MANUALE TEORICO-PRATICO

DI

DIRITTO PENALE

MANUALE

TEORICO-PRATICO

DI

Diritto Penale

SECONDO IL CODICE VIGENTE

PER

FERDINANDO PUGLIA

PROFESSORE DI DIRITTO PENALE E DI FILOSOFIA DEL DIRITTO
NELLA R. UNIVERSITÀ DI MESSINA

Vol. II.

PARTE SPECIALE

NAPOLI
STAB. TIPOGRAFICO CAV. A. TOCCO
Strada S. Pietro a Maiella, 31
1895

PARTE SPECIALE

LIBRO PRIMO

Dei Delitti

TITOLO PRELIMINARE

Classificazione dei delitti.

Nella *parte generale* del codice penale abbiamo trattato sommariamente della classificazione dei *reati*, secondo l'opinione di illustri scrittori e secondo la nuova legislazione, ed or è necessità dire brevemente della classificazione dei *delitti*, che costituiscono la più vasta categoria dei *reati*, prima di trattare di essi in particolare.

L'on. Zanardelli nella sua relazione sul progetto del *nuovo codice penale* osservava, che a tre sistemi possono ridursi le classificazioni che adottarono i vari legislatori, cioè: il sistema delle troppo vaste partizioni, il sistema opposto delle troppo analitiche suddivisioni, il sistema intermedio, che cerca evitare gli inconvenienti che presentano quei due sistemi. Il nuovo codice ha seguito quest'ultimo, come può agevolmente desumersi da quel che precedentemente abbiamo detto e dal seguente schema che qui presentiamo.

Il *libro secondo*, che contempla i *delitti in ispecie*, è diviso in dieci *titoli* e ciascun *titolo* in *capi* diversi, nel modo che segue:

TITOLO I. — **Dei delitti contro la sicurezza dello Stato.**
- Capo I. — *Delitti contro la patria.*
- Capo II. — *Delitti contro i poteri dello Stato.*
- Capo III. — *Delitti contro gli Stati esteri ed i loro capi e rappresentanti.*
- Capo IV. — *Disposizioni comuni ai capi precedenti*

Tale è il modo come il nuovo codice classifica i *delitti*, ed in molti punti si discosta del tutto dal sistema di classificazione del codice passato e di alcuni codici moderni, non che dai sistemi di classificazione che si sono adottati nella scienza. Ma bisogna pur dirlo, tale argomento è della massima gravità e presenta difficoltà non poche, poichè per ottenere una classificazione dei reati che sia veramente scientifica, fa d'uopo che non solo si tenga in considerazione il *diritto offeso*, ma anco l'*intenzione* del delinquente ed i *moventi delittuosi*.

Nel nostro volume sui *Reati di libidine* abbiamo ampiamente dimostrato come difficile sia ottenere una esatta classificazione dei reati, ed indicate le gravi divergenze di opinione intorno al modo di classificare i reati appartenenti a quella categoria (1). Che diremo degli altri reati non pochi che debbono essere classificati?

Non ci sembra intanto essere questo il luogo opportuno per trattare un argomento così grave, e quindi seguendo il sistema del nuovo codice procediamo oltre alla trattazione dei delitti in ispecie, riservandoci solo di fare, quando l'opportunità si presenterà, qualche breve considerazione.

Diciamo infine, che dal sistema seguito dal nuovo codice si desume, che le varie specie di delitti sono classificate sotto dieci *titoli*, dei quali i primi sei riguardano i delitti detti *sociali*, che offendono i diritti comuni a tutti i cittadini, in quanto compongono il civile consorzio, cioè i delitti che ledono l'esistenza stessa dello Stato, come è attualmente costituito, e l'esercizio delle legittime libertà politiche e civili, la retta e libera azione del Governo nello esercizio del potere amministrativo e giudiziario. Gli altri quattro titoli si occupano dei delitti che offendono i diritti famigliari ed individuali, cioè; il buon costume e l'ordine delle famiglie, le persone e la proprietà.

Incominceremo dai delitti *sociali*, così disposti:

delitti che offendono la *sicurezza dello Stato* e la *libertà* (Titolo I e II);

delitti che ledono la *pubblica amministrazione* e l'*amministrazione della giustizia* (Titolo III e IV);

delitti che ledono l'*ordine pubblico* e la *pubblica fede* (Titolo V e VI).

---

(1) *I reati di libidine e contro i buoni costumi*, Napoli, Anfossi, 1886.

TITOLO I.

Dei delitti contro la sicurezza dello Stato.

Se vi ha materia nella scienza penale più irta di difficoltà, è quella dei così detti *delitti politici*; poichè non solo si nega da parecchi scrittori una base *giuridica* ad essi, ma anco seriamente si discute sul criterio che bisogna seguire nella determinazione degli atti, che debbono elevarsi a *delitti*, e sull'*indole* della pena che bisogna infliggere. Osserva il Buccellati, infatti, che il reato così detto *politico* fu il *più arbitrario*, e che oggi ancora stabilisce un *erroneo criterio* nella misura degli atti preparatori e del tentativo: introduce sconvenienti *privilegi* nella *pena* comminatagli; *falsa* il concetto dell'estradizione e, per raccorre tutto ad un punto, diffonde il fatale sistema di *separazione* fra reato *comune* e reato *politico*, come se nel reato *politico*, o meglio direttamente *contro lo Stato*, non vi fosse una reale *infrazione* dell' *ordine giuridico*, quale lo abbiamo nel reato così detto *comune* (1).

È opportuno intanto, prima di trattare di tali reati, brevemente esporre le dottrine più importanti sulla seguente quistione; i così detti *delitti politici* hanno un *fondamento giuridico?*

Il Lucas, il Carrara, il Froebel e parecchi altri scrittori hanno negato ai delitti politici una base *giuridica*. Hanno detto: 1° nelle azioni, che vengono considerate come *delitti politici*, non si deve trascurare il *movente*, che è quello per lo più di procurare il bene di una nazione, di un popolo, donde la conseguenza di essere somma ingiustizia la punizione di atti determinati da moventi buoni; 2° la natura stessa dei delitti politici è *mutabilissima*, perchè col volgere del tempo, col mutare della pubblica opinione, col trasformarsi dei partiti, molte azioni stimate delittuose vengono glorificate, o, se non altro, ritenute di niuna gravità per la tutela dell'ordine *politico* e *civile*. Ma tali argomenti non sono stati ritenuti indiscutibili da altri illustri criminalisti. Ha osservato il Brusa, che la invariabilità della forma non è condizione di nessuna lesione del diritto più che non lo sia del diritto stesso che ne è violato; che l'incostanza del *reato comune* è forse meno grande di quella del reato politico, ma non per questo meno *certa* (2). Ed a proposito

---

(1) **Buccellati**, *op. cit.*, pag. 260.

(2) **Brusa**, *Del delitto politico* (nell'*Annuario delle scienze giuridiche*, Milano, Hoepli, an. 2°).

del *movente* nei reati *politici* osserva bene il Pessina, che certamente non si può non riconoscere che il trascendere ad un reato di Stato può avverarsi per opera anche di uomini della più pura e diritta tempra di animo; che vi sono casi nei quali un fatto può per le condizioni storiche di un dato popolo essere annoverato fra i reati, mentre il grande principio della lotta per il Diritto impone appunto il suo compimento; che vi sono momenti nella storia della civiltà in cui non solo è lecito, ma doveroso di prendere le armi contro il potere sociale che tradisce la sua missione e la rivoluzione diventa una delle necessità imprescindibili per un popolo oppresso: ma che tutto ciò non toglie che sarebbe glorificazione dell'anarchia il pretendere che non vi sia nota propria di reità nei reati di Stato. E questa nota di reità, dice egli, non deriva dal puro interesse del potere sociale alla propria conservazione, ma bensì dalle esigenze stesse del Diritto (1).

Noi crediamo, che sia accettabile la dottrina di coloro, che sostengono avere un fondamento giuridico la *incriminabilità* dei reati politici (2). Ed invero se si pone mente che lo Stato non è che la società stessa solidamente organizzata, perchè regolata nello svolgimento delle sue funzioni da un potere supremo, da un'autorità sociale, si scorge in modo evidente, che è interesse dei cittadini, che questo potere sociale non venga offeso, o meglio che venga tutelato contro gli attacchi dei malevoli, altrimenti l'ordine sociale si dissolverebbe, e la difesa dei diritti individuali riuscirebbe impossibile addirittura. Vero è che vi fu tempo in cui lo Stato era tutto e l'individuo nulla; che quello personificavasi nel *monarca*, e quindi col terrore cercavasi di reprimere tutte le violenze dirette contra di lui o i funzionari da lui eletti, ma ormai coteste idee sono passate negli *ipogei della storia*, come direbbe il Trezza, e si sanno ben determinare i rapporti fra i consociati e l'autorità sociale, e si sa stabilire in quali casi l'azione commessa dall'individuo contro l'autorità sociale debba elevarsi a reato, e quando debba considerarsi indifferente. E per tali considerazioni non pochi criminalisti hanno speso molta cura a raccogliere tutti quei principali insegnamenti, che potranno riuscire utili per determinare quali siano i veri reati politici.

---

(1) Pessina, *Elementi*, vol. III, p. 8 e seg. Vedi anche Mecacci, *Dei reati politici*, Roma, 1879.

(2) Vedi anco Nocito, *I reati di Stato*, 1894, *Unione tipogr.*: Lombroso e Laschi, *Il delitto politico e le rivoluzioni*, Torino, Bocca, 1890: Carelli, *Appunti al nuovo codice penale*, pag. 312, Torino, Bocca, 1889.

Ciò premesso osserviamo, che il nuovo codice ha modificato l'indicazione generica del *titolo* riguardante i delitti in esame, poichè nel codice sardo al *titolo I* leggevasi la formola: *Reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato*; mentre nel nuovo codice la indicazione è semplicemente questa: *Delitti contro la sicurezza dello Stato.* E bene diceva il Ministro nella sua *relazione*, che, considerando la distinzione tra delitti contro la sicurezza *interna* e delitti contro la sicurezza *esterna*, se è giusta quanto al fine di introdurre una suddivisione tra fatti distinti nella loro oggettività, non risponde tuttavia alle esigenze di una logica classificazione e percio venne abbandonata.

La sicurezza dello Stato nel sistema del nuovo codice viene garentita: 1° dalle offese dirette contro la esistenza di esso; 2° dalle offese contro il suo organismo politico, condizione necessaria per l'esistenza ed esplicazione della vita dello Stato; 3° dalle offese contro i Capi di Stati stranieri. Da qui la triplice distinzione del *titolo* dei reati contro la sicurezza dello *Stato*, cioè *delitti contro la patria* (Capo I), *delitti contro i poteri dello Stato* (Capo II), *delitti contro gli Stati esteri e i loro capi e rappresentanti* (Capo III). Seguono le *disposizioni comuni* ai capi precedenti.

Fra i *delitti contro la patria* sono in primo luogo contemplati quelli diretti a distruggere l' *unità* e l' *indipendenza*, e poi quelli diretti a minacciare più o meno l'esistenza dello Stato o a comprometterne la sicurezza.

Fra i *delitti contro i poteri dello Stato* sono annoverati gli attentati e le offese contro il Re, il Principe ereditario, ecc.

Tra i delitti dell'ultima categoria fanno parte le offese contro gli Stati esteri, i Capi dei loro governi, ecc.

Esaminiamo particolarmente tali reati.

Capo I.

Delitti contro la patria.

Articolo 104. — Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre lo Stato o una parte di esso al dominio straniero, ovvero a menomarne l'indipendenza o a discioglierne l'unità, è punito con l'ergastolo.

Osserviamo su questa disposizione di legge: 1° che essa contempla tre modi principali di offendere la patria, cioè: *a*) col commettere un fatto diretto a *sottoporre* lo Stato o parte di esso al *dominio*

straniero; *b*) col commettere un fatto diretto a menomarne l'*indipendenza*; *c*) col commettere un fatto diretto a sciogliere l'*unità*; 2° che è stata soppressa la denominazione giuridica del reato.

È noto, come grave contraversia si agitò sempre per sapere, se a costituire l'*attentato*, espressione che leggesi in alcuni codici e leggevasi nel codice passato, bastassero semplici *atti preparatori* o fosse necessario qualche *principio di esecuzione*. Or bene, l'on. Zanardelli, allo scopo di togliere ogni difficoltà e ogni dubbio di interpretazione, invece della voce *attentato* volle usare l'altra *fatto diretto*, ecc. Da queste parole, dice egli, deve necessariamente risultare il carattere proprio della esecuzione, nel senso suo naturale e razionale, che è quello di essere l'azione aggressiva del bene giuridico che si vuol tutelato, nella sua stessa sfera di attività; mentre la *direzione del fatto* importa appunto questa attitudine che esso ha di produrre l'effetto preveduto dalla legge (1).

È utile tuttavia stabilire idee chiare sulla questione sopra accennata, perchè sembraci che da alcuni scrittori si sia fatta una confusione di idee intorno al momento *consumativo* dei reati di Stato.

E prima fa d'uopo ricordare, che pei reati *formali*, quali in massima parte sono i reati *sociali* o reati *politici* diretti ed indiretti non è necessario per la consumazione che un danno *materiale* sia realmente avvenuto, che un *diritto concreto* sia stato violato; ma basta la *potenzialità* della violazione di un tale diritto. Ricordiamo col Carrara, che nei reati sociali la *effettività* del danno *universale* consiste nella violazione del *diritto astratto* che ha ciascun cittadino a vedere rispettate l'autorità, la religione, la morale pubblica, la giustizia, la pubblica fede; che questa *effettività* del danno recato al *diritto astratto universale* basta a fare sì che sia raggiunta la obbiettività *giuridica* del malefizio.

Si richiede però sempre che questa *potenzialità* della violazione del *diritto concreto* ci sia; poichè ripugnerebbe ritenere offese perfette alla legge atti inconcludenti e puerili.

Da ciò si scorge, che è errore sostenere, che i reati di Stato o i reati politici, considerati dal punto di vista della *forza fisica*, costituiscano una eccezione ai principii generali del diritto penale:

---

(1) Il Borciani nella sua monografia *Dei delitti contro lo Stato* (nel *Trattato di diritto penale* del Cogliolo) osserva, che la sostituzione della frase, *fatto diretto a*, ecc. non chiarisce l'idea meglio della parola *attentato*, se non si fa seguire da ulteriori esplicazioni.

è un errore sostenere che in quei reati gli atti *preparatori* siano considerati come *reati* e che la pena del *tentativo* venga parificata a quella del reato *consumato*. Ed invero i reati contro la integrità, indipendenza ed unità della patria (lo stesso deve dirsi in genere di tutti i reati *formali*), si consumano coll'*attentare*, cioè, col commettere un *fatto* diretto a sottoporre lo Stato o parte di esso al dominio straniero, ecc., poichè, come ben diceva il Carrara, la oggettività di tali malefizi non è il diritto che ha Cesare di possedere il regno, ma il diritto che hanno i consociati che l'autorità costituita non venga attaccata. Il solo attacco esaurisce l'estremo obbiettivo del reato, poichè la patria ha il diritto non solo di non essere effettivamente *offesa*, ma anco di non essere *minacciata* nella sua sicurezza.

Secondo il nuovo codice, per esservi il delitto contro la patria si richiede un *fatto diretto. . .*, e con ciò si è eliminato il dubbio se gli *atti preparatori* fossero punibili (1). Ed invero la *direzione* dal fatto importa appunto attitudine di esso a produrre l'effetto preveduto dalla legge: ciò vuol dire, che si richiedono *atti di esecuzione* allo scopo di sovvertire l'unità, l'integrità, l'indipendenza dello Stato (2).

Da ciò segue, che gli atti preparatori, trattandosi di reati contro l'unità e integrità della patria, non sono incriminabili, tranne che non costituiscano per legge reati per sè stessi; che non si puniscono le *opinioni*, la *discussione*, ecc., salvi i reati speciali che possano essere commessi colla parola o cogli scritti e previsti dalla legge (esempio: *istigazione a delinquere, abusi dei ministri del culto*, ecc.); che per essere punibili i *fatti diretti* a sottoporre lo Stato o una parte di esso al dominio straniero ecc., bisogna che si dimostri il *dolo* del delinquente e che quelli siano bene constatati.

Si è discusso, se per esservi responsabilità penale occorra che gli *atti di esecuzione* siano *prossimi*. E noi ricordiamo come sia molto difficile distinguere gli atti *prossimi* dai *remoti*, specialmente nei reati politici; sembraci però che dalla relazione dell'on. Zanardelli si possa desumere, che per esservi il reato previsto dall' art. 104, gli atti compiuti debbono essere *prossimi*, poichè diceva il *relatore*,

---

(1) Ricordiamo, che la giurisprudenza italiana, non comprese mai sotto la espressione *attentato*, usata dal codice sardo, gli atti *preparatori* (Cass. Palermo, Settembre 1869, *Annali*, IV, II, pag. 277).

(2) Vedi anco Ceneri *Ricordi di Cattedra e foro*, pag. 480 e seguenti.

che gli atti debbono essere per sè stessi *aggressivi del bene giuridico*, che si vuole tutelato. E giustamente si è osservato anche, che oltre alle parole dell'On. Ministro, bisogna considerare che grave pena è stata inflitta per quella figura delittuosa, e che il legislatore in altri articoli contemplò in modo espresso come reati speciali atti *preparatori* ed atti di *tentativo remoto* (1).

Si è detto, che per esservi il reato previsto dall'art. 104 bisogna che gli atti commessi siano *idonei.* Or bene si è discusso se per escludersi la responsabilità basti la *inidoneità assoluta* o la *relativa.* Noi riteniamo, che anco quest' ultima basti per escluderla, ma fa d'uopo che il magistrato sia molto oculato nello apprezzamento delle circostanze tutte, poichè, come bene osserva il Carrara, la storia ne accerta che talora anco le più piccole faville destarono grandissimo incendio (2).

Relativamente alla questione, se in tema di reati politici giovi la desistenza, diremo fra breve. Ci occupiamo intanto del soggetto attivo del delitto e dell'elemento *morale.*

Soggetto attivo del reato previsto dall'art. 104 può essere tanto il *cittadino* italiano quanto lo *straniero,* sebbene più grave debba considerarsi la responsabilità del primo, poichè il legislatore ha adoperato la voce *chiunque* (3). Eccezione potrebbe farsi solo per il *Sovrano,* per le ragioni esposte nella *parte generale.* Sarebbe però giustificata la dichiarazione di *decadenza* di lui, e anco la *rivoluzione.*

Quanto all'elemento *morale* del reato diciamo, che fa bisogno il *dolo,* che nel caso previsto dall'art. 104 consisterebbe nella *intenzione* di attentare all' unità ed alla integrità della patria (*animus hostilis* era richiesto dai romani). Si sostiene dalla maggior parte degli scrittori, che la *buona fede,* la prova dell'*intenzione* di recare giovamento alla patria, non possa giustificare, perchè il *dolo* in tali reati consiste nella *coscienza* e la *volontà* di fare cosa contraria alle leggi ed agli ordini costituiti. Tanto meno poi ciò potrebbe ammettersi nei reati previsti dall'art. 104, che per sè stessi rivelano un fine cattivo.

---

(1) Vedi Borciani, *op. cit.*

(2) Carrara *op. cit.*; Nocito. *Alto tradimento* (nel *Digesto italiano*, pag. 787). Impallomeni sostiene invece, che la pretesa *idoneità* non può richiedersi nell'attentato politico presso a poco per la stessa ragione per la quale nel punirlo si prescinde dal conseguimento dell' effetto che è nella mira del colpevole (vol. II, pag. 34).

(3) Si ponga mente all'articolo 4.

Si è discusso, se sia punibile la *colpa* nei reati *politici*, e quindi anco nei reati previsti dall'art. 104. Palma, Bonasi ed altri scrittori per ragioni varie sostengono la negativa; Montalcini, Nocito ed altri sostengono che sia punibile la colpa *grave* (1). Noi diciamo, che il principio generale nella teorica della responsabilità penale è, che l'individuo risponde degli *effetti* voluti delle proprie azioni od omissioni; che in via eccezionale si punisce la *colpa*, ed i casi eccezionali debbono esser previsti dal codice; donde la conseguenza che la colpa è punibile in tema di reati *politici*, solo quando il legislatore lo ha espressamente detto. Or l'art. 104 non prevede l'ipotesi della *colpa;* dunque è inutile qualunque discussione.

Tre sono le figure criminose previste dallo art. 104: 1° sottoposizione dello Stato o di parte di esso al *dominio straniero*; 2° menomazione dell'*indipendenza*; 3° discioglimento dell'*unità*. Facciamo qualche breve considerazione.

Il legislatore, contemplando la prima figura di reato contro la patria, non ha usato l'espressione *sottoporre il territorio*, come si voleva da qualche membro della Commissione senatoria, ma l'altra *sottoporre* lo *Stato*, ecc. E giustamente, poichè come bene fu osservato, la prima formola non corrispondeva a tutte le ipotesi dell'articolo: invero, quando si parla di alterare l'*unità*, questa si intende non solo del territorio, ma altresì dell'ordinamento politico: e quando si vuol punire il fatto diretto a sottoporre lo Stato od una parte di esso al dominio straniero, si vuol comprendere altresì la sottoposizione al protettorato straniero, la quale evidentemente riguarda lo Stato, e non il territorio soltanto (Vedi *Relazione della Commissione senatoria*).

Dunque, sotto la formola *sottoposizione* al *dominio straniero* si comprende non solo la completa soggezione ad uno stato straniero, ma anche la sottoposizione al *protettorato*, a *tributo* o *vassallaggio.* Sarebbe punibile anco in base all'art. 104 colui che commettesse un fatto diretto allo scopo di commettersi dallo straniero una usurpazione di territorio.

Relativamente alla menomazione dell'indipendenza della patria, notiamo che la sottoposizione a *protettorato*, di cui poco fa abbiamo fatto cenno, rientrerebbe anco sotto la categoria dei fatti diretti a menomare l'indipendenza; e rientrerebbe anche, a nostro

---

(1) Palma *Corso di dir. post.*; Bonasi, *Della responsabilità penale e civ.* ecc.; Montalcini. *L'ist. Regia e la Resp. Min.* (nella *Bibl. delle scienze politiche*, vol. V); Nocito. *Reati di Stato*, *pag. 120.*

giudizio, il fatto di chiamare un Principe od una dinastia straniera a reggere lo Stato.

La terza figura delittuosa prevista dall'art. 104 si riferisce al fatto diretto a disciogliere l'*unità* della patria. E qui potrebbesi chiedere, se costituisca reato il fatto di chi volesse convertire lo Stato unitario in uno *stato federativo.*

Il Carelli ha osservato, che il tentativo di modificare l'unità della patria, nel senso che desiderano i repubblicani federalisti, può considerarsi un reato contro la organizzazione politica, contro le forme di Governo, non mai un reato contro la patria (1). Il Borciani invece considerando le condizioni speciali in cui trovasi l'Italia, osserva che il ritorno agli staterelli che smembrarono per così lungo volgere di tempo la patria nostra, non avrebbe solo l'effetto di mutar forma alla costituzione dello stato, ma ne intaccherebbe la sostanza coll'indebolirne le forze, e che quindi il tentativo di modificare la unità della patria nel senso dei federalisti sia un reato contro l'*unità* di essa. Cerca la riconferma della sua opinione nella espressione della legge *unità dello Stato*, e non già *unità della patria*, (essendo incompatibile quella col costituirsi di tanti piccoli stati federali), e nell'altra espressione adoperata *l'alterarne l'unità*, la quale comprende non solo la soppressione, ma qualunque modificazione (2).

A noi non sembra accettabile quest'ultima dottrina per le seguenti ragioni: 1° perchè il costituirsi di stati federali non implica alterazione dell'unità della patria (3); 2° perchè sebbene la legge si serva della voce *Stato*, questa ha lo stesso significato della voce *patria*: infatti in tutte le disposizioni comprese sotto il *capo I* si fa uso di essa anco là dove potrebbe ben adoperarsi la voce *patria*; 3° perchè alla espressione — *alterarne l'unità* — del progetto fu sostituita nel nuovo codice l'altra più precisa *discioglierne l'unità.* Or il costituirsi di uno *stato federativo* è un fatto che non *altera* l'unità, e tanto meno la *discioglie.* Al più potrebbe considerarsi come un fatto diretto a modificare la organizzazione politica, un delitto contro la forma di governo, cioè, un delitto di minore gravità di quello contemplato dallo art. 104.

---

(1) Carelli, *Appunti al nuovo codice penale*, Bocca, 1889.

(2) Borciani, *op. cit.*

(3) Il Borciani parla di ritorno agli statarelli passati, ma facciamo osservare che ciò non sarebbe costituzione di *stato federativo*, si bene discioglimento dell'unità, perchè rinascerebbero le antiche discordie, e si provocherebbe la servitù della patria.

Articolo 105. — Il cittadino che porta le armi contro lo Stato è punito con la reclusione per un tempo non inferiore a quindici anni.

La stessa pena si applica anche se il colpevole avesse perduto la cittadinanza per essere entrato al servizio militare di uno Stato estero.

Se il colpevole, prima di commettere il fatto, aveva perduto la cittadinanza per qualunque altra causa, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a dieci anni.

Questo articolo contempla l'ipotesi del cittadino che porta le armi contro la patria, reato che pel codice sardo era il primo di quelli contro l'*esterna sicurezza dello Stato.*

Per l'art. 105 il cittadino che porta le armi contro lo Stato è punito con la reclusione per un tempo non inferiore a quindici anni. Due condizioni o elementi, adunque, si richiedono per la esistenza di tal reato, cioè: 1° che il delinquente sia un cittadino italiano; 2° che porti le armi contro lo Stato. Osserviamo riguardo al primo elemento, che è responsabile anche del reato lo straniero *naturalizzato,* e colui che abbia perduto la cittadinanza al momento del commesso reato (*ultimo alinea* dell'art. 105), e colui che aveva perduto la cittadinanza per essere entrato al servizio militare di uno Stato estero (*penultimo alinea* dello stesso *art.*). Così si sono coordinate le disposizioni del codice penale con quelle del codice civile (art. 11, 12 e seg.).

L'elemento obbiettivo del reato in esame è il *portare le armi contro lo Stato*; il che ha luogo quando l'individuo si trovi al servizio di una potenza straniera *nemica.*

Il reato si consuma quindi col fatto di prendere servizio nelle milizie di una Stato *nemico* (1). Nè è permesso fare distinzione di casi secondo gli scopi per i quali ha luogo l'ostilità fra i due Stati, poichè è indifferente che la ostilità abbbia per fine di sciogliere l'*unità* della patria o di modificare la *forma del governo,* ecc. Non vi sarebbe reato, se il cittadino portasse le armi contro lo Stato alleato della propria patria (2).

(1) Dalla relazione della Commissione ministeriale risulta evidente che il semplice fatto dell'arruolamento di un cittadino nell'esercito nemico non costituisce materialmente il delitto previsto nell'articolo 105.

(2) V. di Pessina. *Elementi*, vol. III, pag. 25; Majno. *op. cit.* pag. 340;

In ordine alla punizione l'on. Zanardelli aveva stabilito nel suo progetto le due pene della *reclusione* e della *detenzione*, ed osservava che la facoltà di alternare l'una coll'altra pena era motivata dalla possibilità che una sconsigliata passione politica, piuttosto che la cupidigia di lucro od altro sentimento basso e volgare, potesse indurre il colpevole al misfatto. Lasciava al magistrato la facoltà di scegliere fra le due pene. Nel codice però tale facoltà fu ristretta al solo caso in cui il colpevole, prima di commettere il fatto, aveva perduto la cittadinanza per qualunque altra causa, tranne per esser entrato al servizio militare di uno Stato estero.

Articolo 106. — Chiunque tiene intelligenze con un Governo estero o con gli agenti di esso, o commette altri fatti diretti a promuovere ostilità o guerra contro lo Stato italiano, ovvero a favorire le operazioni militari di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, è punito con la reclusione da otto a venti anni, e, se consegua l'intento, con l'ergastolo.

Altro reato contro la patria è operare in danno dello Stato per accordo col nemico di esso (*tradimento nazionale* o *perduellione*) ed è previsto dall'art. 106.

Vari sono i modi, coi quali si può commettere quel delitto, cioè col *tenere intelligenze* con un governo estero, col commettere fatti diretti a promuovere ostilità o guerra, col commettere fatti diretti a favorire le operazioni militari di uno Stato in guerra col nazionale. Esaminiamoli.

Sotto la voce *intelligenze* bisogna intendere qualunque *concerto* o *accordo* preso fra il cittadino e il governo estero o gli agenti di questo contro la propria patria, nè fa bisogno che ci siano *fatti materiali* per esservi il reato: è necessario però, che nell'accordo ci sia la *potenzialità* di raggiungere il fine, indicato nella legge, cioè promuovere ostilità o guerra, ecc. ecc. Al contrario la necessità di *fatti* è richiesta nel caso in cui si cerchi promuovere l'ostilità o lo guerra contro lo Stato italiano.

Ma di ciò diremo fra breve.

Diverso è il caso, se le forze alleate fossero congiunte colle italiane in operazioni militari comuni (Vedi Impallomeni, *op. cit.* vol. II, pag. 54).

Le *intelligenze* debbono essere tenute col *Governo straniero* o cogli *agenti* di esso.

Non è necessario, secondo alcuni, che l'agente abbia un carattere *ufficiale*, cioè, che egli sia stato accreditato ed autorizzato dalla potenza straniera a prendere *accordi*, a tenere *intelligenze*, ecc., salvo che l'operato abbia avuto l'accettazione da parte della nazione, alla quale l'agente appartiene. Ma, se ben si riflette sulla lettera e lo spirito della legge, facilmente si scorge, che per esservi il reato bisogna che l'*agente* abbia un mandato almeno, un incarico da parte del Governo estero, a stringere accordi.

L'altra forma di reato ha luogo, quando non si tratta di *intelligenze*, ma di *fatti diretti* al conseguimento degli scopi poco fa disegnati. Per *fatti* in tali casi non bisogna intendere la *corrispondenza*, un concerto qualsiasi, ma *azioni*, *atti materiali*.

In ordine agli scopi dei delitti previsti nell'art. 106, osserviamo che essi sono: promuovere *ostilità*, promuovere *guerra*, favorire le *operazioni militari* di uno Stato in guerra con lo Stato italiano. Per *ostilità* bisogna intendere qualsiasi alterazione dei rapporti di amicizia e di neutralità fra lo stato estero e lo stata italiano, e fa d'uopo inoltre, che l'atto di ostilità sia commesso da chi legalmente rappresenta lo Stato. Per ammettersi poi il terzo obbiettivo del reato, quale è quello di favorire le *operazioni militari* ecc. ecc. osserviamo, che non è possibile determinare in quali modi possa quello scopo conseguirsi. In alcune legislazioni si è fatto cenno di *consegna* al nemico di *città*, *piazze forti*, *forniture di armi*, *danari* ecc.; ma il nostro legislatore ha fatto bene a non specificare. Solo notiamo, che siccome il reato, di cui è parola, presuppone che la guerra sia scoppiata, possono punirsi come fatti diretti a favorire le operazioni militari quelli che si riferiscono alla *guerra*.

Non fa mestieri infine dire, che nella ipotesi di *intelligenze* tenute col Governo estero e di *fatti* diretti a promuovere ostilità ecc. il reato è consumato dal momento in cui le intelligenze si sono *praticate* ed i fatti si sono *commessi*, e nell'ipotesi del *favoreggiamento* delle operazioni militari il reato è consumato quando si sono praticate intelligenze o si sono commessi fatti diretti a quello scopo.

Notiamo infine, che la pena per i delitti, di cui è parola, è della *reclusione* da otto a venti anni, e che potrà essere anco quella dello *ergastolo*, qualora il delinquente abbia *conseguito l'intento* (1).

---

(1) Per i fatti di spionaggio in guerra vedi gli articoli 78 e seguenti del *codice pen. militare*.

Articolo 107.— Chiunque rivela segreti, politici o militari, concernenti la sicurezza dello Stato, sia comunicando o pubblicando documenti o fatti, ovvero disegni, piani o altre informazioni che riguardino il materiale, le fortificazioni o le operazioni militari, sia agevolandone in qualsiasi modo la cognizione, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a tre anni e con la multa superiore alle lire duemila.

La pena è:

1. della reclusione o della detenzione da tre a cinque anni e della multa non inferiore alle lire quattromila, se i segreti siano rivelati ad uno Stato estero od ai suoi agenti;

2. della reclusione o della detenzione da cinque a quindici anni, e della multa non inferiore alle lire cinquemila, se i segreti siano rivelati ad uno Stato in guerra con lo Stato italiano od ai suoi agenti, ovvero se il fatto abbia turbato le relazioni amichevoli del Governo italiano con un Governo estero.

Se il colpevole era, per ragione d' ufficio, in possesso dei disegni, dei piani o dei documenti, o altrimenti a cognizione dei segreti, ovvero ne era venuto in possesso o a cognizione con violenza o inganno, la pena è aumentata di un terzo.

Contempla l'ipotesi della *rivelazione* dei *segreti politici* o *militari concernenti la sicurezza dello Stato.*

Gli estremi essenziali del delitto di *rivelazione di segreti* sono: 1° un *segreto*; 2° la *rivelazione*; 3° il *dolo.*

Il segreto deve essere o *politico* o *militare* ed in ambo i casi deve riguardare la *sicurezza dello Stato.*

Si ha la rivelazione, quando il segreto sia venuto a conoscenza del Governo estero per opera di alcuno.

Si discusse, se per esservi il reato, l'agente debba essere *ufficialmente* in possesso del segreto. Il nuovo codice ha risoluto il dubbio, poichè ha sanzionato che è responsabile *chiunque* abbia rivelato il segreto, ed ha ritenuto circostanza aggravante, come vedremo, il fatto di essere il rivelatore per *ragione di ufficio* in possesso dei segreti, ecc. (art. 167 *ult. al.*).

Relativamente all'elemento *morale*, si discusse anco, se fosse

incriminabile la rivelazione fatta per *negligenza.* Il nuovo codice ha risoluto la questione ammettendo la responsabilità nel solo caso in cui il rivelatore per *ragion di ufficio* era in possesso dei disegni, ecc. Infatti nell'art. 109 leggesi: « quando alcuno dei segreti indicati nell'art. 107 sia conosciuto per negligenza od imprudenza di chi, per ragion di ufficio, sia in possesso dei disegni, dei piani o dei documenti od a cognizione dei segreti stessi, questi è punito con la detenzione da tre a diciotto mesi e con la multa sino a lire mille ».

Non fa mestieri dire, che il delitto di rivelazione di segreti, ecc. sussiste tanto se questa sia fatta *direttamente*, quanto se sia fatta *indirettamente*, purchè però ci sia sempre il concorso della *volontà* dell' agente e la *scienza* che il documento contenga un segreto politico o militare concernente la sicurezza dello Stato.

Il reato contemplato dallo art. 107 può essere commesso nelle seguenti maniere: 1° col *comunicare* o *pubblicare* documenti o fatti; 2° col *comunicare* o *pubblicare* disegni, piani od altre informazioni che riguardino il materiale, le fortificazioni o le operazioni militari; 3° coll'*agevolare* in qualsiasi modo la cognizione.

La legge ammette delle circostanze aggravanti del delitto di rivelazione dei segreti, di cui è parola nell' articolo in esame. I casi sarebbero i seguenti:

1° se i segreti siano rivelati ad uno *stato estero* od ai suoi *agenti.* La pena è quella della reclusione o della detenzione da tre a cinque anni e della multa non inferiore alle lire quattrocento;

2° se i segreti siano rivelati ad uno Stato *in guerra* con lo Stato italiano od ai suoi agenti. La pena è quella della reclusione o della detenzione da cinque a quindici anni e della multa non inferiore alle lire cinquemila;

3° se i segreti rivelati abbiano turbato le *relazioni amichevoli* del governo italiano con un governo estero. La pena è la stessa dell'ipotesi precedente;

4° se il colpevole era, per *ragion d' ufficio,* in possesso dei disegni, dei piani e dei documenti, o altrimenti a cognizione dei segreti. La pena è aumentata di un terzo (1);

5° se il colpevole era venuto in possesso dei disegni, ecc., o a conoscenza dei segreti con *violenza* o *inganno.* La pena è la stessa che nell'ipotesi precedente (2).

---

(1) È una qualifica desunta dalla *qualità* della persona.

(2) È una qualifica desunta dal *mezzo* adoperato.

Articolo 108. — Con la pena rispettivamente stabilita nell'articolo precedente è punito chi ottiene la rivelazione dei segreti o se ne procura altrimenti la cognizione.

Osserviamo, che si tratta di *correità morale*, e per i principii generali la punizione doveva essere quella stessa stabilita per l'*autore* del delitto.

Il legislatore ha previsto due ipotesi: 1° quella d'*ottenere* la rivelazione del segreto; 2° quella di *procurarsi* altrimenti la cognizione di questo. La distinzione fu adottata dalla Sotto Commissione per il motivo che si può giungere alla conoscenza di un segreto in altro modo che ottenendone la rivelazione da altri. Si è discusso però nel seno della Commissione di revisione sulla necessità o meno della distinzione, ed il Sen. Costa energicamente sostenne, che il *procurarsi* non equivale all'*ottenere*, perchè questa seconda ipotesi ammette la possibitità della mancanza di iniziativa del reo, la quale è sempre inerente al *procurare* (Vedi *Verbali della Commissione di revisione*, XVII, pag. 263). Ad ogni modo la distinzione è rimasta, ed è bene, che brevemente si esaminino le due ipotesi.

Si ha la prima ipotesi, quando si *ottiene* la rivelazione del segreto: il che può avvenire o per un fatto provocatore di chi ha ottenuto la rivelazione o per iniziativa del depositario del segreto. E qui notiamo, che la Commissione di revisione deliberò che si inserisse nel verbale che nella parola *ottiene* si intende compreso il caso di chi semplicemente profitta della notizia a lui comunicata. E nel caso che si sia ricevuta notizia del segreto per iniziativa del depositario di esso, è necessità per la punizione che si dimostri che la comunicazione si sia accettata *maliziosamente*, cioè, con intenzione contraria agli interessi dello Stato. Ciò risulta evidente dalle osservazioni fatte da Brusa, Calenda, Costa ed altri nel seno della Commissione di revisione.

Si ha la seconda ipotesi, quando la cognizione del segreto si acquista per iniziativa *propria*, non già per iniziativa del depositario o per comunicazione da lui avutane (1).

Articolo 109. — Quando alcuno dei segreti indicati nell'articolo 107 sia conosciuto per negligenza o

(1) Vedi Majno, *op. cit.*, pag. 353.

imprudenza di chi, per ragione di ufficio, sia in possesso dei disegni, dei piani o dei documenti od a cognizione dei segreti stessi, questi è punito con la detenzione da tre a diciotto mesi e con la multa sino a lire mille.

Il legislatore ha voluto punire anche la *colpa*, poichè ha ritenuto inefficaci le sanzioni amministrative e politiche, quali sarebbero i voti di sfiducia, le destituzioni, ecc. È facile vedère che questo delitto non può essere commesso se non da colui che per ragion d'ufficio è in possesso o cognizione del segreto, e non da persone estranee, alle quali nel caso di divulgazione dolosa è applicabile l'ar. 107.

Articolo 110. — Chiunque indebitamente rileva piani di fortificazioni, di navi, di stabilimenti, di strade o di altre opere militari, ovvero a tal fine si introduce clandestinamente o con inganno in detti luoghi, l'accesso ai quali sia vietato al pubblico, è punito con la reclusione o con la detenzione da sei a trenta mesi e con la multa da lire cento a tremila.

Per il solo fatto d'entrare clandestinamente o con inganno in detti luoghi, la pena è della detenzione sino a sei mesi.

Altra figura importante di reato è quella contempleta da questo articolo. È fuori dubbio, che le navi dello Stato, i forti, gli arsenali, gli stabilimenti militari in genere debbono essere guardati con gelosa cura, ed il divieto di accedervi è consigliato da gravi ragioni di sicurezza, e che, se taluno vi accede clandestinamente od usando falso nome o falsa divisa, ciò non può esser motivato che da rei propositi. Così pure deve essere severamente vietato di rivelare piani di fortificazioni, di strade militari o di altre opere di simile natura (Vedi *Relazione ministeriale).* Or bene, per l'art. 110, chiunque indebitamente rileva piani di fortificazioni, di navi, di stabilimenti, di strade o di altre opere militari, ovvero a tale fine si introduce clandestinamente o con inganno in detti luoghi, l'accesso ai quali sia vietato al pubblico, è punito con la reclusione o con la detenzione da sei a trenta mesi e con la multa da lire cento a tremila. Da ciò si scorge, che il delitto si può consumare: 1° col

rilevare indebitamente piani di fortificazioni, ecc.; 2° coll'*introdursi* clandestinamente o con inganno in fortificazioni, navi, ecc., allo scopo di rilevare piani, ecc. Il legislatore ha avuto somma cura a stabilire che per il solo fatto di entrare clandestinamente o con inganno in detti luoghi, senza considerazione del fine per il quale si è entrato, si incorre nella pena della detenzione sino a sei mesi (art. 110, *ultimo capov.*).

Articolo 111. — Chiunque incaricato dal Governo italiano di trattare con un Governo estero affari di Stato, si rende infedele al mandato, in modo da poter nuocere all'interesse pubblico, è punito con la reclusione o con la detenzione da tre a dodici anni.

Viene ora allo esame il delitto di *infedeltà* nell'*esecuzione di un mandato politico.*

Per l'art. 111, chiunque, incaricato dal governo italiano di trattare con un governo estero affari di Stato, si rende infedele al mandato, in modo da poter nuocere allo interesse pubblico, è punito con la reclusione o con la detenzione da tre a dodici anni. È questa una figura di delitto di *alto tradimento*, meritevole di considerazione (1). La commissione senatoria manifestò pareri diversi su tale disposizione di legge, poichè alcuni proponevano la soppressione di essa, per trattarsi di un fatto non definibile con precisione, e di una materia in cui una certa latitudine è indispensabile, mentre altri alle parole *si rende infedele al suo mandato* volevano sostituite le altre *tradisce il suo mandato.* L'ultima formola *tradisce il mandato* sembrava più incisiva e più atta a rendere difficili le vendette di un partito vittorioso. Ma la disposizione è rimasta immutata.

Gli elementi costitutivi del delitto di infedeltà politica sono: 1° che ci sia un incarico per parte del governo italiano; 2° che esso si riferisca ad *affari di stato*; 3° che abbia per oggetto affare da trattarsi con *potenza estera*; 4° *infedeltà* nell'adempimento del mandato; 5° *possibilità di danno al pubblico interesse.*

Notiamo, che chi si rende infedele al mandato bisogna che rivesta un carattere *ufficiale* per essere responsabile, e che l'affare debba interessare la *sicurezza interna* od *esterna* dello Stato.

---

(1) Vedi Nocito, *op. cit.*

Articolo 112. — Le pene stabilite negli art. 106 e seguenti si applicano anche se il delitto sia commesso a danno di uno Stato estero alleato dello Stato italiano a fine di guerra e in tempo di essa.

Notiamo che le pene stabilite negli art. 106 e seguenti, cioè negli articoli riguardanti il fatto di tenere intelligenze con un governo estero, ecc., la infedeltà nell'eseguire il mandato ecc., si applicano ancora se il delitto sia commesso a danno di uno Stato estero alleato dello Stato italiano a fine di guerra ed in tempo di guerra, (articolo 112).

Articolo 113. — Chiunque, con arruolamenti o altri atti ostili non approvati dal Governo, intrapresi nel regno o all'estero, espone lo Stato al pericolo di una guerra, è punito con la detenzione da cinque a dieci anni; e, se la guerra ne segua, con la detenzione non inferiore ai sedici anni.

Se gli atti non approvati dal Governo espongono solamente lo Stato o gli abitanti di esso al pericolo di rappresaglie, ovvero turbino le relazioni amichevoli del Governo italiano con un Governo estero, il colpevole è punito con la detenzione da tre a trenta mesi; e se ne segua la rappresaglia, con la detenzione da trenta mesi a cinque anni.

L'articolo contempla l'ipotesi dell'*arruolamento* o di *atti ostili*, per i quali si espone lo Stato al pericolo di una guerra, e stabilisce che chiunque con arruolamento o altri atti ostili non approvati dal Governo espone lo Stato al pericolo di una guerra, è punito colla detenzione da cinque a dieci anni. Nulla importa se gli arruolamenti o gli atti ostili siano intrapresi nel regno o all'estero, perchè in ambedue i casi lo Stato può essere esposto al pericolo di una guerra.

Gli estremi essenziali del delitto sono: 1° *arruolamenti* o *atti ostili;* 2° *disapprovazione* del Governo; 3° *pericolo di guerra.* Come si vede, coll'art. 113 si vuol colpire una operazione militare che possa turbare i rapporti internazionali. E se la guerra ha luogo per quegli arruolamenti o atti ostili, la pena della detenzione non potrà essere inferiore ai sedici anni.

Notiamo però, che secondo la disposizione dell'art. 113 si debbono distinguere tre diverse ipotesi del delitto in esame, cioè: 1° quella in cui cogli atti ostili si espone lo Stato al pericolo di una *guerra*, ipotesi già considerata; 2° l'altra ipotesi, che ha luogo quando cogli atti ostili si espone lo Stato o gli abitanti al pericolo di *rappresaglie*; 3° l'altra infine, in cui si turbino per quegli atti le relazioni amichevoli del Governo italiano con un governo estero. In queste due ultime ipotesi la pena sarà della detenzione da tre a trenta mesi. Se poi la rappresaglia ha luogo, la pena sarà quella della detenzione estensibile da trenta mesi a cinque anni (art 113, *ultimo capov.*).

Il reato previsto dal detto articolo si consuma, quando l'atto ostile intrapreso sia completamente eseguito. Onde è possibile il tentativo nel caso in cui si siano commessi atti univoci ed idonei conducenti alla consumazione dell'atto ostile.

—

Articolo 114.—Il cittadino, o lo straniero residente nel regno, che, in tempo di guerra, somministra direttamente o indirettamente allo Stato nemico od ai suoi agenti provvisioni o altri mezzi che possono essere rivolti a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila.

Questo articolo colpisce il cittadino o lo straniero residente nel regno, il quale, *in tempo di guerra*, somministra direttamente o indirettamente allo stato nemico od ai suoi agenti *provvisioni* od altri *mezzi*, che possono essere rivolti a danno dello Stato italiano. Questa disposizione non trovavasi nel Progetto, perchè si era ritenuta compresa nell'art. 106. Dal momento che si è ritenuta necessaria la distinzione, bisogna ben distinguere le diverse ipotesi. La pena è della reclusione o della detenzione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila.

—

Articolo 115.—Chiunque per fare atto di disprezzo toglie, distrugge o sfregia in luogo pubblico o aperto al pubblico la bandiera o altro emblema dello Stato è punito con la detenzione da tre a venti mesi.

Articolo 116. — Il cittadino, che accetta onorificenze, pensioni o altre utilità da uno stato in guerra

con lo Stato italiano, è punito con la multa da lire cento a tremila.

Nel progetto non figurava la disposizione contenuta sotto l'articolo 115. Ed il Carelli aveva osservato che tra i reati contro la patria bisognava comprendere l'oltraggio alla bandiera o all'emblema nazionale, simbolo della unità e della prodezza della patria, simbolo della sovranità (1). Il Governo del Re ha creduto conveniente introdurre la disposizione, di cui abbiamo fatto cenno.

La disposizione poi dell'art. 116 del nuovo codice trova riscontro nell'art. 178 del codice passato, ma evvi una notevole differenza, nella pena, ed anco in un concetto. Infatti per il vecchio codice la pena era quella della *relegazione* estensibile ad anni dieci, e si puniva anco l'accettazione di onorificenze ecc., in tempo di pace, colla pena della relegazione non maggiore di cinque anni; mentre per il nuovo codice si punisce solo l'accettazione di onorificenze, ecc., date da uno stato *in guerra* collo Stato italiano, e la pena è la *multa*.

Passiamo ora allo esame dei delitti contro i *poteri* dello Stato.

Capo II.

Dei delitti contro i poteri dello Stato.

I delitti contemplati in questo Capo II del nuovo codice erano collocati nel codice sardo sotto il *Capo I*, avente per epigrafe: *Dei reati contro la sicurezza interna dello Stato*. Noi abbiamo accennato precedentemente per quali ragioni si sia cancellata la distinzione in due categorie dei reati contro la sicurezza dello Stato, onde solo osserviamo che la *epigrafe* apposta nel nuovo codice designa in modo esatto l'indole dei delitti contemplati negli articolo 117 e seguenti.

I delitti contro i *poteri dello Stato* costituiscono la seconda categoria dei delitti contro la *sicurezza di esso* o contro la *personalità* dello Stato, poichè aggrediscono lo Stato nella sua sovranità interna. Osserva il Pessina che questa va considerata sotto due aspetti; l'uno *obbiettivo*, in quanto abbraccia i vari rapporti giuridici relativi alla vita interna dello Stato; l'altro *subbiettivo*, in quanto enumera le varie maniere di operare incriminabili indipendentemente

(1) Carelli, *op. cit.*, pag. 329.

dallo essersi consumati i malefizi contro la personalità dello Stato Ed insegna, che quanto allo elemento *obbiettivo* si possono avere tre reati: l'*aggressione al Capo dello Stato*, l'*aggressione* alla *legge fondamentale* dello Stato, la *sedizione*. E soggiunge, che la valutazione giuridica di tutti questi fatti criminosi è sottordinata allo elemento subbiettivo, cioè a quello delle varie maniere di attività incriminabili intorno ad essi, e sarebbero: lo *attentato*, la *cospirazione*, la *banda armata* (1).

Esaminiamo tali delitti.

Articolo 117.—Chiunque commette un fatto diretto contro la vita, la integrità o la libertà della sacra persona del Re è punito con l'ergastolo.

Si applica la stessa pena, se il fatto sia diretto contro la vita, la integrità o la libertà personale della Regina, del Principe ereditario o del Reggente durante la reggenza.

Come bene osserva il Pessina, l'aggressione alla persona del *Principe* è il più grave dei reati contro la personalità dello Stato, non già per la parte che la monarchia rappresenta nell' ordinamento dello Stato, dacchè la eliminazione delle monarchie può benissimo non inchiudere la morte dello Stato in sè medesimo, bensì soltanto una trasformazione nell' ordinamento politico dello Stato, ma è il più grave, perchè si manifesta sotto la forma del più grave dei reati comuni, e nel regicidio vi è sempre l' omicidio (2).

Ci permettiamo solo di considerare, che in tema di reati contro la personalità dello Stato la forma del governo ha un' importanza. Ed invero se sotto una forma di governo *repubblicana* basta che si tuteli la persona del Capo dello Stato, sotto le forme di governo *monarchiche*, siano assolute, siano costituzionali, è necessità che si tuteli anco la vita, l'integrità della *famiglia* reale. Onde dicevasi dal *relatore* Canonico: « trattandosi poi di tutelare il potere regio in tutti coloro che lo esercitano o sono chiamati ad esercitarlo, essa (la *Commissione Senatoria*) non crede che si possa lasciare in disparte la Regina regnante, culla vivente della monarchia, che

(1) Pessina, *parte spec.*, vol. III.

(2) Pessina, *luogo cit.*

porta nel seno il Re futuro. Se il sentimento di devozione alla dinastia, profondamente radicato nella nazione, non consente di separare dalla persona del Sovrano quella dell'augusta sua Consorte, la ragione giuridica ciò richiede altresì per la completa tutela dell'istituzione monarchica ». E perciò, mentre nell'art. 112 del Prog. eransi contemplati solamente il *Re*, il *Principe ereditario* ed il *Reggente*, nel nuovo codice nell'art. 117 è contemplata anco la ipotesi dell'attentato contro la *Regina*.

Aduque, per l'art. 117 è punito coll'ergastolo chiunque commette un fatto diretto contro la *vita*, l'*integrità* o la *libertà* della sacra persona del Re, e si applica la stessa pena se il fatto sia diretto contro la vita, l'integrità o la libertà personale della *Regina*, del *Principe ereditario* o del *Reggente* durante la reggenza.

Il legislatore sardo all'art. 153 aveva adoperato una voce molto in uso nella scienza ed in alcune legislazioni, la voce *attentato*, la quale però aveva dato luogo a molte discussioni. La giurisprudenza però aveva ritenuto, che in tanto vi era attentato ai sensi di quell'articolo in quanto esisteva un *atto materiale accertato*, e che gli atti non materiali, come discorsi, scritti, non potevano giammai costituire l'atto di esecuzione, dal quale si induce l'attentato (1). È fuori dubbio d'altro lato, che trattasi di un reato formale, e quindi per essere *perfetto* non fa d'uopo che sia *consumato*, bastando per la esistenza di esso che un atto qualsiasi di *esecuzione* univoco ed idoneo sia stato commesso. Onde ben fu sostituita nel nuovo codice alla voce *attentato* la espressione *fatto diretto contro* . . . . . E, secondo alcuni scrittori, non è necessario per l'esistenza del reato che si provi lo scopo politico, a cui era diretta la volontà del delinquente: esso sussiste indipendentemente dallo scopo propostosi dal delinquente, perchè sempre allarmanti sono le conseguenze e grave il pericolo sociale (2). A noi sembra molto rigorosa questa dottrina, perchè riteniamo che la scossa sociale non è uguale, quando il reato fu lo effetto di vendetta o di odio *privato*.

Concludiamo col dire, che per esservi il reato previsto dall'articolo 117 richiedesi un atto *materiale*, violento, diretto, o contro

(1) Vedi fra le altre le sentenze della Cass. di Napoli del 28 marzo 1879, ricorrente *Passannante*. È stato deciso, che sono colpevoli di grida sediziose, come agli articoli 2 e 3 della legge sulla *pubblica sicurezza*, non dei delitti puniti dagli articoli 117 e 118 del codice penale coloro che gridano *morte al Papa e al Re* (Cassaz. 16 marzo 1893 nella *Riv. pen.* vol. 38, pag. 228).

(2) Vedi PESSINA, *op. cit.*; CRIVELLARI, *op. cit.*

la *vita*, o contro la *integrità*, o contro la *libertà* del Re, della Regina, ecc.

Per l'art. 2 della legge sulle *prerogative* del Sommo Pontefice le stesse pene sono applicabili all'attentato contro la persona del Pontefice, ecc.

Articolo 118. — È punito con la detenzione non inferiore a dodici anni chiunque ammette un fatto diretto:

1° a impedire al Re o al Reggente, in tutto o in parte, anche temporaneamente, l'esercizio della sovranità;

2° a impedire al Senato o alla Camera dei Deputati l'esercizio delle loro funzioni;

3° a mutare violentemente la costituzione dello Stato, la forma del Governo o l'ordine di successione al trono.

Importanti disposizioni sono quelle racchiuse in questo articolo per la migliore tutela dello esercizio dei poteri dello Stato. Infatti viene stabilito, che si punisce con la detenzione non inferiore a dodici anni colui che commette un *fatto* diretto ad *impedire* al Re o al Reggente, in tutto o in parte, anche temporaneamente, l'*esercizio* della *sovranità*, o ad impedire al *Senato* o alla *Camera dei Deputati* lo esercizio delle loro funzioni, oppure a *mutare violentemente* la costituzione dello Stato, la forma del Governo o l'ordine di successione al trono.

Non vi ha dubbio, che dopo gli attentati o i fatti diretti contro la *vita*, la *integrità*, e la *libertà* del Re, della Regina, ecc., vengono immediatamente per gravità i fatti diretti ad impedire al Capo dello Stato lo esercizio della sovranità, alle Assemblee legislative lo esercizio delle loro funzioni ecc.; onde giustamente furono dal legislatore contemplati nell'art. 118. Coll'art. 117 si puniscono gli atti contenenti offesa alla *personalità umana* ed all'*ente politico*, coll'art. 118 si puniscono gli atti che offendono l'ente *politico* o, meglio, la sovranità dello Stato nelle sue più importanti manifestazioni.

Ed in quanto ai fatti diretti ad impedire al Re o al Reggente l'*esercizio della sovranità*, osserviamo, che siccome nella monarchia costituzionale il Capo dello Stato esercita il potere *legislativo* insie-

me alle due assemblee legislative, ed esercita anche il potere *esecutivo*, evvi il reato qualora si impedisce lo esercizio dell'uno o dell'altro potere. Or il potere *esecutivo* si esercita in guise diverse, poichè il Capo dello Stato, in virtù di quel potere, comanda tutte le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, fa trattati di pace, di alleanza, nomina a tutte le cariche dello Stato, fa decreti e regolamenti per la esecuzione delle leggi, ha il diritto di grazia, ecc.; il delitto previsto dal n. 1° dell'art. 118 si effettua col commettere un fatto, *univoco* ed *idoneo*, diretto ad impedire l'esercizio di taluno di quei diritti del Sovrano (1). È indifferente, che si sia tentato di impedire lo esercizio di tutta o di parte della sovranità; è indifferente, che sia impedita per un tempo anco breve; è indifferente infine, che l'*impedimento* abbia in fatto avuto o no luogo.

Potrebbe esser mosso dubbio sul significato della voce *impedire*. A dire il vero, impedire significa *porre ostacolo*, *contrariare*, *opporsi*, ma per esservi il delitto in esame, non basta un lieve e passeggiero perturbamento, provocato da qualcuno, il quale per un momento avesse potuto ritardare lo esercizio di una funzione, ma bisogna un fatto di una certa *gravità*, che per un tempo anco breve lo abbia reso impossibile.

È delitto per il n. 2 dell'art. 118 il fatto diretto ad impedire lo esercizio delle funzioni del *Senato* o della *Camera dei Deputati*. Or tanto l'una quanto l'altra Camera non esercitano solo il potere *legislativo*, ma parecchie altre importanti funzioni. Così, ad esempio, il Senato, come Alta Corte di giustizia, ha la potestà di giudicare i delitti di alto tradimento, gli attentati alla sicurezza dello Stato, ecc. Or bene, sarà delitto qualunque fatto volontariamente diretto ad impedire lo esercizio di quelle funzioni? Secondo alcuni interpreti, l'attentato alle funzioni giudiziarie del Senato deve punirsi ai termini dell'articolo 188 del cod. pen. Noi osserviamo, che quest'ultimo articolo concerne unicamente le minacce e le violenze per turbare le *adunanze* ed *influire* sulle *deliberazioni*, e che negli altri casi è applicabile l'art. 118, n. 3, come quando si impediscono le funzioni giudiziarie del Senato.

La disposizione del n. 3° trovavasi in parte nell'art. 150 del codice passato, e contempla l'ipotesi di fatti diretti a mutar *violentemente* la costituzione dello Stato, ecc.

Non v'ha dubbio, che la costituzione degli Stati va soggetta a continue modificazioni col mutarsi dell'ambiente storico dei popoli,

(1) Si consulti lo *Statuto* del Regno, e le varie opere di *Diritto costituzionale*.

col trasformarsi delle condizioni sociali: ma ciò può aver luogo per via pacifica e per opera del popolo, non colla *violenza*. Eccezione potrebbe farsi solo per il caso di *tirannide* o di *dispotismo*. Or il n. 3° dell'art. citato considera delitto il fatto diretto a mutare *violentemente* la costituzione dello Stato, ecc., contempla, cioè, l'*aggressione alla legge fondamentale* dello Stato. Ed in tre modi si può commettere quel delitto: 1° con fatti diretti a mutare la *costituzione* dello Stato; 2° con fatti diretti a mutare la *forma del Governo*; 3° con fatti diretti a mutare l'*ordine di successione al trono*. Gli estremi essenziali sono, il *dolo*, un *fatto* o atto *esterno*, *univoco* ed *idoneo*, la *violenza*. E perciò non costitueranno estremo del delitto in esame i *discorsi* o le *pubblicazioni* contro la *costituzione* dello Stato o la *forma politica*, ecc., altrimenti sarebbe violata la libertà del pensiero e della discussione, salvo che per essi non si ecciti il popolo a mutare violentemente la forma di governo, ecc. Neppure un'adunanza o una dimostrazione potrebbero formare elemento del delitto contemplato nel n. 3°, eccetto che non assumessero le forme di *oltraggio* o di *cospirazione*, delitti di cui fra breve ci occuperemo. Si noti però che le riunioni e le dimostrazioni sono soggette alle leggi di *polizia*.

Per *costituzione* di uno Stato bisogna intendere il suo ordinamento politico: esempio, *divisione* dei poteri, ecc.; la quale costituzione può mutare, pur restando ferma la *forma* del governo (1).

Articolo 119. — Chiunque, nel territorio del regno e senza autorizzazione del Governo, arruola o arma cittadini, a fine di militare al servizio di uno Stato estero, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a quattro anni.

La pena è da diciotto mesi a sei anni, se fra gli arruolati vi sia qualche militare.

Altro delitto contro i poteri dello Stato è quello di arruolare o armare cittadini, senza autorizzazione del governo, a fine di militare al servizio di uno Stato estero. Si richiedono però le seguenti condizioni: 1° *Arruolamento* od *armamento* di cittadini; 2° che l'uno o l'altro abbian luogo nel *territorio del regno* e *senza au-*

(1) Notisi che nella discussione in seno della Commissione di revisione fu detto, che per *violenze* bisogna intendere anche la coazione morale, esercitata per via di minacce. (Verbali XVII, pag. 276).

torizzazione del governo; 3° che lo scopo sia quello di *militare* al servizio di uno Stato *estero*. La semplice raccolta di armi da guerra, di munizioni, ecc., senza arruolamento, è reato punibile ai termini dell'art. 10 della legge di pubblica sicurezza. La pena è della reclusione o della detenzione da uno a quattro anni. Per l'ultimo alinea dell'art. 119 la pena è da diciotto mesi a sei anni, se fra gli arruolati vi sia qualche *militare*.

Articolo 120. — Chiunque commette un fatto diretto a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato è punito con la detenzione da sei a quindici anni.

Se la insurrezione sia avvenuta, chi la promosse o diresse è punito con la detenzione per un tempo non inferiore ai diciotto anni.

Chi solamente vi partecipò è punito con la detenzione da tre a quindici anni.

Contempla altra figura di delitto contro i poteri dello Stato che consiste nello *eccitare* i cittadini ad armarsi contro questi *Poteri*. Sarebbe essa una delle forme della *sedizione*, e richiede come condizioni necessarie: 1° un fatto diretto a fare *insorgere* gli abitanti, ed impugnar le *armi*; 2° che lo scopo sia quello di insorgere contro i *poteri* dello Stato. La pena è della detenzione da sei a quindici anni. Qualora la insurrezione sia avvenuta, il promotore o chi la diresse sarà punito colla detenzione per un tempo non inferiore ai diciotto anni. E il legislatore ha abbassato il minimo della pena (tre anni) per coloro che solamente vi parteciparono (1).

Alcuni criminalisti tra le forme principali della sedizione, oltre quella cennata, annoverano: il suscitar la *guerra civile*, il *portare* la *strage*, la *devastazione*, ecc. Il codice sardo contemplava tali reati

---

(1) Il Carelli osserva, che tale delitto non costituisce il semplice fatto della ribellione contro alle autorità, o di resistenza ai funzionarii, di qualunque grado siano essi investiti, ma attacca la parte stessa ed il principio dell'autorità, nel modo come essa si afferma e si delinea nella costituzione dello Stato. Onde tal reato può esser diretto o contro la costituzione dello Stato, che determina la organizzazione e la distinzione dei pubblici poteri, o contro l'autorità del sovrano che mette in movimento la macchina governativa, o contro i pubblici poteri, in modo da annullarli, negarne la forza o paralizzarne la efficacia nell'*avvenire* (*Appunti*, pag. 380).

sotto il *Capo* dei reati contro la sicurezza *interna* dello Stato. Nel nuovo codice sono stati collocati sotto il *Titolo* dei *Delitti contro l'ordine pubblico*, onde ce ne occuperemo più innanti (art. 252 e seg.). Giova però notare che alla Commissione senatoria parve meglio collocare in questo articolo gli attentati, che hanno un *obbiettivo politico*, e collocare negli articoli 252 e seguenti tutti gli altri che sono rivolti contro l'*ordine pubblico*.

È molto difficile però la distinzione, perchè non riesce facile immaginare, ad esempio, una guerra civile che non abbia un obbiettivo politico.

Il legislatore in questo articolo ha adoperato l'espressione *Poteri dello Stato* per indicare il fine, al quale deve mirare l'azione del colpevole. Or ci domandiamo: quali sono questi *Poteri*, a cui allude la legge? Non è difficile la risposta, se si volge l'attenzione ai verbali della Sotto-commissione e della Commissione di revisione. La Sotto-commissione proponeva che si adoperasse l'espressione *Poteri Supremi* dello Stato per escludere esplicitamente le varie Autorità dello Stato, compresa la *giudiziaria*. La Commissione non accettò la proposta, ma riconobbe, e di ciò fu preso atto nel verbale dietro proposta del Prof. Faranda, che sotto la espressione *Poteri dello Stato* si comprendono solo il potere *legislativo* ed il potere *esecutivo*.

Articolo 121. — Chiunque, senza averne per legge la facoltà e senza mandato del Governo, prende un comando di truppa, piazze, fortezze, forti militari, porti, città, navi da guerra, è punito con la detenzione da cinque a dieci anni.

Nuova è la disposizione dell'art. 121, per la quale si punisce con la detenzione da cinque a dieci anni chiunque, senza averne per legge la *facoltà* e senza *mandato* del Governo, prende un comando di truppe, piazze, fortezze, posti militari, porti, città, navi da guerra

Così si è creduto di potere tutelare meglio i Poteri dello Stato da tutti i possibili attentati.

Articolo 122. — Chiunque, con parole od atti, offende il Re è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila.

Se l'offesa sia fatta ad un' altra fra le persone indicate nell' art. 117, il colpevole è punito con la reclusione o con la detenzione da otto mesi a tre anni e con la multa da lire cento a millecinquecento.

Se l' offesa sia fatta pubblicamente, ovvero in presenza dell'offeso, la pena è aumentata di un terzo.

Per questo articolo chiunque offende con parole o con atti il Re è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila. Questo articolo non è applicabile, quando le offese furono arrecate col mezzo della stampa o con altro dei mezzi indicati nello articolo 1. dell'editto sulla stampa (Vedi il mio commento a questa legge nel *Trattato di diritto penale*, edito dal Prof. Cogliolo, fasc. 176, pag. 1200) Il Carelli non sa spiegarsi la opportunità di tale disposizione, che autorizza le perfide delazioni, e crede che il delitto sia possibile solo quando gli atti furono compiuti e le parole profferite in pubblico. Ma invece per l'ultimo capoverso dell'art. in esame la *pubblicità* costituisce una circostanza aggravante. Si aggrava anche la responsabilità, quando l' offesa sia fatta alla presenza dell' offeso L'aumento è di un terzo della pena.

Quando l'offesa è diretta alla Regina, al Principe ereditario, al Reggente, la pena sarà la reclusione o la detenzione da otto mesi a tre anni e la multa da lire cento a millecinquecento (art. 122, 2° cap.).

Articolo 123. — Chiunque pubblicamente vilipende il Senato o la Camera dei deputati è punito con la detenzione da uno a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Se l'offesa sia fatta al cospetto del Senato o della Camera, la detenzione è da sei mesi a tre anni e la multa da lire trecento a tremila.

Non solo l' offesa fatta al Re, al Principe ereditario, ecc., si punisce, ma anche quella rivolta al *Senato* ed alla *Camera dei Deputati.* E si è stabilito nell'art. 123, che chiunque *pubblicamente* vilipende il Senato o la Camera dei deputati è punito con la detenzione da uno a tre mesi e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento. Si eleva la pena della detenzione da sei mesi a tre

anni, e la multa da lire trecento a tremila, quando l'offesa sia stata fatta al *cospetto* del Senato o della Camera. Si applica l'art. 21 dell'*editto sulla stampa*, quando il vilipendio è commesso coi mezzi da esso contemplati.

Articolo 124. — Per i delitti preveduti nei due precedenti articoli non si procede che dietro autorizzazione del Ministero della Giustizia nei casi indicati dall'art. 122, e del Senato o della Camera dei Deputati nei casi indicati nell'art. 123.

Nel progetto si era stabilito, che per offese dirette al Re, al Reggente, ecc., l'azione penale dovea essere promossa di ufficio, ma che bisognava l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia per la prosecuzione, e l'azione penale per le offese dirette al Senato o alla Camera dei Deputati per essere proseguita faceva bisogno dell'autorizzazione o dell'uno o dell'altra. Il nuovo codice ha in certo modo parificato i delitti previsti negli articoli 122 e 123 ai reati comuni di istanza privata: ed è nell'art. 124 sancito che nell'ipotesi del primo articolo bisogna per lo esercizio dell'azione penale l'autorizzazione del Senato e della Camera dei deputati. Scientificamente però evvi differenza fra la *querela*, che è necessaria nei delitti di *istanza privata* e la *autorizzazione*. La querela dà *origine* all'azione penale, l'*autorizzazione* rende possibile lo *esercizio* dell'azione penale, la quale ha origine col reato.

Articolo 125. — Chiunque pubblicamente fa salire al Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo Governo è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa da lire cinquanta a mille.

Articolo 126. — Chiunque pubblicamente vilipende le istituzioni costituzionali dello Stato è punito con la detenzione sino a sei mesi e con la multa da lire cento a duemila.

Si punisce con la detenzione sino da un anno e con la multa da lire cinquanta a mille chiunque *pubblicamente* fa salire al Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo governo, e per l'ar-

ticolo 126 si punisce con la detenzione sino a sei mesi e con la multa da lire cento a due mila chiunque pubblicamente vilipende le istituzioni costituzionali dello Stato (1).

Articolo 127. — Chiunque commette un delitto contro una fra le persone della famiglia Reale, non indicate nell' art. 117, soggiace alla pena stabilita per il delitto commesso aumentata da un sesto ad un terzo. In ogni caso, la pena restrittiva della libertà personale non può essere inferiore a tre mesi, nè la pena pecuniaria a lire cinquecento.

Se il delitto sia tra quelli per i quali è necessaria la querela di parte, non si procede che dietro autorizzazione del Ministro della Giustizia.

Con tale disposizione si stabilisce una circostanza aggravante per la *qualità* della persona, che è soggetto *passivo* del reato, a carico dell'autore del delitto.

Nell' ultimo *capoverso* poi, in conformità al principio sopra enunciato, è detto, che qualora il delitto sia tra quelli, per i quali è necessaria la querela di parte, non si procede che dietro autorizzazione del Ministero della Giustizia.

---

(1) Vedi articoli 20, 22 e 15 della *Legge sulla stampa,* i quali sono applicabili, quando i mezzi adoperati sono quelli indicati in questa legge. È a deplorarsi il difetto di coerenza fra alcune disposizioni di questa legge ed il codice penale (Vedi il nostro *commento* all'*editto sulla stampa*).

È stato deciso, che l'esercito è una istituzione costituzionale ed il dileggio e il vilipendio di esse costituisce il delitto di cui all'art. 126 e che per l'art. 9 del cod. proc. pen. è di competenza della Corte di Assise (Cass. 29 gen. 1892 nella *Cassazione Unica* vol. III, pag. 473). In altra sentenza poi si chiariva meglio il concetto, e si osservava che non si deve confondere il biasimo contro la rigorosa disciplina dell' esercito, la sua organizzazione, il modo come funziona, col vilipendio della istituzione stessa, che è appunto previsto nell' art. 126 del codice penale (Cass. 13 nov. 1893 nella *Cassaz. Unica*, vol. V, pag. 134 con *nota*).

Capo III.

Dei delitti contro gli Stati esteri e i loro capi e rappresentanti.

Per assicurare il mantenimento delle amichevoli relazioni internazionali, mediante una severa repressione, come dice il *Relatore*, di tutti quei fatti riprovevoli che lo possono compromettere o turbare, dando specialmente una piccola soddisfazione ai Sovrani o Capi di governi esteri ed ai loro Rappresentanti, per gli attentati o le offese che si commettano contro di essi, si sono introdotte nel nuovo codice disposizioni nuove. Infatti, a prescindere dal codice penale toscano (art. 123), le sole disposizioni che prevedevano gli oltraggi ai Sovrani, ai Capi dei Governi esteri ed ai loro rappresentanti diplomatici, sono contenute negli art. 25 e 26 della Legge *sulla stampa*, le cui sanzioni penali furono estese dallo art. 11 della legge sulle *guarentigie pontificie* anche agli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede. E poichè nel codice del 1859 nulla era stabilito a proposito di quei delitti, e solo erano perseguibili gli oltraggi commessi col mezzo della *stampa*, si volle col nuovo codice colmare una lacuna. Ed ecco le disposizioni comprese sotto il Capo III.

Articolo 128. — Chiunque, nel territorio del Regno, commetta *un delitto* contro il Capo di uno Stato estero, soggiace alla pena stabilita per il delitto commesso aumentata da un sesto ad un terzo. Qualora si tratta di un fatto diretto contro la *vita*, la *integrità* o la *libertà personale*, la pena, aumentata secondo la disposizione ora cennata, non può essere inferiore ai cinque anni di *reclusione*. In ogni altro caso, la pena restrittiva della *libertà personale* non può essere inferiore ai tre mesi, nè la pena pecuniaria alle lire cinquecento.

Se il delitto sia tra quelli per i quali è necessaria la querela della parte offesa per lo esercizio dell'azione penale, non si procederà se non a richiesta del Governo dello Stato estero.

Articolo 129. — Chiunque toglie, distrugge, o sfregia, in luogo *pubblico* o *aperto al pubblico*, la ban-

diera o altro emblema di uno Stato estero, per fare atto di *disprezzo* contro lo Stato medesimo, è punito con la detenzione sino ad un anno. Non si procede che a richiesta del Governo dello Stato estero.

Articolo 130. — Per i delitti commessi contro i rappresentanti degli Stati esteri accreditati presso il Governo del Re, a causa delle loro funzioni, si applicano le pene stabilite per gli stessi delitti commessi contro pubblici ufficiali a causa delle loro funzioni. Qualora si tratta di offese, non si procede che a richiesta della parte offesa.

Come bene osserva il Pessina, lo stringersi sempre maggiore delle attinenze degli Stati tra loro nel sodalizio del Diritto rendeva necessario riconoscere altre figure di delitto, colle quali un individuo può nel territorio stesso del Regno offendere uno Stato estero e i suoi rappresentanti. Onde le disposizioni degli articoli 128, 129 e 130 hanno per fine il mantenimento delle amichevoli relazioni internazionali.

La prima ipotesi prevista è quella di *qualsiasi delitto* commesso contro il Capo di uno Stato estero nel territorio del regno. Il legislatore lo considera come *aggravato* dalla circostanza inerente alla qualità della persona offesa. Si stabiliscono quindi nello stesso articolo 129 diverse norme per determinare la pena secondo la gravità del delitto. Nell'ultimo capoverso poi si sanziona una restrizione allo esercizio dell'azione penale, per ragioni di convenienza politica, cioè, che se il delitto è di quelli per i quali non si procede che a querela di parte, è necessaria per il procedimento l'istanza del Governo straniero.

Con l'articolo 129 si colma una lacuna che trovavasi in tutti i codici precedenti, che furono in vigore in Italia, poichè è prevista l'ipotesi della *distruzione*, dello *sfregio* della bandiera o di altro emblema di uno Stato estero. Le condizioni necessarie per l'esistenza di questo delitto sono: 1° il fatto del togliere, del distruggere o dello sfregiar la bandiera o altro emblema di uno Stato estero; 2° l'essere pubblico o aperto al pubblico il luogo dove il fatto si commette; 3° l'animo di far atto di disprezzo contro lo Stato medesimo.

Infine coll'art. 130 si colma un'altra lacuna legislativa, poichè si considerano come delitti *aggravati* quelli che si commettono con-

tro i rappresentanti degli Stati esteri accreditati presso il Governo del Re. e sono puniti come i delitti commessi contro pubblici ufficiali a causa delle loro funzioni. Debbono concorrere però tutte quelle condizioni che sono richieste dalla legge per aggravarsi i delitti commessi contro i pubblici ufficiali italiani (1).

Notisi però, che le offese contro Sovrani o Capi di Governi stranieri, commesse col mezzo della stampa si puniscono ai termini dell'art. 25 dell'editto nella stampa: per le offese contro agenti diplomatici esteri commesse col mezzo della stampa si puniscono ai termini dell'art. 26 del sudetto editto e concorrendo la condizione stabilita nell'art. 56 dello stesso.

Capo IV.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Sotto questo *Capo* si comprendono disposizioni che nel codice passato erano collocate invece sotto il Capo I, contenente i reati *contro la sicurezza interna dello Stato.* La collocazione fatta dal nuovo codice ci sembra più razionale, poichè, se ben si pone mente alle disposizioni comprese sotto il Capo IV, si scorge chiaramente che esse colpiscono fatti che han relazione coi reati compresi, tanto nel *Capo I*, quanto negli altri successivi.

Articolo 131. — Chiunque, per commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli 104, 117, 118 e 120, forma una banda armata, o esercita nella medesima un comando superiore od una funzione speciale, è punito con la reclusione o con la detenzione da dieci a quindici anni.

Tutti gli altri che fanno parte della banda sono puniti con la reclusione o con la detenzione da tre a dieci anni.

Il primo fatto colpito dalla legge penale, che può considerarsi come atto preparatorio ai reati di Stato, e che è punito come reato *sui generis*, è la *formazione di bande armate*, o *l'esercizio del comando*

---

(1) Le stesse disposizioni sono applicabili ai delitti commessi contro gli Inviati dai Governi esteri presso Sua Santità (Vedi 2° alinea dell'articolo 11 della legge sulle *prerogative* del Sommo Pontefice).

superiore, ecc., in una di queste. Infatti nell'art. citato sta scritto, che chiunque, per commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli 104, 117, 118 e 120, *forma* una banda armata, o *esercita* nella medesima un *comando superiore* od una *funzione speciale*, è punito con la reclusione o con la detenzione da dieci a quindici anni. E tutti gli altri poi che fanno parte della banda sono puniti con la reclusione o con la detenzione da tre a dieci anni.

La formazione di una *banda armata* è più che la *cospirazione*: è la forza materiale organizzata contro la forza dello Stato. Il legislatore giustamente ha colpito per il primo tal fatto, che è il più grave fra quelli che sono preordinati a porre a cimento la sicurezza dello Stato. Lo scopo della represssione è quello di prevenire quei gravi disastri nazionali, che da delitti di tale specie possono derivare.

Il legislatore non ha determinato il numero delle persone necessarie per potersi l'associazione di individui armati ritenere una *banda*, e quindi spetta al magistrato il giudizio sull'esistenza o meno di essa. La giurisprudenza però ha ritenuto, che per *banda armata*, nel senso legale della parola, bisogna intendere non una riunione incomposta, ma una riunione bene organizzata, esercitata al maneggio delle armi a modo di milizia, guidata da Capi o Superiori.

La *banda armata* non deve confondersi con la *riunione sediziosa*, la quale ha il carattere di attualità ed accidentalità, nè colla *associazione di malfattori*, la quale ha solo per iscopo commettere delitti contro le *persone* o le *proprietà dei privati*. Per l'esistenza del delitto si richiedono le seguenti condizioni: 1° organizzazione di forze individuali con legame *gerarchico* e *disciplinare permanente*; 2° la *provvista delle armi*; 3° lo scopo *politico*, cioè di sottoporre lo Stato o parte di esso al *dominio straniero*, di commettere un fatto contro la *vita*, *l'integrità* e la *libertà* del Re, della Regina, ecc., di impedire al Re o al Reggente in tutto od in parte *l'esercizio della sovranità*, ecc. (Vedi art. 104, 117, 118 e 120).

Le bande armate aventi uno scopo diverso da quelli indicati nell'articolo, che commentiamo, non hanno i caratteri del *reato di Stato* e sono annoverate fra i delitti contro l'*ordine pubblico*.

Articolo 132. — Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 64, dà rifugio o assistenza o somministra vettovaglie alla banda menzionata nell'arti-

colo precedente, in qualsiasi modo ne favorisce le operazioni, è punito con la detenzione da sei mesi a cinque anni.

Il legislatore non si contenta di applicare al delitto in esame le norme generali stabilite nell'art. 64, relativamente alla *complicità,* ma per rendere più sicura la difesa sociale, coll'art. 132 punisce con la detenzione da sei mesi a cinque anni chiunque dà *rifugio* o *assistenza* o *somministra vettovaglie* alla banda armata, di cui è parola nell'art. 131, e che in qualsiasi modo ne favorisce le operazioni.

Articolo 133. — Vanno esenti da pena per i fatti preveduti nei due articoli precedenti.

1° coloro che prima della ingiunzione dell'Autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo, disciolgono la banda o impediscono che la banda commetta il delitto per il quale era formata;

2° coloro che, non avendo partecipato alla formazione e al comando della banda, prima della detta ingiunzione, o immediatamente dopo, si ritirino senza resistere, consegnando o abbassando le armi.

Applicasi alla *banda armata* la teorica dell'*impunità* per ragione politica, poichè nello art. citato si stabilisce, che vanno esenti da pena per i fatti preveduti negli art. 131 e 132: 1° coloro che prima della ingiunzione dell'Autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo disciolgono la banda o impediscono che la banda commetta il delitto per il quale era formata; 2° coloro che non avendo partecipato alla formazione o al comando della banda, prima della detta ingiunzione o immediatamente dopo, si ritirino senza resistere, consegnando o abbandonando le armi.

Come si vede, il nuovo codice ha abbandonato il sistema della impunità promessa al denunziante, perchè si ritenne che nessuno interesse ha lo Stato per giustificare un tradimento, anco se avvenga fra malfattori.

Però anco nel sistema abbracciato dal legislatore la denunzia produce sempre lo stesso effetto, perchè equivale a desistenza.

Notiamo infine, che nell' ultimo capoverso dell' art. 129 del Progetto erasi stabilito, che l' esenzione dalla pena non si estendeva a coloro che nel tempo in cui fecero parte delle bande, e per

occasione delle medesime, avessero commesso un reato qualunque non preveduto nel *titolo* dei delitti contro la sicurezza dello Stato, importante una pena restrittiva superiore a sei mesi. La Commissione senatoria non credette giustificata la limitazione e propose la soppressione del capoverso, che venne accettata dal Governo del Re.

Articolo 134. — Quando più persone concertano e stabiliscono di commettere con determinati mezzi alcuno dei delitti preveduti negli articoli 104, 117, 118, 120 e nel 1° capoverso dell'articolo 128, ciascuna di essa è punita:

1° nei casi degli articoli 104, 117, con la reclusione da otto a quindici anni;

2° nel caso dell' art. 118, con la detenzione da quattro a dodici anni, e, in quello dello art. 120, con la detenzione da due a sette anni;

3° nel caso del primo capoverso dell'art. 128, con la reclusione da due a otto anni.

Va esente da pena chi recede dal predetto concerto prima che si cominci l' esecuzione del delitto e prima che sia iniziato procedimento.

Viene ora allo esame il così detto reato di *cospirazione*, che è stato oggetto di grave discussione.

Non vi ha dubbio, diceva il *Relatore*, che l'opera di colui, il quale concerta con altri di consumare uno dei gravissimi delitti indicati negli art. 101, 112, 113 e 115 (e per il nuovo codice negli articoli 104, 117, 118 e 120 e nel primo capoverso dell' art. 128), dà vita ad un'azione che contiene gli estremi giuridici di un reato. Onde si mantiene, diceva egli, quella figura di delitto, che è conosciuta sotto il nome di *cospirazione* (1). E nel mantenerla si ebbe l'esempio di tutte le leggi, anche più recenti e liberali, e quella delle antiche leggi dei tempi più liberi di Roma, le quali incriminavano ogni cospirazione contro la repubblica, ogni offesa contro la maestà del popolo romano.

(1) Carrara e Nelli, Sottocommissari per lo esame del progetto Mancini (1877), si opposero che la cospirazione fosse elevata a reato, per non violare i principi della scienza, della giustizia, della moralità e della politica, e per non compromettere la sicurezza dello Stato.

Durante il lavoro, che per molti anni fu fatto, per la formazione del codice penale unico, non mancarono coloro che proposero la incriminazione degli atti preparatori anche senza cospirazione e della cospirazione solo, quando fosse seguita da atti preparatori. Ma l' on. Zanardelli non accolse tale opinione, richiedendo per l'esistenza del reato *fatti* od *azioni* dirette alla esecuzione del delitto. Ed infatti nella sua relazione dice, che credette opportuno accogliere lo emendamento proposto dall' on. Pessina, per la nozione della cospirazione, consistente nello esigere che la risoluzione di delinquere non solo sia stata *concertata*, ma *conchiusa*.

Per l'art. 134 vi è il delitto di *cospirazione* quando più persone *concertano* o *stabiliscono* di commettere con *determinati mezzi* alcuno dei delitti preveduti negli articoli 104, 117, 118 e 120 e nel primo capoverso dell'art. 128. Facciamo talune importanti considerazioni.

La *cospirazione* non deve confondersi col partito *politico*. Come bene osserva il Pessina, i partiti sono la vita stessa delle società civili, perchè costituiscono incarnate in moltitudini viventi le varie convinzioni, della cui coesistenza si nutre la libertà medesima, e dal combattimento della quale emerge come forza risultante quello che genera un movimento di progresso da non distruggere e di conservazione da non pietrificare la società stessa. Coloro che appartengono ad un partito vogliono il trionfo della loro idea, si limitano a voler a tal uopo che la loro idea divenga convincimento generale. La cospirazione presuppone una determinata direzione dell'attività a qualche cosa che credesi attuabile proponimento e con mezzi diversi da quelli che consente l'ordinato e pacifico svolgimento (1).

Il reato di cospirazione ha luogo, quando si *concerta* e si *stabilisce* di commettere, ecc. E da ciò si rileva, che l'azione incomincia ad esistere dal momento in cui la risoluzione di agire è stata formata fra più persone, senza che faccia mestieri di alcun *atto di esecuzione*. Or bene, la cospirazione per tali caratteri si è ritenuto costituire una eccezione alla regola generale, per la quale un'azione contraria alla legge può essere punita quando è *consumata* o quando vi sia stato un *principio* di *esecuzione*. Noi non lo crediamo. Nei reati formali basta che negli atti commessi si ravvisi la potenzialità del danno, perchè si possa riconoscere la figura giuridica del reato. Ciò avviene appunto nel delitto di cospirazione, poichè nel con-

(1) PESSINA, *op. cit.*

certare e stabilire di commettere con determinati mezzi alcuni delitti contro i poteri dello Stato, v'è la potenzialità del danno verso la patria.

Il Pessina ha saputo bellamente determinare le condizioni necessarie per l'esistenza del reato. Egli dice: « a bene intendere il concetto della cospirazione è d'uopo valutare quel che è la *premeditazione* nei reati di sangue. Il disegno dell'azione delittuosa, formata nella mente del delinquente prima di venire all'atto materiale in cui il reato si incarna, la meditazione sullo schema del reato nel suo scopo, nei suoi mezzi, negli ostacoli da rimuovere, in guisa che siano già prestabilite le varie operazioni da compiere per raggiungere l'evento voluto e meditato, non è punibile di per sè solo nei reati di sangue, ma costituisce per essi una circostanza aggravatrice. Nei reati contro la personalità dello Stato questo fatto è per sè stesso punibile come reato *sui generis*, indipendentemente dal venirsi agli atti materiali, allorchè è stato un fatto non individuale, ma un fatto avvenuto tra due o più individui, e prende norme di *cospirazione* o *congiura* appunto dal concorrere di uno o più individui in un medesimo disegno criminoso ». Le condizioni sarebbero le seguenti: 1° unità dello scopo nei pretesi cospiratori, senza la quale non è possibile il concerto, nè la conclusione sui mezzi; 2° il concorso di più individui, almeno di due; 3° concerto intorno ai mezzi dell'operare, il che significa che quelle operazioni debbono formare nella loro apparizione materiale l'aggressione alla Sovranità dello Stato; 4° la conchiusione diffinitiva su questi mezzi di operare, in modo che, preparato e compiuto il disegno dei vari atti da compiersi da tutti o da ciascuno dei cospiratori, altro non rimanga che la rispettiva esecuzione materiale dei medesimi (1).

Se si volesse stabilire un confronto fra l'art. 134 e gli articoli 160 e 161 del codice passato, si vedrebbe il lodevole progresso fatto, poichè quest'ultimo puniva non solo la cospirazione *conchiusa*, ma anco il *conato* di cospirazione, cioè la proposizione fatta e non accettata di formare una cospirazione.

Conseguenza delle premesse idee è, che non si possono punire i progetti vaghi, indeterminati, ma bisogna che si provi che una risoluzione concertata e stabilita abbia avuto luogo. Qualcuno ha sostenuto che la risoluzione *condizionata* non sia incriminabile. Non può accettarsi in modo assoluto tale dottrina, poichè la con-

---

(1) Pessina, *op. cit.*

dizione non fa venire meno il pericolo per lo Stato, tranne il caso in cui sarebbe impossibile il verificarsi della *condizione*, perchè allora non vi sarebbe *serietà* di risoluzione, nè *potenzialità* di danno.

Si è creduto da qualcuno, che la figura giuridica della *complicità* sia impossibile nel delitto di cospirazione e che tutti coloro che prendono parte debbano essere ugualmente puniti, salvo che per il concorso di circostanze personali non scemi la responsabilità. Noi non lo crediamo, poichè considerando la immensa varietà delle circostanze, nelle quali può svolgersi l'azione delittuosa, è facile raffigurare il caso di chi senza prender parte al concerto e alla risoluzione appresti le condizioni, che rendono possibile la cospirazione, ecc., come, ad esempio, conceda il luogo per le riunioni, fornisca armi, ecc. Bisogna però sempre che si dia la prova della *scienza* in colui che vi compartecipava.

Il nuovo codice ha stabilito una penalità diversa, secondo la gravità del delitto, che forma oggetto del concerto e della risoluzione. Infatti distingue le seguenti ipotesi:

1° nei casi degli art. 104 e 117 la pena è quella della reclusione da otto a quindici anni;

2° nel caso dell'art. 118 la pena è quella della detenzione da quattro a dodici anni, ed in quello dell'art. 120 è la detenzione da due a sette anni;

3° nel caso del primo capoverso dell'art. 128 la pena è la reclusione da due a otto anni.

Si riconosce la impunità per coloro che recedono dal concerto prima che si cominci l'esecuzione del delitto e prima che sia iniziato il procedimento.

Se alla risoluzione di agire sia seguito qualche atto tendente all'attuazione, a nostro avviso, non dovrebbe applicarsi il minino della pena stabilita dalla legge per ciascuna delle sopraccennate ipotesi (1).

Articolo 135. — Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli 63 e 64, publicamente eccita a

(1) E stato deciso, che può applicarsi l'art. 134 del codice penale, quando il fine degli imputati sia spiccatamente il sostituire un ordinamento politico ad un altro, quando pure al fine predetto si debba giungere per mezzo di reati comuni contro le singole persone; non quando il giudice di merito ritenga in fatto che il programma degli associati non avesse altro di mira che la violenza alle persone, la distruzione della proprietà, ecc. (Cass. 24 nov. 1892 nella *Cassazione Unica*, vol. IV, pag. 97).

commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli 104, 117, 118 e 120 è punito, per ciò solo, con la reclusione o con la detenzione da tre a cinque anni, nei casi preveduti negli articoli 114 e 117, e da dodici a trenta mesi, nei casi preveduti negli articoli 118 e 120. È sempre aggiunta la multa da lire mille a tremila.

Il legislatore anche per alcuni delitti contro la sicurezza dello Stato non si è contentato delle norme generali indicate per la *compartecipazione* negli art. 63 e 64, ed ha stabilito, che va punito chiunque, fuori dei casi preveduti da quegli articoli, *pubblicamente* eccita a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli 104, 117, 118 e 120. Distingue anco diversa graduazione di pena, poichè per i casi preveduti negli articoli 104 e 117 stabilisce la pena della reclusione o della detenzione da tre a cinque anni, e nei casi preveduti negli articoli 118 e 120 l'una e l'altra pena da dodici a trenta mesi. Per tutti i casi poi va aggiunta la multa da lire mille a tremila.

Il primo elemento necessario per l'esistenza del reato è la *pubblicità* della provocazione. Per ammettersi questo elemento, non basta considerare la *natura del luogo*, ma anco il *numero delle persone*, ed altre circostanze che rendono possibile l'eccitamento dei sentimenti della moltitudine e le manifestazioni violenti di essa. Onde bene ha deciso la Cassazione di Roma con sentenza del 17 marzo 1891, che la pubblicità della provocazione si determina colla complessa considerazione della natura del luogo, del numero delle persone e del mezzo adoperato (Cassazione Unica, volume II, pagina 217).

Notiamo, inoltre, che la provocazione pubblica a delinquere, commessa coi mezzi contemplati dalla legge sulla stampa, è punita ai termini del codice penale quando si riferisce a delitto comune e deve essere punita a termini dell'art. 13 dell'editto sulla stampa, quando si riferisca agli altri delitti contemplati dallo stesso editto (Vedi il nostro commento alla *legge sulla stampa*).

Per l'applicazione dell'art. 135 non basta la *pubblicità* della provocazione, ma è necessario che lo scopo di questa sia quello di fare commettere un determinato delitto. E per questa circostanza il delitto contemplato in questo articolo si distingue da altri affini previsti dall'art. 247 del codice penale, e dall'art. 3 della legge di pubblica sicurezza, ecc. E la giurisprudenza sotto il passato codice si

era pronunciata sempre in questo senso, ed era stato riconosciuto pur anco, che la provocazione deve esser certa, determinata, non mai *condizionata*, perchè in tal caso mancherebbe il proposito fermo e deliberato (Vedi sentenza Cass. Napoli 7 gennaio 1885 nella *Rivista penale*, vol. XXII, pag. 596).

—

Articolo 136. — Quando nell' esecuzione di alcuno dei delitti preveduti in questo titolo il colpevole commetta un altro delitto che importi una pena temporanea restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni, la pena che risulta dall'applicazione dell'art. 77 è aumentata di un sesto.

Articolo 137. — La disposizione dell' articolo precedente si applica altresì a colui che, per commettere alcuno dei delitti preveduti in questo titolo, invade un edifizio pubblico o privato, o toglie con violenza o con inganno da un luogo di vendita o di deposito armi, munizioni o viveri, ancorchè il fatto importi una pena restrittiva della libertà personale non superiore a cinque anni.

Articolo 138. — Alla pena della detenzione superiore ai cinque anni, stabilita in questo titolo, può aggiungersi la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Abbiamo infine tre articoli, che contengono alcune disposizioni generali per tutti i delitti compresi sotto il *Titolo* che abbiamo esaminato. Il primo (art. 136) stabilisce, che quando, nell'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti in questo titolo primo, il colpevole commette un altro dellitto che importa una pena temporanea restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni, la pena che risulta dall'applicazione dell'art. 77 è aumentata di un sesto. Il secondo (art. 37) stabilisce, che la disposizione dell'articolo precedente si applica altresì a colui che, per commettere alcuno dei delitti preveduti in questo titolo primo, invada un edifizio pubblico o privato, o toglie con violenza o con inganno da un luogo di vendita o di deposito armi, munizioni o viveri, ancorchè il fatto importi una pena restrittiva della libertà personale non superiore

ai cinque anni. Il terzo infine (art. 138) stabilisce, che alla pena della detenzione superiore ai cinque anni, stabilita in questo titolo, può aggiungersi la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

TITOLO II.

Dei delitti contro la libertà.

Osserva il Pessina, che l'attività umana dilungandosi dal Diritto può insorgere contro il Diritto dello Stato come persona che sovrasta agli organismi inferiori, ed avere per obbietto con ciò di attaccare la sovranità dello Stato, come può d'altro canto impedire parzialmente o parzialmente perturbare lo Stato non nella sua personalità come Sovrano, ma nell'esercizio della sua attività, cioè nel modo di operare dei suoi vari poteri. E muovendo dalla considerazione di questo duplice aspetto dello Stato, cioè come *persona* e come *attività*, distinse due grandi categorie di delitti, cioè delitti contro la persona dello Stato e delitti contro l'attività giuridica di esso. Fra questi ultimi annovera: 1° i delitti contro la libertà politica, e segnatamente contro il diritto elettorale; 2° l'abuso del pubblico ufficio; 3° lesione dello Stato nella sua autorità; 4° violazione della fede pubblica; 5° violazione dell'ordine pubblico; 6° violazione della pubblica quiete.

Nel nuovo codice, invece, sotto il titolo dei delitti contro lo *libertà* si mira a garentire la legittima libertà dell'uomo nelle sue più essenziali manifestazioni, cioè, nell'esercizio dei diritti *politici*, nella professione di un *culto*, nell' inviolabilità della *persona* e del *domicilio*, nell'inviolabilità degli *interessi più intimi*, nell'esplicazione dell'*attività personale*. Onde, dei delitti contemplati sotto il *titolo II*, solo quelli contro le libertà *politiche* formerebbero parte della categoria dei reati contro l'attività giuridica dello Stato, secondo la formola usata dal Pessina.

Il concetto fondamentale, cui si informa il nuovo codice, diceva il *Relatore*, quello si è di riferire in genere al diritto naturale della libertà le disposizioni, che il codice del 1859 riferisce alle guarentigie sancite dallo Statuto. Se quest'alta tutela assicurata al diritto della libertà dalla Carta costituzionale e la sua somma importanza nei rapporti civili e politici consigliano di classificare i reati che la colpiscono subito dopo quelli che compromettono la sicurezza dello Stato, non può tuttavia la tutela medesima togliere a quel diritto l'intima sua essenza, che la fa derivare non da crea-

zione politica, ma da una prerogativa connaturale all'uomo. E siccome il carattere del cittadino si completa con l'esercizio dei diritti politici ed amministrativi, per i quali concorre allo esercizio della sovranità, così alla sua volta il titolo che concerne i delitti contro la libertà si completa con le sanzioni che colpiscono gli attentati ai diritti anzidetti (Vedi *Relazione ministeriale*).

E dopo ciò passiamo allo esame delle varie specie di delitti contro la *libertà*.

Capo. I.

Dei delitti contro le libertà politiche.

Articolo 139. — Chiunque, con violenza, minaccia o tumulto, impedisce in tutto o in parte l'esercizio di qualsiasi diritto politico è punito, quando il fatto non sia preveduto da speciali disposizioni di legge, con la detenzione da uno a trenta mesi e con la multa da lire cento a mille.

Se il colpevole sia un pubblico ufficiale, che abbia commesso il delitto con abuso delle sue funzioni, la detenzione è da uno a cinque anni.

La più grave figura di delitto contro la *libertà* è quella che viola il *diritto elettorale*, poichè lo Stato, per servirci delle espressioni del Pessina, non può dirsi libero nella sua attività senza la verità della *funzione elettorale*, in cui la Sovranità del popolo perennemente si afferma, non solo come fonte delle Rappresentanze comunali e provinciali, ma sopratutto come fonte della Rappresentanza nazionale nella Costituzione del Parlamento. E nell'art. 139 è stabilito, che chiunque con violenza, minaccia o tumulto, impedisce in tutto o in parte l'esercizio di qualsiasi diritto *politico* è punito, quando il fatto non sia preveduto da speciali disposizioni di legge, con la detenzione da uno a trenta mesi e con la multa da lire cento a mille. L'on. Della Rocca voleva aggiunta l'espressione *od amministrativa*, ma la lacuna fu colmata dalla nuova *legge comunale e provinciale*.

Come è facile scorgere, l'art. 139 trova applicazione solo quando il fatto commesso non sia preveduto da speciali disposizioni di legge. È necessità perciò avere sott'occhio le sanzioni penali contenute nella legge *elettorale politica* del 22 gennaio 1882 e nella nuova legge *comunale* e *provinciale*. Or, poichè le disposizioni dell'una

e l'altra legge sono identiche nel concetto e nelle espressioni, salvo la differenza di penalità, così noi, per amore di brevità, esponendo il sistema penale della legge *elettorale politica* faremo il richiamo dei corrispondenti articoli della legge comunale e provinciale.

Il delitto contro il *diritto elettorale* presenta tre forme principali di manifestazione: 1° la forma di *coercizione*, cioè impedire la libertà dell'elezione; 2° la forma della *frode*, cioè, togliere la verità all'elezione; 3° la forma della *corruzione*, cioè togliere l'onestà. Esaminiamole.

La *coercizione* può avvenire in due modi, o come *pressione* sui singoli elettori o come *violento perturbamento* dell'opera dei comizi elettorali. Gli articoli 91 e 92 della legge elettorale politica (art. 94 e 95 della nuova legge *com.* e *prov.*) contemplano appunto la prima forma di delitto consistente nella *pressione* esercitata sull'animo di uno o più elettori in pregiudizio o a favor di una candidatura. Nell'art. 91 (art. 94 L. com. e prov.) si punisce la pressione per opera del *privato*: infatti sta scritto in esso: « chiunque usi minaccia ad un elettore o alla sua famiglia di notevole danno o dalla privazione di una utilità, per costringere a votare in favore di determinata candidatura o ad astenersi dallo esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, con raggiri o artifizii, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori eserciti pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature o ad astenersi dallo esercitare il diritto elettorale, è punito con la multa sino a lire mille, e nei casi più gravi, col carcere sino a sei mesi. E alle pressioni nel nome collettivo di classi di persone o di associazioni è applicato il massimo della pena ».

Adunque, in tale articolo si delinea la figura della pressione esercitata dal privato, colla determinazione dei modi di esercitarla, la *minaccia, falsità* di *notizie, raggiri* o *artifizii,* o qualunque altro *mezzo illecito* (1).

Nell'art. 92 (art. 95 *L. com. e prov.*) si delinea la pressione per *abuso* di *autorità* o di *potere*. Infatti leggesi in esso: « I pubblici ufficiali, impiegati o agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali abusando delle loro funzioni, direttamente, o col mezzo di istruzioni date alle persone da loro dipendenti in via gerarchica si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori a favore

(1) Vi è la differenza sola di *pena* fra le due leggi.

o in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione sono puniti con multa da lire cinquecento a duemila, e secondo la gravità delle circostanze, col carcere da tre mesi ad un anno. La predetta multa o il carcere si applicano ai ministri di un culto che si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli alla estensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto, o in riunioni di carattere religioso, o con promesse o minacce spirituali, o con le istruzioni sovra indicate » (1).

Il secondo modo di offendere la libertà politica è la *perturbazione violenta* della libertà nei comizi elettorali. È contemplato dall'articolo 93 della *legge elettor. politica* (art. 96 della *legge com. e prov.*), nel quale sta scritto: « Chiunque con violenze, o vie di fatto, o con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'uffizio nell'atto dell' elezione, ovvero rovesciando, sottraendo l' urna elettorale colla dispersione delle schede, o con altri mezzi egualmente efficaci, o turbi la libertà del voto, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e con una multa estensibile a lire 5000 » (2).

A questa figura di reato si connettono tre altre di minore gravità, contemplate dall' art. 94 della *legge elet. pol.* (art. 97 della *legge com. e prov.*), così espresso: « chiunque, senza diritto, si *introduce* durante le operazioni elettorali nel luogo dell' adunanza, è punito con ammenda estensibile a lire 200, e col doppio di questa multa a chi si introduce *armato* nella sala elettorale, ancorchè sia elettore o membro dell' ufficio. Con la stessa pena della multa, estensibile a lire 200, è punito chi, nella sala dove si fa la elezione, con segni palesi di *approvazione* o *disapprovazione,* od altrimenti, *cagiona disordine,* se, richiamato all' ordine dal presidente, non obbedisce » (3).

La seconda forma principale di manifestazione del delitto contro il diritto elettorale è la *frode,* la quale può riferirsi o alla *lista*, o al *suffragio* dei singoli elettori, o al *risultato* della votazione.

La *frode* riguardante la *lista* è contemplata dall' art. 89 *leg. elettorale pol.* (art. 92 *l. com. e prov.*): « chiunque, attribuendosi falsamente una qualità o un censo, o facendo scientemente uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni, o con qualsiasi artifizio atto ad ingannare, ottiene per sè o per altri la inscrizione

---

(1) Vi è anco la differenza di *pena* fra le due leggi.

(2) Vi è anco differenza di *pena* fra le due leggi.

(3) Vi è anco differenza di *pena* fra le due leggi.

nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno o più elettori, è punito col carcere da tre mesi ad un anno e con multa da lire 500 a 2000. La stessa pena è applicata, ma non mai nel minimo del grado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualità, che scientemente opera la indebita inscrizione o cancellazione. Colla pena medesima è punita ogni alterazione, sottrazione, o rifiuto di comunicazione dalle liste elettorali per l'uso prescritto dalla legge » (1).

La *frode* riguardante il *suffragio*, o meglio il *suffragio fraudolento* è previsto dalla prima parte dell'art. 95 (prima parte dell'articolo 98 *l. com. e prov.*): « chiunque, trovandosi *privato* o *sospeso* dallo esercizio elettorale, o *assumendo* il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi *dà il voto in più sezioni elettorali*, è punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 1000 » (2).

La *frode* relativa al risultato dei voti è contemplata dalla seconda parte dell'art. 95 (*sec. parte* dell'art. 98 *l. com. e prov.*); « chi nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, è *sorpreso* in atto di *sottrarre*, *aggiungere* o *sostituire schede* o di *alterarne* il contenuto, o di *leggere fraudolentemente* nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od incaricato di scrivere il voto per un elettore che non può farlo da sè, vi scrive un nome diverso da quello indicatogli, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e con multa da lire 500 a 2000. Se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale, la pena è elevata al doppio » (3).

Oltre le dette figure di delitti, sono riconosciute altre figure per coloro che appartengono all'ufficio elettorale, e che si giovano di tale qualità per riuscire nella frode. Sta scritto infatti nell'articolo 96 della legge elettorale *politica* (art. 99 *l. com. e prov.*): « chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ammette scientemente a votare chi non ne ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo ha, è punito col carcere estensibile ad un anno, e con multa

---

(1) Vi è differenza di *pena* fra le due leggi. Notiamo che con la legge 11 luglio 1894 all'articolo 89 della legge *elettorale politica*, ed all'articolo 92 della legge *com.* e *prov.* furono sostituiti parecchi nuovi articoli.

(2) Vi è differenza di *pena* fra le due leggi.

(3) Si fa la stessa avvertenza fatta nelle note precedenti. Evvi però qui un'altra differenza, cioè nell'art. 98 della legge com. e prov. non si leggono le seguenti espressioni *ed incaricato di scrivere il voto per un elettore che non può farlo da sè, vi scrive un nome diverso da quello indicatogli.*

estensibile a lire 1000. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrarie alla legge dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità dell'elezione, o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione o della trasmissione dei verbali all'autorità competente, è punito col carcere estensibile a due anni e con multa a lire 2000. Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire mille ».

La terza figura principale di delitto contro il diritto elettorale è la *corruzione* (*ambitus* dei Romani, prevista dall' art. 90 (articolo 93 della *leg. com. e prov.*): « chiunque, per ottenere a proprio o altrui vantaggio il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ed altre persone, è punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 1000. L'elettore che per dare o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare ha accettato le offerte o promesse, o ha ricevuto danaro o altra utilità, è punito colla pena medesima ».

Per eliminare equivoci, il legislatore ha soggiunto: sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o il pagamento di cibi e bevande ad elettori, o di rimunerazione sotto pretesto di spese o servigi elettorali; ma la pena viene ridotta in tal caso alla metà » (art. 90 ult. cap. della *leg. elet. pol.*, *ult. cap.* dell'articolo 93 *l. com. e prov.*).

Non ci resta ora, che fare cenno di alcune disposizioni riguardanti lo *esercizio* dell' *azione penale*, della *prescrizione*.

L'azione penale si prescrive in sei mesi dalla data del verbale ultimo dell'elezione o dell'ultimo atto del processo (art. 97 *l. elettorale pol.*, art. 100 *l. com. e prov.*).

Gli ufficiali pubblici imputati di taluno dei reati, contemplati dalle due leggi, sono sciolti *ipso jure* dalla garanzia amministrativa e politica (Vedi *articoli precedenti*).

Nei reati elettorali, ove le due leggi non abbiano specificatamente contemplato il caso in cui vengono commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tali qualità, non può mai applicarsi il minimo della pena (art. 98 *l. elet. pol.*, art. 101 *l. com. e prov.*).

Per gli stessi articoli, or citati, 98 e 101, ai reati elettorali si applicano le disposizioni del codice penale, intorno al tentativo,

alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale per i reati più gravi non puniti dalle due leggi.

In ordine agli *effetti* delle condanne notiamo, che per l'art. 98 della *legge elettorale politica*, le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge o per la gravità del caso venga dal giudice irrogata la pena del *carcere*, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffizi, per un tempo non minore di *un anno* nè maggiore di *cinque*; mentre per lo art. 101 della *legge com. e prov.* le stesse condanne, ove venga dal giudice irrogata la pena della *detenzione*, producono la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di *un anno*, nè maggiore di *tre*.

Dippiù l'art. 98 della *l. elet. pol.*, ove detta condanna colpisca il *candidato*, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di *cinque*, nè maggiore di *dieci* anni; mentre per l'art. 161 della *l. com. e prov.* la privazione sarà per un tempo non minore di *due* anni, nè maggiore di *cinque*.

Come si vede, dall'insieme delle disposizioni dell'una e dell'altra legge, le pene stabilite nella legge comunale e provinciale sono di molto attenuante di fronte a quelle stabilite nella legge elettorale politica.

Dopo l'esame delle disposizioni penali delle due leggi elettorali, è facile comprendere che esse si riferiscono ai reati concernenti l'*esercizio* dei *diritti elettorali* politici ed amministrativi, e l'art. 139 ai reati che impediscono lo esercizio dei *diritti politici*.

Capo II.

Dei delitti contro la libertà dei culti.

Articolo 140. — Chiunque, per offendere uno dei culti ammessi nello Stato, impedisce o turba l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose, è punito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa da lire cinquanta a cinquecento.

Se il fatto sia accompagnato da violenza, minaccia o contumelia, il colpevole è punito con la

detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cento a millecinquecento.

Diceva il Mancini, a proposito della discussione del *Progetto* di codice penale del 1877: « la libertà delle credenze religiose e la indipendenza della coscienza, in uno Stato in cui imperano i principî di libertà e di civile progresso, devono essere pienamente tutelate; ed a questo scopo non si devono dalla legge ricusare quelle sanzioni penali che sono necessarie. Ma per proteggere una libertà non bisogna offenderne un' altra, e la libertà religiosa non deve riescire a scapito della libera discussione, che è uno dei cardini fondamentali del diritto pubblico moderno e delle istituzioni rappresentative. E fu appunto a quest'uopo che nella legge detta delle guarentigie si inserì la disposizione, che la discussione sulle materie religiose è pienamente libera » (Vedi *verbale n.* 23). E l'on. Zanardelli nella sua relazione ripete lo stesso concetto, dicendo: « in uno Stato dove imperano i principi di libertà e di progresso civile, tutte le credenze religiose che vi sono legittimamente professate devono trovare una eguale tutela giuridica mediante opportuna sanzione penale. Occorre però non confondere la vera e propria offesa recata alla libertà religiosa con la libera discussione, che è uno dei cardini fondamentali del diritto pubblico odierno e delle istituzioni rappresentative ». E tosto soggiungeva: « non si è mai dubitato che costituisca reato il turbare le funzioni e le cerimonie religiose, perchè in tal modo non solo si offendono la libertà ed il sentimento religioso dei credenti riuniti a celebrarle, ma si pone in pericolo l'ordine pubblico ».

Adunque, si riconosce la necessità che le credenze ed il culto religioso siano tutelati, ma si vuole garentita anco la libertà della discussione. Ecco il moderno concetto, a cui si è ispirato anco il nostro legislatore nel formulare le disposizioni penali per i delitti contro la *libertà dei culti*.

Senza toccare la questione se sia davvero un bisogno legittimo della specie umana la *religione*, osserviamo che oggi il peccato religioso non può, per il trionfo del principio di libertà, essere elevato a *delitto*, e quei fatti che si incriminano in nome del principio religioso, sono appunto quelli che costituiscono *violazione* della *libertà di coscienza* e del *culto*. Sono scomparsi perciò dal numero dei reati, l' *eresia* o allontanamento dai dommi della religione cattolica, la *apostasia* o abiura dalla religione propria o da un ordine religioso, il *sacrilegio* o violazione di cosa o persona sacra, il *proselitismo* o propagazione di dommi empii, la *bestemmia*

non profferita con animo di oltraggiare o deridere il culto religioso, ecc. ecc.

Per l'art. 140 del nuovo codice è puuito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa da lire cinquanta a cinquecento chiunque per offendere uno dei culti ammessi nello Stato impedisce o turba l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose. Il delitto, adunque, previsto da tale articolo, è quello di impedimento o turbamento di funzioni o cerimonie religiose, allo scopo di offendere il *culto*. E non si puniscono solo gli atti tendenti all'offesa del culto cattolico, ma anco quelli diretti ad offendere i culti *ammessi* nello Stato, essendo riconosciuta la *libertà dei culti*. La pena però sarà della detenzione da tre a trenta mesi, e la multa da lire cento a millecinquecento, se il fatto fu accompagnato da *violenza*, *minaccia* o *contumelia*.

Per l'esistenza del delitto si richiede: 1° la intenzione di turbare od impedire le sacre funzioni (1); 2° lo scopo di offendere il culto; 3° il fatto di averle turbate od impedite. In ordine a questo ultimo elemento diciamo, che molti sono i modi coi quali si può impedire o turbare una sacra funzione, con clamori, con fischi, ecc.

Non fa mestieri poi dire che la *violenza* può essere *fisica* o *morale*; che la *contumelia*, di cui è parola nell'art. 140, deve essere profferita con animo di oltraggiare la religione (2).

Articolo 141. —Chiunque, per offendere uno dei culti ammessi nello Stato, pubblicamente vilipende chi lo professa, è punito, a querela di parte, con la detenzione sino ad un anno e con la multa da lire cento a tremila.

Possono esservi altre maniere di perturbamento e di offesa; ed a questi provvede l'art. 141, il quale è formolato in modo da

(1) Fu deciso perciò, che una rissa in chiesa, in tempo di funzioni, non veste carattere di offesa alla religione, se i rissanti non avevano altro in animo che di dare sfogo al loro alterco (Cassazione, Roma, 16 agosto 1883).

(2) È stato deciso, che la disposizione di questo articolo si applica a qualsivoglia culto esistente, senza ricercare se lo stesso sia stato espressamente ammesso per legge; e quindi anco in pro della religiosa congrega dell'*Esercito della salvezza* (*Cassaz.* 27 maggio 1892 nella *Cassazione Unica*, vol. III, pag. 860).

conciliare l'inviolabile diritto che ognuno ha di professare, senza pericolo di offesa, la religione del suo pensiero e del suo cuore, con la più ampia libertà di discussione religiosa. Ed infatti sta scritto in quell'articolo, che è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa da lire cento a tremila chiunque, per offendere uno dei culti ammessi nello Stato, *pubblicamente vilipende* chi lo professa.

Per giustificare tale disposizione di legge osservava l'on. Zanardelli, che se è impossibile misurare i limiti alla libertà di discussione, poichè ciò che è santo per una credenza, per un' altra è empio e degno di scherno, e non si può definire ove cessi il ragionamento e cominci l' oltraggio; che se non può esser vietata la più energica e cruda discussione impersonale delle idee, delle dottrine, delle credenze, tuttavia il credente, nel professarle e adempierne i doveri, non deve essere oltraggiato nel santuario della sua coscienza, poichè per tal modo si vieta il pieno diritto che egli ha di esercitare il suo culto, come conseguenza naturale e necessaria della libertà individuale e della libertà di coscienza.

L' esercizio dell'azione penale per la punizione del delitto sopra esaminato è sottoposto alla istanza o querela della parte, quasichè per esso si offenda solo il diritto del privato.

Ma bene osservava la Commissione senatoria, che oltre a questo si offende il publico sentimento religioso.

Articolo 142. — Chiunque, per disprezzo di uno dei culti ammessi nello Stato, distrugge, guasta, o in altro modo vilipende in un luogo pubblico cose destinate al culto, ovvero usa violenza contro il ministro di un culto o lo vilipende, è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Qualora si tratta di altro delitto commesso contro il ministro di un culto nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, la pena stabilita per tale delitto è aumentata d' un sesto.

Coll' art. 142 il legislatore intende colpire lo *scandalo* o meglio *l' oltraggio al sentimento religioso* in modo indiretto fatto. Infatti si stabilisce, che è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento chiunque, per disprezzo di uno dei culti ammessi nello Stato, distrugge, guasta

o in altro modo vilipende in luogo pubblico cose destinate al culto, ovvero usa violenza contro il ministro di un culto o lo vilipende. Si rileva da tale disposizione, che il legislatore ha voluto colpire due figure di oltraggio alla religione, l'uno nelle sue *cose,* l'altro nei suoi *ministri.* E notisi, che la legge tassativamente richiede la intenzione nel delinquente di *offendere la religione*, sicchè mentre tutela la libertà dei culti religiosi, non riconosce più nel ministro della religione un carattere sacro che renderebbe più grave un insulto diretto al ministro religioso nel momento dello esercizio delle sue funzioni, quando lo insulto medesimo muovesse unicamente da rancori personali (Vedi anco la *relazione ministeriale*).

Quando si tratti di altro delitto, che non sia la *violenza* o il *vilipendio,* commesso contro il ministro di un culto nell' esercizio o a causa delle sue funzioni, la pena stabilita si aumenterà di un sesto (*ult. cap.*).

È opportuno ricordare qui alcune recenti decisioni.

È stato deciso:

che a costituire il delitto previsto in questo articolo deve necessariamente concorrere l'estremo essenziale riposto nel fine di fare disprezzo al culto, anche in mancanza di questo fine, le parole ingiuriose rivolte al ministro del culto nell' esercizio o a causa delle sue funzioni non costituiscono il predetto delitto, ma quello di ingiuria aggravata ai sensi del capoverso dello stesso articolo (*Trib. di Roma,* 4 marzo 1892 nella *Legge,* vol. I, pag. 533);

che non è estremo essenziale del delitto previsto dalla prima parte dell'art. 142, che il vilipendio o la violenza usata contro un ministro del culto abbiano luogo nello esercizio delle funzioni o a causa delle medesime (*Cass.* 11 aprile 1891 nella *giur. pen.*, vol. XI, pag. 397).

Articolo 143. — Chiunque, nei luoghi destinati al culto o nei cimiteri, mutila o deturpa monumenti, statue, dipinti, lapidi, iscrizioni o sepolcri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa sino a lire cinquecento.

Articolo 144. — Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere umano o sopra le sue ceneri, ovvero, per fine di ingiuria o per qualsiasi altro fine illecito, sottrae per intero o in parte il cadavere o le ceneri, o ne viola in qualsiasi modo

il sepolcro o l' urna, è punito con la reclusione da sei a trenta mesi e con la multa sino a lire mille.

Fuori dei casi suindicati, chiunque sottrae per intero o in parte, e senza autorizzazione disseppellisce un cadavere umano o ne sottrae le ceneri, è punito con la detenzione sino ad un mese e con la multa sino a lire trecento

Se il fatto sia commesso da persona preposta o addetta al cimitero o ad altri luoghi di sepoltura, o alla quale siano affidati il cadavere o le ceneri, la pena è nel primo caso, della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da lire cinquanta a millecinquecento; e nel secondo caso, della detenzione sino a due mesi e della multa sino a lire cinquecento.

Il nuovo codice sotto il *Capo* dei delitti contro la libertà dei culti colloca due figure di delitti, che nel passato codice erano poste sotto altro *titolo* e *capo*. La prima è contemplata dall'art. 143.

La seconda è quella di *violazione del sepolcro*, che nel passato codice era collocata sotto il *Capo* delle violazioni delle leggi sulle *inumazioni*, mentre essa ha attinenze maggiori con le violazioni del sentimento religioso dell'umanità. Vi si comprende anco *l'insulto al cadavere*. Infatti per l'art. 144, chiunque commette *atto di vilipendio sopra un cadavere umano* o sopra le sue *ceneri* o, per qualsiasi altro fine *illecito*, sottrae per intiero o in parte il cadavere o le ceneri, o ne *viola* in qualsiasi modo il sepolcro o l' urna, è punito con la reclusione da sei a trenta mesi e con la multa sino a lire mille. E la legge non si contenta di ciò, ma punisce giustamente anco il fatto della sottrazione di cadaveri o delle ceneri, commesso senza fine di ingiuriare o di vilipendere; imperocchè leggesi nel 2° alinea dell' art. 144, che fuori dei casi sopra indicati, chiunque sottrae per intero o in parte, o senza autorizzazione disseppellisce un cadavere umano o ne sottrae le ceneri, è punito con la detenzione sino ad un mese e con la multa sino a lire trecento.

Si riconosce anco una circostanza aggravante nella *qualità* della persona che commette il delitto, poichè nell' ultimo capoverso dello stesso articolo si legge, che se il fatto sia commesso da persona *preposta* o *addetta* al cimitero, o ad altri luoghi di sepoltura, o alla quale siano affidati il cadavere o le ceneri, la pena è, nel primo caso, della reclusione da tre mesi a tre anni e della

multa da lire cinquanta a millecinquecento; e, nel secondo caso, della detenzione sino a due mesi e della multa sino a lire cinquecento (1).

È stato deciso esservi reato di vilipendio sopra un cadavere umano nel fatto di un becchino che, non potendo ottenere alcuna mancia dai parenti poveri e da lui trasportato al cimitero, si permette di riportarlo e gettarlo ai piedi della madre (*Cassaz.* 14 novembre nella *Cassaz. unica*, vol. IV. pag. 336).

Capo III.

Dei delitti contro la libertà individuale.

Articolo 145. — Chiunque riduce una persona in ischiavitù o in altra condizione analoga è punito con la reclusione da dodici a venti anni.

La *libertà* è ritenuta da tutti uno dei diritti *innati* o *primitivi* dell'uomo, e può considerarsi come *potenza* e come *atto*: come potenza è la facoltà che ha l'uomo di svolgere la sua attività intellettuale ed organica nel modo che crede migliore senza offendere l'uguale facoltà degli altri e nei limiti determinati dalla legge; come *atto* è la effettiva estrinsecazione di quella facoltà senza ostacoli, o meglio, è il libero svolgimento dell'attività umana nei limiti del diritto.

Or la libertà individuale può essere negata con fatti delittuosi di natura diversa ed aventi gravità diversa; onde è necessità che i principali fra questi siano considerati particolarmente.

La prima forma di delitto contro la libertà individuale che ci si presenta allo esame è il plagio nel vero significato della parola e contemplato dall'art. 145. In esso sta scritto, che si punisce con la reclusione da dodici anni a venti anni chiunque riduce una persona in *ischiavitù* o in altra *condizione analoga*.

La voce *plagio* nella sua origine significò nascondimento o soppressione di un servo a danno del padrone od anche l'involamento di un uomo libero per venderlo come schiavo (2). I pratici fra le altre distinzioni fecero quella del plagio *politico* consistente nell'arruolare il suddito di una nazione al servizio militare di

---

(1) Vedi Buonamici, *Del delitto di violato sepolcro;* Pessina, *parte spec.* II.

(2) Vedi Carrara, *parte spec.*, vol. II, pag. 592, e gli autori da lui citati.

un'altra, ed il plagio *civile* consistente nel fatto di privar un uomo della sua libertà. Quest'ultimo sarebbe il concetto moderno, ed è racchiuso in alcune disposizioni del presente *Capo:* però nell'articolo 145, che non trova riscontro nel codice passato, si contempla il *plagio* nel significato più antico della parola. La Commissione della Camera, ritenendo che la condizione di schiavitù implicasse un concetto giuridico estraneo alle nostre leggi, proponeva la soppressione. La Commissione del Senato però fu di parere contrario ed osservò, che è vero, che la schiavitù come concetto e stato di diritto è da molti secoli eliminata dalle nostre leggi, e come coazione di fatto, è sufficientemente punita dagli articoli che seguono: ma siccome continua ancora più o meno apertamente il turpe mercato delle creature umane, sopprimendo la disposizione resterebbe impunito il fatto del cittadino che riducesse altri in ischiavitù nei paesi in cui la schiavitù è ancora riconosciuta, poichè non basterebbero a reprimerla le disposizioni del codice penale per la marina mercantile. E l'articolo fu mantenuto.

Articolo 146. — Chiunque illegittimamente priva alcuno della libertà personale, è punito con la reclusione da un mese a cinque anni e con la multa sino a lire mille.

Se il colpevole, per commettere il fatto o durante il medesimo, usi minacce, sevizie o inganno, ovvero commetta il fatto stesso per fine di vendetta o di lucro, o per fine o pretesto religioso, ovvero consegni la persona per servizio militare all'estero, la pena è della raclusione da tre a otto anni e della multa da lire cinquecento a tremila.

Se il fatto sia commesso contro un ascendente o contro il coniuge, contro un membro del Parlamento o contro un pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni, ovvero se dal fatto derivi grave danno alla persona, alla salute o agli averi dell' offeso, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da lire mille a cinquemila.

La pena è diminuita da un sesto alla metà, se il colpevole rilasci spontaneamente in libertà la persona prima di ogni atto di procedimento, senza avere

conseguito il fine propostosi e senza averle cagionato alcun danno.

Come si è detto, la voce *plagio* in un significato moderno vale *privazione* della *libertà* di un uomo; ed il nuovo codice senza servirsi di quella voce, contempla tale delitto nelle sue forme più importanti. Nella prima parte dell'art. 146 dà il legislatore la nozione generale del delitto contro la libertà individuale, consistente nel fatto di privare alcuno illegittimamente della libertà, poichè colpisce colla pena della reclusione da un mese a cinque anni e con la multa sino a lire mille chiunque *illegittimamente priva* alcuno della libertà personale. E si noti, che tale nozione del delitto di *privazione* della libertà non corrisponde alla nozione del *plagio* data dal Carrara, poichè questi definisce il plagio: la *violenta* o *fraudolenta abduzione di un uomo per farne lucro o per fine di vendetta*, mentre per il nuovo codice, perchè esista il delitto non è necessario l'uso della forza materiale o violenza, nè della frode, ma basta il fatto della privazione della libertà altrui. Nè fa mestieri d'altro lato che il fine del dilinquente sia determinato, perchè la legge reprime il fatto stesso materiale. Però il *mezzo* adoperato, il *fine* propostosi dal delinquente, la *qualità* delle persone che commettono il delitto o che sono il soggetto passivo di esso, ecc., costituiscono circostanze *aggravanti* del delitto.

Infatti nell'art. 146, 2° capoverso, sta scritto, che se il colpevole per commettere il fatto o durante il medesimo, usi *minacce*, *sevizie*, o *inganno* (qualifica del *mezzo*), ovvero commetta il fatto stesso per *fine di vendetta* o di *lucro* o per *fine* o *pretesto religioso* (qualifica del *fine*), ovvero consegni la persona per un *servizio militare* all'estero (forma di *plagio* detto da alcuni *politico*), la pena è della reclusione da tre a otto anni e della multa da lire cinquecento a tremila. È utile intanto notare, che il *lucro* a cui si accenna in questo capoverso è il lucro sulla *persona* del sequestrato e che quando la violazione della libertà ha per iscopo di ottenere dalla persona sequestrata o da altri un prezzo di liberazione od altro vi è altra figura di reato, che sotto il titolo di *ricatto* è prevista negli articoli 410 e 411. Come anco è da notare, che la violazione della libertà personale ha per fine il matrimonio o la soddisfazione di un bisogno carnale non cade sotto il disposto di questo articolo, ma degli articoli 340 e 341.

Nel 3° *capov.* poi dello stesso articolo leggesi, che se il fatto sia commesso contro un ascendente o contro il coniuge, contro un membro del Parlamento o contro un pubblico ufficiale a causa

delle sue funzioni (qualifica della *qualità* della persona, che è *soggetto passivo* del delitto), ovvero se dal fatto derivi grave danno alla persona, alla salute o agli averi dell'offeso (qualifica della *gravità* degli *effetti* o del *danno materiale*), la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da lire mille a cinquemila.

In tutti i casi però, ora menzionati, la pena sarà diminuita da un sesto alla metà se il colpevole rilasci *spontaneamente* in libertà la persona prima di ogni atto di procedimento, senza avere conseguito il fine propostosi e senza averle cagionato alcun danno (art. 146, *ult. cap.*). Si tratta di una eccezione alla regola ordinaria del pentimento, fatta per scongiurare possibilmente conseguenze talora gravi: ma tal benefizio di legge non è relativo al solo caso che la privazione dell' altrui libertà sia opera del privato, come può agevolmente rilevarsi dall'ultimo *capov.* dell'art. 147.

Articolo 147. — Il pubblico ufficiale, che, con abuso delle sue funzioni, ovvero senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge, priva alcuno della libertà personale, è punito con la detenzione da tre mesi a sette anni, e, se nel fatto concorra alcuna delle circostanze indicate nei due primi capoversi dell' articolo precedente, la detenzione è da sei a quindici anni.

La pena è diminuita da un sesto alla metà nel caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

L'aggravante della *qualità* del soggetto attivo del delitto è contemplata da questo articolo. Infatti il *pubblico ufficiale* (e vi si comprendono tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria annoverati nell'articolo 57 *Proc. pen.*), che, con abuso delle sue funzioni, ovvero senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge, priva alcuno della libertà personale, è punito con la detenzione da tre mesi a sette anni. La pena sarà della detenzione da sei a quindici anni, quando nel fatto previsto dall'art. 147 concorra alcuna delle circostanze indicate nei due primi capoversi dell'art. 146, cioè, del *mezzo*, della qualità del *soggetto passivo*, ecc. Si ammette anco per il pubblico ufficiale la diminuzione della pena da un sesto alla metà, quando il colpevole rilascia spontaneamente in libertà la persona, ecc. (*ultimo cap.*).

Su questo articolo è utile ricordare alcune importanti decisioni.

E colpevole di arresto arbitrario a termini dell'art. 147 il sindaco che fa procedere ad un arresto fuori dei casi contemplati dall'art. 64 del *cod. proc. pen.* (31 marzo 1890 nella *Cassazione Unica*, vol. I, pag. 279). Il reato di abuso di autorità contemplato dall'articolo 175 comprende solo gli abusi commessi dal pubblico ufficiale, che non siano preveduti come reati da una speciale disposizione di legge, onde il pubblico ufficiale che con abuso delle sue funzioni priva alcuno della libertà personale con l'arresto e coi ferri alle mani, commette il reato di cui all'art. 147 (14 aprile 1883, nella *Cassazione Unica,* vol. IV, pag. 689). È stato deciso, che è applicabile l'art. 147 e non l'art. 146 al fatto del pubblico ufficiale, il quale si prevale di tale sua qualità onde fare arrestare persona con cui ebbe, la sera innanti, un diverbio (19 gennaio 1893 nella *Cassazione Unica*, vol. IV, pag. 784).

Articolo 148. — Chiunque, per fine diverso da quello di libidine, di matrimonio o di lucro, sottrae una persona in età minore dei quindici anni, col consenso di essa, ai genitori o tutori, o a chi ne abbia la cura o la custodia, anche temporanea, ovvero col consenso di essa indebitamente la ritiene, è punito con la reclusione sino ad un anno.

Se il fatto sia commesso senza il consenso della persona sottratta o ritenuta, ovvero se la medesima non abbia compiuto gli anni dodici, sono applicate secondo i casi, le disposizioni e le pene stabilite negli articoli precedenti.

Altra figura di delitto contro la libertà individuale è la *sottrazione* e la *ritenzione* di persona di età *minore*; delitto, che nel codice del 1859 era collocato sotto la categoria dei reati contro l'*ordine delle famiglie.* E prima di tutto il codice nell'art. 148 distingue il caso in cui il minorenne *acconsentì* all'atto, dal caso in cui questo consenso non ebbe luogo; per l'esistenza del delitto richiede, che il fine del colpevole non sia quello di libidine o di lucro, ecc. Infatti nella prima parte dell'art. citato si stabilisce, che chiunque per *fine diverso* da quello di libidine, di matrimonio o di lucro, *sottrae* una persona in età minore dei quindici anni, col *consenso* di essa, ai genitori o tutori, o a chi ne abbia la cura o la custodia, anche temporanea, ovvero col consenso di essa *indebitamente* la *ritiene*, è punito con la reclusione sino ad un anno. E nella seconda

parte il legislatore colpisce colle pene stabilite negli articoli precedenti, cioè, 145, 146 e 147, colui che commette il fatto *senza il consenso* della persona *sottratta* o *ritenuta*, o nel caso in cui questa non abbia compiuto gli anni dodici.

Articolo 149. — Il pubblico ufficiale, che, abusando delle sue funzioni, ordina o eseguisce una perquisizione personale, è punito con la detenzione sino a sei mesi.

Un'altra importante forma di delitto contro la libertà individuale è l' *abusiva perquisizione* sulla persona, ordinata dal *pubblico ufficiale*; specie delittuosa non compresa nei codici vigenti e neanche nei progetti anteriori a quello del 1883, ma pure frequente e molto grave. È contemplata dall'art. 149, per il quale il *pubblico ufficiale*, che, abusando delle sue funzioni, *ordina* o *eseguisce* una *perquisizione personale* è punito con la detenzione sino a sei mesi. Per le questioni poi che potranno sorgere relativamente alla responsabilità penale di colui che eseguisce l' ordine, si richiami alla memoria ciò che si è detto nella *Parte gen.* a proposito della *ubbidienza gerarchica*, ecc. (vedi art. 49).

Articolo 150. — Il pubblico ufficiale preposto ad un carcere, che si riceve taluno senza un ordine dell'Autorità competente, o ricusa di obbedire all'ordine di scarcerazione dato dalla medesima, è punito con la detenzione sino ad un anno.

Articolo 151. — Il pubblico ufficiale competente, che, avuta notizia di una detenzione illegale, omette, ritarda o ricusa di procedere per farla cessare o di riferirne all'Autorità che deve provvedere, è punito con la multa sino a lire millecinquecento.

Articolo 152. — Il pubblico ufficiale incaricato della custodia o del trasporto di una persona arrestata o condannata, o rivestito, per ragione di ufficio d'una qualsiasi autorità rispetto alla persona medesima, il quale commette contro di essa atti arbitrari,

od usa rigori non consentiti dai regolamenti, è punito con la detenzione da uno a trenta mesi.

Articolo 153. — Quando il pubblico ufficiale nel commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, abbia agito per un fine privato, nel caso dell'art. 151 alla multa è aggiunta la reclusione sino a tre mesi, e negli altri casi la pena è aumentata di un sesto, sostituita alla detenzione la reclusione.

Altri reati contro la *libertà individuale* sono la *illegale carcerazione* e il *rifiuto arbitrario di scarcerazione.* Infatti per l'art. 150 è punito con la detenzione sino ad un anno il pubblico ufficiale preposto ad un carcere, che vi *riceve* taluno senza un ordine dell'Autorità competente, o *ricusa* di *ubbidire* all'*ordine di scarcerazione* dato dalla medesima.

Caratteri molto simili ai delitti precedenti ha il delitto previsto dall'art. 151, che consiste nel *ritardo* illegittimo dell'*illegale carcerazione* o nel *ritardo* di *scarcerazione.* Infatti viene punito con la multa sino a lire millecinquecento il pubblico ufficiale *competente,* che, avuta notizia di una *detenzione illegale, omette, ritarda,* o *ricusa* di procedere per farla cessare, o di riferirne all'Autorità che deve provvedere.

Ultima forma di delitto contro la libertà individuale commesso da pubblici ufficiali è quella che consiste negli *atti* e *rigori arbitrari contro i detenuti,* e prevista dall'art. 152, nel quale sta scritto, che è punito con la detenzione da uno a trenta mesi il pubblico ufficiale incaricato della custodia o del trasporto di una persona arrestata o condannata, o rivestito, per ragione di ufficio, di una qualsiasi autorità rispetto alla persona medesima, il quale commette contro di essa *atti arbitrari,* od usa *rigori* non consentiti dai regolamenti.

Infine nell'art. 153 è riconosciuta come circostanza aggravante il *fine* per il quale abbia agito il delinquente, poichè è stabilito che quando il pubblico ufficiale nel commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, ha agito per un *fine privato,* nel caso dell'art. 151 alla multa è aggiunta la reclusione sino a tre mesi; e negli altri casi, la pena è aumentata di un sesto, sostituita alla detenzione la reclusione.

Articolo 154. — Chiunque usa violenza o minaccia per costringere alcuno a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire mille; e se consegua l' intento, la reclusione non può essere inferiore ad un mese, nè la multa alle lire cento.

Se la violenza ovvero la minaccia sia commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte, la reclusione è da due a cinque anni, e non inferiore a tre anni, qualora si consegua l'intento.

Nel caso in cui la reclusione sia applicata per un tempo non inferiore ai sei mesi, può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell' Autorità di pubblica sicurezza.

La libertà individuale puó offendersi non solo col sottrarre direttamente ed immediatamente l'individualità tutta quanta alla azione protettrice della società, come appunto avviene per i delitti fino ad ora esaminati, ma anco col sopraffare quella libertà, costringendo l'individuo a fare o a non fare qualcosa contro il suo volere. Or noi dobbiamo trattare dei delitti che negano la libertà individuale in quest'ultimo modo, a cui da molti criminalisti si dà il nome di *coercizione* (1).

La coercizione può avere luogo coll'usare violenza *fisica* o coll'usare violenza *morale* mediante intimidazione: e può essere rivolta allo scopo di costringere taluno a *fare*, a *tollerare* oppure ad impedire che faccia qualche cosa. Ed appunto l'art. 154 nella sua prima parte contempla questi diversi modi di costringimento della libertà individuale e questi diversi fini che si vogliono conseguire.

(1) Diceva l'on. ZANARDELLI nella sua relazione: « altra maniera di attentare alla libertà individuale è l'usare quella violenza, sia fisica, sia morale, che i giuristi dicono privata, la quale costituisce un delitto per se stante, e con cui si costringe taluno, illegittimamente, a fare o ad omettere o a patire che altri faccia cosa, la effettuazione od omissione della quale non rappresenti una speciale violazione di legge e non costituisca un delitto più grave ».

Infatti in esso è stabilito che si punisce con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire mille chiunque usa *violenza* o *minaccia* per costringere alcuno a *fare, tollerare* ed *omettere* qualche cosa. Adunque, le condizioni necessarie per l'esistenza del delitto sono: 1° la violenza o *fisica* o *morale*; 2° il *fine*, che è quello di costringere una persona a *fare*, a *tollerare*, ecc. Il Carrara per maggiore chiarezza accenna una terza condizione necessaria, cioè, che la cosa a fare, patire o omettere, a cui si vuol costringere altri, non faccia sorgere nel patimento, nell'omissione o nell'azione la offesa di altro speciale diritto. Così nell'omicidio la violenza è intrinseca, e tuttavia non si cerca il titolo del delitto nel *mezzo* adoperato, quantunque rappresenti una violazione della libertà personale (1).

Notisi poi, che per l'esistenza del delitto è necessario che la coercizione si adoperi senza diritto, o meglio che l'operare sia giuridicamente illecito, altrimenti sarebbe applicabile il principio *vim vi repellere licet*. Bisogna inoltre che sia serio il mezzo di coercizione, cioè, che il male che si minaccia sia possibile ad arrecarsi, e che la violenza usata abbia la potenzialità di fare conseguire il fine, che il delinquente si propose.

Non è necessario che si ottenga l'intento per essere consumato il delitto, poichè la sua essenza sta nella criminosità del *mezzo* adoperato, ed, esaurito questo, il delitto è consumato.

Il giudizio sugli estremi della minaccia o della violenza morale è tutto *subbiettivo*, e bisogna giudicarli secondo le contingenze ordinarie della vita; onde non vi sarebbe il delitto in esame, se un pusillanime si fosse impaurito per parole di niuna gravità o dette per ischerzo.

Sulla essenza della minaccia nulla influisce la gravità del male minacciato, e può essere un male nella *persona* o negli *averi*, *remoto* o *prossimo*, minacciato a noi stessi o a persona a noi cara, ecc.

Il legislatore però punisce dippiù: 1° quando l'intento fu conseguito; 2° quando la violenza o la minaccia è commessa con modi speciali. Nel primo caso la pena della reclusione non può essere inferiore ad un mese, e la multa non inferiore alle lire 100. Nel secondo caso la reclusione è da due a cinque anni, qualora l'intento non sia stato conseguito, e non sarà inferiore a tre anni, quando l'intento fu conseguito.

---

(1) Vedi ciò che diceva Zanardelli in quella parte della sua relazione da noi riferita nella *nota* precedente.

I modi speciali che il legislatore considera come aggravanti la violenza o la minaccia sono l'uso di armi, il travisamento di persona, la riunione di persone, ecc. Infatti nel primo capoverso dell'art. 154 si leggono le seguenti espressioni: *se la violenza ovvero la minaccia sia commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.*

In tutti i casi, per l'ultimo capoverso dello articolo citato, qualora la reclusione sia applicata per un tempo non inferiore ai sei mesi, può ad essa aggiungersi la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Ricordiamo alcune decisioni.

È stato deciso:

che l'art. 154 comprende le minacce usate per costringere taluno a fare o non fare una cosa senza volere, ed il successivo art. 156 comprende le minacce semplicemente di un danno: che l'art. 154 riguarda quelle minacce o violenze che offendono solamente la libertà personale, senza offendere qualsivoglia diritto, e che quando ciò avviene, esse costituiscono un fattore o una circostanza aggravante di altro reato diverso da quello contemplato negli art. 154 e 156, come la rapina, la estorsione, ecc. (17 giugno 1892 nella *Cassazione Unica*, vol. III. pag. 1225);

che anche il costringimento morale mediante violenze sulle cose costituisce violenza privata a termini dell'art. 154 (24 giugno 1890 nella *Rivista penale*, vol. XXXII, pag. 521);

che per commettere la minaccia da più persone riunite bastano due persone (31 gennaio 1891 nella *Rivista penale*, vol. XXXIII, pag. 618);

che non concorre l'aggravante dell'art. 154 quando il carattere della scrittura anonima è noto al minacciato tanto da denunciarne l'autore alla giustizia (1 settembre 1891 nel *Foro penale*, an. I, pag. 18).

Articolo 155. — Per gli effetti della legge penale, sempre che questa non disponga altrimenti, sotto il nome di armi, quando esse siano considerate come circostanza aggravante di un reato, s'intendono:

1° le armi insidiose e tutte le altre armi propriamente dette, qualora si adoperino per offendere:

2° le armi precedentemente indicate e qualsiasi altro strumento atto ad offendere qualora si portino in modo da intimidire le persone;

3° ove il delitto sia commesso in riunione di più persone, si considera commesso con armi, se tre almeno di esse siano palesamente armate.

Poichè uno dei modi speciali di fare violenza o di minacciare è l'uso delle *armi,* il legislatore ha curato di determinare le *armi,* di cui l'uso costituisce appunto circostanza aggravante del delitto di *coercizione.*

E nell'art. 155 stabilisce, che per gli effetti della legge penale, sempre che questa non disponga altrimenti, sotto il nome *armi,* quando esse siano considerate come circostanza aggravante di un reato, si intendono: 1° le armi insidiose (e fra queste per l'art. 16 della legge di P. Sicurezza si annoverano i bastoni animati con lama di lunghezza di cent. 65), e tutte le altre armi propriamente dette, qualora si adoperino per offendere; 2° le armi precedentemente indicate e qualsiasi altro istrumento atto ad offendere, qualora si portino in modo da intimidire le persone. Come si scorge, il nuovo codice non ha accolto la distinzione delle armi proprie e delle armi improprie, ed il sistema da esso seguito ci sembra più accettabile, come si può anco rilevare dalle considerazioni che l'on. Zanardelli faceva nella sua *Relazione.* Diceva egli: « i coltelli e gli altri consimili istrumenti corrispondono a quelle che si dicevano armi improprie; ma laddove il codice sardo ed i progetti anteriori davano questo carattere ad ogni corpo o strumento incidente, perforante o contundente, per cui era arma ogni e qualunque oggetto di solida materia, del quale casualmente il reo si giovasse per usare violenza, il che estendeva oltre i giusti confini la circostanza aggravante delle armi, il progetto limita tale nozione ai coltelli di qualsiasi specie ed altri consimili istrumenti atti ad offendere. Questi soli oggetti, infatti, oltre alle vere armi possono imprimere al fatto quel carattere di maggior gravità che deriva dall'essere preordinatamente accresciuta la potenza offensiva dello agente e scemata la difesa del paziente ».

Or da ciò che sta scritto in questa relazione parci, che non solo non si sia accolta la distinzione di armi *proprie* ed armi *improprie,* ma si sia voluto restringere la nozione delle armi *improprie,* che era troppo vasta nei codici precedenti. Se ciò è vero, è facile comprendere che le espressioni *armi propriamente dette* usate

nell'art. 155 non possono riferirsi se non a quelle armi che secondo i codici passati erano ritenute armi *proprie*, perchè il legislatore non ha apportato alcuna innovazione. Onde armi propriamente dette sono le armi da fuoco e quelle altre la cui destinazione è la offesa o la difesa.

La questione però è molto dibattuta, come può rilevarsi consultando i *Commenti* al codice penale di Majno, Impallomeni, ed altri, non che il mio commento alla legge di *pubblica sicurezza* pubblicato in *appendice* al *Trattato* di *diritto penale* compilato dal Prof. Cogliolo. La giurisprudenza ha ritenuto che spetta al prudente criterio del giudice di merito lo stabilire secondo i casi, il significato delle parole *armi propriamente dette* (5 gennaio 1891 nella *Cassazione Unica*, vol. II, pag. 127).

È utile far cenno di alcune decisioni:

In tema di lesione personale non esiste l'aggravante dell'arma propriamente detta, se la ferita sia stata inferta con uno strumento da punta e da taglio atto ad offendere (nelle specie un ronciglio), ma non portato in modo da intimidire (31 maggio 1890 nella *Rivista penale*, vol. XXXII, pag. 169, *nota*).

Le pietre sono considerate come circostanze aggravanti del reato se sono portate per intimidire, e non aggravanti se sono raccolte da terra in occasione dell'uso delittuoso (*Corte d'appello* di *Catania* 15 aprile 1893 nella *Cassazione Unica* vol. V, pag. 46).

Ha creduto infine opportuno il legislatore stabilire, che quando il delitto sia commesso in riunione di più persone, si considera che sia stato commesso con armi, se tre almeno di esse siano palesamente armate (art. 155, *ult. cap.*).

Articolo 156. — Chiunque, fuori degli altri casi preveduti dalla legge, minaccia ad alcuno un grave e ingiusto danno, è punito con la reclusione sino a sei mesi.

Se la minaccia sia fatta in alcuno dei modi indicati nel primo capoverso dell' art. 154, la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno; e, nel caso in cui la reclusione sia applicata per un tempo non inferiore ai sei mesi, può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza dell' Autorità di pubblica sicurezza.

Per ogni altra minaccia la pena è della multa sino a lire cento, e non si procede che a querela di parte.

Viene in ultimo, come figura delittuosa contro la libertà individuale, la minaccia considerata per se stessa, e non quale mezzo per commettere altro dei delitti precedentemente definiti. Infatti sta scritto nella prima parte dell'art. 156, che chiunque, fuori degli altri casi preveduti dalla legge, minaccia ad alcuno un grave e ingiusto danno, è punito con la reclusione sino a sei mesi.

Questo reato da alcuni scrittori e da alcuni codici è classificato fra i reati contro la pubblica o la privata tranquillità, ma, come osservava il Ministro nella sua relazione, la sua congrua sede è nella classe dei delitti contro la libertà individuale, perchè se per effetto della minaccia viene meno o rimane turbata la tranquillità del minacciato, è manifesto d'altro lato che il principale e più dannoso effetto è quello di restringere la libertà, e che nell'offesa a questo diritto consiste la giuridica oggettività di questo maleficio.

Però per il 1° capoverso dello stesso articolo la pena si aggrava se la minaccia sia fatta in alcuno dei modi indicati nel 1° capoverso dell'art. 154, cioè, se fatta a mano armata, o da persona mascherata, ecc. La pena è quella della reclusione da tre mesi ad un anno; e nel caso in cui la reclusione sia applicata per un tempo non inferiore ai sei mesi, può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Per l'ultimo capov. dell'art. 156 si considera come delitto di lieve entità qualunque altra minaccia non contemplata negli articoli precedenti; sarebbe la così detta *minaccia semplice.* Si punisce con la multa sino a lire cento. Tale sarebbe il caso del creditore che minaccia il debitore di fare pronunziare una sentenza di condanna per truffa nel caso che non sia eseguito il pagamento; o del creditore che minaccia il suo debitore di inferirgli percosse qualora non paghi.

Osserviamo infine che, ponendo in raffronto l'art. 150 colle disposizioni del codice passato, due innovazioni si notano. La prima consiste nel non richiedersi il solo *fine di incutere timore*, sembrando questa una condizione esuberante ed anche poco giustificabile, poichè torna difficile concepire una minaccia, che non abbia altro fine più pratico, per quanto recondito, mentre poi a distinguere questo delitto dagli altri congeneri sta l'inciso: *fuori degli altri casi preveduti dalla legge.* La seconda innovazione consiste nell'avere richiesta

la querela di parte per lo esercizio dell'azione penale, nel solo caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 156, cioè, nel caso di minaccia *semplice*.

Esaminiamo ora gli estremi che sono necessari per esservi il delitto di minaccia nelle due ipotesi previste dalla legge.

La prima ipotesi è quella della minaccia di *grave* ed *ingiusto danno*.

La Corte di Cassazione con sentenza del 23 gennaio 1893 stabiliva essere tre gli estremi di questa figura delittuosa, cioè: 1° il dolo dell'agente, che deve consistere in un deliberato proposito ostile; 2° l'idoneità dell'arma a danneggiare o ferire; 3° il modo della minaccia che deve essere tale da intimorire il minacciato, sì da vincolarlo nella libertà delle sue azioni. Nessun dubbio riguarda al 1° e 3° estremo; discutibile invece ci sembra la natura del secondo.

Incominciamo dal primo estremo.

Fu dottrina costante che per esservi la minaccia è necessario l'*animo deliberato* di minacciare, e la scuola toscana insegnò, che le iattanze e le minacce di un uomo irato non cadono sotto la sanzione della legge. È necessario quindi che il fine dell'agente sia quello di *intimorire*. Ciò era stato detto esplicitamente nel progetto dell'on. Zanardelli del 1883 ed in altri, poichè richiedevasi che la minaccia fosse fatta al solo *fine di incutere timore*. Tali espressioni non furono mantenute nel progetto del 1887, perchè ritenute superflue, essendo inconcepibile una minaccia che non abbia altro fine più pratico. E qui notisi che a distinguere questo delitto da altri affini, quali sarebbero quelli previsti agli articoli 146 e 154, si è messo nell'articolo l'inciso « fuori degli altri casi preveduti dalla legge ».

Secondo la Cassazione altro estremo del delitto è l'*idoneità* dell'arma a danneggiare o ferire. E con altra sentenza ritenne, che l'impugnamento di un fucile scarico non possa costituire minaccia di grave ed ingiusto danno (21 gennaio 1891 nella *Cassazione Unica*, vol. II). Noi crediamo erronea questa applicazione della legge, poichè fra le altre circostanze, di cui bisogna tener conto per ammettere la minaccia, evvi la condizione d'animo del minacciato, il timore a lui incusso: circostanze che possono sussistere indipendemente dall'idoneità o meno del mezzo adoperato per minacciare. Dicasi meglio, che altro estremo del delitto è l'*attitudine* del mezzo ad intimorire; e perciò nel caso esaminato dalla Cassazione, il fucile scarico se non è *idoneo* a ferire o ad uccidere, è certo, per colui che ignora d'essere scarico, strumento atto ad intimo-

rire; e questo basta per esservi il delitto di minaccia previsto dall'art. 156 (1).

Terzo estremo è che il modo della minaccia sia tale da potere intimorire il minacciato; nè è necessario che questi rimanga realmente intimorito (vedi sentenza 7 luglio 1892 nella *Cassazione Unica*, vol. III, pag. 986).

Dalla chiara disposizione della legge risulta del pari evidente, che per sussistere il reato di minaccia non è necessario, che sia *presente* la persona minacciata (vedi sentenza del 30 marzo 1892 nella *Cassazione Unica*, vol. III, pag. 269); nè che il danno minacciato sia effettuabile nel momento, bastando la possibilità che in avvenire si possa concretare (vedi sentenza 27 gennaio 1893 nella *Corte Suprema di Roma*, anno XVIII, pag. 25).

Per esservi il delitto in esame fa bisogno inoltre che il danno minacciato sia *grave* ed *ingiusto*: e nella *gravità* del danno sembraci che consista il criterio distintivo fra la minaccia prevista nella prima parte dell'art. 156 e quella prevista nell' ultima.

La legge non determina le condizioni che sono necessarie per dirsi *grave* il *danno* (*materiale* o *morale*); il codice passato aggiungeva delle esemplificazioni: da ciò la conseguenza, che l'apprezzamento della *gravità* del danno è lasciato al criterio del magistrato. È stato ritenuto, che è minaccia di grave danno quella fatta a mano armata di falcetto (sentenza 13 giugno 1890 nella *Rivista penale*, vol. XXXII, pag. 519).

Non basta, che il *danno* minacciato sia *grave*, è necessario inoltre che sia *ingiusto*. Nel progetto del 1889 non trovavasi quest'altra condizione, ma vi fu introdotta sulle insistenze della Commissione di revisione. E dalla *relazione* sul testo definitivo del codice emerge, che cessa di essere incriminabile la minaccia o per la natura del male minacciato o per la ragione determinante della minaccia.

Il delitto di minaccia è un delitto *formale* e quindi è consumato anche se la vittima non abbia provato timore (2).

Nel *capoverso ultimo* il legislatore ha contemplato la minaccia semplice, la quale, a nostro giudizio, si distingue dalla prece-

---

(1) Con sentenze successive l'errore è stato cancellato (Vedi specialmente sentenza 28 aprile 1892 nel *Foro penale*, anno I. pag. 75).

(2) È stato deciso, che la minaccia grave, fatta a mano armata, se anche è determinata da ingiusta provocazione, non va esente da pena, nè si considera come semplice; ma resta minaccia grave colla scusa della provocazione (28 maggio 1893 nella *Caszazione Unica*, vol. IV, pag. 977).

dente per il criterio della *gravità* del danno. Da ciò la conseguenza, che la minaccia fatta con armi non può mai cadere sotto la più mite sanzione dell'ultimo capoverso dell'art. 156.

Notiamo infine, che il carattere distintivo del delitto di minaccia dal delitto di *violenza privata* punito nell'art. 154, sta in questo, che per sussistere quest'ultimo delitto è necessario, che la violenza o la minaccia sia usata per costringere alcuno a fare, tollerare od omettere qualche cosa; escluso questo fine, ricorre l' ipotesi dell'art. 156 (vedi sentenza 30 novembre 1891 nel *Foro penale*, anno I, pag. 34).

Capo IV.

Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio.

Articolo 157. — Chiunque arbitrariamente s'introduce o si trattiene nell'abitazione altrui o nelle appartenenze di essa contro il divieto di chi abbia il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce o vi si trattiene clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a trenta mesi.

Se il delitto sia commesso di notte, o con violenza contro la persona, o con armi, o da più persone riunite, la reclusione è da uno a cinque anni.

Non si procede che a querela di parte.

La mia *casa* è il mio *regno*, dice l'inglese, e può ben dirsi col Pessina, che la casa rappresenta per la vita privata dell'individuo la più essenziale atmosfera della sua autonomia. Ed è così intima la unione fra il *domicilio* e la *personalità*, che ogni violazione di quello si considera come un'offesa fatta a quest'ultima, e propriamente come un attentato alla *libertà personale.*

Però la violazione del domicilio può essere commessa o dal *privato* o da un *pubblico ufficiale*; e considerato il delitto sotto il primo aspetto dovrebbe essere collocato fra i reati contro la *libertà individuale*; sotto il secondo aspetto fra i reati che attaccano lo Stato nella sua attività giuridica, e consistenti nell'*abuso del pubblico ufficio.* Il Pessina segue tale sistema, ed osserva che quando la violazione del domicilio si commette da pubblico ufficiale, si viola il rispetto che l'autorità pubblica deve alla inviolabilità del domicilio

privato. Il nuovo codice colloca le due figure di delitto sotto il *titolo* dei delitti contro la *libertà*, e ci sembra che questo sia il vero sistema da seguire.

La violazione del domicilio commessa dal privato è contemplata dall'art. 157, nel quale sta scritto, che chiunque arbitrariamente si introduce o si trattiene nell'abitazione altrui o nelle appartenenze di essa contro il divieto di chi abbia il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce o vi si trattiene clandestinamente o con inganno, è punito colla reclusione da uno a trenta mesi.

Come si scorge, la violazione del domicilio è punita, non già in quanto possa avere ragione di mezzo, ma come delitto per sè stesso, in quanto contiene la violazione perfetta di un diritto. Qui non si prevede, diceva l'on. Zanardelli, quella violazione che serve di mezzo o è mezzo necessario per commettere altro maleficio, imperocchè allora possono trovare applicazione, secondo le circostanze, le norme relative al concorso di reati e di pene. La figura criminosa intorno alla quale si dispone consiste invece nel fatto di chiunque, senza legittimo motivo, si introduce o si trattiene nell'abitazione altrui contro il divieto di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero in modo insidioso o clandestino. Onde il reato sussiste anco se si provi la innocuità del fine dell'agente.

Gli estremi essenziali del delitto sono: 1° la *introduzione* o la *dimora* nell'abitazione altrui o nelle appartenenze di essa; 2° mancanza di *legittimo motivo* ; 3° divieto o *volontà contraria* di chi ha il diritto di escludere colui che si permise di penetrare o di dimorare.

Essendo la violazione del domicilio un delitto contro la libertà, non è necessario, per dimostrare la sussistenza di essa, che si provi che l'abitatore fosse il proprietario. E per *abitazione* bisogna intendere qualunque luogo sia stato da un individuo scelto per propria dimora, o *continua* o *momentanea*, perchè in ogni caso l'*introduzione* o la *dimora* di persona estranea costituisce un'offesa alla libertà dell'individuo. E bene, crediamo noi, fu sostituita la voce *abitazione* all'altra di *domicilio*, poichè quest'ultima poteva fare sorgere difficoltà di interpretazione. In quanto alle *appartenenze* diciamo, che spetta ai giudici esaminare le circostanze materiali in cui l'azione è commessa per stabilire se si tratti di appartenenze o meno.

La introduzione o la dimora nell'altrui abitazione per costituire delitto bisogna che sia *arbitraria*, cioè che abbia luogo senza *motivo legittimo*; onde non vi sarebbe reato, se alcuno si introducesse nell'altrui abitazione per ripararsi da un'offesa sovrastante, ecc.

E vi è il delitto di violazione di domicilio non solo quando l'introduzione ebbe luogo contro il divieto di chi aveva il diritto di escludere chiunque dal luogo, ma anco quando avvenne *clandestinamente* o con *inganno*. Lo stesso dicasi della *dimora* nell'altrui abitazione.

Circostanze aggravanti del delitto sono: la *notte*, la *violenza* contro la persona, le *armi*, la *riunione* di più persone, poichè concorrendo alcuna di tali circostanze la pena della reclusione è da uno a cinque anni (art. 157, 1° *cap.*).

L'esercizio dell'azione penale per la violazione del domicilio commessa dal privato è condizionato alla *querela* della *parte offesa* (art. 157, *ult. al.*).

È stato deciso, che per ritenere che la violenza verso la persona, usata nel momento in cui si commette un reato di violazione di domicilio, costituisca un'aggravante di questo reato, e non un reato distinto di lesione personale, bisogna che la violenza sia stata un mezzo impiegato e diretto a violare l'altrui domicilio (8 aprile 1892 nella *Cassazione Unica*, vol. III, pag. 689).

Articolo 158. — Il pubblico ufficiale, che, con abuso delle sue funzioni, ovvero senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge, si introduce nell'abitazione altrui o nelle appartenenze di essa, è punito con la detenzione da tre mesi a tre anni.

Se il fatto sia accompagnato da perquisizione o da altro atto arbitrario, la detenzione è da uno a cinque anni, e si aggiunge la multa da lire cento a mille.

Ove il colpevole abbia agito per un fine privato, la pena è aumentata di un sesto e alla detenzione è sostituita la reclusione.

La violazione di domicilio commessa dal *pubblico ufficiale* è prevista dall'art. 158, nel quale sta scritto, che il *pubblico ufficiale*, che; con abuso delle funzioni, ovvero senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge, si introduce nell'abitazione altrui o nelle appartenenze di essa, è punito colla detenzione da tre mesi a tre anni.

Senza alcun dubbio l'Autorità sociale ha il dovere di ricercare per mezzo dei suoi rappresentanti la prova dei reati e le persone

dei colpevoli: ma leggi speciali del codice di procedura penale determinano le condizioni, i casi e le forme di procedere a perquisizione domiciliare, onde evitarsi gli abusi dei pubblici funzionari. Ma poichè questi abusi sono facili ad avverarsi, il legislatore ha stabilito una figura particolare del delitto di violazione di domicilio, la quale appunto per la qualità della persona che ne deve rispondere non poteva essere enunciata nella maniera stessa come è enuciata la figura delittuosa precedentemente esaminata. Infatti nell'art. 158 non si fa parola di *clandestinità* nell'introdursi nel domicilio altrui, non di *inganno*, ma di *abuso* di *funzioni*, di *mancanza di condizioni* o *formalità* prescritte dalla legge.

Due sono gli estremi necessari per l'esistenza del reato, cioè: 1° la qualità nel delinquente di *pubblico ufficiale*; 2° che la violazione siasi operata per *abuso di funzioni*, o *senza le condizioni* o le *formalità* prescritte dalla legge (1).

Si aumenta la pena da uno a cinque anni e si aggiunge la multa da lire cento a mille, quando il fatto è accompagnato da *perquisizione* o da altro *atto arbitrario* (art. 158, 1° *cap.*). Si aumenta inoltre di un sesto la pena, e alla detenzione è sostituita la reclusione, quando il colpevole ha agito per un *fine privato* (art. 158, *ult. cap.).*

Capo V.

Dei delitti contro l'inviolabilità dei segreti.

Articolo 159. — Chiunque apre indebitamente una lettera, un telegramma od un piego chiuso a lui non diretto, o indebitamente si impossessa di una corrispondenza epistolare o telegrafica altrui, che non sia chiusa, per conoscerne il contenuto, è punito con la reclusione sino a quindici giorni o con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Se il colpevole, col palesarne il contenuto, cagioni nocumento, la pena è della reclusione da un mese a tre anni o della multa da lire cento a tremila.

---

(1) La giurisprudenza ha ritenuto, che *ufficiale pubblico* è quegli che esercita nell' amministrazione pubblica un pubblico ufficio, emanato dal potere esecutivo del Governo, cui è demandato per delegazione l' esercizio di pubbliche funzioni a nome della legge. Vedi la nozione data all' art. 207.

Dice il Carrara, che il pensiero è il primo momento della libertà interna dell'uomo, la parola il primo momento della libertà esterna come primo organo della estrinsecazione del pensiero alla quale tiene dietro una forma artificiale, la *scrittura*; che quindi restringe la libertà umana non solo chi osteggia la formazione del pensiero ed il suo estrinsecarsi con la parola, ma eziandio chi osteggia in qualunque modo la corrispondenza epistolare tra uomo e uomo (1). Or la violazione del segreto epistolare è l' oggetto degli art. 159 e seg., nei quali vengono delineate la figura *comune* di quel delitto e quella dello stesso delitto commesso mediante *abuso di fiducia.*

Per l'art. 159 è punito colla reclusione sino a quindici giorni o con la multa da lire cinquanta a millecinquecento chiunque apre indebitamente una lettera, un telegramma od un piego chiuso a lui non diretto, o indebitamente si impossessa di una corrispondenza epistolare o telegrafica altrui, che non sia chiusa, per conoscerne il contenuto.

Gli estremi essenziali del reato sono: 1° *apertura* di una lettera, di un telegramma o di un piego chiuso, oppure *impossessamento* di una corrispondenza epistolare o telegrafica altrui; 2° che il fatto avvenga per opera di chi non aveva *alcun diritto* ad aprire o impossessarsi della lettera, ecc.; 3° che intenzione del colpevole sia stata quella di *conoscerne il contenuto.*

Da ciò rilevasi: 1° che il delitto si consuma non colla *lettura*, ma con la *apertura* della lettera, del telegramma, ecc., o coll'*impossessamento* di una corrispondeza, ecc. ecc.; 2° che per esservi il reato non basta il solo fatto materiale dell' *apertura* della lettera chiusa, ecc., o dell'*impossessamento* di una corrispondenza aperta, ecc., ma bisogna che tutto ciò si faccia *indebitamente*, cioè con intenzione di conoscerne indebitamente il contenuto; onde non può punirsi l' apertura di pieghi, ecc., fatta per inavvertenza o per errore; e ciò anco è da ammettersi per applicazione dell' art. 45; 3° che la semplice lettura di lettere aperte o di cartoline postali non costituisce reato qualora l'agente non si sia indebitamente impossessato di esse; 4° che il reato ha luogo tanto se le letttere, ecc. siano state affidate alla posta, quanto se siano state consegnate ai privati (2).

---

(1) Carrara, *parte spec.*, vol. II.

(2) Su quest'ultima illazione dobbiamo ricordare, che sotto l'impero del codice passato la giurisprudenza fu scissa. Ricordiamo che la Cassazione di Roma ritenne, che per esservi il reato dell'art. 296, che contemplava il reato

Si aggrava la pena qualora si palesi il contenuto della lettera, della corrispondenza, ecc., e si cagioni nocumento. Infatti per l'ultimo capoverso dell'art. 159 nell'ipotesi ora fatta, la pena sarà della reclusione da un mese a tre anni o della multa da lire cento a tremila.

Articolo 160. — Chiunque indebitamente sopprime una corrispondenza epistolare o telegrafica che non gli sia diretta, ancorchè essendo chiusa non l'abbia aperta, è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa da lire cento a tremila.

Se il fatto cagiona nocumento, la reclusione non può essere inferiore ai tre mesi, nè la multa alle lire cinquecento.

Nell'art. 160 è prevista la figura delittuosa della soppressione di corrispondenza, ecc., poichè viene punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa da lire cento a tremila chiunque indebitamente sopprime una corrispondenza epistolare o telegrafica che non gli sia diretta, ancorchè essendo chiusa, non l'abbia aperta. E se il fatto della soppressione cagiona un nocumento, la pena della reclusione non potrà essere inferiore ai tre mesi, nè la multa alle lire cinquecento.

Articolo 161. — Chiunque, essendo in possesso di una corrispondenza epistolare o telegrafica, non destinata alla pubblicità, ancorchè a lui diretta, la fa indebitamente pubblica, ove il fatto possa cagionare nocumento, è punito con la multa da lire cento a duemila.

La libertà umana è violata non solo coll'*apertura* di lettere chiuse, ecc., o collo *impossessamento* di corrispondenze aperte, ecc., ma anco colla *rivelazione* del *segreto epistolare*. E giustamente il le-

---

in esame, occorreva che la lettera o il piego fosse stato affidato alla posta o ad altro pubblico ufficio, e che quindi l'apertura fatta da un privato, cui la lettera fosse stata affidata, non costituiva reato (sentenza del 10 marzo 1873, ottobre 1885).

La Cassazione di Napoli ritenne il contrario.

gislatore all'art. 161 punisce con la multa da lire cento a duemila colui il quale, essendo in possesso di una corrispondenza epistolare telegrafica, non destinata alla pubblicità, ancorchè a lui diretta, la fa indebitamente pubblica, e rende possibile un nocumento.

Gli estremi essenziali di tale reato sono: 1° che la corrispondenza epistolare o telegrafica non sia destinata alla *pubblicità*; 2° che *senza diritto* o *indebitamente* si renda *pubblica;* 3° che il fatto *possa recare nocumento* (1).

Articolo 162. — Chiunque, essendo addetto al servizio delle poste o dei telegrafi e abusando di tale qualità, si impossessa di una lettera, di un piego, di un telegramma o di altra corrispondenza non chiusa, ovvero l'apre, se chiusa, per conoscerne il contenuto, o la consegna o ne palesa l'esistenza e il contenuto ad altri che non sia il destinatario, è punito con la reclusione da uno a trenta mesi.

Alla stessa pena soggiace colui che, essendo addetto al servizio della posta o dei telegrafi e, abusando di tale qualità, sopprime una corrispondenza epistolare o telegrafica.

Se alcuno dei fatti preveduti nel presente articolo cagioni nocumento, la reclusione è da sei mesi a quattro anni, e vi è aggiunta la multa da lire cento a cinquemila.

Il delitto di *apertura* di lettere, quello di *impossessamento* di corrispondenze aperte, l'altro di *soppressione* di lettere, ecc., vengono puniti con pene più gravi, quando sono commessi da persone addette al servizio delle poste o dei telegrafi con abuso di tale qualità (2). Infatti l'art. 162 del nuovo codice colpisce con la

---

(1) Non si confonda il delitto punito in questo articolo con quello contemplato dall'art. 32 della legge sui *diritti di autore:* quello colpisce la offesa al diritto della *inviolabilità dei segreti*, questo l'offesa ai *diritti di autore.* Evvi, dunque, diversità di scopo, ed anco diversità nella natura degli scritti.

(2) Non essendovi distinzione nella legge bisogna ritenere, che incorrono nella pena stabilita dall'art. 162 tanto coloro che sono addetti al ser-

pena della reclusione da uno a trenta mesi chiunque, essendo addetto al servizio or cennato ed abusando di tale qualità: 1° si *impossessa* di una lettera, di un piego, di un telegramma o di altra corrispondenza non chiusa; 2° ovvero *apre* la lettera, la corrispondenza chiusa, per conoscerne il contenuto; 3° o la *consegna* ad altri che non sia il destinatario; 4° o ne *palesa* l'esistenza o il contenuto ad altri che non sia il destinatario; 5° o *sopprime* una corrispondenza epistolare o telegrafica. E la pena si aumenta, qualora l' *apertura*, la *rivelazione*, ecc. cagiona *nocumento*. Infatti per l' ultimo capoverso dell' art. 162 in quest' ultima ipotesi la reclusione è da sei mesi a quattro anni, e vi si aggiunge la multa da lire cento a cinquemila.

Tra i delitti contro la *libertà*, e propriamente fra quelli contro la *inviolabilità dei segreti*, è annoverato nel nuovo codice il delitto di *rivelazione* di *segreti* confidati, che nel progetto era stato collocato sotto il *titolo* dei *delitti contro la persona*, e nel codice passato era stato ritenuto come reato affine all' ingiuria, alla *diffamazione*, ecc.

Scrive il Pessina, che tale reato è affine a quello di ingiuria, e per gli effetti dannosi che reca alla fama della persona e per la sua forma di perpetrazione che è la parola in generale. Ma osserva il Carrara, che il delitto di *rivelazione* del *segreto* non può ritenersi affine ai reati contro l'*onore*, perchè condizione essenziale di questi è l'*animus injuriandi*, mentre la rivelazione del segreto di ordinario ha luogo per leggerezza od imprudenza; e che se in qualche caso la rivelazione è fatta per diffamare, vi sarà la figura della diffamazione colla circostanza aggravante della tradita fiducia. Queste ragioni ci sembrano convincenti, e quindi ci sembra più esatta la classificazione fatta dal codice (1).

Osserva lo stesso Carrara, che il titolo di rivelazione di segreti presenta nella scienza e nelle legislazioni contemporanee diverse forme, le quali sono così differenti nella essenzialità loro, che può meglio dirsi costituire altrettante *specie* distinte di reato. Ed invero evvi la figura delittuosa della rivelazione di segreti importanti alla nazione fatta da un pubblico funzionario ad uno Stato estero (reato

---

vizio della posta o dei telegrafi con stipendio e con nomina regolare, quanto coloro che sono addetti provvisoriamente e senza stipendio. Ciò era stato anco ritenuto dalla giurisprudenza.

(1) In alcune legislazioni è considerato come delitto contro la *tranquillità privata*.

di *prodizione* o di *perduellione* secondo i casi): evvi la rivelazione del segreto di una qualche industria od invenzione, ecc.; evvi finalmente la terza forma del delitto di rivelazione di segreti che consiste nel fatto di chi per ragione del proprio stato, ufficio, professione, ecc. essendo venuto in conoscenza di un segreto interessante l'onore di qualche persona, lo manifesta. Ed è appunto questa che forma obbietto dell'art. 163 che tosto esamineremo (1).

Articolo 163. — Chiunque, avendo notizia per ragione del proprio stato od ufficio o della propria professione od arte, di un segreto che, palesato, possa cagionare nocumento, la rivela senza giusta causa, è punito con la detenzione sino ad un mese o con la multa da lire cinquanta a mille; e questa non può essere inferiore alle lire trecento se il nocumento avvenga.

Articolo 164. — Per i delitti preveduti negli articoli 159, 160, 161 e 163, qualora il fatto non abbia cagionato pubblico nocumento, non si procede che a querela di parte.

L'art. 163 è formulato nel modo che segue: « chiunque, avendo notizia per ragione del proprio stato od ufficio o della propria professione od arte, di un segreto che, palesato, possa cagionare nocumento, la rivela senza giusta causa è punito con la detenzione sino ad un mese o con la multa da lire cinquanta a mille; e questa non può essere inferiore alle lire trecento se il nocumento avvenga ».

Condizione essenziale di questo delitto è la *qualità personale* dell'agente. Il codice passato designava particolarmente i *medici*, i *chirurgi*, gli *speziali*, le *levatrici*, come le persone alle quali ordinariamente si è costretti a confidare i segreti più importanti, ma poi in modo più comprensivo determinava *qualsivoglia altra persona, che fosse depositaria* del segreto per *ragione* di *stato*, di *professione* o di *ufficio* (art. 587). E per comune dottrina erano stati compresi sotto

(1) È stato deciso, che commette il reato previsto in quest'articolo anche il portalettere salariato dal comune (25 marzo 1890 nella *Rivista penale*, vol. XXXI, pag. 615).

questa categoria di persone: 1° il *prete*, il quale è tenuto al segreto tanto se questo gli fosse stato confidato nella confessione, quanto se fuori della stessa per ragione del suo stato ecclesiastico; 2° l'*avvocato* o *patrocinatore* (*Praesides attendant, ne patroni in causa cui patrocinium praestiterunt, testimonium dicant,* fr. 25, Dig. *de test.*); 3° il *notaio* (1).

Il nuovo codice, come si rileva dalla disposizione dell'art. 136, non designa le persone che sono tenute al segreto confidato, ma si serve di una generica espressione *chiunque per ragione del proprio stato od ufficio o della propria professione od arte*, la quale essendo molto più comprensiva di quella usata dal codice sardo, dirime le questioni che spesso sorsero nella pratica giudiziaria sotto lo impero di quel codice.

Gli estremi necessari del reato sono: 1° *qualità* della persona, la quale si desume dalla *professione* che esercita, dall'*arte*, ecc.; 2° *segreto affidato* o *conosciuto* per ragione della *professione*, *arte*, *ufficio*, ecc.; 3° *rivelazione* di esso; 4° *potenzialità* nella rivelazione a recare *nocumento*; 5° che la rivelazione si faccia *senza giusta causa*.

È necessità fare alcune considerazioni su questi estremi del reato.

Si è discusso nella scienza, se estremo di tal delitto sia il *dolo*. Il Carrara insegna che per esservi il delitto di rivelazione di segreto non è necessario il dolo, e che quindi su di esso non può influire la minorante della *colpa*. Ma poscia correggendo sè stesso dice, che esso si informa di un dolo *sui generis*, che tutto si esaurisce nel solo animo di parlare, quantunque non ricorra l'animo di nuocere (2).

Molti sostengono anco questa dottrina.

Lo Chauveau invece, muovendo dalla premessa, che la *rivelazione del segreto* è una specie di *diffamazione*, ritiene che come in questo reato, anco nell'altro sia necessaria l'intenzione di *ingiuriare*, *oltraggiare*, ecc. Ma, come è facile vedere, questa dottrina non è accettabile, non essendo vero che la rivelazione del segreto sia una specie di diffamazione, poichè può ben darsi che nel contenuto del segreto non vi sia nulla di *ingiurioso*. E non è sostenibile di fronte alla disposizione del nuovo codice, che colloca la *rivelazione dei segreti* nella categoria dei delitti contro la *libertà*, e che richiede come condizione che la rivelazione abbia la *potenza* di recare *no-*

---

(1) In quanto al *notaio*, molti hanno sostenuto, che egli non sia tenuto al segreto (Vedi Chauveau, vol. III).

(2) Carrara, vol. II, § 1642.

cumento, la quale voce comprende non solo la *ingiuria*, il danno *morale* in generale, ma anco qualsiasi specie di *danno*.

Pare adunque, che si debba ammettere, che estremo necessario del delitto in esame è la *volontà di rivelare il segreto* (1). Si è sostenuto però, che non può essere punita la rivelazione del segreto avvenuta per caso, per negligenza e senza intenzione di farla, come ad esempio, la rivelazione fatta nel sonno (2).

Per la materialità esecutiva del delitto non si chiedono condizioni particolari, poichè il delitto sussisterà sempre, tanto se la rivelazione sia stata fatta *verbalmente*, tanto se sia stata fatta per mezzo di *scrittura*, o di qualsivoglia altro *segno* espressivo del pensiero. Bisogna però sempre che si tratti di un *segreto*, e che il fatto rivelato sia vero (3).

Secondo alcuni scrittori, la ragione della punizione del delitto di rivelazione del segreto non è la *possibilità* o l'*attualità* del danno per il privato, ma la tradita confidenza in sè stessa, la mancata fiducia, l'offesa morale, l'ordine pubblico leso, l' interesse sociale compromesso col solo e nudo fatto della rivelazione (4). Questa dottrina non è accettabile sotto l'impero del nuovo codice, il quale richiede come condizione un *segreto che, palesato possa cagionare* NOCUMENTO.

Notisi inoltre, che l'obbligo di non rivelare i segreti si ha non solo quando questi sono stati *confidati* dall' interessato, ma anche quando se ne sia venuto in conoscenza per ragione della *professione*, dell'*ufficio* ecc. E ben ha fatto il legislatore a modificare la formola adottata dal codice passato in questa *chiunque avendo notizia* ecc.

Per esservi il delitto di rivelazione di segreto si richiede infine che la rivelazione sia fatta *senza giusta causa*, espressione sostituita all'altra del codice passato, *fuori dei casi nei quali sono dalla legge obbligati a darne parte*, ecc.

Scrive sul proposito il Pessina: « se vi sono casi nei quali la legge ingiunge a talune persone la rivelazione dei fatti ad esse noti, non si può avere reato nella rivelazione del segreto. Così, se il medico, il chirurgo ebbe notizia dei fatti, pei quali è tenuto a

---

(1) Vedi anco FARANDA, *Quistioni di diritto*, vol. I.

(2) RAUTER *(Tratt. di dir. crim.*, vol. II), la pensa diversamente.

(3) La Corte di Cass. di Roma (sentenza del 9 dic. 1879 nella *Riv. pen.*, vol. XI) ritenne non potersi parlare di violazione di segreto commessa dal medico imputato di avere fatto rivelazioni sull'aborto di una fanciulla, se viene escluso il fatto che l'aborto sia avvenuto.

(4) Vedi FARANDA, *op. cit.*

rivelazione immediata, perchè possono essere materia di un procedimento penale, non vi è reato nella rivelazione che egli faccia alla autorità dei fatti per i quali ha prestato le sue cure, tuttochè gli si fosse raccomandato il segreto. E a più forte ragione non potrà esimersi dal rendere testimonianza o perizia nell' interesse della giustizia. Solo per due casi la tradizione giuridica riconosce il diritto di astensione dalla deposizione. L'uno di essere relativo al ministero ecclesiastico della confessione, per cui il sacerdote cattolico è esente dal deporre sulle cose a lui affidate sotto suggello di confessione. L'altro è relativo ai segreti che le parti affidano ai loro difensori civili e penali, per cui essi sono esenti dal debito di deporre come testimoni (1).

Si è sostenuto: 1° che il segreto non possa rivelarsi, anco se sia morta la persona che ha fatto la confidenza, perchè il segreto deve vivere non col confidente, ma col professionista; 2° che non cessa l'obbligo al segreto per il fatto che il segreto confidato sia per opera altrui divenuto notorio (2). È stata poi antica e grave questione e risoluta in sensi vari questa: se il consenso della persona che affidò il segreto abbia efficacia per escludere la responsabilità. Citiamo le osservazioni fatte da due illustri penalisti, sostenitori di due opposte opinioni. Scrive lo Chauveau, che il consenso dato dalla persona che ha confidato il segreto non scioglie dall'obbligo di mantenerlo, perchè la violazione di quest'obbligo non ferisce solo la persona, che ha confidato, ma la società intiera, perchè toglie alle professioni, sulle quali la società si appoggia, la confidenza che deve circondarle (3). Mentre il Pessina sostiene, che, sebbene la rivelazione del segreto offenda la società, pure bisogna considerare che non è più un segreto affidato quel fatto sul quale la persona stessa che lo aveva affidato scioglie l' altro dall'obbligo del segreto.

Osserva però che vi ha qualche professione come quella dell'av-

---

(1) Pessina, *op. cit.* vol. II. Per le leggi in vigore (art. 102, *cod. procedura pen.*) il medico, il chirurgo, ecc. sono tenuti alla denunzia dei fatti per i quali furono adibiti a prestare l' opera loro e che possono costituire un reato, sotto la minaccia delle pene stabilite nell' art. 308 del *cod. pen.* (art 108 del nuovo codice).

(2) Alcuni criminalisti francesi sostengono il contrario, per la ragione che il danno non è possibile più per opera del depositario del segreto. E noi riteniamo, che questa dottrina bisogna accettarla sotto l'impero del nuovo codice, che per l'esistenza del delitto richiede un danno attuale o possibile.

(3) Vedi Chauveau, *op. cit.*, n. 1698; Faranda, *op. cit.*

vocato o del procuratore, per cui non basta alla coscienza del difensore lo scioglimento del segreto da parte dal suo cliente (1).

Notiamo infine, che per tutti i delitti fino ad ora esaminati contro l'*inviolabilità dei segreti*, qualora il fatto non abbia cagionato pubblico nocumento, non si procede che a querela di parte (articolo 164) (2).

Capo VI.

Dei delitti contro la libertà del lavoro.

Articolo 165. — Chiunque, con violenza o minaccia, restringe o impedisce in qualsiasi modo la libertà dell'industria o del commercio, è punito con la detenzione sino a venti mesi e con la multa da lire cento a tremila.

Articolo 166. — Chiunque, con violenza o minaccia, cagiona o fa perdurare una cessazione o sospensione di lavoro, per imporre, sia ad operai, sia a padroni o imprenditori, una diminuzione od un aumento di salari ovvero patti diversi da quelli precedentemente consentiti, è punito con la detenzione sino a venti mesi.

Articolo 167. — Quando vi siano capi o promotori dei fatti preveduti negli articoli precedenti la pena per essi è della detenzione da tre mesi a tre anni e della multa da lire cinquecento a cinquemila.

Nella categoria dei delitti contro la libertà il nuovo codice annovera i delitti contro la libertà dell'*industria* e del *commercio*, che sono i due grandi fattori dell'*attività economica*, designati nella rubrica col nome generico di *lavoro*. Tali delitti hanno preso il nome di delitti di *sciopero* o di *coalizione*.

---

(1) Pessina, *op. cit.*; Saluto, *Proc. pen.*, vol. II.

(2) Per il *segreto medico* in particolare consulta la bella monografia del Prof. Ziino sul *Segreto professionale* pubblicata nel *Digesto italiano* ed il mio *Manualetto di codice penale ad uso dei medici periti* pubblicato di recente dal Vallardi.

Si noti però, che il *Capo VI* ed ultimo del *Titolo* dei *delitti contro la libertà* è composto di tre articoli, dei quali il primo (art. 165) non prevede propriamente il delitto detto di *sciopero* o di *coalizione*, ma la *coartazione* che si faccia, adoperando violenze o minacce, nel fine di restringere od impedire la *libertà dell' industria* o del *commercio*. Ed infatti in quell' articolo è nel modo più semplice stabilito, che si punisce colla detenzione sino a venti mesi e con la multa da lire cento a tremila chiunque, con violenza o minaccia, restringe o impedisce in qualsiasi modo la *libertà dell' industria* o *del commercio*. Il delitto di sciopero o di coalizione è preveduto negli altri due articoli susseguenti (166 e 167).

Si è discusso lungamente, se debba ammettersi la *libertà dello sciopero*, riconoscersi in modo assoluto il *diritto alla lotta per il salario* e la *libertà della coalizione*. Alcuni, considerando i danni gravissimi che spesso derivano dagli scioperi, han sostenuto, che la società non può restare passiva spettatrice di essi, e soffrire la minaccia che viene da coalizioni senza avere il diritto di reprimerle. Altri invece, muovendo dal principio che l'individuo deve essere libero di usare delle proprie braccia nel modo che crede migliore, senza offendere però il diritto altrui, e libero di tenere morti i propri capitali, di lasciare le cose di sua pertinenza, hanno sostenuto la libertà degli scioperi o delle coalizioni. E bellamente osserva il Carrara, che può ammettersi, che il magistero di buon governo abbia il dovere di provvedere nelle relative emergenze alla pubblica quiete ed alla prosperità del paese, ma che quando vuolsi costringere in carcere un cittadino, sottoporlo ad un giudizio criminale, bisogna adagiarsi sopra un *principio giuridico*, e non contentarsi delle mere considerazioni di pubblico utile, se non vuolsi convertire il magistero punitivo in un facile strumento di tirannia. Senza *lesione di un diritto*, dice, egli, non può esistere delitto civile: in questo principio sta il supremo baluardo delle libertà civili di un popolo (1).

Quest'ultima dottrina a noi sembra accettabile, perchè ispirata ai veri principi della libertà economica e del diritto. La libertà dello sciopero non può essere negata, e quindi in principio generale non può elevarsi lo sciopero a delitto. Solo la discussione può aver luogo in quanto ai limiti di questa libertà, e, per conseguenza, in quanto ai limiti della punibilità dello sciopero.

---

(1) Vedi CARRARA, vol. II, § 1623; PESSINA, vol. II; GUETTA, *Coalizioni industriali*; HAUS, *Des coalitions industrielles et commerciales*; JULES SIMON, *La loi des coalitions*, ecc. ecc.

Il codice del 1859 negava essenzialmente la libertà dello sciopero (vedi art. 385, 386 e 387), poichè esigeva per la impunità, che, se commesso dagli *operai*, derivasse da *ragionevole causa;* se commesso dagli *industriali,* non fosse *abusivo* ed *ingiusto.* E bene osservava l'on. Zanardelli, che con tale sistema, oltre al negare la libertà dello sciopero si faceva dipendere il reato da un fatto che sfugge alla ragione giuridica, ed è in pari tempo assai difficile a stabilirsi la *ragionevole causa.* Imperocchè per questa indagine è d'uopo apprezzare la misura dei salari, il prezzo delle derrate, i bisogni sociali degli operai; disquisizioni queste e giudizi che non si confanno alle attribuzioni del magistrato.

Quel codice inoltre conteneva una assoluta disuguaglianza di trattamento fra i padroni delle officine e gli operai, poichè, come si è detto, rispetto ai primi, per esservi reato, era necessario l'estremo dell' *abuso* e della *ingiustizia* di scopo e di mezzi, mentre rispetto ai secondi per l'esistenza del reato, era sufficiente l'estremo della *irragionevolezza della causa.*

Però fin dal 1878 fra noi la pubblica opinione energicamente reclamava una riforma della legislazione sugli scioperi. E la Commissione d'inchiesta, nominata dal Ministro il 3 febbraio 1878, aveva proposto una legge che riconosceva senza restrizione di sorta il diritto degli operai e degli industriali di coalizzarsi per la tutela dei rispettivi interessi, e proteggeva questo diritto dalle violenze che tendono a togliere alle coalizioni il carattere di uno spontaneo accordo della volontà per trasformarle in mezzi di coazione. Ed i vari schemi di codice che vennero dopo modificarono tutti sostanzialmente il codice del 1859, perchè colpivano lo sciopero soltanto per i mezzi illeciti intesi ad ottenerlo. Però fra questi non posero solamente le *violenze* e le *minacce,* ma anco gli *artifizi colpevoli* ed i *raggiri fraudolenti.*

Il nuovo codice ha fatto un progresso sugli schemi dei progetti di codice precedenti. Riconosce la libertà di coalizione e di sciopero, poichè non colpisce il concerto per se medesimo, ma presuppone come legittima ogni coalizione di operai e di industriali, e non ricerca la causa che la determina. Onde ben diceva l'on. Zanardelli nella sua relazione, che esorbita dalle competenze della legge l'indagine sui motivi che possono avere indotto ad un concerto stabilito nell'intento di produrre un aumento od una diminuzione nei salari, che la legge non può vietare agli operai l'astensione, meditata e concertata, dal *lavoro,* per provvedere ad un bisogno economico, e non può impedire ad un industriale di chiudere, quando gli piaccia, un opificio, poichè il la-

voro è una merce della quale, come di ogni altra, è lecito disporre a piacimento, quando si faccia uso del diritto proprio senza ledere il diritto altrui.

Notiamo inoltre, che il nuovo codice differisce dal precedente non solo, ma anco dagli schemi di codice precedenti, perchè ai mezzi delittuosi della *violenza* e della *minaccia* non aggiunge gli *artifici colpevoli* o i *raggiri fraudolenti*. E l'on. Zanardelli fu indotto a ciò non solo da ragioni estrinseche, cioè, dallo esempio della legislazione germanica, austriaca, olandese, britannica, ma dalle seguenti ragioni intrinseche, cioè: 1° che se il consenso è viziato dalla *frode*, è la legge civile che deve provvedere; 2° che le parole *artifici colpevoli* o *raggiri fraudolenti* presentano tale indeterminatezza da trarre inevitabilmente con sè il pericolo delle più sconfinate interpretazioni.

Notava infine l'on. Zanardelli, che la disposizione penale per i fatti previsti dal nuovo codice è stabilita a tutela della libertà stessa dell'operaio, della libertà del lavoro, al cui pacifico esercizio non deve essere permesso si faccia ostacolo da chicchessia.

Premesse queste brevi e necessarie considerazioni, esaminiamo le disposizioni del nuovo codice.

Per l'art. 166 è punito con la detenzione sino a venti mesi, chiunque con violenza o minaccia, cagiona o fa perdurare una cessazione o sospensione di lavoro, per imporre, sia ad operai, sia a padroni o imprenditori, una diminuzione od un aumento di salari, ovvero patti diversi da quelli precedentemente consentiti.

Da ciò si scorge, che gli estremi essenziali del delitto sono: 1° *concerto*, se si tratta di più persone; *volontà* diretta a commettere il fatto vietato dalla legge, se trattasi di un solo individuo; 2° la *esecuzione*, consistente nel cagionare o *fare perdurare* una cessazione o sospensione di lavoro; 3° il *fine* che è quello di *imporre* una diminuzione od un aumento di salari; 4° i *mezzi*, cioè: *violenza* o *minaccia*.

Concerto importa *unione di più persone* in un medesimo comune proponimento. Esso è d'ordinario l'elemento primo indispensabile per l'esistenza del delitto. Può darsi però che un individuo non si limiti ad emettere una determinazione relativa allo esercizio della sua attività, ma eserciti un' influenza sulla volontà o sulle cose altrui, colla minaccia o colla violenza, inducendo altri ad accettare la sua proposta, ed in tale caso vi sarà il delitto in esame. Onde bene ha fatto il legislatore a sostituire alla voce *concerto* usata dal vecchio codice l'altra più generale *chiunque*.

Se per esservi il concerto bisogna che ci sia l'accordo di più

persone in uno stesso proponimento, fa d'uopo che si dia una prova chiara di tale accordo; onde non vi sarà reato se molti operai un bel giorno per determinazione spontanea dell'animo loro non vadano al lavoro.

L'accordo o il *concerto* inoltre deve avere per fine di *imporre*, sia ad operai, sia a *padroni* o *imprenditori*, una diminuzione od un aumento di salari, e perciò uno degli estremi essenziali del delitto è il *fine*, che si propongono coloro che si coalizzano. Un accordo preso per un diporto o per un altro fine, non potrebbe mai considerarsi come estremo di delitto. L'atto è lecito in se stesso, lecito il fine, quantunque a qualcuno possa derivarne un danno.

Abbiamo detto inoltre, che estremo del delitto è la *esecuzione*, bisogna, cioè, che lo sciopero sia avvenuto o siasi incominciato ad eseguire; il semplice accordo o concerto non può punirsi per i principi generali intorno alla responsabilità penale, non costituendo il semplice pensiero una offesa al diritto altrui. E per il delitto di *coalizione*, che per questa ragione appunto più propriamente dovrebbe denominarsi *sciopero*, l'esecuzione consiste nel complesso di quegli atti che *cagionano* o *fanno perdurare* la cessazione o la sospensione del lavoro.

Ultimo estremo del delitto è la *minaccia* o la *violenza*, della natura dei quali mezzi non è d'uopo occuparci, perchè in vari luoghi di quest' opera si è presentata l'opportunità di farne parola.

Alcuni scrittori non ammisero la parificazione di pena per la coalizione degli *operai* e per la coalizione dei *padroni*, perchè ritennero che la prima produce danni più gravi. Tale dottrina è da respingersi, perchè in faccia ai principii razionali del diritto le due forme di coalizione hanno la stessa entità, tendendo alla *coartazione*, all'*imposizione* del volere. Potremmo anzi dire che la coalizione dei padroni è più grave, perchè il *capitale* che vuol dettare legge esorbitante all'*industria* produce maggiori danni politici di quelli che potrebbero essere prodotti dal fatto contrario. Ed il nuovo codice giustamente non ha fatto distinzione alcuna.

Notiamo infine, che pel nuovo codice anche si puniscono con pene più gravi i *capi* o i *promotori* dei fatti preveduti negli articoli 165 e 166. Infatti la pena è quella della detenzione da tre mesi a tre anni e della multa da lire cinquecento a cinquemila (art. 167).

Ricordiamo alcune decisioni.

Si è ritenuto, che commettono il reato di cui all'art. 165 coloro i quali si recano alla marina, e, volendo essi soli godere lo utile del trasporto dei forastieri, con minaccia di fare scorrere

sangue nel mare, impediscono ad altri barcaiuoli di fare loro concorrenza (22 gennaio 1892 nella *Corte Suprema,* anno XVII, pagina 176); che gli scioperi incriminabili sono soltanto quelli che hanno di mira diminuzione o aumento di salario, ovvero patti diversi da quelli precedentemente stabiliti, che quindi le operaie in una fabbrica di tabacco, che si danno allo sciopero, perchè il direttore limita ad un tratto la quantità delle foglie, spesso scadenti e duplica le visite, non vanno soggette a pena (*Corte d' ap.* di Napoli, 23 settembre 1893 nella *Rivista penale,* vol. XXXIX, pag. 56).

TITOLO III.

Dei delitti contro la pubblica amministrazione.

Capo I.

Del peculato.

Articolo 168. — Il pubblico ufficiale, che sottrae o distrae danaro o altra cosa mobile di cui egli abbia, per ragione del suo ufficio, l'amministrazione, l'esazione o la custodia, è punito con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore alle lire trecento.

Se il danno sia lieve, o sia interamente risarcito prima dell' invio al giudizio, la interdizione è temporanea e la reclusione è da uno a cinque anni.

I delitti contro la *pubblica amministrazione* sono considerati dal Pessina come una categoria dei delitti, che attaccano lo Stato nella sua *attività giuridica,* e li colloca sotto il titolo — *Abuso del pubblico ufficio* — perchè con essi il depositario dell' autorità sociale viola la santità del suo ministero e con ciò conculca il diritto dello Stato che egli è chiamato a rappresentare come attività concreta. Onde carattere proprio dei così detti reati di ufficio è, secondo il Pessina, il pervertire quel potere, che è dato per l'attuazione della giustizia sociale, in un mezzo di violazione del diritto.

Il Carrara però non colloca i delitti, di cui dobbiamo occuparci, sotto la medesima classe per ragioni particolari che fra breve accenneremo.

È utile ricordare dapprima, che per il passato codice si denominava *prevaricazione* il reato commesso dal pubblico ufficiale che abusava del proprio ufficio e punibile con pena criminale. Le specie poi di questa figura criminosa, erano: 1° le *sottrazioni* commesse dagli uffiziali o depositari pubblici; 2° la *concussione*; 3° la *corruzione* dei pubblici ufficiali; 4° l'*esercizio abusivo* di autorità; 5° i reati dei pubblici ufficiali che si inseriscono in negozi o traffici incompatibili colla loro qualità. Queste forme diverse di *prevaricazione* erano collocate sotto il *titolo* dei reati contro la *pubblica amministrazione.*

Da ciò si scorge agevolmente, che il *titolo* dei delitti, che esamineremo, è lo stesso tanto per il nuovo quanto per il vecchio codice.

Incominciamo dalle *sottrazioni* commesse dagli ufficiali pubblici.

Il reato, al quale il codice sardo dava il nome di *sottrazione*, è quel reato che il Pessina denomina *malversazione* ed il nuovo codice *peculato.* Esso è uno fra i reati più gravi che possono commettersi dai pubblici ufficiali, perchè, come bene osserva il *Relatore*, seri pregiudizi possono derivare alle pubbliche amministrazioni dalla malversione della publica pecunia e di altri valori, ma più ancora perchè avvi il tradimento di colui che, rivestito di pubblico ufficio per amministrare o custodire il patrimonio dell'ente cui presta servizio, abusa iniquamente della comodità che gli offre la carica e della fiducia in lui riposta.

Il nuovo codice si è servito della seguente formola per delineare tale: « delitto il pubblico ufficiale, che sottrae o distrae danaro o altra cosa mobile di cui egli abbia, per ragione del suo ufficio, la amministrazione, l'esazione o la custodia, è punito con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore alle lire trecento ».

Il *peculato* è posto dal Carrara nella classe dei delitti contro la *fede pubblica*, perchè il pubblico ufficiale, a cui è affidata la pubblica pecunia, quando con dolo si appropria tutta o parte di essa, rompe la fede pubblica, la fede, cioè, che ebbe in lui l'intera consociazione, ponendo in sua mano quei capitali che provenivano dal patrimonio di tutti i consociati, e che servire dovevano a benefizio di tutti loro (1).

Noi, a dire il vero, riteniamo più esatta la classificazione che trovasi nel nuovo codice penale, poichè sebbene sia innegabile che

---

(1) Carrara, vol. VII, § 3360.

la società riponga la sua fiducia in tutti i pubblici ufficiali, e quindi anco in quelli che potranno essere ritenuti colpevoli di *peculato*, pure ci sembra indiscutibile, che cotesta azione delittuosa sia diretta ad offendere la *pubblica amministrazione*, anzichè la *fede pubblica* (1).

Gli estremi essenziali del delitto di peculato sono: 1° qualità di *pubblico ufficiale*; 2° *sottrazione* o *distrazione* di danaro o di altra cosa mobile; 3° che l'uno o l'altra sia stata a lui affidata a cagione del *pubblico ufficio*, o per *amministrazione* o per *esazione* o per *custodia*.

Questo delitto, come si vede, ha qualche elemento comune col *furto*, cioè, lo scopo di *lucro*. E l'on. Zanardelli nella sua relazione diceva: nel peculato lo scopo del lucro è essenziale, come essenziale è il danno patrimoniale, ed il reato è tutto speciale del pubblico funzionario. I due reati però si distinguono radicalmente l'uno dall'altro.

Primo estremo essenziale del delitto è la qualità di *pubblico ufficiale*. Il codice passato (art. 210 e seg.) enumerava in forma di esempi e non tassativamente molte ipotesi in cui ricorreva la condizione personale necessaria per l'esistenza del reato, faceva parola di *tesoriere*, di *esattore*, di *ricevitore*, di *contabile*, ecc. La giurisprudenza poi aveva estesa l'applicazione della legge alle sottrazioni commesse da molti altri funzionari pubblici, e crediamo opportuno enumerarli per vedere il criterio che si è seguito dalla magistratura, e che potrà essere utile sotto l'impero del nuovo codice, il quale non enumera quali siano i pubblici funzionari, che possono essere responsabili di peculato, ma si serve di una espressione generale *pubblico ufficiale*, e solo nell'art. 207 definisce il *pubblico ufficiale* ai fini della legge penale.

La *qualità* di pubblico funzionario necessaria per l'esistenza del reato di peculato è stata riconosciuta nei *cancellieri*, nei *periti estimatori* addetti ad un Monte di Pietà, nei *custodi* di oggetti impegnati ad un Monte di Pietà, nei *segretari comunali*, che sottraggono carte dagli archivi per venderle, negli *alunni* di finanza, nei *segretari* di *intendenza*, negli *uscieri* che si appropriano danari rimessi dal debitore per atti esecutivi, nel *fattorino postale*, che si appropria i danari contenuti in una lettera, nei *sindaci*, che si

(1) La figura delittuosa che qui si esamina è quella del *peculato proprio*, da distinguersi dal *peculato improprio*, che è quello commesso da persona privata sopra cose di pubblica spettanza e che va collocato nella classe dei delitti contro la *proprietà*.

appropriano danari raccolti quale oblazione pubblica per disastro, nei delegati di P. Sicurezza, che si appropriano oggetti venuti alle loro mani per operazioni eseguite nell' esercizio delle loro funzioni, ecc. ecc.

Come può agevolmente desumersi da questa breve enumerazione fatta ed anco dalla natura del delitto di *peculato*, per *pubblico ufficiale* bisogna intendere colui che è riconosciuto tale da una pubblica amministrazione e che per ragione di ufficio *amministra*, *custodisce*, o ha facoltà di *esigere* il *danaro* o la *cosa mobile*, da lui sottratta o distratta (1). Non influisce ad immutare la natura del delitto il *grado* più o meno elevato del pubblico funzionario, nè la mancanza di stipendio.

È utile far cenno di alcune decisioni.

Risponde di peculato anche chi, non essendo il pubblico ufficiale cui dalla legge e dal regolamento è deferito l' incarico della riscossione di una tassa, ma avendo ricevuto da costui l'incarico di riscuoterla, la riscuote e se la appropria (14 giugno 1892 nel *Foro penale*, anno I, pag. 91).

È pubblico ufficiale il collettore che riscuote il danaro a servizio dell'esattore, e commette peculato sebbene sottragga il danaro in danno dell'esattore (11 gennaio 1892 nella *Corte Suprema*, anno XVII, pag. 134).

Per esservi il delitto di peculato non si richiede che la cosa sottratta dal pubblico ufficiale sia di pubblica pertinenza (16 gennaio 1894 nella *Rivista penale*, vol. XXXIX, pag. 180 con *nota*).

Risponde di peculato il notaio che converte in uso proprio il danaro ricavato dalla vendita di un immobile, della quale era stato incaricato dal tribunale coll'obbligo di impiegarlo (16 dicembre 1891 nella *Cassazione Unica*, vol. III, pag. 532).

Subbietto passivo del delitto di peculato, secondo il nuovo codice, possono essere il *danaro* e le altre cose *mobili*. Così fu omessa la distinzione fatta dal codice passato e dai precedenti schemi di codice.

E notava il Relatore, che colle parole *danaro* od *altra cosa mobile* si esprime abbastanza chiaramente il fine di *lucro*, che il colpevole si propone conseguire mercè la sottrazione.

---

(1) E qui ricordiamo, che per l' art. 246 del codice passato le disposizioni di legge concernenti i pubblici funzionari sopra indicati venivano estese ai tesorieri, contabili, ecc., di *Ospizi* o *di altri pubblici stabilimenti*. Perciò noi abbiamo sopra dato il concetto generale della qualità di pubblico ufficiale.

Elemento *esecutivo* del delitto è la *sottrazione* o la *distrazione* del danaro o della cosa mobile. Su questo estremo del delitto bisogna fare talune considerazioni importanti.

Il Carrara fra gli estremi del reato di peculato annovera la *condizione* della *consegna*, ed osserva, che nella comune giurisprudenza prevale la regola che ad avere il titolo di peculato sia requisito indispensabile, che il pubblico depositario fosse debitore di *specie* e non di *quantità*, che avesse l'obbligo di *conservare* e *restituire* il danaro o la cosa, e che quindi il pubblico funzionario, che sia contabile e responsabile in proprio delle somme che amministra col mero obbligo di dare il *tamtumdem*, qualora non riesca fedele nel darne conto, non sarebbe passibile che soltanto di azione *civile*. Accenna alla dottrina contraria e la combatte, perchè non risponde ai principi *giuridici*, e neppure ai principi *morali*. Non ai primi, perchè il funzionario debitore di *quantità* è proprietario delle cose che riceve: la natura del contratto gli dà la facoltà di disporne. Non risponde ai principi morali, perchè mentre il pubblico funzionario non è in dolo quando usa a suo pro del danaro che tiene come suo, può poscia non essere in dolo neppure quando manca di corrispondere al suo debito nel giorno del richiamo (1).

Il Pessina osserva che la questione può concernere il caso dello affidamento di somma nel senso stretto della parola, e che è quistione più di fatto che di diritto. Scrive infatti: « Il togliere momentaneamente una qualche somma dalla cassa non può essere per sè stesso l'atto costitutivo della sottrazione. Quello che importa è, che il depositario pubblico sia *messo in mora* per la restituzione della cosa affidatagli, come abbiamo veduto per il reato di appropriazione indebita ». Non ci sembra che il Pessina abbia esaminata la questione da un punto di vista esatto. Senza alcun dubbio quel che importa è, che il depositario sia messo *in mora*, ma anche dopo questa messa in mora può utilmente presentarsi la questione sulla necessità della restituzione di *specie* o di *quantità*. E basta supporre il caso, che il pubblico funzionario abbia ricevuto moneta in *oro* e per fare guadagno sostituisca biglietti di carta avente valore di moneta, per convincersi di ciò. Dunque la dottrina del Pessina non dirime la questione.

Alcuni vollero distinguere *sottrazione* e *distrazione* per sostenere, che il peculato esigeva la *sottrazione* e che non bastava la *distrazione*. Il Carrara combatte questa distinzione, osservando che il

(1) Carrara, vol. VII, § 3373.

pubblico ufficiale che volge l'oggetto pubblico in suo lucro non *sottrae*, perchè ha il possesso della cosa, ma la *distrae* dall'uso al quale era destinata.

Notiamo infine, che essendosi ritenuta troppo benigna la dottrina, che sostiene essere soltanto passibile di azione civile il pubblico ufficiale debitore di *quantità*, che sottrae la cosa, si è creato un titolo speciale di reato distinto dal peculato, il *vuoto di cassa*, contemplato dal codice toscano, e punito con mitissima pena.

Dopo questi brevi cenni intorno a tale questione, vediamo quale sia il sistema da seguirsi sotto l'impero del nuovo codice.

Nell'art. 159 del *Progetto* trovavansi le seguenti espressioni: « il pubblico ufficiale che *sottrae* o *trafuga* danaro, ecc. ecc. ». La Commissione della Camera proponeva a questo articolo due modificazioni, cioè inserire il disposto del codice toscano relativo al commercio illecito dei valori delle casse pubbliche ed al *vuoto di cassa*, allargare il termine utile per lo spontaneo ed integrale risarcimento del danno fino al decreto di rinvio al giudizio. La Commissione del Senato non credette necessaria la prima proposta, perchè il *peculato*, preso nel senso largo, comprende anche le due figure di delitto a cui si accennò: nè vi sarebbe ragione di entrare nella specificazione di questo piuttosto che di quel modo di peculato, col fare menzione espressa di due speciali ipotesi che non figurano in nessuno dei progetti anteriori. Tutto al più, diceva la Commissione del Senato, si potrebbe aggiungere la voce *distrae*. Ed il Governo del Re, accettando questa proposta, alla voce *trafuga* sostituì l'altra *distrae*. E dopo ciò sembraci fuori dubbio, che sotto l'impero del nuovo codice non sia possibile riproporre la vecchia questione sul debito di *quantità* e sul debito di *specie*. Il pubblico ufficiale sarà responsabile di peculato anche quando sia debitore di *quantità*, perchè *distrae* il danaro dall'uso al quale era destinato.

La Cassazione tuttavia ha ritenuto, che lo esattore delle imposte dirette, assumendo per l'appalto lo esercizio ed essendo debitore di quantità e non di specie, può prima della scadenza servirsi delle somme esatte, ma se, giunta la scadenza, non si trovi in grado di versare il dovuto e consti che egli si appropriò e sottrasse dolosamente le somme esatte dai contribuenti deve rispondere penalmente del suo operato (2 sett. 1893 nella *Cassazione Unica*, vol. V, pag. 58).

Per l'ultimo alinea dell'art. 168, qualora il danno sia *lieve* o sia *interamente risarcito* prima dell'*invio al giudizio*, la interdizione dai pubblici ufficii sarà temporanea e la reclusione sarà da uno

a cinque anni. Notiamo, che nel Progetto trovavansi le parole *prima di ogni provvedimento giudiziale*, alle quali su proposta della Commissione della Camera, non respinta dalla Commissione del Senato, come sopra si è detto, furono sostituite le altre *prima dell'invio al giudizio.* Così il legislatore ha voluto applicare anche al peculato, che implica un danno alla proprietà, una disposizione generale per tutti i delitti contro la proprietà, cioè, che il risarcimento volontario ed intiero del danno fatto in tempo utile dal colpevole costituisce una circostanza minorante la pena.

Se per consumare il delitto di peculato si commetta altro delitto, come la *falsità*, ecc., si applicheranno i principi stabiliti nella *Parte generale.*

Capo II.

Della concussione.

Articolo 169. — Il pubblico ufficiale, che, abusando del suo ufficio, costringe alcuno a dare o promettere indebitamente a sè o ad un terzo, danaro o altra utilità, è punito con la interdizione perpetua dai pubblici ufficii, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore alle lire trecento.

Se la somma o l'utilità indebitamente data o promessa sia di lieve valore, la interdizione è temporanea e la reclusione è da uno a cinque anni.

Articolo 170. — Il pubblico ufficiale, che, abusando del suo ufficio, induce alcuno a dare o promettere indebitamente, a sè o ad un terzo, danaro o altra utilità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii, e con la multa da lire cento a cinquemila.

La reclusione è da sei mesi a tre anni, se il pubblico ufficiale riceva ciò che non è dovuto, giovandosi soltanto dell'errore altrui.

Se la somma o l'utilità indebitamente data o promessa sia di lieve valore, la reclusione è, nel

primo caso, da sei mesi a due anni, e, nel secondo caso, da un mese ad un anno.

Si ha il delitto di *concussione*, quando un pubblico ufficiale esige dal privato quel che non è dovuto, come se fosse dovuto, mediante costringimento o mediante artifici ed inganni. L'on. Zanardelli, considerando forse la prima delle due forme, nelle quali tal delitto può presentarsi, diceva, che quando la incussione del timore, preordinata allo spoglio delle cose altrui, è fatta dal privato, si ha il delitto di *estorsione* o *rapina*; che quando il timore deriva dall'abuso di pubblica podestà si ha il delitto di *concussione*. Ed il Carrara afferma, che il concetto obbiettivo finale dei due delitti è identico: spoglio del patrimonio altrui mediante incussione di timore; ma che quando il timore si fa derivare da *forza pubblica*, si incontra un obbiettivo prevalente nel mezzo adoperato, ed il delitto diviene sociale (1). L'illustre criminalista toscano colloca tale delitto nella classe dei delitti contro la *pubblica giustizia*; il Pessina invece fra i reati che attaccano lo *Stato nella sua attività giuridica;* il nuovo codice fra i delitti contro la *pubblica amministrazione.*

Gli elementi essenziali del delitto di concussione sono: 1° qualità di *pubblico ufficiale*; 2° *esazione* di ciò che non è dovuto, come se fosse dovuto; 3° *dolo* o coscienza del non essere dovuto ciò che si esige; 4° che il mezzo adoperato sia la *minaccia* di un atto di pubblica autorità oppure *artifizi* ed *inganni.*

Per essere consumato il delitto bisogna che sia stato eseguito il pagamento imposto, che sia ottenuta la promessa, che dal pubblico ufficiale si desiderava. La semplice richiesta potrebbe nei congrui casi ritenersi come *tentativo* di delitto. Notisi però che per l'art. 169 la concussione consiste nel *costringere* o *indurre* alcuno a *dare* o *promettere indebitamente* danaro od altra utilità, e quindi il delitto si è consumato, quando si è ricevuto indebitamente il *danaro* (*esazione*) o *altra utilità*, o quando si è *ottenuta indebitamente* la promessa.

Il dolo specifico è la *coscienza* di non essere dovuto ciò che si esige; mancando questo estremo non vi è reato, perchè non basta il solo fatto dell'esazione di tasse non dovute o lo avere ottenuto una promessa non dovuta. Ed il nuovo codice indica questo estremo

---

(1) Carrara, vol. II, § 2567.

del delitto non solo colla voce *indebitamente*, ma anco colla formola *abusando dell'ufficio*, la quale indica appunto la volontà di ottenere ciò che non è dovuto. Una erronea interpretazione della legge fatta dal pubblico ufficiale, e per la quale egli chiede ciò che non deve, esclude il dolo.

A questo elemento del dolo si rannodano, secondo il Pessina, due questioni: 1° se sia essenziale al reato di concussione il privato lucro del pubblico ufficiale; 2° se l'ordine dato dal superiore giovi a scagionare i commessi o preposti per l'indebita esecuzione.

In ordine alla prima questione osserviamo, che in alcuni codici e nelle opere di molti scrittori lo scopo di lucro o profitto è ritenuto elemento necessario. Il Carrara, ad esempio, annovera fra i criteri costitutivi della concussione l'indebito *lucro*, il quale può consistere anco nella remozione di un danno. Il Buccellati sostiene, che deve sempre risultare l'estremo del *lucro* per parte del concussore, per *sè* o per lo *Stato*. Il Pessina riconosce dapprima, che può ben darsi il caso del pubblico ufficiale, che o per eccesso di zelo o per puntiglio verso un privato lo assoggetta alla molestia di pagare ciò che non è dovuto, ma soggiunge, che il caso di una disinteressata vessazione è poco frequente, e che la incriminazione della concussione, come vero abuso dell'ufficio, per tradizione storica ha attinto il suo fondamento nel fatto del rendere a sè produttivo di lucro illegittimo l'esercizio del potere. E commentando l'art. 215 del codice passato, interpretava la voce *dolosamente* in quello usata nel senso del doversi cumulativamente avverare nel pubblico ufficiale e la coscienza che sia indebito l'esatto e lo scopo del profitto personale.

Noi non crediamo accettabile coteste dottrine. Se il delitto di concussione fosse un delitto contro la proprietà, potremmo ammettere che estremo essenziale di esso fosse il *lucro* illegittimo: ma poichè è fuori dubbio, che la concussione è delitto sociale o contro la *pubblica amministrazione* o contro l'*attività giuridica* dello Stato, come vuole il Pessina, ecc., gli estremi essenziali del delitto non possono essere che tre: la qualità di *pubblico ufficiale*, la *illegittimità* della percezione, la *coscienza* di tale illegittimità. Scopo e movente del delinquente potrebbe essere la vessazione del privato, la vendetta, ecc.; in tutti i casi la pubblica amministrazione, l'attività giuridica dello Stato viene offesa, ed il delitto esiste. Nella relazione sul Progetto però è detto esplicitamente che estremo del delitto è il fine di *indebito lucro* o per sè o per altri. Il codice penale del Brasile bene ha fatto a distinguere due gradi nella concussione, l'uno, più grave, consistente nello esigere l'indebito per profitto

personale, l' altro nello esigere l' indebito senza vantaggio personale.

Quanto alla seconda questione, relativa all'ordine del superiore per l' indebita esazione opiniamo, che bisogna applicare i principi generali intorno all'*ubbidienza gerarchica,* cioè, che di regola l'inferiore può andare esente da responsabilità, quando non ebbe coscienza della illegittimità dell' ordine.

L' on. Zanardelli diceva nella sua *relazione*, che due possono essere le forme di questo maleficio: la prima si ha, quando il pubblico ufficiale costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro o altra utilità; la seconda quando egli adopera, abusando della sua qualità, artifici od inganni per indurre taluno a somministrare, pagare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo ciò che non è dovuto, ed a tal fine si giova dello errore altrui. La prima forma di maleficio ha avuto nella scienza il nome di *concussione esplicita*, la seconda di *concussione implicita*. Per tali ragioni noi nello stabilire gli estremi del delitto abbiamo annoverato le *minacce* o gli *artifizi* e gli *inganni*. La concussione *esplicita* è prevista dall'art. 169, la *implicita* dall'art. 170.

Ed invero per l'art. 169 viene punito con la interdizione perpetua dai pubblici ufficii, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore alle lire trecento il pubblico ufficiale, che abusando del suo ufficio, *costringe* alcuno a dare o promettere indebitamente, a sè o ad un terzo, danaro o altra utilità; e solo la pena sarà meno grave, cioè la interdizione sarà temporanea e la reclusione da uno a cinque anni, quando la somma o l'utilità indebitamente data o promessa sia di *lieve valore*.

Nell' art. 170 poi si contempla la concussione implicita, poichè sta scritto in esso, che si punisce con la reclusione da uno a cinque anni, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e con la multa da lire cento a cinquemila il pubblico ufficiale, che, abusando del suo ufficio, *induce* alcuno a dare o promettere indebitamente, o a sè o ad un terzo, danaro od altra utilità. E nel 1° capov. leggesi, che la reclusione sarà da sei mesi a tre anni, quando il pubblico ufficiale riceve ciò che non è dovuto, giovandosi soltanto dell'*errore* altrui.

Da ciò si scorge agevolmente, che la concussione implicita ha luogo quando il pubblico ufficiale usa *inganni*, *artifizi* ecc., (poichè la legge si giova del vocabolo *indurre*), e quando egli profitta dell'*errore* altrui.

Ed anco per questa forma del delitto di concussione è riconosciuta come circostanza attenuante la lieve entità del valore; in-

fatti nell'ultimo capoverso dello stesso articolo è detto, che se la somma o la utilità indebitamente data o promessa sia di *lieve valore*, la reclusione è, nel primo caso (cioè quando si *induce* taluno ecc.), da sei mesi a due anni, nel secondo (quando il pubblico ufficiale si giova dell'errore altrui) da un mese ad un anno.

È stato deciso, che non commette concussione il notaio che, senza muoversi dal suo paese, ivi compie atti del suo ministero e indebitamente riscuote dalle parti diritti di trasferta e di accesso.

Capo III.

Della corruzione.

Articolo 171. — Il pubblico ufficiale, che, per un atto del suo ufficio, riceve, per sè o per altri, in danaro o in altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione sino ad un anno, con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii e con la multa da lire cinquanta a tremila.

Articolo 172. — Il pubblico ufficiale, che, per ritardare od omettere un atto del suo ufficio, o per fare un atto contro i doveri dell' ufficio medesimo riceve o si fa promettere danaro o altra utilità, per sè o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii e con la multa da lire cento a cinquemila.

La reclusione è da tre a dieci anni, se il fatto abbia per effetto:

1° il conferimento di pubblici impieghi, stipendii, pensioni od onorificenze, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l' Amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale;

2° il favore o il danno di una parte o di un imputato in causa civile o penale.

Se il fatto abbia per effetto una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale

superiore ad un anno, la reclusione è da cinque a quindici anni e la multa può estendersi al massimo.

Il reato di corruzione, dice il Pessina, ha per essenza sua propria che il pubblico ufficiale prostituisca la santità dell'ufficio che esercita togliendogli o la nota dell'imparzialità, o quella del disinteresse, o l'una cosa e l'altra ad un tempo (1). È uno dei delitti, che dai pubblici ufficiali si possono commettere per cupidigia di guadagno.

Il Carrara fa consistere questo delitto in una *vendita* conclusa tra un privato ed un pubblico ufficiale di un atto appartenente al ministero di questo, che di regola dovrebbe essere gratuito. Ma osserva il Pessina, che questa nozione del delitto corrisponde ad una delle specie di esso, ma non abbraccia tutto il definito, poichè la corruzione può avverarsi senza patto, come quando abbia per causa o movente un sentimento di parziale deferenza o quello dell'odio. E ritiene, in conseguenza, che non è vero che sempre la corruzione inchiuda un individuo corrompitore ed un individuo corrotto.

Se consideriamo le cose da un punto di vista morale, bisogna, senza alcun dubbio, ritenere corrotto quel pubblico ufficiale che nel compiere un atto del suo ministero si fa trascinare da un sentimento di odio, ecc., ma se invece le consideriamo dal punto di vista giuridico, dobbiamo ammettere come elemento necessario del delitto la *venalità*. Il Carrara però ha esagerato nello stabilire la nozione del delitto, facendo consistere questo in una *vendita*, poichè il delitto sussiste dal momento che il pubblico ufficiale *riceve* o si *fa promettere* danaro o altra utilità. Onde ben diceva l'on. Zanardelli nella sua *relazione*, che il concetto che in questa parte deve dominare la legge è di colpire severamente la *venalità* del pubblico ufficiale, che accetta, per atti del suo ufficio, retribuzioni non dovute.

E la venalità è colpita indipendentemente dalla giustizia o ingiustizia degli atti stessi, perchè è di universale interesse che non si faccia cadere in discredito od in sospetto la pubblica podestà col rendere venali uffici, i quali per legge devonsi prestare gratuitamente.

Il nuovo codice contempla due modi particolari di commettere il delitto, l'uno nell'art. 171, l'altro nell'art. 172. Nel primo

(1) PESSINA, vol. III, pag. 61.

si stabilisce, che è punito con la reclusione sino ad un anno, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e con la multa da lire cinquanta a tremila il pubblico ufficiale che, per un atto del suo ufficio, *riceve*, per sè o per altri, in danaro o in altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne *accetta la promessa*. Nell'art. 171 poi si legge, che il pubblico ufficiale, il quale, per ritardare od omettere un atto del suo ufficio per fare un atto contro i doveri dell' ufficio medesimo, riceve o si fa promettere danaro o altra utilità, per sè o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e con la multa da lire cento a cinquemila.

Adunque, la prima forma del delitto consiste nel ricevere danaro o altra utilità per *compiere* un atto di ufficio, che si era tenuti a compiere gratuitamente, e nell'accettare la promessa: l'altra consiste nel ricevere una retribuzione o ottenerne la promessa, per *ritardare* od *omettere* un atto del proprio ufficio, oppure per *fare* un atto contro i *doveri* dell' ufficio.

Gli estremi essenziali del delitto, considerato in ambedue le forme, sono: 1° qualità di *pubblico uffiziale*; 2° *atto* appartenente all'ufficio; 3° retribuzione *data* o *promessa*.

Il codice passato enumerava le persone, che potevano essere soggetto attivo del delitto, cioè, uffiziali dell' ordine *giudiziario* ed *amministrativo*, *agenti*, *impiegati*, ecc. di una pubblica amministrazione, ecc. Il nuovo codice adopera solo la espressione — *il pubblico ufficiale*, — onde per l'esistenza del delitto è necessaria una persona costituita in *pubblico ufficio*, qualunque sia il *grado*, lo *stipendio*, la *durata* della carica, ecc. (art. 207 cod. pen.).

L' *atto*, in cui si incarna il delitto di corruzione deve essere uno di quelli inerenti all' ufficio del pubblico funzionario, e lo deve essere realmente, non già per supposizione di costui. Bisogna inoltre, che l'atto compiuto o da compiere sia di natura *gratuito*. Onde se il pubblico ufficiale richiede di più di quanto dovrebbe per un atto *non gratuito*, sarà responsabile del delitto di *concussione*; ma vi sarà il delitto di *corruzione*, se il privato per ottenere ingiustamente o sollecitamente un atto paghi di più di quello che era stabilito per legge.

La causa dell'agire del pubblico ufficiale deve essere il *lucro* o dato o promesso, il quale può consistere in *danaro* oppure in *altra utilità* di qualunque natura od importanza. Non crediamo però che nella espressione *altra utilità* si possa comprendere la *soddisfazione* di un sentimento di vendetta o lo sfogo di odio, ecc., poichè il legislatore ha richiesto come condizione del delitto, che il pubblico

ufficiale riceva in danaro o in altra utilità una *retribuzione*, la quale voce indubbiamente non può riferirsi ad una soddisfazione *morale*, ecc.

Nulla influisce, se la retribuzione sia stata data precedentemente all'atto o dopo, se *durante* l'ufficio o dopo *deposto* l'ufficio.

In quest'ultimo caso però, crediamo noi, sia necessario provare un patto precedente o almeno che il pubblico ufficiale compì l'atto o si astenne nella speranza di ottenere la retribuzione.

Il reato si consuma coll'atto di *ricevere* una retribuzione o con quello di *accettare la promessa*. E gli atti esecutivi possono consistere o nel *compiere* l'atto, che si aveva il dovere di compiere, o nel *ritardare* o nell'*omettere* un atto, a cui si era tenuto, od infine nel fare un atto *contrario* ai *doveri* di ufficio.

Il legislatore aggrava la pena, concorrendo la forma del delitto prevista dell'art. 172, nei seguenti casi:

1° quando il fatto abbia per effetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendii, pensioni od onorificenze, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Ammistrazione, cui appartiene il pubblico ufficiale;

2° quando il fatto abbia per effetto il favore o il danno di una parte o di un imputato in causa civile o penale (1).

In ambedue i casi la reclusione è da tre a dieci anni. E sarà da cinque a quindici anni e la multa può estendersi al massimo, cioè, a cinquemila lire, qualora il fatto abbia per effetto una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ad un anno (*ult. cap.*).

Da ciò si vede agevolmente, che se all'essenza del delitto di corruzione non è necessario che il pubblico ufficiale corrotto abbia tradito il suo ministero, il reato diventa più grave ed il reo si punisce più severamente, quando, per la ricevuta o promessa retribuzione, abbia ritardato od omesso qualche atto contro i doveri del proprio ufficio; che cresce dippiù la pena, quando la corruzione sia entrata nel santuario della giustizia o abbia avuto per oggetto conferimento di pubblici impieghi, di stipendi, ecc.; che infine la pena raggiunge il massimo di gravità, quando dalla corruzione sia derivato un danno all'imputato.

Articolo 173. — Chiunque induce un pubblico ufficiale a commettere alcuno dei delitti preveduti

---

(1) Era più esatta la dizione dell'art. 163 del progetto, *il favore o il danno di parti contendenti in causa civile o di un imputato in causa penele.*

nei precedenti articoli è punito, nel caso dell'art. 171, con la multa da lire cinquanta a tremila, e, nel caso dell'art. 172, con le pene ivi stabilite.

Se il pubblico ufficiale non abbia commesso il delitto, chi ha tentato d'indurvelo soggiace alle pene stabilite nel presente articolo, ridotte della metà.

Articolo 174. — Nei casi preveduti negli articoli precedenti, ciò che siasi dato si confisca.

Del reato di corruzione deve rispondere non solo il *pubblico ufficiale*, ma anco il *corruttore*. E nell'art. 173 è stabilito, che chiunque *induce* un pubblico ufficiale a commettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli è punito nel caso dell' art. 171, con la multa da lire cinquanta a tremila, e, nel caso dell'art. 172, con le pene ivi stabilite.

Nella scienza si è discusso sulla giustizia o meno di pareggiare la pena da infliggersi al *corruttore* ed al *corrotto*. Il nuovo codice ha ammesso il pareggiamento solo nel caso previsto dall'articolo 172.

Per il corruttore è riconosciuta come circostanza attenuante il fatto che il pubblico ufficiale non abbia commesso il delitto. Infatti nell'ultimo capoverso dell'art. 173 è stabilito, che se il pubblico ufficiale non abbia commesso il delitto, chi ha tentato d'indurvelo soggiace alle pene stabilite nello stesso articolo *ridotte* della *metà*.

Infine nell' art. 174 è sanzionato, che ciò che è stato dato al pubblico ufficiale, cioè le cose o la somma, che formarono oggetto della retribuzione o della ricompensa, sono *confiscate*.

Osservazioni generali su questo Capo.

Discussero gli scrittori intorno al *tentativo* di *corruzione*, e si è chiesto, se qualsiasi proposta fatta al pubblico ufficiale, senza che questi l'accetti, possa costituire un tentativo di corruzione. Alcuni ritennero che la proposizione nuda, non accompagnata, cioè, dalla mostra di valori o gioielli, ecc., non costituisca *tentativo*. Il Pessina respinge questa dottrina, ed osserva che l'essenza del reato di corruzione è tale che, fino a quando il pubblico ufficiale non si mette per la via del delinquere, il reato non può dirsi *incominciato*. Il tentativo, soggiunge, di corruzione ha per presupposto che le trat-

tative siano iniziate, e che in esse abbia la sua parte il pubblico ufficiale. Tale dottrina ci sembra accetttabile, tanto se si consideri l'opera del *corrotto*, quanto quella del *corruttore.* (1).

Vogliamo dare fine a queste brevi considerazioni intorno al delitto di *corruzione* con qualche riflessione sulle difficoltà che talora si presentano per delimitare la *concussione* dalla *corruzione.*

Raramente il pubblico ufficiale chiede una ricompensa per l'atto che deve compiere o per l'astensione, ma fa capire che egli accetterebbe una ricompensa per fare o per non fare un atto del suo ufficio. Potrà dirsi in tal caso corruttore il privato, che, di ciò accorgendosi, dà o promette una ricompensa per ottenere ciò che desidera?

Alcuni suggerirono come criterio le considerazioni degli *antecedenti* del pubblico ufficiale, per ammettere la *concussione* solo quando il pubblico ufficiale aveva già posto a mercato la sua autorità; e la *corruzione,* quando il pubblico ufficiale precedentemete era stato incorrotto. Ma questa dottrina non ci sembra accettabile, perchè l'essere stato per il passato un pubblico ufficiale incorrotto non esclude che in una data circostanza possa costringere alcuno a dare o promettere indebitamente per compiere un atto del suo ufficio, ecc.

Altri vorrebbero stabilire come criterio di distinzione tra i due reati quello della *giustizia* od *ingiustizia* dell'atto ottenuto o non voluto. Ma tale criterio nella pratica non molto si presta, perchè è difficile determinare la coscienza del privato dalla giustizia o ingiustizia di ciò che chiede. Carrara poi insegna, che la differenza sta in questo, che la concussione è un reato *formale,* che si esaurisce con la sola azione del pubblico ufficiale diretta allo inganno o all'intimidazione altrui, mentre la corruzione è un reato *materiale,* che ha bisogno di un *evento* per esistere, e lo evento sta nell'ottenuto assenso od accettazione dell'ufficiale (2). Questa dottrina ci sembra accettabile.

Capo IV.

Dell'abuso di autorità, e della violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio.

Articolo 175. — Il pubblico ufficiale, che, abusando del suo ufficio, ordina o commette contro gli

---

(1) Pessina, *luogo cit.*

(2) Carrara, vol. V, § 2583.

altrui diritti qualsiasi atto arbitrario, non preveduto come reato da una speciale disposizione di legge, è punito con la detenzione da quindici giorni ad un anno: e, qualora agisca per un fine privato, la pena è aumentata di un sesto, sostituita alla detenzione la reclusione.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale, che, nell' esercizio delle sue funzioni, eccita alcuno a trasgredire alle leggi ed ai provvedimenti dell'autorità.

Fra i delitti contro la *pubblica amministrazione* il nuovo codice classifica l'*abuso* di *autorità* e la *violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio.*

Siccome non tutti gli abusi che si possono commettere dai pubblici ufficiali sono in modo speciale preveduti e repressi dal codice, era giusto, per evitare deplorevoli lacune, come bene osservava l' on. Zanardelli, che una norma generale provvedesse a tutte le possibili contingenze. E da ciò si vede, che la formula *abuso di autorità* nella scienza ed in alcuni codici esprime ora un *genere,* ed ora una *specie* particolare di delitti. Come genere si applica indistintamente a qualsiasi fatto colpevole, per consumare il quale l' agente si sia valso dell' autorità che gli proveniva dall' ufficio, come specie esprime quegli abusi di potere che per la loro indole e gravità debbono considerarsi come delitti particolari. Ed anco per il nuovo codice la formola *abuso* di *autorità* esprime ora un *genere,* come nell'art. 175, ora una *specie,* come nel caso di *sequestro* di persona commesso da pubblico ufficiale, di *abusi* di *potere* verso persona carcerata o arrestata, ecc. dei quali delitti già ci siamo occupati.

L'art. 175 contiene una disposizione generale e complementare diretta a reprimere tutti quegli *abusi* commessi dai *pubblici ufficiali* contro l'altrui diritto, che *non sono contemplati* da una *speciale* disposizione di legge. Si supponga, adunque, l'abuso doloso di un pubblico ufficiale in danno dell'altrui diritto senza che questa lesione di diritto costituisca un reato per sè stante, e si avrà il concetto dell'*abuso di autorità innominato* previsto dall' art. 175.

È facile vedere, come esso così considerato si presenti indefinito ed indefinibile: solo si possono dare delle esemplificazioni. Notiamo però col Pessina, che non sempre l' eccesso di potere è reato. Può talvolta bastare la sanzione della nullità giuridica per

atti che costituiscono un eccesso di potere; ed essa basta quando questi atti debbono essere riconosciuti come validi per produrre le loro conseguenze. L'eccesso di potere può costituire delitto, quando offende immediatamente il diritto, o, per dire in termini più chiari e meno astratti, quando l'arbitrio del pubblico funzionario si sostituisce *diffinitivamente* alla forza giuridica della legge; da ciò la conseguenza, che esclusi gli abusi di potere considerati come delitti particolari dal nuovo codice, esclusi i casi in cui l'atto del pubblico ufficiale non è arbitrario, restano tutti quei modi vari, coi quali il pubblico ufficiale può abusare del suo potere, i quali appunto cadono sotto la disposizione dell'art. 175. Ed infatti in quest'articolo si punisce colla detenzione da quindici giorni ad un anno, il *pubblico ufficiale,* che abusando del suo ufficio, *ordina* o *commette* contro gli altrui *diritti* qualsiasi atto *arbitrario* non preveduto come *reato* da una speciale disposizione di legge.

Gli estremi essenziali del delitto sono adunque: 1° qualità di *pubblico ufficiale;* 2° *atto arbitrario*; 3° che questo non sia considerato come delitto da una *speciale disposizione di legge.*

La legge richiede come condizione l'*atto arbitrario*, cioè, l'*abuso di autorità* o di *ufficio*. E qui notiamo, che per ammettersi l'abuso di autorità non bisogna considerare solo le circostanze materiali, ma anco l'elemento intenzionale. Così, ad esempio, può un pubblico ufficiale fare un atto estraneo alle sue competenze, usando della sua qualità, a fine buono, e con la coscienza di non violare la legge, ed in tal caso non vi sarà un abuso di potere in senso *giuridico*, e quindi non vi sarà un delitto.

La legge aggrava la pena, quando il pubblico ufficiale agisce per un *fine privato*, poichè ha sancito l'aumento di un *sesto* della pena, e la sostituzione della *reclusione* alla detenzione.

Nell'ultimo capoverso poi dell'art. 175 è previsto il caso del pubblico ufficiale, che nell'esercizio delle sue funzioni, eccita alcuno a trasgredire alle leggi od ai provvedimenti dell'autorità; e la pena è la stessa di quella stabilita per il delitto precedentemente esaminato.

È stato deciso:

che è imputabile di abuso di autorità il sindaco che nella qualità di presidente del consiglio comunale, impedisce ad un consigliere l'esercizio della sua carica (1 dicembre 1892 nella *Cassazione Unica*, vol. IV, pag. 291 con nota);

che si ha abuso di autorità nelle violenze contro le persone che un agente od impiegato del governo può avere commesso nell'esercizio legittimo delle sue funzioni, cosichè l'abuso consiste.

nelle violenze usate ed ordinate nell'atto o nello esercizio legittimo delle funzioni stesse (27 gennaio 1890 nella *Cassazione Unica*, vol. I, pag. 209).

Articolo 176. — Il pubblico ufficiale, che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione, presso la quale esercita il proprio ufficio, è punito con la reclusione da un mese a cinque anni, e con la multa da lire cento a cinquemila.

Articolo 177. — Il pubblico ufficiale che comunica o pubblica documenti o fatti, da lui posseduti o conosciuti per ragione di ufficio, i quali debbono rimanere segreti, o che ne agevola in qualsiasi modo la cognizione, è punito con la detenzione sino a trenta mesi o con la multa non minore delle lire trecento.

In questo *capo* dei delitti contro la *pubblica amministrazione* si contengono inoltre due disposizioni (art. 176 e 177) rivolte allo scopo di tutelare il buono andamento di essa ed a reprimere talune mancanze gravi, che offendono interessi *economici* ed interessi *politici*. Ai primi provvede l'art. 176, che punisce con la reclusione da un mese a cinque anni, e con la multa da lire cento a cinquemila il pubblico ufficiale, che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio. E giustamente, perchè in quel caso l'interesse privato viene in conflitto coll'interesse pubblico, ed è prevedibile che il pubblico ufficiale trascinato dalla bramosia di guadagno sacrifichi l'interesse della pubblica amministrazione al proprio.

Nel Progetto erano enumerati alcuni degli atti nei quali era vietato al pubblico ufficiale prendere un interesse privato, cioè, concessioni, aggiudicazioni, appalti, forniture, locazioni, ecc. Nel nuovo codice giustamente fu omessa qualunque particolare determinazione di atti, onde spetta al magistrato giudicare intorno ad essi.

Notiamo poi, che non è assolutamente necessario per l'esistenza del reato dimostrare, che lo scopo del pubblico ufficiale fu quello

di frodare l'amministrazione, ma, dato il caso che si provi che quegli abbia preso parte col vantaggio della amministrazione ed allo scopo di evitare il danno che sarebbe derivato dal monopolio di pochi che escludevano la libera concorrenza, non vi sarebbe il delitto (1).

Nell'art. 177 si reprimono gli atti di pubblici ufficiali che offendono gli interessi *politici* dello Stato ed esso concerne la *pubblicazione* e *diffusione* dei segreti di ufficio. Noi già abbiamo fatto parola della *rivelazione dei segreti* concernenti la *sicurezza dello Stato*, considerato dal nuovo codice un *delitto contro la Patria*. Or coll'articolo 177 si completa la materia della *rivelazione di segreti* per parte di *pubblici ufficiali*. Infatti in esso si è stabilito, che va soggetto alla pena della detenzione sino a trenta mesi o alla multa non minore delle lire trecento il pubblico ufficiale, che *comunica* o *pubblica* documenti o fatti, da lui posseduti o conosciuti per ragione di ufficio, i quali debbono rimanere segreti, o che ne *agevola* in qualsiasi modo la cognizione. Da tale disposizione si desume che uno degli estremi essenziali del delitto è la qualità di *pubblico ufficiale* nell'agente; che per esservi il reato bisogna provare che il documento o il fatto comunicato o pubblicato doveva rimanere *segreto*, e che l'uno o l'altro per *ragione di ufficio* erano dal pubblico ufficiale *posseduti* o *conosciuti*. Sta appunto nel concorso di questa circostanza che il delitto di rivelazione ha ragione di essere.

Il delitto previsto dall'art. 177 può consumarsi nei seguenti modi: 1° col *comunicare* documenti o fatti, posseduti o conosciuti per ragione di ufficio; 2° nel *pubblicare* o gli uni o gli altri; 3° nell'*agevolare* in un modo qualsiasi la conoscenza degli uni o degli altri.

Articolo 178. — Il pubblico ufficiale, che per qualsiasi pretesto anche di silenzio, oscurità, contraddizione o insufficienza della legge, omette o rifiuta di fare un atto del proprio ufficio, è punito con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Se il delitto sia commesso da tre o più ufficiali pubblici, previo concerto, la multa è da lire cento a tremila.

---

(1) Vedi Carnot sull'art. 175; Chauveau, *Teorica*, n. 1816. È stato deciso, che non è necessario per l'esistenza del reato, che l'ingerenza abbia per fine di lucrare in danno della pubblica amministrazione (25 marzo 1890 nella *Corte Suprema*, an. XV, pag. 221).

Se il pubblico ufficiale sia un funzionario dell' ordine giudiziario, vi ha omissione o rifiuto quando concorrano le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di esso l' azione civile.

La pubblica amministrazione non procede in modo pronto e retto, quando i pubblici ufficiali non adempiono ai loro doveri.

L' inadempimento a questi in taluni casi può ben andare soggetto a misure disciplinari, ma in altri, e specialmente quando il dovere violato è di una certa importanza ed il danno per il privato o per lo Stato è di una certa gravità, per la pronta e retta amministrazione, sono necessarie le pene. Fra le violazioni dei doveri di ufficio meritevoli di repressione si possono ricordare il rifiuto, il ritardo di ufficio, l'abbandono delle funzioni, ecc., le quali violazioni nei codici passati non furono ben definite.

Nel nuovo codice all'art. 178 si è stabilita una formola generale adatta ad abbracciare sotto di sè le più gravi fra le violazioni dei doveri di ufficio. Infatti in esso si infligge la multa da lire cinquanta a millecinquecento al pubblico ufficiale, il quale per *qualsiasi pretesto*, anche di silenzio, oscurità, contraddizione o insufficienza della legge, *omette* o *rifiuta* di fare un atto del proprio ufficio.

Da ciò si desume, che gli estremi essenziali del delitto sono: 1° qualità di *pubblico ufficiale*; 2° *omissione* o *rifiuto* di fare un atto del proprio ufficio; 3° *dolo*, o coscienza dell' inadempimento del proprio dovere.

È ritenuta una circostanza aggravante il fatto del concerto fra tre o più ufficiali, allo scopo di commettere il delitto ora descritto.

Infatti in tale ipotesi la multa sarà da lire cento a tremila (art. 178, 1° capov.).

Per eliminare qualsiasi equivoca interpretazione intorno al delitto di omissione o di rifiuto di un atto da parte di una categoria di pubblici funzionari, cioè, di quelli dell'ordine giudiziario, il legislatore nell'ultimo capoverso dell'art. 178 stabilì, che se il pubblico ufficiale sia un funzionario dell' *ordine giudiziario*, vi ha omissione o rifiuto quando concorrano le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di essi l'*azione civile*. Or bene, per l'articolo 183 del *cod. di proc. civ.* le autorità giudiziarie e gli uffiziali del ministero pubblico sono civilmente responsabili: 1° quando nell' esercizio delle loro funzioni sieno imputabili di dolo, frode o concussione; 2° quando rifiutino di provvedere sulle domande

delle parti, o tralascino di giudicare o conchiudere sopra affari che si trovino in istato di esser decisi; 3° negli altri casi dichiarati dalla legge. E per l'articolo 784, affinchè possa avere luogo l'azione civile nel caso, di cui nel numero 2 dell'art. 783, è necessario che la parte abbia fatto due istanze all'autorità giudiziaria o all'uffiziale del ministero pubblico nella persona del rispettivo cancelliere o segretario, per mezzo di usciere. Dalla prima alla seconda istanza deve esservi l'intervallo di giorni cinque almeno, se trattisi di conciliatori o di pretori, e di giorni dieci se trattisi di altra autorità giudiziaria o di uffiziali del ministero pubblico.

—

Articolo 179. — Il militare o l'agente della forza pubblica, che rifiuta o indebitamente ritarda l'esecuzione di una richiesta legalmente fattagli dall'autorità competente, è punito con la detenzione sino a due anni.

Articolo 180. — Il pubblico ufficiale, che, avendo nell'esercizio delle sue funzioni acquistata notizia di un reato in materia attinente alla medesima, per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o indebitamente ritarda di riferirne all'autorità, è punito con la multa da lire cinquanta a mille.

Se il colpevole sia ufficiale di polizia giudiziaria, si aggiunge l'interdizione dai pubblici ufficii sino a trenta mesi.

Articolo 181. — I pubblici ufficiali, che in numero di tre o più, e previo concerto, abbandonano indebitamente il proprio ufficio, sono puniti con la multa da lire cinquecento a tremila e con l'interdizione temporanea dall'ufficio.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale che abbandona il proprio ufficio per impedire la trattazione di un affare, o per cagionare qualsiasi altro nocumento al pubblico servizio.

Altro caso di violazione di doveri inerenti all'ufficio è quello previsto dall'art. 179, nel quale è stabilito, che il militare o l'agente

della forza pubblica, che rifiuta o indebitamente ritarda l'esecuzione di una richiesta legalmente fattagli dall'Autorità competente, è punito con la detenzione sino a due anni.

Altro caso importante è previsto dall'art. susseguente (art. 180), per il quale si infligge la pena della multa da lire cinquanta a mille al pubblico ufficiale, che, avendo nell'esercizio delle sue funzioni, acquistato notizia di un reato in materia *attinente* alle medesime, *omette* o indebitamente *ritarda* di riferirne all'Autorità. E si aggrava la pena, quando il colpevole è ufficiale di polizia giudiziaria, perchè alla multa si aggiunge l'interdizione dai pubblici uffici sino a trenta mesi.

Un ultimo caso di violazione dei doveri inerenti all'ufficio è previsto dall'art. 181.

In esso è stabilita la pena della multa da lire cinquanta a tremila e l'interdizione temporanea dall'ufficio per i pubblici ufficiali che, in numero di tre o più, e previo concerto, abbandonano indebitamente il proprio ufficio.

E poichè può darsi anche il caso che un pubblico ufficiale abbandoni il proprio ufficio per impedire la trattazione di un affare o per cagionare qualsiasi altro nocumento al pubblico servizio, così il legislatore ha curato di prevedere anche un tal caso e sancire la stessa pena, che nella prima parte dell'art. 181 aveva stabilito per l'abbandono del proprio ufficio fatto da più pubblici ufficiali dietro concerto (art. 181, ult. capov.).

Capo V.

Degli abusi dei ministri dei culti nello esercizio delle loro funzioni.

Gravissimo, diceva l'on. Guardasigilli nella sua *Relazione*, è l'argomento cui si riferisce il Capo V, nel quale si stabiliscono le sanzioni penali per gli abusi dei ministri dei culti. La forza morale che il sacerdote, nell'esercizio delle sue funzioni, può avere sulle coscienze impone al legislatore di reprimere con speciali disposizioni gli atti riprovevoli che esso potrebbe commettere, rivolgendo in danno dei legittimi interessi pubblici o privati l'adempimento del ministero religioso.

Molte osservazioni furono fatte nelle Camere legislative e fuori sugli articoli contenuti nel Capo V, nè mancarono petizioni e proteste ai sacerdoti, parrochi, vescovi ed altri dignitari della Chiesa. Ma, come bene osservava nella sua relazione al Senato il senatore Canonico, non si tratta di menomare nei ministri del culto la li-

bertà di discussione e di giudizio, sia a viva voce sia per le stampe, sul Governo, sulle sue leggi, sui suoi atti: libertà, che ai ministri del culto, come a tutti gli altri cittadini, è guarentita piena ed intera. Non si tratta di menomare il libero esercizio del ministero spirituale, nè di attaccare il principio religioso; cose queste che tutti vogliamo rispettate. Non si tratta di perseguitare i ministri del culto con leggi eccezionali. Si tratta di applicare ad essi, al pari che a tutti gli altri cittadini, il diritto comune; secondo il quale, allorchè un fatto punibile è commesso con l'abuso di un pubblico ufficio, è punito più gravemente che se fosse commesso da un semplice privato, perchè più grave in sè stesso, più dannoso nelle sue conseguenze; e secondo il quale altresì, per le medesime ragioni, il fatto punibile deve essere più gravemente colpito ove sia commesso con l'abuso del carattere sacerdotale. Non si tratta, in una parola, se non di tutelare efficacemente i diritti dello Stato e dei cittadini contro gli atti che venissero ad offenderli.

L'on. Guardasigilli nella sua elaborata relazione alla Camera accennò alle vicende in questa materia subite dalla legislazione italiana, e passò in rassegna parecchie delle principali legislazioni moderne, non escluse alcune di governi assoluti, le quali contengono disposizioni analoghe a quelle del codice, e talora assai più severe.

Notava, che quando fu pubblicata la legge del 13 maggio 1871 sulle prerogative del sommo Pontefice, parve al Governo che « la più franca attuazione del principio di libertà nei rapporti tra la Chiesa e lo Stato e nell'esercizio dei culti non permettesse di mantenere le disposizioni eccezionali a carico dei ministri dei culti contenute negli articoli 268, 269 e 270 del codice penale ». Ma ben presto si dovettero deplorare effetti contrarii a quelli che si speravano dall'attuazione di quel principio. Da ciò la necessità di opportune pene per reprimere gli abusi. Onde concludeva l'onor. Zanardelli col dire: « la società civile non può e non deve lasciarsi esautorare dal sacerdote, che delle sue passioni e delle sue ire di parte si faccia segnacolo in vessillo per combattere l'ordinamento dello Stato, per turbare la pace pubblica e privata, per gettare il dissidio fra la coscienza del credente e i doveri del cittadino ».

Nè si esce dal diritto comune coll'aggravare in certi casi pel ministro del culto, come pel pubblico ufficiale, la pena ordinaria; poichè ciò che si punisce più gravemente in quei casi nel ministro del culto o nel pubblico ufficiale non è il delitto in sè stesso, è l'aggravante delle funzioni pubbliche o del ministero sacro, coll'abuso del quale si è commesso.

Le sanzioni penali stabilite nel codice debbono considerarsi, come ben diceva l'on. Zanardelli, quale indispensabile guarentigia di un duplice diritto: il diritto che ha il Governo di essere rispettato e di tutelare l'ordine pubblico, ed il diritto che ha ciascun cittadino di professare liberamente la propria religione e d'adempierne i doveri senza venire istigato dai ministri di essa a tradire i propri doveri verso la patria, le istituzioni, le leggi o le civili autorità.

Esaminiamo ora le disposizioni stabilite dal nuovo codice.

Articolo 182. — Il ministro di un culto, che, nello esercizio delle sue funzioni, pubblicamente biasima o vilipende le istituzioni, le leggi dello Stato e gli atti dell'Autorità, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire mille.

Articolo 183. — Il ministro di un culto, che, prevalendosi della sua qualità, eccita al dispregio delle istituzioni, delle leggi, o delle disposizioni dell'Autorità, ovvero alla inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell' Autorità o dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio, è punito con la detenzione da tre mesi a due anni, con la multa da lire cinquecento a tremila e con l'interdizione perpetua o temporanea dal beneficio ecclesiastico. Se il fatto sia commesso pubblicamente, la detenzione può estendersi sino a tre anni.

Alle stesse pene soggiace il ministro di un culto, che, prevalendosi della sua qualità, costringe o induce alcuno ad atti o dichiarazioni contrarie alle leggi, o in pregiudizio dei diritti in virtù di esse acquistati.

Articolo 184. — Quando il ministro di un culto, prevalendosi della sua qualità, commette un delitto diverso da quelli preveduti negli articoli precedenti, la pena stabilita per il delitto commesso è aumentata da un sesto ad un terzo, salvo che la qualità di ministro di un culto sia già considerata dalla legge.

Per questo articolo si punisce con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire mille il ministro di un culto, che nell'esercizio delle sue funzioni pubblicamente biasima o vilipende le istituzioni, le leggi dello Stato o gli atti dell'Autorità.

Gli estremi essenziali del reato sono: 1° *qualità* di ministro del culto; 2° il *biasimare* o *vilipendere* pubblicamente le istituzioni, ecc.; 3° che ciò si faccia dal ministro del culto nello *esercizio* delle proprie funzioni. E da ciò si scorge, che il delitto si consuma coll'atto del *biasimare* o del *vilipendere* pubblicamente le leggi, ecc.

Ma evvi un'altra forma di abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle proprie funzioni, e consiste appunto nell'*eccitare* al *dispregio* delle istituzioni, delle leggi, ecc., o nell'*eccitare* all'inosservanza delle leggi, delle istituzioni dell'Autorità ecc. E nell'art. 183 si punisce con la detenzione da tre mesi a due anni, con multa da lire cinquecento a tremila e con l'interdizione perpetua o temporanea dal beneficio ecclesiastico, il ministro di un culto, che, prevalendosi della sua qualità, eccita al dispregio delle istituzioni, delle leggi o delle disposizioni dell'Autorità, ovvero all'inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'Autorità, o dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio (1). E nell'ultimo capoverso del sopraccennato articolo si infligge la stessa pena al ministro del culto, il quale, prevalendosi della sua qualità, costringe od induce alcuno ad atti o dichiarazioni contrarie alle leggi, o in pregiudizio dei diritti in virtù di esse acquistati.

Nel progetto era contemplato anco il caso del ministro del culto, che, abusando della forza morale derivante dal suo ministero, pregiudicasse i *legittimi interessi patrimoniali*, o turbasse la *pace delle famiglie.* Molte discussioni ebbero luogo e ricordiamo solo che alla Commissione del Senato parvero inesatte quelle espressioni. E osservò che un'azione non è punibile per ciò solo che pregiudichi privati interessi o turbi la pace delle famiglie; il criterio della punibilità sociale è la violazione del diritto atta a produrre un danno pubblico, e non il solo pregiudizio che da un atto possa derivare; che infine il pregiudizio agli interessi patrimoniali ed il turbamento della pace delle famiglie possono derivare da cagioni varie, e quindi si poteva correre il rischio di punire atti non costituenti delitto. Ed il Governo del Re omise

---

(1) La pena si aggrava, quando il fatto è commesso *pubblicamente*, perchè la detenzione si può estendere sino a tre anni (art. 183).

appunto quelle locuzioni, formulando l'articolo 183 nel modo sopra espresso (1).

Infine nell'art. 184 il legislatore considera la qualità di ministro del culto come circostanza aggravante dei delitti che potrebbero essere commessi da chi è rivestito di quella qualità. E, come è facile vedere, tale disposizione non può applicarsi, quando il delitto commesso è di quelli contemplati dagli articoli 182 e 183, poichè il legislatore nello stabilire la pena ha tenuto in considerazione la *qualità* di ministro del culto, e quando il legislatore ha, fuori dei casi contemplati da quei due articoli, tenuto conto di quella qualità. Infatti nell'art. 184 è stabilito, che quando il ministro del culto, prevalendosi della sua qualità, commette un delitto diverso da quelli *preveduti* negli art. 182 e 183, la pena stabilita per il delitto commesso è aumentata da un sesto ad un terzo, salvo che la *qualità* di ministro di un culto sia già *considerata dalla legge*.

Capo VI.

Dell'usurpazione di funzioni pubbliche, di titoli o di onori.

Articolo 185. — Chiunque indebitamente assume o esercita funzioni pubbliche, civili o militari, è punito con la detenzione sino a tre mesi.

Alla stessa pena e all'interdizione temporanea dai pubblici ufficii soggiace il pubblico ufficiale, il quale, dopo avere ricevuto ufficiale partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni, continua ad esercitarle.

Il giudice può ordinare che la sentenza sia pubblicata per estratto, a spese del condannato, in un giornale della provincia in cui questi ha commesso il delitto ed in uno di quella in cui ha il domicilio, l'uno o l'altro designati dal giudice medesimo.

(1) È stato deciso e che non commette il reato preveduto nel capoverso dell'art. 183 il sacerdote che si rifiuta di apprestare i sacramenti ad una persona in pericolo di vita, perchè non abbia adempiuto un patto compromessivo interceduto fra esso e la Curia per l'assoluzione dalle censure incorse con l'acquisto di beni ecclesiastici (24 maggio 1890, *Sezione di accusa* di Napoli nella *Riv. pen.* vol. XXXII, pag. 385).

Il delitto di usurpazione di funzioni pubbliche, che dal nuovo codice è collocato nella classe dei delitti contro la pubblica amministrazione, dal Pessina è considerato come uno dei delitti che attaccano lo Stato nella sua attività giuridica, e propriamente come una lesione dello Stato nella sua *autorità*. E questa dottrina ci sembra più accettabile. Ed invero quando un privato si intromette ad esercitare atti della autorità sociale senza esservi chiamato nelle forme e nelle condizioni stabilite dalle leggi organiche dello Stato, l'organismo del potere sociale viene scosso, l'autorità dello Stato è usurpata.

Ed il nuovo codice all'art. 185 contempla nel modo più esteso la usurpazione del potere, poichè stabilisce che viene punito con la detenzione sino a tre mesi chiunque indebitamente assume o esercita funzioni pubbliche, civili o militari. Non si distingue funzione da funzione, ma si punisce qualsivoglia manifestazione dell'attività del potere sociale, sia permanente sia transitoria. E gli estremi essenziali del delitto sono: 1° *intromissione* in pubbliche funzioni, sia che appartengono all'autorità civile sia all'autorità militare; 2° mancanza di *titolo* (*indebitamente*) in colui che vi si intromette; 3° coscienza di esercitare o di assumere indebitamente atti inerenti ad una pubblica funzione.

Per il codice passato per l'esistenza del delitto si richiedeva lo esercizio della pubblica funzione, poichè la formola dell'articolo 289 era questa: *chiunque senza titolo siasi ingerito in pubbliche funzioni*, ecc. Onde il Pessina sosteneva, che non bastava assumere una podestà per esservi il reato, ma era mestieri tradurla in fatti esteriori che costituiscono lo esercizio. Il nuovo codice invece si giova delle voci *assume* od *esercita*, e quindi basta *assumere* una potestà per esservi il reato di usurpazione di potere.

Considera poscia il legislatore questo delitto da un punto di vista più limitato, cioè, contempla il caso in cui un pubblico ufficiale, dopo avere ricevuto ufficiale partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni, continua ad esercitarle. La pena è la detenzione sino a tre mesi e la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Che l'esercizio della carica, dopo esserne stato l'ufficiale dimesso, costituisca una vera usurpazione di potere, è abbastanza evidente, onde ci contentiamo di indicare gli estremi essenziali, che sono: 1° conoscenza *ufficiale* del provvedimento di *cessazione* o di *sospensione* di funzione; 2° *continuazione* effettiva nello esercizio di essa. Onde ben insegnano i criminalisti, che il semplice fatto materiale di un atto non basterebbe per l'esistenza del delitto; ag-

giungasi che fa mestieri, inoltre, che la continuazione effettiva nello esercizio della funzione abbia luogo con volontà diretta del colpevole a non curare il provvedimento dato dall'autorità. Da ciò segue, che sarebbe l'atto giustificato, se la continuazione avvenisse per l'assenza del titolare, oppure per necessità di provvedere ad un servizio urgente (1).

Ricordiamo essere stato deciso, che si rendono colpevoli di illegale proroga nell'esercizio dell'autorità pubblica, preveduta in quest'articolo, il Sindaco e la Giunta municipale, quando dopo avere cognizione legale del decreto reale che pronuncia lo scioglimento di un Consiglio comunale, sotto pretesto che il decreto reale di scioglimento sia nullo per non avere fissata l'epoca della rielezione, continuano nelle loro funzioni (2). E fu anco in modo esplicito ritenuto, che ciò che la legge punisce nell'esercizio abusivo delle proprie funzioni è l'usurpazione del potere; che quindi bisogna che al fatto materiale si unisca la disubbidienza, il pensiero dell'usurpazione commessa. Non fa d'uopo d'altro lato dire, che l'ufficiale pubblico tramutato o promosso può attendere alle occupazioni dell'ufficio che sta per lasciare fino a che non abbia preso possesso del nuovo ufficio.

Per rendere più efficace la repressione del delitto di usurpazione di potere, il legislatore nell'ultimo capoverso dell'art. 185 stabilisce, che il giudice può ordinare che la sentenza sia pubblicata per estratto, a spese del condannato, in un giornale della provincia in cui questi ha commesso il delitto e in uno di quella in cui ha il domicilo, e l'uno e l'altro debbono essere designati dallo stesso giudice.

Articolo 186. — Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi di una carica, di un corpo o di un ufficio, ovvero si arroga gradi accademici, onoreficenze, titoli, dignità o cariche pubbliche, è punito con la multa da lire cinquanta a mille.

Il giudice può ordinare che la sentenza sia pubblicata per estratto in un giornale da lui designato, a spese del condannato.

---

(1) Vedi fra gli altri Chauveau, *Teorica del cod. pen.*, vol. 2.

(2) Citata dal Cosentino nel suo *Codice penale commentato.*

Contempla il legislatore in questo articolo un'altra figura di delitto di *usurpazione*, cioè, quella di *titoli*, ecc. Come bene osserva il Pessina, questo delitto non dovrebbe annoverarsi fra quelli contro l'autorità dello Stato, perchè non consiste nell'esercitare atti di potestà, ma nel portare pubblicamente una divisa, una decorazione, che non appartenga a colui che la porta, ecc. Tale atto talvolta può essere l'effetto di *vanità* o di *capriccio*. Egli sostiene, che dovrebbe essere allegata fra le semplici trasgressioni di polizia, salvo le pene maggiori in caso di grave reato che sia commesso per esso o a cui esso serva di mezzo.

Il nuovo codice colloca il delitto in esame fra quelli contro la *pubblica amministrazione*, e per le ragioni addotte dal Pessina ci sembra che neppure questa classificazione sia esatta. L'on. Zanardelli nella sua *Relazione* osservava: « questo reato a me sembra che non possa rettamente considerarsi come una contravvenzione, ma che si debba invece classificare fra i delitti, poichè offende immediatamente un diritto, quale è quello di portare i distintivi caratteristici dell'Autorità o le insegne onorifiche da essa conferite.

Il delitto si consuma col *portare indebitamente* e *pubblicamente* la divisa o i distintivi di una carica, di un corpo o di un ufficio, coll'*arrogarsi* gradi accademici, onorificenze, titoli, dignità o cariche pubbliche. La pena è quella della *multa* da lire cinquanta a mille.

Ed anco per questa figura delittuosa, il legislatore nell'ultima parte dell'art. 186 stabilisce, che il giudice può ordinare che la la sentenza sia pubblicata per estratto in un giornale da lui designato, a spese del condannato.

Capo VII.

Della violenza e della resistenza all'Autorità.

Lo Stato viene offeso nella sua *autorità*, quando dai privati si esercita una pressione, una coazione sul rappresentante o sui rappresentanti dei pubblici poteri, o sui pubblici ufficiali, affinchè essi compiano od anche solamente si astengano dal compiere un atto determinato, come anco quando dai privati si fa *opposizione* alla libera azione di un pubblico ufficiale. Ed ecco i delitti di *violenza* e di *resistenza all'autorità*.

Prima di esaminare gli elementi essenziali costitutivi dei due delitti ora cennati, crediamo utile fare alcune considerazioni, che ci renderanno più agevole lo svolgimento della materia.

Le leggi romane davano alla espressione *crimen vis publicae*

(reato di *violenza pubblica*) un significato molto lato e comprensivo di molte violazioni di legge, che oggi costituiscono figure delittuose ben determinate e classificate secondo criteri scientifici. Infatti sotto la legge *Giulia de vi publica* si comprendevano non solo i reati contro l'autorità dello Stato, ma anco la *sedizione*, il *ratto*, ecc. I progressi della scienza penale però hanno reso possibile una chiara delimitazione di tali figure delittuose, ed al nuovo codice bisogna fra gli altri pregi attribuire anche questo, cioè, di avere delineato, per quanto potè chiaramente, le varie nozioni dei delitti, e fatta una classificazione di questi la migliore possibile, avuto riguardo alle gravi difficoltà che presenta il lavoro di *codificazione*.

Incominciamo però dall'osservare, che il delitto di *violenza all'autorità*, di cui tratta il *Capo VII* del nuovo codice, non è da confondersi colla violenza diretta contro l'autorità dello Stato, allo scopo di distruggere l'ordinamento di esso. Lo scopo, a cui è diretto il delitto in esame, è quello di sopraffare l'autorità dello Stato in una data cerchia di rapporti, non già di rovesciare il potere o di mutare l'ordinamento politico. Se però oltre allo scopo di fare pressione sopra un pubblico ufficiale per impedire un atto ecc., si tende dal delinquente a promuovere una rivolta generale, a sconvolgere gli ordini costituiti, allora vi sarà un reato contro la *sicurezza dello Stato*, anco se questo scopo ulteriore non sia stato conseguito dai colpevoli. E si noti inoltre, che talvolta il delitto di *violenza pubblica* o violenza contro l'autorità può avere forme proprie del delitto di Stato, come quando una moltitudine si contrappone violentemente agli atti dei pubblici funzionari o costringe questi a non adempiere gli atti del loro ufficio, ecc. In tal caso vi sarà la *forma esteriore* della *sedizione*, ma resterà integra ed immutata la essenza del delitto.

Il codice passato distingueva tre forme principali del delitto di violenza contro l'autorità, cioè, la *ribellione*, la *coercizione di pubblico ufficiale*, *l'oltraggio al depositario dell'autorità* o della *forza pubblica* nell'esercizio delle funzioni o in occasione di esse. Nel nuovo codice si distingue il reato di *violenza all'autorità* dal reato di *resistenza* all'autorità. Il primo può presentare due forme, delle quali l'una consiste nel costringere un rappresentante di quella a fare o a non fare un atto del suo ufficio, l'altra è quella della violenza esercitata contro la magistratura o le rappresentanze legali dei vari poteri dello Stato. Esaminiamole (1).

---

(1) Vedi Carrara, *parte speciale*, § 2741 e seg.; Pessina, *op. cit.*, volume III; Borciani, *dei reati di ribellione e violenza pubblica*.

Articolo 187. — Chiunque usa violenza o minaccia verso un membro del Parlamento od un pubblico ufficiale, per costringerlo a fare o ad omettere un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi.

La reclusione è:

1° da sei mesi a cinque anni, se il fatto sia commesso con armi.

2° da tre a quindici anni, se il fatto sia commesso in riunione di oltre cinque persone con armi, ovvero in riunione di oltre dieci persone anche senza armi e previo concerto.

Una delle forme del reato di *violenza all'autorità* è quella prevista dall'art. 187, e che consiste nell'*usare violenza* o *minaccia* verso un membro del Parlamento od un pubblico ufficiale, per *costringerlo* a *fare* o ad *omettere* un atto del suo ufficio. La pena è quella della reclusione da tre a trenta mesi.

Le condizioni necessarie per l'esistenza del delitto sono:

1° che l'*azione* o la *omissione* del membro del Parlamento o del *pubblico funzionario* sia conseguenza della coazione *fisica* (*violenza*) o della coazione *morale* (*minaccia*). Onde, se non ostante la violenza o la minaccia, il pubblico funzionario, ecc., per ragioni proprie fece od omise di fare un atto del suo ufficio, non vi sarà il delitto di *violenza pubblica*;

2° che ci sia stata *violenza* o *minaccia* di tale efficacia da coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale: onde bene osservava il Carrara, che quando l'una o l'altra non abbiano tale efficacia, la *vis* è nella mera intenzione dell'agente, ma mancherebbero gli elementi materiali, essendo impossibile il conseguimento del fine.

3° che l'*atto*, per il quale si vuol costringere il pubblico funzionario all'*azione* od alla *omissione*, entri nella cerchia delle attribuzioni di lui. La legge vuol garentire il pubblico funzionario per gli atti relativi alle di lui attribuzioni. Onde, per ammettere o meno questa essenziale condizione del delitto bisogna considerare non solo l'atto in sè stesso, che il funzionario fu costretto a fare o ad omettere, ma anco la intenzione del colpevole.

Il delitto si consuma col solo fatto di essersi adoperata la violenza o la minaccia, allo scopo di costringere l'autorità legittima a fare o ad omettere un atto, anco se tale scopo non sia stato rag-

giunto dal colpevole. È necessario però sempre la *idoneità* dei mezzi adoperati (1).

Nel secondo comma dell'art. 187 sono prevedute le circostanze aggravanti del delitto di pubblica violenza e consistono nelle *armi* e nel *numero* delle persone. Infatti per il n. 1° di detto articolo si esaspera la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni, quando il fatto sia stato commesso con armi, e per il n. 2° la pena è da tre a quindici anni, quando il fatto fu commesso in riunione di più di *cinque persone* e con *armi*, oppure in riunione di *oltre dieci persone* anche senza armi e *previo concerto*.

Articolo 188. — Alle stesse pene stabilite nell' articolo precedente soggiace chiunque usa violenza o minaccia per impedire o turbare le adunanze o l' esercizio delle funzioni di corpi giudiziari, politici od amministrativi, o delle loro rappresentanze, od altre Autorità, di ufficii o di istituti pubblici, ovvero per influire sulle loro deliberazioni.

L' art. 188 prevede l' altra ipotesi della violenza esercitata contro magistrature o rappresentanze legali dei vari poteri dello Stato. Questo delitto dal codice sardo era stata collocato sotto il titolo della *Ribellione*, denominazione non usata dal nuovo codice penale. Ha luogo, quando alcuno usa *violenza* o *minaccia* per *impedire* o *turbare* le adunanze o l' esercizio delle funzioni di corpi giudiziari, politici o amministrativi, o delle loro rappresentanze, o di altre autorità, di uffici o di istituti pubblici, ovvero per *influire* sulle loro deliberazioni. Si richiede quindi per l' esistenza del delitto che sia usata la violenza o la minaccia, che l' una o l' altra sia diretta contro un corpo legittimamente deliberante; che lo scopo del colpevole sia quello di impedire o turbare le adunanze, ecc., oppure di influire sulle loro deliberazioni.

Le pene stabilite per tale delitto sono quelle stesse indicate

---

(1) È stato deciso, che i caratteri differenziali fra i reati di resistenza previsti dall' art. 190 ed il reato di costringimento previsto da questo articolo consistono in ciò che nel primo l' agente con la violenza si esime o si vuole esimere da un obbligo che la legge gli impone o la pubblica autorità comanda, mentre nell' altro la violenza ha per oggetto di fare eseguire o no all' ufficiale pubblico un atto del suo ufficio.

nell'articolo precedente (art. 182), cioè, la reclusione per durata diversa secondo il concorso di talune circostanze.

—

Articolo 189 — Chiunque fa parte di una radunata di dieci o più persone, la quale, mediante violenza o minaccia, tende a commettere il fatto preveduto nell' articolo precedente, è punito con la reclusione da un mese a due anni.

Se il fatto sia commesso con armi, la reclusione è da tre mesi a tre anni.

Se all'ingiunzione dell'Autorità la radunata si sciolga, le persone che ne facevano parte vanno esenti da pena per il fatto preveduto nel presente articolo.

L'art, 189 contiene due disposizioni: l'una contempla l'ipotesi della commissione di fatti, che potrebbero ritenersi come atti di ribellione; l'altra concerne l'esonerazione di responsabilità per coloro, che a tempo opportuno desisteranno dal delinquere nel modo che sarà migliore.

Non vi ha dubbio, che uno dei modi coi quali si può esercitare violenza contro l'autorità pubblica è quello delle riunioni. Ma, come bene osservava l'on. Zanardelli nella sua *relazione*, il concetto giuridico di questo delitto in un regime di libertà e sotto lo impero dello Statuto, che ammette il diritto di riunione o di petizione, non può essere quello che fu in altri tempi e per altri codici, quando dichiaravasi delitto la riunione, che in qualunque modo manifestava alla pubblica autorità desideri o domande. Oggi è estremo essenziale che la riunione, oltre ad essere di dieci o più persone, tenda ad impedire la esecuzione di una legge o di un provvedimento di un'autorità o ad imporne la rivocazione ovvero ad impedire le deliberazioni dell'autorità stessa od a fare altrimenti pressione su di essa: e si richiede, ciò che più importa a distinguere, il vero e proprio delitto dalle imprudenti ed inconsulte dimostrazioni, che i radunati mostrino di volere attuare con la violenza i propositi sediziosi. Ed infatti nell'art. 189 è stabilito, che chiunque fa parte di una radunata di dieci o più persone, la quale, mediante violenza o minaccia, tende a commettere il fatto preveduto nell'articolo precedente, cioè, costringere un membro del Parlamento od un pubblico ufficiale a fare o ad omettere un atto del suo ufficio, è punito colla reclusione da un mese a due anni.

Come è facile scorgere, il legislatore ha voluto punire un atto preparatorio del delitto di violenza pubblica. E le condizioni necessarie all'esistenza del delitto sono le seguenti: 1° che la radunata sia almeno di dieci persone; 2° che mediante violenza o minaccia tenda a commettere il reato di violenza pubblica, e quindi bisogna che sia provato chiaramente il proponimento di fare uso realmente delle violenze o minacce.

È ritenuta circostanza aggravante l'uso delle armi; infatti per il 1° capoverso dell'art. 189 la reclusione è da tre mesi a tre anni quando il fatto è commesso con armi.

Nell'ultima parte poi dell'art. 189, allo scopo di promuovere lo scioglimento della riunione, il legislatore ha stabilito, che se all'ingiunzione dell'autorità la radunata si sciolga, le persone che ne facevano parte vanno esenti da pena per il fatto preveduto nell'articolo precedente. Non fa mestieri dire, che se costoro avessero già commesso reati sarebbero di questi responsabili.

Articolo 190. — Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico ufficiale mentre adempie i doveri del proprio ufficio, o a coloro, che richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da un mese a due anni.

La reclusione è:

1° da tre a trenta mesi, se il fatto sia commesso con armi.

2° da uno a sette anni, se il fatto sia commesso in riunione di oltre cinque persone con armi, ovvero in riunione di oltre dieci persone anche senza armi e previo concerto.

Se il fatto sia diretto a sottrarre allo arresto sè stesso od un prossimo congiunto, la pena è della reclusione o della detenzione sino a venti mesi, o del confino per un tempo non minore di tre mesi, nel caso della prima parte: e della reclusione, rispettivamente, da due mesi a due anni nel caso del numero 1, e da sei mesi a cinque anni nel caso del numero 2 del precedente capoverso.

Articolo 191. — Per gli effetti della legge penale, si intendono per *prossimi congiunti* il coniuge,

gli ascendenti, i discendenti, gli zii, i nipoti, i fratelli, le sorelle e gli affini nello stesso grado.

Nell'art. 190 si prevede il delitto di *resistenza* all'autorità, che nel codice sardo era designato col nome di delitto di *ribellione*. Esso consiste nell'usare violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale mentre adempie i doveri del suo ufficio. E da ciò si scorge la differenza fondamentale tra il delitto di *violenza* e quello di *resistenza*.

Il primo è un' aggressione all'autorità, il secondo consiste in un impedimento che si oppone alla libera e legittima azione di un pubblico ufficiale (1). Gli estremi essenziali del reato di resistenza sono: 1° uso della violenza o minaccia contro un pubblico ufficiale; 2° che lo scopo dell' agente sia quello di opporsi agli atti che il pubblico ufficiale è obbligato compiere per ragione di ufficio. Da ciò le conseguenze: 1° che non è necessario per la esistenza del delitto che il privato con la violenza o con la minaccia sia riuscito ad impedire l' atto di un pubblico funzionario; 2° che è essenziale all'esistenza del delitto, che la qualità di pubblico ufficiale sia conosciuta dal delinquente; 3° che il colpevole abbia usato la violenza o la minaccia allo scopo di impedire l'atto: onde non vi sarebbe il delitto di resistenza, nel caso in cui l'agente avesse usato la violenza o la minaccia per un fine diverso nel momento in cui il pubblico ufficiale eseguiva un atto del suo ufficio.

Da ciò si scorge, come la ricerca del *fine* dell' agente sia di capitale importanza per potere ammettere l'esistenza del delitto in esame. E qui si presenta la questione da tanto tempo agitata, e variamente risoluta, se vi sia il delitto di *resistenza*, quando la violenza o la minaccia usata contro un pubblico ufficiale abbia per fine lo impedire atti di ingiustizia e di arbitrio.

Si era ritenuto da alcuni, che l'illegalità dell'atto del pubblico ufficiale non giustifica mai la forza adoperata contro l' autorità (teorica della *obbedienza passiva*). Mentre altri sostennero, che l' illegalità dell'atto fa venire meno il delitto, perchè il pubblico ufficiale che non agisce legittimamente, perde il diritto alla tutela inerente alla sua qualità. La giurisprudenza in Italia si era pronunziata in sensi anco opposti; ma la maggior parte delle decisioni aveva esclusa la prima teorica. Il nuovo codice ha risoluto

(1) Vedi Borciani, *op. cit.*

la questione, rigettando quella teorica colla disposizione dell'articolo 192, nella quale leggesi, che quando il pubblico ufficiale ha dato causa al fatto, eccedendo, con atti arbitrari, i limiti delle sue attribuzioni, non si applicano le disposizioni di legge relative al delitto di *resistenza*.

Nel secondo comma dell'art. 190 sono prevedute come circostanze aggravanti del delitto di resistenza: 1° l'uso delle *armi*, poichè è stabilito che la reclusione è da tre a trenta mesi, quando il fatto sia stato commesso con armi; 2° il *numero* delle persone, poichè il legislatore ha sancito la pena della reclusione da uno a sette anni, per il caso in cui il fatto fosse commesso in riunione di altre cinque persone con armi, ovvero in riunione di altre dieci persone anche senza armi e previo concerto.

Nell'ultimo comma dell'art. 190 è previsto come circostanza *minorante* il fatto di aver usato la violenza per *sottrarre sè stesso* od un *prossimo congiunto*. E per prossimi congiunti, secondo l'art. 190 bisogna intendere il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, gli zii, i nipoti, i fratelli, le sorelle e gli affini nello stesso grado. E poichè la legge non distingue e le leggi penali debbono essere interpretate nel senso più favorevole per gli imputati, noi riteniamo che fra i *prossimi congiunti* debbonsi comprendere i figli legittimati, gli adottivi, i naturali riconosciuti, i fratelli e le sorelle consanguinei o uterini. Ed anco lo spirito della legge ci sembra che giustifichi cotesta interpretazione estensiva, poichè è la pietà verso i congiunti prossimi, che si ritiene dal legislatore come circostanza minorante la responsabilità.

La pena, nel caso ora previsto, è della reclusione o della detenzione sino a venti mesi, o del confino per un tempo non minore di tre mesi, quando si tratti di fatto punibile con la reclusione da un mese a due anni; e della reclusione da due mesi a due anni nel caso del n. 1° dello stesso articolo 190, e da sei mesi a cinque anni nel caso del n. 2° (1).

---

(1) È stato deciso:

che nel reato di resistenza non è richiesto il dolo specifico, basta il dolo generico, cioè, scienza e volontarietà (8 marzo 1893 nella *Corte Suprema*, an. XVIII, pag. 102);

che il delitto di resistenza non può in verun caso essere scusato per la provocazione, perchè, o l'operato del pubblico ufficiale fu legittimo, e non può parlarsi di provocazione, non potendo mai l'adempimento dei doveri del proprio ufficio costituire un atto ingiusto e lesivo del diritto altrui: oppure si verifica la ipotesi dell'art. 192 e la penale imputabilità resta esclusa e non diminuita (20 marzo 1891 nella *Cassazione Unica*, vol. II, pag. 257).

Articolo 192. — Quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto, eccedendo, con atti arbitrarii i limiti delle sue attribuzioni, non si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

Si discusse lungamente sotto l'impero del codice passato, se la violenza o la resistenza, che non abbia trasmodato in eccessi, fosse incriminabile, quando l'opera dell'ufficiale pubblico non fosse legittima o nella *sostanza* o nella *forma*. E furonvi due dottrine contrarie. Il codice ha risoluto la questione nel modo più liberale. Ed ecco ciò che sta scritto nella *relazione* al Re sul testo definitivo:

« In questa parte il progetto si è inspirato ad un principio molto chiaro e semplice che deve considerarsi elementare in un regime di civile libertà, secondo il quale, come la resistenza all'Autorità che adempie i propri doveri deve essere severamente repressa, così deve riconoscersi *legittima* la resistenza ad atti arbitrari ed illegali, non potendosi esigere una obbedienza passiva per parte del cittadino, cui non si deve negare il diritto di vedere fedelmente osservata la legge da chi ha l'ufficio di farla da tutti osservare. Perciò non mi parve accettabile di introdurre eccezioni e distinzioni che non è possibile stabilire con regole legislative, le quali, d'altra parte, infirmerebbero il principio o sarebbero in opposizione alle guarentigie dei diritti che si vogliono riconoscere e sancire. La stessa circostanza che l'eccesso di potere si riferisca, anzichè alla legalità dell'atto nella sostanza, alla *regolarità nella forma, la quale è sostanza essa pure come parte essenziale della guarentigia, non varrebbe a togliere il carattere d'illegittimità all'operato del funzionario* ».

Or, è facile determinare quali sono gli estremi necessarii per potersi applicare l'articolo in esame.

Si richiede, dapprima un *atto arbitrario* commesso da un pubblico ufficiale: nè fa d'uopo distinguere se questo atto si risolva in un eccesso nei modi d'esecuzione o un eccesso nelle attribuzioni; inoltre che la violenza o la resistenza sia fatta al momento in cui l'atto si compie dal pubblico ufficiale. Bisogna poi che lo atto arbitrario abbia *dato causa* alla violenza o alla resistenza.

È stato deciso:

1° che non può dirsi arbitrario l'atto del pubblico ufficiale, solo perchè l'imputato venne pei risultati del giudizio assolto dall'ascrittogli reato, per contestare il quale agiva il pubblico ufficiale (28 maggio 1890 nella *Rivista penale*, vol. XXXII, pag. 210);

2° che non vale in tema di resistenza all'autorità, addurre come causa giustificante ai sensi dell'art. 192, che fosse impugnabile agli effetti civili il pignoramento eseguito dal messo esattoriale contro cui la resistenza fu opposta (19 luglio 1890 nella *Riv. pen.*, vol. XXXII, pag. 393);

3° che non eccede con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni, il messo esattoriale che procede ad atti esecutivi, benchè l'avviso di pagamento non sia stato regolarmente notificato (21 febbraio 1891 nella *Rivista penale*, vol. XXXIV, pag. 83).

Articolo 193. — Quando vi siano capi o promotori nei fatti preveduti negli articoli precedenti, la pena per essi è aumentata da un sesto ad un terzo.

Infine il legislatore in questo articolo ha voluto stabilire una particolare disposizione per i capi o promotori del delitto di *violenza pubblica* e del delitto di *resistenza* all'autorità. La pena è per essi aumentata da un sesto ad un terzo. Non sono quindi applicabili le norme penali relative alla correità e complicità.

Capo VIII.

Dell'oltraggio e di altri delitti contro persone rivestite di pubblica autorità.

Articolo 194. — Chiunque, con parole od atti, offende in qualsiasi modo l'onore, la riputazione o il decoro di un membro del Parlamento o di un pubblico ufficiale, in sua presenza e a causa delle sue funzioni, è punito:

1° con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire cinquanta a tremila, se l'offesa sia diretta ad un agente della forza pubblica;

2° con la reclusione da un mese a due anni o con la multa da lire trecento a cinquemila, se la offesa sia diretta ad un altro pubblico ufficiale o ad un membro del Parlamento.

Per le stesse ragioni per le quali si è punito dal legislatore l'oltraggio fatto al Senato ed alla Camera dei Deputati, si punisce

anco l'oltraggio contro le persone investite di pubblica autorità. E nell'art. 194 si contempla appunto quest'ultimo delitto, e si stabilisce, che chiunque, con parole od atti, offende in qualsiasi modo l'onore, la riputazione o il decoro di un membro del Parlamento o di un pubblico ufficiale, in sua presenza e a causa delle sue funzioni, è punito con la reclusione. Le condizioni necessarie per l'esistenza del delitto sono: 1° che con *parole* od *atti* si sia offeso l'onore, la *reputazione* ed il *decoro* di un membro del Parlamento, ecc.; 2° che la contumelia, sia di parole sia di atti, sia fatta alla *presenza* dell'offeso; 3° che la offesa sia fatta per causa delle funzioni del pubblico ufficiale.

Tali essendo gli estremi del delitto di oltraggio, possiamo trarre le seguenti illazioni: 1° che il nuovo codice ha risoluto l'antica questione, se per esservi oltraggio fosse necessaria la presenza del pubblico funzionario, richiedendo appunto questa presenza; 2° che non vi ha il delitto previsto dall'art. 194, quando la offesa fu recata nell'*esercizio* delle funzioni (*in ufficio*), ma solo quando fu recata a causa delle pubbliche funzioni (*propter officium*); 3° che la legge ammette l'oltraggio quando l'offesa è fatta non solo all'*onore*, ma anco alla *reputazione* ed al *decoro* del pubblico funzionario; 4° che si ha l'offesa all'*onore*, quando con parole o con atti si attacca la *onestà* del pubblico ufficale nell'adempimento delle sue funzioni; si ha l'offesa alla *reputazione*, quando le parole pronunziate o gli atti commessi sono diretti allo scopo di fare scemare la buona opinione del pubblico funzionario; si ha infine la offesa al *decoro*, quando si lede il *prestigio* del pubblico funzionario (1); 5° che estremo essenziale del delitto di oltraggio è l'*animus injuriandi*, e che qualora le parole pronunciate o gli atti commessi non si rivelino in modo evidente ingiuriosi, bisogna dar luogo ad una rigorosa prova dell'animo di offendere; 6° che la disposizione dello articolo 194 si applica anco agli avvocati o procuratori che nell'arringa rivolgono parole offensive, o fanno atti offensivi allo indirizzo dei magistrati, poichè la disposizione è generale, e la eccezione è stata fatta solo quando le offese sono da quelli rivolte a persone private.

---

(1) Fu deciso, sotto il passato codice, che a costituire l'oltraggio è necessario che le parole rivolte al pubblico ufficiale siano tali da intaccare l'onore e la reputazione di esso: onde è che le parole sconce od indecenti non cadono sotto la sanzione della legge (Cass. Rom., 26 ottobre 1886; Cass. Palermo, 9 giugno 1884). Tale massima è accettabile.

La legge ha distinto due figure particolari del delitto di *oltraggio:* l'una, che è meno grave, cioè l'offesa diretta ad un agente della forza pubblica, e va punita con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire cinquanta a tremila; l'altra più grave, che è l'offesa diretta ad un altro pubblico ufficiale o ad un membro del Parlamento, e si punisce con la reclusione da un mese a due anni o con la multa da lire trecento a cinquemila (art. 194).

La migliore illustrazione a questo articolo ci è dato da alcune decisioni della *Cassazione*, che è opportuno ricordare.

È stato deciso:

che non vi è oltraggio senza l'intenzione di offendere l'onore, la reputazione od il decoro del pubblico ufficiale;

che per l'esistenza del reato non si richiede, che l'ufficiale sia in divisa od uniforme, bastando che sia conosciuto per tale da chi commette l'oltraggio e che questo avvenga a causa delle funzioni (8 giugno 1893 nella *Corte Suprema di Roma* an. XVIII, 360);

che la parola *schifoso* unita ad altre e più volte ripetuta all'indirizzo d'un pubblico ufficiale è offensiva all'onore (24 febbraio 1890 nella *Cassazione Unica* vol. I, 237);

che costituiscono oltraggio le offese fatte nella qualità ed a causa dell'esercizio delle funzioni:

a) al *medico condotto*, stipendiato dal comune (11 giugno 1890 nel *Foro it.*, vol. XV, 325);

b) ai *maestri di scuola* (10 gennaio 1894 nella *Giurispr. pen.* vol. XIV, 33);

c) alle *guardie municipali*, che agiscono per l'esecuzione dei regolamenti municipali, delle ordinanze emanate dal sindaco, dalla giunta, ecc. (24 aprile 1893 nella *Cassazione Unica* vol. IV, 769);

d) alle *guardie di finanza* (4 marzo 1893 nella *Cassazione Unica*, vol. IV, 1064);

e) al *capo-stazione ferroviario* (9 gennaio 1890 nella *Rivista penale*, vol. XXXI, 455);

f) ai componenti dei consigli dell'ordine degli avvocati e di disciplina dei procuratori (*Corte d'appello di Napoli*, 26 sett. 1891 nel *Foro italiano*, vol. XVI, 436); e la Cassazione ha ritenuto, che gli avvocati ed i procuratori non sono pubblici ufficiali (10 febbraio 1890 nella *Cassazione Unica*, vol. I, 245);

g) al *messo esattoriale* (8 febbraio 1893 nella *Corte suprema*, an. XVIII, 385).

Fu deciso anco, che non commette oltraggio il contadino, che udita pronunziare una sentenza di condanna a suo carico, dice:

questa sentenza è un'ingiustizia (*Corte d' appello* di Casale 15 febbraio 1892 nella *Riv. pen.* vol. XXXVI, 214).

Articolo 195. — Chiunque commette il fatto preveduto nell'articolo precedente, con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da un mese a tre anni e con la multa da lire cento a mille.

Alle stesse pene soggiace chiunque altrimenti usa violenza o fa minaccia contro un membro del Parlamento od un pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni.

Articolo 196. — Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti sia commesso contro il pubblico ufficiale, non a causa delle sue funzioni, ma nell'atto dell'esercizio pubblico di esse, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

Nell' art. 195 il legislatore considera come circostanza aggravante del delitto di *oltraggio* l'uso della violenza o della minaccia, ed infligge la pena della reclusione da un mese a tre anni coll'aggiunzione della multa da lire cento a mille. E nella seconda parte dello stesso articolo contempla una figura speciale di delitto contro persone rivestite di pubblica autorrità, cioè, considera il caso della violenza o della minaccia contro un membro del Parlamento od un pubblico ufficiale, e crea un reato per sè stante qualora sia commessa l' una o l' altra a *causa delle funzioni pubbliche.* La pena stabilita per tale delitto è anche la reclusione da un mese a tre anni e la multa da lire cento a mille (1).

Ma poichè l'oltraggio o la violenza possono commettersi contro un pubblico funzionario nell'atto dell'esercizio delle funzioni (*in ufficio*), ma non a causa di esse, e ciò costituisce un'offesa alla qualità del pubblico funzionario e quindi all'autorità pubblica che l'ha conferita, il legislatore ha considerato come delitto l'oltraggio, la

---

(1) **Rispondono di oltraggi con violenza coloro che, riparati dietro un muro, scagliano pietre contro i carabinieri senza che valga ad escludere la circostanza della presenza il fatto che un muro separava i carabinieri dagli offensori (8 febb. 1892 nel *Foro penale*, an. I, 59).**

violenza o la minaccia commessi contro il pubblico ufficiale, non a causa delle sue funzioni, ma nell'atto dello *esercizio pubblico* di esse, e lo punisce con pene inferiori a quelle stabilite per quei fatti stessi commessi a causa delle pubbliche funzioni, e propriamente diminuisce la pena da un terzo alla metà (art. 196).

Articolo 197. — Chiunque, con parole od atti, offende in qualsiasi modo l'onore, la riputazione o il decoro di un Corpo giudiziario, politico o amministrativo, al suo cospetto, o di un magistrato in udienza, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se contro il Corpo o il magistrato si usi violenza o si faccia minaccia, le reclusione è da sei mesi a cinque anni.

Non si procede che dietro autorizzazione del Corpo offeso. Se il delitto sia commesso contro Corpi non costituiti in collegio, non si procede che dietro autorizzazione del loro capo gerarchico.

Il legislatore non si è contentato di punire l'offesa recata ad un pubblico funzionario nello esercizio delle sue funzioni, ma ha voluto contemplare anco la offesa recata ad un corpo di pubblici funzionari. Infatti nella prima parte dell'art. 197 è inflitta la pena della reclusione da tre mesi a tre anni a colui che con parole od atti offende in qualsiasi modo l'onore, la riputazione o il decoro di un corpo giudiziario, politico od amministrativo, al suo cospetto. Ed in questa stessa prima parte contempla il caso, che la offesa sia rivolta contro un *magistrato in udienza*, che considera molto più grave dell'offesa recata a qualunque altro funzionario. È ritenuta circostanza aggravante tanto per l'una quanto per l'altra ipotesi l'usare *violenza* o il fare *minaccia;* e la pena è della reclusione da sei mesi a cinque anni.

Relativamente allo esercizio dell'azione penale l'on. Zanardelli notava di aver creduto superfluo soggiungere che per gli oltraggi contro l'autorità, l'azione penale dovesse essere promossa di ufficio, posto che l'azione penale per tutti i reati è di regola iniziata di ufficio, ed eccezionalmente subordinata alla querela di parte. Ma in ossequio alle ragioni di dignità e di prudenza, affermava l'onorevole relatore che, trattandosi di un corpo costituito, offeso col-

lettivamente, convenisse non proseguire il processo senza il consenso di questo. Infatti nell'ultimo capoverso dello stesso articolo si distingue il *corpo* costituito in collegio dal corpo non costituito. Se l'offesa è rivolta ad un corpo costituito in collegio, non si può procedere che dietro autorizzazione di esso. Se invece l'offesa è commessa contro corpi non costituiti in collegio, per procedersi bisogna che ci sia l'autorizzazione del Capo gerarchico (1).

Articolo 198. — Il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti non è ammesso a provare la verità e neppure la notorietà dei fatti o delle qualità attribuite all'offeso.

Per i delitti fin'ora esaminati il legislatore ha stabilito, che nessuno può essere ammesso a provare la verità o la notorietà dei fatti o della qualità attribuita all'offeso. La ragione non può essere altra che questa, che quei delitti costituiscono una offesa all'*autorità* dello Stato, e non trattasi affatto di una discussione della condotta del pubblico ufficiale.

Articolo 199. — Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto, eccedendo, con atti arbitrarii, i limiti delle sue attribuzioni.

Non fa bisogno di particolari considerazioni su questo articolo, poichè le ragioni giuridiche che servono ad esso di base, sono quelle stesse da noi accennate commentando l'art. 192 (2).

---

(1) È stato deciso;

che i giurati, a differenza di ogni altro corpo giudiziario, cessano *ipso facto* di essere giudici dopo letta e sottoscritta dal capo la loro dichiarazione. Nel tempo però in cui rimangono nella sala di udienza per la pronunziazione della sentenza sono pubblici ufficiali, e se vengono oltraggiati in questo momento, non è applicabile l'art. 197 (21 luglio 1893 nella *Cassazione Unica,* vol. IV, num. 933);

che a procedere per l'oltraggio fatto ad un conciliatore non occorre alcuna autorizzazione (3 luglio 1891 nella *Cassazione Unica*, vol. II, 341).

(2) È stato deciso, che commette il delitto di resistenza e non è quindi giustificato chi si oppone violentemente all'usciere che procede al pignoramento, anco se il mandato dell'usciere non è regolare (2 luglio 1891 nel *Foro penale*, anno I, 3).

Articolo 200. — In tutti i casi non preveduti da una speciale disposizione di legge, chiunque commette un delitto contro un membro del Parlamento od un pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni, soggiace alla pena stabilita per il delitto commesso, aumentata da un sesto ad un terzo.

Infine il legislatore ha stabilito, che per qualunque altro delitto non previsto da alcuna speciale disposizione di legge, commesso contro i membri del Parlamento o contro pubblici funzionari a causa delle loro funzioni, la pena stabilita per esso sarà aumentata da un sesto ad un terzo (200). Così la qualità di pubblico ufficiale o di membro del Parlamento costituisce una circostanza aggravante per qualsiasi reato contro di loro commesso.

Capo IX.

Della violazione di sigilli, e delle sottrazioni da' luoghi di pubblico deposito.

Articolo 201. — Chiunque viola in qualsiasi modo i sigilli, per disposizione di legge o per ordine dell'Autorità apposti ad assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinquanta a mille.

Se il colpevole sia l' ufficiale pubblico che ha ordinato o eseguito l'apposizione dei sigilli, o colui che ha in custodia o consegna la cosa assicurata ai medesimi, la reclusione è da trenta mesi a cinque anni e la multa da lire trecento a tremila.

Se il delitto sia commesso per negligenza o imprudenza del pubblico ufficiale o del custode, questi è punito con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Sebbene raramente possa avvenire, che la *rottura* o *violazione di sigilli* non costituisca un mezzo per la consumazione di altro reato, da doversi considerare, in conseguenza, come una circostanza aggravante, pure se bene si osserva la natura dell' azione,

si scorge evidentemente, che la rottura di sigilli ai fini della penalità non deve considerarsi come azione diretta a recare un guasto materiale al suggello, ma come violazione della cosa che dall'autorità era stata posta sotto suggello, e quindi come un'azione contro la *pubblica amministrazione*. Onde molti criminalisti hanno sostenuto doversi considerare come reato non solo il materiale infrangimento del suggello, ma anco la violazione di esso, ove sia possibile, senza materiale alterazione, perchè tanto nell'uno quanto nell'altro caso si viola la pubblica custodia sulle cose. Ed il nuovo codice ha reso omaggio a questa dottrina, perchè ha rigettato la denominazione di *rottura di sigilli*, che non rispondeva a tutte le ipotesi di violazione della pubblica custodia, ed ha introdotto l'altra *violazione di sigilli*. E per l'art. 201 è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinquanta a mille chiunque viola in *qualsiasi modo* i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'autorità apposti ad assicurare la conservazione o la identità di una cosa. Onde le condizioni necessarie del delitto sono: 1° che i sigilli sieno stati apposti per *ordine dell'autorità* o per *disposizione della legge* allo scopo di *assicurare* la conservazione o la identità di una cosa; 2° che essi siano stati violati, sia per rottura, sia in qualunque altro modo idoneo ad *eludere* la *pubblica custodia.*

Il codice del 1859 conteneva una disposizione speciale per la rottura di suggelli apposti ad un testamento. Ma di questa ipotesi non era il caso di fare espressa menzione nel nuovo codice, poichè la disposizione dell'art. 201 fu formulata in modo così lato da abbracciare tutti i casi possibili di violazione della pubblica custodia mediante rottura di suggelli, o coll'impiego di qualsiasi altro mezzo.

Il delitto di violazioni di suggelli può essere commesso o dal *privato* o da colui che nella suggellazione rappresenta la *pubblica autorità*. Da qui la diversità di pena stabilita anco dal nuovo codice per l'una e l'altra ipotesi. Infatti per il 1° capoverso dell'articolo 201 la pena della reclusione è da trenta mesi a cinque anni e la multa da lire trecento a tremila, quando il colpevole sia l'ufficiale pubblico che ha *ordinato* o *eseguito* l'apposizione dei sigilli, o colui che ha in *custodia* o in *consegna* la cosa assicurata coi medesimi, mentre quando il delitto è commesso dal privato la pena della reclusione è da tre mesi a due anni e la multa da lire cinquanta a mille. Notiamo anzi, che il legislatore ha considerato due ipotesi per il caso in cui il delitto si commette dal pubblico ufficiale o dal custode, cioè, quella della violazione *dolosa*, di cui abbiamo

fatto parola, e l'altra della violazione *colposa*, di cui è cenno nell'ultimo capoverso dell'art. 201. In quest'ultima ipotesi la pena stabilita è molto lieve, poichè sta scritto in quest' ultimo capoverso, che se il delitto sia commesso per negligenza o imprudenza del pubblico ufficiale o del custode, questi è punito con la multa da lire cinquanta a millecinquecento (1).

Articolo 202. — Chiunque sottrae, sopprime, distrugge o altera corpi di reato, atti o documenti custoditi in un pubblico ufficio o presso un pubblico ufficiale per ragione di tale sua qualità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il colpevole sia lo stesso pubblico ufficiale, che, per ragione del suo ufficio, aveva la consegna dei corpi di reato o degli atti o documenti, la pena è della interdizione perpetua dai pubblici ufficii e della reclusione da due a sette anni.

Se il danno sia lieve, o se il colpevole restituisca inalterato l' atto o il documento senza averne tratto profitta e prima dell'invio al giudizio, la pena, nel caso della prima parte, è della reclusione da sei mesi a tre anni, e, nel caso del precedente capoverso, della reclusione da uno a cinque anni e dell'interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

Prevede ora il legislatore il caso della sottrazione, soppressione, distruzione e alterazione di corpi di reato, di atti o documenti, custoditi in un pubblico ufficio o presso un pubblico ufficiale per ragione di tale sua qualità, e stabilisce la pena della reclusione da uno a cinque anni (art. 202). Per l' esistenza del delitto si richiedono le seguenti condizioni: 1° *sottrazione, soppressione*, ecc. degli oggetti, atti, ecc. indicati nel citato articolo; 2° che questi fossero custoditi in un *pubblico ufficio* o presso un *pubblico ufficiale* per ragione di tale sua *qualità*.

Da ciò la seguente illazione, che non costituisce il delitto in esame il fatto della soppressione di una *scrittura privata*, relativa ad

---

(1) È stato deciso, che non commette il reato punito dall' articolo 210 chi viola i suggelli arbitrariamente apposti dagli agenti daziari (15 maggio 1891 nella *Corte Suprema*, an. XVI, 361).

un atto notarile depositato nelle mani di un notaio, commessa da parte di questo ultimo, per la ragione che il deposito non ebbe luogo per la qualità di quel funzionario.

Anche per questo delitto il legislatore ha previsto due ipotesi, cioè quella del *privato* sottrattore, ecc., per la quale stabilisce la pena sopra cennata, e l' altra della sottrazione, soppressione, ecc. commessa dal *pubblico ufficiale*. Questa ultima si verifica, quando il pubblico ufficiale per *ragion del suo ufficio* aveva la consegna dei corpi di reato, o degli atti, ecc., e la pena è della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della reclusione da due a sette anni.

Notiamo infine, che il legislatore ha considerato come circostanze attenuanti per *lievità* del *danno*, la *restituzione* dell'atto *inalterato* o del *documento*, ecc. La restituzione per avere efficacia minorante deve avverarsi nelle seguenti condizioni: 1° che l'atto o documento sia *inalterato*; 2° che il sottrattore non ne abbia tratto *profitto*; 3° che la restituzione abbia luogo prima dello invio al giudizio. Relativamente alla pena, la legge ha distinto il caso della sottrazione commessa dal privato, che è punita colla reclusione da sei mesi a tre anni, e l'altra della sottrazione commessa da un pubblico ufficiale, che è punita colla reclusione da uno a cinque anni e dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici (art. 202) (1).

Articolo 203. — Chiunque sottrae o converte in profitto proprio o di altrui, o rifiuta di consegnare a chi di ragione cose sottoposte a pignoramento o a sequestro e affidate alla sua custodia, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire trecento a tremila.

Se il colpevole sia lo stesso proprietario della cosa pignorata o sequestrata, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da lire cento a millecinquecento.

Se il delitto sia commesso per negligenza o im-

(1) È stato deciso: che commette il reato previsto in questo art. chi lacera una cambiale dopo averla strappata dalle mani dell'usciere (1 luglio 1891 nella *Cassazione Unica*, vol. III, 162); 2° che un atto steso dal notaio e firmato dalle parti e dai testimoni, anco se mancante della firma del notaio, è sempre un documento ed è applicabile l' art. 202 in caso di distruzione (21 marzo 1893 nella *Cassazione Unica*, vol. IV, 636).

prudenza del custode, questi è punito con la multa da lire cinquanta a mille.

Se il valore della cosa sia lieve, o se il colpevole restituisca la cosa o il suo valore prima dell'invio a giudizio, la pena è diminuita da un sesto ad un terzo.

Questo articolo infine contempla diverse altre figure delittuose, che presentano molti caratteri di affinità con quelle finora esaminate. Infatti nella prima parte di detto articolo si prevede l'ipotesi della *sottrazione* o *conversione in profitto proprio* o d'*altrui* di cose sottoposte a *pignoramento* o a *sequestro*, e l'altra del *rifiuto* di consegnare a chi di ragione cose o pignorate o sequestrate ed affidate in custodia. Così il nuovo codice ha risoluto la questione sulla responsabilità del depositario che si fosse rifiutato solamente di consegnare le cose, senza occultarle o trafugarle. La pena stabilita per tale delitto è quella della reclusione da tre a trenta mesi e la multa da lire trecento a tremila.

Nella 2ª parte si considera come circostanza minorante la qualità di proprietario nel sottrattore della cosa pignorata o sequestrata, e si punisce il reato con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire cento a millecinquecento.

Nella terza parte dello stesso art. 203 si prevede il caso, che la sottrazione delle cose pignorate o sequestrate avvenga per *negligenza* od *imprudenza* del custode, ed è sancita la pena della multa da lire cinquanta a mille.

Nell' ultima parte poi si prevedono le circostanze minoranti del lieve *valore* della cosa e della *restituzione di essa* o del valore corrispondente, sempre però prima dell'invio al giudizio. In tali casi la pena sarà diminuita da un sesto ad un terzo.

È opportuno ricordare per la più ampia illustrazione di questo articolo alcune decisioni.

È stato deciso:

che nel caso di rifiuto previsto dall' art. 203 si deve indagare se vi sia concorso o no l'elemento intenzionale, e che non vi è dolo quando il rifiuto è motivato dal timore di essere costretto alla rifazione dei danni (Tribunale di Lucera, 24 febbraio 1892 nel *Foro penale*, anno I, 305);

che l'art. 203 configura due ipotesi tanto del custode infedele, quanto del proprietario non custode che sottragga le cose pignorate (17 ottobre 1890 nella *Cassazione Unica*, vol. II, 75);

che è anco compresa tanto l' ipotesi del debitore pignorato

è custode insieme degli oggetti sequestrati, quanto la sottrazione commessa dal proprietario debitore pignorato che non sia custode (7 febbraio 1891 nella *Cassazione Unica*, vol. II, 178);

che il proprietario della cosa pignorata che la fa consegnare dal custode è colpevole di sottrazione di cosa pignorata, e non mai di truffa (10 luglio 1890 nella *Giurisp. pen.*, vol. X, 366);

che se il proprietario di oggetti pignorati, che non ignora il vincolo e non è custode, se li appropria, commette il reato punito dall'art. 203 1° cap. (4 dicembre 1891 nel *Foro penale*, an. I, 3);

che il rifiuto del custode di consegnare gli oggetti pignorati è punito, sia che il pignoramento mobiliare abbia preceduto l'immobiliare e viceversa, sia o no valido il relativo procedimento (22 marzo 1893 nella *Giurispr. pen.*, vol. XIII, 493);

che si commette sottrazione di oggetti pignorati anco se posteriormente il pegnoramento sia dichiarato nullo o perento (1 febbraio 1893 nella *Cassazione Unica*, vol. IV, 806);

che la disposizione dell' art. 561 del codice di procedura civile si applica soltanto al terzo, non al custode delle cose pignorate, il quale, per il rifiuto di consegnarle, commette il reato previsto dall'art. 203 (22 novembre 1893 nella *Corte Suprema*, volume XVIII, 694);

che l'art. 203 è applicabile anco al debitore precettato di cui all'art. 2085 del cod. civ., essendo anche questi un sequestratario giudiziale (1 giugno 1892 nella *Rivista penale*, vol. XXXVI, 141 con *nota*);

che il rifiuto può costituire delitto quando è informato da dolo o da colpa (2 ottobre 1891 nella *Cassazione Unica*, vol. III, 3).

Capo X.

Del millantato credito presso pubblici ufficiali.

Articolo 204. — Chiunque, millantando credito o aderenze presso un membro del Parlamento od un pubblico ufficiale, riceve o fa dare o promettere, a sè o ad altri, danaro o altra utilità, come eccitamento o ricompensa della propria mediazione verso di esso, e col pretesto di doverne comprare il favore o di dovernelo rimunerare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Se il colpevole sia un pubblico ufficiale, alle dette pene è aggiunta in ogni caso l' interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

Non lieve delinquenza, diceva l' on. Zanardelli, è quella dei così detti *venditori di fumo*, perchè essi adescano gli ignoranti ed i creduli, estorcendo loro danaro o altre cose a profitto proprio o di altri, e perchè, ciò che più importa, recano atroce offesa alla pubblica autorità, facendo credere che occorrono donativi o mercedi per eccitare gli ufficiali pubblici ad atti doverosi del loro ministero e per ricompensarli.

E per l'art. 204 si punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento colui che, millantando credito o aderenze presso un membro del Parlamento od un pubblico ufficiale, riceve o fa dare o promettere, a sè o ad altri, danaro o altra utilità, come eccitamento o ricompensa della propria mediazione verso di esso, o col pretesto di doverne comprare il favore o di doversela rimunerare. Onde le condizioni necessarie per l'esistenza del delitto sono: 1° *ricevere, farsi dare* o *promettere* per sè o per altri danaro o altra utilità; 2° che si millanti credito o aderenza presso un membro del Parlamento o un pubblico ufficiale; 3° che la somma ricevuta o richiesta sia considerata come mezzo per ricompensare la mediazione avvenuta, oppure per comprare il favore o di rimunerarlo.

Nell'ultima parte dell'art. 204 si considera come circostanza aggravante la qualità di *pubblico funzionario*, poichè alla pena stabilita dal codice per il delitto commesso dal privato si deve aggiungere quella dell' interdizione temporanea dai pubblici uffici, qualora quello fosse commesso da un *pubblico ufficiale* (1).

Capo XI.

Dell'inadempimento di obblighi e delle frodi nelle pubbliche forniture.

Articolo 205. — Chiunque, non adempiendo gli obblighi assunti, fa mancare i viveri o altri oggetti

(1) È stato deciso, che per il codice penale cessato non si richiedeva solo l'estremo della millanteria, ma anco l'altro e più grave di aver fatto supporre falsamente di avere corrotto l' ufficiale pubblico, estremo non richiesto dal nuovo codice (28 novembre 1892 nella *Cassazione Unica*, vol. IV, 426).

necessari ad un pubblico stabilimento o servizio, o ad ovviare a una pubblica calamità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa superiore alle lire cinquecento.

Se l' inadempimento avvenga per sola negligenza, il colpevole è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire tremila.

L'inadempimento di obblighi e le frodi commesse nelle pubbliche forniture sono considerati dal nuovo codice come delitti contro l'*amministrazione pubblica.* La prima figura delittuosa è quella dell'inadempimento di obblighi nelle pubbliche forniture, ed ha luogo quando alcuno, non adempiendo gli obblighi assunti, fa mancare i viveri od altri oggetti necessari ad un pubblico stabilimento o servizio o ad ovviare a una pubblica calamità. Onde le condizioni necessarie per l'esistenza del reato sono: 1° obbligo in colui, che fa mancare i viveri, ecc., di fornirli; 2° servizio effettivamente *mancato,* o meglio bisogna, che siano *mancati* i viveri o altri oggetti necessari, che si aveva obbligo di fornire; 3° che i viveri od altri oggetti fossero necessarii ad un *pubblico stabilimento* o *servizio* o ad ovviare a una *pubblica calamità*; 4° *volontà* del colpevole di non adempiere ai suoi obblighi, poichè non vi sarebbe responsabilità se i viveri fossero mancati per *forza maggiore.* La necessità di quest'ultima condizione sorge evidente dalla espressione *non adempiendo gli obblighi assunti,* che trovasi nel citato articolo.

La pena per tale figura delittuosa è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa superiore alle lire cinquecento.

E poichè il fatto dannoso, di cui è parola, può esser cagione di gravissime conseguenze, il legislatore ha voluto punire anco la colpa, ed ha stabilito, che se l'inadempimento avvenga per sola negligenza, il colpevole è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire tremila.

Il codice penale del 1859 prevedeva non solo il caso del *mancato servizio,* ma anco il caso del servizio dolosamente *ritardato.* Il nuovo codice non fa menzione di quest' ultimo, e quindi, a nostro giudizio, non sarebbe applicabile l' art. 205, qualora l' obbligato a fornire viveri, ecc., avesse ritardato nell'adempimento dei suoi obblighi.

Articolo 206. — Chiunque commette frode nella specie, qualità o quantità delle cose indicate nello

articolo precedente, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa superiore alle lire cinquecento.

Qualora si tratti di frodi in altre forniture destinate ad un pubblico stabilimento o servizio, la pena è della reclusione sino a due anni e della multa sino a lire tremila.

Nell'art. 206 il nuovo codice prevede l'ipotesi delle *frodi* commesse nelle *pubbliche forniture*, poichè stabilisce la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa superiore alle lire cinquecento per colui che commette *frode* nella *specie*, *qualità* o *quantità* dei viveri o altri oggetti necessari ad un pubblico stabilimento o servizio o ad ovviare ad una pubblica calamità. Qualora le frodi fossero commesse in *altre forniture*, destinate ad un pubblico stabilimento o servizio, la pena è della reclusione sino a due anni e della multa sino a lire tremila.

Notiamo infine, che disposizioni analoghe a queste ora cennate del nuovo codice si trovano negli articoli 189, 190, 235 e 236 del codice penale per lo *esercito*, e negli articoli 211 e 212 nel codice penale *marittimo*. In esse anzi si contempla non solo il caso del *mancato* servizio, ma anche quello del *ritardo* del servizio, sia per *dolo* sia per *negligenza*.

Capo XII.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Articolo 207. — Per gli effetti della legge penale sono considerati pubblici ufficiali:

1. coloro che sono rivestiti di pubbliche funzioni, anche temporanee, stipendiate o gratuite, a servizio dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, o di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, di una Provincia o di un Comune;
2. i notai;
3. gli agenti della forza pubblica e gli uscieri addetti all'ordine giudiziario.

Ai pubblici ufficiali sono equiparati, per gli stessi effetti, i giurati, gli arbitri, i periti, gli interpreti,

e i testimoni, durante il tempo in cui sono chiamati ad esercitare le loro funzioni.

È da tutti riconosciuta la necesssità di una definizione di coloro che debbano considerarsi come *pubblici ufficiali,* o almeno della determinazione chiara delle persone che tali debbono essere ritenute. E poichè i delitti contro la *pubblica amministrazione* sono nel maggior numero dei casi commessi da *pubblici ufficiali* o contro *pubblici ufficiali,* così il legislatore ha creduto conveniente mettere in fine al titolo dei delitti contro la *pubblica amministrazione* , le disposizioni relative alla determinazione delle persone che debbono ritenersi come *pubblici ufficiali.*

Or per l'art. 206 agli effetti della legge penale sono considerati come pubblici ufficiali:

1° coloro che sono rivestiti di pubbliche funzioni, anche *temporanee, stipendiate* o *gratuite,* a servizio dello *Stato,* della *Provincia* o dei *Comuni,* o di un *istituto* sottoposto per legge alla tutela dello *Stato,* di una *Provincia* o di un *Comune*;

2° i notai;

3° gli agenti della forza pubblica e gli uscieri addetti all'ordine giudiziario.

Tale disposizione è generale e quindi si riferisce non solo ai delitti previsti nel *Titolo III,* ma anco agli altri delitti contemplati dal codice.

Notiamo inoltre, che fra le persone ritenute dalla legge come investite di *pubbliche funzioni,* e di cui è menzione nel n. 1° sono da annoverarsi: le guardie forestali, le guardie comunali urbane, le guardie campestri e forestali, le guardie daziarie, gli incaricati dell'esazione delle tasse e delle contribuzioni, gli ufficiali ed agenti addetti al servizio dei telegrafi e delle strade ferrate, i preposti alle dogane e alle gabelle, gli ufficiali od agenti della polizia giudiziaria od amministrativa, ecc. Fra gli *agenti della pubblica forza* (n. 3°) si comprendono: le guardie di finanza, i guardiani e marinai di porto, i guardafili telegrafici (con provvedimento ministeriale del 1886, a termini dell'art. 6 della legge di pubblica sicurezza), ecc. (1).

---

(1) Vedi le decisioni nel *commento* all' art. 194. Ad esse aggiungiamo le seguenti:

deve ritenersi pubblico ufficiale anche il semplice commesso di un banco-lotto (23 giugno 1893 nella *Cassazione Unica*, vol. IV, 1104);

Fin qui di coloro che la legge *considera* come pubblici ufficiali. Sonvi però coloro, che la legge *equipara* ai pubblici ufficiali, cioè i giurati, gli arbitri, i periti, gli interpreti, i testimoni durante il tempo in cui sono chiamati ad esercitare le loro funzioni (ult. capoverso dell'art. 207).

In tema di constatazione della qualità di pubblico funzionario si è discusso, se trattisi di una questione *di fatto* o di una questione di *diritto*. La Cass. di Palermo (maggio 1866) e la Cass. di Firenze (aprile 1868) ritennero trattarsi di una questione di diritto, supposto però che fosse il caso di decidere se questa o quell' altra carica di pubblica autorità rivestisse l'individuo. Sotto l'impero del nuovo codice la *Cassazione* ha ritenuto essere questione di diritto quella di vedere se l'accusato di falsità avesse o meno la qualità di pubblico ufficiale (11 novembre 1892 nel *Foro penale*, an. II, 34).

Notiamo infine, che si è discusso anco, se per dare alla qualità di pubblico ufficiale quegli effetti giuridici non pochi che la legge ad essa attribuisce, sia necessario che il pubblico ufficiale vesta la *divisa*. Molti scrittori e parecchie Corti hanno ritenuto la negativa, e deciso che ai fini della legge basta che il colpevole abbia conosciuto i rappresentanti dell' autorità per essere responsabile. Chauveau sostiene, che la mancanza della divisa potrebbe solo costituire una circostanza minorante la responsabilità.

Articolo 208. — Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, perchè commesso a causa delle funzioni da esso esercitate, comprende anche il caso in cui le per-

---

il commesso del conservatore delle ipoteche è un pubblico ufficiale (5 novembre 1890 nella *Cassazione Unica*, vol. II, 170);

il commesso gerente del ricevitore del registro è pubblico ufficiale (8 aprile 1891 nella *Cassazione Unica*, vol. II, 345);

l'ufficiale comandante una colonna di soldati in marcia (22 ottobre 1891 nel *Foro penale*, an. I, 129);

i militari, in quanto procedono all'arresto di delinquenti nel caso di flagrante reato devono considerarsi come pubblici ufficiali (21 novembre 1891 nella *Cassazione Unica*, vol. III, 338);

è da considerarsi pubblico ufficiale il presidente di una congregazione di carità (12 ottobre 1893 nel *Foro penale*, an. III, 19);

gli ingegneri del genio civile sono ufficiali pubblici (11 dicembre 1893 nel *Foro penale*, anno III).

sone indicate all'articolo precedente più non abbiano la qualità di pubblico ufficiale o non esercitino quelle funzioni nel momento in cui è commesso il reato.

Articolo 209. — Quando alcuno, per commettere un delitto, si valga delle falcoltà o dei mezzi inerenti alle pubbliche funzioni delle quali è rivestito, la pena stabilita per il delitto commesso è aumentata da un sesto ad un terzo, salvo che la qualità di pubblico ufficiale sia già considerata dalla legge.

Per l'art. 208, quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale come *elemento costitutivo* o come *circostanza aggravante* di un reato, perchè commesso a causa delle funzioni da esso esercitate, comprende anche il caso in cui le persone indicate nell' articolo precedente (art. 207) più non abbiano la qualità di pubblico ufficiale o non esercitano quelle funzioni nel momento in cui fu commesso il reato. E giustamente ciò ha stabilito, perchè può bene avverarsi che uno dei delitti sopra menzionati sia commesso quando le funzioni del pubblico ufficiale siano cessate, ma a cagione di quelle funzioni.

Diciamo in ultimo, che il legislatore, considerando esser impossibile prevedere tutte le ipotesi particolari di delitti commessi da pubblici ufficiali con violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ha voluto contemplare sotto una formola generale tutte le altre ipotesi non facilmente determinabili in astratto. Ed ha stabilito nell'art. 209, che quando alcuno, per commettere un delitto, si valga delle facoltà o dei mezzi inerenti alle pubbliche funzioni delle quali è rivestito, la pena stabilita per il delitto commesso è aumentata da un sesto ad un terzo, salvo che la qualità di pubblico ufficiale sia già considerata dalla legge.

Non è nuova questa disposizione, perchè trova entro certi limiti riscontro nell' art. 196 del *cod. tosc.* e 245 del codice penale del 1859. Onde è accettabile anco sotto l'impero del nuovo codice la seguente decisione della Cassazione di Napoli del 1880: l'aggravante in parola non è applicabile al caso di appropriazione indebita commessa da un notaio, al quale furono affidati titoli al latore per invertirli in titoli intestati sul gran libro del debito pubblico, quando risulta dalle leggi e dai regolamenti del gran libro, che per le additate operazioni non è richiesta l'opera del notaio, fosse pure questo accreditato presso gli uffici finanziari governativi.

TITOLO IV.

Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia.

Come bene osservava il relatore Canonico, alla Camera del Senato, il diritto che il *titolo IV* mira a difendere è il retto ed efficace esercizio del potere giudiziario: funzione dallo Stato giustamente reputata sì essenziale che, nei tempi andati, presso più di un popolo, *giudicare* era sinonimo di *governare*. E siccome alla retta ed efficace amministrazione della giustizia è condizione indispensabile che sia rimosso ogni ostacolo alla scoperta della verità, che sia assicurata l'esecuzione dei giudicati, e che nessuno si faccia giustizia da sè, così questo titolo punisce gli atti che vengono a fare mancare alcune di queste tre essenziali condizioni. Ond'è che, sotto questo punto di vista, i delitti da questo titolo preveduti si possono raggruppare in tre classi. Appartengono alla prima: il rifiuto di ufficii legalmente dovuti, la simulazione di reato, la calunnia, la falsità in giudizio (cioè, la falsa testimonianza, la subornazione, lo spergiuro), la prevaricazione, il favoreggiamento. Appartengono alla seconda: l'evasione degli arrestati e la inosservanza di pena. Alla terza infine l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed il duello.

Esaminiamo queste varie forme di reati.

Capo I.

Del rifiuto di ufficii legalmente dovuti.

Articolo 210. — Chiunque, chiamato dall'Autorità giudiziaria quale testimone, perito o interprete, ottiene, allegando un falso pretesto, di esimersi dal comparire, ovvero, essendosi presentato, rifiuta di fare la testimonianza o di prestare l'ufficio di perito o di interprete, è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa da lire cento a mille.

Questa disposizione si applica anche ai giurati qualora ottengano l'esenzione allegando un falso pretesto.

Se si tratti di un perito, la condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio della professione

o dell' arte per un tempo pari a quello della detenzione.

Per l'art. 210 è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa da lire cento a mille chiunque, chiamato dall'autorità giudiziaria quale *testimone, perito* od *interprete,* ottiene allegando un falso pretesto, di esimersi dal comparire, ovvero, essendosi presentato, rifiuta di fare la testimonianza o di prestare l' ufficio di perito o d' interprete. Le condizioni necessarie per la esistenza del delitto sono: 1° qualità di *testimone, perito* o *interprete*; 2° invito da parte dell'*autorità giudiziaria*; 3° *contumacia* o *rifiuto* di adempiere al proprio dovere; 4° *falso pretesto* allegato. Come si scorge, il delitto si può consumare in due modi: coll'*ottenuta esenzione* dal comparire o col *rifiuto* di fare testimonianza o prestare l' ufficio di perito o d' interprete. E notisi, che il legislatore contempla qui il caso dell' esenzione dal comparire con allegazione di ragione falsa, che è ben diverso dal caso della semplice contumacia, cioè dal non ottemperare all'ordine della giustizia senza legittimo motivo; il quale caso è previsto da altra disposizione di legge.

Il legislatore applica la sopracennata disposizione anche ai giurati, qualora ottengano l'esenzione allegando un falso pretesto: caso ben diverso da quello previsto dall' art. 44 della legge 8 giugno 1874, per il quale si punisce con la multa il giurato assente malgrado la notificazione, o che estratto, rifiuta di assumere l'incarico, e colui il quale, senza permesso della Corte, si assenta prima che sia terminato il dibattimento o terminata la quindicina, o per propria colpa rende impossibile la deliberazione del giurì o la regolare sua dichiarazione.

Notiamo che l'art. 210 prevede non solo il caso della contumacia, ma anco quello del rifiuto del testimone a dichiarare, del perito a prestare il suo ufficio, ecc.: ma quanto ai giurati contempla il solo caso dell'ottenuta esenzione con allegazione di un falso pretesto. Il che è stato fatto, a nostro giudizio, perchè il rifiuto di assumere l'incarico, ecc., è previsto dall'or citato articolo 44.

La pena del reato in esame è alternativa, cioè la *detenzione* o la *multa.* Solamente quando trattasi di un perito, la condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte per un tempo pari a quello della detenzione (art. 210, ult. capoverso) (1).

---

(1) Vedi il nostro *Manuale di diritto penale* ad uso dei medici periti. Vallardi ed. 1894, pag. 146.

Capo II.

Della simulazione di reato.

Articolo 211. — Chiunque denunzia all'Autorità giudiziaria o ad un pubblico ufficiale, il quale abbia obbligo di riferirne all'Autorità stessa, un reato che sa non essere avvenuto, ovvero ne simula tracce, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione sino a trenta mesi.

Alla stessa pena soggiace colui che innanzi all' Autorità giudiziaria dichiara falsamente di avere commesso o di essere concorso a commettere un reato, eccetto che la falsa dichiarazione sia diretta a salvare un prossimo congiunto.

Si ha la simulazione di delitto, quando alcuno denunzia all'autorità giudiziaria o ad un pubblico ufficiale, il quale abbia obbligo di riferirne all'autorità stessa, un reato che sa non essere avvenuto, ovvero ne simula le tracce, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo (art. 211). E si considera anche simulazione di reato il fatto di chi innanzi all'autorità giudiziaria dichiara falsamente di avere commesso od essere concorso a commettere un reato (art. 211, ult. cap.).

Due sono, adunque, le figure delittuose della simulazione di reato: la *denuncia* o la *simulazione* delle *tracce* di un *reato*, la *falsa dichiarazione* della propria *reità*, o come *autore* o come *complice*. Le condizioni necessarie per l' esistenza della prima figura, sono: 1° *falsa denuncia* di un reato o *simulazione delle tracce* di questo; 2° *scienza* della *inesistenza* del reato; 3° possibilità che l'autorità giudiziaria inizii un procedimento penale. Condizioni necessarie per l'esistenza della seconda figura sono: 1° *falsa dichiarazione* della propria reità; 2° *scienza* della propria responsabilità.

E qui cade in acconcio ricordare, che la *simulazione di un reato* è una figura criminosa affine al reato di *calunnia*. La differenza sta in questo, che colla *simulazione* si denunzia all'autorità l'esistenza di un reato o se ne simulano le tracce, colla *calunnia* si incolpa l'innocente come autore di un reato. È possibile però il concorso dell' uno e dell' altro delitto.

La pena della simulazione di reato, considerata in ambedue le figure sopra descritte, è la reclusione sino a trenta mesi.

Un solo caso però, osservava il Relatore, può occorrere in cui il falso accusatore di sè medesimo più che un reato commetta un preteso sacrifizio, e ciò quando la sua falsa denuncia sia diretta a salvare un *prossimo congiunto.*

Ma fuori di tale ipotesi, tutto consiglia a ritenere il concetto del reato, sì perchè, quando non vi è la carità del sangue, il più delle volte non può esservi che un turpe mercato per indurre taluno a farsi credere colpevole quando non lo è; sì perchè, anche quando possa in qualche caso eccezionale ricorrere la prova che taluno siasi voluto sagrificare per un sentimento di fedeltà, di amore, o per altra nobile cagione (pur tenendosi conto dal giudice dell'impulso generoso come di circostanza attenuante), non deve perciò rimanere inoperoso il braccio della giustizia offesa nello interesse pubblico, superiore a qualunque interesse o sentimento privato, che l'innocente non sia punito in luogo del reo. Per tali ragioni, nell'ultimo capoverso dell'art. 211 si punisce la *falsa confessione di reità,* facendosi solamente eccezione per il caso in cui essa sia diretta a salvare un *prossimo congiunto.* Il significato giuridico di quest'ultima locuzione è quello stabilito nell'art. 191, del quale già abbiamo fatto parola (1).

Capo III.

Della calunnia.

Articolo 212. — Chiunque, con denunzia o querela all' autorità giudiziaria o ad un pubblico ufficiale, il quale abbia obbligo di riferirne all' autorità stessa, incolpa taluno, che egli sa essere innocente, di un reato, ovvero ne simula a carico di esso le tracce o gli indizi materiali, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

Il colpevole è punito con la interdizione per-

(1) È stato deciso, che chi simula un *suicidio* commette una simulazione di reato (14 novembre 1892 nella *Cassazione Unica*, vol. IV, 333).

petua dai pubblici ufficii e con la reclusione da tre a dodici anni:

1. se il reato attribuito importi una pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni;

2. se in conseguenza della falsa incolpazione sia pronunziata condanna a una pena restrittiva della libertà personale.

La reclusione non è inferiore a quindici anni, se sia pronunziata condanna a una pena superiore alla reclusione.

Il delitto di calunnia è stato ritenuto sempre uno dei più gravi e punito con pene severissime; e giustamente, perchè, come ben dice il Carrara, considerata sotto il suo vero aspetto, esso è al *morale* ciò che l'*assassinio* è al *fisico*.

Secondo il codice (art. 212) si ha la calunnia quando con denunzia o querela all'autorità giudiziaria o ad un pubblico ufficiale, il quale abbia obbligo di riferirne all'autorità stessa, si incolpa taluno, che si sa essere innocente di un reato, ovvero si simula a carico di esso le tracce o gli indizi materiali. Così il legislatore ha accolto la nozione che è data dalla scienza e dalle leggi positive, la quale comprende tanto quella maniera di calunnia, che dicesi vera e propria, *verbale* o *diretta*, che consiste nell'*incolpare* taluno di un reato che non ha commesso, quanto l'altra che si intitola *reale* od *indiretta*, che consiste nel *simulare* a carico dell'innocente le *tracce* o gli *indizii materiali* di un reato.

Non bisogna confondere la *calunnia* con la *diffamazione*, o fare della prima una specie della seconda, poichè vi sono tra esse le seguenti differenze: 1° la diffamazione è reato contro l'*onore individuale*, la calunnia è reato *sociale*, reato contro l'amministrazione della giustizia, perchè per essa si spinge l'autorità giudiziaria ad iniziare un procedimento penale a carico dell'innocente; 2° per avere luogo la diffamazione basta qualunque detto o fatto che possa ledere l'onore o la riputazione, o esponga un individuo all'odio o al disprezzo altrui, mentre per esservi la calunnia si richiede la incolpazione di un reato ad un innocente mediante querela o denuncia, ovvero la simulazione di tracce o indizi materiali di un reato; 3° la prova della verità dei fatti esposti nella querela o nella denuncia esclude il reato di calunnia, ma non mai quello di diffamazione.

Bisogna distinguere inoltre la *calunnia*, o, come si esprime il

codice francese, la *denuncia calunniosa* dalla *falsa denuncia* o *falsa querela*, poichè può esservi una *denuncia falsa* che non sia *calunniosa*, ed una *falsa querela* che non costituisca *calunnia*. Invero la *falsa denuncia* e la *falsa querela*, sebbene siano reati contro l'*amministrazione della giustizia*, come la *calunnia*, pure differiscono da questa per lo elemento *intenzionale*.

Con la falsa querela e con la falsa denunzia, dal nuovo codice compresa sotto la formola *simulazione di reato*, si cerca mettere l'autorità giudiziaria sulla via dell'investigazione di un reato, che non è stato commesso, mentre colla calunnia si mira a fare promuovere un procedimento penale contro l' innocente col fine di recargli nocumento.

E se ben si considerino le due figure delittuose delineate dal nuovo codice, agli art. 211 e 212, facilmente si scorge, che esse presentano gli stessi elementi costitutivi, salvo un solo, lo *scopo* a cui mira l'azione del delinquente.

Diversa infine è la calunnia dalla *falsa testimonianza*, perchè, come ben dicono gli *autori* della *Teorica del codice penale*, con la falsa testimonianza si altera la verità innanzi la giustizia e sotto la fede del giuramento, mentre con la calunnia si mira allo scopo di trarre in errore piuttosto le indagini della giustizia, anzichè i suoi giudizi, e non si sanziona il mendacio con lo spergiuro.

Gli estremi essenziali del delitto, sono: 1° denuncia o querela o simulazione delle tracce o degli indizi materiali di un reato; 2° falsità dei fatti denunciati o querelati; 3° scienza della falsità; 4° dolo o intenzione di nuocere a qualcuno.

Si è agitata la questione, se per esservi la calunnia bisogna che la *denuncia* o la *querela* sia fatta nelle forme richieste dalla legge, e, per la nostra legislazione, dagli articoli 100 e 108 del cod. di proc. pen.

Noi abbiamo sostenuto sempre la negativa e la sosteniamo anco sotto l' impero del nuovo codice: 1° perchè il legislatore non ha determinato le forme della querela o della denuncia, nè ha fatto richiamo agli articoli della procedura penale; 2° perchè colui che in qualsiasi modo fa denuncia o querela di delitto contro alcuno, provoca implicitamente ed inevitabilmente un procedimento penale; 3° perchè la denuncia o querela può essere data anche ad un pubblico ufficiale che abbia l'obbligo di riferirne all'autorità stessa (1).

---

(1) È stato deciso, che a costituire il delitto di calunnia non occorre che la denuncia sia scritta; è sufficiente che sia orale sebbene non siasene fatto verbale (21 luglio 1890 nella *Riv. pen.* vol. XXXIII, 109).

Se la querela o denunzia si riferisse ad un delitto di *istanza privata*, l'autore di essa non potrebbe essere chiamato responsabile di *calunnia*, ma di *diffamazione*, ecc. perchè l' autorità giudiziaria non può procedere senza l'*istanza della parte offesa*. Se questa istanza, in seguito alla querela o denuncia, fosse stata presentata, allora concorrerebbero gli estremi della calunnia.

Si è detto, che per il nuovo codice vi è calunnia anche quando vi è *simulazione di tracce* o di *indizi materiali* di *un delitto* a carico di un innocente (*calunnia reale*). E qui osserviamo, che mentre il codice toscano si serviva di una espressione generica — *fingere le tracce di delitto* — ed il codice sardo determinava le ipotesi speciali della calunnia *reale* (art. 375), il nuovo codice si serve delle espressioni generali *simula le tracce* o gli *indizi materiali*. Ottima è stata l' aggiunta di quest' ultima espressione, perchè un procedimento penale può essere incominciato anco nel caso di simulazione di *indizi materiali*.

Non fa mestieri di dimostrazione alcuna per vedere che estremo necessario del reato è la *falsità dei fatti denunciati* o *querelati*; onde ricordiamo solo che si è agitata grave questione sull'ordine del giudizio relativo alla prova della falsità. In Italia è stato deciso, che, non avendo il codice dichiarato espressamente che il giudizio contro il calunniato debba precedere quello contro il calunniatore, qualora dalle prime indagini dell'istruttore appare evidente la calunnia, si possa legalmente procedere contro il calunnniatore senza sottoporre ad un vano ed ingiustificabile giudizio il calunniato. Carrara sostiene, che miglior sistema sia quello della concomitanza dei due giudizi per porgere occasione ad un più largo svolgimento della ricerca sul fatto e per evitare il pericolo che nasca sentenza contro sentenza. Questo sistema ci sembra accettabile.

Si è detto inoltre, che un altro estremo del delitto di calunnia è la *scienza* della *falsità* dei fatti querelati e denunciati, che abbiamo distinto dall' altro estremo essenziale che è il *dolo*. Carrara sostiene, che nella *scienza* della falsità dei fatti denunciati, ecc. è implicito il *dolo*. Non lo crediamo, perchè altro è la conoscenza che i fatti denunciati siano inesistenti, o, se esistenti, che il denunciato sia innocente, altra cosa è l' *intenzione criminosa* (dolo), nella quale è compreso il *fine*, a cui mira il delinquente.

Se la *scienza della falsità* dei fatti è condizione necessaria per l' esistenza della calunnia, segue, che il giusto *errore* esclude la responsabilità, e non solo l'errore *invincibile*, ma anco il *vincibile*, perchè, come diremo, è insostenibile giuridicamente la calunnia *colposa*. Anche l' *errore di diritto*, soggiunge il Carrara, costituisce

scusa, come nel caso in cui si denuncia come *scasso* o *scalata* una circostanza vera in sè, ma non costitutiva, secondo legge, di quella circostanza aggravante.

Il *dolo*, speciale nel delitto di calunnia, consiste nel *disegno di nuocere* all'innocente, addebitandogli azione o fatto per i quali può aver luogo un procedimento penale. I *motivi* poi, che possono spingere il calunniatore a tale maleficio, non sono *elementi costitutivi* del dolo, ma possono considerarsi come elementi che *aggravano* o *attenuano* la responsabilità. E sebbene il nuovo codice non faccia espressa menzione di essi, pure si desume agevolmente quale sia il dolo specifico dalle espressioni *incolpa taluno, che egli sa essere innocente.* Onde bene osservava il *relatore*: « il delitto di calunnia non sussiste ove l'autore del fatto non sappia che l'incolpato è innocente del reato attribuitogli. Senza l'indicazione di tale estremo la nozione di questo delitto sarebbe manchevole. Ma, data la scienza, in essa sta tutto il dolo, il reato anche nel suo elemento morale e perfetto » (1).

La calunnia è un reato *sociale* e quindi per la sua consumazione non è necessario che abbia avuto luogo una sentenza di condanna, basta che si sia ingannata l'autorità giudiziaria. Ed il Carrara osserva: « la calunnia, perchè sia consumata, non ha bisogno dell'evento della condanna: ha però bisogno di un evento, e precisamente dell'inganno almeno momentaneo della giustizia. Quando il pubblico ufficiale accettò la querela, vi porse orecchio e le diede corso almeno per la istruzione di un processo, l'evento consumativo vi fu, perchè la giustizia restò almeno per un istante ingannata; ed ecco consumata la violazione del *diritto universale*, che costituisce l'oggetto di questi reati ».

E tale dottrina è applicabile anco alla figura delittuosa della calunnia *reale*, perchè per la consumazione di questa è necessario che la *finzione delle tracce* o *degli indizi materiali* del reato abbia indotto in errore la giustizia o sia stata causa dello inizio di un procedimento penale. Finchè l'inganno della giustizia non si è avverato, non si potrà parlare di consumazione, ma di *conato*, se però concorrono le condizioni necessarie per esso (2).

---

(1) La Cassazione erroneamente ha ritenuto, che il disegno di nuocere non è più un elemento essenziale del reato di calunnia, come lo era sotto l'impero del codice passato (30 marzo 1892 nel *Foro penale*, an. I, 65).

(2) È stato deciso, che la calunnia si consuma, quando la denunzia o la querela è pervenuta a conoscenza dell'Autorità giudiziaria e poco monta se questa scuopra subito la calunnia. (2 febbraio 1893 nella *Cassazione Unica*, vol. IV, 434).

In ordine alla *pena* osserviamo, che la ordinaria è la reclusione da uno a cinque anni e la interdizione temporanea dai pubblici uffici. Nel secondo comma poi il nuovo codice contempla due circostanze aggravanti: 1° che il *reato* attribuito all'innocente importi una pena *restrittiva* di *libertà* superiore ai cinque anni; 2° che in conseguenza della falsa incolpazione sia pronunciata *condanna* ad una pena restrittiva di libertà personale, ancorchè non sia superiore alla durata di cinque anni.

Per l'una e l'altra ipotesi è stabilita l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la reclusione da tre a dodici anni.

Nell'ultimo comma poi il legislatore contempla come circostanza aggravante più grave la pronunziazione di condanna ad una pena superiore alla reclusione, poichè in tal caso la pena sarà della reclusione non inferiore ai quindici anni.

Ricordiamo ora alcune decisioni più importanti.

È stato deciso:

che è erroneo ritenere, che non si tratti di calunnia, ma di diffamazione, allorchè non sia realmente avvenuto il fatto delittuoso attribuito (31 maggio 1892 nel *Foro penale*, an. I, 81);

che risponde di calunnia chi, pur addebitando altrui un fatto veramente commesso, finge prove ed argomenti del dolo che avrebbe accompagnata l'azione (12 febbraio 1892 nella *Cassazione Unica*, vol. 111, 404);

che il reato di calunnia sussista tanto se l'individuo cui viene attribuito un reato si designi col suo nome e cognome, quanto se siano date le indicazioni necessarie acciò l'autenticità possa con sicurezza procedere contro di lui (21 febbraio 1891 nella *Riv. pen.* vol. XXXIII, 311);

che per la sussistenza del reato non è necessario che la querela o denunzia sia stata di fatto riferita all'autorità giudiziaria dal pubblico ufficiale, al quale fu data (10 agosto 1891 nella *Corte Suprema*, an. XVI, 1042);

che non commette calunnia chi nel suo interrogatorio attribuisce ad altri il reato di cui è richiamato a rispondere (4 settembre 1891 nella *Cassazione Unica*, vol. II, 417);

che non esiste reato di calunnia quando l'azione penale relativa al fatto imputato sia estinta per prescrizione (*Corte Ap.* di *Modena*, 19 agosto 1891 nella *Giur. A.* vol. XLIV, 31 annata);

che in tema di calunnia, per ritenere che il reato attribuito importi una pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni basta considerare la pena stabilita in astratto dalla legge pel reato dolosamente attribuito, il massimo limite possibile

della pena medesima (18 marzo 1892 nella *Cassazione Unica*, volume II, 215).

Articolo 213. — Le pene stabilite nell'articolo precedente sono diminuite di due terzi, se il colpevole del delitto ivi preveduto ritratti l'incolpazione o riveli la simulazione prima di qualsiasi atto di procedimento contro la persona calunniata; e sono diminuite soltanto da un terzo alla metà, se la ritrattazione o la rivelazione avvenga in un tempo successivo, ma prima che sia pronunziato il verdetto dei giurati, nei giudizii della corte di assisie, o la sentenza, negli altri giudizii, sul fatto falsamente attribuito.

Per l'art. 213 la *ritrattazione* a tempo utile da parte del calunniatore è ritenuta una circostanza attenuante la responsabilità.

Lo stesso è a dirsi anco per la calunnia reale consistente nella simulazione delle tracce di un reato, ecc. E due sono le ipotesi contemplate dalla legge, cioè: 1° che il pentimento si addimostri prima di qualsiasi atto di procedimento contro la persona calunniata; 2° che il pentimento si avveri in un tempo successivo, ma prima che sia pronunziato il verdetto dei giurati nei giudizi innanzi le Corti di Assisie, o la sentenza negli altri giudizi. Infatti nell'articolo sopra citato leggesi, che le pene stabilite nell'articolo precedente sono diminuite di due terzi, se il colpevole del delitto ivi preveduto ritratti l'incolpazione o riveli la simulazione prima di qualsiasi atto di procedimento contro la persona calunniata; e sono diminuite soltanto da un terzo alla metà, se la ritrattazione o la rivelazione avvenga in un tempo successivo, ma prima che sia pronunziato il verdetto dei giurati nei giudizi della Corte di Assisie, o la sentenza negli altri giudizi, sul fatto falsamente attribuito (1).

---

(1) È stato deciso, che la remissione, se estingue l'azione penale, non prova l'innocenza dell'imputato e che quindi non equivalgono in tema di calunnia la remissione e la ritrattazione (21 luglio 1893 nella *Cassazione Unica*, vol. IV, 934);

che la ritrattazione non è un fatto attinente al reato, ma un atto giuridico, della cui sussistenza, legalità e valore deve giudicare la Corte, non il giurì (12 ottobre 1892 nel *Foro penale*, an. II, pag. 97).

Capo IV.

Della falsità in giudizio.

Articolo 214. — Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma il falso, o nega il vero, o tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da uno a trenta mesi e con l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

La reclusione è da uno a cinque anni, se il fatto sia commesso a danno di un imputato, o nel dibattimento in un processo per delitto: ed è da tre a dieci anni, se concorrano ambedue queste circostanze.

Se il fatto abbia per effetto una sentenza di condanna a pena superiore alla reclusione, la reclusione è da dieci a venti anni.

Se la testimonianza sia fatta senza giuramento, la pena è diminuita da un sesto ad un terzo.

Una delle figure delittuose più gravi contro l'*amministrazione della giustizia* è la falsa *testimonianza*, la quale in parecchie legislazioni conserva ancora il nome di *spergiuro*, nome tradizionale dovuto all'influenza del principio religioso, per il vincolo del *giuramento*, ritenuto come elemento essenziale del reato di falsa testimonianza. Quella denominazione però non ha più ragion d'essere, poichè, per il progresso della scienza e della civiltà, non è più necessaria alla essenza del reato il giuramento; e la falsa testimonianza ha cessato di essere un reato contro la religione ed è divenuto, secondo l'intrinseca sua natura, un delitto contro l'amministrazione della giustizia.

Per l'art. 214 è punito con la reclusione da un anno a trenta mesi e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, o tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato.

Dunque, per il nuovo codice la falsa testimonianza consiste nell'*affermare il falso*, nel *negare il vero*, nel *tacere* in tutto o in parte *ciò che si sa* intorno ai fatti sui quali si è interrogato. E da ciò si

scorge, che il nuovo codice ha cancellato la distinzione fatta dal codice del 1859 tra la falsa testimonianza in senso stretto e la dolosa occultazione del vero, distinzione priva di fondamento giuridico.

Le condizioni necessarie per l'esistenza del reato sono: 1° qualità di *testimone* nel senso giuridico in colui che depone innanti la giustizia; 2° *affermazione* del *falso*, *negazione* del *vero*, *occultazione* di tutto o parte di ciò che si conosce; 3° *dolo*; 4° *possibilità del pregiudizio*. Esaminiamo queste condizioni.

Per esservi falsa testimonianza bisogna che la dichiarazione sia resa innanzi alla giustizia sociale da colui che è nelle condizioni giuridiche per essere inteso come *testimone*. E poichè, come bene osserva il Pessina e come ritiene anco il nuovo codice (articolo 217), la perizia può considerarsi come una testimonianza intorno a fatti, per la cognizione dei quali si richiede speciale attitudine derivante da professione, arte o mestiere o altra disciplina, così tutto ciò che diremo intorno alla falsa testimonianza è applicabile pure alla falsa perizia (1).

Or per esservi una *testimonianza* in senso giuridico bisogna:

1° che la dichiarazione sia fatta innanti all'autorità giudiziaria, cioè, innanti ad un magistrato, che, secondo le leggi di procedura, è chiamato a riceverla, tanto nei giudizi penali quanto nei giudizi civili;

2° per esservi falsa testimonianza si richiede la enunciazione dei fatti noti al testimone, non che delle circostanze di questi, e della causa della conoscenza di essi: onde finchè il testimone ha per legge facoltà di completare o modificare la sua deposizione, non è possibile il reato. Vedremo fra breve fino a quale punto è data questa facoltà al testimone;

3° che colui che fa la deposizione abbia, nel *senso giuridico*, la qualità di testimone; onde non possono ritenersi colpevoli di falsa testimonianza: 1° i *querelanti* ed i *denunzianti;* 2° i *prossimi congiunti* o *affini* dei giudicabili, sia quando non possono essere intesi come testimoni, sia quando, pur potendo essere intesi, si omise di avvertirli del diritto che essi avevano di astenersi dal deporre. E nel n. 2° dell'art. 215 leggesi, che va esente da pena « chi per le proprie qualità personali da lui dichiarate al giudice non avrebbe dovuto essere assunto come testimone, o avrebbe dovuto esser avvertito della facoltà di astenersi dal deporre ». Questa disposizione

---

(1) Pessina, *parte spec.*, vol. III.

contiene la più esplicita dichiarazione del principio, che per esservi il reato di falsa testimonianza è necessario, che l'autore di essa sia un testimone nel senso giuridico (1).

In quanto agli *indegni* ed alle persone ritenute *insufficienti* a testimoniare, il Pessina sostiene che i primi possono essere tenuti responsabili di falsa testimonianza non giurata, i secondi, in astratto, potrebbero essere tenuti responsabili di falsa testimonianza; ma poichè la legge li dichiara incapaci, afferma implicitamente una presunzione di mancanza di discernimento morale, inerente all'età minore per rispetto al reato di falsa testimonianza.

Per esservi il reato di falsa testimonianza fa bisogno, come già si è detto, il *dolo*, cioè la *coscienza* che si afferma il *falso*, o che si nega il vero, o infine che si *sappia* ciò che dicesi di non sapere, e la *possibilità* del *pregiudizio*, cioè, che la falsa dichiarazione possa avere influenza a fare pronunziare un falso giudizio.

Il secondo comma dell'art. 215 prevede tre ipotesi di falsa testimonianza accompagnata da circostanze aggravanti, e sarebbero: 1° la ipotesi di una falsa testimonianza commessa a danno di un imputato durante il processo scritto; 2° l'ipotesi della falsa testimonianza commessa nel dibattimento in un processo per delitto. Tanto nel primo che nel secondo caso la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Se concorrono poi ambedue le ipotesi, la pena sarà da tre a dieci anni; è questa la terza ipotesi. Si prevede anco l'ipotesi, che il fatto, cioè, la falsa testimonianza abbia per effetto una sentenza di condanna a pena superiore alla reclusione; la reclusione allora sarà da dieci a venti anni.

Osserviamo infine, che sebbene il giuramento non sia elemento essenziale della falsa testimonianza, pure esercita, come osservava il *relatore*, da una parte una potente efficacia come freno al mendacio giudiziale, e dall' altra circonda di maggior prestigio la testimonianza nella coscienza del giudice e del pubblico. Onde il

---

(1) In questo senso PESSINA, *Elemento di dir. pen.*, vol. III, 238 contro IMPALLOMENI, *op. cit.* pag. 269, PERRONE-FERRANTE nel *Trattato di dir. pen.* di COGLIOLO, pag. 33 del *vol. II, parte I;* MAJNO, *op. cit.* pag. 627. La Cassazione ha deciso, che sono compresi nella generica designazione di testimoni tutti coloro che interrogati dall'autorità giudiziaria (tranne l'imputato) affermino il falso, neghino e tacciano la verità, e quindi sono compresi il querelante e denunciante con interesse, benchè depongano senza giuramento (15 ottobre 1891 nella *Cassazione Unica*, vol. III, 85). Questa massima è stata riconfermata da altre sentenze successive. Queste sentenze ci sembrano non conformi alla lettera ed allo spirito della nuova legislazione.

legislatore ha stabilito nell' ultimo capov. dell' art. 214, che se la testimonianza sia fatta senza giuramento, la *pena* è diminuita da un sesto ad un terzo.

Articolo 215. — Va esente da pena per il fatto preveduto nell'articolo precendente:

1. chi, manifestando il vero, esporrebbe inevitabilmente sè medesimo od un prossimo congiunto a grave nocumento nella libertà o nell'onore;

2. chi, per proprie qualità personali da lui dichiarate al giudice, non avrebbe dovuto essere assunto come testimone, o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal deporre.

La pena è soltanto diminuita dalla metà ai due terzi, se la falsa deposizione esponga un' altra persona a procedimento penale od a condanna.

Per l'art. 215 si va esente da pena per il delitto di falsa testimonianza, considerato nelle forme ora esposte, nei seguenti casi:

1° quando, manifestando il vero, il testimone, esporrebbe inevitabilmente sè medesimo od un prossimo congiunto a grave nocumento nella libertà o nell'onore;

2° quando chi ha deposto, per le proprie qualità personali da lui dichiarate al giudice, non avrebbe dovuto essere assunto come testimone, o avrebbe dovuto esser avvertito della facoltà di astenersi dal deporre.

Di quest' ultimo caso abbiamo già fatto parola. Riguardo al primo diciamo, col *relatore*, che l'amore di sè stesso, la carità del sangue, la pietà per i congiunti giustificano quel testimone, il quale, ove manifestasse il vero, sì nel giudizio civile come nel giudizio penale, esporrebbe a procedimento penale sè medesimo od alcuno dei prossimi suoi congiunti, e consigliano quindi di accordargli l'impunità.

Il legislatore però ha distinto la falsa deposizione che mira solamente a scagionare o a salvare sè stesso o un prossimo congiunto, dalla falsa testimonianza, che è diretta allo stesso scopo; ma espone un'altra persona a procedimento penale od a condanna. L' esenzione da pena in questo ultimo caso sarebbe stata somma ingiustizia, poichè nessuno ha il diritto di nuocere ad altri per avvantaggiare sè stesso. Ed il legislatore ha stabilito una semplice

diminuzione di pena, che è dalla metà ai due terzi (art. 215 ult. capov.) (1).

Articolo 216. — Va esente da pena, per il fatto preveduto nell' art. 214, chi, avendo deposto in un procedimento penale, ritratti il falso e manifesti il vero prima che l'istruzione sia chiusa con sentenza od ordinanza di non farsi luogo a procedimento, ovvero prima che il dibattimento sia chiuso, o prima che la causa sia rinviata ad altra udienza a cagione della falsa testimonianza.

Se la ritrattazione sia fatta in tempo successivo, o se concerna una falsa deposizione in causa civile, le pena è diminuita da un terzo alla metà, purchè la ritrattazione avvenga prima che nella causa in cui fu deposto il falso sia pronunziato il verdetto dei giurati, nei giudizi della Corte d' Assisie, e la sentenza negli altri giudizii.

Se dalla falsa deposizione derivi l' arresto di qualche persona o altro grave nocumento alla medesima, la pena non è diminuita che di un terzo nel caso della prima parte, e di un sesto nel caso del primo capoverso del presente articolo.

Evvi un altro caso di esenzione da pena nel codice, che trova i suoi antecedenti nel codice toscano e sardo, cioè il caso della ritrattazione della falsa testimonianza in tempo *utile* alla giustizia. Infatti nell'art. 216 è stabilito, che va esente da pena, per il fatto preveduto nell'art. 214, chi, avendo deposto in un procedimento penale, ritratti il falso o manifesti il vero prima che l'istruzione

---

(1) È stato deciso, che la disposizione del numero 1 dell'art. 215 è più estesa di quella contenuta nel 2, e per la sua applicazione è necessario che il vincolo di parentela o di affinità esista tra il falso testimone e la persona dell' imputato nel giudizio in cui è avvenuta la falsa deposizione: perciò il beneficio ivi stabilito compete anche alla cognata della moglie dell'imputato (30 sett. 1891 nella *Cassazione Unica, vol. IV*, I con *nota).* È stato deciso inoltre, che il reato di falsa testimonianza sussiste sempre per quanto abbia avuto luogo in un giudizio in cui furono commesse della nullità, che non siano però quelle di cui all' art. 215, del codice penale (26 gennaio 1893 nella *Cassazione Unica,* vol. IV, 383).

sia chiusa con sentenza od ordinanza di non farsi luogo a procedimento, ovvero prima che il dibattimento sia chiuso, o prima che la causa sia rinviata ad altra udienza a cagione della falsa testimonianza.

Notiamo, come la giurisprudenza e la dottrina furono fluttuanti sulla vera interpretazione della formula—*chiusura del dibattimento*— usata dal codice sardo. Col nuovo codice si è cercato risolvere la grave questione, e nel progetto ministeriale si era introdotta la seguente disposizione: *va esente da pena il colpevole* « se, avendo deposto in un dibattimento orale, ritratta il falso e manifesta il vero prima che il medesimo sia stato chiuso, o prima che la causa sia stata rinviata ad altra udienza ». Ed il Relatore osservava: col presente progetto ho stimato opportuno ritornare alla formula del progetto senatorio, senza però distinguere se il dibattimente sia stato rinviato per la falsa testimonianza, o per altra causa; perchè il pericolo, cui è stata esposta la scoperta della verità, la pertinacia del mentitore per tutta intera una seduta giudiziaria, e lo scandalo del falso, sopravvissuto al rinvio della causa, sono per sè medesimi elementi di positivo pregiudizio sociale; e perchè, tolta l'udienza, rimane assai dubbio che la nuova dichiarazione del testimone, o venuto in contatto con estranei, o ridotto in arresto, sia il prodotto genuino della sua coscienziosa e spontanea determinazione ». La Commissione senatoria però propose, che dopo le ultime parole *rinviata ad altra udienza*, si aggiungessero le seguenti: « *a motivo della falsa testimonianza* », onde escludere il caso di rinvio per altre cagioni, le quali non avrebbero relazione colla deposizione stessa. E la proposta fu accolta. Onde per il nuovo codice, affinchè il colpevole di falsa testimonianza possa andare esente da pena, bisogna che egli si ritratti, o prima che l'*istruzione* sia *chiusa* con sentenza od ordinanza di non farsi luogo a procedimento, o prima che il *dibattimento* sia *chiuso*, o prima che la causa sia *rinviata* ad altra udienza *a cagione della falsa testimonianza.* Onde, se la causa viene rinviata per altra cagione, la ritrattazione della falsa testimonianza, fatta dopo tale rinvio, è efficace.

Fin qui il legislatore ha considerato gli effetti della ritrattazione di una testimonianza falsa fatta in un procedimento penale. Ma nel secondo comma dello stesso articolo 216 prevede la ritrattazione della falsa testimonianza nella *causa civile* e stabilisce una diminuzione della pena da un terzo alla metà, purchè la ritrattazione avvenga prima che sia pronunziata la *sentenza.*

E nello stesso secondo comma è previsto anco il caso della ritrattazione della falsa testimonianza in un procedimento penale

fatta in un tempo successivo a quello sopra indicato, purchè prima della pronunzia del verdetto dei giurati, nei giudizi della Corte di Assisie, o prima della sentenza negli altri giudizi. La pena è diminuita da un terzo alla metà.

In fine nell'ultima parte dell'art. 216 si fa una eccezione alle norme poco fa cennate per il caso in cui la falsa testimonianza abbia per effetto l'*arresto* di qualcuno o qualche *grave nocumento* allo stesso. La pena in tal caso è diminuita di un terzo, se la ritrattazione ha luogo nel tempo stabilito dalla prima parte dell'articolo; di un sesto, se la ritrattazione riguardi una falsa deposizione in una causa civile, o, se riguarda una causa penale, sia fatta nel tempo indicato dal primo capoverso, cioè prima del verdetto dei giurati o della sentenza.

—

Articolo 217. — Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai periti e agli interpreti, che chiamati in tale loro qualità innanzi alla Autorità giudiziaria diano pareri, informazioni o interpretazioni mendaci; e quanto ai periti, la interdizione temporanea dai pubblici ufficii si può estendere all'esercizio della professione o dell'arte.

Noi abbiamo precedentemente osservato, che alla falsa testimonianza può equipararsi per i principi da applicare la falsa *perizia*. Ed or notiamo, che per l'art. 217 le disposizioni degli articoli precedenti si applicano non solo ai *periti*, ma anco agli *interpreti*, che chiamati in tale loro qualità innanzi all'autorità giudiziaria, diano pareri, informazioni o interpretazioni mendaci. Inoltre relativamente ai periti, è data facoltà al magistrato di estendere la interdizione temporanea dai pubblici uffici all'esercizio della professione o dell'arte. Per esservi il reato però si richiede, che i periti o gli interpreti siano chiamati innanzi all'autorità giudiziaria per dar pareri, informazioni, ecc., in tale loro *qualità*.

—

Articolo 218.— Chiunque suborna un testimone, perito o interprete affinchè commetta il delitto preveduto nell'art. 214, è punito, quando la falsa testimonianza, perizia o interpretazione avvenga:

1. con la reclusione da tre mesi a tre anni, nel caso preveduto nella prima parte dell'art. 214;

2. con la reclusione da due a sette anni, e, rispettivamente, da cinque a dodici, nei casi preveduti nel primo capoverso dello stesso articolo;

3. con la reclusione per un tempo non minore dei dodici anni, nel caso preveduto nel secondo capoverso dell'articolo medesimo.

Se la falsa testimonianza, perizia o interpretazione sia fatta senza giuramento, la pena è diminuita da un sesto ad un terzo.

Ove la condanna non abbia per effetto l'interdizione perpetua, è aggiunta l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

Tutto ciò che siasi dato dal subornatore si confisca.

La *subornazione* dei testimoni da molti scrittori e da parecchie legislazioni è considerata come una forma speciale del concorso al reato. Donde la conseguenza, che la subornazione non può essere incriminata, se non quando i testimoni subornati abbiano commesso il falso giudiziale; e non è necessario che ci sia la condanna del testimone falso o del perito. Per il nuovo codice (articolo 218) il subornatore non è considerato proprio come un correo del falso testimone, ma come un delinquente che direttamente opera in danno della giustizia. E fa impressione il vedere come il legislatore, che si propose di abolire tutti i nomi giuridici dei reati, abbia fatto uso della voce legale *subornare* nell'articolo in esame, e che è così formulato: « chiunque suborna un testimone, perito od interprete, affinchè commetta il delitto preveduto nell'art. 214, è punito, ecc. ecc. ». La legge richiede per l'esistenza del reato, che la *falsa testimonianza* o la *falsa perizia* o la *falsa interpretazione* sia avvenuta, ma non fa cenno alcuno dei modi o dei mezzi usati per la subornazione. Distingue però varie ipotesi per la determinazione della pena, che corrispondono al primo, secondo e terzo comma dell'art. 214.

Infatti nel n° 1° dell'art. 218 è stabilita la pena della reclusione da tre mesi a tre anni, quando il falso testimone deve essere punito con la reclusione da uno a trenta mesi; nel n. 2°, si stabilisce la pena della reclusione da due a sette anni, e, rispettivamente, da cinque a dodici, nei casi preveduti nel primo capoverso dell'art. 214, cioè, quando il falso testimone deve essere punito con la reclusione da uno a cinque anni, o quando il falso

testimone deve essere punito con la reclusione da tre a dieci anni. Infine nel n. 3° si stabilisce la pena della reclusione per un tempo non minore dei dodici anni, nel caso però preveduto nel secondo capoverso dell'art. 218, cioè quando il falso testimone deve essere punito con la reclusione da dieci a venti anni.

Il legislatore ha voluto considerare come circostanza attenuante il difetto di giuramento del testimone, perito o interprete. Infatti nel secondo comma dell'art. 218 si sancisce la diminuzione della pena da un sesto ad un terzo, quando la falsa testimonianza, perizia o interpretazione sia fatta senza giuramento.

Nella prima parte dell'art. 218 è contemplato nella sua forma più generale il delitto di *subornazione*, e senza alcuna indicazione dei modi coi quali la subornazione può conseguirsi. Or il legislatore non si è contentato di ciò solo, ma per la maggior possibile tutela dell'amministrazione della giustizia ha previsto la figura del tentativo di quel delitto per stabilire una pena speciale. Infatti nel terzo comma dell'art. 218, si legge, che qualora si sia soltanto tentato, con minacce, doni o promesse, di subornare il testimone, il perito o l'interprete, le pene stabilite nelle disposizioni precedenti sono ridotte ad un terzo. E poichè il legislatore nel cennato comma fa speciale menzione dei modi coi quali il delitto può essere tentato, cioè con *minacce*, *doni* o *promesse*, ci sembra che il tentativo di subornazione sia solo punibile qualora si adoperino quei modi, e non sia punibile negli altri casi.

Prevede infine il legislatore il caso, che la condanna non abbia per effetto l'interdizione perpetua, ed ordina che si aggiunga l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Conseguenza necessaria poi del modo particolare col quale il delitto può essere tentato o consumato, è la confisca di tutto ciò che dal subornatore fu dato al testimone, al perito, all'interprete per ottenere la falsa testimonianza, perizia ecc. (1).

---

(1) Vedi i seguenti ultimi lavori: LUCCHINI, *Tentativo di subornazione di periti* nel *Supplemento* alla *Riv. pen.* vol. II, fasc. II, pag. 72: DE MAURO *Intorno al tentativo di subornazione*, nello stesso *supplemento*, fasc. IV, pagina 206; BRUSA, *Del tentativo di subornazione* e *del tentativo in generale* nella *Riv. pen.* XXXVII, 105; FERRI, *Sul tentativo di subornazione* nella *Scuola positiva*, anno IV, n. 6-7, pag. 270.

Articolo 219. — Le pene stabilite nell'articolo precedente sono diminuite dalla metà ai due terzi, se il colpevole del delitto ivi preveduto sia l'imputato o un suo prossimo congiunto, purchè non abbia esposto un'altra persona a procedimento penale o a condanna.

Articolo 220. — Quando la falsa testimonianza, perizia o interpretazione sia ritrattata nei modi e nel tempo indicato nell'art. 216, la pena, per il colpevole del delitto preveduto nell'art. 218, è diminuita da un sesto ad un terzo.

La legge all'art. 215, n. 1°, dichiara esente da pena il testimone che afferma il falso o tace il vero per non esporre sè stesso od un prossimo congiunto a grave nocumento nella libertà, ecc., e diminuisce la pena solo nel caso in cui la falsa deposizione esponga un'altra persona a procedimento penale o a condanna. Poi nell'art. 219, relativamente al subornatore, stabilisce solo una diminuzione di pena nel caso che egli sia l'imputato od un prossimo congiunto di lui, purchè non abbia esposto un'altra persona a procedimento penale od a condanna. La pena si scema dalla metà ai due terzi.

Un'altra differenza di trattamento del subornatore, oltre quella ora cennata, trovasi stabilita nello art. 220, per il quale la ritrattazione dalla falsa testimonianza, perizia o interpretazione fatta nei modi e nel tempo indicato nell'art. 216, quantunque possa valere per lasciare impunito il testimone, l'interprete, ecc., per il colpevole di subornazione avrà solo efficacia di diminuire la pena da un sesto ad un terzo.

Articolo 221. — Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso, è punito con la reclusione da sei a trenta mesi, con la multa da lire cento a tremila e con l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

Se il colpevole si ritratti prima della definizione della controversia, la reclusione è da uno a sei mesi.

È grave questione scientifica quella riguardante la punibilità dello spergiuro in giudizio civile.

Il relatore accennava a tre diversi sistemi svoltisi nella dottrina e nella legislazione intorno ad essa, che noi non esporremo per amore di brevità. Osserviamo solo, che il nuovo codice ha annoverato fra i delitti contro l'amministrazione della giustizia lo spergiuro in giudizio civile, senza distinzione di falsità di giuramento decisorio da falsità di giuramento deferito di ufficio. Infatti nell'art. 221 leggesi, che chiunque come parte in giudizio civile, giura il falso, è punito con la reclusione da sei mesi a trenta mesi, con la multa da lire cento a tremila e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

E qui si presenta il quesito sulla conciliazione della possibile antinomia tra l'art. 221 del cod. pen. e l'art. 1370 del cod. civ., nel quale è stabilito, che se fu prestato il giuramento deferito o riferito non si ammette l'altra parte a provarne la falsità. Ed invero, come potrebbe evitarsi che si escluda il divieto dell'art. 1370? Come si potrebbe evitare il divieto della prova testimoniale per le norme civili, deferendo prima il giuramento, e poscia impugnando con querela penale, che apre la via alla prova testimoniale, la verità del giuramento prestato per ottenere in linea di danni ed interessi nascenti dal reato quello che non è ammesso ottenere in linea civile, per mancanza di prova per iscritto, o di principio di prova scritta?

La giurisprudenza francese, cercando anch'essa di mettere in armonia il codice civile ed il codice penale, ha stabilito i seguenti principii: 1° che non si possa ammettere la prova dello spergiuro nel giudizio penale, quando questa non è ammissibile per diritto civile; 2° che non possa costituirsi parte civile il danneggiato dal giuramento.

Noi riteniamo che la sola *prova testimoniale* riceva limitazione dello articolo 848 del cod. proc. pen. e solo, quando per provare la falsità del giuramento, si dovrebbe provare un contratto (Vedi Borsani e Casorati, *Commento* al *cod. proc. pen.* vol. VII, § 2528). La Cassazione però ha emesso decisioni contraditorie. Infatti con sentenza del 12 maggio 1893 decise, che dalla legge è ammesso qualunque genere di prova, ed anzi non può esser applicabile mai la limitazione stabilita dall'art. 848 *cod. proc. penale* (*Cassazione Unica* vol. IV, 770), mentre con sentenza 26 ottobre 1893 decise il contrario (*Cassazione Unica*, vol. V, 116 con *nota*).

Ha ritenuto inoltre, che il danneggiato dal falso giuramento ha diritto di costituirsi parte civile nel giudizio penale per ottenere

la condanna al risarcimento dei danni (22 dicembre 1890 nella *Cassazione Unica*, vol. II, 209).

Nell'ultimo comma dell'art. 221 il legislatore ha contemplata la ipotesi, che il colpevole si ritratti prima della definizione della controversia, e stabilisce la diminuzione della pena della reclusione da uno a sei mesi.

Capo V.

Della prevaricazione.

Articolo 222. — Il patrocinatore, che colludendo con la parte avversaria, o in altro modo fraudolento, pregiudica la causa affidatagli, ovvero nella medesima causa assiste contemporaneamente parti contrarie, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi, con l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii, che si estende all'esercizio della professione, e con la multa da lire cento a tremila.

Se dopo avere difesa una parte, il patrocinatore assuma, senza il consenso di questa, nella medesima causa la difesa della parte contraria, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire cinquecento a cinquemila.

Lo Stato per l'attuazione della giustizia sociale nelle contese giuridiche, che gli individui possono avere o tra loro o contro la autorità pubblica medesima, impone alle parti contendenti l'essere rappresentate giuridicamente e difese nelle rispettive ragioni da persone versate nello studio delle leggi e nella pratica dei giudizi. Così sorge, osserva il Pessina, il ministero sociale della difesa esercitato nelle rispettive attribuzioni dagli avvocati e dai procuratori. Or i difensori delle parti possono abusare del loro ministero, e questo abuso è il tradimento della giustizia sociale che si incarna nel tradimento della difesa. Ed ecco il delitto di *prevaricazione* (1).

Nell' art 222 il legislatore prevede tre figure delittuose del reato di prevaricazione, cioè: 1° il pregiudicare la causa del proprio

(1) Vedi Carrara, *parte spec.*, § 2594 e seg.

cliente, col colludersi colla parte avversaria o coll'usare altro modo fraudolento; 2° l'assistere contemporaneamente nelle cause parti contrarie; 3° assumere, dopo avere difesa una parte, la difesa della parte contraria nella medesima causa senza il consenso del proprio cliente. Infatti nel cennato articolo si legge: « il patrocinatore, che colludendo con la parte avversaria, o in altro modo fraudolento, *pregiudica* la causa affidatagli, ovvero nella medesima causa, *assista contemporaneamente* con parti contrarie, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi, con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, che si estende all'esercizio della professione, e con la multa da lire cento a tremila ».

« Se dopo avere difeso una parte, il patrocinatore assuma, senza il consenso di questa, nella medesima causa, la difesa della parte contraria, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire cinquecento a cinquemila ».

Vi sono scrittori, che combattono l'applicabilità del titolo di prevaricazione al fatto della prestazione successiva di patrocinio a due parti contrarie nella medesima causa; ma altri, considerando il grave pericolo che può aver luogo quando il patrono abbandona una parte e passa alla difesa dell'altra, perchè egli può agevolmente abusare in danno del proprio cliente della conoscenza dei fatti, dei documenti e dei segreti da lui acquistati, quando la difendeva, hanno sostenuto che quel fatto costituisca reato, sebbene di minore gravità delle altre figure di prevaricazione già esaminate. Ed il nuovo codice ha seguito appunto questa dottrina (1).

Articolo 223. — Il patrocinatore in una causa penale, che fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, rendendosi infedele ai doveri del proprio ufficio pregiudica l'imputato da lui difeso, è punito con la reclusione da un mese a tre anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici, che si estende allo esercizio della professione.

---

(1) È stato deciso, che la prevaricazione dell'avvocato o del procuratore è concepibile solo quando egli, dopo avere intrapresa la difesa di una parte, passi a difendere l'altra (2 dicembre 1891 nella *Cassazione Unica*, vol. III, 171): e che la difesa si intende cominciata, anco se non abbia avuto corso alcun atto giudiziale, quando abbiano avuto luogo confidenze o comunicazioni di documenti (*Corte Ap. Roma*, 29 luglio 1893 nello stesso gior. vol. V).

Se il difeso era imputato di un delitto per il quale sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale per un tempo superiore ai cinque anni, la reclusione è da tre a otto anni.

Una speciale disposizione ha creduto giusto il legislatore sancire per l'infedeltà commessa dal patrocinatore in una causa penale, in considerazione dei danni gravi che possono derivarne allo imputato.

E nell'art. 223 stabilisce, che il patrocinatore in una causa penale, che fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, rendendosi infedele ai doveri del proprio ufficio, pregiudica l'imputato da lui difeso, è punito con la reclusione da un mese a tre anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici, che si estende all'esercizio della professione. Nè si contentò di ciò il legislatore, ma stabilì inoltre, che se il difeso era imputato di un delitto, per il quale fosse stabilita una pena restrittiva della libertà personale per un tempo superiore ai cinque anni, la reclusione è da tre a otto anni.

Articolo 224. — Il patrocinatore, che si fa consegnare denaro o altre cose dal suo cliente, col pretesto di procurare il favore del testimone, perito o interprete, del pubblico ministero che deve concludere, del magistrato o giurato che deve decidere nella causa, o di doverlo rimunerare, è punito con la reclusione da due a sei anni, con la multa non inferiore a lire tremila e con l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii, che si estende all'esercizio della professione.

Nel codice passato, fra le varie figure del reato di abuso del ministero della difesa nei giudizi, era annoverato il così detto *patto quotalizio.* Il nuovo codice non contiene disposizione alcuna, poichè è sembrato all'Autore del Progetto che per quel patto non convenga ricorrere al magistero punitivo, ma affidarsi alla legge sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore ed alla vigilanza delle rappresentanze dell'Ordine degli avvocati. Ha previsto tuttavia il legislatore una figura speciale di abuso di fiducia commessa dal patrocinatore nell'art. 224. Per la disposizione racchiusa

in questo articolo, il patrocinatore che si fa consegnare danaro o altre cose dal suo cliente, col pretesto di procurare il favore del testimone, perito o interprete, del pubblico ministero che deve concludere, del magistrato o giurato che deve decidere nella causa, o di doverla rimunerare, è punito con la reclusione da due a sei anni, con la multa non inferiore a lire tremila e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, che si estende all'esercizio della professione.

Capo VI.

Del favoreggiamento.

Articolo 225. — Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale è stabilita una pena non inferiore alla detenzione, senza concerto anteriore al delitto stesso, e senza contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori, aiuta taluno ad assicurarne il profitto, a eludere le investigazioni dell'Autorità, ovvero a sottrarsi alle ricerche della medesima o all'esecuzione della condanna, e chiunque sopprime o in qualsiasi modo disperde o altera le tracce o gli indizii di un delitto che importi la pena suddetta, è punito con la reclusione o con la detenzione sino a cinque anni, ma non superiore in durata alla pena stabilita per il delitto medesimo.

Qualora si tratti di altri reati, la pena è della multa sino a lire mille.

Va esente da pena chi commetta il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Trattando nella *parte generale* del nuovo codice del *concorso di più persone in uno stesso reato*, abbiamo osservato, che un concorso *posteriore* al reato è impossibile, e che qualora non ci sia stato un concerto precedente, chi dà ricovero a colui che sa essere stato omicida, chi ricetta oggetti che sa essere stati involati, ecc., può essere ritenuto responsabile di reato per sè stante, come ad esempio, di *favoreggiamento*, di *ricettazione*, ecc. Ed ecco venuto il momento di occuparci brevemente del reato di *favoreggiamento*, che il nuovo codice ha considerato come reato contro la giustizia sociale, sebbene a molti sembri che esso non costituisca un reato speciale.

Esaminiamo brevemente questa disposizione.

Due condizioni richiede la legge per avere luogo il delitto di *favoreggiamento*, cioè: 1° che l'azione commessa sia *posteriore* al delitto; 2° che non ci sia concerto anteriore a questo. Varie sono però le ipotesi contemplate in quell'articolo, cioè: 1° aiuto diretto ad *assicurare il profitto* dell'azione delittuosa; 2° aiuto per *eludere* le investigazioni dell'autorità; 3° aiuto per sottrarre altri alle ricerche della giustizia o all'esecuzione della condanna; 4° soppressione in qualsiasi modo od anco dispersione od alterazione delle tracce o degli indizi di un delitto.

Non fa mestieri poi dire che per esservi il delitto di favoreggiamento in tutte le ipotesi ora cennate, bisogna non solo che non ci sia stato un concerto precedente al delitto, al quale si presta opera di favoreggiamento, ma anco che il delinquente non abbia contribuito a portare il delitto a conseguenze ulteriori, perchè in questo ultimo caso vi sarebbe la figura della *partecipazione* al delitto. Bisognà però in tutte le ipotesi sopra dette la *scienza* del delitto, al quale si presta aiuto.

Il legislatore ha distinto due casi diversi di favoreggiamento, cioè il caso in cui il favoreggiamento riguarda un delitto, per il quale è stabilita una pena *non inferiore* alla *detenzione*, ed il caso in cui la pena è *inferiore* alla detenzione. In quest'ultimo caso la pena del favoreggiamento è della multa sino a lire mille, nel primo invece la pena è della reclusione o della detenzione sino a cinque anni, ma non superiore in durata alla metà della pena stabilita per il delitto, al quale si prestò l'opera di favoreggiamento (art. 225).

Nell'ultimo capoverso infine giustamente fu stabilito, che va esente da pena chi commette il fatto in favore di un *prossimo congiunto.*

Il Pessina si propone il quesito, se l'aiutare alcuno a sottrarsi alle ricerche della giustizia sarà reato sempre, indipendentemente dal convincimento di aiutare un delinquente. E risponde, che in tal caso non si favoreggia nè il delitto, nè il delinquente nel vero senso della parola; pure il momento di reità sta nell'attraversare l'opera della giustizia sociale. Non crediamo accettabile questa dottrina, poichè il legislatore nel modo come ha redatto l'art. 225, ha addimostrato, che per avere luogo il reato di favoreggiamento bisogna che ci sia un delitto, al quale si presti l'opera di favoreggiamento.

Ed invero nella prima parte di detto articolo leggesi: chiunque, *dopo che fu commesso un delitto per il quale è stabilita una pena inferiore alla detenzione*, ecc., e nella seconda parte si contempla il favoreg-

giamento per altri reati. Dunque, non solo si richiede l'esistenza di un *delitto*, ma anco si stabiliscono pene diverse secondo la gravità di quello: onde bisogna che si provi che il favoreggiatore aveva coscienza della reità di colui che volle favorire, per poterlo chiamare responsabile.

Notiamo infine, che non bisogna confondere il delitto di *favoreggiamento* col delitto di *ricettazione*, il quale ultimo è contemplato dall'art. 421 del nuovo codice (1).

Capo VII.

Della evasione e della inosservanza di pena.

Articolo 226. — Chiunque, essendo legalmente arrestato, evade, usando violenza verso le persone o mediante rottura, è punito con la detenzione da tre a diciotto mesi.

Articolo 227. — Il condannato, che evade valendosi di uno dei mezzi indicati nello articolo precedente, soggiace:

1. ad un aumento sino a due anni della segregazione cellulare continua o ad un nuovo periodo di tale segregazione per un tempo equivalente, se scontava la pena dell'ergastolo;
2. ad un prolungamento da un terzo alla metà della pena che gli rimane da scontare, se trattisi di altra pena restrittiva della libertà personale, purchè tale prolungamento non sia inferiore ai tre mesi nè superiore ai tre anni.

Le precedenti disposizioni si applicano anche al condannato ammesso, secondo l'articolo 14, a lavo-

(1) È stato deciso, che la linea che divide il reato di favoreggiamento da quello contemplato dall' art. 421 è questa: che nel primo caso il fatto delittuoso ha per iscopo di favorire l' autore del delitto principale perchè costui ottenga lo scopo prefissosi o l' impunità, comunque l' autore del favoreggiamento possa ritrarre un utile; mentre nell' ipotesi dell' art. 421 lo scopo del delinquente è l' utile proprio (24 gennaio 1891 nella *Corte Suprema*, anno XVI, pag. 84).

rare fuori dello stabilimento penale, per il solo fatto della evasione dal luogo in cui attende al lavoro.

Trattandosi della reclusione, l'aumento si opera sul periodo di pena nel quale il condannato la stava scontando, salvo che si tratti del modo di esecuzione preveduto nell'articolo 14, nel quale caso il prolungamento si sconta nello stabilimento ordinario col lavoro in comune.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 76.

La evasione è considerata dal Pessina come un'altra specie di lesione contro l'attività giuridica dello Stato. La fuga semplice dal carcere, senza alcuna violenza contro le persone o senza infrangimento di ostacoli materiali, non costituisce reato. E nell'art. 226 sta scritto, che chiunque, essendo *legalmente arrestato*, evade, usando *violenza* verso le persone o mediante *rottura*, è punito con la detenzione da tre a diciotto mesi.

Da ciò si vede, che le condizioni necessarie per la esistenza del delitto, sono: 1° che ci sia uno *stato legale* di imprigionamento; 2° che si sia usata *violenza* verso le persone, oppure *rottura*.

Il legislatore ha stabilito i criteri principali, secondo i quali bisogna punire il delitto di *evasione*, e li ha indicati nell'art. 227. Questo articolo contiene quattro commi. Nel primo si sanziona una pena maggiore per il detenuto *condannato*, che fugge dal carcere usando violenza contro le persone o rottura, e si stabiliscono due diversi gradi di aumento di pena per l'evasione, secondo la diversa natura della pena che il condannato espiava nel momento della evasione.

Soggiacerà il condannato ad un aumento sino a due anni della segregazione cellulare continua o ad un nuovo periodo di tale segregazione per un tempo equivalente, se egli scontava la pena dell'ergastolo (art. 227, n. 1°); soggiacerà ad un prolungamento da un terzo alla metà della pena che gli rimane da scontare, se trattisi di altra pena restrittiva della libertà personale, purchè tale prolungamento non sia inferiore ai tre mesi, nè superiore ai tre anni (articolo 227, n. 2°).

Nel secondo comma si stabilisce, che, trattandosi di condannato ammesso, secondo l'art. 14, a lavorare fuori dello stabilimento penale, per il solo *fatto* dell'*evasione* dal luogo in cui attende al lavoro, senza esser necessaria la violenza verso le persone o la

rottura, si applicheranno le disposizioni già cennate ai num. 1° e 2° dell' articolo 227.

Nel terzo comma il legislatore determina il modo come l'aumento o il prolungamento della pena debba effettuarsi e stabilisce, che, trattandosi della reclusione, l'aumento si opera sul periodo di pena, nel quale il condannato la stava scontando: salvo che si tratti del modo di esecuzione preveduto nell'art. 14, perchè in tal caso il prolungamento si sconta nello stabilimento ordinario del lavoro in comune.

Nell'ultimo comma poi il legislatore dichiara che non si applicano le disposizioni dello art. 76, cioè, che l'aumento di pena stabilito nell'art. 227 per il delitto di evasione esclude la valutazione della recidiva.

Articolo 228. — Chiunque procura o facilita in qualsiasi modo l'evasione di un arrestato o condannato, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a trenta mesi, tenuto conto della gravità dell'imputazione o della specie e durata della pena che rimane da scontare: e, se il condannato scontava la pena dell' ergastolo, con la reclusione o con la detenzione da trenta mesi a quattro anni.

Se, per procurare o facilitare l'evasione, il colpevole si valga di alcuno dei mezzi indicati nell'art. 226, la pena, qualora la evasione avvenga, è da due a cinque anni, e, qualora non avvenga, da un mese a tre anni, tenuto conto in ambedue i casi della gravità dell'imputazione o della specie e durata della pena che rimane da scontare.

La pena è diminuita di un terzo, se il colpevole sia un prossimo congiunto dell'arrestato o condannato.

Il legislatore prevede l'ipotesi dell'*aiuto* o della *facilitazione* per consumare il delitto di evasione. E nell'articolo 228 sanziona la pena della reclusione o della detenzione per chiunque *procura* o in qualsiasi modo *facilita* l'evasione di un arrestato o condannato. Però l'una e l'altra delle due pene cennate sono diversamente graduate secondo la gravità dell'imputazione o la specie e durata della

pena riguardante l'arrestato o il condannato, e secondo la natura dei mezzi usati dal delinquente. Le norme stabilite sono le seguenti:

1° se il condannato scontava la pena dello *ergastolo*, la reclusione o la detenzione sarà da trenta mesi a quattro anni;

2° se si tratta di condanna ad altra specie di pena, la reclusione o la detenzione sarà da uno a trenta mesi, *tenuto conto della gravità dell'imputazione o della specie e durata della pena che rimane da scontare;*

3° la pena della detenzione o della reclusione sarà da due a cinque anni, quando il colpevole per procurare o facilitare l'evasione si vale della *violenza* verso le persone o della *rottura*, e l'evasione sia *avvenuta*, tenuto conto sempre della gravità dell'imputazione o della specie e durata della pena che rimane da scontare;

4° la pena della detenzione o della reclusione sarà da un mese a tre anni, quando il colpevole si vale della violenza, ecc. e l'evasione non *avvenga*, tenuto conto anco in questo caso della gravità dell'imputazione o della specie e durata della pena che rimane da scontare;

5° la pena sarà diminuita di un terzo, se il colpevole sia un prossimo congiunto dell'arrestato o condannato (1).

Articolo 229. — Il pubblico ufficiale incaricato della custodia o del trasporto di un arrestato o condannato che in qualsiasi modo ne procura o facilita l'evasione è punito con la reclusione da uno a cinque anni, e da tre a otto anni se l'evaso scontava la pena dell'ergastolo; e, ove la condanna non abbia per effetto l'interdizione perpetua, con l'interdizione temporanea dai publici ufficii.

Se, per procurare o facilitare l'evasione, il colpevole cooperi alla violenza o alla rottura, ovvero somministri le armi o gli strumenti, o non ne impedisca la somministrazione, la pena è della interdizione perpetua dai pubblici ufficii e della reclusione da tre a dieci anni, qualora l'evasione avvenga, e da uno a cinque anni, qualora non avvenga.

---

(1) È stato deciso, che il fatto di costringere colla violenza e con le minacce a lasciare in libertà i detenuti costituisce il delitto di violenza pubblica (art. 187) e non quello di evasione con violenza verso le persone (21 aprile 1890 nella *Giurispr. pen.*, vol. X, 236).

Se l'evasione avvenga per negligenza o imprudenza del pubblico ufficiale, questi è punito con la detenzione da tre mesi a due anni, e da uno a tre anni, se l'evaso scontava la pena dell'ergastolo; e sempre con l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

Nell'applicare la pena, si tiene sempre conto della gravità del reato imputato o della specie e durata della pena che rimane da scontare.

Il legislatore per meglio tutelare l'amministrazione della giustizia ha contemplato con disposizione speciale il delitto di facilitazione o aiuto all'evasione degli arrestati o condannati, qualora si commetta da pubblici ufficiali incaricati della custodia o del trasporto. E le ipotesi prevedute sono parecchie, e noi le indicheremo singolarmente per maggior chiarezza. Sono le seguenti:

1° il pubblico ufficiale incaricato della custodia o del trasporto di un arrestato o condannato, che in qualsiasi modo ne procura o facilita l'evasione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni;

2° se l'evaso scontava la pena dell'ergastolo, la reclusione sarà da tre a otto anni;

3° se la condanna non abbia per effetto l'interdizione perpetua, s'applicherà anco l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;

4° se, per procurare o facilitare l'evasione, il colpevole cooperi alla violenza o alla rottura, ovvero somministri le armi o gli istrumenti, e non ne impedisca la somministrazione, ed avvenga la evasione, la pena sarà della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della reclusione da tre a dieci anni;

5° se nell'ipotesi prevista dal numero precedente, la evasione *non avvenga,* la reclusione sarà da uno a cinque anni;

6° se l'evasione avvenga per negligenza o imprudenza del pubblico ufficiale, la pena sarà della detenzione da tre mesi a due anni e della interdizione temporanea dai pubblici uffici;

7° e se nell'ipotesi prevista nel numero precedente l'evaso scontava la pena dello ergastolo, la detenzione sarà da uno a tre anni e vi sarà sempre aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

Vuole infine il legislatore, che nell'applicare la pena, si tenga

sempre conto della gravità del reato imputato o della specie e durata della pena che rimane da scontare (art. 229, ult. cap.).

Articolo 230. — Quando la violenza preveduta negli articoli precedenti sia commessa con armi, o il fatto avvenga in riunione di tre o più persone, o previo concerto, le pene stabilite nei medesimi articoli sono aumentate di un terzo: e, se il colpevole scontava la pena dell'ergastolo, l'aumento o il nuovo periodo della segregazione cellulare continua può estendersi sino a tre anni.

Articolo 231. — Il pubblico ufficiale incaricato della custodia o del trasporto di un arrestato o condannato, che, senza autorizzazione, gli permette di allontanarsi, anche temporaneamente, dal luogo in cui deve rimanersi in arresto o scontar la pena, è punito con la detenzione da un mese ad un anno e con l' interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

Nel caso che, a cagione di tale permesso, avvenga l'evasione dell'arrestato o condannato, la detenzione è da sei mesi a quattro anni.

Circostanza aggravante di tutte le figure giuridiche del delitto di *evasione* è quella prevista nell' art. 230, nel quale è stabilito, che quando la violenza preveduta negli articoli precedenti sia commessa con *armi,* o il fatto avvenga in *riunione* di tre o più persone, o *previo concerto,* le pene sancite nei medesimi articoli sono aumentate di un terzo; e se il colpevole scontava la pena dell'ergastolo, l'aumento o il nuovo periodo della segregazione cellulare continua, può estendersi sino a tre anni.

E poichè la violazione della *disciplina carceraria* può esser occasione alla fuga di un arrestato o condannato, così il legislatore ha creduto conveniente collocare sotto questo *titolo* dei delitti contro l'amministrazione della giustizia quel reato. Ed infatti nell'art. 231 leggesi, che il pubblico ufficiale incaricato della custodia o del trasporto di un arrestato o condannato, che senza autorizzazione, gli permette di allontanarsi, anche temporaneamente, dal luogo in cui deve rimanere in arresto o scontare la pena, è punito con la detenzione da un mese ad un anno e con l'interdizione temporanea

dai pubblici ufficii. E se a causa di tale permesso, avvenga l'evasione dell'arrestato o del condannato, la detenzione è da sei mesi a quattro anni.

Articolo 232. — Quando l' evaso si costituisce spontaneamente in carcere, nel caso dell'articolo 226, la pena è della detenzione da un mese ad un anno, nel caso del numero 2° dell'art. 227, il prolungamento di pena è soltanto di un sesto, e non può superare un anno; e nel caso preveduto nel n. 1° del detto articolo 227, l' evaso non soggiace ad alcun aggravamento di pena.

Articolo 233. — Va esente da pena, nel caso preveduto nel secondo capoverso dell'art. 229, e non soggiace all'aumento di pena stabilito nel capoverso dell'art. 231, il pubblico ufficiale colpevole del fatto ivi rispettivamente preveduto, se, nel termine di tre mesi dalla evasione, procuri la cattura degli evasi o la presentazione di essi all'Autorità.

Circostanza attenuante della responsabilità dell'evaso è la spontanea costituzione in carcere del medesimo. Ed il nostro legislatore ha stabilito, che quando l' evaso si costituisce *spontaneamente* in carcere, nel caso dell' art. 226, cioè, di un fuggitivo che si sottrae al carcere preventivo, la pena è della detenzione da un mese ad un anno: nel caso del num. 2° dell'art. 227, cioè quando la pena inflitta precedentemente al condannato sia restrittiva della libertà di persona, il prolungamento di pena è soltanto di un sesto, e non può essere superiore ad un anno, e nel caso previsto nel num. 1° dell'art. 227, l'evaso non soggiace ad alcun aggravamento di pena.

Conformemente poi alla tradizione giuridica, il legislatore ha riconosciuto un caso speciale di impunità dei pubblici ufficiali incaricati della custodia o del trasporto dei detenuti, ed ha stabilito nell' articolo 233, che va esente da pena, nel caso preveduto nel secondo capoverso dell'art. 229, e non soggiace all'aumento di pena stabilito nel capoverso dell'art. 231, il pubblico ufficiale colpevole del fatto ivi rispettivamente preveduto, se, nel termine di tre mesi dalla evasione, procuri la cattura degli evasi o la presentazione di essi all'autorità.

Scorgesi agevolmente, che per avere applicazione il cennato disposto di legge fa bisogno che l'evasione sia avvenuta per *negligenza* o *imprudenza* del pubblico ufficiale (cap. dell'art. 229), o che essa sia avvenuta per permesso accordato all'arrestato o al condannato senza autorizzazione. Fuori di tali casi non si dà luogo ad impunità.

—

Articolo 234. — Fuori dei casi preveduti in altre disposizioni del presente codice, il condannato che trasgredisce agli obblighi derivanti dalla condanna, è punito:

1. se trattasi della interdizione dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, con la detenzione sino ad un anno o con la multa da lire cento a tremila, ferma la durata della pena cui è stato condannato;

2. se trattasi della vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, con la reclusione da un anno, rimanendo sospeso il corso della vigilanza durante il tempo della carcerazione preventiva e della reclusione.

Il legislatore riconosce come delitto contro la giustizia sociale la *trasgressione* del condannato agli obblighi derivanti dalla condanna (1).

Capo VIII.

Dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Articolo 235. — Ciunque, al solo fine di esercitare un preteso diritto, nei casi in cui potrebbe ricorrere all'Autorità, si fa ragione da sè medesimo, usando violenze sulle cose, è punito con la multa sino a lire cinquecento.

(1) È stato deciso, che la inabilitazione portata dall'art. 861 del codice di commercio corrisponde alla sospensione per tempo indefinito della professione di commerciante e quindi la relativa trasgressione va compresa nel disposto dell'art. 234 n. 1 (*Corte Ap.* Bologna, 8 giugno 1892 nella *Riv. pen.* XXXVI, 261 con *nota*): e contro Cassazione, 10 agosto 1895 nella *Cass. Unica*, vol. III, 1182.

Se il colpevole faccia uso di minaccia o di violenza contro le persone, arcorchè non usi violenza sulle cose, è punito con la detenzione sino ad un anno o col confino sino a due anni, o con la multa sino a lire mille.

Se la violenza sia commessa con armi o sia accompagnata da lesione personale, purchè non produca un effetto più grave di quello preveduto nell' ultimo capoverso dell'art. 372, la detenzione non può essere inferiore ad un mese, nè il confino a tre mesi, nè la multa a lire trecento.

Se il fatto non sia accompagnato da altro delitto per cui si debba procedere di ufficio, non si procede che a querela di parte.

Articolo 236. — Quando il colpevole del delitto preveduto nel precedente articolo provi la sussistenza del diritto, la pena è diminuita di un terzo.

Se spetta all' autorità sociale l'attuazione del diritto, è logica conseguenza la punizione di tutti quegli atti commessi dai privati al solo fine di esercitare un preteso diritto, nei casi in cui potrebbero ricorrere all'autorità. L'*esercizio arbitrario delle proprie ragioni* costituisce appunto la figura di delitto corrispondente a quegli atti.

Si era discusso molto nella scienza, se la *violenza* dovesse o no considerarsi come estremo costitutivo di questo delitto. Sostennero alcuni che, mancando la violenza, non vi fosse timore sociale, e che fossero sufficienti rimedi le azioni possessorie e l'azione civile per i danni. Ma altri considerarono, che anche quando non occorre la violenza l' offesa alla pubblica giustizia esiste egualmente. L'onorevole Zanardelli dichiarava nella sua *relazione* di seguire il sistema del codice penale toscano, cioè di non richiedere come elemento costitutivo del reato il concorso della violenza contro le persone, e di fare di questa solo una circostanza aggravante. Ma l'articolo 224 del progetto subì modificazioni e divenne l'art. 235 del nuovo codice.

Come vedesi, il nuovo codice ha ritenuto elemento necessario del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la *violenza*, o sulle *cose* o contro le *persone*. Onde gli estremi essenziali del reato sono: 1° esercizio di un *preteso diritto*; 2° *sostituzione* dell'attività di

chi lo esercita all'attività sociale; 3° *possibilità* di ricorrere all'*autorità* per l'esercizio legittimo del proprio diritto; 4° *violenza.*

Non è necessario per esservi il reato, che il preteso diritto sia sussistente o no, perchè l'indole propria di esso è lo spregio della giustizia. Tuttavia se il diritto sussiste, la pena sarà diminuita di un terzo (art. 236).

E poichè vi è il reato, quando il cittadino si fa ragione da sè nei casi in cui *potrebbe* ricorrere all'*autorità*, segue che al caso contemplato dalla legge sono applicabili i principi generali stabiliti per la *legittima difesa.* Onde ben fu deciso, che non vi è esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ove si difenda il proprio possesso nell'atto in cui è da altri violato: e che la resistenza opposta immantinente ad un atto arbitrario non costituisce esercizio arbitrario delle proprie ragioni, purchè non si ecceda nei mezzi per ottenere la propria reintegrazione (art. 235).

In ordine alla *violenza* osserviamo, che violenza è ogni costringimento *materiale* o *morale* delle persone, onde ben fu ritenuto in giurisprudenza, che la violenza è anche costituita da un contegno che incute terrore ed impedisce l'esercizio dell'altrui diritto (1).

Circostanze aggravanti del reato nel sistema del nuovo codice, sono: l'uso di armi o la lesione personale, che non produca malattia od incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni e non duri l'una o l'altra più di dieci giorni. Infatti leggesi nell'art. 225, comma penultimo: « se la violenza sia commessa con armi, o sia

---

(1) È stato deciso, che la violenza sulle cose, ai sensi dell'art. 235 significa, non già qualche cosa che somigli ad una devastazione, demolizione, ecc., ma un fatto per il quale, chi pretende di esercitare un diritto, si impossessi di sua autorità della cosa che avrebbe dovuto farsi consegnare per opera del magistrato; e perciò commette tale reato chi in vista di un posteriore atto di vendita si arbitra di mettersi in possesso del fondo già da altri venduto intraprendendone la cultura (11 dic. 1892 nella *Cassazione Unica*, vol. IV, 171). È stato più chiaramente detto, che si ravvisano gli estremi della violenza sulla cosa nella semplice remozione e trasporto di essa coll'uso della forza fisica (8 feb. 1892 nella *Corte Suprema,* an. XVII, 121).

Sono da notarsi queste altre decisioni ad illustrazione dell'articolo: che non commette il reato di *eserc. arb.* ecc., chi caccia una persona introdottasi nel proprio fondo allo scopo di attuare un preteso diritto (23 nov. 1892 nella *Cassazione Unica.* vol, IV, 444):

che non commette reato chi, avendo per oltre 30 anni esercitato il diritto di passaggio per un viottolo che era l'unica via per accedere al proprio fondo, rimuove l'ostacolo onde il viottolo era stato chiuso (7 gennaio 1893 nella *Cassazione Unica*, vol. IV, 389).

accompagnata da lesione personale, purchè non produca un effetto più grave di quello preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 372, la detenzione non può essere inferiore ad un mese, nè il confino a tre mesi, nè la multa a lire trecento ».

Nell' ultimo comma poi il legislatore ha stabilito, che se il fatto non sia accompagnato da altro delitto per cui si debba procedere d' ufficio, non si procede che a querela di parte.

Capo IX.

Del duello.

Articolo 237. — Chiunque sfida altri a duello, ancorchè la sfida non sia accettata, è punito con la multa sino a lire cinquecento: ma se egli sia stato la causa ingiusta e determinante del fatto dal quale è derivata la sfida, la pena è della detenzione sino a due mesi.

Va esente da pena chi sia stato indotto alla sfida da grave insulto o da grave onta.

Chi accetta la sfida, qualora sia stato la causa ingiusta e determinante del fatto dal quale essa è derivata, è punito con la multa da lire cento a millecinquecento.

Se il duello avvenga, si applicano soltanto le disposizioni degli articoli seguenti.

Diceva il Senatore Canonico nella sua relazione, che la forma più spiccata dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è senza dubbio il duello. Come specie al genere, esso ha con quel delitto il carattere fondamentale della offesa all'amministrazione della giustizia con sostituire gli atti arbitrari privati all'azione della pubblica autorità. Ma il modo come ciò avviene, i mezzi che si adoperano, le condizioni che, secondo diuturne costumanze, si sogliono osservare, gli danno un carattere tutto proprio, e ne fanno la figura di un reato a parte.

Il nuovo codice ha elevato ad azione delittuosa la *sfida* a duello, ancorchè essa non sia accettata, ma non l' *accettazione* della sfida, tranne il caso in cui chi accetta la sfida sia stato la causa *ingiusta*

e *determinante* del fatto, dal quale essa è derivata (1). La pena per colui che sfida è la multa sino a lire cinquecento. Va solo esente da pena lo sfidante, quando sia stato indotto alla sfida da grave *insulto* o da grave *onta*. Si punisce però più gravemente colui che è stato la causa ingiusta e determinante il fatto, dal quale è derivata la sfida, poichè la pena è quella della detenzione sino a due anni.

Per colui che accetta la sfida, qualora sia stata la causa ingiusta e determinante del fatto dal quale essa è derivata, la pena è quella della multa da lire cento a millecinquecento.

Tali norme, stabilite dall'art. 237, sono applicabili qualora il duello non avvenga; ma se esso ha luogo, si applicheranno le norme che or esponiamo.

—

Articolo 238. — Chiunque fa uso delle armi in duello è punito, se non cagioni all'avversario lesione personale, con la detenzione sino a due mesi.

Se il colpevole sia stato la causa ingiusta determinante del duello, la detenzione è da quindici giorni a quattro mesi.

Articolo 239. — Il duellante è punito con la detenzione:

1. da sei mesi a cinque anni, se uccida l'avversario o gli cagioni una lesione personale da cui derivi la morte;
2. da un mese a due anni, se gli cagioni una lesione personale che produca alcuno degli effetti preveduti nel primo capoverso dell'art. 372;
3. sino a quattro mesi, se gli cagioni qualsiasi altra lesione personale.

Se il colpevole sia stato la causa ingiusta e determinante del duello, la detenzione è, nel primo caso, da due a sette anni; nel secondo, da tre mesi a tre anni, e, nel terzo, da uno a sei mesi.

---

(1) È stato deciso, che la locuzione *sfida a duello* non accenna a forme sacramentali; la sfida, nel senso del codice, è una istigazione e provocazione a commettere il reato di duello e basta che l'imputato abbia fatto sapere al suo avversario, che egli intende di venire a combattimento colle armi per riparazione di onore (1 aprile 1892 nella *Cass. Unica*, vol. III, 785).

Articolo 240. — Le pene stabilite nella prima parte dei due precedenti articoli sono diminuite da un sesto ad un terzo, se il colpevole sia stato indotto al duello da grave insulto o da grave onta.

Il legislatore ha elevato dapprima a reato il combattimento, dal quale non deriva una lesione personale, poichè per l' art. 238 è punito con la detenzione sino a due mesi chiunque *fa uso delle armi* in duello se non cagioni all'avversario lesione personale. Ritiene però circostanza aggravante l' essere stato uno dei combattenti la causa ingiusta e determinante del duello, poichè la pena è la detenzione da quindici giorni a quattro mesi.

Stabilisce quindi il legislatore pene speciali per il duello, secondo gli effetti dannosi, che esso può cagionare. E per l'art. 239 le norme da applicarsi sono le seguenti:

1° è punito con la detenzione da sei mesi a cinque anni il duellante, qualora uccida l' avversario o gli cagioni una lesione personale da cui ne derivi la morte;

2° è punito con la detenzione da un mese a due anni, se cagioni all'avversario una lesione personale, che produce alcuno degli effetti preveduti nel primo capoverso dell'art. 372, cioè l' indebolimento permanente di un senso o di un organo, od una permanente difficoltà della favella, od uno sfregio permanente al viso, ecc. ecc.;

3° è punito con la detenzione sino a quattro mesi se cagioni all' avversario qualsiasi altra lesione personale.

Per l'ultimo capoverso dell'art. 339, è circostanza aggravante in tutte le ipotesi ora menzionate l'essere stato il colpevole la causa ingiusta e determinante del duello. Infatti qualora concorra tale circostanza nel caso previsto al num. 1°, la detenzione sarà da due a sette anni, nel caso previsto del num. 2°, la detenzione sarà da tre mesi a tre anni; nel caso previsto al num. 3°, la detenzione sarà da uno a sei mesi.

È ritenuta poi circostanza minorante per uno dei duellanti l'essere stato indotto al duello da grave insulto o da grave onta, e non solo nel caso in cui il duello non produsse conseguenze (ipotesi prevista nella prima parte dell'art. 238), ma anco quando il duello produsse come conseguenza l' *omicidio* o la *lesione personale* (ipotesi previste nella prima parte dell'art. 239). Infatti per l'articolo 240, nelle due ipotesi ora indicate, qualora concorra la circostanza minorante, di cui facemmo menzione, le pene stabilite negli articoli 238 e 239 saranno diminuite da un sesto ad un terzo.

Articolo 241. — I portatori della sfida sono puniti con la multa sino a lire cinquecento, ma vanno esenti da pena, se impediscano il combattimento.

I padrini o secondi, sono puniti con la multa da lire cento a mille, se il duello non abbia per effetto alcuna lesione personale, e con la detenzione sino a diciotto mesi, negli altri casi: ma vanno esenti da pena, se, prima del duello, abbiano fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se per opera di essi il combattimento abbia un esito meno grave di quello che altrimenti si poteva avere.

Essendo stata dal nuovo codice punita la semplice sfida, era conseguenza logica la punizione dei *portatori* della sfida. E l'articolo 241 nel primo comma contempla questo caso e stabilisce la pena della multa sino a lire cinquecento. Non soggiaceranno però a pena i portatori della sfida qualora abbiano impedito il combattimento.

Nello stesso articolo 241 il legislatore contempla la *partecipazione* al duello, e risolve una questione che erasi agitata nel foro e nella scienza, ed era stata variamente risoluta, cioè, se la qualità di padrino o secondo, dovesse considerare come *cooperazione* al delitto di duello. Or il nuovo codice stabilisce in modo generale una pena per il fatto solo dell' assistenza al duello, e quindi esclude qualsiasi discussione sulla questione, se essi abbiano o no eccitato al duello. La pena però sarà più o meno grave secondo la conseguenza prodotta dal duello. Infatti per il secondo comma dell'articolo 241, i padrini, o secondi, sono puniti con la multa da lire cento a mille, qualora il duello non abbia per effetto *alcuna lesione personale*, con la detenzione sino a diciotto mesi in tutti gli altri casi.

Ben ha fatto poi il legislatore ad ammettere l'impunità per i padrini, o secondi, che, prima del duello, abbiano fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o che, per l'opera loro, abbiano influito affinchè il combattimento avesse un esito meno grave di quello che altrimenti avrebbe potuto avere (1).

---

(1) È stato deciso, che l'intervento dei medici in duello, previa accettazione del mandato di giudicare della continuazione o cessazione del combattimento, non costituisce elemento di complicità (*Corte Ap. Venezia*, 26 febb. 1891 nella *Legge* vol. II, 136). Vedi il mio *Manuale op. cit.*, ad uso dei *medici periti*.

Articolo 242.—Quando alcuno dei duellanti non abbia avuto parte alcuna nel fatto che cagionò il duello, e si batta in vece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nei precedenti articoli 238 e 239 sono aumentate della metà.

Non si applica tale aumento di pena, se il duellante sia un prossimo congiunto della persona direttamente interessata, ovvero se sia uno dei padrini, o secondi, che si batta invece del suo primo assente.

È ammesso nelle consuetudini cavalleresche, che uno senza avere preso parte nel fatto che ha cagionato il duello si batta invece di colui che aveva interesse diretto. Tale ipotesi, non prevista dai codici precedenti, è contemplata dal nuovo codice nello articolo 242. Ed il legislatore ha riconosciuto anco in questo caso la figura giuridica del duello, ma ha aumentato della metà le pene stabilite negli articoli 238 e 239, per il fatto di avere il duellante preso su di sè la questione. In due soli casi non ha luogo l'aumento della pena: 1° quando il duellante sia un prossimo congiunto della persona direttamente interessata; 2° quando uno dei padrini o secondi, si batta invece del suo primo assente. Nel primo caso è il vincolo di parentela che spinge il duellante a fare sua la controversia, nel secondo, sono le norme di cavalleria, è la necessità che spinge il padrino, o il secondo, a battersi.

Ed in quest'ultimo caso il duellante ed il secondo subiranno la pena che loro spetta nella qualità assunta, poichè, come si è detto, l'aumento di pena non ha luogo.

Siccome talora il duello è un mezzo, di cui alcuni si avvalgono per coonestare un reato di sangue, così il legislatore ha stabilito che in tali casi si debbono applicare le norme comuni relative agli omicidi ed alle lesioni personali volontarie (art. 243).

La pena nei casi ora menzionati è la reclusione, e, ove la condanna non abbia per effetto l'interdizione perpetua, è aggiunta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Quando la lesione personale importa una pena inferiore a quella stabilita negli articoli 239 e 242, si applicano tali pene, aumentate di un terzo, e si sostituisce alla detenzione la reclusione.

Nel quarto comma dell'art. 243 si stabilisce, che nel caso di simulato duello, previsto nei numeri 2°, 3° e 4°, i padrini, o secondi, soggiacciono alle stesse pene stabilite per i duellanti nel cennato art. 243. Si dà facoltà al giudice di diminuirle di un terzo, qualora

concorressero speciali circostanze, che sono lasciate allo apprezzamento di quello.

Nell'ultimo comma poi il legislatore stabilisce come principio generale, che la frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla *scelta* delle armi o al *combattimento*, è a carico non solo di chi ne sia l'*autore*, ma anco di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne abbia avuto *conoscenza* prima o nell'atto del combattimento.

Articolo 243. — In vece delle disposizioni degli articoli 239 e 242, si applicano, per l'omicidio e la lesione personale seguiti in duello, quelle dei capi I e II del titolo IX:

1. se le condizioni del combattimento non siano state precedentemente stabilite da padrini, o secondi, ovvero se il combattimento non segua alla loro presenza;

2. se le armi adoperate nel combattimento non siano eguali, e non siano spade, sciabole o pistole ugualmente cariche, ovvero se siano armi di precisione o a più colpi;

3. se nella scelta delle armi o nel combattimento vi sia frode o violazione delle condizioni stabilite;

4. se sia stato espressamente convenuto, ovvero se risulti dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti dovesse rimanere ucciso.

In ogni caso la pena è della reclusione: e, ove la condanna non abbia per effetto l'interdizione perpetua, è aggiunta l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

Se la lesione personale importi una pena inferiore a quelle stabilite negli articoli 239 e 242, si applicano tali pene, aumentate di un terzo, sostituita la reclusione alla detenzione.

I padrini, o secondi, nei casi dei numeri 2, 3

e 4 soggiacciono alle stesse pene stabilite in questo articolo per i duellanti, le quali però possono essere diminuite di un terzo.

La frode o la violazione delle condizioni stabilite quanto alla scelta delle armi o al combattimento, è a carico non solo di chi ne sia l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne abbia avuto conoscenza prima o nell'atto del combattimento.

Articolo 244. — Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno in qualsiasi modo a pubblico disprezzo, perchè essa o non abbia sfidato o abbia ricusato il duello, ovvero, dimostrando o minacciando disprezzo, incita altri al duello, è punito con la detenzione da un mese ad un anno.

Articolo 245. — Quando colui che provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o sfidare. agisca con l'intento di carpire danaro o altra utilità, si applicano, secondo i casi, le disposizioni dell'art. 407 o dell'art.409.

Una disposizione nuova per l'Italia, ma che trovasi in quasi tutti i codici moderni, è quella dell'art. 244, che contempla il reato di *eccitamento* al duello o di *dileggio* per non avere sfidato o accettata la sfida. Sta scritto infatti nell'art. 244, che chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno in qualsiasi modo a pubblico disprezzo, perchè essa non abbia sfidato o abbia ricusato il duello, ovvero dimostrando o minacciando disprezzo incita altri al duello, è punito con la detenzione da un mese ad un anno. Ottima è questa disposizione, poichè giova a correggere i traviamenti della pubblica opinione, che ritiene spregevole colui che non sfida o non accetta la sfida.

Prevede infine il legislatore l'ipotesi di una estorsione che si voglia consumare per mezzo delle forme cavalleresche del duello, e stabilisce, che quando colui che provoca o sfida a duello o minaccia di provocare o sfidare agisca con l'intento di carpire danaro o altra utilità, si applicano, secondo i casi, le disposizioni dell'articolo 407 o dell'art. 409 (art. 245); nel primo dei quali articoli è previsto il costringimento mercè violenza o minaccia, nel secondo il costringimento mercè qualsiasi altro modo.

TITOLO V.

Dei delitti contro l'ordine pubblico.

Capo I.

Della istigazione a delinquere.

Articolo 246. — Chiunque pubblicamente istiga a commettere un reato è punito, per il solo fatto della istigazione:

1. con la reclusione da tre a cinque anni, se trattisi di un delitto per il quale sia stabilita una pena superiore alla reclusione;
2. con la reclusione o con la detenzione sino a due anni, se trattisi di un delitto per il quale sia stabilita l' una o l' altra di queste pene,
3. con la multa sino a lire mille negli altri casi.

Nei casi preveduti nei numeri 2 e 3, non si può mai superare il terzo del massimo della pena stabilita per il reato cui si riferisce la istigazione.

Nella *parte generale* noi abbiamo fatto parola dell'*istigazione* a *delinquere*, quale una delle forme di concorso di più persone in uno stesso reato, ed abbiamo detto che essa è punibile quando è seguita dallo effetto. Ma la istigazione a delinquere può considerarsi anche come reato per sè stante, perchè turba l' ordine pubblico; e molte legislazioni ciò hanno appunto ritenuto. Notiamo però, che eccezione fatta del diritto penale inglese, i codici prevedono come speciale forma di reato la istigazione a delinquere, solo quando essa ha il carattere di *pubblicità*. Il nuovo codice ha seguito questo sistema e si avvale della voce *pubblicamente*.

Gli estremi essenziali del reato sono: 1° la *istigazione* o provocazione a delinquere; 2° *pubblicità* di essa. E per la retta interpretazione della legge in ordine a quest' ultimo estremo ricordiamo, che per il codice passato (art. 468-69), la provocazione a commettere reati si puniva quando fosse fatta con discorsi tenuti in adunanze e luoghi pubblici, col mezzo della stampa o di scritti affissi o sparsi o distribuiti al pubblico. E tutti questi diversi modi de-

signati dal vecchio codice vengono compresi nella espressione generica *pubblicamente* usata dal nuovo.

E poichè il legislatore si serve di questa locuzione, *chiunque pubblicamente istiga a commettere un reato,* ecc., riteniamo che lo eccitamento debba essere certo e determinato. Onde non vi sarebbe reato qualora l'eccitamento fosse sotto una condizione futura ed incerta. In questo senso ha deciso sotto l'impero del codice passato la Cassazione di Napoli con sentenza del 7 gennaio 1885.

Il nostro legislatore ha stabilito, secondo la gravità dei reati, ai quali era diretta la istigazione, diversi gradi di pena. E tre sono le ipotesi previste, cioè: 1° ipotesi di un delitto, per il quale è stabilita una pena superiore alla reclusione; 2° ipotesi di un delitto, per il quale sia stabilita la pena della reclusione o della detenzione; 3° ipotesi di dover giudicare qualsivoglia reato. Per ciascuna di queste ipotesi è sanzionata una pena particolare, come puossi facilmente rilevare dalla semplice lettura della disposizione contenuta nello articolo in esame (1).

Articolo 247. — Chiunque, pubblicamente, fa l'apologia di un fatto che la legge prevede come delitto, o incita alla disubbedienza della legge, ovvero incita all'odio fra le varie classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire cinquanta a mille.

Sebbene nella legge sulla *stampa* (art. 24) sia previsto come reato l'*apologia* di un fatto qualificato come crimine o delitto, pure il legislatore ha creduto conveniente considerare lo stesso fatto come un reato *comune*. Vediamone la differenza.

---

(1) È stato deciso, che non commette reato di stampa, ma il delitto punito dall'art. 246, chi, col mezzo della stampa eccita a commettere reati non contemplati dalla legge su di essa (25 maggio 1893 nella *Corte Suprema*, anno XVIII, 372). Vedi il mio breve *commento* all'*editto sulla stampa* in *appendice* nel *trattato di diritto penale*, pubblicato dal prof. Cagliolo.

Facciamo notare che con legge eccezionale del 19 luglio 1894 è stata aumentata la pena stabilita negli articoli 246 e 247 della metà, quando i delitti in questi due articoli previsti sono commessi col mezzo della stampa. Vedi il nostro commento a questa legge nel *Trattato* sopra citato e l'*appendice* in fine di questo volume.

Per l'art. 24 di quella legge si punisce col carcere non maggiore di un anno o con pene di polizia ogni apologia di fatti qualificati crimini o delitti fatta pubblicamente per mezzo della *stampa*. Onde questo reato è considerato come un abuso della libera manifestazione del pensiero. E si comprende anco in quella disposizione la offesa al rispetto dovuto alle leggi, e ogni provocazione all'odio fra le varie condizioni sociali. Il nuovo codice contempla anco tali ipotesi, e non determina i modi coi quali il reato può essere commesso, poichè richiede come estremo essenziale la *pubblicità*, e che l'apologia di un delitto o l'incitamento alla dissubbidienza, ecc., sia fatto in modo *pericoloso* per la pubblica tranquillità. Onde *pubblicità* e *possibilità* di pericolo sono le due condizioni necessarie per l'esistenza del delitto.

Capo II.

Dell'associazione per delinquere.

Articolo 248. — Quando cinque o più persone si associano per commettere delitti contro l'amministrazione della giustizia, o la fede pubblica, o l'incolumità pubblica, o il buon costume e l'ordine delle famiglie, o contro la persona o la proprietà, ciascuna di esse è punita, per il solo fatto dell'associazione, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se gli associati scorrano le campagne o le pubbliche vie, e se due o più di essi portino armi o le tengano in luogo di deposito, la pena è da tre a dieci anni.

Se vi siano promotori o capi dell'associazione, la pena per essi è da tre a otto anni, nel caso indicato nella prima parte del presente articolo, e da cinque a dodici anni, nel caso indicato nel precedente capoverso.

Alle pene stabilite nel presente articolo, è sempre aggiunta la sottoposizone alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Altrove abbiamo detto del *concorso* di più persone in uno stesso reato non come figura delittuosa per sè stante, ma come forma di partecipazione al reato.

E poichè molte persone possono fra loro associarsi non allo scopo di commettere un determinato delitto, ma una serie di delitti, e questo fatto costituisce per se stesso un attentato all'*ordine pubblico*, così il legislatore seguendo l'esempio di molte altre legislazioni, ha considerato l'associazione a delinquere come uno dei delitti contro l'ordine pubblico. E richiede come condizione necessaria, che le persone siano cinque o più; che si siano associate fra loro allo scopo di commettere taluni delitti, che sono i delitti contro l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, ecc. E basta il semplice fatto dell'associazione per esservi il delitto, poichè basta questo per turbare l'ordine pubblico, anco se reato alcuno non fosse commesso.

In questi ultimi tempi si è discusso, se le *associazioni anarchiche* costituiscano associazioni di malfattori; nè le decisioni delle varie magistrature del Regno sono state concordi. Così il *Tribunale penale* di Roma con sentenza, del 24 marzo 1892 ritenne non applicabile l'art. 248 a quelle associazioni (nella *Riv. pen.* volume XXXV, 597); mentre il contrario decise la *Corte di appello* di Roma (4 luglio 1892 nella *Riv. pen.*, vol. XXXVI, 253). La Cassazione ha emesso parecchie sentenze, ritenendo che le associazioni degli anarchici, dirette come sono contro l'incolumità pubblica, l'ordine delle famiglie, le persone e la proprietà, entrano nel novero delle associazioni per delinquere. L'ultima sentenza è del 24 febbraio 1893 pubblicata nella *Cassazione Unica*, vol. IV, 811).

L'associazione per delinquere è punita più gravemente nei seguenti casi: 1° quando gli associati scorrano le campagne o le pubbliche vie; 2° quando due o più di essi portino armi o le tengano in luogo di deposito. In tali casi l'associazione si converte in una banda di *malfattori*, e giustamente il legislatore ha stabilito che la pena della reclusione è da tre anni a dieci.

È considerata poi circostanza aggravante la qualità di *promotore* o *capo* dell'associazione, tanto nel caso indicato nella prima parte dell'articolo, quanto nel caso indicato nel primo capoverso dello stesso articolo.

Articolo 249. — Chiunque, fuori dei casi preveduti nell' articolo 64, dà rifugio o assistenza o somministra vettovaglie agli associati, o ad alcuno tra essi, è punito con la reclusione sino ad un anno.

Va esente da pena colui che somministri vitto o dia rifugio ad un prossimo congiunto.

Nella sua *relazione* osservava l' on. Zanardelli, che in questo articolo non si vuol fare un riferimento alle norme della complicità, ma prescindere anzi da questa, e colpire quei manutengoli che di complicità non si possono convincere, ma senza dei quali le associazioni dei delinquenti non potrebbero sussistere.

Si scorge da ciò, che nell'articolo in esame non si richiamano le norme della *complicità*, ma si applicano ai delinquenti, che danno rifugio o assistenza, o somministrano vettovaglie agli associati o ad alcuno di essi, una pena determinata, mite per quanto si voglia, ma sicura. E qui si noti, che la legge considera l'ipotesi dell' aiuto dato non all' associazione, ma agli *individui* che fanno parte dell'associazione. Ed è per tale ragione, che il legislatore ha dichiarato andare esente da pena colui che somministri vitto o dia rifugio ad un prossimo congiunto.

Se si fa poi un confronto fra le due parti dell'art. 249 si scorge, che il delitto consiste nel dare *rifugio* o *assistenza* o nel *somministrare vettovaglie*, e che la esenzione di pena per il prossimo congiunto ha luogo solo quando si tratti di somministrazione di vitto o di dare rifugio, perchè in questi soli casi il sentimento di benevolenza o di famiglia può avere efficacia somma sulla volontà dell'individuo.

Articolo 250. — Per i delitti commessi dagli associati o da alcuni di essi, nel tempo o per occasione dell'associazione, la pena risultante dall'applicazione dell'art. 77 è aumentata da un sesto a un terzo.

Prevede il legislatore il caso, che dagli associati nel tempo dell'associazione o in occasione di essa si commettano delitti. In tale caso si hà la figura giuridica del concorso di reati, perchè bisogna tenere conto non solo del delitto commesso, ma anco del reato di associazione, e si infligge la pena risultante dall'applicazione dell'articolo 77 aumentata da un sesto ad un terzo.

Articolo 251. — Chiunque prende parte ad una associazione diretta a commettere i delitti preveduti nell'art. 247, è punito con la detenzione da sei a diciotto mesi e con la multa da lire cento a tremila.

L'art. 247, come già abbiamo osservato, punisce l'apologia del delitto, l'incitamento a disubbidire alla legge, e l'incitamento al-

l'odio fra le varie classi sociali, fatto in modo *pericoloso* per la pubblica tranquillità. Or l'articolo 251 considera come delitto punibile con la detenzione e con la multa il prendere parte ad un'associazione diretta a commettere alcune dei delitti previsti dall'articolo 247. Con tale sanzione si mira a combattere le associazioni che hanno per fine la *propaganda* di idee che tendono a dissolvere l'ordine sociale.

Capo III.

Dell'eccitamento alla guerra civile, dei corpi armati e della pubblica intimidazione.

Articolo 252. — Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile o a portare la devastazione, il saccheggio, o la strage in qualsiasi parte del regno, è punito con la reclusione da tre a quindici anni; e da dieci a diciotto, se consegua, anche in parte, l'intento.

L'eccitamento alla guerra civile è punito non solo nello articolo in esame, ma anco nell'articolo 120. La differenza però tra le due figure delittuose sta in questo, che l'eccitamento alla guerra civile previsto dall'art. 120 ha un fine politico, cioè, è diretto contro i *poteri* dello Stato, mentre l'eccitamento alla guerra civile previsto dall'art. 252 non ha un fine politico, ma è un reato comune contro l'*ordine pubblico.* Trattasi, in altri termini, in quest'ultimo caso del reato di *violenza pubblica* (1).

Il legislatore ha contemplato nell'art. 252 non solo il fatto diretto a suscitare la guerra civile, ma anco il fatto di portare la devastazione, il saccheggio o la strage in qualsiasi parte del regno; Ed è parimenti conforme a giustizia la distinzione, che non era fatta nei codici precedenti e che fa il nuovo codice, tra il caso in cui l'intento fu conseguito dal delinquente dal caso in cui non fu conseguito.

Non fa poi mestiere dire, che per esservi il delitto di eccita-

---

(1) Notisi, che la differenza fra il delitto previsto in questo articolo e la *cospirazione* (art. 134) consiste: 1° nella *intenzione* in quanto si vuole attentare con quello alla sicurezza dei cittadini e con questo alla sicurezza dello Stato; 2° nei *mezzi*, perchè si vuole con quello agire contro la persona e la proprietà dei cittadini, con questo contro i poteri dello Stato.

mento alla guerra civile, ecc., è necessario che gli atti commessi, e che debbono costituire il fatto delittuoso contemplato dalla legge, siano *univoci* ed *idonei*.

Articolo 253. — Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 131, per commettere un reato determinato, forma un corpo armato, o esercita nel medesimo un comando superiore od una funzione speciale, è per ciò solo, punito con la reclusione da tre a sette anni.

Tutti gli altri che fanno parte di detto corpo armato sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Se la pena stabilita per il reato, cui il fatto era diretto, sia la detenzione, questa è sempre inflitta in luogo della reclusione.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 133 e 249.

La formazione di bande armate, quando non ha uno scopo *politico*, cioè quello di commettere alcuno dei delitti previsti negli articoli 104, 117, 118 e 120, cade sotto la sanzione dell'articolo in esame, poichè può produrre un grave allarme ed anche un pericolo per la società.

Per l'esistenza del reato si richiedono le seguenti condizioni: 1° formazione di un corpo armato senza l'autorizzazione del Governo, oppure esercizio del comando superiore o di una funzione speciale in esso; 2° lo scopo di commettere un determinato reato. La legge punisce anco i gregari; ma la pena è minore, cioè la reclusione da uno a tre anni. E la pena della reclusione, stabilita tanto per coloro che formarono la banda, ecc., quanto per i gregari, è sostituita da quella della detenzione, quando il reato, che è lo scopo della banda armata, è punibile colla detenzione.

Il legislatore ha creduto conveniente applicare anco al delitto in esame le disposizioni degli articoli 133 e 249, cioè, ammettere la impunità: 1° per coloro che prima della ingiunzione dell'autorità o della forza pubblica o immediatamente dopo disciolgano la banda, o impediscano che la banda commetta il delitto per il quale era formata; 2° per coloro che, non avendo partecipato alla formazione o al comando della banda, prima della detta ingiunzione, o imme-

diatamente dopo, si ritirino senza resistere, consegnando o abbandonando le armi; 3° per cóloro che somministrano vitto o diano rifugio ad un prossimo congiunto, che faccia parte di una banda. Ed appunto perchè l'art. 253 fa richiamo all'art. 249 senza limitazione alcuna, bisogna ammettere che anco nell'ipotesi prevista da quell'articolo si debba diminuire la pena, secondo il disposto dell'articolo 249, per i favoreggiatori dei singoli soci della banda, quando il favoreggiamento consiste nel dare rifugio od assistenza o nel somministrare vettovaglie.

—

Articolo 254. — Chiunque, senza legittima autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati, è punito con la detenzione sino ad un anno o con la multa sino a lire mille.

Il legislatore ha ritenuto, che la formazione di un corpo armato, ancorchè non abbia per iscopo di commettere un reato politico e un reato comune, sia un pericolo per lo Stato e quindi debba considerarsi come azione delittuosa.

—

Articolo 255. — Chiunque, al solo fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe, mortaletti o altre macchine o materie esplodenti, ovvero minaccia un disastro di comune pericolo, è punito con la reclusione sino a trenta mesi.

Se lo scoppio o la minaccia avvenga in luogo e tempo di pubblico concorso, ovvero in tempo di comune pericolo, di pubbliche commozioni o calamità o di disastri, la reclusione è da tre mesi a cinque anni.

Alla reclusione può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Nulla evvi da considerare su questo articolo, il quale per sè stesso è abbastanza chiaro. Osserviamo solo, che il legislatore ha

ritenuto come circostanze aggravanti il *tempo* ed il *luogo* di pubblico concorso, di comune pericolo, ecc., ecc. (1).

La sottoposizione alla vigilanza speciale giova a rendere più sicura la società dagli attacchi ulteriori, cui potrebbero dare causa i condannati.

Occorre notare, che con legge eccezionale del 19 luglio 1894 *sui reati commessi con materie esplodenti* è stata aumentata la pena per lo scoppio delle bombe ed altre materie esplodenti.

TITOLO VI.

Dei delitti contro la fede pubblica.

Capo I.

Della falsità in monete e in carte di pubblico credito.

Articolo 256. — È punito con la reclusione da tre a dodici anni:

1° chiunque contraffà monete nazionali o straniere aventi corso legale o commerciale nello Stato o fuori;

2° chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3° chiunque, di concerto con colui che abbia eseguito o sia concorso ad eseguire la contraffazione ŏ alterazione di monete, le introduce nello Stato, e le spende o le mette altrimenti in circolazione, ovvero le procura ad altri a fine di spenderle o di metterle altrimenti in circolazione.

Se il valore legale o commerciale rappresentato dalla moneta contraffatta o alterata sia molto rilevante, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.

---

(1) È stato deciso, che per la sussistenza di questo reato è sufficiente oltre al fatto materiale dello scoppio, il malvagio proposito di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine: e non occorre che la pubblica intimidazione siasi di fatto verificata (6 marzo 1894 nella *Legge*, vol. I. 417).

Se il valore intrinseco delle monete contraffatte sia uguale o superiore a quello delle monete genuine, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Il più grave delitto contro la fede pubblica è la falsità in monete e in carte di pubblico credito. Essa può commettersi in tre modi: 1° col *contraffare* monete nazionali o estere aventi corso legale o commerciale nello Stato o fuori; 2° coll'alterare le monete vere e dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3° col *mettere in circolazione* o spendendo o introducendo nello Stato le monete contraffatte od alterate, di concerto con gli autori o con i complici della contraffazione o dell'alterazione. Da qui le tre figure principali del reato di falso nummario, la *contraffazione*, l'*alterazione*, lo *spendimento doloso*.

La contraffazione ha luogo, quando si fabbricano monete false, che delle vere hanno solo la forma esteriore. E per esservi il delitto di contraffazione si richiede: 1° che il proponimento dell'agente sia quello di mettere in circolazione le monete; 2° che la imitazione dei segni esteriori della moneta vera sia tale da non fare riconoscere la falsità. Relativamente alla prima condizione ricordiamo, che in alcuni codici è espressamente stabilito che il contraffacimento debba avere per iscopo il porre in circolazione la moneta. Il codice passato ed il nuovo non fanno espressa menzione di tale circostanza; tuttavia è fuori dubbio che essa debba concorrere, poichè sarebbe ingiusto punire colui che per mostrare la propria abilità o a scopo artistico contraffà alcune monete. Relativamente poi alla seconda condizione osserviamo, che quando la imitazione è così grossolana da potersi riconoscere da chiunque la falsità della moneta, non vi è reato, perchè non evvi in realtà contraffacimento; se poi la falsità è facilmente riconoscibile, l'autore incorrerà, come vedremo, in una più lieve pena (1).

(1) Il Pessina nella relazione al Progetto del 1885, osservava: « una imitazione grossolana, e tale da apparire a prima vista, non dà al pezzo di metallo, che si vuol spendere come moneta, la qualità di essere spendibile, ed il fatto perciò di colui che ne usa non può attentare alla fede pubblica, la quale non ne è scossa, dal momento che un semplice sguardo è sufficiente per riconoscere che non si tratta di una moneta vera. Ma siccome può darsi che taluno anche con un mezzo così grossolano giunga a sorprendere la buona fede di un uomo affatto primitivo e semplice, non potrà negarsi che in tal caso vi sia reato, ma sarà un reato contro la proprietà ». È stato

L'altra figura delittuosa è l'*alterazione* della moneta, la quale secondo molti criminalisti può avere luogo in due modi: cioè, col sottrarre alla moneta una parte del valore intrinseco mantenendone la forma esteriore nelle note caratteristiche di moneta, o col trasformare la moneta vera mediante un qualche artificio in moneta di maggior valore, ad esempio, coll'inargentare o indorare.

Il codice passato indicava le maniere, colle quali la moneta si può alterare, cioè *tosandola*, *radendola*, *facendo uso* di qualsiasi altro *modo* per sottrarne il valore (es.: un'operazione chimica). Il nuovo codice nulla ha indicato, ma si è valso di una formola generale, cioè, *alterazione in qualsiasi modo di monete genuine col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore.*

Osserva il Pessina, che il semplice fatto della menomazione del valore alla moneta da parte di colui che la possiede, non basta a costituire il reato, ma si richiede che la moneta menomata si metta in circolazione o si tenti di metterla (1). Il codice germanico non considera reato il semplice fatto della menomazione del valore, ma il porre in circolazione la moneta menomata. Il nuovo codice contempla, come il passato, il fatto dell'alterazione. Noi riteniamo tuttavia, che a volere dare una interpretazione razionale alla legge, bisogna ammettere che il semplice fatto dell'alterazione della moneta non costituisce reato, ma bisogna assodare che proponimento dell'agente sia stato quello di mettere in circolazione le monete alterate. La quantità di queste potrebbe essere una circostanza abbastanza grave per scorgere la volontà del falsificatore.

È stata oggetto di disputa la *colorazione* delle monete. Alcuni criminalisti hanno sostenuto, che la colorazione non può costituire un reato di falsa moneta, perchè il solo cangiamento di colore rende facilmente riconoscibile che la moneta non è sincera, e che al massimo potrebbe costituire un reato di *truffa*. Il codice passato non faceva menzione di tale modo di alterare la moneta, nè il nuovo se ne occupa. Potrebbe però rientrare sotto l'ipotesi prevista nel numero 2° dell'art. 256 (2).

---

deciso che per aversi il reato basta che non sia esclusa la possibilità che chiunque rimanga ingannato dalla contraffazione, sebbene imperfetta, dei biglietti falsi (23 luglio 1890 nella *Corte Suprema*, an. XV, 756).

(1) PESSINA, *Parte spec.*, vol. III, pag. 155.

(2) La maggior parte dei criminalisti moderni ritiene che la semplice colorazione costituisca una frode, non una falsità. Vedi HELIE, *Theor. du Cod. pen.*, n. 1874; PESSINA, *op. cit.*; CARRARA *Programma*, parte speciale; BUCCELLATI, *Istituz. di dir. e proc. pen.*

L'altra figura delittuosa contemplata dal codice (n. 3°) è la *dolosa spendizione* di monete contraffatte o alterate. Alcuni scrittori sostengono, che la dolosa spendizione della moneta falsa non debba considerarsi come reato *sui generis*, ma come l'atto consumativo del reato di falsa moneta (3).

Il nostro codice considera come reato consumato la semplice contraffazione o alterazione della moneta, e quindi considera come reato per sè stante la *espensione dolosa*.

Intorno a questa figura di delitto, osserviamo: 1° che esso consiste nello *introdurre* nello Stato, nello *spendere*, nel *mettere* in qualsiasi modo in *circolazione*, nel *procurare* ad altri le monete false per spenderle o metterle in circolazione; 2° che per essere consumato il reato si richiede, che la moneta sia esibita non solo, ma anco accettata da colui al quale fu offerta, onde se fa difetto quest'ultimo momento, cioè, quello dell'accettazione, il reato è *tentato*; 3° il *dolo*, cioè, che colui che mette in circolazione le monete contraffatte o alterate, che le spende ecc., abbia coscienza della falsità e si proponga di darle come monete vere. Il codice richiede appunto quest'ultima condizione, quando stabilisce che per essere responsabile penalmente colui che spende la moneta contraffatta, ecc., la introduce nello Stato, ecc., bisogna che egli sia di concerto con colui che ha *eseguito* la contraffazione o l'alterazione o con colui che è *concorso* ad eseguire la contraffazione o l'alterazione. Diremo, fra breve, commentando lo art. 258, del reato di *spendizione* di monete false *senza concerto* coi falsificatori.

Notiamo inoltre, che per essere incriminabile la *introduzione* di monete contraffatte o alterate nel regno bisogna che essa sia fatta con *animo* di mettere in circolazione la falsa moneta.

Il nuovo codice aggrava la pena nel caso in cui il valore legale o commerciale rappresentato dalla moneta contraffatta o alterata sia molto rilevante, poichè stabilisce che la pena della reclusione sarà da cinque a quindici anni.

Stabilisce infine il legislatore, che se il valore intrinseco delle monete contraffatte è uguale o superiore a quello delle monete genuine, la pena della reclusione è da uno a cinque anni. L'avverarsi di questa ipotesi è molto raro, perchè il fine dei falsificatori è il lucro di una certa importanza.

Si tratterebbe di una concorrenza fatta allo Stato nella coniazione della moneta. Puccioni sostenne, che, nell'ipotesi che esa-

---

(1) Vedi Helie, *op. cit.*, e poi Carmignani, Giuliani, Pessina.

miniamo non si possano riscontrare gli estremi del reato di falsità, perchè la merce intrinsecamente è *vera*. Il nostro codice, come già si è visto, ritiene falsa la moneta anche nel caso che il valore sia uguale o superiore a quello della moneta vera. Ciò non ci sembra esatto per la ragione addotta dal Puccioni. Potrebbe il fatto considerarsi come delitto *sui generis* (1).

Articolo 257. — Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, di concerto con chi abbia così alterata la moneta, commette alcuno dei fatti indicati nel numero 3 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

In questo articolo è contemplato quel modo di alterazione della moneta, che diminuisce solamente il valore di essa, e del quale abbiamo fatto parola nel commento all'articolo precedente. Sarà quindi facile rilevare, che nel n. 2° dell'art. 256 si contempla l'alterazione che dà alla moneta genuina di minor valore le apparenze di un valore maggiore; mentre nell'articolo in esame si considera l'alterazione, che *diminuisce* il valore della moneta. E come il legislatore al n. 3° dell'art. 256 prevede la *dolosa spendizione* della moneta contraffatta o alterata, ecc. nel modo indicato dai num. 1° e 2°, così all' art. 257 prevede il caso dell' *espensione dolosa* di moneta, della quale sia stato diminuito il valore per mezzo di alterazione.

Articolo 258. — Chiunque, senza concerto con chi abbia eseguito o sia concorso ad eseguire la contraffazione o l'alterazione, spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte, o alterate è punito, se trattisi di quelle indicate nell'art. 256, con la reclusione da uno a sette anni, e da tre a dieci, nel caso preveduto nel primo capoverso; e se

---

(1) È stato deciso, che al colpevole di falsificazione di monete, e di avere nella stessa epoca, di concerto con altri, messo in circolazione le monete falsificate, si applica una sola volta la pena prescritta dall'art. 256, e non già tante volte quanti sono i modi di commettere il reato in tale articolo previsti e da lui adoperati (4 gennaio 1893 nella *Cassazione Unica*, vol. IV, 399).

trattisi di quelle indicate nell' articolo 257, con la reclusione da tre a trenta mesi.

Se il colpevole abbia ricevuto in buona fede le monete, la pena è della detenzione sino a sei mesi o della multa sino a lire duemila.

Lo spendimento doloso della moneta falsa può avere luogo o *di concerto* coi falsificatori, reato contemplato dal n. 3° dell'art. 256 e dell' art. 257, o *senza concerto*. In questo secondo caso non potrebbe parlarsi di una vera e propria correità nel delitto principale di falsa moneta. Da qui la necessità di creare un'altra figura delittuosa, contemplata appunto dall'art. 258, di minore gravità dei delitti precedentemente considerati.

Le condizioni necessarie per l'esistenza del delitto, sono: 1° acquisto di moneta falsificata o alterata colla coscienza della falsità o dell' alterazione; 2° spendimento o messa in circolazione della moneta falsa (1). Stabilisce tuttavia il legislatore una diversità di pena, secondo la gravità del delitto di falsificazione o alterazione.

Il legislatore nell' ultimo capoverso prevede il caso non raro di un individuo che, ingannato, ricevette come vera una moneta falsa o alterata, e più tardi, accortosi dell' inganno, la metta in circolazione. Anco in questo caso concorrono i due momenti della spendizione e della coscienza di essa, ma ciò che rende lieve il delitto è la considerazione, che lo spendimento, quantunque doloso, ha per fine non il guadagno, ma lo evitare un danno.

Articolo 259. — Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite da un sesto a un terzo, se la falsità sia più facilmente riconoscibile.

Abbiamo osservato, che non vi è delitto di falsa moneta, quando la contraffazione è così grossolana da fare vedere a chiunque la falsificazione. Or, qui il legislatore ha stabilito una lieve punizione per il caso in cui la falsità è *facilmente riconoscibile.* Così ha risoluto una questione da tanto tempo agitatasi nella scienza e nel foro.

(1) È stato deciso, che non è atto preparatorio, come sarebbe la ritenzione di biglietti falsi, ma costituisce tentativo di spendita, la semplice offerta del biglietto falso, sebbene respinta (3 luglio 1891 nel *Foro penale*, anno I, 2).

Si discute però, se la circostanza della facile riconoscibilità si debba tenere in calcolo nello stabilire la competenza. Nè le decisioni della Cassazione sono concordi. Con sentenza del 26 giugno 1891 fu ritenuto, che quella circostanza deve essere tenuta in considerazione (*Cassazione Unica*, vol. II, 424): mentre con parecchie sentenze, di cui ultima quella del 14 luglio 1893 si ritenne il contrario (*Cassazione Unica*, vol. IV, 1008). Ci sembra, che queste ultime decisioni siano più conformi allo spirito dell'art. 22 del *cod. proc. pen.*

—

Articolo 260. — Chiunque fabbrica o detiene strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il legislatore ha considerato in questo articolo come delitto *sui generis* la fabbricazione o semplice detenzione di strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete.

—

Articolo 261. — Quando per i delitti preveduti negli articoli precedenti si applica la pena della reclusione, sono sempre aggiunte la multa e la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Questa disposizione di legge mira a doppio scopo, cioè, ad esercitare una azione efficace sull'animo del colpevole, e a tutelare più sicuramente la società dalla ripetizione di delitti di quel genere.

—

Articolo 262. — Va esente da pena il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti se riesca, prima che l'autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, o l'alterazione, o la circolazione delle monete contraffatte o alterate.

Il codice del 1859 accordava l'immorale beneficio dell'impunità ai colpevoli, che avessero denunciato i loro compagni o procurato l'arresto. Nè la morale, nè la civiltà potevano consigliare

il mantenimento di questa tradizione giuridica, e quindi il legislatore ha ammesso la impunità solo a beneficio di coloro che in tempo utile desistono dal delitto intrapreso.

Articolo 263. — Per gli effetti della legge penale, sono parificate alla moneta le carte di pubblico credito.

Per *carte di pubblico credito* s' intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e che costituiscono titoli negoziabili, e tutte le altre aventi corso legale o commerciale, emesse da istituti autorizzati all'emissione.

Il codice equipara la falsità delle carte di *pubblico credito* alla falsità delle monete, e stabilisce le stesse pene. E per evitare malintesi è stato dichiarato, che cosa debba intendersi per *carte* di *pubblico credito*, cioè, le carte che hanno corso legale come *moneta*, le carte o cedole al *portatore* emesse dai Governi e che costituiscono *titoli negoziabili*, tutte le altre carte aventi corso legale o commerciale, emesse da *istituti autorizzati all' emissione.* Nel Progetto erano state comprese anco le carte *nominative* emesse dai Governi. E già il Pessina aveva osservato, che queste in realtà non sono che *certificati.*

Dopo la discussione fattasi alle due Camere, fu soppresso l'inciso riguardante le carte *nominative*, onde nel caso di falsificazione di titoli *nominativi*, siano pubblici siano privati, non può parlarsi di falso monetario, ma di *falso documentale.*

Dalla semplice lettura della disposizione di legge, risulta: 1° che non tutte le *carte di credito*, ma quelle carte di *pubblico* credito, che sono *commerciabili* possono essere materia del delitto; 2° che il delitto di falsificazione di *carte di credito pubblico* può commettersi in tutti quei modi, nei quali si può commettere la falsificazione delle monete; 3° che si punisce anco la falsificazione delle carte di pubblico credito straniere; 4° che si punisce anco la espensione dolosa delle carte di credito pubblico falsificate.

Capo II.

Della falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte.

Articolo 264. — Chiunque contraffà il sigillo dello Stato destinato ad essere apposto agli atti del Governo, o fa uso di tale sigillo contraffatto, ancorchè da altri, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa.

Dopo il reato di falsità di moneta e di carte di pubblico credito, il legislatore contempla altri reati di falsità, di gravità minore di quelli precedenti. E l'art. 264 prevede appunto per il primo il reato di *contraffazione* del sigillo dello Stato, ed il reato consiste nell'*uso* di sigillo contraffatto. Queste due figure delittuose erano contemplate anco dall'art. 333 del passato codice, il quale prevedeva nel medesimo articolo un'altra figura di reato, quella, cioè, della falsità di un atto emanato direttamente dal Governo. Questo ultimo reato fu a ragione non contemplato espressamente dalla legge, perchè non può aver luogo falsità di atto emanato dal Governo senza la falsità del sigillo dello Stato.

Sigillo dello Stato è quello che si appone agli atti del Governo, e per esservi il delitto in esame non basta che si contraffaccia tale sigillo, ma bisogna che l'atto emani direttamente dal Governo. Per esservi poi la seconda figura del delitto, si richiede l'uso *sciente* del sigillo contraffatto.

Articolo 265. — Chiunque contraffà il sigillo di una autorità dello Stato, di una Provincia, di un Comune, o di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, della Provincia o del Comune, ovvero di un notaio, o fa uso di tale sigillo contraffatto, ancorchè da altri, è punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa sino a lire millecinquecento.

Di minore gravità ha considerato il legislatore la falsità di sigilli di altre autorità, cioè, di un'autorità dello *Stato,* di una *Provincia,* di un *Comune,* di un *istituto* sottoposto per legge alla tutela

dello Stato, ecc., o il sigillo di un *notaio*. Ed anco due figure delittuose sono previste, quella della *contraffazione* e quella dell'*uso sciente* del sigillo contraffatto.

La Cassazione di Palermo con sentenza del 3 maggio 1880 aveva ritenuto applicabile l'art. 337 del passato codice, che ha corrispondenza in parte coll'articolo in esame, al fatto di chi aveva falsificato i sigilli vescovili. E giustamente, perchè nel penultimo capoverso dello art. 337 leggevasi l'epressione generale: *chi ha contraffatto i sigilli o bolli di un' autorità qualunque*. Nel nuovo codice invece si fa menzione solo di *Autorità* dello *Stato*, o della *Provincia*, ecc.; onde è da esaminare, se il vescovo sia un'*Autorità dello Stato*. Crediamo che no, perchè non è emanazione del Governo, ma dell'autorità ecclesiastica: non è un'autorità *dello* Stato, ma una autorità, che trovasi *nello Stato*.

Articolo 266. — Chiunque contraffà i bolli, i punzoni, marchi o altri istrumenti destinati per disposizione di legge o del Governo ad una pubblica certificazione, ovvero fa uso di tali strumenti contraffatti, ancorchè da altri, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquanta a tremila.

Alle stesse pene soggiace chi, non essendo concorso nella contraffazione, pone in vendita oggetti sui quali siasi fatto uso di detto strumento contraffatto.

Il legislatore contempla altre figure di delitti di falsità non meno gravi dei precedenti. Si punisce la *contraffazione* dei *bolli*, *punzoni*, *marchi*, di altri *strumenti* destinati ad una *pubblica certificazione* per disposizione della legge o del Governo, l'*uso sciente* degli strumenti contraffatti ed infine il fatto del *porre in vendita*, senza precedente concorso nella contraffazione, gli oggetti sui quali si sia fatto uso di detti strumenti contraffatti (1).

---

(1) È stato deciso, che la contraffazione del martello degli ufficiali forestali, che ha per scopo di determinare la scelta, il numero, l'identità delle piante, nell'interesse pubblico e privato, rientra nell'ipotesi dell'art. 266 (15 febbraio 1892 nella *Cassazione Unica*, vol. III, 411).

Articolo 267. — Chiunque contraffà le sole impronte degli strumenti indicati nei precedenti articoli, con un mezzo non atto alla riproduzione e diverso dall'uso degli strumenti contraffatti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso dell'art. 264; da un mese ad un anno nel caso degli articoli 265 e 266, e sempre con la multa sino a lire mille.

Nuovo è questo articolo, concernente la sola contraffazione delle *impronte* degli strumenti indicati nei numeri precedenti. Ed il legislatore ha stabilito una pena maggiore, quando si è falsificata la impronta del *sigillo dello Stato*, minore, quando si è falsificata la impronta di sigilli di un' autorità dello Stato, di una Provincia, ecc., o la impronta di *bolli, punzoni, marchi,* ecc. (art. 266).

Articolo 268. — Chiunque contraffà la carta bollata, i francobolli o le marche da bollo dello Stato, è punito con la reclusione da tre a cinque anni, e con la multa da lire mille a tremila.

Articolo 269. — Chiunque contraffà i bolli per la carta bollata, per i francobolli o per le marche da bollo, o la carta filigranata, per l'applicazione di detti bolli, è punito con la reclusione da sei a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a mille.

Articolo 270. — Chiunque fa uso di carta bollata, di marche da bollo o di francobolli contraffatti, ovvero li pone in vendita o li mette altrimenti in circolazione, è punito con la reclusione sino a trenta mesi e con la multa sino a lire cinquecento.

Articolo 271. — Chiunque, non essendo concorso in alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, detiene i sigilli o i bolli contraffatti, ovvero gli strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione, è punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa da lire cinquanta a cinquecento.

Articolo 272. — Chiunque, essendosi procurato i veri sigilli, bolli, punzoni o marchi indicati nel presente capo, ne fa uso a danno altrui o a profitto di sè o di altri, soggiace alle pene stabilite nei precedenti articoli, diminuite da un terzo alla metà.

Il legislatore contempla nei cennati articoli i vari modi di commettere la falsità in bolli pubblici, e sarebbero:

1° contraffazione di *carta bollata, franco-bolli*, ecc.;

2° contraffazione dei *bolli* per la carta bollata, francobolli, ecc.;

3° *uso sciente* di carta bollata, di francobolli, ecc., falsificati;

4° *messa in vendita* o *in circolazione* di carta bollata, di francobolli, ecc., contraffatti;

5° *procurarsi* i veri sigilli, bolli, ecc., e *farne uso* a danno altrui o a vantaggio proprio o d'altri (1).

Nell'art. 271 poi, il legislatore ha elevato a delitto il semplice fatto di *detenere*, senza essere concorso nei delitti di contraffazione sopra indicati, i sigilli ed i bolli contraffatti, o gli strumenti destinati alla contraffazione.

Articolo 273. — Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero fa uso di tali biglietti contraffatti o alterati, ancorchè da altri, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire cinquanta a mille.

Il legislatore ha voluto giustamente applicare ai biglietti di *strade ferrate* o di altre *pubbliche imprese di trasporto*, le norme stabilite per la falsificazione dei francobolli, carta bollata, ecc., salvo la differenza di pena. E due figure delittuose contempla, quella, cioè della *contraffazione* o *alterazione* dei biglietti cennati, e quella dell'*uso sciente* di biglietti contraffatti, ecc.

---

(1) È stato deciso, che l'uso abusivo di bollo o marchio destinato per regolamento approvato dal governo ad una pubblica certificazione è punito dall'art. 272, non dall'art. 279: e che sotto la generica denominazione di bollo si comprende ogni genere di bollatura, sia pure fatta a secco od a fuoco, benchè non porti l'impronta della pubblica amministrazione (12 dic. 1890 nella *Corte Suprema*, an. XV, 1147).

Articolo 274. — Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire dai bolli, dai francobolli, dalle marche da bollo, o dai biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto i segni appostivi per indicare l'uso già fattone, ovvero fa uso di tali oggetti così alterati, è punito con la reclusione sino a tre mesi e con la multa sino a lire cinquecento.

Il legislatore contempla in questo articolo l'ultima tra le figure delittuose di falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, consistente nel *cancellare* o *fare scomparire* in qualsiasi modo dai bolli, dai francobolli, ecc., le impronte o i segni appostivi, ed anche nel *fare uso* degli oggetti così alterati (1).

Capo III.

Della falsità in atti.

Articolo 275. — Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, ove, ne possa derivare pubblico o privato nocumento, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Se l'atto faccia fede per legge sino a querela di falso, la reclusione è da otto a quindici anni.

Agli atti originali sono equiparate le copie autentiche di essi, quando a norma di legge, tengano luogo dell'originale mancante.

Il falso documentale può compiersi o in *atti pubblici* o in *atti privati.* Nell'art. 275 e seguenti il legislatore contempla il falso in *atti pubblici.*

Estremi essenziali di questo delitto, sono: 1° *formazione* in tutto od in parte di un atto *falso*, oppure *alterazione* di un atto *vero*;

---

(1) È stato deciso, che per la sussistenza del reato punito dall'art. 274 non si rende necessaria una effettiva cancellazione dei segni di annullamento, bastando che in qualunque modo siasi cercato di farli scomparire con esito più o meno buono (13 aprile 1891 nella *Cort. Supr.* an. XVI, 305 con nota).

2° *dolo*; 3° *danno effettivo* o *potenziale*; 4° *qualità di pubblico ufficiale od esercizio delle sue funzioni*. Esaminiamo brevemente questi estremi.

Farinacio definì il *falso: veritatis immutatio dolose et in alterius prejudicium facta*. La falsità, quindi, consistente sia nella *formazione* di un atto in tutto od in parte falso, sia nell'*alterazione* di un atto vero, presuppone la *imitazione del vero*. Questa ha luogo quando al non vero si dà la forma, l'apparenza del vero. L'imitazione però non deve essere grossolana o volgare, perchè se tal fosse, non vi sarebbe reato.

Si noti intanto, che per l'esistenza del reato è necessario: 1° che ciò che si oppone alla verità faccia parte integrante o sostanziale dell'atto e sia tale che l'atto serva appunto per la sua destinazione a certificarlo (1); che l'artifizio sia ignoto a colui, a danno del quale è fatto. Da ciò la conseguenza, che non sempre il contenuto falso di un documento è elemento costitutivo di reato. Così, ad esempio, una vendita simulata, ha un contenuto non vero, eppure non costituisce reato di falso. E parimenti, se le parti sono di accordo nel dare un contenuto non vero ad un atto pubblico, non vi è reato di falso.

Il secondo estremo essenziale è il *dolo*. Il dolo in generale è la volontà di fare un atto che si conosce contrario alla legge, e non si tiene conto per esso dei motivi che han determinato la volontà dell'agente, nè dello scopo, che questi si era proposto. Ma per l'esistenza di taluni reati, fra i quali deve appunto annoverarsi quello di falsità, non basta la volontà e la coscienza, ma si richiede che si determini lo scopo dell'agente. Ed invero il falso non è per sua natura dannoso agli altri, non è per sè fatto lesivo di un diritto, se non quando reca pregiudizio o ha la potenza di recarlo. Onde per esservi il delitto in esame non basta che si sappia di commettere falsità e di volerla commettere, ma bisogna inoltre che si *sappia*, che colla falsità si *reca* o si *possa recare* ad altri *pregiudizio*. In altri termini possiamo dire, che il *dolo* nel reato di falso consiste nella volontà di recare danno altrui mediante la formazione di un atto in tutto o in parte falso, o mediante l'alterazione di un atto vero.

Che l'alterazione della verità e che la formazione di un atto falso debbano essere commesse fraudolentemente per costituire reato, è ammesso da tutti gli scrittori e confermato da tutte le decisioni della giurisprudenza.

Il terzo estremo necessario è il danno *effettivo* o *potenziale*. Tanto

---

(1) Vedi PESSINA, *op. cit.* pag. 183.

l' uno, quanto l'altro può essere *pubblico* o *privato*, *economico* o *morale*.

Alcuni criminalisti sostennero, che la potenzialità del danno è elemento indispensabile nel falso in iscrittura privata, ma non nel falso in iscrittura *pubblica*, perchè la fede pubblica tradita da coloro che ne sono depositari o violata dai privati che corrompono le forme solenni dell'atto pubblico, è reato, anco se nessun danno possa verificarsi. Osserva però giustamente il Carrara, che la fede pubblica non è un'astrazione vuota o una mistica entità; essa consiste nella forza data dalla legge ad alcuni atti di provare più o meno pienamente il loro contenuto, e quindi di produrre alcune conseguenze giuridiche, e che, quando l'atto non può produrre alcuna di queste, la fede pubblica non è per nulla scossa (1).

La maggior parte delle decisioni grurisprudenziali sotto l'impero del passato codice richiesero la necessità della potenzialità del danno per l'esistenza del reato di falso in atto pubblico. Furonvi però parecchie decisioni in senso contrario (2).

Il nuovo codice ha risoluto la questione nel senso strettamente razionale, ammettendo, cioè, la necessità del danno potenziale, come può agevolmente desumersi dalle espressioni—*ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento.*

Se la possibilità del pregiudizio è condizione necessaria per l'esistenza del delitto, segue, che non vi ha reato, quando la scrittura può essere attaccata di nullità (*falsitas nulla nullum potest producere effectum*). È utile tuttavia fare le seguenti considerazioni: 1° che la mancanza di potenzialità di pregiudizio può derivare da nullità del fatto giuridico contenuto nell'atto falso, da nullità risultante da divieto della legge, da nullità derivante da incapacità delle parti; 2° che quando la nullità toglie ad un atto la forza di atto *pubblico*, vien meno il delitto di falsità in atto pubblico, e potrà solo aversi il delitto di falsità in *atto privato*, quando la falsità cade in quella parte dell'atto privato che resta in vigore; 3° che non vi è delitto di falso, quando il pubblico ufficiale non aveva potere di stendere

---

(1) CARRARA, *Parte spec.*, vol. VI. Nello stesso senso PESSINA, *op. cit.*, pag. 195.

(2) Vedi Cass. Firenze, 30 giugno 1883 (*Ann.* 1883, 102); Cass. Palermo, 3 marzo 1884 (*Circ. giur.* 1884, 52); ecc. Sotto l'impero del nuovo codice è stato deciso, che alla sussistenza reale del reato di falso basta la sola possibilità del danno pubblico e, se trattasi di falso in atto pubblico, indipendentemente da uso qualsiasi del medesimo (9 giugno 1890 nella *Cassazione Unica*, vol. I, 361).

l' atto o aveva cessato dalle sue funzioni, o era incompetente per ragione di territorio; 4° che non vi è delitto di falso, quando l'atto è sostanzialmente nullo, come, ad esempio, una donazione fatta da persona incapace. Si fa eccezione nel caso in cui la nullità derivi dal sopraggiungere di un fatto posteriore.

La potenzialità del danno o il danno effettivo può essere, come abbiamo detto, privato o pubblico. Ricordiamo, per addurre un esempio in danno pubblico, una sentenza della Cassazione di Firenze del 4 maggio 1878 (*Foro it.* II, 260). Si trattava di verbali di dibattimento e di sentenze penali false per essersi attestata l'oralità e la pubblicità del giudizio, la contumacia degli imputati contrariamente alla verità. La Corte di appello di Venezia assolveva il pretore ed il cancelliere, per la ragione che gli imputati erano stati condannati alle pene che per legge dovevano essere loro inflitte. Ma la Cass. di Firenze annullava la sentenza, osservando che si era cagionato un grave danno sociale, col violare le leggi che regolano i giudizii e col togliere agli imputati le garenzie stabilite dalla legge.

Ultimo essenziale estremo per l'esistenza del delitto di falsità in atto pubblico è, che la formazione di un atto falso o l' alterazione di un atto vero sia l'opera di *un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.* Il codice passato richiedeva inoltre espressamente, che l'atto fosse *pubblico,* ma non faceva bisogno, perchè l'atto compiuto da un pubblico ufficiale nello esercizio delle sue funzioni è un atto *pubblico.*

Si debbono considerare come pubblici ufficiali quelli, di cui fa menzione il legislatore all' art. 207 ed all' art. 284, del quale ultimo fra breve dovremo occuparci.

Non basta, per esservi il falso in atto pubblico, che questo promani da un pubblico ufficiale, ma si richiede che sia commesso nell'esercizio delle funzioni pubbliche, o, per dire più chiaramente, che rientri nella cerchia delle attribuzioni del pubblico ufficiale. Infatti la Corte di Ass. di Napoli, con sentenza del 20 aprile 1877, considerò come privato un impiegato di cancelleria, che aveva falsificato una nota di corrispondenza del Procuratore del Re (*Gazzetta dei trib.* XXVIII); e la Corte di Ass. di Palermo, con sentenza del 18 maggio 1880, considerò come privato una guardia di P.S. a cavallo che aveva falsificato una licenza di porto d'armi (*Circ. giur.* 1880).

Ed ora un'ultima parola sul momento *consumativo* del delitto.

Senza fare uno esame delle varie dottrine ed una discussione praticamente inutile, osserviamo che vi sono atti che divengono di pubblica pertinenza appena formati e producono effetti giuridici

indipendentemente dalla volontà del colpevole, e per essi la falsità si consuma al momento della formazione dell'atto; ma vi sono atti, sia pubblici che privati, che non producono effetti giuridici se non quando sono prodotti per il conseguimento dello scopo, per il quale furono creati, ed allora la falsità è consumata al momento in cui l'atto è prodotto.

Notiamo infine, che per l'art. 275 la pena è più grave, quando l'atto pubblico per legge fa fede sino a *querela di falso*, e che le copie autentiche degli atti originali sono equiparate a questi, quando a norma di legge tengono luogo dell'originale mancante (Vedi gli articoli 1333, 1334, 1336. 1337 del codice civile).

Articolo 276. — Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell' esercizio delle sue funzioni, attesta come veri e seguiti alla sua presenza fatti o dichiarazioni non conformi a verità, ed omette o altera le dichiarazioni da lui ricevute, ove non possa derivare pubblico o privato nocumento, è punito con le pene stabilite nell'articolo precedente.

Contempla il legislatore una categoria di modi, con cui il pubblico ufficiale può commettere il falso in una scrittura pubblica. Sarebbero: 1° lo *attestare* come veri e seguiti alla sua presenza fatti e dichiarazioni non conformi a verità; 2° *omettere* le dichiarazioni da lui ricevute; 3° *alterare* queste dichiarazioni. Si tratterebbe di quella specie di falso, che suol denominarsi *intellettuale*, perchè non si rivela nei segni esteriori della scrittura, ma concerne il contenuto della scrittura.

Per l'esistenza del reato si richiede non solo il concorso di uno dei modi di falsità ora descritti, ma anco che l'agente sia un *pubblico ufficiale*, che nell'*esercizio delle sue funzioni* riceva o formi l'atto, e che vi sia la *possibilità* del danno pubblico o privato (1).

Articolo 277.—Il pubblico ufficiale, che, supponendo un atto pubblico, ne simula una copia e la

(1) È stato deciso, che commette il reato di falso, e non una semplice contravvenzione notarile, il notaio che rilascia false autenticazioni, quando anche queste siano sprovviste della data (28 maggio 1890 nella *Riv. pen.* vol. XXXII, 333 con *nota).*

rilascia in persona legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico diversa dall'originale, senza che questo sia alterato o soppresso, è punito con la reclusione da tre a dieci anni; e, se l'atto sia tra quelli che per legge fanno fede sino a querela di falso, la reclusione non può essere inferiore ai cinque anni.

Se la falsità sia commessa in un attestato concernente il contenuto di atti, ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Parecchie altre figure di falsità in atti pubblici sono contemplate dal legislatore in questo articolo.

Prevede l'ipotesi della falsità commessa non nell'atto che dal pubblico ufficiale è stato redatto, ma nella copia che egli rilascia per ragione del suo ufficio e che perciò fa fede sino a che non si prova la falsità. Or questa falsità può essere commessa in due modi, cioè: 1° col simulare una copia e rilasciarla in forma legale, il che, in altri termini significa, creare un titolo per mezzo di una copia che non è copia; 2° col rilasciare una copia di un atto pubblico diversa dall' originale, non alterato o soppresso.

Sarà grave la pena, quando l'atto sia tra quelli che per legge fanno fede sino a querela di falso.

Articolo 278.— Chiunque, non essendo pubblico ufficiale, commette una falsità in atto pubblico nei modi indicati nell' art. 275, è punito con la reclusione da tre a dieci anni; e, se l'atto faccia fede per legge sino a querela di falso, la reclusione non può essere inferiore ai cinque anni.

Se la falsità si commetta nella copia di un atto pubblico, sia supponendone l'originale, sia formandola diversa dal vero, sia alterando una copia vera, la pena è della reclusione da uno a cinque anni; e, se l'atto faccia fede per legge sino a querela di falso, la reclusione non può essere inferiore ai tre anni.

I tre articoli precedenti contemplano il falso in pubblica scrittura commesso dallo stesso funzionario pubblico chiamato alla re-

dazione dell' atto, e che deve certificare, col suo intervento, la verità del contenuto dell'atto. In questo articolo contempla la falsità in atto pubblico, commessa da un privato non come partecipante all'opera del pubblico funzionario, perchè in tal caso sarebbero applicabile le regole generali sulla *complicità*, che abbiamo esposto nel 1° volume, ma come autore di un'azione delittuosa propria ed indipendente da quella del pubblico funzionario.

Gli elementi costitutivi del delitto sono gli stessi della falsità commessa dal funzionario pubblico, meno la diversa qualità della persona. Ed infatti l'articolo in esame, in ordine ai modi di commettere la falsità, fa richiamo all'art. 275, ammettendo anche per questa figura di delitto l'aumento di pena nel caso in cui l' atto faccia fede per legge sino a querela di falso.

La seconda parte dell'art. 278 è quasi conforme allo articolo 217, nel quale si prevede la falsità commessa in una *copia* da un pubblico ufficiale. Ed infatti si punisce colla reclusione il privato che commetta falsità nella copia di un atto pubblico, sia *supponendone* l'originale', sia *formandola* diversa dal vero, sia *alterando* una copia vera.

Non fa mestieri poi dire, che l'*atto pubblico* è quello ricevuto da pubblici funzionari autorizzati ad attribuire ad esso la pubblica fiducia e che fa piena fede di ciò che in esso è racchiuso. I criminalisti hanno fatto lunghi elenchi di atti che debbono ritenersi pubblici. Il codice non fa menzione di alcuno, solo all'art. 284 accenna alcuni atti, che debbono equipararsi agli atti pubblici (Vedi *Cod.*, articolo 284). La giurisprudenza italiana è ricchissima di decisioni riguardanti il carattere pubblico degli atti. Ricordiamo in ispecial modo i seguenti atti ritenuti pubblici: 1° mandato di pagamento dei comuni (Cass. Firenze, 1886, nel *Foro it.* II); 2° i verbali delle adunanze consiliari (App. Venezia, 1879, nella *Temi ven.* 1879); 3° la richiesta di matrimonio (Cass. Torino, 1876, nel *Foro it.* II); 4° i registri delle carceri giudiziarie (Cass. Roma, 1886, nel *Foro it.*); 5° i vaglia postali (Cass. Torino, 1886, nel *Monitore dei trib.* di Milano); 6° il bollettario dell'esattore (Cass. Roma, 1880, nel *Foro it.*), mentre le bollette figlie sono state ritenute scritture private, ecc. ecc.

Sotto l'impero del nuovo codice è stato deciso, che costituisce il reato di falso in pubblico documento l'alterazione delle polizze di pegno rilasciate dal Monte di pietà (*Trib. di Roma*, 26 luglio 1892, nel *Foro penale*, an. II, 89); che è falso in atto pubblico quello che si commette sul registro bollettario a madre e figlia dell'ufficio del registro (17 nov. 1890 nella *Corte Suprema*, an. XV, 1082).

Articolo 279.—Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l' identità o lo stato della propria o dell' altrui persona, o altri fatti dei quali l'atto sia destinato a provare la verità, ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno; e da nove a trenta mesi, se trattisi di un atto dello stato civile o dell'autorità giudiziaria.

È punito con la reclusione da tre mesi ad un anno chi in titoli o effetti di commercio attesta falsamente l' identità della propria o dell'altrui persona.

La legge esige, che i pubblici funzionari che attestano il fatto delle persone debbono conoscere queste sia direttamente sia indirettamente per mezzo di testimoni, come anco i fatti che formano il contenuto degli atti. Ma può accadere, che il pubblico funzionario sia ingannato, ed allora vi ha il reato di falso in iscrittura pubblica mercè *supposizione* di *persona* o dello *stato* di persona o di *fatti* da parte del privato. Gli estremi essenziali del delitto, sono: 1° *falso attestato* sull'identità o lo stato della persona o su altri fatti, dei quali l'atto è destinato a provare la verità; 2° *atto pubblico*; 3° *potenzialità del danno* o pubblico o privato. La pena è grave quando l'atto promani dall'ufficiale dello Stato civile o dalla Autorità giudiziaria.

Il legislatore ha voluto punire con pena non grave anco la falsità in *titoli* o *effetti di commercio*, qualora in essi il privato attesti falsamente l'*identità* della propria o dell'altrui persona (1).

---

(1) Gli elementi del falso in titoli o effetti di commercio sono gli stessi del falso in generale, cioè: dolo o intenzione fraudolenta, alterazione del vero, danno effettivo o potenziale. Ricordiamo tuttavia, che la Cassazione di Torino con sentenza del 12 dic. 1877, decise, che è colpevole di falso colui il quale consegna ad altri un effetto falsificando la firma altrui, quando anche abbia avuto proposito o possibilità di ritirarlo a scadenza e di non nuocere ad alcuno (*Foro italiano*, 1878, II). È stato deciso:

che non tutte le attestazioni o dichiarazioni mendaci fatte dai comparenti all'ufficiale dello stato civile, sono incriminabili; ma solo quelle dalle quali può venire un pregiudizio o danno qualunque, e che non risponde di falso il padre di una bambina che dichiara di esser coniugato mentre non lo è, colla madre di essa (*Corte app.* di Napoli, 26 gen. 1892 nella *Legge*, vol. II. 175);

che il verbale dell'esito degli esami ed il relativo diploma di licenza

Articolo 280.—Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o altera una scrittura privata vera, ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento, è punito, quando egli o altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a tre anni.

In questo articolo prevede il legislatore il delitto di falso in *iscrittura privata,* che ha minor gravità del delitto di falso in *iscrittura pubblica,* perchè il danno è meno certo.

Il legislatore non determina i caratteri della scrittura privata. Il codice passato richiedeva una scrittura privata *atta a produrre obbligazione* o *liberazione* o a *nuocere* altrui in qualsivoglia modo. Alcuni criminalisti sostennero, che debba ricorrersi alle leggi civili per vedere quali siano scritture private nel senso legale, mentre altri ritengono, che qualunque scrittura che non possa dirsi pubblica, e sia atta a nuocere, debba ritenersi scrittura privata. Il Pessina esattamente osserva, che non tutte le scritture private possono essere materia di falsità punibile, poichè la destinazione di esse è multiforme secondo i vari fini che l'uomo si propone nella vita, i quali possono non avere attinenze col Diritto. Bisogna, dice egli, che vi sia sempre nello scritto privato un lato di attinenza con la vita giuridica, perchè esso entri a formare materia di reato di falso. Onde non solo gli scritti privati che concernono obbligazioni o la loro estinzione, e i singoli diritti o la rinunzia ad alcuno di questi, ma anco uno scritto privato, che, quantunque per il contenuto sia estraneo al Diritto, può offendere il diritto di alcuno o il diritto della persona da cui emana (esempio: una lettera di donna maritata che contenga prova di violazione del talamo coniugale da parte sua; una lettera privata di pubblico ufficiale, con cui si chiede rimunerazione per un atto del proprio ufficio, ecc.). In conclusione la scrittura privata per dare materia al reato di falsità deve essere di tal natura, che prodotta come documento contro colui al quale si attribuisce di esserne l'autore possa menomare il suo diritto, possa essergli di nocumento sia nella vita economica sia nella vita fisica sia nella vita morale (2).

---

tecnica sono atti pubblici, e che quindi chi subisce l'esame di licenza tecnica in nome di un altro ed ottiene in suo nome la licenza commette il reato previsto in questo articolo (11 luglio 1892 nella *Cassazione Unica*, vol. III, 1252).

(2) Pessina, *op. cit.*, pag. 205.—La Cass. di Torino con sentenza del 30 ott. 1880 ritenne non esser necessario, che il falso sia diretto a produrre uni-

Gli elementi essenziali del delitto sono: 1° *scrittura privata;* 2° *dolo;* 3° *danno effettivo* o *potenziale*; 4° che il falsificatore o altri ne faccia *uso*. In ordine al terzo estremo osserviamo, che la potenzialità del danno nella scrittura pubblica sorge dalla qualità di *scrittura pubblica*, mentre nella scrittura privata sorge dalla natura speciale di essa, cioè, dall'attitudine a menomare il diritto.

La falsità in privata scrittura può essere commessa col *formare*, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o coll' *alterare* una scrittura privata vera.

Si è detto, che ultimo estremo necessario per il delitto in esame, è che l'autore della falsità o altri *faccia uso* del documento. Ora notiamo, che non figura nel nuovo codice un istituto, quello della *interpellanza* fatta alla parte, se intenda o meno giovarsi del documento falso. L'on. Zanardelli dichiarava, che le ragioni addotte per sostenere la legittimità di quell'istituto giuridico non gli sembravano di avere una intrinseca importanza, e che quando pure l'avessero, non fossero bastevoli a giustificarlo, perchè quell' istituto sconvolge le nozioni più generalmente accettate intorno agli elementi costitutivi del reato ed alla consumazione di esso. Onde sotto l' impero del nuovo codice non è necessaria più l'interpellanza della parte ai fini della penalità, ma basta per esservi il reato che l'autore della falsità o altri *faccia uso* del documento falso.

Articolo 281. — Chiunque fa uso o in qualsiasi modo profitta di un atto falso, è punito, ancorchè non sia concorso nella falsità, con le pene rispettivamente stabilite nell' art. 278, se trattisi di atto pubblico, e con la pena stabilita nell'articolo 280, se si tratti di scrittura privata.

Prevede in questo articolo il legislatore il delitto di *uso sciente* di una falsa scrittura *privata* o *pubblica*. Non bisogna confondere l'*uso sciente* di scrittura falsa con la *complicità*; questa presuppone la scienza precedente e la cooperazione alla consumazione della falsità, mentre l'uso sciente sta indipendentemente dalla partecipazione alla falsità. E qui notiamo, che qualora colui che falsifica

---

camente un danno patrimoniale, bastando il danno all' onore, alla reputazione e alla libertà.

l'atto o partec'pa alla falsità fa uso anche dell'atto falso, unico sarà il reato, quello, cioè, di *falso* (Cass. Torino, 11 marzo 1869).

Gli estremi essenziali del delitto, sono: 1° *atto falso*, sia pubblico che privato; 2° *uso* o *profitto* di esso; 3° *scienza della falsità*. Questa scienza deve essere precedente all'uso, e vi sarebbe sempre reato quando, conosciutasi posteriormente la falsità, si continuasse a farne uso.

È indifferente, per l'esistenza del delitto, che l'atto di cui si fa uso e si profitta, sia pubblico o privato; la differenza di natura dell'atto influisce solo, come si rileva dalla disposizione della legge, sulla gravità maggiore o minore della pena.

Articolo 282. — Quando il colpevole commetta alcuno dei delitti indicati negli articoli precedenti; per procurare a sè o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri, è punito con la reclusione da un mese a due anni, se trattasi di atto pubblico, e con la reclusione sino a sei mesi, se trattisi di scrittura privata.

Accade talvolta, diceva l'on. Zanardelli, che alcuno commetta una falsità per procurare a sè o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri. L'adoperare un tal mezzo criminoso non può trovare giustificazione nel fine cui è rivolto, ma, poichè questo fine non è ingiusto, ed il colpevole intende non già a cagionare un danno altrui, bensì ad evitare un danno a sè medesimo, la imputabilità del falso è assai minore. E siccome possono ricorrere casi meritevoli di molta indulgenza, il legislatore credette conveniente di non limitare il minimo della pena detentiva, ma di lasciare al magistrato la facoltà di applicare anche il minimo della reclusione.

La disposizione è nuova, e ricordiamo che sotto l'impero del passato codice era stato deciso il contrario di ciò che in essa si contiene, cioè, che non vi fosse reato di falso quando lo scritto incriminato, per quanto contenente false sottoscrizioni, rappresentasse fedelmente i contratti passati fra le parti. (Cass. Torino, 7 aprile 1881, nel *Foro it.* 1881) (1).

---

(1) È stato deciso, che chi fa uso di un atto falsificato a scopo di provar un fatto vero deve essere punito alla pari di chi falsifica un tale atto, e quindi a sensi dell'art. 282 e non dell'art. 281 (23 nov. 1892 nella *Cassazione Unica*, vol. IV, 220).

Notiamo infine, che il legislatore giustamente stabilisce una differenza di pena, secondo che trattisi di *atto pubblico* o di *scrittura privata.*

Articolo 283. — Chiunque sopprime o distrugge, in tutto o in parte, un atto originale o una copia di esso, che, secondo la legge, tenga luogo dell'originale mancante, ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 275, 278, 279 e 280, secondo le distinzioni in essi contenute.

Contempla il legislatore: 1° l'ipotesi della *soppressione* o *distruzione* di un atto originale o di copia, che tenga luogo per legge dell'originale; 2° *dolo*; 3° *danno effettivo* o *potenziale,* pubblico o privato.

Per conoscere in quali casi per legge le *copie* tengono luogo dell'*originale mancante,* basta leggere gli articoli 1333, 1334 e 1336,

Nell'articolo 1336 sta scritto: « in mancanza dell'originale e di una copia depositata in un pubblico archivio, le copie autentiche, estratte in conformità degli articoli 1333 e 1334 fanno tuttavia piena fede, purchè non siano abrase, nè dieno luogo in alcun modo a sospetti ».

Or, secondo l'articolo 1333, « le copie degli atti pubblici, quando sono estratte dall'atto originale e sono autenticate dal notaio o da altro pubblico ufficiale che le ha ricevute, o che è legittimamente autorizzato ad autenticarle, fanno fede come lo stesso originale ». E per il capoverso dello stesso articolo fanno egualmente fede le copie delle scritture private, il cui originale si trova depositato in un pubblico archivio, quando siano spedite dall'Archivio in conformità dei regolamenti ». E per l'articolo 1334 « fanno la stessa fede le copie degli atti pubblici estratte in conformità dei regolamenti dall'archivista sulla copia autentica depositata nell'archivio dal notaio o da altro pubblico ufficiale, a cui sia dalla legge imposto tale obbligo » (1).

---

(1) È stato deciso, che non manca nel reato di falso per soppressione l'elemento del danno, allorchè il magistrato di merito ritiene in fatto che la scrittura soppressa poteva costituire un principio di prova per iscritto del credito (4 gennaio 1893 nella *Cassazione Unica,* vol. IV, 533).

Articolo 284. — Per l'applicazione delle disposizioni degli articoli precedenti sono equiparati ai pubblici ufficiali coloro che sono autorizzati a formare atti, ai quali la legge attribuisce pubblica fede; e agli atti pubblici sono equiparati i testamenti olografi, le cambiali e tutti i titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore.

Commentando l'art. 207 abbiamo detto quali persone debbono ritenersi *pubblici ufficiali*, e, commentando l'art. 278, quali *atti* debbono considerarsi come *pubblici*. Or il legislatore per evitare discussioni dannose alla retta amministrazione della giustizia nel giudicare dei reati di falso documentale commesso in *atti pubblici* da *pubblici ufficiali*, estende il significato tanto dell'*atto pubblico*, quanto del *pubblico ufficiale*, e comprende sotto il primo i *testamenti olografi*, le *cambiali* e *tutti i titoli di credito trasmissibili per girata od al portatore*; e sotto il secondo *coloro che sono autorizzati a formare atti ai quali la legge attribuisce pubblica fede.* Nel Progetto non erano compresi fra gli atti equiparati ai *pubblici* i *testamenti olografi,* perchè essi non hanno efficacia legale se non in quanto sono stati riconosciuti dagli interessati o legittimamente comprovati, ma attesa la speciale importanza di questa specie di atti la Commissione della Camera volle che si equiparassero agli atti pubblici, e anco la Commissione senatoria approvò questa equiparazione. Da qui l'aggiunzione dei testamenti olografi agli atti equiparati ai *pubblici.*

Ricordiamo: 1° che per l'articolo 775 il testamento olografo deve essere scritto per intiero, datato e sottoscritto di mano del testatore: che la data del testamento deve indicare il giorno, il mese e l'anno, e che la sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni; 2° che i *titoli di credito trasmissibili per girata* o *al portatore* sono: *gli ordini in derrata* (art. 333 a 338 *cod. comm.*), gli *assegni bancari* o *cheques* (art. 456 *cod. com.*), le *lettere di vettura* (art. 396 *cod. com.*), le *azioni di società* (art. 165 *cod. com.*), i *titoli di rendita sul gran libro del debito pubblico*, i *titoli di prestiti municipali e governativi*, le *cartelle di credito fondiario* e *agrario,* ecc. (1).

---

(1) **È stato deciso:**

che le cambiali sono equiparate dall'articolo 284 agli atti pubblici unicamente per gli effetti penali, giammai per la forza e virtù probatoria, che è sempre di atto privato (2 giugno 1893 nella *Corte Suprema*, an. XVIII, 461);

che la firma falsa, apposta come avallo in una cambiale girata, è atta

Capo IV.

Della falsità in passaporti, licenze, certificati, attestati e dichiarazioni.

Articolo 285. — È punito con la reclusione da uno a diciotto mesi:

1. chiunque contraffà licenze, passaporti, fogli di via o di soggiorno;
2. chiunque altera in qualsiasi modo documenti veri della specie indicata nel numero precedente, affine di attribuirli a persone, o di riferirli a luoghi o tempi diversi da quelli per i quali furono rilasciati, ovvero falsamente ne fa apparire eseguite le certificazioni o adempiute le condizioni richieste per la loro validità ed efficacia;
3. chiunque fa uso di licenze, passaporti, fogli di via o di soggiorno contraffatti o alterati, o li rimette ad altri affinchè ne faccia uso.

Prevede il legislatore in questo, come nei susseguenti articoli, le falsità di minore importanza, che sono sempre incriminabili come violazioni della pubblica fede. E prima ci si presentano le falsità nei passaporti, nelle licenze, nei fogli di via o di soggiorno. E il legislatore contempla tre ipotesi, come per gli altri reati di falso, cioè: 1° il *contraffare* le licenze, i passaporti, ecc.; 2° il *fare falsamente* apparire eseguite le certificazioni o adempiute le condizioni richieste per la loro validità ed efficacia; 3° il *fare uso* di li-

---

a nuocere, quantunque la firma stessa non impegni la responsabilità del proprio avallante, perchè donna maritata; e che l'attitudine a nuocere non cessa per non essersi colla firma falsa imitata la vera (38 maggio 1890 nella *Legge*, vol. II, 19 con *nota*);

che commette falsità in cambiale chi gira ad altri una cambiale con firma falsa dell'accettante, benchè la cambiale stessa sia in bianco, e sia poi completata dal giratario (24 aprile 1890 nel *Foro italiano*, vol. XV, 247);

che la falsità in cambiale, sebbene equiparata alla falsità in atti pubblici, si punisce colla reclusione da tre a dieci anni, non essendo applicabile la 2ª parte del 1° comma dell'art. 278, e perciò il Tribunale è competente a giudicare (19 sett. 1890 nel *Foro italiano*, vol. XV con *nota*).

cenze, passaporti, ecc., contraffatti o alterati; 4° *rimetterli* ad altri affinchè ne faccia uso (1).

Articolo 286. — Chiunque, nel farsi rilasciare licenze, passaporti, fogli di via o di soggiorno, si attribuisce nei medesimi falso nome o cognome, o falsa qualità, ovvero coopera con la sua attestazione a farli così rilasciare, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire cinquanta a mille.

In questo articolo il legislatore prevede due ipotesi di falso nei documenti della specie indicata nel n. 1° dell'art. 285, cioè; 1° quella dello *attribuirsi* in tali documenti un falso nome o cognome, o falsa qualità; 2° quella del *cooperarsi* con la propria attestazione a farli rilasciare in quel modo.

Articolo 287. — Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, commette alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, o in qualsiasi modo concorre nell'esecuzione di essi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

È prevista la circostanza aggravante della *qualità* della persona in materia di falsità in licenze, passaporti, ecc. Ed il legislatore contempla il caso, in cui il pubblico ufficiale *commette* alcuno dei delitti di *falso* già studiati, ed il caso in cui egli in qualsiasi modo concorre nell'esecuzione di quei delitti. Così l'operato del pubblico ufficiale cade sempre sotto la sanzione della legge.

Articolo 288. — Chiunque, essendo per legge obbligato a tenere speciali registri soggetti all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza o a fare notificazioni all'autorità stessa, rispetto alle proprie operazioni industriali o professionali, scrive o lascia scrivere negli uni o nelle altre indicazioni o dati

(1) È stato deciso, che per l'esistenza del reato di falso in passaporto, a differenza degli altri falsi, non occorre nell'agente l'intenzione di nuocere (16 luglio 1892 nella *Giur. pen.* vol. XII, 376).

falsi, è punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa da lire cinquanta a mille.

Prevede il legislatore la falsificazione commessa in alcuni registri soggetti all'ispezione dell'autorità di P. S. e in talune dichiarazioni o notificazioni da farsi alla stessa autorità. Ricordiamo, che per l'art. 61 della nuova legge di P. S. gli albergatori, locandieri, coloro che danno alloggio per mercede, debbono tenere un registro delle persone alloggiate e notificarne giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza l'arrivo e la partenza, nei modi stabiliti dal regolamento.

Il delitto può consistere nello *scrivere* o nel *lasciare* scrivere nei registri o nelle notificazioni sopra descritte *indicazioni* o *dati falsi*.

Articolo 289. — Il medico, il chirurgo o altro ufficiale di sanità, che rilascia per solo favore un falso attestato, destinato a fare fede presso l'autorità, è punito con la reclusione sino a quindici giorni o con la multa da lire cento a tremila.

Alla stessa pena soggiace chi fa uso del falso attestato.

Se, per effetto dell'attestato falso, una persona sana di mente sia ammessa o trattenuta in un manicomio o derivi altro grave nocumento, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto sia commesso per danaro o altra utilità, data o promessa, per sè o per altri, la pena è della reclusione da tre mesi a due anni; e da due a sette anni, se l'attestato abbia l'effetto preveduto nel precedente capoverso; e in ogni caso si aggiunge la multa da lire trecento a tremila.

Alle stesse pene indicate nel precedente capoverso soggiace chi dà o promette il denaro o altra utilità.

Tutto ciò che siasi dato si confisca.

Il legislatore con questa disposizione ha cercato porre un riparo ai funesti effetti, che molto spesso derivano da false attestazioni di medici, chirurgi ed altri ufficiali di sanità.

Le ipotesi configurate sono le seguenti: 1° *rilascio* di un certi-

ficato falso per solo *favore*, quando questo deve fare fede presso l'autorità; 2° l'*uso* del falso attestato; 3° *dazione* o *promessa* di danaro o di altra utilità per ottenere il falso attestato (1). Riconosce quindi il legislatore come circostanze aggravanti: 1° il *nocumento* grave che deriva dal falso attestato, come sarebbe in particolare modo l'*ammissione* o il *trattenimento* in un manicomio di una persona sana di mente; 2° il *mezzo* usato per la consumazione del delitto, cioè, *danaro* o altra *utilità*, data o promessa. La pena si aggraverà dippiù, qualora, essendo il fatto commesso per danaro o altra utilità, l'effetto ottenuto sia quello previsto al numero 2°.

Conseguenza poi necessaria dell'azione delittuosa è la *confisca* di ciò che si è dato.

Articolo 290. — Il pubblico ufficiale o altri che abbia legale facoltà di rilasciare certificati, quando attesti falsamente in alcuno di essi la buona condotta, l'indigenza, o altre circostanze atte a procacciare alla persona cui il certificato si riferisce la beneficenza o la fiducia pubblica o privata, o il conseguimento di ufficii o impieghi pubblici o di favori o benefici di legge, o l'esenzione da funzioni, servizi od oneri pubblici, è punito con la reclusione sino a quindici giorni o con la multa da lire cento a millecinquecento.

Alla stessa pena soggiace, chi fa uso del falso certificato.

Siccome la falsità in certificati può essere commessa da altri funzionari, che non siano i sanitari, e per fini diversi da quelli cennati nell'articolo precedente, così il legislatore ha creduto necessario colpire con pene non molto gravi queste altre forme di falsità. E prevede due ipotesi: la prima consiste nel *rilascio* da parte di un pubblico ufficiale o di chi ne ha facoltà legale di certificati, nei quali *falsamente* si *attesti* la buona condotta, l'indigenza o altre circostanze atte a procacciare alla persona, alla quale il certificato si

---

(1) È stato deciso, che il medico necroscopo, che senza avere visitato il cadavere, rilasci il certificato di morte, dichiarando come causa di questa una malattia immaginaria, si rende colpevole del reato previsto in questo articolo (13 gen. 1890 nella *Cassazione Unica,* vol. I, 310 con *nota*).

rilascia, la beneficenza, la fiducia pubblica, ecc.; 2° l'*uso* del falso certificato.

Articolo 291. — Chiunque, non avendo le qualità o le facoltà indicate nei due articoli precedenti, contraffà un attestato o certificato della specie ivi preveduta o ne altera uno vero, e chiunque fa uso di un tale attestato o certificato contraffatto o alterato, è punito con la reclusine sino a sei mesi.

Contempla il legislatore il caso della falsità nei certificati, di cui è parola negli articoli precedenti, commessa da coloro che non sono pubblici ufficiali o che non avevano la facoltà legale di rilasciare quei certificati. Le ipotesi previste sono: 1° la *contraffazione* di un attestato o certificato della specie indicata negli articoli 289 e 290; 2° l'*alterazione* di essi; 3° l'*uso* degli stessi. Fra le condizioni necessarie per l'esistenza del reato bisogna annoverare le seguenti: 1° che l'autore della falsità non abbia le qualità o le facoltà indicate negli articoli 289 e 290; 2° che gli attestati o i certificati siano della specie indicata negli stessi articoli.

Articolo 292. — Chiunque, per indurre in errore l'autorità, presenta ad essa un atto, attestato o certificato vero, attribuendolo a sè o ad altri, soggiace alla pena stabilita nell'articolo precedente.

Prevede il legislatore il caso della presentazione di un atto, attestato o certificato vero, attribuendolo falsamente a sè o ad altri, allo scopo di indurre in errore l'autorità.

Capo V.

Delle frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti.

Articolo 293. — Chiunque col diffondere false notizie o con altri mezzi fraudolenti, produce sul pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione dai prezzi di salarii, derrate, merci o titoli negoziabili sul pubblico mercato o ammessi nelle liste di borsa, è punito con la re-

clusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cinquecento a tremila.

Se il delitto sia commesso da pubblici mediatori o da agenti di cambio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, della interdizione temporanea dai pubblici ufficii, estesa all'esercizio della professione, e della multa oltre le lire mille.

Gli estremi essenziali per l'esistenza del delitto sono: 1° *diffondere* false notizie o *usare* altri mezzi fraudolenti; 2° *produrre* sul pubbico mercato o nelle borse di commercio un *aumento* o una *diminuzione* nei prezzi di salarii, derrate, merci o titoli negoziabili sul pubblico mercato o ammessi nelle liste di borsa (1).

È circostanza aggravante la *qualità* di *pubblico mediatore* o di *agente di cambio* (2).

Articolo 294. — Chiunque fa uso di misure o di pesi con impronta legale contraffatta o alterata, ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento, è punito con la reclusione sino ad un mese e con la multa sino a lire cento; e, se il colpevole ne faccia uso nell'esercizio di un pubblico negozio, con la reclusione sino a tre mesi e con la multa da lire cinquanta a cinquecento.

L'esercente un pubblico negozio, colpevole di semplice detenzione di misure o di pesi con impronta legale contraffatta o alterata, è punito con la multa sino a lire cinquecento.

Colpisce con pena il legislatore l'*uso* di misure o di pesi con impronta legale contraffatta o alterata. Le condizioni necessarie

---

(1) È stato deciso, che estremo necessario per la esistenza del reato è la diffusione di false notizie e l'uso di mezzi fraudolenti, e che la semplice incetta di monete di argento fatta a scopo di speculazione non è mezzo fraudolento (18 dic. 1893 nella *Cassazione Unica,* vol. V, 276 con *nota).*

(2) Ricordiamo, che il cod. di commercio all' art. 246 rinvia al codice penale per la punizione di coloro, che simulando o asserendo falsamente l'esistenza di sottoscrizioni, ecc., hanno ottenuto sottoscrizioni, ecc.; e che nell'articolo 247 si puniscono altri fatti delittuosi di frode e di falso.

per l'esistenza del delitto sono: 1° misure o pesi con impronta legale contraffatta o alterata; 2° *uso* di essi; 3° *potenzialità* di danno pubblico o privato. Si aggrava la pena quando il colpevole ne fa uso nell'esercizio di un pubblico negozio.

Considerasi infine come delitto la *detenzione* di misure o di pesi con impronta legale contraffatta o alterata da parte di un *esercente* un pubblico negozio. E bene ha fatto il legislatore, perchè col punire la *detenzione* si può prevenire l'*uso*, che è per sè stesso più difficile a cogliere (1).

Articolo 295.—Chiunque nell'esercizio del proprio commercio, inganna il compratore consegnandogli una cosa per un'altra, ovvero una cosa, per origine qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire cinquanta a tremila.

Se l'inganno concerna oggetti preziosi, la pena è della reclusione da tre a diciotto mesi e della multa oltre le lire cinquecento.

Punisce il legislatore l'*inganno* nella vendita. Condizioni necessarie per l'esistenza del delitto, sono: 1° *esercizio di commercio*; 2° *inganno* o meglio uso di *raggiri* atti ad ingannare; 3° *consegna* di una cosa per un'altra, o consegna di una cosa avente *origine*, *qualità* o *quantità* diversa da quella *dichiarata* o *pattuita*. Si aggrava la pena, quando l'oggetto della vendita furono *oggetti preziosi* (2).

---

(1) È stato deciso, che non commette contravvenzione, ma il delitto previsto da questo articolo, colui nell'esercizio del quale si trova una bilancia od un peso di ferro alterati, a danno del pubblico, e che esso dichiara di usare per pesare i generi che vende, sebbene non ci sia materiale contraffazione o alterazione dell'impronta legale (27 giugno 1890 nella *Riv. pen.* vol. XXXII, 572 con *nota*);

che la detenzione presso un pubblico esercente di misure o pesi con impronta legale contraffatta o alterata può costituire il reato speciale di cui al capoverso dell'art. 294 del *cod. pen.*, ma non vale mai a costituire il tentativo di frode nella vendita di cui all'art. 295 (28 marzo 1893 nella *Cassazione Unica*, vol. IV, 782).

(2) È stato deciso, che il commerciante che fraudolentemente vende un genere adulterato, quantunque questo non faccia parte del suo ordinario commercio, incorre nelle sanzioni penali dell'art. 295 (9 maggio 1890 nella *Cassazione Unica*, vol. I, 328);

Articolo 296. — Chiunque contraffà o altera i nomi, marchi o segni distintivi delle opere dell'ingegno, ovvero dei prodotti di qualsiasi industria o fa uso di tali nomi, marchi o segni contraffatti o alterati, ancorchè da altri, è punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa da lire cinquanta a cinquemila.

Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera i disegni o modelli industriali, o fa uso di tali disegni o modelli contraffatti o alterati, ancorchè da altri.

Il giudice può ordinare che la sentenza di condanna sia inserita in un giornale, da lui designato, a spese del condannato.

Altra specie di frodi usate nei *commerci*, nelle *industrie*, ecc. è quella prevista nell'art. 296. Per la punizione nei casi previsti da questo articolo si richiede: *a*) per i *nomi, marchi*, ecc.: 1° *contraffazione* o *alterazione* di nomi, marchi, o segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti di qualsiasi industria; 2° *uso* di tali nomi, marchi o segni contraffatti o alterati: *b*) per i *disegni* o *modelli industriali*: 1° *contraffazione* o *alterazione* di disegni o modelli industriali; 2° l'*uso* di tali disegni o modelli contraffatti o alterati.

Il lettore consulti il *testo unico* delle leggi sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno del 19 settembre 1882; la legge sui *marchi*, *segni distintivi* di *fabbrica*, ecc., del 30 agosto 1868 (1).

Articolo 297. — Chiunque introduce nello Stato per farne commercio, pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti

---

che l'inganno contemplato nell'art. 295 si verifica in ogni vendita di merce la quale, potendo in apparenza conservare il nome attribuitole, sia in realtà di specie differente, sia stata così falsificata e snaturata, che non si trovi più atta al suo uso naturale ed ordinario (11 luglio 1890 nella *Cassazione Unica*, vol. II, 9).

(1) È stato deciso, che il delitto si perfeziona colla sola usurpazione del nome, nè questa va confusa colla contraffazione del contenuto dell'opera, che è materia regolata dalla legge speciale sulla proprietà letteraria (11 aprile 1891 nella *Cassazione Unica*, vol. II, 273 con *nota*).

di qualsiasi industria, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, ovvero con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine o sulla qualità dell'opera o del prodotto, è punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa da lire cinquanta a cinquemila.

Il legislatore prevede in quest'articolo un'altra figura delittuosa, che si riferisce anco alle opere dell'ingegno ed ai prodotti industriali, e che consiste nell'*introdurre* nello Stato, nel *porre in vendita*, o nel *mettere* in qualsiasi modo *in circolazione* opere dello ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi, ecc., contraffatti. Gli estremi essenziali del delitto sono: 1° *introduzione*, *messa in vendita* od *in circolazione* di opere dell'ingegno o prodotti industriali; 2° *nomi*, *marchi*, o *segni distintivi* contraffatti o alterati, ovvero con nomi, marchi o segni distintivi atti ad *indurre in inganno* il compratore sull'origine o sulla qualità dell'opera o del prodotto.

Articolo 298. — Chiunque rivela notizie concernenti scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, delle quali sia venuto a cognizione per ragione del suo stato od ufficio o della sua profesfessione od arte, e che dovevano rimanere segrete, è punito a querela di parte, con la reclusioue sino a sei mesi e con la multa maggiore delle lire cento.

Se la rivelazione sia fatta a uno straniero non residente nel regno o ad un suo agente, la reclusiono è da un mese ad un anno e la multa è superioro alle lire cinquecento.

Altra figura delittuosa di una certa gravità è quella consistente nella *rivelazione* di notizie concernenti scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali. Il legislatore però richiede il concorso delle seguenti condizioni: 1° che l'autore della rivelazione sia venuto a conoscenza di quelle per *ragione del suo stato*, del suo *ufficio* o della sua *professione*; 2° che le cose rivelate siano *segrete*. L'azione penale è sottoposta alla querela della parte che è stata offesa nel suo diritto per la rivelazione fattasi.

E circostanza aggravante l'essersi fatta la rivelazione ad uno *straniero*, che non abbia la sua *residenza* nel regno, oppure ad un *agente* di lui.

Articolo 299. — Chiunque, con violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni od altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da tre a dodici mesi e con la multa oltre le lire cento.

Se il colpevole sia persona proposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa non è inferiore alle lire cinquecento.

Diceva l'on. Zanardelli: « non si è mai dubitato che delinqua e meriti pena colui che turba con violenze o minacce la libertà degli incanti. Ma affinchè questa libertà rimanga integra, più che dalla violenza, rara ad accadere, bisogna tutelarla dall'artifizio più comune e più pericoloso, adoperato frequentemente da malvagi speculatori, che è quello di allontanare con promesse o con doni gli offerenti, allo scopo di rimanere padroni del campo, e di ridurre l'entità delle offerte intieramente in propria balìa ». E nell'art. 299 si puniscono appunto tutti gli atti più gravi che sono diretti contro la libertà degli incanti. L'essenza del reato consiste nell'*impedire*, *turbare* la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, o nell'*allontanare* gli offerenti. Gli estremi necessari sono: 1° che la *libertà* degl'incanti sia *turbata* o *impedita*, cioè, che sia impedita o turbata la gara o che siano allontanati gli offerenti; 2° che i mezzi impiegati siano la *violenza*, o la *minaccia*, o i *doni*, o le *promesse*, o le *collusioni* o altri *mezzi fraudolenti*.

È circostanza aggravante la *qualità* nel colpevole di persona proposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni private.

L'on. Zanardelli non aveva creduto razionale assoggettare a pena coloro che, accettando i doni o le promesse, si allontanano dagli incanti, perchè il maneggio fraudolento non essendo opera di costoro, nè avendovi essi partecipato attivamente, non possono

neanco essere ritenuti corresponsabili del reato. Ma sulla proposta dell'on. Della Rocca fu introdotto l'ultimo capoverso (1).

TITOLO VII.

Dei delitti contro la incolumità pubblica.

La formazione del presente titolo, diceva l'on. relatore, è una delle notevoli innovazioni che contraddistinguono lo schema da lui lasciato in corso di studio nel 1883. Quasi tutte le disposizioni che vi sono comprese trovavansi nei codici penali, che sono in vigore, disseminate tra le disposizioni concernenti i delitti contro la proprietà. Il legislatore ha creduto conveniente riunirle in un *titolo* speciale, che è quello sopra enunciato.

Questo titolo raccoglie tre gruppi di delitti coordinati ad unico concetto, cioè:

1° delitti di incendio, di inondazione, di sommersione, ed altri di pericolo comune;

2° delitti contro il servizio ferroviario e telegrafico;

3° delitti contro la sanità e l'alimentazione pubblica.

E svolgendo in tre distinti capi le ipotesi normali relative a ciascuno di essi, il legislatore ne aggiunse un quarto per prevedere ed ordinare le circostanze accessorie, comuni a tutte, che possono aggravare od attenuare il delitto o modificare la misura della responsabilità del delinquente.

CAPO I.

Dell'incendio, della inondazione, della sommersione, e di altri delitti di comune pericolo.

Articolo 300. — Chiunque appicca il fuoco a un edifizio o a costruzioni di qualsivoglia natura, a

(1) Fu ritenuto dalla giurisprudenza, che sussiste il reato di allontanamento dai pubblici incanti, anche quando questi possano essere annullati per vizio di forma (Cass. Torino, 12 giugno 1886). Sotto l'impero del nuovo codice è stato deciso, che il reato di frode negli incanti non è da considerarsi per *formale*, e perciò è suscettibile di tentativo e dell' applicazione degli art. 61 e 63 del cod. pen. (16 dic. 1891 nella *Cassazione Unica*, vol. III, 684).

prodotti del suolo non ancora staccati, ovvero ad ammassi o depositi di materie combustibili, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La reclusione è da cinque a dieci anni, se il fuoco sia appiccato ad edifizii destinati all'abitazione ovvero a edifizii pubblici o destinati a uso pubblico, a scopo di pubblica utilità o all'esercizio di un culto, a edifizii industriali, a depositi di merci o a sorgenti o depositi di materie infiammabili o esplosive, a cantieri, a veicoli di strade ferrate, a cave, a miniere o a foreste.

Il legislatore incomincia dal prevedere una delle figure più gravi dei reati contro la incolumità pubblica, cioè, il reato di *incendio,* il quale consiste nell'*appiccare il fuoco* ad un edifizio, ecc. Sugli estremi essenziali di esso evvi poco a dire, poichè l'elemento *psicologico* è costituito dalla *volontà* di incendiare, l'elemento fisico dagli atti commessi per riuscire allo scopo e dal fatto dell'appiccamento del fuoco.

In due modi però possono le cose essere sottoposte ad incendio volontario, l'uno diretto ed immediato, che consiste nell'*appiccare* il fuoco, l'altro mediato ed indiretto consistente nell'incendiare altre case che siano poste in modo da comunicare il fuoco alla casa, che in realtà si voglia incendiare. In altri termini, quest'ultima figura del delitto consisterebbe nel *comunicare* l'incendio ad una casa coll'appiccare il fuoco ad un'altra. Il delitto previsto dall'art. 300 è quello consistente nel primo modo, cioè, nell'*appiccare* il fuoco.

Molto si è discusso nella scienza sulla determinazione del momento *consumativo* del delitto di incendio. Alcuni sostennero essere consumato l'incendio, quando sono accese già le materie combustibili, altri chiesero per la consumazione il fatto del sollevamento delle fiamme divoratrici. Wernher sostenne, che il delitto è consumato quando sotto l'azione delle fiamme si scompaginano le materie dell'edifizio. Il codice nuovo usa la formola *appicca il fuoco,* e riteniamo col Pessina, che il significato dell'appiccare il fuoco importi che l'oggetto sia stato preso dal fuoco, sia stato almeno danneggiato ed in parte non minima (1).

---

(1) Vedi sulla questione le opere dei seguenti scrittori: Buri, *Dissertatio de incendio;* Kock, *De incendiariis;* Mittermaier, *De Brandstiftung der eigenen Sachen*; Waechter, *De crimine incendii ;* Carrara, *Progr., par.* 3046; Pessina, vol. II. 399; Berner, *Trat. di dir. penale*, § 144, ecc., ecc.

L'art. 300 contempla come ipotesi fondamentale l'appiccamento del fuoco ad un *edifizio* o a *costruzioni* di *qualsiasi natura*, a *prodotti* del suolo, non ancora staccati, ed *ammassi* o *depositi* di materie combustibili. Aggrava poi la pena nei seguenti casi, cioè, quando il fuoco è appiccato ad edifizii *destinati all'abitazione*, a *edifizii pubblici* o destinati ad *uso pubblico*, a scopo di *pubblica utilità*, allo *esercizio di un culto*, a *edifizii industriali*, a depositi di *merci* o a *sorgenti* o depositi di *materie infiammabili* o *esplosive*, a *cantieri*, a veicoli di *strade ferrate*, a *cave*, a *miniere*, a *foreste*. E ciò in considerazione della possibilità di gravi danni alle persone o alle cose stesse, alla *qualità* della casa, alla quale si appicca l'incendio, ecc.

Articolo 301. — Chiunque, a fine di distruggere in tutto o in parte edifizii o case indicate nello articolo precedente, colloca o fa esplodere mine, torpedini o altre opere o macchine esplodenti, ovvero colloca o accende materie infiammabili atte a produrre tale effetto, soggiace alle pene ivi rispettivamente stabilite.

Come si scorge chiaramente, il legislatore ha equiparato nella pena l'appiccamento di incendio e la esplosione o la collocazione di mine, torpedini, ecc., allo scopo di incendiare. Gli estremi essenziali del reato, sono: 1° *collocazione* o *esplosione* di mine, torpedini, ecc.; 2° lo *scopo* di *distruggere* in tutto od in parte edifizi o altre case indicate nell'art. 300. Contempla un altro modo di esecuzione del delitto, che consisterebbe nel *collocare* o *accendere* materie infiammabili *atte* a produrre tale effetto. Gli estremi essenziali sono gli stessi di quelli indicati per l'esistenza del delitto considerato nella prima forma di esecuzione. Non fa mestieri ricordare che per esservi il delitto sotto l'una o l'altra delle due forme bisogna che i mezzi indicati dalla legge siano idonei al conseguimento dello scopo (2).

Per fissare la pena nei casi speciali, bisogna determinare quali case siano state distrutte secondo i criteri stabiliti nell'art. 300.

(2) È stato deciso che è applicabile questo articolo e non l'art. 255 allorchè le esplosioni di dinamite siano state compiute a fine di distruggere edifizi e non di incutere pubblico timore (24 febbraio 1893 nella *Cassazione Unica*, vol. IV, 811).

Articolo 302. — Chiunque cagiona un' inondazione è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Articolo 303. — Chiunque, rompendo argini o dighe, o altre opere destinate a comune difesa contro le acque o a comune riparo da infortunii, fa sorgere il pericolo di un' inondazione o di altro disastro, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto derivi l'inondazione o altro disastro, si applica la disposizione dell'articolo precedente.

Contempla dapprima il legislatore il delitto di *inondazione* nella sua forma più generale e stabilisce la pena corrispondente. Nell' ultimo capoverso poi dell'art. 303 punisce colla stessa pena il delitto di inondazione, quando esso è commesso mediante rottura di argini, di dighe, ecc. Si potrebbe dubitare sulla razionalità di questo sistema, perchè può non sembrare conveniente la redazione di un articolo che prevede i modi coi quali l'inondazione può essere prodotta, quando si stabilisce la identità della pena per il fatto previsto da questo articolo ed il fatto generale previsto nell'art. 302. Noi però riteniamo, che il legislatore nell'art. 302 abbia voluto colpire la inondazione, quando fu l'obbietto precipuo ed unico della volontà dell' agente, e nell' art. 303 ha previsto il fatto dell'inondazione, come una delle conseguenze della rottura di argini, dighe, ecc. Il che, in altri termini, pare che significhi, che il legislatore ha voluto punire il fatto non previsto, ma facilmente prevedibile, o previsto e non voluto dell' inondazione.

Punisce quindi il legislatore nella prima parte dell'art. 303 il semplice fatto della rottura di argini, dighe, od altre opere destinate a comune difesa contro le acque, ecc. Bisogna però, che si dimostri, che la rottura di argini, ecc., faccia *sorgere il pericolo* di un' inondazione o di altro disastro.

Articolo 304. — Chiunque appicca il fuoco a navi o edifizii nuotanti di qualsiasi genere, ovvero ne cagiona la sommersione o il naufragio, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Anco il codice passato aveva espressamente previsto il caso di incendio di *navi* o di *edifizi nuotanti* di qualsiasi genere, previsto

dal nuovo codice. Il legislatore però ha creduto opportuno riunire nello stesso articolo la disposizione concernente la sommersione o il naufragio e quelle relative allo appiccamento di fuoco a navi, ecc. Ed osservava il relatore, che i bastimenti e gli altri edifici nuotanti non hanno minore importanza di qualsiasi altro edifizio di terra, sia per sostanze che contengono, sia per la vita delle persone che vi stanno, onde la scienza moderna creò il titolo speciale di *sommersione*, nel quale si comprende inoltre, come già osservai, il fatto congenere dell'incendio, che può avere per effetto anche la sommersione.

Articolo 305. — Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti sia commesso su opere, edifizii o depositi militari, arsenali, opifizii o navi dello Stato, la reclusione è da sette a quindici anni.

In questo articolo il legislatore ha sancito una pena più grave per lo appiccamento di incendio ad opere, edifizii o depositi militari, ecc. Sono compresi anche i casi di collocamento od esplosione di mine, torpedini, ecc., per distruggerli, come anco il caso di sommersione o di naufragio.

Articolo 306. — Chiunque, distruggendo, rimovendo o facendo mancare in qualsiasi modo le lanterne o altri segnali, o adoperando falsi segnali o altri artifizii, fa sorgere il pericolo di naufragio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Qualora segua la sommersione o il naufragio di una nave, si applicano, secondo i casi, le disposizioni dei due articoli precedenti.

Tale articolo provvede per coloro, che commettono o tentano di commettere il delitto di sommersione o di naufragio usando falsi segnali; ad esempio, accendendo falsi fari sul mare in mezzo alle secche od agli scogli, ovvero dolosamente spengono i fari esistenti o mettono in opera altri artifizii col divisamento di fare succedere la sommersione o il naufragio.

Nella prima parte dell'articolo citato si contempla il tentativo di delitto di sommersione o naufragio. Le condizioni necessarie

sono: 1° distruzione, rimozione di lanterne, ecc.; 2° pericolo di naufragio; 3° *dolo.* Il delitto può essere commesso nei modi seguenti: col *distruggere*, col *rimuovere*, col *fare mancare* in qualsiasi modo le lanterne o altri segnali, coll'*adoperare* falsi segnali o altri artifizi.

Nell'ultima parte dell'articolo si contempla il delitto di sommersione e di naufragio. E si applicano le disposizioni degli articoli 304 e 305.

—

Articolo 307. — Chiunque, per impedire l'estinzione di un incendio o le opere di difesa contro una inondazione, una sommersione od un naufragio, sottrae, accetta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all' estinzione o alla difesa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Altra figura delittuosa contemplata in questo articolo è il fatto di *impedire* l'estinzione dell'incendio, le opere di difesa contro un inondazione, ecc. Il delitto può essere commesso in vari modi ed il legislatore accenna al *sottrarre,* all'*occultare*, al *rendere inservibili* materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all' estinzione o alla difesa.

—

Articolo 308. — Le disposizioni degli articoli dal 300 al 305 si applicano anco a colui che, commettendo su edifizii o cose di sua proprietà alcuno dei fatti preveduti negli articoli medesimi, danneggia o espone a pericolo persone, o cose altrui, della specie indicata nei detti articoli.

Se il fatto sia diretto al fine preveduto nell'articolo 414, la pena ò aumentata da un sesto ad un terzo.

Prevede il legislatore il caso dell'incendio, della sommersione, ecc. della cosa propria, non commessi allo scopo di distruggere la cosa altrui. In questo caso, o dall'incendio non derivò alcun pregiudizio, ed il fatto non è penalmente imputabile, mancando l'intenzione e l'evento, o dall'incendio della casa propria derivò *danno* o *pericolo* di danno alla casa altrui od alle persone, ed il detrimento

avvenuto era prevedibile, ed in tal caso il colpevole si punisce come autore di incendio volontario.

Lo stesso dicasi della sommersione, del naufragio, ecc., fatti previsti negli articoli dal 300 al 305.

Per la responsabilità penale bisogna che siano danneggiate o esposte a pericolo persone o cose altrui della specie indicata negli articoli dal 300 al 305.

Nell'ultimo capoverso il legislatore prevede il caso, che la distruzione delle cose proprie sia diretta al fine di conseguire per sè o per altri il prezzo di un' assicurazione da infortunii o altro indebito profitto, e sancisce un aumento di pena.

Articolo 309. — Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti abbia prodotto pericolo per la vita delle persone, la pena in essi stabilita è aumentata della metà.

Prevede il legislatore il caso, che l' incendio, l' inondazione, ecc., abbiano prodotto pericolo per la vita delle persone, ed aumenta la pena stabilita per questi delitti della metà.

Non è necessario per l'applicazione dell'articolo in esame che si provi che intenzione del colpevole sia stata quella di produrre pericolo per la vita delle persone; è necessario però che il pericolo per la vita sia stato la conseguenza diretta dell'incendio, e non un fatto posteriore e casuale dell'azione del colpevole.

Articolo 310. — Nei casi preveduti negli articoli precedenti, se la cosa sia di lieve entità e non sia stata esposta a danno alcun'altra cosa o a pericolo alcuna persona, in vece delle disposizioni contenute negli stessi articoli si applicano quelle dell'art. 424.

Il legislatore, seguendo il principio che la entità della cosa, o per dire col linguaggio della scuola, la quantità naturale del delitto influisce sul grado di pena, ha creduto conveniente stabilire, che, qualora l' entità della casa distrutta sia lieve, e non sia stata esposta a pericolo alcun'altra cosa o alcuna persona, si applicheranno le norme stabilite nell'articolo 424 (1).

(1) È stato deciso, che se la cosa non sia di lieve entità od il mezzo adoperato a distruggerla sia capace anche a produrre danno ad altre cose

Articolo 311. — Chiunque per imprudenza o negligenza, o per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamento, ordini o discipline, cagiona un incendio od una esplosione, una inondazione, una sommersione od un naufragio, una rovina o altro disastro di comune pericolo, è punito con la detenzione sino a trenta mesi e con la multa sino a lire mille.

Se dal fatto derivi pericolo per la vita delle persone, la detenzione è da sei mesi a cinque anni e la multa da lire trecento a tremila: e, se derivi la morte di alcuno, la detenzione è da uno a dieci anni e la multa è superiore alle lire mille.

Osservava il relatore che, sebbene non si imputino i fatti colposi quando non produssero danno, o il danno che ne derivò era reintegrabile o fu reintegrato dall'agente, ciò non può ammettersi nell'incendio, nell'inondazione e nelle altre figure di delitto delle quali si è detto nel presente capo; poichè questi fatti mettono a troppo grave repentaglio la pubblica incolumità, quand'anche siano commessi per mera imprudenza. Onde il legislatore, che negli articoli precedenti ha contemplato i delitti dolosi di incendio, di inondazione ecc., nell'articolo in esame contempla gli stessi fatti, qualora siano commessi per *imprudenza*, negligenza, ecc.

Si noti, che il legislatore ai delitti commessi per *colpa* comune aggiunge anco gli altri commessi per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline.

Aggrava la pena il legislatore nei seguenti casi: 1° quando dal fatto sia derivato *pericolo* per la vita delle persone; 2° quando sia derivata la *morte* di alcuno.

---

estranee od a recar pericolo alle persone, l' art. 310 riesce inapplicabile, anche quando l'effetto seguito non sia grave (24 febbraio 1893 nella *Rivista penale*, vol. XXXVIII, 251 con nota).

Capo II.

Dei delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto o di comunicazione.

Articolo 312. — Chiunque, ponendo oggetti sopra una strada ferrata, o chiudendo o aprendo le comunicazioni dei binarii, o facendo segnali falsi, o in qualsiasi altro modo fa sorgere il pericolo di un disastro, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il disastro avvenga, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni.

Compromettere il servizio delle ferrovie è rendere possibile il danno per un numero indeterminato di vite umane, e la distruzione di ingenti valori. Onde il legislatore ha creduto più razionale sistema collocare l'articolo 312 ed i susseguenti non sotto il titolo dei delitti contro la *proprietà*, ma sotto quello dei delitti contro la *pubblica incolumità*.

Il delitto previsto nell'articolo 312 consiste nel *porre* oggetti sopra una strada ferrata, nel *chiudere* o *aprire* le comunicazioni dei binarii, o nel *fare* segnali falsi, o nell'adoperare qualsiasi altro mezzo, allo scopo di fare sorgere il pericolo di un disastro.

Il legislatore distingue due ipotesi: l'una consistente nel *fare sorgere* il pericolo di un disastro, l'altra nell'avere effettivamente *cagionato* un disastro: e stabilisce gradi diversi di pena (1).

Articolo 313. — Chiunque danneggia una strada ferrata, o le macchine, i veicoli, gli strumenti o altri oggetti o apparecchi che servono all'esercizio di essa, è punito con la reclusione da un mese a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi lancia corpi contundenti o proiettili contro convogli in corso.

---

(1) Vedi Blanche, *Jurisprudence judiciaire et administrative des chemins de fer*; Loisel, *Legislation et jurisprudence des chemins de fer belges*; Simon, *Haftpflick der Eisenbahnen*, ecc.

Passa il legislatore dal delitto diretto a provocare un disastro ferroviario, al danneggiamento, effettuato o tentato, di materiali, macchine od apparecchi servienti all'esercizio delle strade ferrate, ed al fatto del lanciare corpi contundenti o proiettili contro convogli in corso. Per l'esistenza del delitto in questo articolo previsto basta che si provi che la volontà del colpevole fu quella di produrre il guasto o il danneggiamento.

Articolo 314. — Chiunque, per imprudenza o negligenza, o per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, fa sorgere il pericolo di un disastro sulle strade ferrate, è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a tremila; e con la detenzione da due a dieci anni e con la multa superiore alle lire tremila, se il disastro avvenga.

Contempla ora il legislatore i disastri provenienti da negligenza, imprudenza, o altra causa colposa. Il delitto colposo consiste nel *fare sorgere* il pericolo di un disastro sulle strade ferrate per imprudenza, negligenza, imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti. Si aggrava la pena quando il disastro sia avvenuto.

Articolo 315. — Chiunque danneggia le macchine, gli apparecchi o i fili telegrafici, o cagiona la dispersione delle correnti o in qualsiasi altro modo interrompe il servizio dei telegrafi, è punito con la reclusione da un mese a cinque anni.

Questo articolo mira a tutelare da dolosi danneggiamenti il servizio *telegrafico*. Ed il legislatore dapprima indica alcuni dei modi coi quali il danno può essere prodotto, ma poscia si giova della seguente generale espressione — *o in qualsiasi altro modo interrompe il servizio dei telegrafi* — per abbracciare tutti i modi vari di consumazione del delitto.

Articolo 316. — Per gli effetti della legge penale, alle strade ferrate ordinarie è equiparata ogni

altra strada armata con rotaie metalliche ed esercitata col vapore o con qualsiasi motore meccanico.

Per gli stessi effetti, sono equiparati ai telegrafi i telefoni destinati ad un servizio pubblico.

Ottima la disposizione, poichè le ragioni giuridiche che servono di fondamento razionale alla punizione dei fatti dannosi commessi sulle strade ferrate od ai telegrafi, sono identiche a quelle che possono addursi per giustificare la punizione degli stessi fatti commessi sul *tramvia* e ai *telefoni*.

Articolo 317. — Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, chiunque, in qualsiasi modo, distrugge, in tutto od in parte, o rende altrimenti inservibili vie od opere destinate alle pubbliche comunicazioni per terra o per acqua, ovvero, rimuove, a tal fine, gli oggetti destinati alla sicurezza delle medesime, è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni; e da tre a dodici anni, se il fatto produca pericolo per la vita delle persone.

In questo articolo il legislatore prevede tutti i casi possibili di distruzione o di danno arrecati a vie, opere destinate a pubbliche comunicazioni, ecc. I modi coi quali il delitto può essere commesso, sono: 1° *distruzione*, in tutto od in parte, di vie od opere destinate a pubbliche comunicazioni, per terra o per acqua; 2° *rendere inservibili* le stesse; 3° *rimuovere* gli oggetti destinati alla sicurezza delle medesime vie od opere. Solo è da notare, che il legislatore ha aumentato la pena, quando il fatto produce il pericolo per la *vita* delle persone (1).

Capo II...

Dei delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica.

Nel nuovo codice non sono contemplati molti fatti contro l'*incolumità pubblica*, previsti dal *codice passato*, perchè contemplati dalla legge sulla tutela dell'*igiene* e *sanità pubblica*, come anco dalla legge

---

(1) Vedi la legge sui *lavori pubblici* del 2 marzo 1865.

sulla *pubblica sicurezza* (Vedi gli art. 30, 32, 37, 50, 23, 24, 33, 58, 55 della prima, ed il regolamento del 9 ottobre 1889, e gli art. 32, 34 e 35 della seconda).

Articolo 318. — Chiunque, corrompendo o avvelenando acque potabili di uso comune o sostanze destinate alla pubblica alimentazione, pone in pericolo la salute delle persone, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

È contemplata in questo articolo la prima figura di delitto contro la *sanità*, la quale sembra rara, ma è tuttavia possibile che si avveri, cioè, il *corrompimento* o *avvelenamento* doloso di acque potabili d'*uso comune*, ovvero di cose destinate alla pubblica alimentazione. Richiedesi però come condizione necessaria per l'esistenza del delitto, che per l corrompimento o per l'avvelenamento si sia posta in *pericolo* la salute delle persone. Si noti, che relativamente alle acque, non basta questa sola condizione, ma richiedesi che esse siano *potabili* e siano di *uso comune* (1).

Articolo 319. — Chiunque contraffà o adultera in modo pericoloso alla salute sostanze alimentari o medicinali o altre cose destinate a essere poste in commercio, ovvero pone in vendita o mette altrimenti in commercio tali sostanze o cose contraffatte o adulterate, è punito con la reclusione da un mese a cinque anni e con la multa da lire cento a cinquemila.

Altra figura delittuosa è quella delle frodi industriali o commerciali nei generi di prima necessità o in altri oggetti, dall'uso dei quali può derivare grave pregiudizio alla vita od alla salute delle persone, specialmente quando trattisi di sostanze alimentari o di medicinali. Ed osservava il legislatore, che la necessità della repressione è tanto maggiore quanto più in questa materia l'arte della frode ha fatto rapidi progressi e, profanando le stesse conquiste della scienza, ha prese spaventevoli proporzioni.

---

(1) Vedi la legge sulla *tutela dell' igiene* e della *sanità pubblica* del 22 dic. 1888.

Di questa figura delittuosa il nuovo codice delinea tre specie principali, che formano obbietto delle disposizioni dell'art. 219 e degli altri che seguono. La prima di essa è contemplata dallo articolo in esame, e consiste nel *contraffare* o *adulterare* in modo *pericoloso* alla salute sostanze alimentari o medicinali, ecc., ovvero nel *porre in vendita* o *in commercio* tali sostanze *contraffatte* o *adulterate.*

Non ogni contraffazione o adulterazione può formare obbietto di repressione, ma solo quella che rende una sostanza *pericolosa* per la salute. È ben difficile però assodare gli estremi di tale delitto, e perciò il magistrato deve fondare il suo giudizio sui risultati delle perizie che saranno a tale uopo ordinate.

Il delitto, contemplato nell'art. 319, non consiste solo nel *contraffare* o *adulterare* sostanze o medicinale, ma anco nel *porre in vendita* o *in commercio* sostanze contraffatte o adulterate. E per essere la contraffazione o alterazione punibile, si richiede il concorso di altra circostanza, che, cioè, le sostanze contraffatte o adulterate, come anco i medicinali, siano destinate ad essere poste in commercio (1).

Articolo 320. — Chiunque pone in vendita sostanze alimentari o altre cose non contraffatte nè adulterate, ma pericolose per la salute, senza che questo pericolo sia noto al compratore, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire cento a tremila.

---

(1) Ricordiamo alcune decisioni importanti che sono:

l'articolo 42 della legge sulla sanità pubblica e l'articolo 319 del cod. pen. contemplano ipotesi criminose diverse. Per l'applicazione dell'art. 42 non si richiede la prova del dolo nell'agente, mentre tale prova è necessaria per applicare l'art. 319 (27 giugno 1890 nella *Riv. pen.* vol. XXXII, 522);

il dolo specifico nei delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica consiste nella scienza della qualità pericolosa e del vizio afficiente la sostanza fabbricata, venduta o posta in vendita; e cotesto è il carattere differenziale fra questi delitti e le affini contravvenzioni prevedute negli articoli della legge e dei regolamenti sanitari (12 febbraio 1893 nella *Corte Suprema*, an. XVIII, 276);

il codice penale nuovo, come legge posteriore ha derogato all'art. 42 della legge sanitaria, il quale rimane in vigore solo pel capoverso, in cui si prevede la cattiva stagnatura degli arnesi da cucina (23 maggio 1892 nella *Cassazione Unica*, vol. III, 894).

Contempla il legislatore la seconda specie della figura delittuosa di frodi industriali o commerciali, ecc. Esso consiste nel *vendere* sostanze alimentari o altre cose non *contraffatte*, nè *adulterate*, ma *pericolose* per la salute, senza che il compratore *conosca* questo pericolo. Il codice passato non prevedeva questo caso, ma il nuovo, per tutelare sempre meglio la pubblica salute, l'ha previsto.

Articolo 321. — Chiunque, essendo autorizzato alla vendita di sostanze medicinali, le somministra in ispecie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire cinquanta a cinquecento.

È la terza specie della figura delittuosa, di cui sopra fu parola, consistente nel somministrare, vendendo sostanze medicinali, che per la *specie*, per la *qualità* e per la *quantità* non corrispondono alle ordinazioni mediche, o alle dichiarazioni o patti stabiliti fra venditore e compratore.

Articolo 322. — Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine, ma non pericolose per la salute, è punito con la reclusione sino ad un mese e con la multa da lire cinquanta a cinquecento.

Per il codice passato (art. 685, n. 9) era una contravvenzione il fatto di vendere sostanze alterate, guaste, corrotte, ma non atte a danneggiare la salute.

Il nuovo codice lo considera come *delitto* contro l'*alimentazione pubblica* (1).

Articolo 323. — Quando alcuno dei fatti preveduti nei precedenti articoli sia commesso per imprudenza o negligenza, o per imperizia nella pro-

(1) Avvertiamo sempre, che non debbono confondersi i fatti contemplati dall'art. 42 della legge sanitaria con quelli preveduti dagli art. 322 e 323 del *cod. pen.*

pria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, il colpevole è punito:

1. con la detenzione da un mese ad un anno e con la multa sino a lire mille, nel caso preveduto nell'articolo 318;

2. con la detenzione sino a tre mesi e con la multa sino a lire cinquecento, nei casi preveduti nell'articolo 319;

3. con la detenzione sino ad un mese o con la multa sino a lire cento, nei casi preveduti negli articoli 320 e 321.

Negli articoli già esaminati il legislatore ha contemplato i casi di *corrompimento* o *avvelenamento* di acque potabili, ecc., di *contraffazione* o *adulterazione* di sostanze alimentari, ecc., di *messa in vendita* di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, ecc. ecc. commessi con *dolo*. Nell'articolo in esame contempla gli stessi fatti dannosi, quando sono commessi per *imprudenza* o *negligenza*, o *imperizia* nella propria arte o professione, o per *inosservanza* di regolamenti, ordini e discipline. E nel numero 1° prevede il caso dell'avvelenamento o corrompimento *colposo* di acque potabili, ecc,; nel num. 2° la *contraffazione* o *adulterazione*, ecc.; nel num. 3° la *messa in vendita* od *in commercio* per imprudenza di sostanze pericolose per la salute ecc. (1).

Articolo 324.—Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti produca pericolo per la vita delle persone, le pene ivi stabilite sono aumentate della metà.

Il legislatore aggrava con questo articolo la pena nei casi in cui, col commettere i delitti sopra cennati, si produce pericolo per la vita delle persone.

---

(1) È stato deciso, che l'incuria o la negligenza di chi vende del vino adulterato è punito dall'art. 323 del codice penale; e che per la contravvenzione all'art. 42 della legge sanitaria basta la volontarietà dell'atto della vendita del vino adulterato (27 luglio 1891 nella *Corte Suprema*, an. XVI, 714).

Articolo 325. — Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli 319, 320 e 322 commetta il fatto abusando di una professione sanitaria o di un'altra professione o arte soggetta a vigilanza per ragione di sanità pubblica, la pena è:

1. della reclusione da sei mesi a sei anni e della multa non inferiore a lire cento, nel caso preveduto nell'articolo 319;
2. della reclusione da tre mesi ad un anno e della multa da lire cinquecento a cinquemila, nel caso preveduto nell'articolo 320;
3. della reclusione da uno a sei mesi e della multa da lire duecento a mille, nel caso preveduto nell'articolo 322.

La condanna per alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti ha sempre per effetto la sospensione dallo esercizio della professione o dell' arte, che abbia servito di mezzo a commetterlo, per un tempo parí a quello della reclusione o della detenzione che è inflitta.

Il legislatore aggrava la pena per alcuni dei delitti sopra esaminati, quando chi li commette ha abusato della professione sanitaria o di altra professione o arte soggetta a vigilanza per ragione di sanità pubblica. Ammette la circostanza aggravante solo per il delitto di contraffazione o adulterazione in modo pericoloso alla salute di sostanze alimentari o medicinali, ecc. (art. 319), per il delitto di messa in vendita di sostanze alimentari pericolose alla salute, ma non adulterate, ecc. (art. 320), per il delitto di messa in vendita di sostanze alimentari non genuine, quantunque non pericolose per la salute (art. 332). Conseguenza della condanna nei casi espressi dall'art. 325 è la sospensione dall'esercizio della professione o arte, che servì come *mezzo* per commettere il delitto.

Articolo 326. — Chiunque, con false notizie o altri mezzi fraudolenti, produce la deficienza o il rincaro di sostanze alimentari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila; alle quali pene è

aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici ufficii, estesa all' esercizio della professione, se il colpevole sia un pubblico mediatore.

È la terza figura delittuosa contemplata sotto il *Capo III* e che consiste nel produrre con false notizie o altri mezzi fraudolenti, la deficienza o il rincaro di sostanze alimentari. Secondo il Prog. ministeriale la deficienza o il rincarimento dovevasi punire anche se prodotto mediante *incetta*, ma giustamente fu osservato dalla Commissione senatoria, che in tal caso il fine può essere eticamente riprovevole, ma manca la lesione del diritto, onde la sanzione penale eserciterebbe una illegittima pressione sullo svolgimento dell'industria e dei commerci. E l' articolo fu modificato nel modo come si trova nel nuovo codice.

Il legislatore aggrava la pena nel caso in cui il colpevole sia un pubblico mediatore, perchè *questi*, abusando della sua *qualità*, trae più facilmente in inganno la gente.

Capo IV.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Articolo 327. — Salvo quanto è disposto negli articoli 366, numero 4, e 373, se da alcuno dei fatti preveduti negli articoli dal 300 al 306, 308, 312, 313, dal 315 al 321 e 325, derivi la morte od una lesione personale di alcuno, le pene ivi stabilite sono raddoppiate se derivi la morte; e sono aumentate da un terzo alla metà, se derivi lesione personale; ma la reclusione non può essere inferiore, nel primo caso, ai cinque anni, e, nel secondo caso ai tre mesi.

Se dal fatto derivi la morte di più persone o anche la morte di una sola e la lesione di una o più, la reclusione non può essere inferiore ai dieci anni; ed ove sia già superiore a questa durata, può estendersi sino al massimo legale.

Se derivi lesione personale di più persone, la reclusione non può essere inferiore ai sei mesi; e ove la reclusione sia già superiore ai cinque anni, può estendersi a quindici anni.

Il legislatore volle tenere considerazione, e non poteva fare a meno, gli effetti letali o lesivi per le persone, che conseguano ad alcuni dei fatti preveduti nel *titolo* da noi esaminato, e perciò ha stabilito quanto leggesi nell'articolo 325.

L'incendio, l'inondazione, ecc., possono essere dei fatti commessi allo scopo di cagionare la morte o la lesione personale di alcuno; ma può darsi che quei fatti siano voluti per sè stessi dal delinquente, e che poi da essi derivi la morte o la lesione personale. Nel primo caso si applicano gli articoli 366, num. 4° e 373, cioè si infligge la pena stabilita per l'omicidio e per la lesione personale. Nel secondo caso si applicano le norme stabilite nell'articolo in esame.

Le norme sono le seguenti: 1° se da alcuno dei fatti preveduti negli articoli dal 300 al 306, 308, 312, 313, dal 315 al 321 e 325 derivi la *morte* di alcuno, le pene in questi articoli stabiliti sono raddoppiate, se derivi *lesione personale,* le pene negli stessi articoli stabilite, si aumentano da un terzo alla metà; 2° se da alcuno di quei fatti deriva la morte di *più persone* oppure la morte di *una sola* e la lesione di una o più, si applicherà la reclusione, la quale non potrà essere inferiore ai dieci anni; 3° se da alcuno di quei fatti deriva la lesione personale di più persone, si applicherà la pena della reclusione, la quale non potrà essere inferiore ai sei mesi. Si noti poi, che se nel 2° caso, la pena della reclusione sia già per la natura del fatto commesso superiore ai dieci anni, essa si può estendere fino al massimo legale, e se nel 3° caso la reclusione per la natura del fatto sia già superiore ai cinque anni, essa si può estendere fino ai quindici anni.

Articolo 328. — Quando alcuno dei delitti preveduti nei primi due capi del presente titolo, sia commesso di notte, ovvero in tempo di comune pericolo, di calamità o commozioni pubbliche, la pena è aumentata di un terzo.

Il tempo nel quale sia cagionato alcuno dei gravi disastri preveduti in questo titolo, come bene osservava il *Relatore,* può essere una circostanza che ne accresce la gravità. Così, se avviene di notte un incendio, un' inondazione, un disastro ferroviario, più funesti sogliono essere gli effetti, maggiori le difficoltà di porne riparo o di recare i soccorsi necessari. Dicasi lo stesso, ove tali fatti avven-

gano in tempo di pericolo comune, di pubbliche calamità o di generali commozioni; d'onde la ragione di aumentare la pena.

Articolo 329. — Quando alcuno dei delitti preveduti nel presente titolo sia commesso da persona incaricata dei servigi, dei lavori, o della custodia dei materiali in esso indicati, le pene ivi stabilite sono aumentate da un sesto ad un terzo.

Si tratta di una circostanza aggravante, che consiste nell'essere il colpevole persona incaricata di *custodire* i materiali, di *prestare servizi*, di *vigilare* i lavori, ecc. È stato deciso, che se per colpa di chi attende all'esercizio di un mezzo di trasporto o di comunicazione, quale il tram elettrico, ebbe a verificarsi un disastro si applicano le disposizioni degli art. 311, 314 e 329 del cod. pen., e non gli art. 371 e 373, perchè si tratta di delitto contro la *pubblica incolumità* (4 settembre 1891 nella *Cassazione Unica*, vol. 3, 1).

Articolo 330.—Quando nei delitti preveduti nei due primi capi del presente titolo il pericolo derivato dal fatto sia assai tenue, ovvero se il colpevole siasi adoperato efficacemente a impedirne o a limitarne le conseguenze, la pena può essere diminuita da uno a due terzi.

Quest'articolo contempla delle circostanze *scusanti*, che sarebbero: 1° la *tenuità* del pericolo derivato dal fatto; 2° lo sforzo fatto dal colpevole *efficacemente* per *impedire* o *limitare* le conseguenze del fatto. Ha razionale fondamento quest'ultima circostanza scusante, la quale implica un pentimento del colpevole per il male fatto; e rende possibile lo impedimento di conseguenze disastrose.

È stato deciso, che la circostanza diminuente contemplata in questo articolo non si applica ai delitti contro la sanità e l'alimentazione pubblica (14 maggio 1891 nella *Cassazione Unica*, vol. II, 281).

TITOLO VIII.

Dei delitti contro il buon costume e l' ordine delle famiglie (1).

Il legislatore ha distribuito in sei gruppi i delitti contro il *buon costume* e l'*ordine delle famiglie*, cioè: 1° la *violenza carnale*, la *corruzione dei minorenni*, l'*oltraggio* al *pudore*; 2° il *ratto*; 3° il *lenocinio*; 4° l'*adulterio* ed il *concubinato*; 5° la *bigamia*; 6° la *supposizione* e la *soppressione* d'*infante*. Nel 7° capo sono raccolte alcune *disposizioni comuni* ad alcuni dei gruppi precedenti.

Bene osservava Costa relatore al Senato: « la rubrica accenna con una formula cumulativa ai delitti contro il *buon costume* e l'*ordine delle famiglie*. Ma se ne esagererebbe la portata ove se ne volesse dedurre, che a costituire le ipotesi penali prevedute in questo titolo, sia sempre necessario il concorso dell' offesa al costume e dell' attentato alla legittimità dell' ordine famigliare. Questa è la regola; ed alla regola rispondono quelle fra le ipotesi che, essendo in maggior numero, sono anche le più importanti; ma era naturale che queste, per affinità di materia, per analogia di criteri, economia di classificazione, traessero necessariamente seco quelle altre nelle quali la promiscuità dei caratteri andava, in opposto senso, gradatamente scemando fino a cessare del tutto, per desumere esclusivamente dall'uno o dall'altro la ragione giuridica della sanzione penale.

Capo I.

Della violenza carnale, della corruzione di minorenni e dell' oltraggio al pudore.

Articolo 331. — Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona dell' uno o dell' altro sesso a congiunzione carnale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

---

(1) Vedi PESSINA, *parte spec.*, vol. II, 92; CARRARA, *parte spec.*, § 1481; LOMBROSO, *Delitti di libidine*. KRAFFT-EBBING, *Psicopatie sessuali*, Torino, Bocca. Consulta poi il mio lavoro speciale — *I reati di libidine e contro i buoni costumi*. Napoli 1886 ed il *Manuale* di *dir. pen.* sopra cit., ad uso dei *medici periti*.

Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona dell'uno o dell'altro sesso, la quale al momento del fatto:

1. non abbia compiuto gli anni dodici;

2. non abbia compiuto gli anni quindici, se il colpevole ne sia l'ascendente, il tutore o l'institutore;

3. essendo arrestata o condannata, sia affidata al colpevole per ragione di trasporto o di custodia;

4. non sia in grado di resistere, per malattia di mente o di corpo o per altra causa indipendente dal fatto del colpevole, ovvero per effetto di mezzi fraudolenti da esso adoperati.

Dalla lettera della legge si rileva, che il legislatore ha rigettato la voce *stupro*, colla quale si indicava il delitto previsto nell'articolo in esame, voce che era stata dagli scrittori adoperata in significati vari ed opposti, ed ha usato l'espressione *violenza carnale.*

Questo delitto consiste nel *costringere* un individuo dell'uno o dell'altro sesso a *congiunzione carnale.* Da ciò si scorge, che l'essenza del delitto di violenza carnale si fa consistere nel *costringimento* alla congiunzione, e che si prescinde dal *sesso* del colpevole e della vittima nel determinare gli elementi costitutivi del delitto. Ed invero, come soggetto passivo di questo può essere il maschio o la femmina, così soggetto attivo può essere o l'uno o l'altra.

Gli estremi essenziali del delitto sono: 1° la *violenza* o *minaccia*; 2° la *congiunzione carnale.* Bisogna però che si provi, che fra la violenza o la minaccia e la congiunzione carnale esista un rapporto di mezzo a fine. E poichè il legislatore ha distinto la *violenza* dalla *minaccia,* è evidente che per la prima bisogna intendere la violenza *effettiva,* e che la seconda non sia altro che la violenza *morale.*

La violenza *fisica* deve essere usata sul soggetto passivo del delitto, e Boemero richiedeva, che fosse usata *prima, durante* e *dopo* la congiunzione carnale, perchè « non nunquam etiam grata est, « vel ex post facto sit ista vis puellis, saepe reluctantes in terram « consectae ac denudatae, tandem inter luctandum visu, gestibus « verbisque in amplexus ruunt » (*Ad Carpz.* Quaest. 75). Bisogna, in altri termini, per esservi la violenza fisica voluta dal legislatore,

che la persona dell'uno o dell'altro sesso abbia opposto una resistenza *seria* e *costante*, e che non abbia ceduto che alla *forza.*

Vano e pericoloso sarebbe il voler determinare i caratteri o l'idoneità dei mezzi, onde possa esservi la violenza *effettiva.* Il giudice terrà in considerazione l'età, lo stato di salute e di forze, il temperamento della vittima, e tutte le circostanze speciali del fatto, ed ammetterà la violenza quando avrà constatato che la congiunzione carnale sia avvenuta contro la volontà della vittima, e nonostante la resistenza che, secondo le sue forze fisiche e la sua energia morale, ha essa potuto fare.

Relativamente alla *minaccia* o *violenza morale*, osserviamo, che anche intorno ad essa non si possono dettare norme assolute per stabilire se il soggetto passivo del delitto abbia ceduto per timore alle voglie del libidinoso, oppure abbia simulato resistenza o riluttanza, cedendo di buon grado in cuore alle ingiunzioni di minaccia. Dipende dalle circostanze del fatto la valutazione della efficacia del timore o delle minacce sull'animo del soggetto passivo, perchè trattandosi di dovere esaminare se nel fatto l'uomo o la donna, abbiano ceduto per intimidazione alle voglie dell'impudico, bisogna scrutare a fondo l'animo di costoro per valutare l'efficacia della intimidazione. Onde bene osservava il Carrara, che la valutazione dell'operosità del timore deve sempre farsi per via di giudizio concreto.

Non è necessario, che la minaccia sia diretta contro il soggetto passivo del delitto, perchè la violenza morale può concorrere anche nel caso in cui la minaccia sia rivolta a persona cara alla vittima.

Alla violenza vera e propria, la scienza ed anco il nuovo codice hanno parificato nella pena la violenza *induttiva* o *presunta*, la quale ha luogo quando si abusa di persona, che, per una ragione qualsiasi, non è capace di consenso. Ed i casi di violenza *presunta* sono previsti nei *num.* 1°, 2°, 3° e 4°, cioè il caso in cui la persona che fu vittima non aveva compiuto i dodici anni, e il colpevole sia l'ascendente, o il tutore, ecc. ecc.

Il legislatore ha equiparato alla violenza carnale la congiunzione carnale ottenuta coll'uso di *mezzi fraudolenti* adoperati dal colpevole (num. 4°). Sarebbe questa la figura di delitto che il Carrara denominò *stupro* nel senso vero della parola, e che da altri fu detto stupro con *seduzione.*

È ben difficile determinare il concetto della *seduzione*, poichè essa risulta da elementi diversi, dei quali alcuni sono *soggettivi*, altri *oggettivi*: elementi variabili secondo le circostanze. Diciamo solo,

che vi è *seduzione*, quando dal delinquente furono adoperati *mezzi* o *artifici* idonei a trarre in inganno individui dell'uno o dell'altro sesso e spingerli alla congiunzione carnale. Fra i casi di seduzione va ricordata la *promessa di matrimonio* non adempiuta. Il codice toscano esigeva la esistenza di *solenni sponsali* venuti meno senza *giusta causa*; ma questo concetto non ci sembra accettabile, perchè qualunque promessa di matrimonio può trarre in inganno, qualora concorrano condizioni speciali di *età*, di *cultura*, di *posizione sociale*, ecc. ecc.

Molto si è discusso intorno al momento consumativo del delitto di violenza carnale.

Altrove ho accennato le dottrine prevalse in Inghilterra, ed in Italia; ma nel presente lavoro, per amore di brevità, ricordiamo, che concordemente si è ritenuto in Italia, che per esservi stupro violento, oggi *violenza carnale*, non è necessaria la *deflorazione*, e che nello stabilire il momento *consumativo* non evvi omogeneità di dottrine (1).

Il Pessina fa consistere lo stupro violento (*violenza carnale*) nella *contaminazione* della castità corporea di una persona, col farla soggiacere allo sfogo della libidine. E siccome egli ammette come possibile in questo delitto la forma dello stupro *tentato*, *mancato* e *consumato*, così bisogna dedurne, che qualora lo *sfogo della libidine* si sia effettuato, la violenza carnale è consumata; che quando il colpevole abbia commesso tutti gli atti necessari per isfogare la libidine, e non sia riuscito allo scopo per circostanze fortuite ed indipendenti dalla sua volontà, la violenza carnale è *mancata* (esempio, *introduzione completa* del pene, ecc.); che infine quando il colpevole abbia compiuto solo alcuni degli atti necessari per lo sfogo della libidine (esempio, l'avere ridotto la vittima in tale condizione da non potersi più sottrarre all'atto di congiunzione carnale), ed allora la violenza carnale è *tentata*.

È facile vedere, che, se in astratto la distinzione fra *tentativo*, *delitto mancato* e *consumato* è possibile, nel fatto è difficilmente constatabile. Ed invero trattandosi di tentativo, bisognerebbe provare in modo chiaro, che intenzione del delinquente era stata quella di

(1) È stato deciso, che per potersi parlare di violenza carnale e non degli atti di libidine contemplati e repressi dall'art. 333 basta che lo imputato abbia consumato l'atto della copula ed è indifferente la circostanza del non essere od essere rimasta integro l'imene (1 giugno 1892 nella *Riv. pen.* vol. XXXVI, 152 con *nota*).

sfogare la sua libidine *mediante* la congiunzione carnale, perchè gli atti commessi non rivelano sempre per se stessi, che il colpevole mirasse alla *congiunzione carnale*, od invece, a sfogare in altro modo la sua libidine, senza violare le parti sessuali della vittima. E d'altro lato, trattandosi di delitto consumato, bisognerebbe dimostrare che lo sfogo della libidine ebbe luogo, il che non potrebbe certamente affermarsi in modo *sicuro*, se non colla prova dello *spargimento* del *seme* e dello stato fisiologico o patologico delle parti sessuali della vittima (1).

Articolo 332. — Quando alcuno dei fatti preveduti nella prima parte, e nei numeri 1 e 4 del capoverso dell' articolo precedente, sia commesso con abuso di autorità, di fiducia o di relazioni domestiche, il colpevole è punito, nel caso preveduto nella

---

(1) Relativamente alle *psicopatie sessuali*, consulta il bellissimo lavoro di KRAFFT-EBING. Crediamo utile intanto far cenno di alcune più importanti decisioni delle nostre Cassazioni, sotto il codice passato.

Lo stupro violento si opera colla congiunzione carnale più o meno perfetta dei due sessi (Cass. Roma, 12 giugno 1878, nel *Foro it.*, 1878). — A costituire il tentato stupro violento, se è indispensabile estremo che la volontà di consumarlo venga manifestata con atti di esecuzione, non occorre che l'agente sia pervenuto al cominciamento della copula (Cass. Roma, 11 feb. 1878, nel *Foro it.*). — A costituire lo stupro violento consumato basta l'abuso con atti carnali di una ragazza, quando anche non ne sia seguita la deflorazione (Cass. Torino, 13 luglio 1881, nella *Giurisprudenza torinese*, 1881) — Vi ha tentativo di stupro quando un atto impudico riveste ad un tempo i due caratteri, di essere, cioè, diretto a consumare la copula carnale, malgrado la resistenza incontrata; e di essere per sè stesso sufficiente a costituire un principio di esecuzione. Non può essere il caso di semplice oltraggio al pudore quando gli assalti dati alla giovane riluttante giunsero a tal punto da non lasciare alcun dubbio sull'esito della lotta, se circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà dell' imputato non fossero sopravvenute ad impedire il compimento del brutale proposito (Cass. Firenze, 31 maggio 1879, nella *Raccolta* del *Mel.*).

Sotto l'impero del nuovo codice è stato deciso, che chi a fine di commettere il delitto di congiunzione carnale si introduce clandestinamente nella camera della vittima, chiude la porta, rivolge ad essa parole accennanti alla sua precisa intenzione ed afferra per le vesti la vittima che tende sottrarsi alla violenza è colpevole di tentativo del delitto previsto in questo art. (17 febbraio 1891 nella *Riv. pen.* vol. XXXIII, 457 con *nota*).

prima parte, con la reclusione da sei a dodici anni; e, negli altri casi, con la reclusione da otto a quindici anni.

In questo articolo il legislatore prevede le circostanze che possono aggravare il delitto di *violenza carnale.* L'on. Zanardelli osservava sul proposito nella sua relazione : « sono moltissime le condizioni delle quali si può in tal modo abusare (cioè abuso di qualità, e funzioni); parenti di vario grado, tutori, curatori, istitutori, precettori, ministri del culto, ufficiali pubblici, direttori di stabilimenti di beneficenza, medici, chirurgi, carcerieri ed agenti della pubblica forza, padroni e domestici , ospiti ; tutte queste ed altre persone esercitano tale autorità ed influenza, hanno rapporti così speciali derivanti dalla propria qualità , dal proprio ufficio, che è vituperevole si mutino in istrumento di corruzione. Ma enumerare tutte queste condizioni personali sarebbe pressochè impossibile; cosicchè mi è sembrato preferibile adoperare una formola sintetica, la quale valga a comprendere ogni autorità di diritto e di fatto, ogni influenza che derivi dalla fiducia inerente a determinati uffici o da qualsiasi particolare relazione domestica o sociale ». Abbiamo voluto richiamare alla memoria la relazione ministeriale, perchè essa giova ad illustrare la formula sintetica usata dal legislatore , *abuso* di *autorità* , di *fiducia*, o *di relazioni domestiche.*

L'aggravante desunta dall'abuso di *relazioni domestiche* sembrò troppo vaga ad alcuni, e si sostenne la necessità di svolgerla, indicando espressamente le relazioni dipendenti dal servizio, dall'ospitalità, dallo esercizio di un ufficio educativo o di custodia, o di una professione e simili.

Ma bene osservò il Senatore Costa, che le relazioni domestiche sorgono da rapporti di convivenza, permanenti o accidentali, che possono fornire facile opportunità al delitto; e quando l' *abuso* di esse ha servito di mezzo per commetterlo, lo rendono indubbiamente più grave, qualunque esse siano e da qualsiasi ragione dipendano. E qui cogliamo l'occasione di notare, che non è dal *fatto* delle relazioni domestiche, ma dall'*abuso* di esse che questa circostanza aggravante trae la sua ragione di essere.

L'art. 332 è così redatto: « quando alcuno dei fatti preveduti nella *prima parte* e nei *numeri 1° e 4°* del capoverso dell'articolo precedente sia commesso, ecc. ». Or potrebbe dubitarsi, che la qualità di *ascendente, tutore,* o *institutore* di persona a cui fu affidata la vittima per *ragione* di *trasporto* o di *custodia*, non costituisca

circostanza aggravante, ma sia sola una circostanza che faccia *presumere* la violenza.

L'on. Spirito pur ammettendo, che le qualità o le circostanze sopra cennate siano comprese nella formula generale « abuso di autorità o di fiducia « pure esternava la opinione della convenienza di riportare quelle qualità o circostanze nell'art. 332. Ma il Senatore Costa osservò, che savia era la opinione, ma non conforme al sistema di redazione del progetto. Da questi precedenti legislativi si può trarre la conseguenza, che la qualità di *ascendente*, *tutore*, ecc. (num. 2° e 3° dell'art. 331), non solo è circostanza che fa presumere la *violenza*, ma anco aggravante della responsabilità (1).

Notiamo infine, che il legislatore ha aumentato molto dippiù la pena nei casi contemplati nei numeri 2° e 3° del capoverso dell'articolo 331.

Articolo 333. — Chiunque, usando dei mezzi o profittando delle condizioni o delle circostanze indicate nell'articolo 331, commette su persona dell' uno o dell'altro sesso atti di libidine, che non siano diretti al delitto preveduto in detto articolo, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

Se il fatto sia commesso con abuso di autorità o di fiducia o di relazioni domestiche, la reclusione, in caso di violenza o minaccia, è da due a dieci anni; e, nei casi preveduti nei numeri 1 e 4 del capoverso dell' articolo 331 , è da quattro a' dodici anni.

Siccome alla libidine può darsi sfogo senza ricorrere alla congiunzione carnale, ma compiendo altri atti, così il legislatore ha voluto contemplare anco questi, per non lasciare impunite azioni che offendono non solo la morale, ma anco il *diritto*.

E nell'art. 333 considera appunto quegli atti di libidine che non sono diretti al delitto preveduto nell' art. 331, cioè, alla *congiunzione carnale,* poichè se fossero a questa diretti, costituirebbero tentativi o atti preparatori del delitto di violenza carnale.

Per l'esistenza del delitto previsto dall'art. 333 debbono concorrere tutte le condizioni stabilite nell'art. 331, tranne quella, che

---

(1) Per il codice passato, per esservi l'aggravante della dimestichezza, il domestico doveva essere *salariato*; per il nuovo codice non è necessario ciò.

gli atti fossero diretti alla congiunzione carnale. I mezzi che si possono adoperare sono o la *violenza*, o la *minaccia* o la *seduzione*: e gli atti si possono esercitare sopra persona che non ha compiuto i dodici anni, o i quindici, e l'autore di essi essere l'ascendente, il tutore, ecc. Prevede il legislatore anco le circostanze aggravanti del reato, cioè, l'abuso di autorità, di fiducia, le relazioni domestiche, e stabilisce che nel caso in cui il fatto sia commesso con una di queste circostanze, e vi si aggiunge anco la violenza o la minaccia, la pena è da due a dieci anni, e nel caso in cui sia commesso con una di quelle circostanze e nelle ipotesi previste nei num. 1° e 4° del capoverso dell'articolo 331, la reclusione sarà da quattro a dodici anni (1).

Articolo 334. — Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti sia commesso col simultaneo concorso di due o più persone, le pene in essi stabilite sono aumentate di un terzo.

Il concorso di due o più persone, nel momento in cui si commette un delitto di violenza carnale o un delitto di libidine previsto dall'articolo 333, costituisce una circostanza aggravante dell'uno e dell'altro. È indifferente se una o più persone prestino il loro aiuto per facilitare ad altra persona la commissione di quei delitti o se essi si prestino tra loro vicendevole aiuto nel commettere il delitto. È necessario però sempre il *dolo* nelle persone concorrenti (2).

---

(1) È stato deciso, che le relazioni domestiche non sempre costituiscono aggravanti della violenza carnale, ma solo allora che il delitto sia stato reso possibile ed agevolato da quelle relazioni (9 gennaio 1893 nella *Cassazione Unica*, vol. IV, 719).

(2) Osservava il Senatore Costa, che per costituire il concorso di persone una circostanza aggravante, non basta che più siano i correi od i complici dello stesso delitto, ma è necessario che due o più persone abbiano direttamente aiutato coll'opera loro il colpevole nell'atto che si accingeva alla consumazione del delitto. Non basterebbe quindi avere procurato la chiave per penetrare nella casa, o predisposto il raggiro che doveva porre la vittima nell'impossibilità di resistere, poichè questi fatti, se compiuti col concorso di più persone, possono fornire argomento ad una imputazione di complicità, ma non mutano i caratteri del delitto. Li muteranno invece i fatti di violenza o di minaccia effettiva, compiuti contestualmente da più persone, nel momento in cui il colpevole tendeva a conseguire la congiunzione carnale.

Articolo 335. — Chiunque, mediante atti di libidine, corrompe una persona minore dei sedici anni. è punito con la reclusione sino a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Se il delitto sia commesso con inganno, ovvero se il colpevole sia un ascendente della persona minore, o se a lui sia affidata la cura, l' educazione. l'istruzione, la vigilanza o la custodia, anche temporanea, di essa, la pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cento a tremila.

Trattasi del delitto di corruzione di una persona minore mediante *atti di libidine.* Si sostenne da taluno, che l'esistenza di questo delitto è subordinata a due condizioni: 1° che gli atti di libidine fossero diretti allo scopo di corrompere; 2° che essi fossero commessi su persona non corrotta. In ordine alla prima condizione osserviamo, che nel sistema del nuovo codice non sembra essere essa necessaria, poichè vi sarà corruzione sempre, tanto se gli atti di libidine siano stati commessi allo scopo di corrompere, quanto se tale scopo non ci sia stato (1).

Non è necessario poi, che gli atti di libidine siano esercitati sulla persona che si vuol corrompere, essendo sufficiente, che questa sia testimone di atti libidinosi (2).

Circostanze aggravanti del delitto sono l'*inganno,* la *qualità* di ascendente nel colpevole, l'essere la vittima affidata alla cura, all'educazione, all'istruzione, ecc. del delinquente, ecc. ecc. Nè ha efficacia ad attenuare la pena il fatto che la cura, l'educazione, la custodia, ecc., sia stata *temporanea.*

Articolo 336. — Per i delitti preveduti nei precedenti articoli non si procede che a querela di parte; ma la querela non è più ammessa trascorso un anno dal giorno in cui il fatto fu commesso o ne ebbe notizia chi abbia diritto di presentare la querela stessa in vece dell' offeso.

---

(1) È stato deciso, che non occorre la pluralità degli atti, ma basta anche un solo atto violato (22 gen. 1890 nella *Giur. pen. vol. X*, 115).

(2) Ciò è stato riconosciuto con parecchie sentenze, di cui l'ultima è in data 3 giugno 1893 (*Corte Suprema,* an. XVIII, 504).

La remissione non produce effetto se fatta dopo che fu aperto il dibattimento.

Si procede d'ufficio quando il fatto:

1. abbia cagionato la morte della persona offesa, o sia accompagnato da altro delitto per cui sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale per un tempo non inferiore ai trenta mesi e si debba procedere d'ufficio;

2. sia commesso in luogo pubblico o esposto al pubblico;

3. sia commesso con abuso della patria potestà o dell'autorità tutoria.

Uno dei problemi più delicati e gravi della scienza del diritto penale, in tema di delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, è, se l'azione penale debba essere pubblica, o se, nonostante la violenza, debba lasciarsi facoltà alle parti di promuovere il giudizio penale. Il legislatore considerando, che non è un bene nè per la morale pubblica, nè per la pace e l'onore del focolare domestico, di attirare troppo facilmente la gran luce della giustizia sopra i traviamenti della vita intima, in quanto che dall'esercizio dell'azione pubbica potrebbe sovente derivare più danno che vantaggio alle stesse persone ed alle famiglie che la legge intende proteggere, ha lasciato agli offesi la libertà di scelta per la difesa del proprio diritto, e stabilito che per i delitti di violenza carnale, di corruzione di minore, ecc., si procede a querela di parte. Quando però la querela non sia stata ritirata prima del giudizio ed il fatto sia diventato di pubblica ragione, cessa ogni motivo di riguardo. E mentre nel progetto erasi stabilito, che la remissione non era più ammessa dopo l'apertura del dibattimento, per il codice non solo si ammette questa massima, ma si sanziona inoltre, che la querela non è più ammessa trascorso un anno dal giorno in cui il fatto fu commesso o ne ebbe notizia chi abbia diritto di presentare la querela stessa invece dell'offeso.

Adunque, il legislatore non solo ha stabilito talune eccezioni al principio della necessità della privata istanza per promuoversi il giudizio penale, ma ha fissato inoltre un termine dentro il quale la parte offesa ha il diritto di presentare querela. E qui notiamo, che l'inciso *o ne ebbe notizia chi abbia diritto di presentare la querela stessa invece dell'offeso* riferiscesi appunto agli articoli della procedura

penale, nei quali si dà diritto al marito di presentare querela per le offese fatte alla moglie, ecc. ecc.

Vediamo ora in quali casi, per i delitti contemplati negli articoli precedenti, si procede d'ufficio. Essi sono: 1° quando il fatto abbia cagionato la morte della persona offesa o sia accompagnato da altro delitto per il quale sia stabilita una *pena restrittiva* della libertà personale per un tempo non inferiore ai trenta mesi; 2° quando il fatto sia commesso in luogo pubblico o esposto al pubblico; 3° quando il fatto sia commesso con abuso della patria potestà o dell'autorità tutoria. Nel 1° caso è la prevalenza dell'*interesse pubblico* sul privato che esclude il beneficio della querela di parte; nel 2° caso è la necessità di difendere la pubblica morale che consiglia il procedimento di ufficio; nel 3° caso è la maggiore malvagità o perversità d'animo del delinqnente.

Il legislatore ha stabilito il procedimento di ufficio, quando il fatto fu commesso in *luogo pubblico* o *esposto al pubblico*. Or osserviamo, che la pubblicità evvi quando gli atti di libidine nel momento in cui si commettevano, potevano essere visti da più persone. Onde bene osserva il Carrara, che quando si parla di *luogo pubblico* in ordine ai delitti, di cui sopra è parola, la qualità di *pubblico* deve intendersi in un senso largo, cioè, di luogo dove si possa esser veduti dal pubblico.

Articolo 337. — Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, tiene incestuosa relazione con un discendente o ascendente, anche illegittimo, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, sia germano, sia consanguineo od uterino, è punito con la reclusione da diciotto mesi a cinque anni, e con l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii.

Il legislatore ha abbandonato il concetto di punire l'*incesto*, per se stesso, ed ha sottoposto a sanzione penale solamente la relazione incestuosa, qualora sia tenuta in modo da derivarne *pubblico scandalo*. Ha determinato anco in quali gradi di parentela la relazione incestuosa sia meritevole di repressione, cioè, quando si tratti di *discendente*, *ascendente*, anche *illegittimi*, di *sorelle* e *fratelli*, sia germani, consanguinei o uterini.

Noi altrove, esaminando il primo progetto dell'on. Zanardelli, abbiamo manifestato un'opinione contraria alla creazione della fi-

gura delittuosa descritta nell'articolo 337, e che trovavasi nel progetto allora presentato.

Abbiamo creduto, che nella pratica giudiziaria gravi inconvenienti si sarebbero deplorati e specialmente nello stabilire, quando ci fosse *pubblico scandalo.* E nella discussione del nuovo codice penale si sollevarono appunto dubbi su questo estremo del delitto. Taluno della Commissione senatoria, volendo chiaramente determinate le condizioni che rendono punibili le relazioni incestuose, dichiarava: 1° ch'esse debbono essere *notorie*; 2° che lo *scandalo sia avvenuto.* Osservò il Senatore Costa, che il concetto al quale si informava il progetto non differiva sostanzialmente da quello che si voleva fare prevalere colla proposta modificazione, poichè questa richiedeva la prova della *notorietà* e dello *scandalo pubblico effettivamente avvenuto*; mentre il progetto presumeva l'una e l'altro, quando la notorietà del fatto e lo scandalo che ne derivava fosse una naturale conseguenza del modo di operare del colpevole. Soggiungeva, che fra i due sistemi bisognava dare preferenza all'ultimo, poichè sebbene i due sistemi si risolvevano in un apprezzamento, pure con quello del progetto, spettava al giudice *trarre dalle circostanze del fatto* la ragione giuridica della sua punibilità, mentre con quello dell'emendamento il giudice doveva limitarsi a constatare le impressioni varie, contingenti e non sempre genuine *prodotte* dal fatto: e l'azione della giustizia veniva trascinata nel labirinto di prove difficilissime, nel quale il colpevole può agevolmente assicurarsi l'impunità.

Abbiamo creduto opportuno riferire queste considerazioni del Senatore Costa, per vedere quale interpretazione bisogna dare alla legge, tanto più che nel nuovo codice la formola del progetto venne modificata, poichè in questo la formola adoperata era — *in modo da eccitare pubblico scandalo*, mentre nel nuovo codice la formola è questa — *in modo che ne derivi pubblico scandalo.* In altri termini, è necessario, per l'esistenza del delitto, che ci sia il pubblico scandalo (1).

---

(1) Vedi il mio lavoro: *I reati di libidine.* Ricordiamo inoltre, che, come bene insegna anco il CARRARA, affinchè lo scandalo figuri come elemento di criminosità, deve nascere immediatamente dal *fatto* che si vuole punire, non già dalla narrativa del fatto (CARRARA, *op. cit.*, § 2952), e che in giurisprudenza è stato ritenuto, che il padrigno o la figliastra che si uniscono carnalmente dopo la morte della moglie o della madre rispettiva si rendono colpevoli di incesto, perchè, anche agli effetti penali, il *vincolo di affinità perdura dopo la morte del coniuge.*

Articolo 338. — Chiunque fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, offende il pudore o il buon costume, con atti commessi in luogo pubblico, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi.

Prevede il legislatore il delitto di *offesa* al *pudore pubblico* o al *buon costume*.

Per l'esistenza di esso si richiedono le seguenti condizioni: 1° atti di incontinenza, di sregolamento, od, in generale, atti di impudicizia; 2° che siano commessi in *pubblico luogo* od in luogo *esposto al pubblico*. Relativamente alla prima condizione osserviamo, che il legislatore non poteva determinare gli atti costitutivi elemento di reato; debbono essere atti contrari al pudore od al buon costume, e quindi bisogna tenere in considerazione la opinione della maggior parte degli uomini.

Notiamo inoltre, che è indifferente, che l'atto sia per sè stesso impudico o lo divenga per essere commesso in luogo pubblico od esposto al pubblico. Onde l'atto di congiunzione carnale compiuto tra marito e moglie nelle circostanze di luogo sopra indicate cade sotto la disposizione dell'articolo in esame. È indifferente anco se l'atto turpe è commesso sull'altrui persona o sulla propria, perchè sempre è offeso il pudore pubblico o il buon costume (1).

Articolo 339. — Chiunque offende il pudore con scritture, disegni o altri oggetti osceni, sotto qualunque forma distribuiti o esposti al pubblico ed offerti in vendita, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire cinquanta a mille.

Se il fatto sia commesso a fine di lucro, la reclusione è da tre mesi ad un anno e la multa da lire cento a duemila.

Il pudore pubblico ed il buon costume possono essere anco gravemente offesi col *distribuire, esporre* al *pubblico*, coll'*offrire in vendita* scritture, disegni o altri soggetti osceni, e quindi il legislatore ha sancito pene speciali per cotesti atti delittuosi. Sotto lo

---

(1) È stato deciso, che devesi ritenere pubblico il luogo in cui sia evidente e necessaria la possibilità che il fatto incriminato sia conosciuto ed osservato da estranei (17 nov. 1891 nella *Cassazione Unica*, vol. III, 208).

impero della passata legislazione tale delitto era previsto e punito dall'art. 17 dell'editto sulla *stampa*, articolo che è stato abrogato espressamente dalla legge 22 novembre 1888, che autorizzò la pubblicazione del nuovo codice penale. Da ciò la conseguenza, che essendo abrogato l'art. 17, questo delitto cessa di essere di competenza della Corte di Assise (Vedi art. 9 delle disposizioni di *coordinamento*, n. 3°). E qui osserviamo, che, abrogato l'art. 17, bisognava modificare l'art. 24 della legge sulla stampa, che rimanda per la pena ad un articolo che non più è in vigore (1).

Il legislatore aggrava la pena nel caso in cui il delitto sia commesso a scopo di *lucro*.

Capo II.

Del ratto.

Articolo 340.—Chiunque con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine o di matrimonio, una donna maggiore di età o emancipata, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Il Carrara definisce il ratto: la *violenta* o *fraudolenta abduzione* o *ritenzione di una donna contro la sua volontà per fine di libidine* o *di matrimonio*; definizione, che, come è facile vedere, è stata trasportata nel nuovo codice penale. Gli estremi essenziali del delitto, sono: 1° *violenza, minaccia* o *inganno*; 2° la *sottrazione* o *ritenzione* di una donna maggiore di età o emancipata; 3° che il fine sia o la *libidine* o il *matrimonio*.

Da qui la conseguenza, che è indifferente se la donna rapita sia impudica o meno, il delitto sussisterà sempre, anco se commesso in persona di una meretrice, salvo la diminuzione di pena. Nel ratto, come negli altri delitti contro il pudore, può esservi la violenza *vera* e la violenza *presunta*, la violenza *fisica* e la *morale*, l'*inganno* e la *frode*. L'inganno non è costituito dalle semplici promesse di matrimonio, ma da arti e raggiri che possono avere occultato il fine pravo dell'agente.

---

(1) Ricordiamo inoltre, che per l'art. 64 della legge di pubblica sicurezza non si possono esporre alla pubblica vista figure o disegni offensivi della morale, del buon costume, della pubblica decenza e dei privati cittadini. Vedi il nostro *commento* all'*editto sulla stampa* ed alla legge di *pubblica sicurezza* inserito nel *Trattato* di *dir. pen.* pubblicato dal Prof. Cogliolo, Vallardi editore.

Il legislatore prevede vari casi di ratto: quello contemplato dall'art. 340 è il ratto di *donna maggiore di età* o *emancipata*. E per l'esistenza di tale forma del delitto di ratto bisogna fra le altre condizioni il concorso o della violenza o della minaccia o dell'inganno.

—

Articolo 341.—Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene per fine di libidine o di matrimonio, una persona di età minore, ovvero per fine di libidine una donna coniugata, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Se la persona minore sia sottratta o ritenuta senza violenza, minaccia, o inganno, ma col suo consenso, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se la persona rapita non abbia compiuto gli anni dodici, il colpevole è punito, ancorchè non faccia uso di violenza, minaccia o inganno, con la reclusione da tre a sette anni.

Il legislatore contempla in questo articolo i seguenti casi: 1° sottrazione o ritenzione di una *minorenne* per fine di libidine o di matrimonio con violenza, minaccia o inganno; 2° sottrazione o ritenzione di una minorenne, per fine di libidine o di matrimonio *senza* violenza, minaccia o inganno, cioè, col *consenso* di lei (1° capoverso); 3° sottrazione o ritenzione di persona minore degli anni *dodici*, anche senza violenza, minaccia o inganno (2° capov.); 4° sottrazione o ritenzione di donna *coniugata* con violenza, minaccia o inganno a solo fine di *libidine* (prima parte dell'art. 341). Ed il legislatore stabilisce diversi gradi di pena, secondo la gravità maggiore o minore di questi casi. Nel 3° caso è prevista l'ipotesi del ratto con *violenza presunta*, per essere la vittima minore degli anni dodici.

—

Articolo 342.—Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, senza avere commesso alcun atto di libidine, restituisca volontariamente in libertà la persona rapita, riconducendola alla casa onde la tolse o a quella della famiglia di lui, o collocandola in altro luogo sicuro a disposizione della famiglia stessa, la reclusione è da un

mese ad un anno, nel caso dell' art. 340, e, rispettivamente, da sei mesi a tre anni, e da uno a cinque anni nei casi dell' art. 341.

È uno dei casi in cui il legislatore colpisce con una pena più lieve il rapitore. E per darsi luogo alla diminuzione della pena è necessario: 1° la sottrazione o la ritenzione delle persone indicate nei numeri precedenti; 2° che non sia stato commesso alcun atto di libidine da parte del rapitore; 3° che il rapitore abbia restituito volontariamente in libertà la persona rapita. La restituzione in libertà si realizza o col *ricondurre* la persona rapita nella casa, onde fu tolta, oppure col *ricondurla* alla casa della *famiglia*, o col *collocarla* in altro luogo *sicuro* a disposizione della famiglia stessa.

Il legislatore ha inoltre distinto due casi diversi per stabilire due diversi gradi di pena. Sta scritto, infatti, nel cennato articolo, che nel caso dell'art. 340, cioè, quando trattasi di ratto di donna maggiore d'età o emancipata, la reclusione è da un mese ad un anno, e nei casi dell'art. 341, cioè, quando trattasi di ratto di minorenne o di donna coniugale, ecc. la reclusione è dai sei mesi a tre anni, o da uno a cinque anni.

Articolo 343. — Se alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti sia commesso a solo fine di matrimonio, alla reclusione potrà essere sostituita la detenzione.

È il secondo caso, in cui il legislatore punisce con pena più lieve il delitto di ratto, cioè, quando questo si commetta per fine di matrimonio. E mentre alcuni dei progetti precedenti non ammettevano diminuzione quando la persona rapita a scopo di matrimonio fosse stata minore dei dodici anni, il nuovo codice non fa distinzione alcuna. Il beneficio ammesso dalla legge nell'ipotesi sopra cennata è la sostituzione della detenzione alla reclusione. Notisi però che la sostituzione è facoltativa, potendo accadere che anco questo fine celi una perfidia, come quando venga suggerito dall'ingorda brama di lucro. E ciò appunto osservava l'on. Zanardelli nella sua relazione.

Articolo 344. — Per i delitti preveduti negli articoli precedenti non si procede che a querela di parte, ma la querela non è più ammessa trascorso

un anno dal giorno in cui il fatto fu commesso o ne ebbe notizia chi abbia diritto di presentare la querela stessa invece dell'offeso.

La remissione non produce effetto se fatta dopo che fu aperto il dibattimento.

Il legislatore relativamente allo esercizio dell'azione penale per il delitto di ratto ha applicato le stesse norme stabilite nella prima parte dell'articolo 336 per la violenza carnale, corruzione di minorenni, ecc. ecc (1).

Capo III.

Del lenocinio.

Articolo 345. — Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione una persona di età minore, o ne eccita la corruzione, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cento a tremila.

La reclusione è da uno a sei anni e la multa non è inferiore a lire cinquecento, se il delitto sia commesso:

1. sopra persona che non abbia compiuto gli anni dodici;

2. con inganno;

3. da ascendenti, da affini in linea ascendentale, dal padre o dalla madre adottivi, dal marito, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore sia affidato per ragione di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia anche temporanea;

4. abitualmente o a fine di lucro.

Concorrendo più di una delle succennate circostanze prevedute sotto numeri diversi, la reclusione è da due a sette anni, e la multa non è minore delle lire mille.

---

(1) È stato deciso, che nel caso di ratto non è efficace la remissione fatta dopo la condanna dell'imputato, sebbene il dibattimento sia stato poi annullato in grado di appello (18 nov. 1893 nella *Corte Suprema*, an. XVIII, 699).

Contempla il legislatore il delitto di *lenocinio*, il quale consiste nello *indurre* alla *prostituzione* una persona di età minore, e nello *eccitare* la *corruzione*. È stata grave disputa, se per l'essenza di tale delitto sia necessario che il lenone agisca *abitualmente* e per *fine* di *lucro*, o se basti una sola di queste due condizioni. Il legislatore, pure riconoscendo che ordinariamente le due condizioni concorrono, ha tuttavia considerato che sarebbe stato assurdo e ripugnante alla pubblica coscienza lasciare impunito il lenone che profitta del bisogno e della inesperienza di una fanciulla per indurla a prostituirsi, solo perchè l'atto infame fosse stato da lui commesso per la prima volta. Considerò inoltre, che non è raro che un tristo, anche senza pagamento di prezzo, si dia al turpissimo mercato dell'altrui onore nella speranza di futuri vantaggi, o per abbiettezza d'animo o per solo istinto del male (vedi *Relaz. Min.*). Onde non fu ritenuto necessario il concorso di quelle due condizioni per l'esistenza del delitto.

Per esservi il delitto si richiede, che chi induce alla prostituzione o eccita la corruzione, non abbia per fine la propria libidine, ma l'*altrui*.

E si noti poi, che il legislatore distingue due forme del lenocinio, consistenti l'una nell'*indurre* alla prostituzione, l'altra nello *eccitare* la corruzione. *Corruzione* importa perdita del sentimento del pudore e della castità, e può essere *fisica* e *morale*; *morale*, se vi è depravazione d'animo e perdita del sentimento del pudore, *fisica*, se vi è perdita della castità corporea. La *prostituzione* poi presuppone la corruzione *morale* e *fisica*; e gli estremi essenziali di essa sono, secondo la opinione di molti scrittori, la *molteplicità* e la *promiscuità* dei concubiti (1).

Come già si è detto, il legislatore fa consistere il reato nello *indurre* alla prostituzione, il che vuol dire, fare piegare la volontà altrui alle parole, ai consigli, alle insinuazioni.

---

(1) La Cassazione di Torino con sentenza 28 aprile 1886 ritenne, che vi ha eccitamento alla corruzione e non semplice offesa al pudore quando gli atti siano di tale nutura da suscitare e sollecitare in giovani persone il senso dei piaceri sessuali a soddisfazione dell'altrui libidine. La stessa Cassazione, con sentenza del 16 giugno 1882, decideva, che per l'esistenza dell'eccitamento alla corruzione non occorre che gli atti producano immediatamente la corruzione effettiva della vittima minore d'età, basta che facciano tale impressione che in appresso valgano a viziare il carattere.

La pena si aggrava nel caso di concorso delle seguenti circostanze:

1° circostanza dell'*età*, poichè si punisce con la reclusione sino a sei anni il colpevole, qualora questi commetta il delitto sopra persona che non abbia compiuto gli anni *dodici*;

2° circostanza del *mezzo*, cioè, quando si adopera l'*inganno*, per giungere al conseguimento del fine malvagio;

3° circostanza della *qualità* del soggetto attivo del delitto quando, cioè, il delitto sia commesso da *ascendenti*, da *affini in linea retta*, dal *padre* o dalla *madre adottivi*, ecc.;

4° quando concorre la circostanza dell'*abitualità* o il *fine di lucro*.

Bene ha fatto il legislatore di escludere come elementi essenziali del delitto di lenocinio l'*abitualità* e lo *scopo venale*, e di considerar queste come circostanze aggravanti.

Nel caso di concorso di parecchie delle circostanze indicate nell'articolo in esame, la pena aumenterà.

Articolo 346. — Chiunque, per servire all'altrui libidine favorisce o agevola la prostituzione o la corruzione di una persona minorenne, nei modi o nei casi indicati nel primo capoverso dell' articolo precedente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa da lire cinquecento a seimila.

Prevede il legislatore l'ipotesi del *favoreggiamento* o dell'*agevolazione* colla prostituzione, del favoreggiamento o dell'agevolazione della corruzione di persona minorenne, e stabilisce diverse pene secondo la gravità dei casi, cioè, la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire trecento a cinquemila, quando si agevola o favorisce la prostituzione, ecc., di persona minore degli anni dodici, da ascendenti, affini in linea retta, ecc., (*casi* previsti dallo articolo 345), o quando si commette il delitto con inganno o abitualmente o per fine di lucro (*modi* previsti nell'art. *cit.*) (1).

---

(1) Decise la Cass. di Torino, con sentenza del 17 giugno 1885, che chi ricetta in casa sua donna di minore età a scopo di prostituzione è reo di favoreggiamento alla corruzione ed il reato non viene meno perciò che dette donne siano già corrotte. E sotto l'impero del nuovo codice è stato deciso, che non l'eccitamento alla corruzione, ma il favoreggiamento o l'agevolamento può ben commettersi anche quando la minorenne sia già pervertita e siasi già data alla prostituzione (13 febbraio 1891 nel *Foro italiano*, vol. XVI, 152 con *nota)*.

Articolo 347. — L'ascendente, l'affine in linea ascendentale, il marito o il tutore, che con violenza o minaccia costringe a prostituirsi il discendente o la moglie, ancorchè maggiorenni, o il minore sottoposto alla sua tutela, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Se l'ascendente o il marito induca con inganno alla prostituzione il discendente o la moglie, maggiorenni, la reclusione è da trenta mesi a cinque anni.

Prevede il legislatore l'ipotesi del lenocinio commesso dagli ascendenti o dal marito o dal tutore, ecc., sui discendenti, sulla moglie, ecc., e distingue il caso in cui quelle persone usano la *violenza* o la *minaccia,* dall'altro in cui dal colpevole si ricorre all'*inganno.*

Articolo 348. — Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti sia il marito, non si procede che a querela della moglie; e se questa sia minorenne, anche a querela di colui che, ove ella fosse nubile, avrebbe sopra di lei la podestà patria o l'autorità tutoria.

La condanna ha per effetto la perdita della potestà maritale.

Considerazioni di prudenza consigliarono il legislatore a lasciare alla volontà degli oltraggiati la facoltà di tutelare gli interessi ed il decoro delle famiglie, ed ha stabilito, che quando il colpevole di lenocinio è il marito, si procede solamente a querela della moglie; e per non lasciare la donna indifesa, si è sanzionato, che ove questa sia minorenne, la querela potrà esser presentata da coloro i quali, se essa fosse stata nubile, avrebbero esercitato la potestà patria o tutoria.

Capo IV.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Articolo 349. — La condanna per alcuno dei delitti preveduti negli articoli 331, 332, 333, 335, 337, 345, 346, 347, ha per effetto, quanto agli ascendenti,

la perdita di ogni diritto che, per tale qualità, sia loro conceduto dalla legge sulle persone e sui beni dei discendenti a pregiudizio dei quali abbiano commesso il delitto, e quanto ai tutori, la rimozione dalla tutela, e la esclusione da ogni altro ufficio tutorio.

Prevede il legislatore le conseguenze civili che, rispetto agli ascendenti ed ai tutori, derivano da una condanna per alcuni dei delitti indicati negli articoli precedenti. Se i colpevoli sono gli ascendenti, questi perderanno ogni diritto, che loro concede la legge; se sono i tutori, saranno rimossi dalla tutela ed esclusi da ogni altro ufficio tutorio.

Articolo 350. — Quando alcuno dei delitti preveduti negli articoli 331, 332, 333, 340 e 341 sia commesso sulla persona di una pubblica meretrice, le pene in essi stabilite sono diminuite dalla metà ai due terzi.

Il legislatore riconosce anche i caratteri di delitto nella violenza carnale e nel ratto commessi a danno di una pubblica meretrice, ma attenua la responsabilità del colpevole. Ed invero maggiore è l'allarme derivante dallo stupro di donna di intemerata condotta di fronte a quello che promana da una violenza carnale in pregiudizio di una sciagurata, che fa commercio del suo corpo.

Ma che cosa bisogna intendere per *meretrice pubblica?* Basta che una donna abbia venduto i suoi favori allo stupratore o ad altri per essere ritenuta una pubblica meretrice? Certamente no; è necessario dimostrare, che essa faccia commercio del suo corpo sia, per mercede, sia gratuitamente; si richiede *pluralità* e *promiscuità* di concubiti.

Alcuni criminalisti sostennero, che per attenuarsi la responsabilità del delinquente bisogna che il meretricio sia *attuale*, onde non sarebbe ammissibile l'attenuazione della pena nel caso in cui la donna violentata da pubblica meretrice fosse divenuta *onesta*. Questa dottrina ci sembra accettabile; solo diciamo, che per escludersi l'attenuante bisogna dimostrare, che il delinquente conosceva il mutamento di vita della donna violentata, ecc. (1).

---

(1) È stato deciso, che in tema di violenza carnale non è applicabile l'art. 350, quando essa abbia luogo in donna convivente col marito, fosse

Articolo 351. — Quando da alcuno dai fatti preveduti negli articoli 331, 332, 333, 340, e 341 derivi la morte o una lesione della persona offesa, le pene in quelli stabilite sono aumentate dalla metà al doppio in caso di morte, e da un terzo alla metà in caso di lesione personale; ma la reclusione non può essere inferiore, nel primo caso, ai dieci anni, e, nel secondo ai tre anni.

Il legislatore aumenta la pena per il colpevole di alcuno dei delitti previsti negli articoli sopra citati, quando da questi sia derivata la morte o la lesione personale della vittima del delitto. E poichè la legge fa menzione di *lesione personale*, bisogna ritenere risoluta la questione da tanto tempo agitata, se, cioè, l'inoculazione del pus sifilitico, o in generale, la comunicazione di un male venereo fosse reato, poichè ci sembra indiscutibile, che il male venereo costituisca una lesione personale, come anco la inoculazione della sifilide.

È stato deciso:

che la malattia fisica comunicata alla vittima del reato di atti di libidine costituisce una circostanze aggravante del medesimo e non un distinto reato di lesione personale, e che quindi la remissione della parte lesa estingue l'azione penale, essendo applicabile l'art. 336 (22 luglio 1891 nella *Riv. pen.* vol. XXXV, pag. 69 con *nota*);

che il pederasta che cagiona, anche per conseguenza inevitabile della copula, lesioni allo sfintere della sua vittima non risponde soltanto di violenta congiunzione carnale, ma di questo reato aggravato dalle lesioni; e la competenza spetta alla Corte d'assise (10 marzo 1893 nella *Riv. pen.* vol. XXXVII, 579 con *nota*).

Articolo 352. — Il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli 331, 332, 333, 335, 341 e 342 va esente da pena, se, prima che sia pronunziata la condanna, contragga matrimonio con la per-

---

pure immorale e compiacente a lascivie, ma non tale da fare mercato del proprio corpo a chiunque la richiedesse (*Corte Ap.* di Milano, 3 maggio 1890 nella *Riv. pen.* vol. XXXII, 143 con *nota*).

sona offesa; e il procedimento cessa per tutti coloro che sono concorsi nel delitto, ferma, ove ne sia il caso, la pena per gli altri reati.

Se il matrimonio si contragga dopo la condanna cessa l'esecuzione e cessano gli effetti penali di essa.

Il matrimonio del colpevole dei delitti di violenza carnale o di ratto colla persona offesa o rapita produce l'estinzione dell'azione penale, o meglio, la impunità, tanto se esso abbia luogo prima della pronunciazione della condanna, quanto se avvenga posteriormente. E bene osservava il Senatore Costa, che il rigore della legge deve, in tale caso, cedere il passo al fine al quale essa tende, la riparazione sociale, la quale riesce completa e solenne col matrimonio assai più che colla condanna. E si noti, che la esenzione dalla pena o la cessazione della esecuzione e degli effetti penali ha efficacia giuridica per tutti coloro che concorsero nel delitto.

Capo V.

Dell' adulterio.

Non è dubbio, diceva l'on. Zanardelli nella sua relazione, che l'adulterio, per le conseguenze che produce, sarebbe da annoverarsi fra i più gravi delitti, imperocchè non solo con la profonda perturbazione che arreca all'ordine delle famiglie scuote le basi della società, ma all' offeso toglie beni di gran lunga più preziosi che non siano gli averi, la salute, l'esistenza medesima; oltre ad essere non di rado terribile cagione di altri delitti, coi quali direttamente alla vita stessa si attenta. Ma d'altro lato, soggiungeva, non bisogna dimenticare i diversi modi di apprezzare l'infedeltà coniugale, le condizioni sociali, l'influenza dei costumi, le leggi fatali del cuore umano di fronte all' indissolubilità di unioni infelici, le colpe, di cui per lo più non è scevro il coniuge offeso e che fanno risalire a lui la causa della toccata infedeltà, ecc. ecc. Per tali considerazioni il legislatore mentre riconosce la punibilità dell' adulterio, non sanziona pene molto gravi.

Molti scrittori però sono contrari alla punibilità dell'adulterio. Il Pessina ritiene, che la sola conseguenza giuridica che legittimamente possa derivare dall'adulterio è il diritto del coniuge offeso ad ottenere il *divorzio*. La stessa opinione sostengono il Lucchini ed altri criminalisti (1). Noi crediamo, che se il *divorzio* è sanzione

(1) Pessina, *op. cit.* — Lucchini, *L'adulterio nel Digesto italiano.*

giuridica efficace per soddisfare l'interesse privato offeso e per riparare ai danni matrimoniali e familiari, che sono prodotti dall'adulterio, non vale a riparare all'offesa sociale, che ne deriva, poichè coll'adulterio si disintegrano le famiglie, che sono le *cellule* dell'organismo sociale, e quindi si turba l'ordine della civile convivenza; si dovrebbero sostituire alla pena altri rimedi più efficaci.

Articolo 353. — La moglie adultera è punita con la detenzione da tre a trenta mesi.

Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.

Il legislatore non definisce l'*adulterio*, come non lo definiva il codice passato.

Noi diciamo, che esso è la *congiunzione carnale* di *una donna coniugata* con *persona diversa dal marito.* Da questo concetto giuridico del delitto di adulterio facilmente si desume, che gli estremi essenziali di esso sono: 1° stato coniugale della donna; 2° *congiunzione carnale* o *concubito;* 3° *dolo.*

L'essenza di fatto sta nell'*unione carnale.* Due opinioni esagerate però sono prevalse, l'una che farebbe consistere il delitto nella infedeltà morale rivelantesi in atti di lascivia commessi dall'uomo e dalla donna coniugata; l'altra che fa consistere l'essenza del delitto nella *seminatio intra vas,* ed esclude il delitto, nel caso in cui la unione carnale fra la donna maritata e l'uomo sia stata *contro natura.* Il Pessina, infatti, fa consistere l'essenza dell'adulterio « nel darsi una donna in balìa delle voglie libidinose di un altro uomo diverso dal proprio marito, facendogli copia della sua persona fisica in *quelle parti che per naturale pudore sogliono celarsi agli occhi di tutti.* »

Noi riteniamo, che è di essenza dell'adulterio la *congiunzione carnale* secondo natura, perchè qualunque altro atto nefando carnale, se può costituire un'offesa all'autorità maritale, non turba l'ordinamento intimo della famiglia, non viola a rigore scientifico il talamo coniugale. Gli atti nefandi carnali possono considerarsi come delitti particolari contro l'ordine delle famiglie, come delitti di libidine, qualora si riconosca necessaria la punizione; saranno senza dubbio elementi sufficienti per dare luogo alla separazione personale o al divorzio, se è ammesso dalle leggi civili, ma non potranno ritenersi elementi di fatto del delitto di adulterio.

Certamente è da presumersi, quando vi siano prove sufficienti del fatto, che l'unione carnale abbia luogo secondo natura; ma se risulta provato il contrario, noi riteniamo che non possa parlarsi

di *adulterio*. Anche per questo delitto si può distinguere la figura del *tentativo* e del delitto *mancato*, applicando i principii generali stabiliti dalla scienza e dalla legislazione. Riconosciamo però che praticamente quella distinzione è difficilmente applicabile.

Per esservi il delitto bisogna, che il matrimonio sia giuridicamente valido, onde se la donna è unita *ecclesiasticamente* con un uomo e si unisce carnalmente con altro, o se il matrimonio è nullo per impotenza assoluta del marito o per altre cause, viene esclusa la nozione del delitto di adulterio. E qui osserviamo, che se in seguito all'unione carnale, che voglia qualificarsi adulterio, si presenti al magistrato domanda per la nullità del matrimonio, bisogna sospendere il procedimento penale fino all'esito del giudizio civile.

E poichè la separazione personale ammessa dalle nostre leggi civili non esclude il vincolo coniugale, vi sarà adulterio, quando la donna separata dal marito si unisce carnalmente con altro uomo.

Elemento essenziale importantissimo del delitto di adulterio è il *dolo*, cioè, la coscienza nella donna di essere legata da vincolo coniugale con altro uomo e la *volontà* libera di unirsi carnalmente con persona estranea; la coscienza nell'estraneo che la donna era maritata.

Onde non sarà responsabile la donna: 1° quando aveva giusta ragione di credere nullo il matrimonio, o sciolto per la morte del marito; 2° quando fu costretta all'atto da *violenza morale* o *fisica*; 3° quando fu tratta all'atto con *seduzione* od *inganno*; 4° quando l'estraneo usò mezzi tali da toglierle la coscienza al momento della consumazione del fatto. Non sarà responsabile l'estraneo nei seguenti casi: 1° quando ignorava che la donna fosse coniugata; 2° quando la donna, pure essendo coniugata, era una pubblica meritrice.

Circostanze attenuanti del delitto per la donna possono essere: 1° l'impotenza del marito; 2° la vita eccessivamente sregolata da parte di costui; 3° le sevizie gravi fatte dal marito; 4° lo stato di indigenza in cui il marito per malevolenza lascia la moglie; 5° il denegato dovere coniugale da parte del marito; 6° la separazione personale ottenuta per legge, ecc. ecc.

In ordine alla prova del delitto, lodiamo il legislatore che non ha ritenuto necessaria la *flagranza* o le *carte scritte dal complice.*

Vedremo fra breve quali sono le circostanze *aggravanti* ammesse dal nuovo codice.

Diciamo infine, che il legislatore ha stabilito la stessa pena tanto per l'adultera quanto per il correo.

Articolo 354. — Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la detenzione da tre a trenta mesi; e la condanna ha per effetto la perdita della podestà maritale.

La concubina è punita con la detenzione sino ad un anno.

È il delitto di *concubinato*, che il legislatore prevede in questo articolo. Distinguono alcuni criminalisti il concubinato *semplice*, che consiste nella convivenza di un uomo celibe con un donna nubile per lo scopo dell'unione carnale; ed il concubinato *qualificato*, che consiste nella convivenza di un uomo ammogliato con una donna per lo stesso scopo. Or è quest'ultimo concubinato che la legge contempla sotto il *capo* dell'*adulterio*, e che non è altro che l'*adulterio del marito.*

Gli estremi essenziali del reato sono: 1° *vincolo coniugale* da parte dell'uomo; 2° *abitualità* del concubito con la donna; 3° che la donna sia tenuta nella *casa coniugale* o *notoriamente altrove;* 4° *dolo.*

In ordine al primo estremo non abbiamo nulla da aggiungere a quel che abbiamo detto nel commento all'articolo precedente per il caso di nullità del matrimonio; e neppure in ordine all'ultimo estremo, che sarebbe il *dolo.* Meritano una breve considerazione gli altri due estremi essenziali del delitto.

Una tresca momentanea non può considerarsi come elemento essenziale del delitto, ma bisogna che ci sia una tresca *abituale*, una specie di convivenza fra l'uomo e la donna. E questo estremo del delitto è ben determinato ed espresso dalla voce *tiene.*

Bisogna infine, che la concubina sia tenuta o nella *casa coniugale* o *notoriamente altrove.* Si è discusso, se per *casa coniugale* debba intendersi il solo *domicilio legale* del marito; se, dimorando i coniugi in città, debbasi ritenere per tale la *casa di campagna*; se vi rientrino le *dipendenze* e gli *annessi abitabili*, ecc. ecc. Più delicate questioni sorsero, per il caso che fra i coniugi vi fosse separazione legale, per stabilire il significato di *casa coniugale* (Vedi *Relaz. minist.*). Fu deciso dalla Cassazione di Palermo (sentenza del 27 giugno 1883), che la casa coniugale è quella in cui la moglie ha il diritto di abitare, sebbene siasene volontariamente allontanata. E concordemente a questa idea la Cassazione di Torino (sentenza del 1881) decise, che la sola circostanza che la moglie non coabiti materialmente col marito, da cui non è legalmente separata, non

toglie a questa casa il carattere di *casa coniugale* (1). Ben fu stabilito nel Cod. di San Marino, che si ha per casa coniugale quella che è domicilio abituale dei coniugi, ancorchè la moglie ne sia temporaneamente assente. E notiamo, che la Cass. di Napoli con sentenza degli 11 giugno 1888 decideva, che non può essere ritenuto colpevole di concubinato il marito che convive con altra donna in quella casa che anteriormente a detta convivenza era stata abbandonata dalla moglie adultera, perchè per gli effetti penali, la casa del marito dopo essere stata disonorata dalla moglie infedele non può più reputarsi casa coniugale.

Coll'aggiunzione delle voci *notoriamente altrove* il legislatore ha reso possibile la punizione del concubinato, anche quando il marito tenga la concubina fuori della casa coniugale, ed ha reso così omaggio ai veri principii della scienza criminale.

Notiamo infine: 1° che per il nuovo codice la pena della concubina è inferiore a quella stabilita per l'adultero; 2° che conseguenza della condanna è la perdita della potestà maritale.

Articolo 355.—Nei delitti preveduti nei precedenti articoli, se il coniuge era legalmente separato, o era stato abbandonato dall'altro coniuge, la pena per ciascuno dei colpevoli è della detenzione sino a tre mesi.

Noi precedentemente abbiamo fatto cenno di alcune circostanze attenuanti il delitto di adulterio, che sono applicabili anco al delitto di concubinato. Ora il legislatore all'art. 355 non fa che espressamente prevedere due circostanze, che debbono essere riconosciute dal giudice come attenuanti la responsabilità, cioè: 1° la *separazione personale* legalmente ottenuta; 2° l'abbandono del coniuge colpevole di adulterio da parte dell'altro coniuge. Per vedere quando la separazione personale è legale, e conoscere i modi o mezzi per

(1) Il Pessina è di contrario parere, perchè osserva, che per casa coniugale bisogna intendere quella ove il marito risiede, ancorchè la moglie non vi sia a dimorare, salvo che siasi avverata una separazione personale per le vie legali, perocchè in siffatto caso la casa coniugale è una impossibilità, togliendosi nella moglie e l'obbligo ed il diritto della convivenza col marito (vol. II, pag. 313).

ottenerla, bisogna consultare gli articoli 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 del codice civile (1).

Articolo 356.—Non si procede, per i delitti preveduti nei precedenti articoli, che a querela del marito o della moglie, e la querela si estende necessariamente al correo dell'adultera e alla concubina.

La querela non è più ammessa dopo tre mesi dal giorno in cui il coniuge offeso abbia avuto notizia del fatto.

Non è neppure ammessa la querela del coniuge per colpa del quale sia stata pronunziata sentenza di separazione personale.

È antica tradizione quella di restringere alla persona del coniuge offeso il diritto di fare querela per *adulterio* o per *concubinato*, ed il nuovo codice l'ha conservata, stabilendo che non si procede per l'adulterio della moglie e del marito se non a querela del marito nel primo caso, della moglie nel secondo. E qui ricordiamo quel che abbiamo detto nel nostro *manuale di procedura penale*, che, cioè, per avere luogo il procedimento penale non basta che il marito presenti domanda di separazione personale, denunziando l'adulterio della moglie, o la moglie faccia lo stesso verso il marito, ma bisogna che sia presentata al magistrato l'istanza per la punizione, che è elemento necessario della *querela*, che è richiesta appunto dalla legge.

Conseguenza del principio, che non si procede per l'adulterio della moglie se non a querela del marito, sono: 1° che anche quando il coniuge offeso sia interdetto, non può la querela presentarsi dal tutore; 2° che il terzo può presentare querela per l'uno o l'altro di quei due delitti quando il coniuge offeso gli ha dato mandato speciale per produrre querela in suo nome; 3° che la desistenza dalla querela fa venire meno l'azione penale, sia essa *espressa* o *tacita*.

Sebbene sia stata ristretta al coniuge offeso la facoltà di fare

---

(1) È stato deciso, che vi è abbandono, quando uno dei coniugi, senza alcun motivo più o meno ragionevole e scusabile, si allontana dalla casa coniugale colla ferma e risoluta intenzione di rompere quel *consortium omnis vitae* che è dovere fondamentale del matrimonio (4 Dic. 1890 nella *Riv. pen.* vol. XXXIII, 167 con *nota*).

querela, pure non poteva lasciarsi al capriccio di costui il limitare l'efficacia dell'azione penale, e perciò è stato riconosciuto dalla maggior parte delle legislazioni il principio, ammesso anco dal nuovo codice, che la querela si estende necessariamente al *correo* dell'adultera e della concubina.

L'art. 356 accenna due casi di inammissibilità della querela, e sarebbero: 1° quando siano trascorsi tre mesi dal giorno in cui il coniuge offeso abbia avuto notizia del fatto (1); 2° quando la querela sia presentata dal coniuge per colpa del quale sia stata pronunziata sentenza di separazione personale

---

Articolo 357.—Va esente da pena chi commetta alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti:

1. se la querela sia data dal marito, qualora la moglie provi che egli stesso, nei cinque anni anteriori al fatto, abbia commesso il delitto preveduto nell'articolo 354, o l'abbia costretta o indotta a prostituirsi ovvero ne abbia eccitata o favorita la prostituzione;

2. se la querela sia data dalla moglie, qualora il marito provi che essa stessa, nel tempo suddetto, abbia commesso il delitto preveduto nell'art. 353.

Nel progetto non era detto *va esente da pena chi*, ecc.; ma invece *l'azione penale si estingue*, ecc. Or si è voluto sostituire la prima formola alla seconda, perchè se è riconosciuto che nei casi indicati dall'articolo 357, cioè di *indegnità* del querelante e di *remissione* da parte del coniuge offeso, il fatto quantunque non soggetto a pena, sussista non solo nei rapporti morali, ma anco nei rapporti giuridici, e che quindi non si tratterebbe di estinzione dell'azione penale o di cessazione degli effetti del procedimento, ma di esenzione da pena.

Relativamente all'esenzione da pena per causa dell'indegnità dell'altro coniuge, il legislatore ha creduto conveniente limitare ad un determinato numero di anni (cinque) il tempo nel quale deb-

---

(1) È stato deciso, che il termine di tre mesi decorre non dal giorno nel quale il coniuge comincia a dubitare, ma da quello in cui acquista la morale certezza di essere stato tradito (27 febbraio 1891 nella *Corte Suprema*, an. XVI, 99).

bono essere accaduti i fatti, che rendono il querelante indegno di provocare il procedimento penale. E mentre nel Progetto si erano adoperate le parole *da non oltre cinque anni*, per le osservazioni fattesi onde rilevare la necessità di fissare il momento dal quale quel periodo doveva incominciare, si sono sostituite quelle che si leggono nell'articolo in esame.

Or le condizioni che rendono indegno il marito di querelarsi per l'adulterio della moglie, sono: 1° l'avere egli, nei cinque anni anteriori all'adulterio della moglie, commesso il delitto preveduto nell'art. 354, cioè tenuto una concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove; 2° lo avere costretto o indotto la moglie a prostituirsi, ovvero abbia eccitata o favorita la prostituzione di lei. Il legislatore però ha imposto alla moglie querelata l'obbligo di provare i fatti ora notati.

La condizione poi che rende indegna la moglie di querelarsi per l'adulterio del marito, è quella dell'avere essa, nei cinque anni anteriori all'adulterio, commesso il delitto previsto nell'art. 353, cioè, di essersi congiunta carnalmente con altro uomo. Il legislatore ha imposto in tal caso al marito querelato l'onere di dare la prova.

Articolo 358. — La remissione può essere fatta anche dopo la condanna, e ne fa cessare la esecuzione e gli effetti penali.

La morte del coniuge querelante produce gli effetti della remissione.

Il Ministro nella sua *relazione* per l'approvazione del testo definitivo del nuovo codice penale osservava che, nell'art. 358, in cui si tratta distintamente delle cause estintive dell'azione penale, era superfluo accennare all'estinzione conseguente alla remissione fatta in qualunque stato della causa, perchè ciò risulta dalle norme generali dell'articolo 88. Era solo necessario stabilire espressamente l'effetto della remissione posteriore alla condanna irrevocabile, e perciò fu detto, che la remissione può essere fatta dopo la condanna, e ne fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali (1). Ricordiamo qui ciò che disse il Senatore Costa a proposito dell'efficacia della

(1) Per l'applicazione di questo articolo si richiami alla memoria la disposizione dell'art. 88.

remissione dopo la condanna: « la perfetta analogia di questa ipotesi con quella del matrimonio fra il colpevole e la vittima della violenza carnale, o del ratto, deve indurre ad eguali conseguenze: quivi è il matrimonio che congiunge il colpevole alla vittima; qui è il perdono che li ricongiunge: e ricomponendo i vincoli delle famiglie transitoriamente attentati, appresta all'ordine sociale una riparazione ancor più efficace di quella che potrebbe derivare da una condanna ».

Stabilisce infine l'art. 358, che la morte del coniuge querelante produce gli effetti della remissione. La parificazione della morte del coniuge querelante alla remissione si è ritenuto fondata sopra una benigna presunzione di perdono, e giustificata quasi dallo scopo di evitare l'onta ed il danno di un procedimento, che potrebbe riuscire a distruggere l'ordine ed il decoro della famiglia.

Capo VI.

Della bigamia.

Articolo 359. — Chiunque, essendo legato da valido matrimonio, ne contrae un altro, e chiunque, essendo libero, contrae matrimonio con persona validamente coniugata, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a tre anni.

Se il colpevole abbia indotto in errore la persona con la quale ha contratto matrimonio sulla libertà dello stato proprio o di essa, la pena è della reclusione da tre a sette anni.

Vari sono i modi coi quali si è praticata e si pratica la soddisfazione degli istinti sessuali, e la storia della vita sociale umana ci dimostra che presso alcuni popoli si sono puniti tutti quei modi che furono giudicati contrari a quelli che furono presso di essi prevalenti e ritenuti legittimi. Così nei paesi dove il matrimonio *monogamico* è riconosciuto come la sola forma legittima di convivenza di due esseri di sesso diverso per l'accoppiamento sessuale, è punita la *poligamia* e la *poliandria.* Le legislazioni moderne, infatti, considerano come delitto la *bigamia,* colla quale voce indicano non il solo fatto di contrarre due matrimoni, ma anche quello di contrarne più.

Per esservi il delitto di *bigamia*, si richiede la *validità* tanto

del primo quanto del secondo matrimonio, considerati separatamente l'uno dall'altro; e diciamo *separatamente* perchè il secondo giuridicamente considerato in rapporto al primo *valido* è *nullo*.

Le condizioni necessarie per l'esistenza del delitto sono: 1° *validità* dei due matrimoni, separatamente presi; 2° *dolo* o *scienza* in coloro che contraggono il secondo matrimonio od in uno di essi, della validità e della esistenza del primo matrimonio.

La *nullità* intrinseca e radicale del primo matrimonio esclude il delitto di bigamia, sia essa stata pronunciata o no nel momento in cui si contrae il secondo matrimonio. E ben ha fatto il legislatore a non richiedere, come era richiesto nel codice sardo, per l'esistenza del delitto che il primo matrimonio non fosse ancora disciolto. La nullità assoluta o relativa, non sanata, vizia fin dal principio il precedente matrimonio.

Se il secondo matrimonio è *nullo*, non vi sarà il delitto di bigamia; potrebbe riconoscersi nel fatto di volere contrarre un secondo matrimonio un tentativo di cosa impossibile, che per i principi generali della scienza, ammessi dalla maggior parte dei criminalisti, non è punibile.

Gli antichi criminalisti che avevano considerato la bigamia come un delitto di carne insegnarono, che per l'esistenza di esso si richiedeva il congiungimento carnale tanto per il primo quanto per il secondo matrimonio. Oggi invece, essendosi posta l'oggettività del delitto nei diritti di famiglia, si insegna, che per l'esistenza del delitto basta la semplice celebrazione del secondo matrimonio e la validità del primo. Il Pessina sostiene il contrario per le seguenti ragioni: 1° perchè fino a quando non si è consumato il secondo matrimonio il delinquente può recedere dall'azione delittuosa ed annullare il suo male operato; 2° che la istituzione monogamica resiste anco nel matrimonio puramente rato, poichè l'abbandono del coniuge precedente non è la bigamia; 3° che sebbene, civilmente parlando, si possa dire *consensus facit nuptias*, pure la vera essenza del fatto del matrimonio sta nell'unione sessuale.

Così, secondo il Pessina, il momento *consumativo* del delitto di bigamia consisterebbe nell' unione sessuale avvenuta col secondo matrimonio.

Non crediamo accettabile questa dottrina, poichè obbiettivo del delitto è il diritto matrimoniale, e questo viene offeso al momento in cui la celebrazione del secondo matrimonio ha luogo.

La determinazione del momento consumativo della bigamia ha importanza per vedere in quali casi debbasi ammettere il tentativo del delitto. Per il Pessina il delitto di bigamia si comincia ad

eseguire con la celebrazione del matrimonio innanzi all'autorità sociale e si compie colla convivenza di fatto e con l'unione sessuale, onde vi sarà tentativo, quando si celebra il matrimonio. Per i sostenitori della dottrina contraria si ha il tentativo, quando il delinquente o i delinquenti hanno compiuto gli atti prossimi alla celebrazione del matrimonio (1).

Si è già detto che per l'esistenza del delitto si richiede la coscienza dell'esistenza e della validità del vincolo coniugale, onde se chi contrae matrimonio aveva giuste ragioni per ritenere nullo o sciolto il primo matrimonio, o ignorava l'esistenza di un primo matrimonio, egli non sarà responsabile.

Il legislatore aggrava la pena nel caso in cui il colpevole abbia indotto in *errore* la persona, con la quale ha contratto matrimonio sulla libertà dello stato proprio o di essa. È l' aggravante della *frode* usata verso la persona che si fa complice incoscia della bigamia. E qui notisi, che mentre nel Progetto si prevedeva solamente il caso in cui il colpevole induceva in errore la persona con la quale contraeva il fittizio matrimonio sulla propria libertà di stato, il nuovo codice prevede anco l'altro caso in cui il colpevole induce in errore la persona, con la quale contrae il fittizio matrimonio, sulla *libertà* di essa. Il che può avvenire col simulare o far credere la morte del primo marito o la nullità del primo matrimonio.

Articolo 360. — La prescrizione dell'azione penale per il delitto preveduto nell'articolo precedente, decorre dal giorno in cui sia sciolto uno dei due matrimoni, o sia dichiarato nullo il secondo per la bigamia.

Osservava il relatore, che la singolarità del delitto ha consigliato di stabilire per il medesimo una regola particolare di prescrizione, che rimuova i dubbi. Così il delitto di bigamia si è considerato come delitto *permanente*.

---

(1) Vedi il nostro lavoro: *Il reato di bigamia*, nella *Rivista penale, vol. I.*

Capo VII.

Della supposizione e della soppressione di stato.

Diceva il Relatore on. Zanardelli: « lo stato civile delle persone è il fondamento delle famiglie. Quei fatti quindi, per i quali esso venga dolosamente alterato, si considerano come delitti contro l'ordine delle famiglie. Ora tutti i possibili modi coi quali si può violare il diritto allo stato di famiglia si compendiano nelle tre ipotesi che il Codice, ispirandosi ai migliori criteri accolti dalla dottrina, enuncia nell'art. 361 vale a dire: — *a*) nell'*occultare*; *b*) nel *cambiare*; *c*) nel *supporre* un infante. E quando in alcuno di questi tre fatti si ravvisi il fine di procurare uno stato di famiglia a chi non vi ha diritto, o di toglierlo a colui al quale appartiene, allora si ha il delitto preveduto nel capo VII di questo Titolo: salvo naturalmente le pene del falso, ove ne concorrano gli estremi ».

Il diritto romano aveva considerato tali delitti come delitti di falso: ma le legislazioni moderne hanno distinte le offese allo stato della persona dalla falsità. Onde può accadere che il falso documentale sia il mezzo necessario per la consumazione di quei delitti, ed in tal caso si applicano i principi generali della plus-valenza. Esaminando gli articoli nel nuovo codice vedremo le varie ipotesi che possono presentarsi.

Articolo 361. — Chiunque, occultando o cambiando un infante, ne sopprime o ne altera lo stato civile, ovvero fa figurare nei registri dello stato civile un infante che non esiste, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Come si rileva agevolmente dalla disposizione della legge, l'essenza del delitto in essa contemplato sta nel fine che il delinquente si propone, cioè di *sopprimere* od *alterare* lo stato civile di un infante. I mezzi poi coi quali questo fine può essere raggiunto, sono: 1° *occultamento* o *soppressione* dell'infante; 2° *supposizione* dell'infante; 3° *cambiamento* e *sostituzione* dell'infante.

In ordine all'occultamento ed alla soppressione di infante osserviamo, che i moventi che determinano il colpevole possono

essere vari: la *miseria*, il *lucro*, ecc. Dell'*onore* come causa determinante diremo fra breve.

La supposizione di infante può aver luogo o colla supposizione di *parto*, cioè col simulare la gravidanza per potere più tardi dichiarare come proprio l'infante altrui, o colla supposizione di *fanciullo*, cioè, col sostituire ad un fanciullo nato morto un fanciullo altrui.

La sostituzione o cambiamento ha luogo quando il figlio di un dato genitore si fa comparire come figlio di altra persona, ed il figlio di quest'ultimo come figlio del primo.

Giova intanto notare, che non tutte le attestazioni o dichiarazioni mendaci fatte dai comparenti all'ufficiale dello stato civile sono incriminabili, ma solo quelle dalle quali può venire un pregiudizio o danno qualunque sia pubblico o privato.

È stato poi deciso, che nel reato di supposizione di stato può aver luogo la figura del tentativo; e che a renderlo non punibile occorre che la inidoneità dei mezzi sia assoluta e non relativa (22 marzo 1890 nella *Cassazione Unica*, vol. I, 269 con *nota*).

Articolo 362. — Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, depone un infante legittimo o naturale riconosciuto in un ospizio di trovatelli, o in altro luogo di beneficenza, ovvero ve lo presenta, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni, e sino a otto anni, se il colpevole sia un ascendente.

Anche con questo articolo si vuole punire il delitto di soppressione di stato, ma si tengono in considerazione alcuni mezzi speciali, coi quali quello può essere commesso, cioè, il deporre l'infante legittimo o naturale, riconosciuto, in un ospizio di trovatelli, ecc., o il presentarlo, occultandone lo stato. Il legislatore ha aggravata la pena per il caso in cui colpevole sia l'ascendente.

Articolo 363. — Il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, che lo commetta per salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva, o della sorella, ovvero per evitare sovrastanti sevizie, è punito con la detenzione da un mese a tre anni.

Il legislatore giustamente ha tenuto conto della lotta che sorge in taluni casi fra i doveri che si hanno verso la prole e le necessità nascenti dal decoro della persona e della famiglia. L' esenzione dalla pena sarebbe stata suprema ingiustizia, la mitigazione invece una necessità razionale, per le speciali condizioni di animo in cui trovansi le persone indicate nell'articolo in esame e per le circostanze speciali in esso espresse.

TITOLO IX.

Dei delitti contro la persona.

« Grave e difficile, diceva l'on. Zanardelli nella sua relazione, è, fra le materie penali quella dei delitti compresi nel presente titolo. Grave per la importanza dei diritti che si intendono tutelare, e che sono i più considerevoli fra quanti riguardano i privati. Difficile per le tante discordanze ed antinomie che si incontrano negli scrittori, nei codici e persino negli stessi nostri progetti, intorno alla classificazione dei fatti, intorno alla natura di alcune circostanze concomitanti, e intorno alla penalità. La persona in generale è l'oggetto dei delitti qui preveduti, sia che ne ledano il diritto alla vita o all' integrità corporale, sia che ne mettano in pericolo l'esistenza, sia che ne offendano l'onore e la reputazione ».

Le disposizioni relative ai delitti contro la persona, di cui si occupa il *Titolo IX* si possono considerare come aventi due fini diversi, cioè, l'uno, la tutela della vita attuale o possibile, dell'integrità fisica della persona contro l'azione malvagia altrui, l'altro, la tutela dell'integrità morale. Da qui la seguente distinzione dei delitti contro la persona:

a) Delitti contro la *vita*, l'*integrità fisica*, ecc.;

1° l'omicidio:

2° la lesione personale;

3° le circostanze acccessorie che possono modificare la responsabilità nell'uno o nell'altro caso;

4° il procurato aborto;

5° l' abbandono di fanciulli o di altre persone incapaci di provvedere a sè stessi;

6° l'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina ed i maltrattamenti di famiglia;

b) Delitti contro l'integrità morale.

Diffamazione ed ingiuria.

Capo I.

Dell' omicidio.

Articolo 364. — Chiunque, a fine di uccidere, cagiona la morte di alcuno, è punito con la reclusione da diciotto a ventun anno.

Per ben comprendere la nozione dell'*omicidio* data in questo articolo, bisogna fare qualche considerazione storica. L'on. Pessina nella relazione al progetto che presentò alla Camera, ritenne necessario aggiungere l'avverbio *volontariamente* dopo il verbo *cagiona*, allo scopo di indicare in modo espresso, che il legislatore intendeva punire l'omicidio *volontario*. Ma l'on. Zanardelli non ha accolto questa opinione, per la ragione, che quando l'omicidio volontario si fa consistere nel *cagionare* la morte ad alcuno, con l'intenzione di uccidere, è lo stesso che dire che la morte sia l'*effetto voluto* dal colpevole. Or, la nozione dell'omicidio volontario data nell'art. 364 è conforme ai principi della scienza, poichè contiene l'elemento *morale*, che è il *fine* di *uccidere*, l'elemento *materiale*, che è il *cagionare* la *morte di alcuno*.

Gli estremi essenziali del delitto di omicidio sono: 1° *volontà di uccidere*; 2° fatti *positivi* o *negativi*, *diretti* od *indiretti* commessi colla intenzione di distruggere la vita altrui; 3° *distruzione* di questa vita; 4° nesso di *casualità* tra il fatto dell'uomo e la distruzione dell'altrui vita. Da ciò le seguenti illazioni:

1° che la esistenza di una *vita umana* è il presupposto indispensabile della obbiettività del reato di omicidio. Per uomo bisogna intendere, per comune dottrina dei criminalisti, l'individuo che appartiene alla nostra specie senza distinzione di età, di sesso ecc. Solamente possono uccidersi i mostri, cioè, quegli esseri che non hanno la forma umana, la quale si rivela dal capo. Anco la vita di breve durata, distrutta col fatto violento altrui, costituisce obbietto materiale del delitto di omicidio. Il Pessina poi sostiene, che nel fanciullo appena nato, la vitalità è elemento essenziale per aversi l'omicidio, e che la condizione di un fanciullo nato non vitale, non è vita. Di ciò diremo però, trattando dell'infanticidio;

2° che indifferenti sono i mezzi adoperati, purchè siano stati causa efficace dell'omicidio. Onde non solo gli atti *materiali*, ma anco gli atti *morali* possono essere mezzi per la consumazione del

delitto. È da richiedere però una rigorosa investigazione dell'animo del delinquente e dell'efficacia dei mezzi (1);

3° che la volontà di uccidere per essere elemento del delitto deve essere stata *libera*, secondo l'insegnamento comune. Onde concorrendo talune di quelle circostanze, di cui abbiamo fatto cenno nella *parte generale*, la pena diminuisce o viene esclusa;

4° che quando si avvera una lesione dell'organismo, ancorchè grave, vi sarà il tentativo dell'omicidio o l'omicidio mancato, tutte le volte però che si dia la prova della *volontà* di uccidere e della *idoneità* dei mezzi necessari al conseguimento del pravo fine;

5° che quando una percossa o ferita, inferita con la volontà di uccidere, non è la causa esclusiva della morte, non può parlarsi più di omicidio;

6° che, quando concorrono gli estremi essenziali sopradetti e vi è errore di *persona* o di *colpo*, resta sempre il delitto di omicidio. Notiamo solo, che in Germania è prevalsa la dottrina, che nel caso di omicidio commesso per *aberractio ictus* concorrano due reati, l'omicidio *colposo* e l'omicidio volontario *mancato*, dottrina respinta dalla maggior parte dei criminalisti italiani (2).

Notiamo infine, che delle quistioni che vanno presentate alla giuria bisogna che chiaramente sia espressa quella rifletttente la *volontà* (3).

Articolo 365. — La pena della reclusione è da ventidue a ventiquattro anni, se il delitto preveduto nell'articolo precedente sia commesso:

1. sopra la persona del coniuge, del fratello

---

(1) Chauveau ed Helie in quanto agli atti *morali* respingono la dottrina sopra cennata per la difficoltà ed impossibilità spesso della prova. Carrara invece crede inutile ogni distinzione, e necessaria la ricerca della efficacia del mezzo adeperato. Vedi Filippi, *Medicina legale.*

(2) Vedi Meyer, *Lehrbuch*, § 29. — Geyer, *Grundris*, § 35. — Brusa *Saggio*, sopra citato. — Vedi poi l'art. 52 del codice.

(3) Sotto l'impero del codice sardo fu ritenuto concordemente dalle Corti del Regno, che nell'accusa di omicidio volontario, la *volontà* di uccidere è estremo indispensabile a provarsi, è il fatto caratteristico che lo distingue dal ferimento susseguito da morte, e quindi è necessario esprimere nella questione ai giurati, che l'accusato nel ferire e percuotere aveva la *volontà* di dare la morte. E sotto lo impero del nuovo codice crediamo, che la questione sia ben posta quando si domandi, se l'accusato, *a fine di uccidere, abbia cagionato la morte di......* (Vedi Cassazione, 7 luglio 1893, nel *Foro penale*, an. III, 9).

o della sorella, ovvero del padre o della madre adottivi o del figlio adottivo, o degli affini in linea retta;

2. sopra la persona di un membro del Parlamento o di un pubblico ufficiale, a causa delle funzioni;

3. col mezzo di sostanze venefiche.

Sogliousi distinguere due categorie di circostanze che aumentano la gravità dei delitti, cioè, circostanze *aggravanti*, che sono quelle che, come diceva l'on. Zanardelli, per quanto accrescano la criminosità del fatto, non sono tali da modificarne sostanzialmente gli effetti, e circostanze *qualificanti*, che imprimono all'omicidio una gravità tutta speciale. Le prime determinano un aumento del minimo della pena stabilita per l'omicidio volontario semplice, le seconde determinano un mutamento nel genere della pena. Difficil cosa però è classificare ed indicare parecchie di tali circostanze.

L'articolo in esame contempla quelle circostanze, che soglionsi denominare *aggravanti*, e sarebbero: 1° *qualità* della *persona*, che è *soggetto passivo* del delitto; 2° *qualità* del *mezzo* adoperato. La *qualità* della *persona* può dipendere o da *rapporti di famiglia*, se è commesso l'omicidio sulla persona del coniuge, del fratello o della sorella, ecc, (n. 1°, art. 365) o dell'*esercizio* di un *pubblico ufficio*, se è commesso sulla persona di un membro del Parlamento o di un pubblico ufficiale. La qualità del *mezzo* dipende dall'uso di *sostanze venefiche*.

Sono utili talune considerazioni.

Il vincolo di sangue è una circostanza *aggravante*, e perciò deve essere posta ai giurati in questione *separata* e *secondaria*. È una *circostanza di fatto*, e perciò deve essere affermata dal giurì (1).

Il codice passato equiparava la uccisione del padre e della madre *adottiva* alla uccisione del padre e della madre *legittima*. Il nuovo codice ha considerato il vincolo dell'*adozione* come una semplice circostanza aggravante. È il caso di ripetere con Chauveau ed Helie, che l'adottato che uccide il padre adottivo è colpevole, senza dubbio, più colpevole di qualsiasi altro assassino, ma non è parricida; ha disconosciuto i legami della riconoscenza, i legami civili; ma non ha spezzati quelli della natura....

(1) Cass. di Napoli, 14 maggio 1870: « la questione sui vincoli di sangue tra l'uccisore e l'ucciso è questione di fatto da risolversi dai giurati. » (*Ann. della giur. it.*, an. 1870, I, 2, 307).

La questione sull'esistenza o meno del vincolo dell'*adozione* ci sembra che sia una questione di diritto da doversi risolvere dalla Corte di Assise. Lo stesso è a dirsi della questione del vincolo *matrimoniale* (1).

Quanto alla circostanza aggravante contemplata nel n. 2° osserviamo, che oltre gli estremi essenziali dell'omicidio fa bisogno del concorso delle seguenti condizioni per potersi aggravare la pena, cioè: 1° che il delinquente abbia avuto *coscienza* della *qualità* della persona; 2° che l'omicidio avvenga a *causa delle funzioni* di questa. Ed invero la legge accorda una particolare protezione alle persone indicate in quel numero, perchè le considera come suoi rappresentanti che hanno il dovere di fare rispettare i suoi ordini. Notiamo, che la uccisione di un pubblico ufficiale è collocata da alcuni legislatori nella categoria dei reati di pubblica violenza (2).

Per *pubblici ufficiali* bisogna intendere quelli indicati nell'articolo 207, e ricordiamo inoltre il disposto dell'articolo 208, per il quale quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale come *circostanza aggravante* di un reato, perchè commesso a *causa* delle funzioni da lui esercitate, comprende anco il caso in cui le persone indicate nell'art. 207 più non abbiano la qualità di pubblici ufficiali o non esercitino quelle funzioni nel momento in cui è commesso il reato.

Facciamo ora qualche considerazione sulla circostanza aggravante contemplata nel n. 3°, cioè, la circostanza del *mezzo.*

Sotto l'impero del passato codice l'omicidio commesso per mezzo di sostanze venefiche costituiva un omicidio *qualificato,* punito con pena grave. Tuttavia le condizioni necessarie per l'esistenza di questa figura delittuosa sono quelle stesse richieste dai criminalisti per il reato detto allora di *veneficio.* Sarebbero i seguenti: 1° *sostanze venifiche*; 2° *propinazione* o *uso* di esse; 3° *uccisione.* E per potersi un individuo dichiarare responsabile dell'omicidio aggravato per il *mezzo* in parola, bisogna che si provi: 1° la *presenza del veleno* nel cadavere; 2° la *propinazione* di esso; 3° che la sostanza

---

(1) Fu deciso dalla Cass. di Napoli, che e questione di diritto il decidere se la vittima dell'omicidio fosse legittima moglie dell'accusato, e che una simile affermazione per parte dei giurati non pregiudica la regolarità del giudizio, le quante volte ai certificati dello stato civile si appoggi la sentenza (4 agosto 1884 nella *Riv. pen.* XXI).

(2) Intorno alla questione sulla *legittimità* o meno delle funzioni vedi ciò che abbiamo detto nella *parte generale*, ed in questo stesso *volume*, trattando dei delitti contro la *pubblica amministrazione.*

venefica adoperata sia stata la *causa* della morte. Non fa bisogno dire, che è assolutamente necessaria in tali casi l'opera dei periti per constatare il materiale del delitto: senza di essa non sarebbe possibile assodare la presenza non solo della sostanza venefica, ma anco l' effettiva azione di questa. E per vedere le difficoltà gravi che possono presentarsi, basta ricordare la discussione seria suscitarsi fra illustri scienziati intorno alle *ptomaine* o *alcaloidi cadaverici* (1).

È stata grave questione quella relativa alla determinazione del vero momento *consumativo* del veneficio. Il Pessina ha osservato, che il veneficio si consuma *obbiettivamente* colla *morte* del soggetto passivo, *subbiettivamente* con la *propinazione* della sostanza venefica, anco se questa abbia luogo per mezzo di altra persona o della stessa vittima, perchè l'attività del delinquente si protrae sotto la forma *negativa* di non *impedire* il corso ulteriore del fatto (2).

E poichè la uccisione di un uomo col mezzo di sostanze venefiche può ottenersi mercè una somministrazione di esse a piccola dose, si è elevato il dubbio se possa ammettersi veneficio *continuato*. Carrara e Pessina ritennero strano il dubbio, poichè l'essenza di quel delitto sta nell'uccisione mediante l'impiego di sostanze venefiche e quindi solo la *propinazione* può essere *continuata*, non il delitto.

Fu questione, sotto l'impero del codice passato, se l' uso del veleno fosse circostanza *costitutiva* o *aggravante* dell'omicidio, e se quindi fosse complessa la questione sul fatto principale, formulata così: l'*accusato è colpevole di omicidio col mezzo di sostanze venefiche ?* Oggi non può dubitarsi, perchè l'uso di quelle sostanze è riconosciuto come circostanza aggravante, e quindi tale circostanza deve formare oggetto di una domanda speciale.

Articolo 366. — Si applica la pena dell'ergastolo, se il delitto preveduto nell'articolo 364 sia commesso:

1. sopra la persona dell'ascendente legittimo o del genitore o figlio naturale, quando la filiazione naturale sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata;

---

(1) Vedi su tale questione Lussana e Albertoni, *Sul criterio fisiologico nelle perizie medico-legali per avvelenamento;* Battistini, *Sulla velenosità naturale dell'estratto di cadavere umano;* Selmi, *La ptomaina*, ecc.

(2) Vedi anco Carrara, *parte spec.* vol. I; Paoli, *Esposizione storica e scientifica dei lavori di preparazione del nuovo cod. pen.*

2. con premeditazione;

3. per solo impulso di brutale malvagità, ovvero con gravi sevizie;

4. col mezzo d'incendio, inondazione, sommersione o altro dei delitti preveduti nel titolo VII di questo libro;

5. per preparare, facilitare o consumare un altro reato, benchè questo non sia avvenuto;

6. immediatamente dopo avere commesso un altro reato, per assicurarne il profitto o per non essersi potuto conseguire l'intento propostosi, ovvero per occultare il reato o sopprimerne le tracce o le prove, o altrimenti per procurare l'impunità a sè o ad altri.

In questo articolo si contemplano le circostanze, che secondo il linguaggio della scuola qualificano l'omicidio, e portano alla pena dell' *ergastolo*. Esse sono:

1. *qualità* della persona della vittima (n. 1.);
2. *intrinseca malvagità* del fatto (n. 2. e 3.);
3. *mezzo adoperato* (n. 4.);
4. *fine* propostosi dal delinquente (n. 5. e 6.);

Esaminiamo brevemente queste circostanze.

Nel 1° numero dell' articolo in esame è contemplata quella figura di delitto, che nella scienza si denomina *parricidio proprio*, denominazione accolta nel codice passato. E come è agevole scorgere dalla lettera della legge, il nuovo codice richiede per potersi ammettere la circostanza qualificante del vincolo del sangue, che la *paternità* o *filiazione* sia *legittima*, o se *naturale*, sia *legalmente riconosciuta*. Onde la paternità *incestuosa* ed *adulterina* non può considerarsi circostanza qualificante.

Gli estremi necessari per aversi la figura delittuosa prevvista nel num. 1, sono: 1° volontà di uccidere; 2° uccisione effettivamente avvenuta; 3° che il *vincolo di parentela* non solo sia nella *obbiettiva realtà* delle cose, ma anco nella *coscienza* del delinquente.

Quanto a questo ultimo estremo, ricordiamo che la proposizione da noi enunciata non è che un'applicazione particolare del principio espresso nella parte generale a proposito delle circostanze aggravanti, che, cioè, per potersi una circostanza ritener tale, bisogna che il delinquente sia consapevole della circostanza colla quale commette il delitto.

Da qui la conseguenza: 1° che se alcuno, per *errore* di persona,

uccide il proprio ascendente invece dell'estraneo, non sarà responsabile maggiormente, come non lo sarà colui che, volendo uccidere il padre, per lo stesso errore uccide l'estraneo; 2° che lo stesso debba dirsi quando trattasi di errore di *colpo*. Ricordiamo tuttavia che per quest'ultimo caso il Pessina crede che bisogna distinguere il caso in cui l'*aberratio ictus* produca la morte non voluta del congiunto, da quello in cui lascia salvo il congiunto che si voleva uccidere, e colpisce l'estraneo, e che nel primo caso si abbia soltanto l'omicidio volontario, nel secondo vi sia un fatto che ha due note d'incriminazione: l'*omicidio semplice consumato* ed il *parricidio mancato*, e quindi la nota più grave debba tenersi presente nella punizione. Non crediamo che si possa accogliere questa dottrina, per la ragione, che a noi sembra giusto, che il delinquente risponda di ciò che ha fatto e di ciò che è realmente avvenuto come conseguenza del disegno da lui formato.

Notiamo inoltre, che tutte quelle discussioni che sotto l'impero del passato codice si fecero per risolvere in tema di uccisione di persona legata da vincolo di sangue, le questioni relative all'*impeto dell'ira*, alla *legittima difesa*, ecc., non abbiano più ragione di essere, perchè per il nuovo codice la uccisione dell'ascendente legittimo ecc., non costituisce un *titolo* particolare di delitto, risultante dal concorso necessario di determinate condizioni, ma è un omicidio volontario accompagnato dalla circostanza del *vincolo di parentela.*

Noi, commentando l'articolo precedente, abbiamo detto, che la questione sui vincoli di sangue tra l'uccisore e l'ucciso è questione di *fatto.*

Ora occorre però dire, che la questione sulla *legittimità* del vincolo di sangue è questione di *diritto.* I giurati sono chiamati ad affermare o negare se l'ucciso fosse padre del giudicabile: ma affermata la paternità, spetta alla Corte dichiarare se la paternità sia legittima o se la filiazione sia stata riconosciuta legalmente. Ricordiamo sul proposito la seguente decisione della Cassazione di Torino (8 gen. 1869): « l'omicidio volontario e la qualità di figlio o discendente nell'uccisore in relazione all'ucciso sono due estremi di fatto che debbono essere dichiarati nel verdetto dei giurati. La questione sulla filiazione può talvolta, oltre gli elementi di fatto, contenere degli elementi giuridici, e allora lasciati i primi alla competenza dei giurati, i secondi debbono costituire soggetto dell'apprezzamento della Corte di Assise (negli *Ann. di Giur.* it., 1869). E la giurisprudenza ha ritenuto, che la questione sulla *legittimità* del vincolo del sangue è questione di *diritto.*

Passiamo ora allo esame della circostanza qnalificante della *premeditazione.*

Il codice passato definiva la *premeditazione*, il nuovo non la definisce punto. L'on. Zanardelli osservava nella sua *relazione*, che se ogni definizione è pericolosa, pericolosissima ed in ogni modo di estrema difficoltà è quella della premeditazione; e che, prescindendo dagli scrittori, basterebbe, per generare nell'animo di chicchesia dubbi ed incertezze intorno a questo argomento, ciò che ne dicono i vari progetti di codice penale presentati in Italia. Possiamo aggiungere, che la prova più manifesta della incertezza e delle grandi difficoltà che presenta il definire la premeditazione fu data dalla Commissione ministeriale del 1876.

Leggansi le discussioni fattesi, le proposte messe innanti per trovare la formula legislativa, e si formerà ognuno il convincimento della opportunità di non definire la premeditazione. Notava tuttavia l'on. Zanardelli nel punto in cui escludeva qualsiasi definizione dal codice, che in mezzo a tanta varietà di dottrine si rende necessaria un' analisi più complessa di quella circostanza, per potere bene caratterizzare quella figura di delinquente che anco in linguaggio volgare si chiama *assassino,* il quale nella strage del suo simile dimostra quel triste cinismo, quella spietata risoluzione, quell'animo sordo ai più elementari sensi di socievolezza, d' onde emerge la ragione di qualificare l'omicidio che ha l'impronta speciale della premeditazione. Essa può soltanto variare il concetto scientifico, informandosi al criterio su avvertito, criterio fondato sulla natura del motivo impellente, ma rispondendo tuttavia, ed anzi meglio, se ben si osservi, al senso intimo che le suole venire attribuito.

Or, non essendo stata definita dal nuovo codice la premeditazione, crediamo utile far qualche breve considerazione.

Il Carrara insegnò che tre diversi criteri, isolatamente e congiuntamente, hanno dominato il campo della dottrina, cioè: il criterio *psicologico* (*stato di animo* del delinquente, *freddezza*) il criterio *cronologico* (intervallo più o meno lungo intercedente fra la determinazione e l'azione; il criterio *ideologico* (*riflessione*).

In questi ultimi tempi alcuni criminalisti propugnarono un altro criterio, quello della *natura* dei *motivi* impellenti al delitto.

E se volgiamo lo sguardo alla giurisprudenza formatasi sotto il passato codice osserviamo, che or un or altro di quei criteri sono stati seguiti. Così la Cass. di Roma (maggio 1878, *Foro it.* II), la Cass. di Palermo (aprile 1885, *Circ. giur.*), ed altre ritennero, che per ammettersi la premeditazione non basta affermare,

che l'accusato aveva formato prima di commettere il reato il disegno di uccidere.

In ordine al criterio *ideologico* osserviamo, che esso fu seguito da molte Corti. La Cass. di Roma con sentenze di marzo 1879 (*Gazz. Trib.*) decise che la prima circostanza è che l'azione sia certa e ben determinata nella mente del colpevole.

Quanto al criterio *psicologico* notiamo, che è stato costantemente ritenuto, che v' è incompatibilità tra la *premeditazione e l'impeto dell' ira*, ecc. (1).

Or ci dimandiamo: poichè il legislatore non ha definito la premeditazione, quale sarà la via da seguire? quale concetto di essa è veramente da accogliersi? Rispondiamo a tali domande col notare qualche idea espressa nella relazione dell'on. Zanardelli.

Egli osservò, che a ragione fu detto, che la passione più nobile, più giusta, od almeno più scusabile, può lasciare adito alla più meditata, pertinace, lunga e particolareggiata riflessione: che la dottrina e la giurisprudenza hanno riconosciuto, che anche il *folle* o il *semi-folle* sia capace della più studiata premeditazione nel senso *cronologico*, *ideologico* e *psicologico*. E tosto soggiunge, che sotto questo aspetto non avrebbe ragione di essere l'importanza attribuita alla premeditazione, la quale di tal guisa non troverebbe più il suo fondamento nè in una *maggiore perversità* od *abbiettezza d'animo* dell'agente, nè nella *minorata difesa* del paziente. E se a queste considerazioni aggiungiamo quel che l'on. Zanardelli disse dell'*assassino*, cioè, che tale debba riputarsi colui che dimostra *cinismo*, *spietata risoluzione*, ecc., facilmente si desumerà che per ammettersi nei casi pratici il vero concetto della premeditazione bisogna che si seguano non solo i tre criteri sopra menzionati, e che prevalsero nella scienza e nelle decisioni della giurisprudenza, ma anco il quarto, che sembraci a tutti superiore, quello dell' *indole* dei *moventi* delittuosi. Onde riteniamo, che sotto l'impero del nuovo codice non possa ammettersi la *premeditazione*, se non quando vi è il concorso dei seguenti estremi: 1° riflessione; 2° un intervallo trascorso tra la determinazione delittuosa e l'azione; 3° una certa pacatezza d'animo; 4° un movente indegno di indulgenza, o, per dir meglio, un movente che rivela perversità o abbiettezza d'animo.

---

(1) Sotto l' impero del nuovo codice la giurisprudenza non può darci alcuna guida, perchè nei quesiti ai giurati s' inserisce semplicemente la voce *premeditazione*. (Vedi sentenza 17 aprile 1893 nella *Corte Suprema* anno XVIII, 307).

Sotto l'impero del passato codice si sollevarono nella scienza e nella pratica giudiziaria le questioni sulla *compatibilità* o meno della *premeditazione* colla *forza quasi-irresistibile*, della premeditazione col *vizio parziale di mente*, di essa con la *provocazione*.

La Giurisprudenza delle nostre Corti Supreme costantemente ritenne la incompatibilità della premeditazione con la provocazione. Ricordiamo fra le molte decisioni questa della Cass. di Torino (maggio 1874): « l' aggravante della premeditazione e la scusante dell'impeto dell'ira non possono coesistere in un reato di sangue. Il disegno formato prima dell'azione di attentare alla persona deve continuare a concorrere nell' atto del reato , ed interrotto da un impeto d'ira concitato da provocazione, cessa la premeditazione ». (*Ann. Giur. it.*, 1874). A questa stessa conclusione bisogna, a nostro giudizio, venire nell'applicazione del nuovo codice (1).

Quanto alla questione sulla compatibilità della premeditazione col vizio parziale di mente le Cassazioni di Torino, Roma e Firenze ritennero l'affermativa, mentre la negativa fu ammessa dalle Cassazioni di Palermo e Napoli. Quella dottrina ci sembra più accettabile, poichè il vizio parziale di mente non esclude la possibilità della *riflessione*, nè la *perversità* di animo (2).

Si è sostenuto, che è indifferente se l' omicidio si premediti come uccisione di un individuo *determinato* od *indeterminato*, poichè tanto nell'una quanto nell'altra ipotesi concorrono le ragioni sopra menzionate di aggravare la pena. Si è sostenuto del pari, che è anco indifferente che il delinquente faccia dipendere l'*esecuzione* del reato dallo avverarsi di una data *condizione*, o la premeditazione sia pura e semplice.

Si badi però di non confondere quest'ultima ipotesi coll'altra in cui il *proponimento* di uccidere è incerto e dipendente dallo avverarsi di una data condizione. Il codice passato nell'art. 528 aveva previsto tutte queste ipotesi. Il nuovo è silenzioso, ma nel silenzio della legge bisogna applicare i principi generali della scienza, che sono appunto quelli che ora abbiamo esposti.

Circostanze qualificanti riunite insieme nel nuovo codice sono: l'*impulso* di *brutale malvagità*, e le *gravi sevizie*.

Notiamo dapprima, che nel progetto le *gravi sevizie* erano state

---

(1) Ciò ha ritenuto la Cassazione con molte sentenze, di cui la più recente è del 15 gennaio 1892 nella *Cassazione Unica*, vol. III, 265).

(2) La Cassazione ha ritenuto, che possono coesistere. La più recente sentenza è del 5 giugno 1893 nella *Cassazione Unica*, vol. IV, 928).

considerate come circostanza aggravante e prevista nell'articolo precedente, nello stesso alinea in cui era contemplata la circostanza del *mezzo,* cioè l'uso di sostanze venefiche. Ma l'on. Zanardelli nella sua *relazione* per l'approvazione del testo definitivo osservò, che la circostanza delle gravi sevizie parve così affine alla *brutale malvagità* da esserne quasi una forma, un modo di manifestazione, e sembrò tanto grave per l'atrocità del fatto che denota nel delinquente un essere profondamente perverso e crudele, il quale non pago di spegnere la sua vittima, si piace di inacerbirne gli spasimi, da consigliare di metterla appunto a paro della brutale malvagità.

Secondo molti criminalisti l'omicidio per impulso di brutale malvagità è una delle figure criminose più gravi, e ciò per ignoranza delle dottrine *psichiatriche*, perchè quello impulso non può essere altro, secondo loro, che una manifestazione di stato *patologico* della mente, o di uno stato anormale, determinato da speciali condizioni organiche, ecc.

Questa dottrina è vera; ma sotto l'impero del nuovo codice è anche una dottrina irrazionale, perchè l'impulso di brutale malvagità è considerato circostanza aggravante.

Vi ha la figura dell'omicidio per impulso di brutale malvagità, quando la uccisione viene fatta *senza causa,* e non già quando la causa sia *ingiusta* o *irragionevole.* Osserva il Carrara, che ad assodare questa qualifica bisogna che siavi assenza completa di qualsivoglia causa, quantunque lievissima, di sdegno o di antipatia che abbia spinto alla strage. Onde qualora l'attacco fu diretto contro una persona determinata, allo scopo di toglierle la vita, non potrà sostenersi l'impulso della brutale malvagità, perchè si rivela in modo evidente in tale caso, che il delinquente non opera per il solo piacere di spargere il sangue. In brevi termini diciamo, che quando una qualsiasi causa, anco enormemente ingiusta ed irragionevole, ha spinto il colpevole all'omicidio, questo non può ritenersi commesso per *impulso* di *brutale malvagità*; è necessario che si constati la *libidine* di *sangue,* che l'omicidio sia derivato unicamente da brama feroce di versare l'altrui sangue, come disse la Cassazione di Firenze con sentenza del 26 luglio 1871 (*Ann. Giur. it.*, V).

Si discusse sotto l'impero del codice passato, se la circostanza in esame fosse *aggravante* o *costitutiva* del reato. La ritenne costitutiva la Cassazione di Firenze, e giudicò quindi che regolarmente doveva essere compresa nella questione relativa al fatto principale. Si è sostenuto però il contrario; ciò che appunto deve ritenersi sotto l'impero del nuovo codice, che in modo esplicito considera l'im-

pulso della brutale malvagità come una circostanza aggravante dell'omicidio volontario.

Nella pratica giudiziaria si è presentata la questione, se la scusa del *vizio parziale* di mente sia compatibile coll'omicidio commesso senz'altra causa, che per impulso di brutale malvagità. La Cassazione di Napoli con sentenza del 14 agosto 1874 decise per l'incompatibilità. È utile ricordare alcune più importanti considerazioni da essa fatte.

Osservava, che per risolvere quella questione bisognava indagare l'elemento morale del reato; che la legge non solo richiede l'assenza di qualsivoglia altra causa, ma l'unica spinta di un malvagio proponimento, che pareggi la istintiva ferocia dei bruti, sicchè l'uomo, abbassandosi al loro livello, *vetita fiat, sicut hyena et lupus*; che se a costituire il reato essenzialmente richiedesi la volontà determinata ad operare il male per la sola libidine dello stesso, ed in conseguenza di una spontanea, quantunque brutale, determinazione dell'intelletto è impossibile amalgamare cotesto concetto di profonda malvagità con quel debilitamento delle facoltà intellettuali, presupposto dal vizio parziale di mente; sono termini che si escludono a vicenda nè possono essere compatibili per la contraddizione che nol consente. Diceva infine, che contro questa inferenza si obbietta indarno, esservi nature instintivamente sanguinarie, ed operanti più per la forza delle condizioni fisiologiche, che per determinazione dell'intelletto. Ma per buona ventura sono rari, e Troppmann ed altri consimili mostri; nè il legislatore per la loro singolarità li ebbe in mira, quando figurò l'omicidio commesso non per altra cagione, che se non per la perversità dell'agente (nella Legge, an. 1874).

Alcuni criminalisti però hanno sostenuto il contrario, adducendo ragioni varie, di cui vogliamo ricordare le seguenti, che ci sembrano più meritevoli di attenzione. Si è detto: 1° che come è possibile la coesistenza della premeditazione col vizio parziale di mente, con ugual ragione è possibile la coesistenza del vizio parziale di mente coll'impulso di brutale malvagità; 2° che l'art. 95 ammetteva la imputabilità parziale senza fare distinzione fra reato e reato.

Omettendo di occuparci estesamente della quistione, diciamo che sotto l'impero del nuovo codice si debba ammettere la compatibilità dell'impulso di brutale malvagità e quello stato di *infermità* di *mente*, di cui è parola all'art. 46, ma tale da scemare grandemente la imputabilità (articolo 47), poichè non è strano ammettere, che un individuo si spinga ad uccidere per brutale malvagità,

e che si trovi in tale stato di infermità di mente che faccia scemare grandemente la imputabilità.

Ricordiamo infine, che sotto il passato codice la Cassazione di Palermo con sentenza del luglio 1889 decise, che non basta stabilire che l'omicidio fu commesso *senza causa*, o che fu commesso per impulso di brutale malvagità, ma che fu commesso *senz'altra causa*, che per impulso di brutale malvagità (*Annali Giur. it.*, an. 1878) (1).

È omicidio qualificato anco per il nuovo codice la uccisione commessa con *gravi sevizie*, per la ragione che il delinquente rivela maggiore perversità d'animo e maggiore è l'allarme sociale. Per potersi ammettere la circostanza aggravante bisogna: 1° che le gravi sevizie siano esercitate sul corpo *vivente*; 2° che la volontà di recare sevizie sia distinta dalla volontà di uccidere. Il Carrara sostenne, che oltre queste due condizioni bisogna anco che le sevizie abbiano *effettivamente* recato alla vittima patimenti, e che questi siano *maggiori* di quelli che accompagnano la morte ordinariamente. Respingiamo questa dottrina, perchè tenderebbe ad escludere sempre il concorso di quella circostanza aggravante, essendo impossibile constatare il concorso delle due condizioni richieste dal Carrara.

Il legislatore non ha definito in che consistano le gravi sevizie, onde tutto è lasciato al retto apprezzamento del giudice. Osserviamo solo, che la grave sevizia implica una *violenza materiale grave* e che le violenze morali nel concetto del legislatore non costituiscono sevizie.

Altra circostanza qualificante ha luogo, quando l'omicidio è commesso col mezzo di *incendio, inondazione, sommersione* o altro dei delitti preveduti nel *titolo VII* di questo libro, cioè, per mezzo di *mine, esplosioni, avvelenamento di acque*, ecc.

L'omicidio consumato con tali mezzi, come osservava il *Relatore*, presenta in massimo grado i caratteri dell'insidia, e può altresì avere come conseguenza l'eccidio di una moltitudine di persone, o quanto meno esporle ad un gravissimo pericolo.

Il legislatore fa cenno dell'incendio, della sommersione, ecc. e dei delitti contro la *incolumità pubblica*. Ed è facile scorgere, che l'uccisione, di cui è parola negli articoli compresi sotto il Titolo VII, non è la uccisione preordinata o voluta, ma l'uccisione come effetto prevedibile del proprio fatto criminoso; mentre nel n. 4

(1) È stato deciso, che è ammissibile la coesistenza della premeditazione e dell'impulso di brutale malvagità, (4 luglio 1892 nella *Cassazione Unica*, vol. IV, 44).

dell'art. 366 si contempla l'omicidio preordinato alla scelta ed allo impiego del mezzo speciale dell'incendio, della sommersione, ecc. Dal che agevolmente si deduce, che quando la morte è deliberata, prevista, voluta, il guasto alla ferrovia, l'incendio, l'inondazione, ecc., sono *mezzi* di esecuzione della risoluzione delittuosa, e si ha l'omicidio qualificato; ma se la morte non fu deliberata e voluta, ma prevista solamente e non voluta, o non prevista, il guasto, la inondazione, la sommersione, ecc., costituiscono reati per se stanti aggravati dalla circostanza della morte. Bisogna considerare quale sia stata la *intenzione* dell'agente.

Notiamo poi, che avendo il legislatore fatto menzione di *sommersione* e non di *naufragio,* vi sarà l'omicidio qualificato non solo quando la persona uccisa trovavasi sopra un bastimento, ma anche quando esso trovavasi sopra edifizii di qualsiasi specie natanti, che si trovano nel mare o nei fiumi.

Estremo necessario da doversi in modo chiaro constatare per ammettere la circostanza aggravante in esame è il *nesso psicologico* fra il *mezzo* adoperato e la *morte,* nesso che deve risultare dal verdetto. I mezzi poi sono quelli indicati dal legislatore nel n. 4 dell'articolo che commentiamo, cioè: esplosione, sommersione, falso faro, ecc.

È omicidio qualificato anco pel nuovo codice quello commesso per *preparare, facilitare* o *consumare* un altro reato, benchè questo *non sia avvenuto* (n. 5°).

Osserviamo dapprima, che nel n. 5° dell'articolo 347 del progetto era preveduto l'omicidio commesso « per servire di mezzo » al furto, alla rapina, all'estorsione o al ricatto, nell'atto in cui alcuno di questi delitti si commetteva, od « immediatamente dopo per trasportare la cosa sottratta o per procurare l'impunità al colpevole, ovvero per non avere potuto raggiungere l'intento propostosi »; e poi nel n. 6° dello stesso articolo si prevedeva l'omicidio commesso « per preparare, facilitare o consumare un altro reato, benchè questo non sia avvenuto, ovvero per celare un reato o sopprimerne le tracce o le prove ».

Notò intanto l'on. Zanardelli nella sua *relazione* per l'*approvazione del testo definitivo,* che tali disposizioni non armonizzavano bene fra loro ed accusavano un vizio di origine dipendente dal diverso collocamento che esse avevano avuto nei precedenti schemi, nei quali la seconda ipotesi era noverata fra quelle di omicidio aggravato e non fra quelle di omicidio qualificato. Dietro però più attento esame parve al Guardasigilli che non giovasse tenere distinte e formulare in quel modo le circostanze prevedute negli

anzidetti numeri, poichè, in sostanza, quella del numero 5° non era che una specialità di quella preveduta nel numero 8°, e non vi era motivo di configurarle variamente col pericolo che la varietà delle espressioni ingenerasse equivoche interpretazioni.

Non vi era ragione invero, che l'omicidio fosse qualificato in qualunque modo e tempo commesso, perchè diretto a *preparare, facilitare* o *consumare* altro reato, *benchè questo non fosse* avvenuto, ed invece, rispetto al furto, lo fosse soltanto se diretto a *servire* di *mezzo* allo stesso *nell'atto in cui era commesso*; nè vi era ragione di non ammettere la qualifica quando l'omicidio fosse perpetrato, trattandosi di furto, per occultarlo o sopprimerne le tracce o le prove, e, invece, trattandosi di altro reato, per non essersi potuto conseguire l'intento o per procurare l'impunità a sè o ad altri.

Bene, adunque, fece l'on. Zanardelli di rifondere quelle due disposizioni, parlando in genere di ogni reato, senza specificare il furto e i delitti congeneri e pur conservando i due numeri distinti, prevedere nel primo l'ipotesi, che l'omicidio si commetta per *preparare, facilitare, consumare* un altro reato, benchè questo non sia avvenuto, e nel secondo la ipotesi che l'omicidio avvenga *immediatamente dopo essersi consumato* un altro reato, per *assicurarne* il *profitto*, o *per non essersi potuto conseguire l'intento propostosi* ovvero *per occultare* il reato o per *sopprimerne* le *tracce* o le *prove*, o altrimenti per *procurare* l' *impunità* a sè o ad altri.

Adunque nel numero 5° dell'articolo 366 è contemplata una delle più importanti figure di omicidio qualificato per la *causa*, cioè per preparare, facilitare o consumare un altro reato, benchè questo non sia avvenuto.

Gli estremi essenziali del reato sono: 1° volontà di uccidere; 2° uccisione; 3° il fine di preparare, facilitare o consumare un altro reato. Il *nesso* tra i due reati è condizione necessaria per l'esistenza della qualifica. E secondo la dottrina comune due elementi sono necessari per poter sussistere tale nesso, cioè: 1° che l'atto della uccisione sia o immediatamente anteriore o contemporaneo all'altro reato (nesso *cronologico*); 2° che questo reato sia stato il movente della uccisione o meglio che lo scopo di preparare, facilitare o consumare questo reato sia stato il movente della uccisione (nesso *psicologico*). Mancando il nesso fra i due delitti, non vi sarà più la figura dell'omicidio qualificato, ma due azioni delittuose per sè stanti.

Bisogna formulare le questioni in modo, che il nesso tra i due reati sia affermato in modo chiaro. Ricordiamo che sotto l'impero del codice passato in tema di grassazione con omicidio la

Cassazione di Roma decise, che il metodo più conforme a ragione di porre le questioni è quello di formolare tre proposizioni, cioè: 1° se vi è stata depredazione; 2° se vi è stato omicidio volontario; 3° se questo reato sia stato di mezzo alla depredazione. Decise parimenti, che la questione se l'accusato è colpevole di aver commesso il fatto della depredazione *con la circostanza di aver volontariamente messo a morte l'aggredito* accenna alla contemporaneità tra l'uno e l'altro reato, ma non contiene il nesso di causa ad effetto; ed in ogni modo se lo contenesse, avrebbe il vizio di essere complessa (17 dic. 1877, nel *foro italiano*, an. 1878). Fu deciso poi dalla Cassazione di Palermo, che la contemporaneità dell'omicidio con la depredazione fa presumere, senza il bisogno di altra prova, la correlazione dei due crimini (1° marzo 1877, nel *foro it.*, an. 1877) (1).

Infine per il n. 3°, già citato dell'articolo 366, è qualificato l'omicidio quando sia commesso immediatamente *dopo* essersi commesso un altro reato, allo scopo di assicurarne il profitto, o per la ragione di non essersi potuto conseguire l'intento che il delinquente si era proposto, ovvero allo scopo di occultare il reato o di sopprimerne le tracce o le prove, o altrimenti allo scopo di procurare l'impunità a sè o ad altri. Sono tanti casi diversi di commettere l'omicidio per *fini* o per *cause* speciali, e bisogna che anco per essi risulti evidentemente provato il nesso di mezzo a fine.

Articolo 367. — Quando nei casi preveduti negli articoli precedenti la morte non sarebbe avvenuta senza il concorso di condizioni preesistenti ignote al colpevole, o di cause sopravvenute e indipendenti dal suo fatto, la pena è, nel caso dell'articolo 363, della reclusione da quindici a venti anni; nei casi dell' articolo 365, della reclusione da diciotto a ventidue anni; e, nei casi dell'articolo 366, della reclusione superiore ai ventidue anni.

---

(1) Sotto il vigente codice è stato deciso, che il verdetto è incerto ed equivoco, se, in ipotesi di omicidio volontario per non essersi potuto conseguire lo intento di rubare covoni di fave, nella questione proposta ai giurati siasi solo parlato di omicidio commesso dopo un altro reato senza specificare quale, e riferendosi agli scopi di cui al n. 6 dell'art. 366 (17 luglio 1891 nel *Foro penale*, an. I, 68).

Il legislatore ha reputato minore la responsabilità ed inflitto una pena minore al colpevole di omicidio, quando la morte non fu sola conseguenza del proprio operato, ma anco del concorso di altre cause preesistenti o sopravvenute ed indipendenti da quello. Non mancarono oppositori a cotesta disposizione di legge: alcuni la volevano soppressa, altri modificata relativamente alle cause *sopravvenute*, poichè esigevano che venisse espresso che esse non fossero *prevedute* al momento del fatto. Anco la Commissione di revisione proponeva di sopprimersi quella disposizione, ma l'on. Zanardelli non ha creduto di poter aderire a tale proposta per le seguenti ragioni: 1° perchè concordi erano state le Commissioni parlamentari, che discussero l'articolo per l'approvazione; 2° perchè la *minorante* delle *concause* è comunemente ricevuta nella dottrina giuridica italiana. Concludeva col dire nella sua *relazione* per l'approvazione del nuovo codice, che ammettere quella disposizione era savio, prudente e giusto, ripugnando al concetto della giustizia il rendere l'agente responsabile del caso fortuito.

Osserviamo dapprima, che la disposizione dell'articolo 367 ha radice negli articoli 541 e 542 del codice sardo, benchè concernente la sola ipotesi delle *ferite mortali* non configurate nel nuovo codice. E nel sistema di quest'ultimo codice si contemplava il caso in cui la morte fosse avvenuta dopo i quaranta giorni successivi al reato. Il nuovo codice non tiene conto del tempo in cui la morte avviene, dello effetto letale e delle caùse che han potuto determinarlo. Si è pensato a rendere chiaro il concetto della *concausa*, poichè mentre nell'art. 348 del progetto era detto, che *chiunque, nel fine di uccidere, cagiona la morte di alcuno, ma non per sola conseguenza del suo operato, bensì anche per il concorso di condizioni preesistenti ignote al colpevole o di cause sopravvenute, é punito....* nell'art. 367 si è detto esplicitamente, che per concausa non bisogna intendere qualsiasi circostanza preesistente o sopravvenuta al fatto, la quale concorra con l'azione delittuosa a fare conseguire l'evento mortale, ma quelle *condizioni preesistenti ignote al colpevole, e quelle cause sopravvenute e indipendenti dal suo fatto, senza il concorso delle quali la morte non sarebbe avvenuta.*

Per l'applicazione dell'articolo 377 si richiede il concorso delle seguenti condizioni: 1° l'*omicidio*; 2° concorso di condizioni *preesistenti ignote* al colpevole, o concorso di *cause sopravvenute* ed *indipendenti* dal fatto del colpevole. Onde, se l'ucciso era un individuo malaticcio, soggetto a predisposizioni morbose, e la morte avvenne per il concorso di tali condizioni (preesistenti), è applicabile l'articolo in esame. Se si tratta di causa sopravvenuta, essa deve essere

indipendente dal fatto del colpevole, per potere avere luogo la diminuzione di pena.

Il codice sardo limitava il beneficio della minorante al caso di *ferita* o *percossa* seguita da morte; per il nuovo codice nell'articolo che esaminiamo, si contempla il caso dell'omicidio, e bisogna quindi provare, che il colpevole ebbe *intenzione* di uccidere. La pena sarà diversa, secondo che trattasi di omicidio volontario *semplice* (art. 364), di omicidio *aggravato* (art. 365), di omicidio *qualificato* (art. 366) (1).

Articolo 368. — Chiunque con atti diretti a commettere una lesione personale cagiona la morte di alcuno, è punito con la reclusione da dodici a diciotto anni, nel caso dell'articolo 364; da quindici a venti anni, nei casi dell' articolo 365; e non minore di venti anni, nei casi dell'articolo 366.

Se la morte non sarebbe avvenuta senza il concorso di condizioni preesistenti ignote al colpevole, o di cause sopravvenute e indipendenti dal suo fatto, la pena è della reclusione da otto a quattordici anni, nel caso dell'articolo 364; da undici a sedici anni nei casi dell'articolo 365; e da quindici a venti anni nei casi dell'articolo 366.

Contempla quindi il legislatore quella figura di delitto, che nella scuola va sotto la denominazione di omicidio *preterintenzionale.*

Questo omicidio è qualcosa di intermedio tra l'omicidio volontario o *doloso* e l' *omicidio colposo*, poichè la preterintenzionalità è un misto di *dolo* e di *colpa*. Vi è il *dolo*, in quanto il delinquente ha volontà di commettere una lesione personale, vi ha *colpa* in quanto non prevede che conseguenza di quella lesione può essere la morte. Da ciò si scorge, che l'omicidio *oltre* l'*intenzione* non presuppone la volontà di *uccidere*, ma la volontà di recare una *lesione personale* (2).

---

(1) Nel nuovo codice furono escluse tutte le configurazioni empiriche di omicidio, e riconosciute solamente due specie di essi, l' omicidio *volontario*, l'omicidio *preterintenzionale.*

(2) È stato deciso, che non costituisce scusa, ma questione subordinata, rimessa alla prudenza del presidente o della corte, quella della preterintenzionalità. (Ultima decisione quella del 5 maggio 1893 nella *Cassazione Unica*, vol. IV 873).

Il codice sardo distingueva il caso della *facile prevedibilità* della morte da parte del colpevole dal caso della non facile prevedibilità; e negava nel primo caso il beneficio della minorante. Il nuovo codice non fa distinzione alcuna, e nel silenzio della legge bisogna ricorrere ai principi generali ed ammettere la distinzione, poichè, a dire il vero, sarebbe irrazionale l'accordare il beneficio della minorante a chi facilmente poteva prevedere che conseguenza della lesione personale sarebbe stata la morte.

È stato però deciso, che non esiste nel nuovo codice la minorante della non facile prevedibilità della morte (23 aprile 1890 nella *Riv. pen.* vol. XXXII, 107).

Anche in tema di omicidio preterintenzionale il legislatore ha voluto ammettere la minorante della *concausa*, e si è servito nel *capoverso* dell'articolo 368 delle stesse espressioni usate nello articolo 367. Onde valgono per l'interpretazione di quello le osservazioni che abbiamo fatto commentando quest'ultimo.

Il nuovo codice nel determinare la penalità dell'omicidio preterintenzionale ha distinto una diversità di pena secondo la gravità dei casi. E perciò ha stabilito una pena minima per il caso che non sia il fatto accompagnato da alcuna circostanza *aggravante* o *qualificante*: aumenta il minimo od il massimo, quando vi è il concorso di circostanze aggravanti: aumenta semplicemente il minimo quando vi è il concorso di circostanze qualificanti.

Articolo 369.— Quando il delitto preveduto nell'articolo 364 sia commesso sopra la persona di un infante non ancora inscritto nei registri dello stato civile, e nei primi cinque giorni dalla nascita, per salvare l'onore proprio, o dalla moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva o della sorella, la pena è della detenzione da tre a dodici anni.

Per il codice passato l'infanticidio era un omicidio *qualificato*, per il nuovo invece è un omicidio come qualunque altro, il quale può esser semplice quando non concorrono circostanze aggravanti e qualificanti, può essere aggravato o qualificato quando queste circostanze concorrono. Si è creato poi un titolo speciale per l'uccisione dell'infante, quando questa fu commessa per salvare l'*onore*, e quando l'infante non era ancora inscritto nei registri dello stato civile, e non erano trascorsi i cinque giorni dalla nascita di lui.

Gli estremi essenziali del delitto sono i seguenti: 1° volontà di uccidere; 2° esistenza di un infante; 3° circostanza della non iscrizione nei registri dello stato civile e di non essere trascorsi i cinque giorni dalla nascita. Vi è il concorso del secondo estremo, quando si dà la prova che l'infante era vivo prima che fossero commessi gli atti violenti sopra di lui. I mezzi che la scienza ha indicato per giungere alla constatazione di tale estremo sono parecchi, ma non tutti egualmente accettabili, poichè alcuni di essi non ci darebbero la certezza della vita precedente dell'infante. Or sebbene nell'articolo in esame non si faccia parola dell'estremo della *vita*, pure è da ritenersi, come si ritenne sotto l'impero del codice passato, che il fatto della *vita* del bambino deve essere affermato dai giurati (Vedi Cass. Firenze, 7 maggio 1881, nella *Legge*; Cass. Napoli, 1882, nella *Riv. penale*).

Si è discusso, se oltre della prova della *vita* sia necessaria anco quella della *vitalità*. Sostennero l'affermativa il Carnot, il Rogron, il Rauter, ecc.; la negativa Chauveau ed Helie, Puglia, ecc. La Cassazione di Roma con sentenza del 1° Dicembre 1876 decise, che la circostanza della vitalità è constitutiva e quindi comprendibile nella quistione principale (*Foro it.*, ann. 1877).

La Cassazione di Napoli decise anco, che la vitalità dell'infante è estremo essenziale del delitto d'infanticidio, e che è necessariamente sottintesa, senza bisogno che vi sia espressa nella questione ai giurati sul fatto principale (*Riv. pen.* XXI). Sotto l'impero del nuovo codice la Cassazione ha ritenuto, che la vitalità dell'infante non è estremo del reato di infanticidio, il quale giuridicamente esiste purchè l'infante ucciso fosse nato vivo (27 gen. 1892 nella *Cassazione Unica*, vol. III, 394).

La pena si attenua qualora l'uccisione dell'infante abbia avuto luogo per *salvare l'onore*. Le condizioni necessarie per potere ciò ammettere sono tre, secondo il Pessina: 1° che la prole uccisa sia frutto di illegittimo congiungimento; 2° che lo scopo del reato sia stato quello di nascondere una prova di disonore; 3° che la donna o la famiglia sia stata prima in possesso dell'altrui stima, senza perdere fino al momento del fatto quella opinione di moralità in cui consiste l'onore.

Osserviamo noi, che per ammettere la circostanza minorante della *causa honoris* non basta la prova della *illegittimità* della prole, ma bisogna che il movente dell'onore sia provato.

Crediamo utile ricordare inoltre, che l'on. Pessina aveva introdotto una modificazione nei progetti antecedenti, determinando che la scusa dell'onore valesse soltanto per il caso in cui la vit-

tima fosse prole *illegittima.* Ma l'on. Zanardelli non ha creduto di adottare tale modificazione ed ha conservato la formola *per salvare l'onore proprio,* perchè *prole illegittima,* secondo il comune linguaggio giuridico, è quella che è nata fuori del matrimonio; mentre la prole nata in costanza di matrimonio è dalla legge reputata legittima, per la nota regola, *pater is est quem justae nuptiae demonstrant*; e ciò sino a quando nei casi eccezionalmente ammessi dalla legge civile non se ne dimostri l'illecito concepimento. Or il legislatore, dice l'on. Zanardelli, nella sua *Relazione,* non poteva limitare la scusa in esame al solo caso della uccisione di un infante nato fuori di matrimonio, mentre consistendo la causa dell'onore per l'infanticidio nel proposito di occultare la prole, può bene avvenire che la medesima causa concorra nella uccisione di un infante nato in costanza di matrimonio, come quando il medesimo fosse il frutto di adulteri amori, e il marito o la famiglia della madre o i terzi non potessero ritenerlo come lecitamente concepito.

Infine notiamo, che siccome l'infanticidio per cagion d'onore può essere commesso in condizioni assai miserande, e veramente degne di grande pietà, così si è ribassato a tre anni il minimo della pena che il progetto fissava a sei.

Articolo 370. — Chiunque determina altri al suicidio o gli presta aiuto, è punito, ove il suicidio sia avvenuto, con la reclusione da tre a nove anni.

Il Pessina nel suo progetto di cod. pen. aveva soppresso tale disposizione per il motivo, che la partecipazione al suicidio deve considerarsi quale partecipazione criminosa ad un omicidio volontario. L'on. Zanardelli non accolse questa opinione dell'illustre giureconsulto, per le seguenti ragioni: 1° perchè non può equipararsi l'omicidio del consenziente al concorso morale o materiale prestato al suicidio; 2° perchè non vi può essere complice dove non vi è un reo principale (1).

Per esservi il reato si richiedono le seguenti condizioni, cioè: 1° che alcuno *determini* altri al suicidio, oppure che *presti aiuto*; 2° che il suicidio sia *avvenuto.* Non credette il legislatore opportuno estendere, come erasi fatto nei progetti precedenti, siffatto titolo di reato, anche nei casi di suicidio *tentato*, pur diminuendo la pena, imperocchè come osservava lo stesso relatore, ammettendo

(1) Vedi la monografia di Ferri sull'*omicidio-suicidio*, Torino, Bocca.

una estensione così eccessiva di questa speciale figura delittuosa si verrebbe a colpire una partecipazione consumata nel tentativo di un fatto, che per sè non è reato, e quando non vi è stata alcuna vittima.

Dichiariamo intanto che nella pratica giudiziaria sarà molto difficile constatare la efficacia di ciò che ha operato colui che vuol ritenersi responsabile di partecipazione al suicidio, a *determinare* altri a togliersi la vita, poichè la mente del suicida non è per lo più nello stato normale; ed una parola inconsultamente detta, un discorso che sull' uomo normale non ha virtù determinante, può ben riuscire efficace sulla volontà di un individuo, che ha tendenze al suicidio o che ha la mente turbata (1).

—

Articolo 371. — Chiunque, per imprudenza, negligenza, ovvero per imperizia della propria arte, o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, cagiona la morte di alcuno, è punito con la detenzione da tre mesi a cinque anni e con la multa da lire venti a tremila.

Se dal fatto derivi la morte di più persone, o anche la morte di una sola e la lesione di una o più, la quale abbia prodotti gli effetti indicati nel primo capoverso dell' articolo 372, la pena è della detenzione da uno a otto anni e della multa non inferiore a lire duemila.

Osservava l'on. Zanardelli nella sua *relazione*, che non è pur anco stabilito con sicurezza di criterii scientifici in che consista la *colpa* in diritto penale, così da poterne dare una nozione soddisfacente applicabile in ogni caso. Il concetto della *prevedibilità* dell' evento, in addietro pacificamente ritenuto nella dottrina, è oggidì scopo delle nuove indagini, ed è giudicato empirico e fallace. E non avendo egli creduto ancora matura la questione decise di conservare dell' omicidio *colposo* la stessa nozione dei progetti

(1) È stato deciso, che bene è ritenuto colpevole di questo reato colui, che dopo avere determinato colle sue prepotenze, sozze pretensioni e minacce una donna al suicidio, conosciuto il di lei divisamento, le fornisce una rivoltella colla quale essa si toglie la vita (16 gen. 1893 nella *Cassazione Unica,* vol. IV, 289).

precedenti. E l'omicidio colposo ha luogo quando la morte è stata cagionata per *imprudenza*, *negligenza*, ovvero per *imperizia* nella propria arte o professione, ovvero per *inosservanza* di regolamenti, ordini o discipline.

Osservava l'on. Zanardelli, a proposito della forma come l'articolo è redatto, che se ciascuna delle espressioni in esso contenute può lasciare luogo a qualche perplessità, ravvicinate fra di loro si completano e chiariscono vicendevolmente, per guisa che nè per inavvertenza, imprudenza o negligenza debba ritenersi imputabile qualunque fatto dell'uomo nel quale non siano osservate le più sottili cautele del vivere civile; nè per imperizia nell' arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, discipline o doveri del proprio stato si intenda ogni e qualunque deviazione dalle norme particolari o generali che incombano al professionista o a qualsiasi cittadino.

Il legislatore non ha definito le circostanze particolari costituenti la colpa, onde è utile fare cenno di alcune decisioni della giurisprudenza che trovano applicazione anche sotto l'impero del nuovo codice.

La Cassazione di Torino decise, che la donna che sapendosi prossima a sgravarsi, si sede imprudentemente sull' orifizio della latrina per modo che sopraggiuntole il parto il bambino scivola e muore nel sottostante canale, è colpevole di omicidio involontario (2 febbraio 1881, nella *Giur. pen.* 1881).

La Cassazione di Palermo, con sentenza del dì 8 marzo 1883 decise che è reo di omicidio involontario e non già di ferite mortali volontarie colui, che in una lotta ginnastica e per solo effetto di colluttazione cagiona altrui una ferita che lo trae a morte (nella *Giur. pen.* 1883).

La Cassazione di Torino, con sentenza del 26 novembre 1884, ritenne, che il farmacista deve rispondere anche penalmente dei nocumenti causati dai medicinali non confezionati secondo le prescrizioni, sia che gli abbia preparati egli stesso, sia che gli abbia acquistati già preparati in un laboratorio chimico per rivenderli (*Giur. pen.*, an. 1885). La Cassazione di Torino, con sentenza del 27 giugno 1885, ritenne che chi conosce la natura malefica del proprio cane, deve rispondere penalmente e civilmente della morsicatura del cane stesso, sebbene affidato alla custodia di altri che l'abbia lasciato liberamente vagare.

L'omicidio colposo può aver causa tanto da un fatto *positivo* quanto da un fatto *negativo* (Vedi Cassazione di Roma, 15 novembre 1882): bisogna però sempre che tra il fatto colposo e la morte

vi sia il nesso di causa ed effetto. Onde ben decise la Cassazione ritenendo, che non risponde di omicidio involontario il farmacista, che non tenne sotto chiave una preparazione venefica, che, per disattenzione dell'assistente della farmacia, fu da un terzo asportata in luogo di un medicinale e somministrata ad un terzo che ne morì (19 feb. 1892 nella *Riv. pen.* vol. XXXVI, 48 con *nota*).

A proposito della colpa sorge la questione intorno alla *compensazione delle colpe;* discutesi, cioè, se possa meritare scusa colui che per imprudenza uccise, quando la vittima è stata colla propria imprudenza causa prima dell'avvenimento. Molti giuristi hanno sostenuto l'affermativa, e citano il seguente frammento di diritto romano: « sed si cum alii in campo jacularentur, servus per eum « locum transierit, Aquilia cessat, quia non debuit per campus « jaculatorium iter intempestive facere » (*Dig. ad. leg. Aquil.* 9, § 4). Ma si è osservato in contrario, che questo principio di ragion civile non è applicabile in materia penale, essendo la pena minacciata dapprima ed inflitta posteriormente nell'interesse di tutti i consociati.

Si potrebbe rispondere però contro tale obbiezione, che quando l'offeso con la propria imprudenza è stato la causa prima del proprio danno, il danno sociale è minore, e non può esservi affatto, e quindi è inutile la repressione. Sotto l'impero del codice sardo ed in base all'articolo 554 fu ammessa da alcune Corti la compensazione delle colpe, da altre negata. La Cassazione di Palermo, con sentenza del 21 aprile 1868, osservava: « in virtù del disposto dell'art. 554 del cod. sardo, è imputabile di omicidio colposo, secondo la contingibilità dei casi e delle circostanze, non solo chi sia stata la causa *immediata,* ma anche chi per negligenza o inavvertenza sia stato la causa *mediata* della morte altrui. Quando colui il quale rimase vittima della colpa altrui, vi abbia contribuito con la colpa propria, da questo può inferirsene una compensazione di colpa o almeno una scusante a pro dell'imputato » (*Ann. Giur. it.*, an. 1868). La Cassazione di Torino invece, con sentenza del 29 dicembre 1881, decideva, che l'articolo 554 del codice penale è applicabile all'imputato di omicidio involontario, quantunque da parte della vittima vi sia stata imprudenza. In altri termini, la imprudenza, ossia la colpa della persona, che poi rimase vittima, non iscusa la colpa o non toglie la responsabilità penale del proprietario od amministratore che trascurò di porre riparo ad un precipizio (*Giur. pen.* 1882).

Sotto l'impero del nuovo codice è anche possibile la discussione, perchè non vi è una disposizione particolare che ammette

o esclude la compensazione. Noi riteniamo che debba ammettersi, perchè la punizione in quel caso non ha fondamento razionale. (Vedi la sentenza sopra citata).

Capo II.

Delle lesioni personali.

Articolo 372. — Chiunque, senza il fine di uccidere, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute, o una perturbazione di mente, è punito con la reclusione da un mese ad un anno.

La pena è:

1. della reclusione da uno a cinque anni, se il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo, od una permanente difficoltà della favella od uno sfregio permanente del viso, ovvero se produca pericolo di vita, od una malattia di mente o di corpo durata venti o più giorni, o, per ugual tempo, l' incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, ovvero, se commesso contro donna incinta, ne acceleri il parto;

2. della reclusione da cinque a dieci anni, se il fatto produca una malattia di mente o di corpo, certamente o probabilmente insanabile, o la perdita di un senso, di una mano, di un piede, della favella, o della capacità di generare, o dell'uso di un organo, od una permanente deformazione del viso, ovvero, se commessa contro donna incinta, ne produca l'aborto.

Fuori dei casi preveduti nel precedente capoverso e nell'articolo successivo, se il fatto non produca malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, o se l'una o l'altra non duri più di dieci giorni, non si procede che a querela di parte, e la pena è della reclusione sino a tre mesi o della multa da lire cinquanta a mille.

La *lesione personale* consiste in un pregiudizio qualsiasi recato al *corpo*, alla *salute* o alla *mente* di un uomo; è un'offesa all'inte-

grità fisica dell'uomo. Le offese all'integrità fisica dell'uomo erano comprese nel codice sardo sotto il titolo delle *ferite* e *percosse*, alle quali espressioni fu sostituita col nuovo codice dal legislatore l'altra *lesioni personali*, in conformità al linguaggio usato dal codice toscano.

La nozione che dà il legislatore della lesione personale serve ad indicare i vari effetti che da essa possono derivare, cioè: il *danno* al *corpo* o alla *salute* o la *perturbazione di mente.* Ma poichè la lesione personale è anco il mezzo col quale si commette l'*omicidio*, era necessità indicare la nota caratteristica differenziale del delitto di *lesione*, affinchè fosse ben definita la speciale individualità di esso. Tale nota differenziale è indicata dalle parole, *senza il fine di uccidere*, perchè se questo fine ci fosse, vi sarebbe la figura dell'*omicidio volontario* o del *tentativo* di omicidio o dell' omicidio *mancato.*

Gli estremi essenziali del delitto di lesione personale sono: 1° volontà di ledere la integrità fisica altrui; 2° danno al corpo o alla salute, ovvero perturbazione di mente.

Si è discusso, se possa chiamarsi responsabile di lesione personale colui che con mezzi *morali* abbia cagionato un danno alla salute. Il Carrara sostenne l'affermativa, osservando, che la legge penale non mira ad altro che alla protezione del diritto; che certi atti o certi mezzi rivolti contro il diritto possono essere più o meno odiosi, ma non perciò debbono solamente punirsi i primi; che il reato agli occhi della legge rimane sempre nell'offesa o nel pericolo del diritto, e non già nei mezzi riguardati in se stessi (1). Il Pessina sostiene la dottrina contraria, considerando, che l'ammettere un reato di lesione personale anche con mezzi puramente morali, condurrebbe i legislatori in un campo troppo indeterminato ed incerto, ove sarebbe necessario punire talvolta come omicidio o grave lesione personale la morte o la follia derivata da un qualche forte spavento. Conclude col dire, che la via più sicura è quella di riconoscere come momento essenziale del reato di lesione una efficacia *materiale* sulla persona altrui, sia che questa efficacia rechi un danno alla sanità *corporea*, sia alla *integrità* della *mente.* Noi riteniamo, che nel campo scientifico la dottrina che sostiene la responsabilità penale quando il delinquente si servì di mezzi *morali* debba accogliersi, perchè sarebbe irrazionale lasciare impuniti fatti o lesioni del diritto altrui, che talora producono conseguenze più

---

(1) CARRARA, *Progr., parte speciale*, vol. II, § 1398.

gravi di quelle che sono cagionate da offese fatte coll'uso di mezzi *materiali*. Esaminiamo però, se dal punto di vista legislativo possa accogliersi tale dottrina.

Parecchi criminalisti, che ammettono la responsabilità anco nei casi in cui il delinquente non abbia adoperato un mezzo materiale, hanno osservato, che ove il diritto positivo non prevede che la sola azione *materiale*, sarebbe *contra jus* estendere la legge ai mezzi *morali*. Or il codice sardo, all'articolo 537, si serviva delle espressioni *ferite*, *percosse* od *altre simili offese* volontarie contro le persone, e perciò la maggior parte degli interpreti di quel codice osservarono, che la disposizione dell'art. 537 non poteva estendersi ai mezzi *morali*, perchè dall'espressione *altre simili offese* facilmente si desumeva che le offese dovessero essere *simili* alle *ferite* o alle *percosse*, cioè, *materiali*, avendo le ferite e le percosse carattere esclusivamente *materiale*.

Sotto l'impero del nuovo codice crediamo, che ben possa sostenersi la responsabilità di colui, che con mezzi *morali*, abbia recato offesa alla salute o alla mente di un individuo. Ed invero il legislatore ha rigettato le espressioni *ferite*, *percosse*, ecc., e solo ha richiesto per l'esistenza del delitto di lesione personale che si *cagioni* un danno nel corpo, nella salute, ecc., senza indicazione del mezzo; onde, data la prova che un danno sia cagionato, e che questo sia stato lo effetto diretto di mezzi morali impiegati, evvi il delitto previsto dal codice. Nei *capoversi* poi dello stesso articolo 372 il legislatore si serve della voce *fatto*, la quale è voce di *genere*, e comprende sotto di sè tanto i fatti *materiali* quanto gli *immateriali* o *morali*.

Si è discusso nella scienza e nella pratica giudiziaria, se lo *schiaffo* debba considerarsi come *percossa*, o meglio, *lesione personale* o come *ingiuria*. La Cassazione di Torino, con Sentenza del 18 gennaio 1866, decise, che lo *schiaffo*, secondo le circostanze, può ritenersi una ingiuria *reale* o *percossa*: che, considerato astrattamente, presenta i caratteri di un'offesa reale, e può essere talvolta di tale entità e di tali conseguenze da doversi qualificare per vera percossa anco grave e gravissima, ma che vi sono pure circostanze in cui il fatto medesimo può assumere altri caratteri e ricevere altra definizione giuridica, il che avviene segnatamente quando colui che si permise questa via di fatto non ebbe animo di recare un'offesa materiale e sensibile fisicamente, ma ebbe solo l'animo di recare una offesa morale, cioè, un insulto alla morale dignità, un oltraggio alla estimazione (nella *Legge*, an. 1866). Il Carrara

elogiò questa decisione (Programma , *parte speciale* , volume III, § 1839) (1).

Questa dottrina ci sembra accettabile, ed è applicabile anche sotto l'impero del nuovo codice penale (vedi sentenza del 21 gennaio 1892, colla quale la Cassazione decise, che lo schiaffo può costituire l'ingiuria o la lesione personale a seconda della specifica volontà dell'agente).

Altra questione è stata quella relativa al *tentativo* in tema di delitto di lesione personale. Alcuni hanno sostenuto essere ammessibile la teorica del *conato* anco per tale forma di delitto, hanno osservato però che non lieve difficoltà si incontra quando si voglia stabilire se l'agente, quando consumò atti esecutivi contro alcuno, senza intenzione di uccidere, avesse voluto cagionare una lesione più grave. Altri però hanno ritenuto il contrario. E la Cassazione di Napoli, con sentenza del 12 novembre 1884, seguiva appunto questa ultima dottrina, osservando, che la teoria del tentativo in semplici ferimenti si risolve in arbitrio sconfinato, mancando i fattori necessari per l'equazione della pena; che è temeraria divinazione affermare, che chi avesse voluto soltanto ferire, non avesse voluto nè deturpare, nè mettere in pericolo la vita altrui, nè cagionargli malattia oltre i trenta o cinquanta giorni o simili (nella *Giur. pen.*, an. 1885).

Noi riteniamo, che sia applicabile in tema di delitto di lesione personale la teorica del conato, ma non tanto facilmente per la difficoltà di provare quale si fosse la volontà del delinquente.

Il legislatore distingue le lesioni personali secondo il criterio della loro gravità ed in modo analogo a quello seguito dal codice toscano, cioè, lesioni *gravissime*, *gravi* e *lievi*. Sono gravi le seguenti:

1° Se producono un *indebolimento permanente* di un organo o di un senso. E qui osserviamo, che per Pessina la *permanenza* non include necessariamente la irreparabilità *certa* ed *assoluta*, ma comprende anco la *difficile* e *lontana* reparabilità, mentre il Carrara sostiene, che la permanenza deve avere un carattere di *certezza* almeno secondo il giudizio dei periti. Osserviamo inoltre, che debilitazione non è privazione assoluta di un senso o di un organo; che non tutte le deficienze di un organo costituiscono una debili-

(1) Vedi su tale questione Turbiglio nel giornale *la Legge*, an. 1881; Mecacci nello stesso giornale, anno 1872; Cassazione di Torino, 17 giugno (nella *Giur. pen.*, an. 1885); Cassazione di Palermo, 27 novembre 1871 (*Legge*, an. 1872), ecc. ecc.

tazione. Scriveva il Puccioni sul proposito, che per esservi la debilitazione nel significato della legge è necessario che l'organo ed il senso siano in tali condizioni da non servire più all'offeso come prima. La perdita di un dente non debilita, a nostro giudizio, l'organo della masticazione ; se è di più denti, sì. L'asportazione della prima falange di un dito produce ferma debilitazione alla mano (Cassazione di Torino, 7 febbraio 1878, nella *Giur. pen.*, an. 1885) (1).

2° Se producono una *permanente difficoltà* della favella.

3° Se producono uno *sfregio permanente del viso.*

Il codice sardo, all'articolo 538, n. 3°, considerava come grave lesione quella che produceva permanente *deturpamento* della *faccia.* Nella pratica giudiziaria gravi difficoltà si erano incontrate, e nella giurisprudenza non poche incertezze si deploravano, quando si cercava determinare i casi in cui ci fosse il deturpamento della faccia previsto da quel codice. Anco nella dottrina prevalsero idee diverse. Onde il Carrara, scriveva, che nè la scienza, nè la legge possono dettare una formola esatta, e che bisogna che si appaghino del vago concetto, e rilascino l'applicazione al prudente giudizio del magistrato, il quale deve aver riguardo al sesso ed alla condizione dell'offeso, poichè non tutto ciò che può deturpare l'aspetto di una donna, deturpa egualmente quello di un uomo; nè la cicatrice che deturpa la faccia di una donna civile deturpa egualmente la faccia di una contadina, ecc. (2). Scriveva il Puccioni, che la deturpazione permanente della faccia comprende la privazione delle narici, dei denti, o la presenza di larghe cicatrici che deteriorino il volto *alterandone* la forma (3). La Cassazione di Torino, con sentenza del 12 dicembre 1877, decise, che a costituire la deturpazione permanente occorre che resti alterata l'armonia dei lineamenti, in guisa che l'offeso resti di aspetto meno gradevole, ma non si richiede che la deturpazione sia tale da cagionare ribrezzo od orrore (*Legge*, an. 1878). La Corte di appello di Messina, con sentenza del dì 11 di-

---

(1) Bene osservava la Cassazione di Torino, che la parola *organo* va intesa non in senso anatomico e restrittivo, ma in quello fisiologico più ampio e comprensivo delle varie funzioni animali, e quindi la rottura di più denti è debilitamento permanente di un organo (25 giugnc 1884, nella *Giur. pen.*, an. 1884). Sotto il nuovo codice la Cassazione ritenne, che la perdita di un occhio non importa perdita, ma solo indebolimento della vista (26 luglio 1893 nella *Riv. pen.*, vol. 39, 95 con *nota).*

(2) Carrara, vol. II, § 1450.

(3) Puccioni, *Cod. pen. illustr.*

cembre 1871, decise che una lesione al padiglione dell'orecchio non costituisce deturpamento, perchè l'orecchio non fa parte della faccia.

Non è accettabile questa decisione, perchè l'orecchio è una delle parti che si osservano da chi guarda un volto di prospetto.

L'on. Zanardelli nella sua *relazione* osservò, che la Commissione del 1876 alla voce *faccia* aveva sostituito *aspetto*, per rimuovere le incertezze che la giurisprudenza aveva dimostrato essere inerenti a quella parola, e per dare alla sanzione penale una maggiore estensione. Egli però notava, che la voce *aspetto* ha un significato soverchiamente esteso, e potrebbe dare adito ad una sconfinante interpretazione, e quindi riteneva utile prescegliere la parola *viso*, che nel suo significato volgare parve a lui più espressiva a denotare la parte anteriore del capo, la quale dalla fronte va sino all'estremità del mento e dall'uno all'altro orecchio, parte che maggiormente interessa la venustà ed il decoro della persona.

Ha creduto inoltre l'on. Zanardelli conforme a giustizia e necessario per la maggior tutela del diritto distinguere due figure delittuose, cioè, la *deformazione permanente* del viso e lo *sfregio permanente* di esso. E nella sua relazione si esprime nel modo che segue: « Se la deformazione del viso, per la sua gravità, imprime alla lesione il carattere di gravissima, come quella che produce sfiguramento (ad esempio, per effetto di mutilazioni o di alterazione considerevole di tessuti, merci, sostanze corrosive), non è da confondersi con essa, e neanche da considerarsi lieve, un altro nocumento che può recarsi alla regolarità del viso, all'armonia dei suoi lineamenti od anche alla sua bellezza, il quale consiste precisamente nello *sfregio*, che suole essere ancora più pregiudizievole in una donna.

Adunque, fra le lesioni gravi il legislatore ha annoverato quella che produce uno *sfregio permanente* del viso. E per sfregio bisogna intendere il taglio fatto sul viso e la cicatrice che del taglio rimane; in termini generali, il nocumento recato alla regolarità del viso, all'armonia dei suoi lineamenti, come osservava lo stesso relatore (1).

4° Se producono *pericolo di vita*.

---

(1) È stato deciso, che costituisce sfregio qualunque segno permanente lasciato dalla lesione sul viso, anche quando il segno sia impercettibile e non produca sfiguramento (26 dic. 1892 nella *Temi Veneta*, an. XVIII, 283 con *nota*).

Ricordiamo alcune decisioni più importanti.

La Cassazione di Napoli, con sentenza del 4 luglio 1883, ritenne, che non vale ad escludere agli effetti di legge il pericolo di vita nelle ferite la possibilità nell'arte chirurgica di scongiurarlo (*Rivista penale*, XVIII). Dalla Cassazione di Torino fu ritenuto che non bisogna avere riguardo al tempo più o meno lungo che abbia durato il pericolo della vita (22 dicembre 1881).

5° Se producono una malattia di *mente* o di *corpo durata venti o più giorni.*

6° Se producono l'*incapacità* di attendere alle *ordinarie* occupazioni per la durata di venti o più giorni.

Il codice sardo contemplava il caso che le *ferite*, le *percosse*, ecc. avessero *impedito* all'offeso di *valersi* per un dato tempo, come altrimenti avrebbe potuto, delle sue *forze fisiche* o *mentali* (art. 538), e nell'art. 544 contemplava il caso, che le stesse avessero cagionato l'*incapacità* al lavoro per un certo tempo. Per queste diverse espressioni usate gravi dubbi sorsero nell'interpretazione della legge, come può rilevarsi dalle decisioni della giurisprudenza. Il nuovo codice si è valso della espressione *incapacità* di attendere alle *ordinarie* occupazioni, colla quale molti equivoci saranno rimossi e molte difficoltà pratiche superate.

È stato deciso, che la responsabilità dell'autore della lesione si estende anche al prolungamento della malattia oltre il termine ordinario, anche se tale prolungamento è dovuto al rifiuto del danneggiato di sottoporsi alla cura, a meno che tale rifiuto sia motivato dall'intento di aggravare la responsabilità civile o penale dello offensore (5 dic. 1893 nella *Cassazione Unica*, vol. V, 224).

7° Se, commessa sopra donna incinta, ne *accelerino* il parto.

Contempla il legislatore l'ipotesi dello *acceleramento* del parto quale conseguenza di lesione commessa sopra donna incinta, ipotesi da non confondersi coll'altra del delitto di procurato aborto. Gli estremi essenziali per l'esistenza del delitto qui previsto sono: 1° *scienza* della gravidanza della donna; 2° lesione che acceleri il parto, indipendentemente dalla volontà del delinquente. Trattandosi invece del delitto di procurato aborto, si richiede la prova della intenzione del delinquente a cagionare l'aborto.

Sono gravissime le lesioni personali nei casi seguenti:

1° Se le lesioni producono una malattia di mente e di corpo certamente o probabilmente insanabile.

È malattia non il semplice incomodo dell'indebolimento di un senso od un organo, ma la sofferenza sensibile. Il Carrara vorrebbe limitata la malattia mentale solo al caso della perdita della

ragione. Non crediamo che debba accogliersi questa dottrina, che è avanzo di idee erronee intorno alle malattie mentali, ma che invece debba ritenersi che è malattia il turbamento permanente di qualsiasi funzione della nostra attività psichica.

2° Se producono la perdita di un senso, di una mano, d'un piede, della favella o della capacità di generare o dell'uso di un organo.

In alcuni codici la *evirazione* costituisce un delitto per sè stante: il nuovo codice l'ha ritenuto una specie di lesione gravissima, quella appunto che produce l'incapacità di generare.

3° Se producono una permanente deformazione del viso;

4° Se, commesse sopra donna incinta, producano lo aborto.

Contempla il legislatore l'ipotesi dell'aborto *preterintenzionale*, poichè vi è il dolo dell'agente riguardo alla *lesione*, vi è la colpa relativamente all'aborto avvenuto. Richiedesi però sempre la scienza della gravidanza della donna.

Nell'ultimo capoverso poi dell'art. 372 si contemplano le lesioni *lievi*, quelle, cioè, che non producono malattie o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, ecc. ecc.

Articolo 373. — Quando nel fatto preveduto nell'articolo precedente concorra alcuna delle circostanze indicate nei numeri 2. e 3. dell'articolo 365, ovvero il fatto sia commesso con armi insidiose o con ogni arma propriamente detta, o con sostanze corrosive, la pena è aumentata da un sesto ad un terzo.

Se concorra alcuna delle circostanze prevedute nell'articolo 366, la pena è aumentata di un terzo; ferma la pena per il reato concorrente secondo le norme dell'art. 77.

Le stesse circostanze aggravanti o qualificanti che ricorrono nell'omicidio possono concorrere anco nei delitti di lesione personale. Era quindi necessità che il legislatore richiamasse le disposizioni riguardanti l'omicidio.

Notisi però: 1° che delle circostanze aggravanti contemplate nell'art. 365 al legislatore è sembrato eccessivo estendere alle lesioni l'aggravante enunciata nel numero 1°; 2° che l'aggravante dipendente dalle armi fu riferita alle armi insidiose ed alle armi propriamente dette, cioè, a quelle armi, l'uso delle quali maggiormente accresce la potenza aggressiva del reo o diminuisce la potenza della difesa privata; 3° che fu accolta la proposta fatta di pareggiare

alle armi le *sostanze corrosive*, per l'insidia e l'odiosità particolare che sono inerenti a quei mezzi.

Articolo 374. — Quando nei casi preveduti negli articoli precedenti, il fatto ecceda nelle conseguenze il fine propostosi dal colpevole, le pene ivi stabilite sono diminuite da un terzo alla metà.

Come per l'*omicidio*, così per le *lesioni personali* il legislatore prevede il fatto preterintenzionale. Ma, poichè della preteritenzionalità abbiamo già detto, ricordiamo solo alcune decisioni.

È stato deciso:

che il codice non subordina il benefizio dell'eccesso nel fine alla men facile previdibilità dell'evento, ma l'accorda ognorachè il fatto ecceda nelle conseguenze il fine propostosi dal colpevole (11 nov. 1893 nel *Foro italiano*, vol. XVIII, 520 con *nota*).

che la diminuzione di pena di che nell'art. 374 è applicabile alle sole lesioni, non all'omicidio oltre l'intenzione (14 maggio 1893 nella *Cassazione Unica*, vol. IV, 757 con *nota*):

che in tema di lesione personale una vera concausa può far sorgere, in concorso di altre circostanze, la figura di lesione oltre l'intenzione (13 dic. 1891 nella *Corte Suprema*, an. XVI, 877).

che la pena sancita dall'art. 368 non può esser ulteriormente diminuita per effetto dell'art. 374, il quale riguarda esclusivamente l'ipotesi di una lesione riuscita più grave di quanto si era proposto il colpevole (13 feb. 1891 nella *Cassazione Unica*, vol. II, 160 con *nota*).

Articolo 375. — Chiunque, per imprudenza o negligenza, ovvero per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute od una perturbazione di mente è punito:

1. con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire mille, e non si procede che a querela di parte, nei casi della prima parte e dell'ultimo capoverso dell'articolo 372;

2. con la detenzione da uno a venti mesi o con la multa da lire trecento a seimila, negli altri casi.

Se rimangono offese più persone, nei casi del numero 1, la detenzione può estendersi sino a sei mesi, e la multa sino a lire duemila; e nei casi del numero 2, la pena è della detenzione da tre mesi a tre anni o della multa superiore alle lire mille.

Contempla il legislatore la figura della lesione personale *colposa*, e quindi può applicarsi ad essa quel che abbiamo detto per l'omicidio colposo. Notiamo solo: 1° che il legislatore ha stabilito una pena più lieve per le lesioni colpose *gravi* e *lievi*, ed ha subordinato l'azione penale alla querela dell'offeso; 2° che si è aumentata la pena per il caso in cui più persone siano state offese, e ciò in considerazione del maggiore danno e del maggiore allarme.

È stato deciso.

che risponde di lesione personale colposa e non di semplice contravvenzione all'art. 466 n. 2 chi lascia incustodita un'arme da fuoco, se alcuna delle persone mentovate al n. 1 dell'art. 466 giunge ad impossessarsene e produca con essa ad alcuno una lesione (20 luglio 1891 nella *Cassazione Unica* vol. II, 376 con *nota*); che la compensazione può avere luogo solo fra colpe pressochè uguali (6 dic. 1892 nella *Cassazione Unica*, vol. IV, 298): che, in tema di lesioni, esclusa la compensazione delle colpe, il grado di negligenza della vittima può influire solo sulle misure dei danni (27 nov. 1893 nella *Cassazione Unica*, vol. II, 141).

Capo III.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Articolo 376. — Non è punibile colui che ha commesso alcuno dei fatti preveduti nei capi precedenti, per esservi stato costretto dalla necessità:

1. di difendere i propri beni contro gli autori di alcuni dei fatti preveduti negli articoli 406, 407, 408 e 410, o dal saccheggio;

2. respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edifizio di abitazione o alle loro appartenenze, qualora ciò avvenga di notte: ovvero qualora la casa o l'edifizio di abitazione o

le loro appartenenze siano in luogo isolato, e vi sia fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trovi.

La pena è soltanto diminuita da un terzo alla metà, e alla reclusione è sostituita la detenzione, se vi sia eccesso nella difesa, nel caso indicato nel num. 1. del presente articolo; ovvero se il fatto sia commesso nell'atto di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altri edifizi di abitazione o alle loro appartenenze, e non concorrano le condizioni prevedute nel num. 2.

Si è dubitato, se la giustificazione per l'omicidio e per la lesione personale, universalmente ammessa quando si tratta di difendere la persona, debba ammettersi anco nel caso in cui si tratti di difendere la proprietà. Ma, a prescindere da tale questione, osserviamo con l'on. relatore, che se l'attentato alla proprietà abbia tali caratteri, o avvenga in tali circostanze, da presentarsi quasi inseparabile dall'attentato alla vita o alla sicurezza personale del proprietario, allora ogni ritegno deve cessare verso i ladri e gli aggressori; e chi è posto in pericolo ha diritto di respingere l'aggressione con tutti i mezzi che a questo effetto siano necessari. Per tali considerazioni, e limitatamente ai delitti di omicidio e di lesione personale, il legislatore ha esteso la giustificazione della legittima difesa alla necessità di difendersi contro gli autori di violenti attentati alla proprietà, come sarebbe nel caso di furto violento o di saccheggio, o quando si respingono i ladri che scalano o scassano in tempo di notte, o quando, avvenendo ciò in tempo di giorno, la casa sia posta in luogo isolato.

La giustificazione ha luogo per le lesioni e per gli omicidii commessi: 1° contro gli autori di *rapina, estorsione, sequestro di persona;* 2° contro gli autori di scalata, rottura, ecc. Tanto nell'una quanto nell'altra ipotesi si richiede come condizione essenziale la *necessità* della difesa; e non ci sembra che sia necessario il concorso di tutte le altre condizioni, che la scienza e le legislazioni richiedono, per ammettersi la giustificazione dell'omicidio o della lesione per *legittima difesa*.

Non è necessario, crediamo noi, che si provi, che l'aggressore abbia effettivamente portato la mano sull'aggredito, o che ci sia stata la imminenza e l'attualità di un pericolo alla vita o alla integrità personale di chi reagisce, perchè, concorrendo tali circo-

stanze, l'aggredito si troverebbe nello stato di legittima difesa e sarebbe a lui applicabile la disposizione di legge che riguarda questa, e non sarebbe stata necessaria un'altra disposizione.

Ma poichè questa vi è, è da concludersi che, trattandosi di attentato alla proprietà accompagnato da violenza, non è richiesto il concorso di tutte le circostanze costituenti gli estremi della legittima difesa. Onde per applicarsi le disposizioni contenute nel n. 1° dell'articolo 376 è necessario solo che concorrano le seguenti condizioni: 1° *necessità* della *difesa* dei propri beni; 2° concorso dei fatti preveduti negli articoli 406, 407, ecc. E per applicarsi la disposizione del numero 2° dello stesso articolo è necessario il concorso delle seguenti condizioni: 1° necessità di *respingere* gli autori di scalata, o incendio alla casa; 2° tempo di *notte* o *solitudime* del *luogo*; 3° *fondato timore* per la sicurezza personale di chi si trovi nelle condizioni sopra esposte (1).

Questa ultima disposizione può far sorgere il dubbio, se essa debba riferirsi esclusivamente agli abitatori della casa o delle appartenenze, e non possa estendersi ad estranei che nello atto della scalata, ecc., si trovassero al di fuori.

La questione si sollevò anco sotto l'impero del codice sardo, ma si sostenne dalla maggior parte dei criminalisti, che il concetto informativo dell'articolo 560 di quel codice era la *presunzione* insita nel fatto della scalata e dello scasso, di un pericolo alla vita od alla integrità personale di coloro che si trovano nella casa o nell'appartamento a cui si *sta* per dare la scalata od usare violenza alle porte per entrarvi; e che le sole persone, nell'animo delle quali può farsi strada la credenza che la presunzione diventi un fatto e che possono giudicare sul pericolo e misurarne la estensione, altro non possono essere che gli abitatori della casa o dell'appartamento (2).

E poichè nel nuovo codice si richiede come condizione per la discriminazione, che vi sia *fondato timore* per la sicurezza personale, potrebbe anco dubitarsi, se essa si debba estendere agli estranei.

---

(1) È stato deciso, che non può invocare la esenzione della pena chi tira una schioppettata alla gamba di un ladro mentre si dava alla fuga e dopo che, previa scalata, aveva commesso il furto (18 marzo 1891 nella *Corte Suprema*, an. XVI, 167).

(2) Vedi fra gli altri Crivellari, *Dei reati contro la vita e l'integrità personale*. Torino, 1886, pag. 365.

Ma se bene si considera, si scorge evidente che essa si debba estendere, poichè il legislatore si è servito delle espressioni *fondato timore* per la sicurezza personale di *chi vi si trovi*, e quest'ultima espressione usata in modo generale e messa in rapporto colla prima parte dell'articolo 376 così formulata: *non è punibile colui* che ha *commesso alcuno dei fatti preveduti nei capi precedenti per esservi stato costretto dalla necessità*, e colla formola della disposizione del n. 2°, *di respingere gli autori di scalata, rottura*, ecc., chiaramente ci fa rilevare, che la giustificazione vale anche per colui che ferisce o uccide per respingere gli autori di una scalata, ecc., quando vi sia *fondato timore* per la sicurezza personale di *chi vi si trovi.*

Notiamo infine, che col capoverso dell' articolo 376 si sono, sulla proposta della giunta senatoria, accettata dalla Commissione di revisione, tolte di mezzo due lacune; provvedendo, sono le parole dell'onorevole Zanardelli, da un lato, all'eccesso nella difesa dei beni esposti a violento attacco, come si era analogamente disposto per l'eccesso nella difesa della persona nell'art. 50; e dall'altro lato, alla difesa dei beni da gravissimi attentati, sebbene non accompagnati dalle circostanze che fanno presumere nel modo più evidente un pericolo personale. In entrambi i casi, si è creduta ragionevole cosa essere meno severi verso il colpevole.

Articolo 377. — Per i delitti preveduti nei capi precedenti, se il fatto sia commesso dal coniuge, ovvero da un ascendente, o dal fratello o dalla sorella, sopra la persona del coniuge, della discendente, della sorella o del correo di entrambi, nell'atto in cui li sorprenda in flagrante adulterio o illegittimo concubinato, la pena è ridotta a meno di un sesto, sostituita alla reclusione la detenzione, e all'ergastolo è sostituita la detenzione da uno a cinque anni.

Questo articolo non trovavasi nel progetto, poichè l'on. Zanardelli aveva creduto non necessaria una disposizione speciale intorno all' ipotesi da esso prevista, essendosi nell' art. 51 del progetto disposto intorno all'*impeto dell' ira* o di *intenso dolore* in modo generale qualunque si fosse la causa costituente l'ingiusta provocazione. Però la giunta senatoria e la commissione di revisione credettero opportuno doversi prevedere in modo distinto e partico-

lare, a somiglianza di quanto disponeva l'art. 561 del codice sardo, quella provocazione che ora è specificata nello articolo che esaminiamo, concernente il caso di flagrante adulterio o illegittimo concubinato in cui venga sorpreso il coniuge o uno strettissimo congiunto. E l'on. Zanardelli ha riconosciuta giusta la proposta in considerazione della eccezionale gravità della provocazione nei casi contemplati dall'art. 377.

Ciò premesso, esaminiamo la circostanza scusante prevista da detto articolo riguardo alla *estensione*, alle *condizioni* che debbono concorrervi, e riguardo alla *prova*.

Riguardo alla *estensione* della scusa, osserviamo, che dalla disposizione della legge risulta evidente, che essa si estende al *coniuge*, all'*ascendente*, al *fratello*, alla *sorella*. Riguardo alle *condizioni* notiamo, che i criminalisti hanno tenuto in considerazione quelle di *persona* e di *tempo*, e per le prime hanno insegnato, che il marito lenone o che viva in concubinato non possa avvalersi della scusa (*nemo ex turpitudine sua meliorem conditionem suam facere potest*), ma il nuovo codice non ammette limitazione alcuna, onde tale dottrina non può essere accolta. La legge richiede inoltre, che l'omicidio o la lesione personale sia commessa nell'atto di sorpresa in *flagrante adulterio* o *illegittimo concubito*. Or bene, non è facil cosa definire la flagranza dell'adulterio. Alcuni insegnano, che non è necessario che il coniuge, il padre, ecc., siano stati testimoni della consumazione del fatto, ma basta che la sorpresa abbia luogo in tali circostanze che non lasciasi a dubitare della consumazione o accaduta o prossima ad accadere. Ed il Pessina osserva, che non è mestieri della sorpresa degli adulteri nel momento turpe, ma basta la sorpresa in tal fatto che non possa altrimenti spiegarsi che come effetto del legame criminoso dell'adulterio. Noi diciamo, che la flagranza è costituita o dall'atto turpe della consumazione del concubito o da qualche altro atto che ad esso si avvicini.

In ordine alla *prova*, osserva il Carrara, che non si debba esigere una dimostrazione apodittica del turpe concubito, ma possa bastare una prova congetturale.

E qui notiamo, che deve accogliersi questa dottrina, perchè la scusa ha per cardine lo stato d'animo di colui che opera, e l'esaltazione della mente che turba o toglie la coscienza. Richiedesi, adunque, che l'agente abbia potuto credere, che l'atto turpe fosse consumato o sul punto di esser consumato. La credenza poi deve esser *giusta*, cioè, determinata da *gravi sospetti*. Ad ogni modo, come bene osserva il Carrara, non si possono dettare norme speciali, nè

dalla scienza, nè dalle legislazioni sulla prova; tutto è rimesso al prudente giudizio del magistrato (1).

Il codice sardo prevedeva non solo il caso della sorpresa in flagrante adulterio, ma anco l'omicidio commesso dai genitori sulla persona della figlia o del complice, nell'istante della persona in flagrante stupro od adulterio, e stabiliva le condizioni particolari che dovevano concorrere per potersi ammettere la scusa. Il nuovo codice ha in varie disposizioni compreso anco questo caso, poichè ha ammesso la scusa per le persone sopra indicate, non solo per il caso di sorpresa in flagrante adulterio, ma anco per il caso di sorpresa in *illegittimo concubito*. Come è facile vedere, la scusa, per la nuova espressione usata dal legislatore, e che è molto lata, non solo si estende al caso di omicidio commesso nell'atto di sorpresa in flagrante stupro, ma anco nel caso di omicidio commesso nell'atto di sorpresa in concubito, che non è *legittimo*. Il legislatore ha riconosciuto che anco in tali casi la profonda perturbazione dell'animo del genitore, del fratello, ecc., che si suscita all'atto della sorpresa sia meritevole di considerazione e di tale gravità da giustificare il delitto che si possa commettere.

Si discusse anco sotto l'impero del codice passato, se il beneficio della scusa si potesse estendere ai genitori *naturali* ed *adottivi*. La adozione crea una famiglia per *finzione* di legge e quindi i rap-

---

(1) Crediamo utile riprodurre alcune massime della giurisprudenza intorno alla *flagranza* dell'adulterio.

La Cassazione di Torino, con sentenza del 15 gennaio 1885, decise, che a constatare la flagranza nel reato di adulterio non è necessaria la prova diretta che il complice sia stato sorpreso in *ipsis rebus venereis*, in atto di adulterio, basta che risulti per dimostrato, sia pure per induzioni e argomentazioni, che l'adulterio sia stato poco prima commesso (nella *Giur. pen*, an. 1885). La Cassazione di Palermo, con sentenza del 9 settembre 1878, decise, che il fatto che può costituire la sorpresa in flagrante adulterio deve essere serio e tale che cada sotto i sensi, ma non sono i soli atti consumatori apprezzati dai glossatori latini con la parola *seminatio inter vas,* ovvero *concutere,* che abbiano tale qualità (nel *Foro it.*, an. III).

Crediamo tuttavia utile osservare, che il concetto della flagranza dell'adulterio come è determinato nelle massime cennate, è accettabile per affermare la esistenza del delitto di adulterio, ma non per dare luogo alla scusa in parola, per la quale si richiede la perturbazione d'animo, l'impeto di giusto dolore; e questo indubbiamente sorge quando il coniuge sorprende gli adulteri in tale posizione da fare nascere la certezza del concubito. E ciò sotto l'impero del nuovo codice è stato ammesso dalla Cassazione (vedi sentenza del 6 maggio 1893 nella *Cassazione Unica,* vol. IV, 701).

porti, che si stabiliscono fra genitori e figli sono rapporti puramente *civili*, non rapporti di *sangue*, onde il flagrante adulterio non reca offesa alla famiglia del genitore, nè produce un perturbamento grave di animo. Con tali ragioni si è creduto sostenere la esclusione del beneficio della scusa per i genitori adottivi. E rispetto ai genitori naturali si è da taluni criminalisti propugnata la stessa dottrina, perchè, a loro giudizio, sebbene concorra la condizione del vincolo del sangue, pure la immoralità dei genitori non giustifica il riconoscimento per loro di un beneficio legale.

Se consideriamo la questione dal punto di vista legislativo, dobbiamo seguire le dottrine or cennate, perchè il legislatore dove ha voluto considerare i genitori *adottivi*, lo ha espressamente detto come all'articolo 365; onde il silenzio fa indurre che abbia voluto escluderli dal beneficio della scusa prevista dallo articolo in esame. E poichè il legislatore, quando fa parola di genitori intende sempre i *legittimi*, giacchè quando vuole riferirsi agli altri ne fa espressa menzione, così dobbiamo anco ritenere che siano esclusi da quel beneficio i genitori naturali.

Articolo 378. — Quando più persone prendono parte alla esecuzione di alcuno dei delitti preveduti negli articoli 364, 365, 366, 372 e 373, e non si conosca l'autore dell'omicidio o della lesione, esse soggiacciono tutte alle pene ivi rispettivamente stabilite, diminuite da un terzo alla metà, e all'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni.

Questa diminuzione di pena non si applica al cooperatore immediato del fatto.

Stabilisce il legislatore in questo articolo le norme di quelle responsabilità, che per una saggia giurisprudenza delle provincie meridionali fu chiamata *complicità corrispettiva.* Talvolta può accadere, e precisamente nei casi improvvisi, che non risulti da un concerto stabilito, nè si conosca il vero autore della morte o della lesione, in tal caso è necessario determinare quale sia la responsabilità di coloro, che presero parte al fatto. Esempio: è ucciso un uomo con colpo d'arma da fuoco, e dalla prova risulta che parecchi nemici dell'ucciso erano stati veduti armati di fucile in aspettativa della vittima, che il colpo omicida fu un solo, ma si ignora l'autore. A prevenire conseguenze dannose alla giustizia e difficoltà

si provvede con la teorica sopra cennata, per la quale si fa astrazione della responsabilità maggiore, che è quella dell'autore del reato, e si ammette quella accessoria dei complici.

Nel progetto non vi era il capoverso che leggesi nell'articolo in esame. La Commissione di revisione osservò, che se anche non si conosca l'autore di un omicidio o di una lesione personale, non vi è ragione di applicare la diminuzione di pena al cooperatore immediato del fatto, qualora il medesimo fosse conosciuto.

Ricordiamo alcune decisioni:

la complicità corrispettiva si può verificare anche negli omicidi preterintezionali (25 maggio 1891 nella *Cassazione Unica*, vol. II, 305);

per il delitto previsto dall'articolo 378 occorre la certezza di un concorso sciente nella vera e propria esecuzione del reato; per il delitto di cui all'art. 379 basta l'aver portato, come compartecipi di una rissa, la mano sull'ucciso o ferito (2 marzo 1893 nella *Corte Suprema*, an. XVIII, 45);

la disposizione dell'art. 378 del codice penale è applicabile anche al reato previsto nell'art. 368, sebbene questo articolo non sia nel primo espressamente richiamato (11 ottobre 1893 nella *Cassazione Unica*, vol. V, 182 con *nota*);

la complicità corrispettiva non ammette gradi (3 luglio 1891 nella *Cassazione Unica*, vol. 317).

Articolo 379. — Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, e ferme le maggiori pene incorse per i reati individualmente commessi, quando in una rissa alcuno rimanga ucciso o riporti una lesione personale, tutti coloro che nella rissa abbiano posto le mani addosso all'offeso, sono puniti:

1. con la reclusione da tre mesi a cinque anni, se alcuno rimanga ucciso, o riporti una lesione personale da cui derivi la morte;

2. con la reclusione sino a due anni, negli altri casi, ma non oltre il terzo della pena che si sarebbe dovuto infliggere all'autore.

Coloro che abbiano preso parte alla rissa senza porre le mani addosso all'offeso, sono puniti con la reclusione sino a due mesi.

Per chi sia stato la causa determinante della rissa, le dette pene sono aumentate di un terzo.

Determina il legislatore la responsabilità di coloro che prendono parte alla colluttazione o alla *rissa*, nella quale alcuno rimane o ucciso o ferito; responsabilità complementare dei corrissanti ed indipendente da quella degli autori, cooperatori od altrimenti complici corrispettivi del fatto. *Rissa*, dice il Pessina, è l'accendimento di due o più persone tra loro, il vicendevole irritarsi dell'uno contro l'altro, e talvolta il progredire dalle ingiurie agli atti materiali per una serie di mutue provocazioni. Altri hanno definita la *rissa* una pugna *improvvisa* fra due o più persone per una causa privata. Il Nicolini insegnava, che per esserci la rissa si richiede « un certo riscaldamento reciproco e quasi salimento nelle parole e nella contraddizione scambievole e nei fatti, dal calore dei quali l'uomo sia sospinto all'estremo per la continuità di un movimento concitato, quasi senza avvedersene (*Questioni di diritto*, Parte I, § XX).

La giurisprudenza ha ammesso, che per costituire la rissa è necessario come estremo di fatto la subitanea colluttazione (Cass. Roma, 17 gen. 1879); che la differenza che passa fra l'omicidio in rissa ed il genere più prossimo dell'omicidio provocato propriamente detto è: che in questo è concepibile il dolo determinato, diretto specificamente alla uccisione del provocatore, nell'omicidio in rissa invece la istantaneità della lotta insorta fra più persone rende indistinte e confuse le reciproche intenzioni (Cass. Roma, 19 febbr. 1879).

Ricordiamo alcune decisioni, che servono ad illustrare la disposizione della legge.

È stato deciso:

che la preterintenzionalità in un omicidio in rissa a sensi dell'art. 379 non è possibile (8 feb. 1893 nella *Cassazione Unica*, vol. IV. 448);

che fra la rissa e la provocazione non esiste incompatibilità (5 giugno 1891 nella *Cassazione Unica*, vol. II, 270) (1);

che l'eccesso di fine è incompatibile con la ipotesi di chi in rissa portò con altri la mano sull'offeso senza che della lesione si conosca il preciso autore (20 giugno 1891 nella *Corte Suprema*, an. XVI, 437).

---

(1) Con sentenza del 24 ottobre 1892 fu deciso, che nell' omicidio in rissa è ammissibile la scusa della provocazione anche a favore di colui che ne fu la causa determinante (nella *Riv. pen.* vol. XXXVII, 150 con *nota*).

Articolo 380. — Chiunque, prendendo parte ad una rissa, spara un'arma per fare atto di minaccia, è punito con la detenzione sino ad un anno.

Il codice sardo all'articolo 548 prevedeva la ipotesi dello sparo di un'arma in rissa, ma allo scopo di *offendere* qualcuno. Nel progetto dell'on. Zanardelli, l'art. 380 era stato così formolato: « chiunque in una rissa spara un'arma senza offendere alcuno, è punito quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la detenzione, ecc. ». Quest'articolo, come si scorge, fu modificato, e la ragione è stata quella di togliere ogni equivoco, cioè, chiarire che il fine dell'agente nel fatto ivi preveduto deve essere di *fare atto di minaccia*, non già di offendere (così sta scritto nella *relazione* per l'approvazione del testo definitivo del Codice). Dunque, avvi una differenza grave fra l'articolo 380 del nuovo codice e l'articolo 548 del codice sardo (1).

Capo IV.

Del procurato aborto.

Articolo 381. — La donna che, con qualunque mezzo, adoperato da lei, o da altri col suo consenso, si procura l' aborto, è punita con la detenzione da uno a quattro anni.

L'on. Zanardelli nella sua *relazione* dichiarava esser stato determinato da due considerazioni a collocare l'*aborto procurato* nella classe dei reati contro la *persona*, cioè: 1° dal non esser sempre vero che esso turbi l'ordine di una famiglia; 2° dall'essere leso in modo prevalente il diritto della vita spettante al nascituro. La legge, diceva egli, deve spiegare e spiega la sua protezione anche per il feto tuttora racchiuso nell'alvo materno, difendendo la vita dell'uomo fin dal momento della fecondazione.

Secondo il Pessina il reato consiste nella *abactio partus*, e sono necessarie per la sua esistenza tre condizioni, cioè: 1° il parto pre-

(1) È stato deciso, che anco lo scatto di arma per fare atto di minaccia nel prender parte ad una rissa è punito dall'art. 380, quantunque in esso si menziona lo sparo di arma (19 luglio 1890 nella *Riv. pen.* vol. XXXII, 466 con *nota*).

maturo; 2° il fatto volontario che ne sia la cagione; 3° il proponimento di ottenere con tale fatto il parto prematuro. Non considera come condizione necessaria la *morte* del feto. Il Carrara invece distingue il *feticidio* dal *parto accelerato*, e fa consistere il primo nella dolosa uccisione del feto nell' utero, o la violenta sua espulsione dal ventre materno, dalla quale sia conseguita la morte. Onde la *morte* del feto è estremo essenziale per l'esistenza del reato. Trattasi, adunque, di vedere, se all'esistenza giuridica dell'aborto procurato sia necessaria la *morte* del feto. Molti sostengono l'affermativa, ma è facile vedere, che ciò non possa ammettersi in modo assoluto, perchè si danno casi in cui l'aborto si procura col semplice scopo di *accelerare* il parto, e non per uccidere il prodotto del concepimento.

Il legislatore non ha dato la nozione dell' aborto procurato, e non evvi parola alcuna nel nuovo codice che accenni alla necessità o meno dell' estremo della *morte* del feto per l' esistenza del reato. Però l'on. Zanardelli nella sua relazione, dopo avere notato che alcuni codici distinguono tra uccisione del feto entro l' utero ed espulsione del feto immaturo, che sia venuto a morire in conseguenza dei mezzi adoperati, osserva, che tale distinzione è oziosa, perchè l' aborto criminoso importa ognora la distruzione del feto avvenga questo dentro o fuori l'alvo materno, poichè l'essenza del reato consiste nell' impedire il processo fisiologico della maturazione del feto, la quale può dirsi compiuta solo quando avviene il parto normale (1). Da ciò si scorge evidentemente, che per il nuovo codice estremo del reato è la *morte* del feto; onde se questa non ebbe luogo per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà dell' agente, vi sarà responsabilità per *conato*, ma non mai *impunità*.

Nell'art. 381 è configurata la ipotesi che lo aborto sia procurato con qualunque mezzo o dalla *donna*, oppure da *altra* persona col *consenso* di essa. Onde per l'esistenza del reato si richiede: 1° gravidanza; 2° ejezione del feto dall' utero materno; 3° mezzi idonei adoperati a tale scopo; 4° dolo o volontà di procurare l'aborto. Il legislatore non ha indicati i mezzi, coi quali l'aborto può essere procurato, perchè possono essere diversi, e giustamente, perchè

---

(1) Vedi il mio lavoro sul *Reato di aborto* negli *Studi critici di diritto criminale*, Napoli, 1877; Balestrini, *Aborto*, *infanticidio* ed *esposizione* di *infante*, Torino; Lucchini, *Aborto* nel *Digesto it.*; Pessina, *Procurato aborto* nella *Enciclop. giur.* ecc. ecc.

quando la espulsione del feto non è avvenuta naturalmente si ha sempre l'elemento fisico soggettivo proprio del delitto in esame.

Articolo 382. — Chiunque procura l'aborto ad una donna col consenso di lei, è punito con la reclusione da trenta mesi a cinque anni.

Se, in conseguenza del fatto dell'aborto, o dei mezzi adoperati per procurarlo, avvenga la morte della donna, la pena è della reclusione da quattro a sette anni, ed è da cinque a dieci anni se la morte avvenga per essersi adoperati dei mezzi più pericolosi di quelli ai quali essa abbia consentito.

Nella prima parte di questo articolo il legislatore stabilisce una pena più grave per colui che, col consenso della donna, procura l'aborto, cioè, la *reclusione*, mentre nell'articolo precedente aveva stabilita una pena più mite per la donna, cioè, la *detenzione*, in considerazione dello stato di animo di lei.

Nella seconda parte poi contempla l'ipotesi della morte della donna, quale conseguenza del *fatto* dell'aborto o dei *mezzi* adoperati per procurarlo, e considera più grave la responsabilità, quando la morte sia avvenuta per essersi adoperati mezzi più pericolosi di quelli voluti dalla donna.

Condizioni necessarie per l'applicazione di questa seconda parte dell'articolo in esame sono: 1° che la morte sia conseguenza o del *fatto* dell'aborto, o dei *mezzi* adoperati; onde è indifferente che l'aborto sia o non sia avvenuto; 2° che i mezzi siano stati adoperati unicamente allo scopo di procurare l'aborto; 3° che questi mezzi siano stati idonei a produrre la morte, perchè non vi sarebbe responsabilità, se la morte della donna fosse avvenuta per altre cause.

Articolo 383. — Chiunque fa uso di mezzi diretti a procurare l'aborto ad una donna, senza il suo consenso o contro la sua volontà, è punito con la reclusione da trenta mesi a sei anni; e da sette a dodici se avvenga l'aborto.

Se, in conseguenza del fatto dell'aborto o dei mezzi adoperati per procurarlo, avvenga la morte

della donna, la pena è della reclusione da quindici a venti anni.

Le pene stabilite nel presente articolo sono aumentate di un sesto, se il colpevole sia il marito.

Contempla il legislatore le seguenti ipotesi: 1° *uso di mezzi* diretti a provocare l'aborto, senza il *consenso* o contro la *volontà* della donna; 2° verificazione dell'aborto per l'uso di quei mezzi e nelle stesse circostanze contemplate nella precedente ipotesi; 3° *morte* della donna in conseguenza dello aborto o dei mezzi adoperati senza il consenso o contro la volontà di lei.

Considera inoltre il legislatore come circostanza aggravante la qualità di *marito*, qualora, e ciò si intende, egli abbia agito all'insaputa o contro la volontà della moglie; imperocchè, come ben diceva lo stesso *Relatore*, nel caso di consenso di questa, la maggiore facilità di commettere il reato può ritenersi compensata dal non esservi un sensibile pregiudizio per i diritti della famiglia.

Articolo 384. — Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti nei due articoli precedenti sia persona che esercita una professione sanitaria od un'altra professione o arte soggetta a vigilanza per ragione di sanità pubblica che abbia indicati, somministrati o adoperati i mezzi, per i quali si sia procurato l'aborto o sia avvenuta la morte, le pene stabilite in quelli articoli sono aumentate di un sesto.

La condanna ha sempre per effetto la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte per un tempo pari a quello della reclusione inflitta.

Prevede il legislatore l'ipotesi che il colpevole di alcuno dei delitti contemplati nei numeri precedenti sia un medico, un farmacista, ecc., ed aggrava giustamente la pena. Bisogna però notare, che questo articolo presenta molte modificazioni in confronto al corrispondente articolo del Progetto. Ed invero nella prima parte di esso non si indicano tassativamente il *medico*, il *farmacista*, il *chirurgo*, ecc., ma solamente la qualità personale aggravante, in armonia alla disposizione della *legge sanitaria*. La qualità personale deve essere quella di un *esercente una professione sanitaria o un'altra professione od arte soggetta a vigilanza per ragione di sanità pubblica.*

Fu soppressa poi, sulla proposta concorde delle Commissioni parlamentari, la disposizione che si leggeva nel Progetto, secondo la quale dichiaravasi *non punibile il medico o chirurgo, quando giustifica di avere agito nello scopo di salvare la vita della donna, messa in pericolo dalla gravidanza o dal parto.* E su questa soppressione era stato manifestato concordemente il voto del Parlamento, non già per escludere l'applicazione del concetto della *irresponsabilità*, ma perchè creduta superflua ed inopportuna la dichiarazione speciale, provvedendo all'uopo l'art. 49, num. 3°, nel quale sta scritto, che non è punibile colui che ha commesso il fatto per esservi stato *costretto dalla necessità* di salvare sè od altri da un pericolo *grave* ed *imminente* alla persona, al quale non aveva dato volontariamente causa e che *non si poteva altrimenti evitare.*

Si aggiunse poi come capoverso la disposizione, che la condanna ha sempre per effetto la *sospensione* dall'esercizio della professione o dell'arte per un tempo pari a quello della reclusione inflitta, per la ragione che l'art. 35 non sarebbe stato applicabile che rispetto alle professioni od arti soggette ad abilitazione o a licenza.

E dopo ciò è utile fare alcune brevi considerazioni per vedere in quali casi le persone sopra indicate possono essere chiamati responsabili dei delitti previsti negli articoli già esaminati.

Ed osserviamo dapprima, che non basta la *indicazione* o *somministrazione* dei mezzi abortivi per applicarsi l'articolo in esame, ma si richiede la prova della *scienza*, che quei mezzi dovevano servire per procurare l'aborto. E questa prova deve essere chiara, evidente, poichè trattandosi di aborto o di mezzi abortivi somministrati, adoperati da un esercente una professione sanitaria, ecc., può facilmente accadere che essi siano stati somministrati, indicati, ecc., in buona fede.

Bisogna poi, come si è detto per l'aborto in generale, che vi sia un nesso tra lo aborto o la morte avvenuta ed i mezzi indicati, somministrati, ecc., dalle persone indicate nel cennato articolo.

Articolo 385. — Nel caso di aborto procurato per salvar l'onore proprio o della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva o della sorella, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite da uno a due terzi, e alla reclusione è sostituita la detenzione.

È prevista la circostanza *scusante* dello scopo di salvare *l'onore* e limitatamente alle persone in questo articolo indicate. Si noti, che si fa menzione della figlia *adottiva*, e quindi non si dà luogo alla questione che precedentemente si è presentata per il caso di omicidio o lesione commessa nel momento di sorpresa in flagrante adulterio, ecc.

Capo V.

Dell' abbandono di fanciulli e di altre persone incapaci di provvedere a sè stesse ovvero in pericolo.

Articolo 386. — Chiunque abbandona un fanciullo minore dei dodici anni, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, di provvedere a sè stessa, e della quale abbia la custodia e debba avere cura, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi.

Se dal fatto dell'abbandono derivi un grave danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente, il colpevole è punito con la reclusione da trenta mesi a cinque anni: e da cinque a dodici anni, se ne derivi la morte.

Osservava l'on. Zanardelli nella sua relazione al *Progetto*, che se l' abbandono di un fanciullo, o di altra persona incapace per malattia di corpo o di mente, per opera di chi è obbligato ad averne la custodia o la cura, avvenga con l' intendimento di procurare la morte od un male qualunque all' abbandonato, provvedono le sanzioni penali stabilite per l'omicidio o per la lesione personale. Se invece l'abbandono sia fatto non col fine deliberato di nuocere, ma per sottrarsi agli oneri ed ai pensieri della cura o della custodia, il fatto resta pure sempre incriminabile, ma sotto altro titolo, ed indipendentemente dal danno che ne risente la persona abbandonata, per il solo pericolo che rimane esposta in conseguenza dell' abbandono.

Adunque, il reato di abbandono d' infante, di fanciulli o di altre persone incapaci, ecc. si ha quando non ci sia l' intenzione di uccidere: e trattandosi di minore, quando questo non abbia compiuto gli anni dodici. Per esservi il reato di abbandono di

persona di età maggiore dei dodici anni, si richiede: 1° che essa, per malattia di mente o di corpo, sia incapace di provvedere a sè stessa; 2° che l'autore del fatto abbia la *custodia* o debba avere la *cura* di quella persona.

Si aumenta la pena, quando per il fatto dell'abbandono derivi un grave danno all'abbandonato, e maggiormente se ne derivi la morte (1).

Articolo 387. — Le pene stabilite nel precedente articolo sono aumentate di un terzo:

1. se l'abbandono avvenga in luogo solitario;
2. se il delitto sia commesso dai genitori sopra i figli legittimi o sopra i figli naturali riconosciuti o legalmente dichiarati, ovvero dall'adottante sopra figli adottivi o viceversa.

Come si vede, sono circostanze aggravanti la *solitudine* del luogo, la *qualità* della persona. Non puossi determinare quali siano le condizioni necessarie per potersi ritenere *solitario* un luogo ai fini della disposizione dell'articolo in esame. Onde bene è stato deciso, che la *solitudine* è relativa e dipende dalle circostanze; chè non è solitario il luogo quando si presume che l'infante possa trovare soccorso, diventa solitaiio se vi ha luogo a credere che il soccorso è impossibile.

Articolo 388. — Quando il colpevole commette il delitto preveduto negli articoli precedenti sopra un infante non ancora inscritto nei registri dello stato civile, ed entro i primi cinque giorni dalla nascita, per salvare l'onore proprio e della moglie, o della madre o della discendente, della figlia adottiva, della sorella, la pena è diminuita da un sesto a un terzo, e alla reclusione è sostituita la detenzione.

---

(1) Fu deciso, che l'imputato che vuole escludere il reato deve provare in modo indubbio che sorvegliò l'infante in guisa che non corse pericolo e fu raccolto (Cass. Torino, 14 giugno 1884).

Prevedesi la circostanza scusante della *ragion d'onore,* e si richiedono le seguenti condizioni: 1° infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile, ecc.; 2° scopo di salvare l'onore o proprio o delle persone indicate nell'articolo che esaminiamo; 3° vincolo di sangue o di famiglia quale è ammesso e riconosciuto dal codice.

Articolo 389. — Chiunque trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni sette o altra persona incapace, per malattia di mente o di corpo, di provvedere a sè stessa, omette di darne immediato avviso all' Autorità od ai suoi agenti, è punito con la multa da lire cinquecento a cinquemila.

Alla stessa pena soggiace colui, che trovando una persona ferita e altrimenti in pericolo, od un corpo umano che sia o sembri inanimato, omette, quando ciò non lo esponga a danno o pericolo personale, di prestare l'assistenza occorrente, e di darne immediato avviso all'Autorità od ai suoi agenti.

Questo articolo prevede il fatto di colui che, trovato un fanciullo minore degli anni sette o altro individuo incapace di provvedere a sè stesso che sia abbandonato o smarrito, non ne dà subito avviso ad un pubblico ufficiale. Questo fatto costituisce per il nostro legislatore una offesa al diritto di mutua assistenza, che compete ad ogni cittadino nella società. Il codice passato agli articoli 507 e 686, n. 4°, puniva colui che, avendo trovato un infante recentemente nato, non ne faceva la consegna al Sindaco, ecc., e colui che trovando un fanciullo smarrito o abbandonato non lo conduceva o portava al Sindaco del luogo più vicino, ecc. Il nuovo codice ha esteso la protezione anche ad altre persone incapaci di provvedere a sè stesse in circostanze speciali.

È prevista inoltre un'altra figura delittuosa conosciuta nella scienza sotto la denominazione di *indolenza colpevole,* che consiste nell'omettere di prestare l' occorrente assistenza a persone ferite o in pericolo, ad un corpo umano che sia o sembri inanimato. Si è ritenuto, che un tal fatto offenda il diritto della mutua assistenza, che è uno dei più sacri doveri dell' uomo socievole o civile. Così il legislatore ha creduto di poter secondare e promuovere quei sentimenti di sociale solidarietà, che costituiscono uno dei

principali fondamenti del consorzio civile. Non si incorre nella responsabilità penale, quando, prestando assistenza agli individui indicati nell'art. 389, alcuno espone sè stesso a danno o pericolo personale.

L'on. Savelli avvisava doversi collocare quest'ultima disposizione nel *titolo* delle *contravvenzioni*; opinione rigettata dallo Zanardelli, il quale ritenne, che si tratta di un fatto che direttamente espone a pericolo la esistenza di una persona determinata, e trova posto fra i delitti contro la vita o la integrità personale.

Capo VI.

Dell'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e dei maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.

Articolo 390. — Chiunque, abusando dei mezzi di correzione o di disciplina, cagiona danno o pericolo alla salute di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, di istruzione, di cura, di vigilanza, o di custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte è punito con la detenzione sino a diciotto mesi.

Il codice del 1859 conteneva pene veramente illusorie (art. 514 e 516) per gli abusi, di cui fa menzione l'articolo in esame. Col nuovo codice si è voluto porre riparo ad una lacuna abbastanza grave « perchè si è creduto dal legislatore, che non si può rimanere indifferenti dinanzi ad alcune crudezze, che si commettono da persone che hanno la cura, la vigilanza, ecc., di fanciulli. Per l'esistenza del delitto si richiedono le seguenti condizioni: 1° *abuso* di mezzi di correzione o di disciplina; 2° *danno* o *pericolo* alla salute dei fanciulli; 3° che autori siano persone che abbiano autorità su questi, o persone a cui i fanciulli siano affidati per ragione di educazione, di istruzione, ecc. Ricordiamo poi, che fu deciso dalla Cassazione di Torino, con sentenza del 19 giugno 1882, che per l'applicazione di simile sanzione legislativa occorre che i mezzi di cui si è abusato, abbiano per intento la *correzione* e la *disciplina*, siano rivolti a conseguire l'istruzione o la educazione, e che l'uso di detti mezzi non trasmodi in offese reali e positive da denaturare la loro indole per assumere la essenza e gravità di un reato comune contro le persone (*Giur. pen.*, 1882). E sotto l'impero del nuovo

codice fu anco deciso, che i mezzi di coercizione o di disciplina non sono punibili per sè, ma solo quando eccedono recando un danno o pericolo alla salute (16 nov. 1892 nella *Corte Suprema*, an. 17, 1029).

Articolo 391. — Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, usa maltrattamenti verso persone della famiglia o verso un fanciullo minore dei dodici anni, è punito con la reclusione sino a trenta mesi.

Se i maltrattamenti siano commessi verso un discendente o un ascendente od un affine in linea retta, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Se i maltrattamenti siano commessi verso il coniuge, non si procede che a querela dell'offeso, o, se questi sia minore, anche a querela di coloro che, ove non fosse coniugato, avrebbero sopra di lui la podestà patria o l'autorità tutoria.

Il legislatore contempla altre ipotesi del delitto di *maltrattamento*, e propriamente i casi in cui non si tratta di persone che abbiano la cura, la vigilanza, ecc., e che abusino dei mezzi di *correzione*, ecc. Nel primo capoverso poi si estende l'aggravante anche ai maltrattamenti, pur troppo frequenti, degli ascendenti verso i discendenti e tra affini in linea retta.

È stato deciso:

che la legge parlando di *mali trattamenti* e non di maltrattamento contempla una successione di atti, che siano gravi e frequenti, che costituiscono un sistema di vita, un' abitudine bestiale di trattare male per lo più coi fatti, usare villanie (30 sett. 1891 nella *Cassazione Unica*, vol. III, 88); massima confermata da molte altre sentenze posteriori):

che il reato di maltrattamenti presuppone il proposito di abusare della patria potestà, e le lesioni arrecate costituiscono un mezzo onde attuare il proponimento: ma se questo fine manca, l'abuso della patria potestà costituisce un' aggravante delle lesioni (1 dic. 1893 nella *Cassazione Unica*, vol. V, 262).

Articolo 392. — Nei casi preveduti negli articoli precedenti, il giudice può dichiarare che la condanna abbia per effetto, quanto all'ascendente, la perdita di ogni diritto in forza della patria potestà a lui concessa sopra la persona e sopra i beni del discendente a danno del quale commise il delitto, e, quanto al tutore, la rimozione dalla tutela e la esclusione da ogni altro ufficio tutorio.

Con questo nuovo articolo si volle estendere anche ai casi preveduti nel presente capo la sanzione comminata nell' articolo 349 per i casi analoghi in questo indicati, perchè non si potrebbe mantenere nell'esercizio della patria potestà o dell' ufficio tutorio chi se ne è reso indegno.

Capo VII.

Della diffamazione e della ingiuria.

Articolo 393.—Chiunque, comunicando con più persone riunite od anche separate, attribuisce ad una persona un fatto determinato, e tale da esporlo al disprezzo o all'odio pubblico o da offenderne l'onore e la riputazione, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cento a tremila.

Se il delitto sia commesso con atto pubblico o con scritto o disegni divulgati o esposti al pubblico, o con altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, e della multa non inferiore alle lire mille.

Fra i reati più infesti, e in pari tempo più abbietti e codardi è, diceva l'on. Zanardelli, certamente da annoverarsi la *diffamazione,* la quale è contemplata appunto dall'articolo che esaminiamo.

Gli elementi essenziali del delitto sono: 1° l'*animo* di *ingiuriare;* 2° *attribuzione* di un fatto determinato, diretto ad esporre una persona al disprezzo, all'odio pubblico, ecc.; 3° *divulgazione* del fatto.

L'animo di ingiuriare è il dolo specifico del delitto di diffamazione; onde non vi sarà tal delitto quando l' attribuzione del

fatto ebbe luogo per celia, o per *correggere* o per *consigliare* la persona che si pretende offesa. Vero è che vi son fatti che per se stessi rivelano l'*animus injuriandi*, ed in tali casi è neccessario che si dia la prova dell'innocente proponimento (1).

Osserviamo in secondo luogo, che per esservi la diffamazione non bastano le imputazioni generiche di qualità criminose o viziose, ma si richiede l'attribuzione di un fatto *determinato*, che per sua *intrinseca* natura esponga al disprezzo o all'odio pubblico, ecc. E ciò risulta evidente, se si considera che nel progetto erasi adoperata la formola, *un fatto determinato* e *diretto* ad esporla... ed a questa fu sostituita l'altra del nuovo codice, *un fatto determinato tale da esporla...*, per fare più esattamente intendere come il carattere diffamatorio dell'imputazione debba ricercarsi non già nell'intenzione dell'agente, indagine esuberante e pericolosa, ma nella consistenza intrinseca ed obbiettiva dell' imputazione stessa.

E leggesi nella relazione fatta dalla *Commissione senatoria*: « Se vi ha argomento nel quale è superflua una particolare indagine, intorno al fine propostosi dallo agente, è questo della diffamazione. Esso emerge dal modo di operare del colpevole apprezzato alla stregua delle nozioni più ovvie del giusto e dell'onesto. Richieder la prova dell' intenzione di diffamare equivarrebbe a favorir la impunità dei più ipocriti e quindi dei più tristi diffamatori, che riuscissero a fare sorgere la diffamazione con forme reticenti, con modi indiretti, con insinuazioni abili, con riserve prudenti, circonderebbe di gravi difficoltà l'amministrazione della giustizia, costringendo il querelante a provare la menzogna del diffamatore, che invocasse a sua difesa l'errore, la buona fede, la rettitudine delle intenzioni sue ».

Per tali ragioni la Giunta senatoria e la Commissione di revisione hanno creduto opportuno sostituire alla formola, « fatto determinato e *diretto* ad esporla », l'altra, « fatto determinato *tale ad* esporla ».

Non si è creduto essenziale per la diffamazione che il fatto attribuito ad una persona sia tale da poterla esporre, ove fosse vero, ad un procedimento penale o disciplinare, perchè vi possono esser fatti che tolgono o scemano la riputazione di alcuno senza

(1) È stato deciso, che il codice penale non ha scritto la nobiltà e santità del fine fra le dirimenti comuni a tutti i delitti, ma l' ebbe presente solo in pochi casi e come scusante (art. 190, 369) e come scriminante (art. 215), fra i quali non è compresa la diffamazione (*Corte Ap.* di *Roma*, 23 dic. 1891 nella *Riv. pen.* vol. 35, 289 con *nota*).

che di essi sia necessaria conseguenza un procedimento a causa di fatti che non offendono che il buon nome di colui, al quale sono attribuiti. Il codice del 1859 (art. 570) richiedeva tale condizione.

Relativamente al terzo estremo, cioè, la *divulgazione*, osserviamo, che il codice del 1859 si serviva per indicarlo della locuzione: « discorsi tenuti in *pubbliche riunioni* ed alla presenza di due o più persone in *luoghi pubblici* ». Ma l'on. Zanardelli notò, che con quella locuzione si estendeva di troppo il concetto della divulgazione, richiedendo assai più di quello che occorre alla sussistenza della diffamazione, poichè la *pubblicità* è uno dei modi mercè cui si propaga e rende notoria l'imputazione, ma non è il solo, nè il più funesto. La maligna storia narrata nel confidente conversare di un privato ritrovo, che si viene ripetendo di orecchio in orecchio, da persona a persona, quand'anco sotto il suggello di un artificioso segreto, come è più malvagia ed insidiosa, così suole anche ottenere più perfido e sicuro successo; e riesce altrettanto malagevole lo sventare la trama quanto lo scoprirne l'autore. D'altronde richiedendosi la pubblicità del luogo come equivalente della divulgazione, si punirebbe lo scemo che nottetempo andasse gridando nella piazza quasi deserta, e non l'ipocrita che andasse susurrando la calunniosa novella nell'orecchio di tutto il vicinato.

Sembrava d'altro lato eccessivo incriminare qualunque fatto avente carattere ingiurioso, in qualunque modo commesso, perchè si sarebbe elevata a delitto l'espressione di censura o di biasimo fatto confidenzialmente fra due persone verso altre persone assenti. Onde venne stabilito, che la divulgazione ha luogo, quando si *comunica con più persone riunite o anche separate* (prima *parte* dell'art. 393) (1) e quando il delitto si commette in *atto pubblico*, o con *scritti* o *disegni divulgati* o *esposti al pubblico*, o con *altro mezzo di pubblicità* (capoverso dello stesso articolo).

Si noti, che nella prima parte dell'articolo citato è prevista la figura del delitto di *diffamazione* e nel capoverso l'altra che va sotto il nome di *libello famoso*. Questa non è che una forma più grave, una qualifica della diffamazione, poichè per il mezzo adoperato (stampa, disegno, scrittura, ecc.), i termini della diffamazione riescono più concreti, più certi, l'imputazione dei fatti diviene più verisimile. I mezzi, coll'uso dei quali la diffamazione diviene *libello famoso*, sono: l'*atto pubblico*, gli *scritti* o i *disegni divulgati* o *esposti*

---

(1) È facile da ciò desumere, che la *divulgazione* è cosa diversa dalla *pubblicità*.

al pubblico, tutti gli altri mezzi di *pubblicità*, tra i quali è da annoverarsi la *stampa*. Ed intorno ai mezzi crediamo utile riportare alcune massime della giurisprudenza.

La Cassazione di Torino, con sentenza del 31 marzo 1886, decise, che l'atto di citazione intimato al convenuto a mezzo di usciere, essendo un atto autentico, la imputazione in esso contenuta di un fatto specifico a carico di una persona costituiva il reato di libello famoso (nella *Giur. pen.*, vol. VI). Fu deciso parimenti da parecchie Corti, che colui che con l'animo di diffamare od ingiuriare mette alla posta, per essere consegnate al destinatario, cartoline postali aperte, contenenti fatti determinati, ecc., commette il reato di libello famoso.

Si è detto, che elemento essenziale del delitto di *diffamazione* o del delitto di *libello famoso* è l'*animus injuriandi*, onde se concorrono *motivi*, che fanno venire meno questo elemento, non vi è nè l' uno nè l' altro dei delitti contemplati nell' art. 393. Or ciò può avvenire nei casi seguenti:

1° quando vi è stato l'*animus narrandi*. Non bisogna credere però, che non commetta ingiuria chi rivela le propalazioni ingiuriose di altra persona, perchè non è discolpa lo affermare che un altro fu il primo diffamatore o ingiuriante. Nè può dirsi inoltre, che non commetta ingiuria chi riferisce fatti turpi come un *si dice*, o che propali quanto si creda di pubblica opinione o notorietà, perchè, affermando il contrario si renderebbe difficile la punizione dei delinquenti.

2° quando vi è l'*animus defendendi*, come vedremo commentando l'art. 398. Tale è il caso di chi dirige pubblicamente accuse ad una donna non per offenderla, ma per difendere il proprio onore e giustificarsi di averla abbandonata.

3° quando vi è l' *animus consulendi*. Criteri per distinguere l'animo di consigliare da quello di ingiuriare sono: la maniera dell'affermazione, i rapporti tra colui che si crede ingiuriato e colui che è imputato di ingiuria, ecc. È stato deciso, che quantunque la diffamazione avvenga nella lotta elettorale, all' *animus diffamandi* non si sostituisce l'*animus consulendi*.

4° quando vi è l'*animus jocandi*.

Ricordiamo le seguenti decisioni: Solo l'errore invincibile che tolga la volontà, non la falsa credenza accolta con leggerezza, può togliere alla diffamazione il carattere di reato (18 maggio 1893 nella *Cassazione Unica*, vol. IV, 767): è applicabile l'art. 393 anche quando si comunichi il fatto diffamatorio prima ad una persona, poi ad un'altra (17 nov. 1890 nel *Foro italiano*, vol. XVI. 208 con

nota): non ricorre l'aggravante della pubblicità nella diffamazione a carico del tesoriere comunale contenuta in una lettera ufficiale inviata dall'esattore consorziale al sindaco (26 gen. 1891 nella *Riv. pen.* vol. XXXIV, 37 con *nota*).

Articolo 394. — L' imputato del delitto preveduto nell' articolo precedente non è ammesso a provare a sua discolpa la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

La prova della verità è però ammessa:

1. se la persona offesa sia un pubblico ufficiale, e il fatto ad esso attribuito si riferisca all'esercizio delle sue funzioni, salvo quanto dispongono gli articoli 194 e 198;

2. se per il fatto attribuito alla persona offesa sia tuttavia aperto o si inizii contro di esso un procedimento;

3. se il querelante domandi formalmente che il giudizio si estenda anche ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

Se la verità del fatto sia provata o se per esso la persona offesa sia in seguito condannata, l'autore dell'imputazione va esente da pena: salvo che i modi usati non costituiscano per se stessi il delitto preveduto nell'articolo seguente.

Nel progetto le disposizioni di questo articolo erano collocate dopo quelle riguardanti l'*ingiuria*, perchè nel concetto dell'on. Zanardelli anche esse dovevano trovare applicazione a questa. La Giunta senatoria intanto propose di limitarsi la *exceptio veritatis* ai *fatti* costituenti diffamazione, e di escluderla rispetto alle *qualità*, il rinfacciamento delle quali costituisce un' ingiuria. Il Governo del Re volentieri accolse la proposta di collocarsi immediatamente dopo l'art. 393 l'articolo, di cui ci occupiamo.

È antica la questione relativa all'influenza che può esercitare la prova della verità del fatto addebitato sulla responsabilità per diffamazione e per ingiuria (1). Opposte opinioni furono sostenute,

(1) Vedi Renazzi, *Elementa*, lib. IV; De Simoni, *Delitti di mero affetto;* Semmola, *La censura pubblica nei liberi ordinamenti;* Carmignani, *Elem. juris crim.*, § 1019, ecc.

e dall'opposizione vennero fuori più tardi dei sistemi intermedii, tendenti ad assegnare certi limiti alla prova della verità dei fatti.

Il nuovo codice ha posto come regola, che l'imputato di diffamazione non ha diritto di provare a sua discolpa la verità, e neppure la *notorietà* dei fatti attribuiti alla persona offesa (1ª parte dello art. 394). A questa regola però si fanno alcune eccezioni.

La prima eccezione riguarda il caso in cui l'offeso sia un *pubblico ufficiale* ed il fatto ad essa attribuito si riferisca allo *esercizio* delle sue funzioni. E diceva sul proposito l'on. Zanardelli, che dove sono ordini liberi e dove in conseguenza vale il principio che i poteri e gli uffici pubblici si esercitano non a beneficio dei funzionari, ma a servizio del paese, è inevitabile il libero sindacato dei cittadini sui pubblici ufficiali per ciò che si riferisce allo esercizio delle loro funzioni, essendo di grande interesse sociale che sia fatta piena luce e dileguato ogni sospetto intorno all'onestà di chi serve la cosa pubblica.

Viene escluso il caso in cui la diffamazione rivesta il carattere di *oltraggio* (articoli 194 e 198), perchè con questo si offende la maestà della legge e il decoro della pubblica Amministrazione, e non vi può essere verità di fatti che giustifichi quella offesa.

Le condizioni necessarie per potersi ammettere in questo primo caso la prova dei fatti, sono: 1° che l'offeso sia un *pubblico ufficiale;* 2° che il fatto attribuito si riferisca allo *esercizio* delle pubbliche funzioni. Ed invero quando il pubblico ufficiale è diffamato nella sua vita privata, è un cittadino come tutti gli altri. Si è sostenuto tuttavia da alcuni, che, quando trattasi di pubblici funzionari , è di interesse generale che fosse sindacata la loro condotta privata, la quale è garenzia dell'esatto adempimento dei doveri di ufficio. All'on. Zanardelli è sembrata eccessiva tale dottrina, ma osservava, che quando apparisse evidente il rapporto tra la accusa all'onestà privata ed il pubblico interesse, sarebbe da una parte escluso l'*animus injuriandi*, e dall' altra , se l' accusa avesse parvenze di serio fondamento, l'accusato sentirebbe imperioso il bisogno che la luce fosse fatta, ammettendo spontaneamente alla prova della verità il diffamatore.

La seconda eccezione riguarda il caso in cui per il fatto attribuito alla persona offesa *sia ancora aperto* o si *inizii* contro di essa un *procedimento penale.*

È facile comprendere il motivo di questa eccezione. Non è meritevole di pena alcuna colui che agevola la prova di un reato per il quale pende un procedimento penale , o rende possibile al

Pubblico Ministero il procedere per un reato, che forse sarebbe rimasto occulto.

La terza eccezione concerne la facoltà data al diffamato di domandare lo accertamento della verità o la prova della falsità del fatto a lui attribuito. Ed è giusta tale eccezione, poichè il diffamato può non appagarsi della condanna del diffamatore, e volere provvedere al proprio decoro e mantenere integra la propria reputazione. Il Pessina voleva cancellata questa facoltà, perchè questa d'ordinario si sarebbe tradotta nella *necessità* indeclinabile di ammettere l'offensore alla prova dei fatti. Ma l'on. Zanardelli per considerazione di non minor gravità di quelle addotte dal Pessina, credette opportuno riconoscere questa facoltà.

A queste tre eccezioni, ammesse in tutti i progetti precedenti, tranne l'ultimo, che non compariva nel Progetto dell'on. Pessina, l'on. Zanardelli ne aveva aggiunta una quarta, la quale era diretta non tanto a fare ammettere la ricerca della verità dei fatti, quanto a dare questa per provata senz' altro. La eccezione riguardava il caso in cui la persona offesa era stata già condannata con sentenza irrevocabile per il fatto che le era attribuito. Ed osservava che se la diffamazione consiste essenzialmente nel rivelare un fatto disonorevole altrui che possa comprometterne l'onore o la riputazione, quando tale fatto sia non soltanto pubblico per seguito processo, ma accertato con una sentenza irrevocabile di condanna, non può esservi materia di reato. Però la commissione della Camera elettiva, non accolse la eccezione, in quel modo formulata, e propose che si esimesse da pena l'autore dell'imputazione solo quando per il fatto attribuito « la persona offesa sia *in seguito* condannata »; per la considerazione, che ove si fosse mantenuto il testo primitivo, si sarebbe dato il diritto ad ognuno di rinfacciare indefinitamente ad un condannato un precedente trascorso, per il quale dovette già rendere conto alla giustizia e soffrire la meritata condanna. Solo quando, diceva l'on. Zanardelli nella Relazione per l'*approvazione del testo definitivo*, la condanna non siasi per anco incorsa, e specialmente se il procedimento non sia avviato, la propalazione del fatto non solo è giustificabile, ma può essere doverosa e meritoria per agevolare ed assicurare la convinzione del reo.

La commissione di revisione raccomandò studiare, se fosse possibile di introdurre nel caso preveduto dal n. 3° un maggiore rigore nell'ammissione della prova, per evitare gli abusi che lamentansi. Ma fu osservato, che il provvedere in proposito sarebbe stato argomento più attinente alla procedura, trattandosi di temperamenti e cautele che riflettono le modalità e le forme da eseguirsi.

Nell'ultimo capoverso infine dell'articolo 394 è stabilito, che se la verità del fatto sia *provata*, o se per esso la persona offesa sia *in seguito condannata*, l'autore dell'imputazione va esente da pena. Una eccezione però è fatta, per il caso in cui i modi usati non costituiscano per se stessi il delitto preveduto nell'articolo seguente, cioè, l'*ingiuria*.

Tale eccezione si è fatta per la considerazione, che la utilità di conoscere il vero, non deve mai scusare la forma ingiuriosa della imputazione anco veridica ed assicurare il trionfo di livori personali e di vendette ignobili (1).

Articolo 395. — Chiunque, comunicando con più persone riunite o anche separate, offende in qualsiasi modo l'onore, la riputazione o il decoro di una persona, è punito con la detenziene sino a quindici giorni o con la multa sino a lire trecento.

Se il fatto sia commesso alla presenza dell'offeso, ancorchè solo, o con scritto a lui diretto, ovvero se sia commesso pubblicamente, la pena è della detenzione sino ad un mese o della multa sino a lire cinquecento; e, se con la presenza dell'offeso concorra la pubblicità, la pena è della detenzione sino a due mesi o della multa sino a lire mille.

Se il fatto sia commesso con alcuno dei mezzi indicati nel capoverso dell'articolo 393, la pena è della detenzione da uno a sei mesi e della multa da lire trecento a tremila.

Nel concetto del legislatore qualunque altra offesa alla rispettabilità, al decoro, all'onore di una persona, che non abbia i caratteri della diffamazione è una *ingiuria*. L'on. Zanardelli nella sua *Relazione* sul Progetto dichiarava essere fuori di luogo l'indagare gli estremi razionali, onde può essere costituita l'ingiuria, e tosto soggiungeva: « basti accennare ch'essa risulta da un concetto assai

(1) È stato deciso, che dal fatto che l'art. 394 del codice vigente non riproduce la prima parte dell'art. 576 del cod. sardo non deriva, che, nel caso in cui si proceda penalmente contra il querelante del fatto diffamatorio attribuitogli, non debba o non possa sospendersi il processo per diffamazione sino all'esito del giudizio (21 ott. 1891 nella Cassazione Unica, vol. III, 78 con note).

complesso, così obbiettivamente come subbiettivamente; obbiettivamente, perchè toglie di mira il sentimento della dignità personale da un lato o la buona fama dall'altro; subbiettivamente, perchè ora è soltanto l'espressione della disistima in chi la proferisce, ora è sopratutto diretta a provocare la disistima altrui. Ma qualunque sia il contenuto, nella molteplice varietà dei casi alternandosene gli elementi in diverso modo, l'ingiuria è sempre una offesa alla personalità umana, che ha il diritto all'altrui rispetto.

Bisogna intanto riconoscere, che dal punto di vista legislativo è difficile indicare completamente l'obbiettività dell'offesa ed esprimerne con chiarezza gli elementi. L'on. Zanardelli non convenne nel concetto di non dare una nozione di essa o di darla in una forma negativa, e nel Progetto del 1883 aveva stabilito esser colpevole di ingiuria chiunque, fuori dei casi costituenti *diffamazione*, con parole od atti avesse offeso in qualsivoglia modo l'*onore*, la *rettitudine* od il *decoro* di una persona. Questa stessa nozione della ingiuria egli mantenne nel Progetto ultimo, che è divenuto il nuovo codice, solamente sostituì alla voce *rettitudine* l'altra *riputazione*, per la ragione che l'offesa alla rettitudine si può dire compresa nell'offesa all'onore, mentre così non è dell'offesa alla riputazione.

L'articolo del Progetto intanto andò soggetto a rilevanti modificazioni, che è utile notare per la esatta interpretazione della legge.

Fu notato dapprima, che sarebbe stato eccessivo incriminare qualunque fatto avente carattere ingiurioso, commesso in *qualunque modo* e la Commissione di revisione propose ed il Ministro accettò, che per l'ingiuria anco nella sua figura più semplice, si richiedesse lo stesso estremo richiesto per la diffamazione, cioè che l'offesa avvenisse « comunicando con più persone riunite od anche separate ».

Inoltre il Progetto (art. 373) prevedeva tre ipotesi aggravate, cioè: 1° l'ingiuria fatta alla presenza dell'offeso; 2° l'ingiuria fatta all'incaricato di un pubblico servizio ed alla sua presenza; 3° l'ingiuria fatta con alcuno dei mezzi indicati nel capoverso dell'articolo 393 del nuovo codice. La giunta senatoria aveva poi proposto di tenersi conto della circostanza che il fatto fosse commesso *pubblicamente*, e che a questa circostanza si aggiungesse l'altra della *presenza* dell'offeso. Le Commissioni parlamentari d'altro lato volevano configurata l'altra ipotesi della ingiuria commessa in uno scritto diretto all'offeso.

Si desiderava inoltre, che la *pubblicità* costituisse un'aggravante anche riguardo alla persona incaricata di un pubblico servizio.

Il Ministro accettò tutte queste proposte, ma stimò conveniente, per maggiore chiarezza e semplicità, che l'ingiuria commessa contro una persona incaricata di pubblico servizio fosse preveduta in un articolo proprio e distinto, che è l'art. 396. Notiamo però anticipatamente, che la tutela della legge fu circoscritta al caso che l'offesa fosse rivolta « a causa del servizio medesimo », come nell'oltraggio al pubblico ufficiale.

Da tutto ciò rilevasi evidentemente, come l'articolo del Progetto subì parecchie modificazioni. Ed è ormai il tempo di vedere quali siano gli estremi dell' ingiuria e quali le circostanze aggravanti.

Nella prima parte dell'articolo 395 è stabilita la nozione dell'ingiuria, e gli estremi essenziali sono: 1° offesa all'*onore*, alla *riputazione* o al *decoro*; 2° *modo* atto a recare offesa, che la legge non determina, ma che può consistere in *parole*, *atti*, ecc.; 3° *comunicazione* con più persone, od anche *separatamente* (1).

Sono poi circostanze aggravanti: 1° la *presenza* dell'offeso, ancorchè solo; 2° lo *scritto* a lui diretto; 3° la *pubblicità*; 4° il concorso della *presenza* dell'offeso e della *pubblicità;* 5° l' *atto pubblico* e gli *scritti divulgati* o *esposti* al pubblico, i *disegni*, qualunque altro *mezzo* di *pubblicità*.

Notiamo infine, che per le ragioni esposte, commentando l'articolo 394, non si ammette la prova della verità dei fatti riguardo all'*ingiuria* (2).

Articolo 396. — Quando il delitto preveduto nell'articolo precedente sia commesso contro una persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, in sua presenza o a causa del servizio medesimo, il colpevole è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire millecinquecento; e se vi concorra la pubblicità, la pena è della detenzione sino a quattro mesi o della multa da lire cinquanta a duemila.

(1) È stato deciso, che, trattandosi d'una cartolina postale, manca la volontà dello scrittore di palesare il suo contenuto ad una persona diversa dal destinatario (27 nov. 1891 nella *Cassazione Unica*, vol. 3, 354).

(2) Non bisogna confondere l'ingiuria con l'oltraggio, poichè per l' esistenza di quest'ultimo delitto è necessaria la qualità di pubblico ufficiale e che il fatto sia commesso a causa delle sue funzioni ed in presenza di lui.

Noi già abbiamo osservato, che nel Progetto all'art. 373 si era stabilito un aumento di pena per il caso in cui l'offesa fosse stata fatta ad una persona *legittimamente* incaricata di un *pubblico servizio*: che dalle Commissioni parlamentari si era manifestato il desiderio, che anche per questo reato fosse considerata circostanza aggravante la *pubblicità*; e che il Ministro accogliendo la proposta credette conveniente prevedere con distinta disposizione cotesta particolare figura delittuosa. Or, gli estremi essenziali di essa sono: 1° che l' offeso sia una persona *legittimamente* incaricata di un *pubblico servizio*; 2° che l' offesa sia fatta in *presenza* di costui; 3° che l'offesa sia fatta a *causa* del servizio medesimo.

Or tale tutela della legge si estende anco agli incaricati di servigi umilissimi, perchè non sono stati ritenuti passibili di *oltraggio*.

Articolo 397. — Quando, nei casi preveduti nei due articoli precedenti, l'offesa sia stata la causa determinante ed ingiusta del fatto, la pena è diminuita da uno a due terzi; e se l' offese siano reciproche, il giudice può secondo le circostanze, dichiarare esenti da pena le parti od una di esse.

Non è punibile colui che sia stato indotto all'offesa da violenze personali.

Contempla il legislatore in questo articolo circostanze che attenuano la responsabilità, e circostanze che la dirimono. Diminuisce la pena, se l'offeso con fatti o con parole provocò l'offensore, o per servirci delle esplicite parole della legge, se l'offeso fu la causa *determinante* ed *ingiusta* del fatto. Vi è esenzione dalla pena *di diritto*, quando l'autore delle ingiurie fu indotto da *violenze personali*, cioè, percosse, schiaffi, ecc. Vi è poi l' esenzione dalla pena rimessa al criterio del giudice nel caso in cui le offese siano state *reciproche*; e l'esenzione, secondo le circostanze, può essere a favore di ambedue le parti o di una sola. È la *compensazione* delle ingiurie, che la giurisprudenza aveva costantemente riconosciuta, e che ora il legislatore ha codificato.

È stato deciso, che la contemporaneità delle offese e la presenza delle persone altercanti sono estremi necessari, quando si tratta di applicare la disposizione dell'articolo 397 relativo alla compensazione, non già nel caso in cui trattasi di applicare l'altra disposizione dello stesso articolo, che contempla la ritorsione (23 nov. 1893

nel *Foro penale*, an. 3, 27). Come è stato anco deciso, che la compensazione ha luogo per le ingiurie e non per le diffamazioni, e che la compensazione è facoltativa per il giudice, e non può andare soggetta a censura in Cassazione (4 aprile 1891 nella *Giur. pen.* vol. II, 261).

Articolo 398. — Non si procede per le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori in causa, innanzi all'autorità giudiziaria, concernenti la controversia; ma oltre i provvedimenti disciplinari stabiliti dalla legge, il giudice pronunziando nella causa può ordinare la soppressione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e, sull'istanza dell'offeso, assegnargli una riparazione pecuniaria.

Diceva l'on. Zanardelli nella sua *relazione*, che la libertà della difesa nei procedimenti giudiziari esige, che i patrocinatori delle cause non possono essere tratti in giudizio penale per le imputazioni di fatti o qualità contenute nelle scritture od arringhe presentate od esposte all'Autorità giudiziaria, perocchè, in generale, l'*animus defendendi* esclude l'animo di ingiuriare. Ed è stabilito infatti dal nuovo codice come principio generale, che non si procede per le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati sia dalle *parti* sia dai loro *patrocinatori* in causa.

Bisogna però il concorso delle seguenti condizioni: 1° che gli scritti presentati o i discorsi pronunciati riguardino la controversia; 2° che gli uni siano stati presentati e gli altri pronunziati *innanti l'Autorità giudiziaria*, che deve giudicare la controversia; 3° che le offese contenute in essi siano state come argomento per sostenere la difesa. È data tuttavia facoltà al magistrato: 1° di ordinare la *soppressione*, in tutto od in parte, della scrittura offensiva; 2° di applicare i *provvedimenti disciplinari*, dei quali è fatta menzione nel *libro II, titolo VIII* del cod. proc. pen., e negli art. 24, n. 2, e 26 della Legge sugli *Avvocati* e *Procuratori*; 3° di assegnare all'offeso una *riparazione pecuniaria*, quando questi ne faccia istanza (1).

---

(1) È stato deciso, che ha luogo il reato di libello famoso, quando le stampe prodotte in giudizio e contenenti ingiurie si diffondano dopo l'espletazione di esso (5 febb. 1890 nella *Corte Suprema*, an. XV, 277).

Articolo 399. — Nel caso di condanna per alcuno dei delitti preveduti nel presente capo, il giudice ordina la confisca e soppressione degli scritti, disegni o altri mezzi coi quali il delitto sia commesso: e, ove si tratti di scritture per le quali ciò non possa eseguirsi, è fatta sulla medesima annotazione della sentenza.

A istanza del querelante, la sentenza di condanna è pubblicata a spese del condannato, per una o due volte nei giornali in essa indicati, in numero non maggiore di tre.

Non fa bisogno di osservazione su queste disposizioni della legge, perchè sono abbastanza chiare. Il legislatore, a rendere completamente efficace la tutela della legge, ha stabilito doversi confiscare e sopprimere gli scritti ingiuriosi o diffamatori, pubblicare la sentenza, ecc. ecc. Riguardo alla sentenza notiamo, che l' ingiuriato non ha il diritto che si pubblichi anche la sentenza di appello, confermativa di quella di primo grado.

Articolo 400.—Per i delitti preveduti in questo capo non si procede che a querela di parte.

Se la parte offesa muoia prima di avere dato querela, o se i delitti siano commessi contro la memoria di un defunto, possono dare querela il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle e i figli di essi, gli affini in linea retta, e gli eredi immediati.

Nel caso di offesa contro un corpo giudiziario, politico o amministrativo, od una sua rappresentanza, non si procede che dietro autorizzazione del corpo stesso, o del suo capo gerarchico, quando si tratti di corpo che non sia costituito in collegio.

Costantemente si è ritenuto, che, trattandosi di reati contro l' onore, sia opportuno e giusto che l' offeso abbia libera facoltà di giudicare se convenga al suo decoro ed alla sua quiete il non curare la diffamazione e l'ingiuria o piuttosto instaurare un giudizio penale. Onde è stato stabilito nella prima parte dell' articolo in esame, che per i delitti previsti negli articoli precedenti non

si procede che a querela di parte. L'azione penale per questi delitti, come per gli altri che sono di istanza privata, è *personale* all' offeso, onde è stato ritenuto che l'interdetto per infermità di mente abbia facoltà di querelarsi dell'offesa patita, e che il tutore non abbia questa facoltà. Il Pincherle non crede che questa dottrina possa accogliersi in modo così assoluto, ma solo per il caso in cui trattasi di un *inabilitato*, o di un *fallito* (1). Tale opinione non può accogliersi dal punto di vista legislativo, perchè non troviamo alcuna disposizione che la giustifichi. Tanto più che nel primo capoverso dell' art. 400 si determinano i casi, in cui altre persone possono fare querela invece dell' offeso. Ed infatti le disposizioni racchiuse in questo capoverso, nel caso in cui la parte offesa *muoia prima* di avere dato *querela*, o i delitti siano commessi contro la *memoria* di un defunto, possono dare querela il coniuge, gli ascendenti e i fratelli, ecc.

Notiamo sul proposito, che le ingiurie contro la memoria di un defunto, di cui parla la legge, sono quelle contro di lui dirette, che l'offendono immediatamente. Diceva l'on. Zanardelli, essere manifesto come l'oltraggio fatto alla memoria di un defunto diventi offesa e talora atroce e funesta per la famiglia, per i suoi legittimi rappresentanti, interessati a mantenere inviolato, come sacro e prezioso retaggio, l'onore di un nome che è pure il loro, o la memoria di una persona, cui sono avvinti da delicati ricordi di affetto o di riverenza.

Nel 2° *capoverso* poi il legislatore con particolare disposizione ha voluto regolare il modo come l'esercizio dell'azione penale debba svolgersi, qualora si tratti di offesa ad un Corpo politico, amministrativo, ecc.

Articolo 401.—L'azione penale per i delitti preveduti nel presente capo si prescrive in un anno nei casi preveduti negli articoli 395 e 396.

Diversa essendo la gravità del delitto di *diffamazione* e del delitto di *ingiuria*, diverso doveva essere il termine da stabilirsi per la prescrizione. E difatti il legislatore ha sanzionato, che l'azione penale per la *diffamazione* si prescrive in un anno, per la *ingiuria* in tre mesi. Il termine decorre, trattandosi di diffamazione ed ingiurie verbali, dal dì in cui furono pronunziate; trattandosi di

(1) Pincherle, *Il codice penale italiano annotato*, pag. 556.

diffamazione ed ingiurie scritte, dal giorno in cui vennero a conoscenza del destinatario, ecc. ecc.

È stato deciso, che le sanzioni portate dal vig. codice al capo 7 del titolo 9 concernenti la diffamazione e l'ingiuria si estendono anche ai fatti commessi per mezzo della stampa, per lo che rimasero abrogate le correlative disposizioni della legge sulla stampa 25 marzo 1848 (17 luglio 1891 nel *Foro penale*, an. I, 2).

TITOLO X.

Dei delitti contro la proprietà.

Capo I.

Del furto.

Articolo 402. — Chiunque s' impossessa della cosa mobile altrui per trarne profitto, togliendola dal luogo dove si trova, senza il consenso di colui al quale essa appartiene, è punito con la reclusione sino a tre anni.

Il delitto si commette anche sopra le cose di una eredità non ancora accettata, e del comproprietario, socio o coerede sopra le cose comuni e dell'eredità indivisa, da lui non detenute. La quantità del tolto si misura detraendo la parte spettante al colpevole.

Non è facile, come a primo aspetto potrebbe apparire, determinare la nozione del furto, specialmente quando si vuol indicare il *momento consumativo* di tale delitto. È noto, come dottrine diverse siano prevalse su tale argomento, poichè, mentre secondo alcuni il furto si consuma colla *rimozione* della cosa *mobile* dal *posto* dove era collocata, secondo altri si consuma quando la cosa mobile sia stata trasportata nel luogo dove il ladro aveva destinato, oppure quando il ladro sia riuscito a porla in salvo. Il Progetto, secondo riferiva l'on. Zanardelli, non accolse nè l' una nè l' altra dottrina; non quella dell' *amotio*, perchè troppo formalistica, non quella della *ablatio*, perchè troppo esigente. Esso si propose conciliarle in un concetto intermedio, espresso con la formula dell'*impossessarsi* della cosa col *toglierla dal luogo* in cui si trovava. L'uno

estremo, sono parole dell' on. Zanardelli, è temperato e spiegato dall' altro, per modo che non si debba esigere che la cosa passi assolutamente in una sfera diversa di attività patrimoniale, e nemmeno che basti una semplice rimozione; ma si ritenga sottratta la cosa, quando sia *rimossa* dal luogo ove si trovava, purchè in qualche modo venga trasferita in potere altrui.

È utile intanto fare una considerazione per meglio determinare quale sia il momento consumativo del furto secondo il nuovo codice.

L'on. Zanardelli nel suo schema di Progetto lasciato in corso di studio nel 1883, attribuendo alla espressione dello *impossessarsi* il significato vero del ridurre la cosa nella sfera della propria attività, aveva creduto conveniente per meglio fare risultare ciò, di sostituire la voce *posto* a quella di *luogo*. Ma l'on. Pessina nel suo Progetto rimise la voce *luogo*, osservando, che il furto si consuma collo *impossessamento*, ma che questa mutazione di possesso non può dirsi avverata, mentre la cosa si trova ancora nel *luogo* che costituisce la sfera di possesso del proprietario. Sino a questo punto, diceva egli, e perciò nel semplice afferrare la cosa, si avrà bensì un tentativo di furto, ma non un furto consumato. Soggiungeva tosto: « questa teoria meno rigorosa, come corrisponde al vero concetto del reato, trova eco nella coscienza popolare, perocchè ove avvenga, ad esempio, che un ladro sia colto con la *re furtiva* nella casa in cui si era introdotto per rubare e vi sia pur colto mentre cercava l' uscita e stava per porsi in salvo, la coscienza popolare dirà sempre che esso aveva *tentato* di rubare non già che aveva rubato. E l' on. Zanardelli nella relazione sull' ultimo Progetto ristabilì, conforme all' opinione del Pessina, la voce *luogo*, per togliere il dubbio, se pur esisteva, che il semplice afferrare la cosa potesse costituire la consumazione del furto. E questa voce è rimasta nel nuovo codice, onde il momento consumativo del furto si avvera quando la cosa mobile non si trova più nel luogo che costituisce la sfera di possesso del proprietario o di chi la deteneva. È la dottrina del Pessina che bisogna accogliere.

E qui cade opportuno osservare collo stesso Pessina, che per il *luogo* non è sempre da intendersi lo stesso luogo nel senso materiale, poichè il luogo riceve una determinazione dalla sfera di attività del detentore della cosa. Se si entra nella casa altrui a commettervi un furto, l' uscita del ladro dalla casa è condizione necessaria perchè il furto si dica consumato; se due persone dimorano nella medesima casa, ma in diversa stanza, l' una delle due non consuma veramente il furto, se non quando porta la cosa fuori della stanza nella quale essa era posta. Se due individui di-

morano nella medesima stanza, come i compagni di una cella carceraria, o i convittori di un collegio, il furto può dirsi consumato, quando la cosa è tolta da quell' angusto recinto ove si contiene tutto ciò che appartiene al *dominus* di essa, ed è portata via nascondendosi sia altrove sia fra gli oggetti stessi dal sottrattore (1).

Crediamo quindi che coll'applicazione del nuovo codice non debba avere luogo più discordanza nelle decisioni della giurisprudenza, poichè gli antecedenti legislativi chiaramente dimostrano come si sia voluto dal legislatore evitare ogni eccesso dottrinale e sanzionare invece una dottrina che sia corrispondente al vero concetto del delitto di furto (2).

Gli estremi essenziali del delitto sono: 1° *dolo*; 2° *impossessamento* della cosa *mobile* altrui; 3° lo scopo del *profitto*; 4° *mancanza del consenso* di colui al quale la cosa *apparteneva.*

Il *dolo* specifico di questo reato consiste nella intenzione di ledere il diritto di proprietà altrui.

L'*impossessamento* o la *contrettazione* consiste nel sottrarre la cosa dalla sfera patrimoniale di chi la detiene e nel farla rientrare nella propria, togliendola dal luogo dove era stata collocata da chi ne era proprietario o possessore. E per esservi vera contrettazione od impossessamento bisogna che si tratti di cosa *mobile*, e che questa spetti ad *altra* persona. Si può ammettere tuttavia la contrettazione di cose *inerenti* agli *immobili* (alberi recisi, animali addetti alla cultura di un fondo, ecc.), di *titoli di credito, di documenti*, ecc.

Notisi inoltre, che se la cosa mobile era già nel possesso di colui che non vuol restituirla, perchè il proprietario volontariamente l'avea a lui consegnato, non vi è delitto di furto, ma altra figura di delitto contro la proprietà, come fra breve vedremo. Onde

---

(1) Pessina, *part. spec.*, pag. 212, vol. II. Vedi per un maggiore svolgimento degli elementi essenziali del furto la mia monografia sui *Delitti contro la proprietà*, che si è pubblicata nel *Trattato di diritto penale* del Prof. Cogliolo.

(2) È da accogliersi perciò sotto l'impero del nuovo codice la decisione della Cassazione di Palermo, la quale ritenne, che il furto si consuma quando la cosa passa dal possesso del proprietario nel possesso del ladro, in modo che costui ne possa disporre a suo piacimento ed esclusivamente da ogni altra persona, e che perciò non si abbia per consumato il furto, se il ladro, sorpreso mentre aveva riposto in un sacco la cosa, che voleva rubare, si dà alla fuga abbandonando il sacco sul luogo del furto (sentenza 19 aprile 1883, nella *Riv. pen.* XVII).

il creditore che alieni il pegno, il depositario che dissipi la cosa a lui affidata, ecc., non potranno ritenersi responsabili di furto.

Non vi è furto, se l'impossessamento si riferisce a cosa mobile non spettante ad alcuno. Se si tratta di cosa smarrita, vi sarà un'altra figura delittuosa, di cui ci occuperemo, e che viene denominata da alcuni criminalisti *appropriazione di cosa trovata.*

Non è necessario per l'esistenza del delitto che la cosa sia sottratta al *vero* proprietario, poichè il furto sussiste anco quando la cosa sia sottratta a chi per qualsiasi ragione la *deteneva.* Onde bene ha fatto il legislatore, nell'accennare alla *mancanza* di consenso quale estremo essenziale del reato, di servirsi della formola, *senza il consenso di colui al quale essa appartiene.*

Altro elemento del delitto è lo scopo del *profitto* o del *lucro.* La maggior parte dei criminalisti si servono della voce *lucro,* ma poichè questa indica piuttosto una *utilità materiale e personale,* ed è insufficiente ad indicare il concetto di una qualche utilità, anco indiretta, si è preferita la voce *profitto.* È indifferente quindi se scopo del delinquente sia quello di avvantaggiare sè stesso o altra persona.

La cosa deve avere sempre un certo valore *minimo* per quanto si voglia. Ricordiamo ciò che sta scritto nella *Novella LXIX*: *Quamvis res de qua agitur minima videatur, tamen justitiae ratio non ex quantitate, sed ex suis regulis debet existimari.* Ne è necessario, che la cosa sia *tangibile,* esempio: il furto di *gas* di illuminazione (1).

Per il capoverso dell'articolo 402 vi è delitto di furto, se si sottrae la cosa mobile formante parte di un eredità non ancora accettata, perchè l'eredità per virtù di legge passa a coloro che su di essa hanno diritto. Come ancora il comproprietario, il socio, il coerede, che sottraggono cosa comune e dell'eredità indivisa, da loro non detenute, sono responsabili di furto, e se erano da loro detenute commettono un'appropriazione *indebita.*

Per stabilire in tali casi la quantità della cosa tolta, bisogna detrarre la parte spettante al colpevole.

---

(1) La Cassazione di Palermo, con sentenza del 9 marzo 1871 decise, che commette delitto di furto vero e proprio colui che mediante dolosa diversione del *gas luce* dal contatore, se ne appropria una indebita quantità in pregiudizio dell'amministrazione relativa (*Annali giur. it.*, an. 1871). Vedi il nostro lavoro *sopra cit.*

Articolo 403. — Per il delitto preveduto nell'articolo precedente la reclusione è da tre mesi a quattro anni, se il fatto sia commesso:

1. in ufficii, archivii o stabilimenti pubblici, sopra cose in essi custodite, o altrove sopra cose destinate ad uso di pubblica utilità;
2. in cimiteri, tombe o sepolcri sopra cose che ne costituiscano ornamento o difesa, o che trovinsi in dosso a cadaveri o sepolte con essi;
3. sopra cose che servano o che siano destinate al culto in luoghi dedicati all'esercizio di esso o a questi annessi ed assegnati a custodire le cose medesime;
4. con destrezza sulla persona in luogo pubblico o aperto al pubblico;
5. sopra oggetti o danari dei viaggiatori in ogni specie di veicoli per terra o per acqua o nelle stazioni o negli scali di pubbliche imprese di trasporto;
6. sopra animali nei luoghi del loro allevamento, o sopra animali lasciati per necessità nell'aperta campagna e rispetto ai quali non sia applicabile la disposizione del numero 12 dell'articolo seguente;
7. sopra legna nelle tagliate dei boschi o sopra piante nei vivai, o su prodotti del suolo distaccati e lasciati per necessità nell'aperta campagna;
8. sopra oggetti che rimangano per consuetudine o per destinazione loro esposti alla pubblica fede.

Prevede il legislatore le circostanze semplicemente aggravanti da non confondersi colle altre, di cui è cenno nel seguente articolo e che nella scienza prendono nome di circostanze *qualificanti*. Non fa mestieri intrattenerci a lungo su tali circostanze, perchè si comprende agevolmente quale sia la ragione del maggiore aggravamento della pena, concorrendo alcune di esse: e d'altro lato la legge è abbastanza esplicita e chiara nelle sue disposizioni. Ci permettiamo solo di fare qualche fugace osservazione.

Per potersi ammettere la circostanza aggravante indicata al numero 1°, bisogna il concorso delle seguenti condizioni: 1° che il luogo dove si commette il furto sia un *ufficio pubblico*, o un *ar-*

chivio pubblico o uno *stabilimento pubblico;* 2° che la cosa rubata sia in essi *custodita.* Si ammette anco un'altra circostanza aggravante, cioè la *destinazione* della cosa ad uso di *pubblica utilità*, anco se il luogo non sia fra quelli ora indicati.

Per ammettersi la circostanza aggravante prevista al num. 2° si richiede: 1° che il luogo dove si ruba sia un *cimitero*, una *tomba* o un *sepolcro*; 2° che la cosa rubata costituisca un *ornamento* o una *difesa.* Concorre anco l'aggravante, quando le cose rubate trovavansi *in dosso* a cadaveri oppure erano sepolte con essi.

Condizioni necessarie per l'aggravante del n. 3°, sono: 1° che la cosa *serva* o sia *destinata* al *culto*; 2° che il luogo dove il furto si commette sia *dedicato* allo *esercizio* di questo, oppure si tratti di luogo annesso ed assegnato per la custodia di quelle cose.

Altra aggravante del furto è l'essersi commesso con *destrezza* sulla persona in *luogo pubblico* o *aperto al pubblico* (n. 4°). La Cassazione di Torino con sentenza del 24 marzo 1887, decise, che la vettura noleggiata ad uso esclusivo di determinate persone non può ritenersi *luogo pubblico* (nel *Mon. Trib.*, 1887). La destrezza importa *modo accorto ed abile.*

Relativamente alla circostanza aggravante prevista al n. 6° notiamo, che bisogna distinguere tale circostanza dall'altra, di cui è cenno nel num. 12 dell'art. 404 e che è circostanza qualificante.

Articolo 404.—Per il delitto preveduto nell'articolo 402 la reclusione è da uno a sei anni:

1. se il fatto sia commesso con abuso della fiducia derivante da scambievoli relazioni di ufficio, di prestazioni d'opera o di coabitazione, anche temporanea, fra il derubato e il colpevole, sulle cose che in conseguenza di tali relazioni siano lasciate od esposte alla fede di qnesto ultimo;

2. se il colpevole commetta il fatto profittando della facilità derivante da disastri, da calamità, commozioni pubbliche o da particolare infortunio del derubato;

3. se il colpevole, non convivendo col derubato, commetta il fatto in tempo di notte, in un edifizio o altro luogo destinato all'abitazione;

4. se il colpevole, per commettere il fatto o per trasportare la cosa sottratta, distrugga, demoli-

sca, rompa o scassi ripari di solida materia posti a tutela della persona o della proprietà, ancorchè la rottura non segua nel luogo del fatto;

5. se il colpevole, per commettere il fatto o per trasportare la cosa sottratta, apra serrature, valendosi di chiavi false o di altri strumenti, o anche della chiave vera perduta dal padrone, o a lui trafugata, e indebitamente avuta o ritenuta;

6. se il colpevole, per commettere il fatto o per trasportare la cosa sottratta, entri nell'edifizio o recinto o esca dal medesimo per via diversa da quelle destinate al transito ordinario delle persone, superando ostacoli o ripari tali da non potere esser superato se non con mezzi artificiali o mediante l'agilità personale;

7. se il fatto sia commesso con violazione di siggilli apposti da un pubblico ufficiale per disposizione della legge, o per ordine dell' Autorità;

8. se il fatto sia commesso da persona travisata;

9. se il fatto sia commesso da più persone riunite;

10. se il fatto sia commesso simulando la qualità di pubblico ufficiale;

11. se la cosa sottratta sia palesamente destinata a pubblica difesa o a pubblico riparo da infortunii;

12. se il fatto sia commesso su bestiame in gregge o su bestiame grosso, ancorchè non raccolto in gregge, al pascolo o nell'aperta campagna, ovvero nelle stalle o in recinto che non costituiscano immediate appartenenze di casa abitata.

Concorrendo più di una delle circostanze prevedute sotto numeri diversi del presente articolo, la reclusione è da due a otto anni.

Ci permettiamo anco qui poche osservazioni.

Nel num. 1° è prevista la circostanza qualificante della domesticità, ed il legislatore, evitando giustamente la enumerazione delle diverse qualità necessarie per ammettere tale qualifica, ha richiesto solamente: 1° *l'abuso di fiducia*; 2° le relazioni di *ufficio* o di *prestazione d'opera*, o di *coabitazione* anche temporanea, fra derubato e

colpevole; 3° che le cose, in conseguenza di tali relazioni, siano state lasciate od esposte alla fede di colui che se ne è impossessato. È stato deciso, che l'articolo si applica anche al furto commesso su cose involontariamente dimenticate (25 maggio 1890 nella *Cassazione Unica*, vol. I, 241); che la parola coabitazione è usata nel più largo significato e comprende anco il caso di ospitalità (29 aprile 1892 nella *Cassazione Unica*, vol. III, 800).

Riguardo alla circostanza aggravante prevista al n. 2° notiamo, che la Cassazione di Torino con sentenza del 3 giugno 1885 (*Mon. dei Trib.*, ann. 1885) ritenne, che il furto commesso in una casa, nella quale giaceva morto un coleroso, mentre tutti gli abitatori si erano allontanati, fosse qualificato. (Vedi anco sentenza 14 agosto 1891 nel *Foro penale*, an. I).

Per esservi la qualifica prevista al n. 3° si richiedono le seguenti condizioni: 1° che il furto sia commesso in tempo di *notte*; 2° che l'edifizio o il luogo dove il furto si commette sia *destinato ad abitazione*; 3° che il colpevole non *conviva* col derubato.

Nel n. 4° si prevede la circostanza della *rottura*, la quale non è necessario che avvenga nel luogo del fatto per qualificare il furto, ma può avvenire in qualsiasi luogo. Si noti inoltre, che per esservi la qualifica si richiede che i ripari distrutti, demoliti, ecc., siano di materia *solida*, e posti a tutela della persona o della proprietà, onde se la rottura ha luogo sulla cosa rubata non costituisce circostanza qualificante. Bene fu quindi ritenuto, che colui che ruba un oggetto mobile, e per trasportarlo via lo fa in pezzi, è responsabile di furto semplice.

Riguardo alla qualifica prevista al n. 5° ricordiamo essere stato deciso trattarsi di furto semplice, quando il ladro si avvale di una chiave lasciata dal padrone in luogo in cui era facile vederla ed impossessarsene (sentenza del 7 aprile 1876, nella *Riv. pen.*).

Il codice sardo nel prevedere la qualifica della *scalata* stabiliva l'altezza che doveva essere superata dal ladro per poterla ammettere. Il nuovo codice invece la fa consistere nell'entrare nello edifizio, o recinto, o nell'uscire da esso per *via diversa* da quella destinata al *transito ordinario* delle persone, col superare *ostacoli* o *ripari* tali da non potere essere superati, se non con mezzi *artificiali* o mediante l'*agilità* personale. La innovazione è degna di plauso.

Le altre circostanze qualificanti non hanno bisogno di schiarimenti, e quindi procediamo oltre.

—

Articolo 405.—Chiunque, senza il consenso di chi ne abbia il diritto, spigola, rastrella o raspolla

nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto, è punito, a querela di parte, con la multa sino a lire cinquanta; e, in caso di recidiva nel medesimo delitto, con la detenzione sino ad un mese.

È una figura delittuosa di lieve entità, la quale si volle introdurre seguendo le tracce del codice del 1859. La disposizione della legge è abbastanza chiara, onde ci contentiamo di ricordare, che è stato deciso, che se gli spigolatori rubano prodotti ancora pendenti o staccati dal suolo, ma tuttavia lasciati sul suolo, commettono un furto (26 sett. 1890 nella *Cassazione Unica*, vol. II, 90).

CAPO II.

Della rapina, della estorsione e del ricatto.

Articolo 406. — Chiunque, con violenza o con minaccia di gravi danni imminenti alla persona o agli averi, costringe il detentore o altra persona presente sul luogo del delitto a consegnare una cosa mobile o a soffrire che egli se ne impossessi, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque, nell'atto di impossessarsi della cosa mobile altrui o immediatamente dopo, usa contro la persòna derubata o accorsa sul luogo del delitto la violenza o la minaccia su accennata per commettere il fatto o per trasportare la cosa sottratta o per procurare l'impunità di sè stesso o di altra persona che sia concorsa nel delitto.

Se la violenza sia diretta unicamente a strappare la cosa di mano o di dosso alla persona, il colpevole è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Trattasi del delitto di *rapina*, il quale ha luogo non solo quando si adopera la violenza per rubare, ma anco quando si adopera, dopo aver rubato, allo scopo di compiere il furto, o, per dire meglio, allo scopo di trasportare via la cosa sottratta o procurare l'impunità di se stesso o di altra persona che abbia partecipato al delitto.

E qui si noti, che la rapina presuppone una *violenza* che opera *immediatamente*, a differenza del delitto previsto nell'articolo che segue, che è l'*estorsione*, la quale presuppone una *violenza*, che opera con qualche *intervallo di tempo*.

La violenza o la minaccia può essere adoprata con atti o con parole, ed il male minacciato deve essere grave, verosimile, ed imminente. Male *grave*, secondo la dottrina, è la morte, la perdita di qualche membro del corpo, le gravi percosse, un incendio, ecc. La violenza può essere tacita, come quando il delinquente si presenti con un apparato di forza da non fare dubitare della sua malvagia intenzione.

La violenza può essere esercitata sulla *persona* o sulla *cosa*; nel primo caso vi è la figura del furto, detto *violento* da alcuni criminalisti, nel secondo la figura della *rapina*. Il legislatore ha riunito in uno articolo ambedue le figure: infatti nell'ultimo capoverso dell'articolo in esame è prevista la *rapina*, la quale ha luogo, come il legislatore stesso si esprime, quando la violenza è *diretta* unicamente a *strappare la cosa di mano o di dosso alla persona*. Il furto violento era denominato dal codice sardo *grassazione*, la quale però presentava forme varie.

Crediamo utile ricordare una decisione della Cassazione di Firenze del 29 luglio 1868, colla quale stabilivasi che il reato di furto commesso con violenza può costituire o il furto *violento* vero e proprio o la *rapina*; che quindi incompleta e perplessa è la questione, la quale, limitandosi a domandare ai giurati, se il furto fu commesso con violenza, omette di interrogarli anche intorno al subbietto (cosa o persona), sul quale si esercitò direttamente la violenza (*An. giur. it.*, II).

Articolo 407. — Chiunque, con violenza o con minaccia di gravi danni alla persona o agli averi, costringe taluno a consegnare, sottoscrivere, o distruggere, in pregiudizio di sè o di altri, un atto che importi qualsiasi effetto giuridico, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Il delitto di estorsione presenta due figure, l'una delle quali consiste nel costringere taluno con violenza o con minaccia, a consegnare, sopprimere o distruggere un documento, il quale importi un effetto giuridico, e che sia in pregiudizio di sè o di altra persona. Essa è prevista appunto nell'articolo che esaminiamo.

Insegna il Carrara, che il delitto deve considerarsi perfetto anco se il titolo che si voleva ottenere, e che si ottenne, è nullo, per la ragione che vi è la possibilità che le eccezioni contro il documento non si deducano, e tale potenzialità del danno è sufficiente elemento per l'esistenza del delitto (1).

Se l'obbligazione, di cui, coi mezzi sopra indicati, si ottenne la sottoscrizione, esisteva realmente a favore di colui che usò la violenza ecc., oppure se costui in buona fede riteneva che a lui fosse dovuta quell'obbligazione, non vi sarà il delitto di estorsione, ma quello di *ragion fattasi.*

Gli estremi essenziali del delitto sono: 1° uso della *violenza* o della *minaccia* ; 2° che l'una o l'altra si riferisca a *gravi danni* alla *persona* o agli *averi*; 3° che si costringa alcuno a *consegnare, distruggere* o *sottoscrivere* un documento in *pregiudizio* di sè o di altri; 4° che il documento importi qualsiasi *effetto giuridico,* come una disposizione di beni patrimoniali, obbligazione, liberazione (2).

Non fa mestieri ripetere, che la *estorsione* si distingue dalla *rapina* per questo carattere speciale, che deve trascorrere un certo *intervallo* fra la *minaccia* del male e la *esecuzione,* o fra la *minaccia* del male e l'*impossessamento* della cosa.

Crediamo utile ricordare alcune decisioni giurisprudenziali.

Fu deciso dalla Cassazione di Torino, che a costituire il reato di estorsione non è necessario che gli atti siano di tale natura da incutere timore all'uomo forte, ma basta che le qualità personali dell'imputato, e le circostanze di tempo e di luogo determinino coattivamente il soggetto passivo alla consegna di roba o danaro, che altrimenti non avrebbe consegnato (*Giur. pen.* 1883).

La Cassazione di Palermo ritenne, che l'elemento essenziale caratteristico del reato di estorsione si riduce alla incussione del timore di gravi danni *personali* o di gravi danni *patrimoniali imminenti* o *futuri* (sentenza del 15 giugno 1883 nella *Riv. pen.* XVII). E la cassaziono di Torino con sentenza del 14 febbr. 1884 decise, che la minaccia di continuare la pubblicazione di articoli diffamatori, può benissimo costituire una minaccia di danno grave, o che il danno può essere tanto materiale, quanto morale (*Giur.pen.* 1884). La Cassazione di Palermo con sentenza del 26 giugno 1885

---

(1) *Parte spec.*, vol. IV, pag. 220.

(2) Per *documento* bisogna intendere, dicono *Chauveau* ed *Halie*, qualunque atto che sebbene non contenga precisamente una obbligazione od una liberazione possa interessare la fortuna della vittima, come ad esempio, i testamenti e gli atti che hanno per iscopo la loro revocazione (*Teorica del cod. penale*).

ritenne, che il possessore di un testamento olografo, che minaccia di distruggerlo ai danni dell'erede, ivi nominato, ove questi non isborsi una somma che effettivamente consegna, è colpevole di estorsione (*Giur. pen.*, an. 1886).

Notiamo in fine, che bisogna nei casi pratici badare a non confondere il delitto di *estorsione* con quello di *minaccia*. L'*intimidazione* è elemento comune ad ambedue i reati, ma la differenza sta in questo, che nel primo delitto la intimidazione è *mezzo* per ottenere uno scopo, nel secondo è *fine*. Onde si è insegnato, che se le minacce di un danno grave ed ingiusto non abbiano lo scopo di assalire la proprietà, vi sarà il delitto di *minaccia* (articole 156), ma non di *estorsione*. E sotto l'impero del passato codice la Cassazione di Napoli con sentenza del 10 aprile 1885 ritenne, che la differenza sostanziale tra il reato di minaccia e quello di estorsione sta nell'essersi o no, trasceso ad atti di esecuzione; sicchè il solo proposito manifestato costituisce il reato di minaccia, mentre quello di estorsione esige che il proposito abbia cominciato ad avere esecuzione (*Giur. pen.* an. 1885).

—

Articolo 408. — Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti sia commesso con minaccia nella vita a mano armata, o da più persone travisate, ovvero se sia commesso mediante restrizione della libertà personale, la reclusione è da cinque a quindici anni.

Sono previste alcune circostanze aggravanti del delitto di *rapina* e di quella di *estorsione*, cioè: 1° minaccia della vita a *mano armata*; 2° *pluralità* di persone, delle quali anco una sia *palesamente* armata; 3° *pluralità* di persone *travisate*; 4° *restrizione* della *libertà personale*.

—

Articolo 409.—Chiunque, incutendo in qualsiasi modo timore di gravi danni alla persona, all'onore o agli averi, o simulando l'ordine di un'Autorità, costringe alcuno a mandare, depositare o mettere a disposizione del colpevole danaro, cose o atti che importino qualsiasi effetto giuridico, è punito con la reclusione da due a dieci anni.

È la seconda figura del delitto d' estorsione, di cui si fece cenno nell' articolo 407, che consiste nell' incutere timore per costringere taluno a mettere danaro, ecc. ecc., a disposizione del colpevole. Ordinariamente questo delitto è commesso con lettere anonime contenenti *ordini*. Il legislatore ha compreso nella nozione di questa figura di estorsione, a differenza della prima, come elementi, la minaccia all'*onore* o la *simulazione dell'ordine* di un'Autorità. Onde sarà responsabile di tale figura di delitto la serva od il servo che per ottenere danaro od altra cosa, minaccia la signora di rivelare l' adulterio di lei (1).

Articolo 410. — Chiunque sequestra una persona per ottenere da essa o da altri, come prezzo della liberazione, danaro, cose o atti che importino qualsiasi effetto giuridico, a favore proprio o di altri da lui indicati, ancorchè non consegua l'intento, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

É la figura giuridica del *ricatto*, che il legislatore contempla e che può considerarsi come una estorsione commessa mediante sequestro di persona. Osservava il *Relatore*, che ad alcuni era sembrata superflua una disposizione speciale per il ricatto, dopo essersi disposto sull'estorsione, poichè consideravano che il ricatto in sostanza altro non fosse che una estorsione qualificata per il mezzo. Ma, diceva egli, la ragione di una speciale disposizione sta in ciò che il ricatto, a differenza della rapina e della estorsione, si consuma mediante il sequestro, sebbene il colpevole non sia riuscito a conseguire l'intento criminoso. Aggiungasi, che il mezzo adoperato viola un diritto più importante (il diritto della libertà) di quello che rimarrebbe violato (il diritto di proprietà), ove si fosse ottenuto il fine. Inoltre una disposizione speciale era anche consigliata dalla convenienza di distinguere nettamente questo delitto dall'altro affine preveduto nell'articolo 142 (art. 146 del nuovo codice). Vedi la *Relazione ministeriale*.

Gli estremi essenziali del reato sono: 1° *sequestro* di persona; 2° lo scopo di *ottenere* danaro, cose, ecc. Il delitto si consuma col *sequestro* della persona, e non già col conseguimento del fine del

(1) È stato deciso, che l'estorsione è mancata, non consumata, allorchè quegli che il colpevole abbia voluto costringere a depositare danaro o altro valore, abbia invece depositato un plico, carte inservibili (10 nov. 1893 nella *Cassazione Unica* vol. V, 49 con *nota*).

colpevole. Ciò risulta anco dalla lettera stessa della legge, *ancorchè non consegua lo intento.*

Articolo 411. — Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 64, senza darne prima avviso all'Autorità, porta corrispondenze o messaggi scritti o verbali per fare conseguire l'intento del delitto preveduto nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Questo articolo contempla un caso speciale di complicità che non può essere chiaramente compreso nella formola generale che si riferisce a quella.

Articolo 412. — Alle pene stabilite per i delitti preveduti negli articoli dal 406 a 410 è sempre aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non evvi nulla da osservare su tale disposizione di legge.

Capo III.

Della truffa e di altre frodi.

Articolo 413. — Chiunque con artifizi o raggiri atti a ingannare o a sorprendere l' altrui buona fede, inducendo alcuno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa oltre le lire cento.

La reclusione è da uno a cinque anni, se il delitto sia commesso:

1. da avvocati, procuratori o amministratori nell'esercizio delle loro funzioni;
2. a danno di un' Amministrazione pubblica o di un' istituto di pubblica beneficenza;
3. col pretesto di fare esonerare alcuno dal servizio militare.

Contempla il legislatore la *truffa,* cioè, quella categoria di delitti, per i quali si usurpa l'avere altrui con l'inganno e con raggiri fraudolenti. Il codice toscano si serviva della voce *frode,* la quale venne rigettata per le seguenti ragioni: 1° perchè la parola *truffa* è più universalmente penetrata nel linguaggio comune per designare una categoria speciale di malefizi che hanno per loro fondamento la menzogna e l'inganno; 2° perchè la voce *frode* è preferibilmente usata per indicare il genere dei malefizi che hanno quel fondamento. Gli antichi scrittori denominavano *furto improprio* la truffa, poichè si diversifica dal furto vero e proprio in ciò, che questo consuma colla *contrectatio* la violazione contemporanea del possesso o della proprietà, mentre la truffa viola quest'ultimo diritto rispetto alla cosa già entrata in possesso dell'agente mediante consenso del proprietario o del possessore. L'essere poi questo consenso spontaneo o viziato dall' inganno, distingue ulteriormente l'*appropriazione indebita,* di cui diremo fra breve, e la *truffa,* che è contemplata dallo articolo in esame. Gli estremi essenziali del delitto di truffa sono: 1° l'uso di *artifizi* o *raggiri*; 2° che essi siano atti ad *ingannare* o a *sorprendere* la buona fede altrui; 3° che con questi atti si sia *indotto in errore* alcuno; 4° che il colpevole abbia procurato a sè o ad altri un ingiusto *profitto* col *danno* altrui.

Il legislatore non ha determinato quali siano gli *elementi* o i *raggiri* che costituiscono l'elemento materiale del delitto in esame, ma la giurisprudenza ci offre numerosi esempi per poterlo determinare. Qualunque simulazione o dissimulazione, qualunque fatto esteriore, che è atto ad ingannare, ecc., costituisce appunto l'*artifizio* o il *raggiro,* di cui parla la legge. E si è insegnato, che non bisogna confondere la *menzogna con l'artifizio.* Decideva infatti la Cassazione di Torino, con sentenza dell' 8 marzo 1888, che la semplice allegazione di fatti non veri, allo scopo di ottenere un lucro, non costituisce per sè sola quel raggiro fraudolento che è elemento necessario della truffa, ma bisogna che sia collegata con fatti e rapporti, i quali si coordinano alla falsità addotta e la rendono verosimile (*Giur. pen.* del 1888).

Bisogna tuttavia confessare, che nella pratica giudiziaria gravi difficoltà si presentano per discernere quali artifizi ed inganni debbono ritenersi elementi di truffa, cioè, per distinguere il *dolo civile,* di cui parlavano i giureconsulti romani (*licet partibus sese invicem circumvenire*) dal *dolo penale.* Si insegna dalla maggior parte dei criminalisti, che non basta considerare il mezzo in sè stesso, per vedere se sia atto ad ingannare, ma relativamente allo stato *intellettuale* della persona danneggiata. Scrive infatti il Pessina, che

il reato apparisce allora che l'individuo danneggiato era per natura e cultura in tale condizione di mente, che anche adoperando l'ordinaria prudenza possibile al suo stato intellettuale, gli sarebbe stato difficile di evitare di essere passivo di un inganno o di una sorpresa (1).

I pratici volendo determinare la frode repressa con sanzione penale hanno insegnato, che dolo criminale è l'inganno atto ad illudere una persona di accortezza comune, e se ne è ricavata la conseguenza, che un artifizio sommamente grossolano, che abbia tratto in inganno una persona sciocca, non costituisce il materiale del delitto. Noi non crediamo potersi accogliere quest'ultima dottrina, ma invece quella che insegna doversi considerare l'artifizio in rapporto allo stato intellettuale della persona offesa (2).

Si riconosce tuttavia da molti, che nei casi lievi è difficile stabilire l'esistenza o meno del delitto di truffa. Ci basti ricordare, che vi sono discordi decisioni relativamente al caso di colui che dopo avere mangiato e bevuto in una osteria si rifiuta di pagare.

Il reato di truffa è consumato al momento in cui il colpevole ha procurato a sè o ad altra persona il profitto propostosi. Crediamo utile ricordare talune decisioni.

La Cassazione di Palermo, con sentenza del 23 febbraio 1874, ritenne, che vi è la consumazione, quando la cosa su cui cade la truffa passa effettivamente, e non per finzioni giuridiche, in potere del truffatore (*Ann. giur. it.* 1874). La Cassazione di Roma, con sentenza del 29 novembre 1882, decise, che la truffa è consumata una volta che l'accusato non solo sia riuscito a carpire al danneggiato una scheda di associazione portante una obbligazione superiore a quella da essa verbalmente asserita, ma abbia poi ceduto ad altri quella scheda, e quindi citato in giudizio il sottoscrittore di essa per ottenere il pagamento del prezzo (*Riv. pen.*, XVII).

Sono ritenute circostanze aggravanti: 1° la qualità di avvocati, procuratori, amministratori, quando costoro hanno commesso il delitto nell'esercizio delle loro funzioni; 2° la *qualità* del soggetto passivo, cioè un'amministrazione pubblica, o un istituto di pubblica beneficenza; 3° lo *scopo*, cioè, pretesto di fare esonerare alcuno dal *servizio militare*.

---

(1) Pessina, *Elem. di diritto pen.*, vol. II.

(2) È stato deciso, che l'idoneità del mezzo non va considerato astrattamente, ma in relazione alla persona che è soggetto passivo del reato (28 ottobre 1890 nella *Riv. pen.*, vol. XXXIII, 419).

Articolo 414. — Chiunque, a fine di conseguire per sè o per altri il prezzo di un assicurazione da infortunii o altro indebito profitto, distrugge, disperde, o deteriora con qualsiasi mezzo cose proprie, è punito con la reclusione sino ad un anno; e, se consegua l'intento, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

È una figura speciale di frode, che per la sua indole e per il fine ha tutti i caratteri della frode criminale, e consiste nella distruzione, dispersione o deterioramento delle cose proprie, allo scopo di conseguire per sè o per altri il *prezzo* di un'*assicurazione* da infortuni o altro *indebito profitto.*

Articolo 415. — Chiunque, abusando in proprio o altrui profitto, dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, di un interdetto o di un inabilitato, gli fa sottoscrivere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico a danno di lui o di altri è punito, non ostante la nullità derivante dalla incapacità personale, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa oltre lire trecento.

La disposizione racchiusa in questo articolo non è nuova, ma contiene due importanti aggiunzioni alle disposizioni, che trovavansi nei codici precedenti, sardo e toscano, cioè: 1° che la protezione della legge è stata estesa all'*interdetto* ed all'*inabilitato*; 2° che il fatto è punibile non ostante che sia nullo l'atto sottoscritto da coloro per la incapacità personale. Gli elementi essenziali del delitto sono: 1° abuso dei bisogni, delle passioni o dell'inesperienza di un minore, di un inabilitato, di un interdetto; 2° sottoscrizione per parte di costoro di un atto che importa un qualsiasi effetto giuridico a danno di loro o di altri; 3° che questo danno sia in potenza o in atto; 4° che lo scopo sia il profitto del colpevole o d'altra persona.

Si è detto già che la nullità del documento derivante dalla incapacità personale non discrimina. Or qui è utile ricordare, che è stato discusso, se sussiste il reato quando l'atto contenga un vizio di nullità nascente da altra causa che non sia la incapacità personale.

Noi riteniamo col Lucchini, che sussiste il reato solo quando l'atto, quantunque viziato di nullità formale, conservi sufficiente efficacia da comprovare giudizialmente la fatta stipulazione ed includa almeno la potenzialità del danno (1).

Ricordiamo infine, che da alcuni si è sostenuto, che il reato sussiste anche quando il minore, l'inabilitato, ecc., abbiano ricavato qualche guadagno dall'atto sottoscritto.

Articolo 416.—Chiunque, a fine di lucro, induce un cittadino ad emigrare, ingannandolo con l'addurre fatti insussistenti o col dare false notizie, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore alle lire cinquecento.

È un'altra figura di frode prevista dal nuovo codice, la quale richiede come condizioni necessarie: 1° l'indurre un cittadino ad emigrare; 2° lo inganno coll'addurre fatti insussistenti, o col dare false notizie; 3° che lo scopo sia il lucro.

Capo IV.

Delle appropriazioni indebite.

Articolo 417.—Chiunque si appropria, convertendola in profitto di sè o di un terzo, una cosa altrui che gli sia stata affidata o consegnata per qualsiasi titolo che importi l'obbligo di restituirla o di farne un uso determinato, è punito, a querela di parte, con la reclusione sino a due anni e con la multa oltre le lire cento.

È previsto il delitto di *indebita appropriazione*, il quale ha luogo quando si converte in profitto proprio o di un terzo cosa altrui che sia stata affidata e consegnata coll'obbligo di restituirla o di farne un uso determinato. Come bene osservava il relatore onorevole Villa alla Camera dei Deputati, mentre nel furto e nella truffa il dolo antecede il possesso della cosa sottratta, nella appropriazione indebita può essere ed è generalmente posteriore, e mentre nella

---

(1) Lucchini, *Abuso delle passioni* nel *Digesto ital.*

truffa il momento consumativo del reato è rappresentato dalla consegna dei valori ottenuti mediante l'inganno, invece nell'appropriazione indebita il delitto non si perfeziona e non si consuma se non colla reale conversione della cosa d'altri in uso proprio, sia a benefizio di sè stesso, sia di un terzo. E nell'affermare lo stesso relatore, che il dolo speciale del delitto di appropriazione indebita è l'animo di lucro, osservava che è questo che deve distinguere il fatto delittuoso, il fatto penale dal semplice fatto illegittimo, dalla violazione del contratto, dall'inadempimento della obbligazione: osservazione non inopportuna di fronte alle esagerazioni della giurisprudenza ed ai deviamenti della pratica giudiziaria, che diedero spesse volte l'esempio di contestazioni d'indole civile trasportate affatto impropriamente in sede penale.

Gli estremi essenziali del delitto sono: 1° che si tratti di cosa mobile; 2° che il possesso di essa sia stato trasferito al colpevole dal proprietario; 3° che vi sia l'obbligo di restituirla o di farne un uso determinato; 4° che il possessore converta la cosa in profitto proprio o di un terzo (1).

Articolo 418. — Chiunque, abusando di un foglio firmato in bianco a lui affidato con l'obbligo di restituirlo o di farne un uso determinato, vi scrive o fa scrivere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico a danno di chi lo ha firmato, è punito, a querela di parte, con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore alle lire trecento.

Se il foglio firmato non era stato affidato al colpevole, si applicano le disposizioni dei capi III e IV del titolo VI.

Gli estremi essenziali di questo reato sono: 1° foglio firmato in bianco; 2° che questo sia stato affidato con l'obbligo della restituzione o di farne un uso determinato; 3° che si abusi di questo foglio collo scrivere o fare scrivere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico; 4° che questo atto rechi danno a chi lo abbia firmato.

(1) È stato deciso, che il momento consumativo nell'appropriazione indebita sta nel punto in cui si converte in proprio profitto la cosa che venne consegnata per un uso determinato (17 giugno 1892 nella *Cassazione Unica*, volume III, 1138).

Nocito in una monografia su questo delitto osserva, che *foglio in bianco* deve intendersi un foglio, il quale non sia munito d'altro che d'una semplice sottoscrizione, e sia perciò *destinato* a ricevere sopra la firma un qualche scritto (1). E per esservi il delitto bisogna che il foglio sia stato consegnato nella sua natura di bianco. Onde fu ritenuto costituire un *falso* il fatto di colui, che, abusando del bianco, esistente in una petizione tra la firma e lo scritto, ha separato dallo scritto la parte del foglio che conteneva la firma dello spazio in bianco, e ha scritto sul medesimo un biglietto all'ordine.

É surta questione, se l'abuso del foglio in bianco abbia esistenza colla sola formazione della scrittura, che ha la potenza di recare pregiudizio, o è necessario l'*uso* del foglio. Molti criminalisti hanno sostenuto, che non è necessario l'*uso* del foglio (2).

Articolo 419.—La reclusione è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio quando il delitto preveduto negli articoli precedenti sia commesso sulle cose affidate o consegnate per ragione di professione, industria, commercio, azienda, ufficio, servizio o deposito necessario.

Si prevedono le circostanze aggravanti dei due delitti precedentemente esaminati. Nel Progetto all'art. 399 si faceva una enumerazione delle persone, la qualità delle quali costituiva circostanza aggravante, cioè, cassieri, impiegati di banche private, di case od imprese di commercio, ecc. ecc. Su proposta della Commissione della Camera dei Deputati, accettata dalla Commissione di revisione, fu soppressa, come superflua, l'esemplificazione dei casi nei quali può verificarsi l'aggravante ivi preveduta. Fu completata inoltre la nozione di questa aggravante col prevedere oltre le ragioni della professione, dell'industria, dell'azienda, dell'ufficio o del servizio,

---

(1) Nocito, *Abuso di firma in bianco*, nel *Dig. ital.*

(2) Vedi Nocito, *op. cit.;* Pessina, *op. cit.* — La Cass. di Torino, con sentenza del 14 gen. 1886 ritenne, che il reato di abuso di biancosegno è consumato col riempimento doloso del foglio, sovrapponendo alla firma un'obbligazione o liberazione, senza che sia ancora necessario l'uso del foglio medesimo (*Giur. pen.* 1886). Sotto l'impero del nuovo codice è stato anche ritenuto che per la consumazione di tale reato non si richiede, che si sia fatto uso del foglio, che lo imputato ne abbia tratto profitto (nella *Riv. pen.* vol. XXXVIII, 245 con *nota*).

che la possono determinare, quella ancora del commercio e del deposito necessario.

L'on. Zanardelli, nella sua *Relazione* sul Progetto, a proposito dell'art. 399, corrispondente, salvo le cennate modificazioni, all'articolo 419 del nuovo codice, osservava, che la sopradetta enumerazione risolveva una grave questione dibattutasi sotto l' impero del codice del 1859. Si era discusso infatti, se per questo codice commettevano furto qualificato per la persona o appropriazione indebita, il domestico, il servo di campagna, l'operaio e gli altri individui ivi specificati, quando convertivano in uso proprio cose ad essi *consegnate* in tale loro qualità dal padrone, dal maestro, ecc. E dopo avere accennato le ragioni in sostegno ed in contrario, l'on. Relatore dichiarava che secondo il Progetto ricorrevano le circostanze aggravanti del reato di appropriazione indebita in tutti quei casi, nei quali la qualità dello agente gli imponesse uno speciale dovere di fedeltà, ognora che trattasi non già di sottrarre le cose che si trovano nel possesso di un altro, ma di convertire in proprio vantaggio cose a lui affidate o consegnate per ragione della sua professione, industria, ecc. Veniva così riconfermata la invariabile caratteristica del furto, consistente nella violazione del possesso, a differenza dell'appropriazione indebita, in cui il reato si compie su cosa posseduta dal colpevole e si consuma colla inversione dell'uso della stessa in danno del proprietario.

Intanto la esemplificazione stabilita nel Progetto veniva cancellata dalla Commissione della revisione, e l'on. Zanardelli accogliendo la proposta dichiarava, che colla cancellazione non si può temere che rimangano meno perspicui i caratteri, che contraddistinguono il famulato dall'appropriazione indebita, e quando si ponga mente alla formula precisa e più completa adottata per il famulato nel numero 1° dell'articolo 404.

Tutto ciò abbiamo voluto ricordare per evitare una erronea interpretazione della legge (1).

—

Articolo 420. — È punito, a querela di parte, con la detenzione sino ad un anno o con la multa da lire cinquanta a mille:

---

(1) È stato deciso, che la vendita di animali avuti a soccida con appropriazione del prezzo a danno del proprietario costituisce il delitto di appropriazione indebita coll'aggravante dell'art. 419: nè ad escludere il reato vale il preteso credito del colono verso il proprietario (25 agosto 1891 nella *Cassazione Unica*, vol. II, 394).

1. chiunque, trovate cose da altri smarrite se le appropria senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;

2. chiunque, trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;

3. chiunque si appropria cose altrui, delle quali sia venuto in possesso in conseguenza di un errore o di un caso fortuito.

Se il colpevole conosceva il proprietario della cosa appropriatasi, si applica la reclusione sino a due anni.

Questo articolo contempla diverse figure di reato. La forma si riferisce all'appropriazione di cosa *smarrita*, e notiamo che molto si è discusso per definire la nozione di cosa smarrita, e varie furono le dottrine insegnate. Il Carrara le respinge tutte, ed insegna che in tema di imputabilità bisogna guardare le questioni dal punto di vista soggettivo, onde bisogna esaminare, se colui che si appropria la cosa smarrita aveva giusta ragione di credere che fosse smarrita (1). Per esservi il delitto, bisogna che non siano osservate le prescrizioni della legge civile (articoli 715, 716, 717).

Prevede la legge nel num. 2° l'appropriazione del *tesoro*. I Romani definivano il tesoro *vetus quaedam depositio pecuniae, cujus non extat memoria, ut jam dominum non habeat*, ed oggi anco ritiensi che tesoro sia qualunque oggetto mobile di valore che sia nascosto o sotterrato, del quale niuno può dimostrare di essere padrone. Or per l'art. 714 del cod. civ., se il tesoro è trovato nel fondo altrui, per solo effetto del caso, metà spetta all'inventore; onde è colpevole di indebita appropriazione colui che si appropria la metà spettante al padrone del fondo.

---

(1) La Cassazione di Torino, con sentenza del 10 febbraio ritenne, che non può riguardarsi smarrita una cosa, quando vi siano dati tali da rendere probabile che il padrone, lungi dall'averla abbandonata, seguendone le tracce, si adoperi a farla rientrare nel proprio possesso (*Giur. pen.* an. 1881). E sotto il nuovo codice è stato deciso, che il principale criterio per definire una cosa come smarrita sta nel ragionevole motivo, che chi se l'appropria può avere per ritenerla tale in base alle diverse circostanze di fatto (17 gen. 1891 nella *Giur. pen.* vol. XI, 252).

Capo V.

Della ricettazione.

Articolo 421. — Chiunque fuori del caso preveduto nell' articolo 225, acquista, riceve o nasconde danaro o cose provenienti da un delitto, o si intromette in qualsiasi modo nel farle acquistare, ricevere o nascondere, senza essere concorso nel delitto medesimo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire mille.

Se il danaro o le cose provengano da un delitto che importi pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore dei cinque anni, il colpevole è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire cento a tremila.

In ambedue i casi preveduti nelle precedenti disposizioni, la reclusione non può superare la metà della pena stabilita per il delitto da cui le cose provengano; ed ove si tratti di pena pecunaria, per determinare tale misura, si fa il ragguaglio secondo le norme stabilite nell' articolo 19.

Se il colpevole sia ricettatore abituale, la reclusione è da tre a sette anni, nel caso preveduto nella prima parte del presente articolo, e da cinque a dieci anni, nel caso preveduto nel primo capoverso; e si aggiunge sempre la multa da lire trecento a tremila.

Questo articolo contiene le sanzioni penali per quei ricettatori che non appartengono alla categoria dei *complici*, cioè, di coloro che prestano la loro opera dopo il reato senza promessa, o concerto precedente. L'on. Zanardelli nella sua relazione notava. che non gli era sembrato necessario lo estremo del *fine di lucro* per parte del ricettatore, onde potesse sussistere il delitto, per la ragione che l'essenza morale di questo non istà nel profitto che il ricettatore si propone di ricavare dall'acquisto o dall'occultamento di danari o di altre cose provenienti da un reato, ma nella scienza di tale provenienza. Osservava d'altro lato, che il fine di lucro può dirsi implicato nel fatto di acquistare, ricevere o nascondere danaro o

cosa provenienti da un delitto, e che sarebbe poi pericoloso richiedere un estremo che ricorre nella generalità dei casi, ma del quale riesce assai malagevole in molti casi la prova.

Si badi di non confondere il delitto in esame col delitto di *favoreggiamento*, di cui allo articolo 225. Infatti per l'esistenza del delitto di *ricettazione*, si richieggono i seguenti estremi: 1° acquisto, recezione o nascondimento di danaro, o cosa proveniente da un delitto, oppure la intromissione nel farli acquistare, ricevere o nascondere; 2° la *scienza* della provenienza illegittima delle cose; 3ª che il colpevole non abbia *concorso* al delitto medesimo: mentre per l'esistenza del delitto di favoreggiamento si richiede: 1° aiuto prestato ad un colpevole, o soppressione, dispersione, ecc. delle tracce o degli indizi di un delitto; 2° scienza del delitto commesso; 3° che lo scopo sia assicurare il profitto del delitto al colpevole, o eludere le investigazioni dell'Autorità, ecc.

Non è necessaria la scienza del delitto che fu commesso, bastando una scienza *generica* della provenienza illegittima delle cose. (Vedi sentenza del 10 dic. 1890 nella *Corte Suprema*, an. XV, 1148).

Il legislatore stabilisce una diversa gravità di pena, secondo le *gravità* del delitto e l'*indole* del delinquente.

Capo VI.

Della usurpazione.

Articolo 422. — Chiunque, per appropriarsi in tutto o in parte l'altrui cosa immobile, o per trarne profitto, ne rimuove o altera i termini, è punito con la reclusione sino a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a tremila.

Alla stessa pena soggiace colui che, per procacciarsi un indebito profitto, devia acque pubbliche o private.

Se il fatto sia commesso con violenza o minaccia verso le persone, o da più persone con armi, o da più di dieci persone ancorchè senza armi, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire millecinquecento a cinquemila.

Prevede il legislatore il delitto di *rimozione* o *alterazione di termini*, ed il delitto di *deviazione di acque*. Per l'esistenza del

primo delitto si richiede. 1° che si rimuovano o si alterino i termini; 2° che lo scopo sia quello di *appropriarsi* in tutto o in parte l'immobile altrui, oppure quello di trarne profitto; 3° che ci sia l'*animo* di commettere un'usurpazione. Quest'ultima condizione è necessaria, poichè se l'autore dell'alterazione o della rimozione dei termini ritiene avere un diritto sull'immobile, vi sarà la figura delittuosa dell'*esercizio arbitrario* delle *proprie ragioni*. Se poi l'agente tolse gli alberi e le pietre di confine per venderseli, è reo di *furto;* se lo fece per fine di vendetta, ecc., è reo del delitto di *danneggiamento,* del quale dovremo occuparci (1).

Anco l'intenzione del colpevole bisogna ricercare, quando trattasi di delitto di *deviazione di acque*. Anzi per la deviazione di acque ricordiamo, che, se è fatta allo scopo di inondazione, vi sarà la grave figura del delitto previsto dall'art. 302.

Articolo 423. — Chiunque turba, con violenza verso le persone, l'altrui pacifico possesso sapra cose immobili, è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa da lire cento a duemila.

Se il fatto sia commesso da più persone con armi, o da più di dieci persone ancorchè senz'armi, la pena è della reclusione da uno a tre anni o della multa da lire duemila a cinquemila.

Prevede il legislatore il delitto di *violenta turbativa di possesso*. Ed elemento costitutivo di esso è la *violenza* verso le persone, e sarà la pena più o meno grave secondo il numero delle persone che fanno violenza, o se concorra la circostanza dell'uso di armi. Il possesso, per esservi il delitto, deve essere *pacifico*.

Capo VII.

Del danneggiamento.

Articolo 424. — Chiunque distrugge, disperde, guasta o in qualsiasi modo deteriora cose mobili o immobili altrui è punito, a querela di parte, con la

---

(1) È stato deciso, che la parola *termine* è stata adoperata in largo senso e per significare qualunque segno apparente stabile che valga a testimoniare il dominio (7 maggio 1892 nella *Cassazione Unica*, vol. III, 791).

reclusione o con la detenzione sino a sei mesi e con la multa sino a lire cinquecento.

La pena è della reclusione da un mese a tre anni e della multa sino a lire tremila, e si procede d'ufficio, se il il fatto sia commesso:

1. per vendetta contro un pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni;

2. con violenza verso le persone, o con alcuno dei mezzi indicati nei num. 4 e 5 dell' art. 404;

3. sopra edifizi pubblici o destinati ad uso pubblico, a pubblica utilità o all'esercizio di un culto, ovvero sopra edifizio od opere della specie indicata nell'articolo 305, o su monumenti pubblici, cimiteri o loro dipendenze;

4. sopra argini, difese o altre opere destinate a pubblico riparo da infortunii, ovvero sopra apparecchi o segnali destinati a pubblico servizio;

5. sopra canali, chiaviche o altre opere destinate all'irrigazione;

6. sopra piantate di viti, alberi o arbusti fruttiferi.

Osservava l' on. Zanardelli nella sua relazione, che i delitti contro l'altrui proprietà mobiliare od immobiliare non sempre si commettono per cupidigia di guadagno, ma talvolta per odio, per vendetta o per fare ingiuria alla persona, di cui si guastano, si distruggono od in qualsivoglia modo si deteriorano i beni. Questa forma di malefizio, che gli antichi chiamarono *damnum injuriae datum*, è contemplato sotto il *Capo del danneggiamento* in diversi articoli secondo le varie figure delittuose.

E nell'articolo 424 si contempla il *guasto* recato non solo agli *immobili*, ma anco ai *mobili*.

Questo delitto consiste in un atto materiale che distrugge, disperde, guasta o deteriora cose mobili od immobili. Gli elementi essenziali sono perciò i seguenti: 1° volontà di recare danno alla cosa altrui, mobile od immobile; 2° atto materiale di *distruzione, dispersione, guasto* o *deterioramento*.

La Commissione di revisione proponeva un' emendamento, cioè, aggiungere nella prima parte dell'art. 424 l'inciso — *a fine di nuocere* — ma, come bene osservò l'on. Zanardelli, il fine di nuocere

non è il fine caratteristico o almeno esclusivo del delitto in esame. Il nocumento altrui costituisce l'effetto intrinseco e materiale del fatto, e risulta dalle locuzioni usate del distruggere, del disperdere, del guastare o del deteriorare: ma per il reo ciò costituisce più un mezzo che il fine. Egli deve soltanto *volere* il fatto del danneggiamento.

Distingue la legge il danneggiamento semplice previsto nella prima parte dell'articolo 424 dal danneggiamento *qualificato*, previsto nei diversi numeri dello stesso articolo. Il primo è perseguibile a querela di parte, per il secondo si procede d'ufficio.

Sono circostanze aggravanti: 1° la *causa impellente*, cioè, la vendetta contro un pubblico ufficiale, ecc. (numero 1°); 2° i *mezzi* usati, cioè, *violenza* verso le persone, e i mezzi indicati nei numari 4° e 5° dell'articolo 404 (n. 2°); 3° *qualità* delle cose deteriorate, cioè, edifizi pubblici o destinati ad uso pubblico, ecc. (num. 3°, 4°, 5° e 6°).

Articolo 225. — Quando il fatto preveduto nell'articolo precedente sia commesso in occasione di violenza o di resistenza all' Autorità, o in riunione di dieci o più persone, tutti coloro che concorrono nel delitto sono puniti, nel caso della prima parte, con la reclusione o con la detenzione sino ad otto mesi e con la multa sino a lire mille; e nei casi preveduti nel capoverso con la reclusione da due mesi a quattro anni e con la multa sino a lire quattromila; e si procede sempre d' uffizio.

È un'altra circostanza aggravante prevista dal legislatore, l'essere, cioè, il danneggiamento commesso in *occasione di violenza* o di *resistenza* all'autorità, o in riunione di dieci o più persone.

Articolo 426. — Chiunque arreca danno al fondo altrui, introducendosi senza diritto o abbandonandovi animali, è punito secondo le disposizioni dell'art.224.

Per il solo fatto di averveli introdotti o abbandonati abusivamente per farveli pascolare, il colpevole è punito, a querela di parte, con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire cinquecento.

È un'altra figura delittuosa di danneggiamento. Per esservi il delitto contemplato nella prima parte dell'articolo è necessario che si *rechi* un danno al fondo, mentre per esservi il delitto contemplato nel capoverso non è necessario che si provi, che gli animali abbiano pascolato.

È stato deciso, che il criterio di distinzione tra il reato previsto nella prima parte e quello previsto nel capoverso non sta nel danno effettivamente recato o meno al fondo altrui introducendovi senza diritto od abbandonandovi animali, ma nella intenzione dell'agente, cioè, o del lucro o di fare ingiuria (25 marzo 1892 nella *Cassazione Unica*, vol III, 621 con *nota*).

Articolo 427. — Chiunque entra arbitrariamente nell'altrui fondo recinto da fossa, da siepe viva o da stabile riparo, è punito, a querela di parte, con la multa sino a lire cinquanta; e, in caso di recidiva nello stesso delitto, con la detenzione sino ad un mese.

L'ingresso arbitrario nel fondo altrui deve considerarsi come lesione immediata di un diritto privato, analoga in qualche modo alla violazione di domicilio, e deve quindi ritenersi delitto. Esso consiste nel fatto d'entrare arbitrariamente nel fondo altrui recinto da fossa, da siepe viva, ecc.

È prevista la recidiva per stabilire una speciale pena.

Articolo 428. — Chiunque caccia in un fondo altrui, qualora il proprietario nei modi stabiliti dalla legge ne abbia fatto divieto, e se vi siano segnali che rendano palese tale inibizione, è punito a querela di parte, con la multa sino a lire cinquanta; e, in caso di recidiva nello stesso delitto, con la detenzione sino a quindici giorni.

La Commissione di revisione per rendere completa la tutela della proprietà immobiliare propose di aggiungersi la disposizione contenuta in questo articolo. Essa ha un precedente nell'art. 427 del codice toscano e provvede alla sanzione penale di un diritto riconosciuto nell'articolo 712 del codice civile (*Relazione* dell'onorevole Zanardelli per l'approvazione del testo unico).

La giurisprudenza ha riconosciuto, che il divieto della caccia può essere manifestato in qualsiasi modo. È da presumersi, quando il terreno sia seminato, o il raccolto sia pendente, ecc.

—

Articolo 429. — Chiunque, senza necessità, uccide o altrimenti rende inservibili animali che appartengano ad altri è punito, a querela di parte, con la detenzione sino a tre mesi e con la multa sino lire mille.

Se il danno sia lieve, può applicarsi la sola multa sino a lire trecento.

Se l' animale sia soltanto deteriorato, la pena è della detenzione sino ad un mese o della multa sino a lire trecento.

Va esente da pena colui che commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

É un'altra disposizione a tutela della proprietà degli animali, che non ha bisogno di spiegazione, essendo per sè stessa abbastanza chiara.

—

Articolo 430. — Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela di parte, con la multa sino a lire cinquecento.

Se concorra alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 425, si aggiunge la reclusione sino a tre mesi, e si procede d'ufficio.

Neppure questa disposizione ha bisogno di interpretazione, essendo evidente il concetto del legislatore.

Capo VIII.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Articolo 431. — Nei delitti preveduti nel presente titolo, se il valore della cosa che ha formato oggetto del delitto o quello che corrisponde al danno

recato sia molto rilevante, il giudice può aumentare la pena sino alla metà; se sia lieve, può ridurla sino alla metà; e, se sia lievissima, può ridurla sino ad un terzo.

Per determinare il valore, si tiene conto di quello che la cosa aveva e del pregiudizio recato nel momento del delitto, e non del profitto ottenuto dal colpevole.

Le predette diminuizioni di pena non si applicono, se il colpevole sia recidivo in delitto della stessa indole o se trattisi di alcuno fra i delitti preveduti nel capo II di questo titolo.

Nel codice del 1859 il valore, sorpassando un certo limite, era ritenuto una circostanza aggravante dei delitti contro la proprietà. Ed il legislatore aveva determinato aritmeticamente questi limiti. Il nuovo codice riconosce, che il valore della cosa in certi casi può essere una circostanza aggravante, quando, cioè, esso è rilevante. Ha lasciato agli apprezzamenti dei giudici la determinazione dell'entità del valore.

È vietata la diminuzione della pena nei seguenti casi: 1° quando il colpevole sia recidivo in delitto della *stessa specie*; 2° il colpevole abbia commesso delitto di *rapina*, di *estorsione* e di *ricatto*.

Articolo 432. — Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti nei capi I, III, IV, di questo titolo e negli articoli 424, prima parte, 426 e 429, avanti ogni provvedimento giudiziale contro di lui, restituisca il tolto, ovvero se, per la natura del fatto o per altre circostanze non essendo possibile la restituzione, risarcisca interamente il derubato o il danneggiato, la pena è diminuita da uno a due terzi.

La pena è diminuita da un sesto ad un terzo, se la restituzione o il risarcimento avvenga durante il procedimento, ma prima dell' invio al giudizio.

Il codice del 1859 non conteneva alcuna disposizione relativamente alla efficacia del pentimento dell' autore di furto. Il codice toscano invece prevedeva questa circostanza all'art. 415, ed il

disposto in esso racchiuso fu accolto dal nuovo codice. Viene esclusa la menomazione di pena per la rapina, la estorsione, il ricatto ecc.

Articolo 433. — Per i fatti preveduti nei capi I, III, IV, e V di questo titolo, e negli articoli 424, prima parte, 426 e 429 non si procede contro colui che li abbia commessi in danno:

1. del coniuge non legalmente separato;
2. di un parente o affine in linea ascendente o discendente, del padre o della madre adottivi o del figlio adottivo;
3. di un fratello o di una sorella che vivono con lui in famiglia;

Se il fatto sia commesso in danno del coniuge legalmente separato, o di un fratello o di una sorella, i quali non vivono in famiglia con l'autore del fatto, o di uno zio o nipote o affine in secondo grado viventi in famiglia con esso autore, si procede soltanto a querela di parte, e la pena è diminuita di un terzo.

In questo articolo è sanzionato un antico principio, che i delitti contro il diritto di proprietà commessi fra congiunti non danno luogo a procedimento penale. Ed i casi di completa impunità sono: 1° furto fra coniugi non legalmente separati (1); 2° furto tra congiunti o affini in linea retta, tra il padre e la madre adottivi ed il figlio adottivo; 3° furto tra fratello e sorella che convivano in famiglia. Ammette poi il legislatore alcuni casi di mitigazione di pena. Accenniamo i seguenti; 1° furto fra coniugi legalmente separati; 2° tra sorelle e fratelli che non convivano in famiglia; 3° tra zia e nipote, qualora vivano in una stessa casa.

Notiamo infine, che la qualità di congiunto non giova ai complici, nei quali essa non si trovi.

(1) È stato deciso, che il matrimonio civile celebrato successivamente al furto commesso non esclude la procedibilità (24 agosto 1893 nella *Riv. pen.* vol. 38, pag. 460 con *nota*).

LIBRO SECONDO

DELLE CONTRAVVENZIONI IN ISPECIE

Diceva l'on. Zanardelli nella sua *relazione:* « importante od ardua, più che non sembri a prima giunta, è la materia delle contravvenzioni. Se la entità loro è lieve paragonata a quella dei delitti, perchè questi offendono direttamente i beni giuridici, mentre le contravvenzioni li minacciano soltanto di un eventuale pericolo, la importanza e la difficoltà del disciplinarle derivano da ciò che trattasi di comminatorie e di divieti riguardanti molteplici e svariatissimi particolari della vita sociale, sia nelle relazioni tra privati cittadini, sia nelle relazioni fra questi e l'autorità.

Notava inoltre l'on. relatore, che delle contravvenzioni una parte soltanto può naturalmente trovare posto nel codice, e propriamente quelle le quali hanno il duplice carattere di riguardare un complesso di rapporti e di persone, e di non essere esposte a mutevoli vicende ed a frequenti modificazioni.

Prima di dire delle contravvenzioni previste dal nuovo codice crediamo utile notare, che non è stato tanto agevole nella pratica giudiziaria determinare se un reato, previsto da legge speciale, sotto la denominazione di *contravvenzione,* ma pur tuttavia punito con pene non lievi e proprie dei delitti, debba considerarsi come *delitto* o come *contravvenzione.* Si è insegnato, che il delitto ha origine da una lesione di un *diritto* sia esso *individuale* o *sociale,* che per aversi il delitto non è necessario sempre la effettiva violazione del diritto, ma basta l'attentato, che faccia correre un reale ed immediato p ricolo per il delitto stesso (Vedi fra gli altri Marchetti, *Teoria generale delle contravvenzioni* nel *Trattato di diritto penale* pubblicato dal Cogliolo). Nelle contravvenzioni invece non solo non si riscontra la violazione di un diritto, ma neppure ricorre il pericolo attuale di siffatta violazione, e vi ha solo un atto potenzialmente pericoloso per la generalità dei cittadini. Un esempio valga a dimostrare ciò. Le violazioni delle prescrizioni delle leggi tributarie, quantunque denominate contravvenzioni sono veri delitti, perchè contengono una violazione del diritto che ha lo Stato a riscuotere le imposte (Vedi Impallomeni, *Il codice penale italiano illustrato,* Roma, 1890).

I *delitti* e le *contravvenzioni* non sono che due specie del genere *reato,* onde essi hanno caratteri comuni e caratteri differen-

ziali, elementi essenziali *comuni* ed elementi essenziali *particolari*. Carattere comune è quello di essere azioni contrarie all'*ordine giuridico*; caratteri differenziali sono: 1° i delitti sono azioni che producono una lesione giuridica, o meglio, che offendono un determinato diritto, le contravvenzioni invece sono azioni che offendono l'*ordine giuridico*, in quanto potenzialmente sono pericolose per la generalità dei cittadini; 2° nei delitti per regola generale si richiede come elemento essenziale il *dolo*, cioè, la *volontà* di commettere un fatto che offende un dato diritto, ed eccezionalmente la *colpa*, la *negligenza*, mentre nelle contravvenzioni non si tiene conto dell' intenzione. Da qui la necessità di regole speciali per gli uni e per le altre. È utile fare cenno di esse.

L'elemento *materiale* delle contravvenzioni, come per i delitti, consiste in una *azione* od in una *omissione*, e l'una o l'altra deve essere contraria ad un precetto di *legge penale*. La locuzione *legge penale* va intesa in un senso largo, perchè non si riferisce solo al *codice penale*, ma a qualunque legge, che, come diceva lo stesso relatore, prevede un reato e commina una pena, ed è legge penale, sebbene faccia parte di un qualsiasi corpo di legge, avente qualsiasi altro ufficio precipuo, che non sia il magistero punitivo.

In quanto all' elemento *morale*, notiamo, che se a costituire il delitto occorre la *intenzione*, la quale, secondo i casi, è *diretta* ed *indiretta*, e fa sorgere il *dolo* e la *colpa*, per le contravvenzioni invece non ha importanza alcuna la intenzione, poichè quando anche questa sia innocente e diretta ad uno scopo lecito, non perciò viene escluso il reato. Tuttavia i criminalisti sostengono, e la nostra legge anco lo riconosce, che un elemento morale è anco necessario per l'esistenza della contravvenzione, e questo elemento consiste nella *volontarietà* del fatto. Onde diceva l'on. Zanardelli, che la volontarietà dell'azione o della omissione deve ricorrere in ogni e qualsiasi reato, e che anco nella contravvenzione si richiede che il colpevole abbia agito con scienza e coscienza del fatto proprio.

Segue da ciò, che la imputabilità delle contravvenzioni è esclusa od attenuata da tutte quelle cause che l'escludono o l'attenuano per i delitti, cioè, *infermità di mente* (46, 47); l'*ubbriachezza* (articolo 48); *comando della legge* o dell'*autorità competente*, *legittima difesa*, *stato di necessità* (articolo 49); *eccesso scusabile* (articolo 50); *provocazione* (art. 51); l'*età minore* (art 53, 54, 55, 56); il *sordomutismo* (articoli 57, 58); le *circostanze attenuanti* in generale (art. 59).

Premesse queste fugaci considerazioni, passiamo allo esame delle particolari disposizioni della legge.

TITOLO I.

Delle contravvenzioni concernenti l' ordine pubblico.

Capo I.

Del rifiuto di obbedienza all' autorità.

Articolo 434. — Chiunque trasgredisce ad un ordine legalmente dato dall'Autorità competente, ovvero non osserva un provvedimento legalmente dato dalla medesima per ragione di giustizia o di pubblica sicurezza, è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire venti a trecento.

È un reato non previsto dalla precedente legislazione, che consiste nel trasgredire ad un ordine dell'autorità, o nel non osservare un provvedimento di essa. Condizioni necessarie per l'esistenza del reato sono: 1° trasgressione di un ordine, inosservanza di un provvedimento; 2° che l'ordine ed il provvedimento sia dato *legalmente* e dall' *autorità competente*; 3° che ragione determinante l'uno o l'altro sia stato o la *giustizia* o la *pubblica sicurezza* (1).

Articolo 435. — Chiunque, in occasione di tumulto o di calamità o nella flagranza di reato rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o il servigio, ovvero rifiuta di dare informazioni o indicazioni che gli si chiedano da un pubblico ufficiale nell' esercizio delle sue funzioni, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta; e, se dia informazioni o indicazioni mendaci, con l'ammenda da lire cento a cinquecento.

È il reato di rifiuto di *prestare aiuto* o *servizio* in occasione di tumulto o di calamità o nella flagranza di reati, o di *dare informazioni*

---

(1) È stato deciso, che questo articolo riguarda unicamente le trasgressioni agli ordini ed ai provvedimenti dati legalmente, ecc. ecc., e non può estendersi alla repressione delle contravvenzioni ai regolamenti municipali (5 luglio 1893 nella *Cass. Un.* vol. IV, 1025 con nota).

o *indicazioni* richieste da un pubblico ufficiale. Le condizioni necessarie per la esistenza delle due figure di contravvenzioni sono, per la prima: 1° rifiuto di *prestare aiuto* o *servizio*; 2° occasione di *tumulto, calamità* o *flagranza* di reati; 3° mancanza di *giusto motivo*; 4° che vi sia la richiesta di un *pubblico ufficiale*; 5° che questi sia nell'*esercizio delle sue funzioni*; per la seconda si richiede: il *rifiuto* di dare *informazioni* o *indicazioni*, o il fatto di aver dato *informazioni o indicazioni mendaci*, e poi tutte le altre condizioni richieste per la prima forma di contravvenzione (1).

Articolo 436. — Chiunque, rifiuta d'indicare ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni il proprio nome, cognome, stato o professione, luogo di nascita e di domicilio, o altre qualità personali, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta; e, se dia indicazioni mendaci, con l'ammenda da lire cinquanta a trecento.

In questo articolo osserviamo solo, che esso è diretto allo scopo di impedire che l'azione legittima dell'autorità pubblica sia intralciata, e che l'autore di un reato sfugga alle ricerche di essa. Non bisogna però confondere questo reato con l'altro più grave previsto all'articolo 279, nel quale si punisce la falsa attestazione fatta ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico, intorno alla identità e allo stato della propria persona. E perciò è stato deciso che commette la contravvenzione prevista in questo articolo colui che innanzi all'autorità di pubblica sicurezza e negli interrogatori innanzi il giudice istruttore dà indicazioni mendaci in ordine alle proprie generalità (*Riv. pen.* vol. 37, pag. 561).

Articolo 437. — Chiunque, contro il legale divieto dell'Autorità competente, promuove o dirige cerimonie religiose fuori dei luoghi destinati al culto ovvero processioni religiose o civili nelle piazze o vie pubbliche, è punito con l'ammenda sino a lire

(1) È stato deciso, che la disposizione dell'art. 435 non è applicabile, quando sia lo stesso imputato del flagrante reato che richiesto delle informazioni o indicazioni si rifiuta (17 feb. 1882 nella *Cassazione Unica* vol. III, 534 con *nota*).

cento; e, se il fatto produca pubblico tumulto, con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda da lire cinquanta a trecento.

Vedi gli articoli 7, 8, 9 della legge sulla *pubblica sicurezza* del 30 giugno 1889. Notiamo poi, che è stato ritenuto dalla giurisprudenza che i Prefetti non possono impedire in modo generale e permanente le processioni religiose, le adunanze pubbliche, ecc. ma solo per motivi di ordine pubblico è dato ad essi facoltà di poterle proibire volta per volta per i singoli luoghi o in tutta la provincia. Vedi fra le molte decisioni quella della Cass. di Torino del 28 settembre 1880 (*Giur. pen.*).

—

Articolo 438.—Il ministro di un culto, che esercita funzioni di culto esterno in opposizione a provvedimenti legalmente dati dall'autorità competente, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da lire cinquanta a millecinquecento.

Questo articolo nel progetto ministeriale era inserito sotto il titolo *degli abusi dei ministri dei culti.*

Capo II.

Dell' omissione di referto.

Articolo 439. — Il medico, il chirurgo, la levatrice o altro ufficiale di sanità, che avendo prestato l'assistenza della propria professione in casi che possono presentare i caratteri di delitto contro la persona, omette o ritarda di riferirne all'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, è punito, eccetto che il referto esponga la persona assistita ad un procedimento penale, con l'ammenda sino a lire cinquanta.

Per l'articolo 162 del *cod. proc. pen.* si fa obbligo ai medici, chirurgi ed altri ufficiali di sanità di notificare al giudice incaricato della istruzione o ad altro ufficiale di polizia giudiziaria, ecc., i fatti che possono presentare i caratteri di delitto contro

la persona e pei quali abbiano prestato l'opera loro. Il referto deve essere fatto entro le ventiquattr'ore, o, se vi sia grave pericolo, immediatamente. Or l' articolo 102 cennato rinvia all' articolo in esame per la punizione dell'*omesso referto*, o del *ritardo* di relazione. Si fa eccezione per il solo caso in cui il referto può esporre la persona assistita ad un procedimento penale.

E poichè si tratta di contravvenzione, fu ben sostenuto che essa sussiste anco se il fatto fosse stato notorio.

Due sono le condizioni essenziali per esservi l' obbligo del referto: 1° che il medico, il chirurgo ecc., abbiano prestato la assistenza della loro professione; 2° un caso patologico che presenti i caratteri di un possibile delitto contro la persona assistita. È inconcepibile quindi l'obbligo di un referto negativo. È stato deciso, che non vale come scusante il fatto di non essersi proceduto a giudizio contro l'autore delle lesioni (21 nov. 1891 nel Foro penale an. I, 35).

Capo III.

Delle contravvenzioni concernenti le monete.

Articolo 440.—Chiunque, avendo ricevuto, come genuine, monete per un valore complessivo oltre le lire dieci, le conosca poi contrafatte o alterate, e non le consegni entro tre giorni all'Autorità, indicandone possibilmente la provenienza, è punito con l'ammenda sino a lire trecento.

Mira il legislatore con questa disposizione a facilitare all'autorità la scoperta delle falsificazioni di monete e ad impedire che sul mercato circolino valori falsi. Questo reato di *omessa denuncia* dal codice del 1859 era collocato fra i delitti; ma erroneamente, perchè mancano in esso i caratteri propri dei delitti di falso.

Articolo 441.—Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con l' ammenda sino a lire cinquanta.

Mira il legislatore ad impedire la pertubazione del mercato ed il rinvilimento delle monete legali per l'arbitrario *rifiuto* di riceverle.

Capo IV.

Delle contravvenzioni concernenti l' esercizio dell'arte tipografica, lo smercio di stampati e le affissioni

Articolo 442. — Chiunque esercita l' arte tipografica, litografica o altra arte di riproduzione in molteplici esemplari con mezzi meccanici o chimici, senza osservare le prescrizioni della legge è punito con l'ammenda da lire cento a millecinquecento.

Si prevede l'illecito esercizio di tipografia ed arti affini. Condizione essenziale del reato è il mancato adempimento delle prescrizioni di legge. La contravvenzione non è esclusa dalla *clandestinità* dello illecito esercizio. Vedi art. 63, 64, 65, 66 della legge sulla *pubblica sicurezza.*

Articolo 443.—Chiunque smercia o distribuisce in luogo pubblico o aperto al pubblico stampati, disegni a mano, scritti senza licenza dell'Autorità, quando tale licenza sia richiesta dalla legge, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta.

Se si tratti di stampati o disegni dei quali l'Autorità abbia ordinato il sequestro, la pena è dell'arresto sino ad un mese e dell' ammenda da lire cinquanta a cinquecento.

È vero, che conseguenza della libertà di pubblicazione è la libera vendita di stampati, disegni o manoscritti, ma è da riconoscersi d'altro lato il bisogno in alcuni casi della licenza dell'autorità (Vedi gli articoli 65 e 66 della *Legge sulla pubblica sicurezza*). Da qui la necessità di una sanzione penale contro coloro che violano le prescrizioni della legge. Si aumenta la pena quando degli stampati o disegni distribuiti, ecc., l'autorità aveva ordinato il sequestro. È stato deciso, che l'art. 443 si riferisce alle eccezioni fatte dal 1° capoverso dell'articolo 65 della legge di *pub. sic.* (9 luglio 1892 nella *Cassazione Unica*, vol. III, 1046).

Articolo 444.—Chiunque nello smerciare o distribuire stampati, disegni, manoscritti, in luogo pubblico o aperto al pubblico, annunzia o grida notizie per le quali possa essere turbata la tranquillità pubblica e delle persone, è punito con l'ammenda sino a lire duecento; e, se le notizie siano false o supposte, con l'ammenda da lire cento a trecento o con l'arresto sino ad un mese.

Due ipotesi prevede il legislatore, l'una concernente l'annunzio o divulgazione di notizie, che possono turbare la pubblica tranquillità; l'altra riguarda la *falsità* o *supposizione* di notizie, che è punito più gravemente.

Articoli 445.—Chiunque, senza licenza dell'autorità, ovvero fuori dei luoghi nei quali l'affissione è permessa, affigge o fa affiggere stampati, disegni o manoscritti, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta.

Il legislatore ha previsto non solo l'affissione senza licenza, ma anco l'affissione fatta in luoghi vietati dall'Autorità locale. Nel progetto si faceva eccezione per gli stampati, disegni, ecc., riguardanti elezioni politiche o amministrative, o affari commerciali, vendita ecc. Dal nuovo codice fu cancellata la parte dell'articolo che si riferiva alla eccezione per il motivo che essa è contemplata dall'articolo 65 della legge di *pubblica sicurezza.*

Articolo 446.—Chiunque stacca, lacera o altrimenti rende inservibili gli stampati, disegni o manoscritti fatti affiggere dall'autorità è punito con l'ammenda sino a lire cento; e, se lo faccia in dispregio dell'autorità, con l'arresto sino a quindici giorni.

Se trattisi di stampati, disegni o manoscritti fatti affiggere dai privati nei luoghi e modi consentiti dalla legge e dall'autorità, e il fatto sia commesso prima del giorno successivo a quello in cui avvenne l'affissione, la pena è dell'ammenda sino a lire cinquanta.

Distingue il legislatore lo staccamento, ecc. di stampati, disegni fatti affiggere dall'Autorità, dalla lacerazione, dallo staccamento di stampati, ecc. fatti affiggere dai privati. Aggrava la pena nel primo caso, se la lacerazione, lo staccamento, ecc., abbia luogo in dispregio dell'Autorità. Alle affissioni private non fu data una indefinita protezione, poichè vi è contravvenzione, quando la lacerazione si faccia prima del giorno successivo a quello dell'affissione.

Capo V.

Delle contravvenzioni concernenti gli spettacoli e gli stabilimenti ed esercizi pubblici

Articolo 447. — Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni stabilite dall'autorità a tutela dell'incolumità pubblica, è punito con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda; e, in caso di recidiva nello stesso reato, l'ammenda, non può essere inferiore a lire trecento.

Gli articoli 38 e 62 della *Legge sulla Pubblica Sicurezza* del 30 giugno 1888 determinano quali siano le agenzie, gli stabilimenti, gli esercizi pubblici, per aprire i quali occorre una licenza, stabiliscono le norme per ottenere questa licenza e quelle che debbonsi osservare, affinchè la pubblica incolumità sia tutelata. Or nell'articolo in esame si contengono le sanzioni penali contro coloro che non ottemperarono a quelle prescrizioni di legge.

La contravvenzione consiste nell'*aprire* o nel *tenere aperti* luoghi di pubblico spettacolo, ecc. È stato deciso, che per feste da ballo si debbono intendere quelle che di ordinario sono preparate organizzate e precedute da avvisi o inviti, e che non contravviene alla legge l'oste che permette nella sua osteria un ballo improvvisato (8 aprile 1892 nella *Cassazione Unica.* vol. III, 595 con *nota*).

Articolo 448.—Chiunque, senza licenza dell'autorità dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con l'ammenda da lire dieci a cento; e, se il fatto sia commesso contro il divieto dell'autorità, con l'arre-

sto sino a quindici giorni e con l'ammenda da lire cinquanta a trecento.

Vedi gli articoli 37 a 49 della *Legge sulla pubblica sicurezza.*

Articolo 449.—Chiunque apre agenzie di affari o stabilimenti o esercizi pubblici, per i quali sia necessaria una licenza dell'autorità, senza averla prima ottenuta, è punito con l'ammenda sino a lire trecento; alla quale, in caso di recidiva nello stesso reato, si aggiunge l'arresto sino ad un mese.

Se la licenza sia stata negata, la pena è dell'ammenda sino a lire cinquecento; alla quale, in caso di recidiva nello stesso reato, si aggiunge l'arresto sino a tre mesi.

Vedi gli articoli 67, 68, 69, 70 e 71 della *Legge* sopra citato.

Articolo 450.— Il proprietario o conduttore di un' agenzia o di uno degli stabilimenti o esercizi indicati nell'articolo precedente, il quale non osserva le prescrizioni stabilite dalla legge o dall' autorità, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta; alla quale, in caso di recidiva nello stesso reato, si aggiungono l' arresto sino a quindici giorni, e la sospensione dall'esercizio della professione o dell' arte sino ad un mese.

Ancora per la retta applicazione di questo articolo bisogna considerare gli articoli 50-59, 62, 67-71 della legge sulla *Pubblica sicurezza.* È stato deciso, che quanti sono gli esercizi indicati nell' art. 50 della legge sulla pubblica sicurezza, altrettante licenze occorrono per le loro aperture ed altrettante tasse sono dovute (4 febbraio 1893 nella *Cassazione Unica,* vol. IV, 346).

Articolo 451.—Chiunque per mercede alloggia o riceve in convitto o in cura alcuno, senza osservare quanto sia legalmente prescritto intorno all'obbligo di registrazioni, di dichiarazioni o denunzie all'au-

torità, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta; e, in caso di recidiva nello stesso reato, da lire venti a duecento.

Vedi gli art. 60, 61, 62, Legge sulla *Pubblica sicurezza.*

Capo VI.

Degli arruolamenti senza licenza dell' Autorità.

Articolo 452.—Chiunque, senza licenza dell'Autorità, apre arruolamenti, è punito con l' arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

Il legislatore ha sparso in parecchi articoli le disposizioni riguardanti gli incaggi, gli arruolamenti e gli armamenti non autorizzati dal governo, secondo che siano diretti allo scopo di militare a servizio di uno Stato estero, oppure ad altro scopo. Noi ci siamo già della maggior parte di essi occupati, commentando gli articoli 113, 119, 131, 253, 254. Qui il legislatore contempla il caso di chi fa dei semplici arruolamenti.

Capo VII.

Della Mendicità.

Articolo 453. — Chiunque, essendo abile al lavoro, è colto a mendicare, è punito con l'arresto sino a cinque giorni; e, in caso di recidiva, nello stesso reato, con l'arresto sino ad un mese.

Le stesse pene si applicano a chi, essendo inabile al lavoro, sia colto a mendicare senza avere adempiuto le prescrizioni stabilite dalla legge.

La contravvenzione non è esclusa dal fatto che il colpevole mendichi col pretesto o con la simulazione di rendere servizi alle persone o di smerciare oggetti.

Provvede il legislatore intorno all'*improba mendicità* e stabilisce sanzioni penali, perchè, come bene osserva il Relatore, l'o-

zio non solo costituisce un fatto concreto e risultante da estremi determinati e costanti, ma riesce colpevole e dannoso, sia per le abbiette abitudini che ingenera, sia perchè la mendicità riesce molesta insidiatrice della tranquillità pubblica e della proprietà privata. Il legislatore punisce: 1° colui che, essendo *abile* al lavoro, è côlto a mendicare; 2° colui che pure essendo inabile al lavoro è colto a mendicare, senza avere adempiuto le prescrizioni stabilite dalla legge.

—

Articolo 454. — Chiunque mendica in modo minaccioso, vessatorio o ripugnante, per circostanze di tempo, di luogo, di mezzo o di persona, è punito con l' arresto sino ad un mese; e, in caso di recidiva, da uno a sei mesi.

Prevede il legislatore il reato d'improba mendicità con la circostanza aggravante del *modo* e della *recidiva.*

—

Articolo 455. — Il giudice può ordinare che la pena dello arresto stabilita negli articoli precedenti sia scontata in uno dei modi preveduti nell'art. 22.

Il legislatore dà facoltà al magistrato di ordinare, che la pena dell'arresto sia scontata in una *casa di lavoro* o anche mediante *prestazione d'opera* in lavori di *pubblica utilità.*

—

Articolo 456. — Chiunque permette che una persona minore dei quattordici anni, soggetta alla sua podestà o affidata alla sua custodia o vigilanza, vada a mendicare o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto sino a due mesi e con l'ammenda sino a lire trecento; e, in caso di recidiva nello stesso reato, l'arresto è da due a quattro mesi.

Provvede il legislatore alla protezione della infanzia contro coloro che avendo l'obbligo di proteggerla o custodirla, la spingono alla mendicità. E ciò senza innovare sulle più gravi disposizioni della legge 21 dic. 1873 intorno al divieto dell'impiego di fanciulli in professioni girovaghe.

Capo VIII.

Del disturbo della quiete pubblica o privata.

Articolo 457. — Chiunque, mediante schiamazzi o clamori, abusa di campane o di altri strumenti, ovvero esercitando professioni o mestieri rumorosi contro le disposizioni della legge o dei regolamenti, disturba le occupazioni o il riposo dei cittadini o i ritrovi pubblici, è punito con l'ammenda sino a lire trenta, che si può estendere a lire cinquanta in caso di recidiva nello stesso reato.

Se il fatto sia commesso di notte, dopo le ore undici, l'ammenda è da lire venti a cinquanta che, in caso di recidiva nello stesso reato, si può estendere a lire cento.

Se il fatto sia tale da produrre apprensione nel pubblico, all'ammenda può essere aggiunto l'arresto sino ad un mese.

Questa disposizione si annoda agli articoli 84 e 85 della Legge di Pubblica Sicurezza, ed a tutte quelle leggi o regolamenti speciali che regolano l'esercizio di talune *professioni* e di taluni *mestieri*. È ritenuta circostanza aggravante il tempo della *notte*, che è destinato al comune riposo. È stato deciso, che per aversi il reato, di cui all'art. 457, basta che il clamore, lo schiamazzo sia atto a disturbare la pubblica quiete ed in generale sia commesso in circostanze tali da arrecare questo turbamento (10 nov. 1891 nella *Cassazione Unica*, vol. III, 83).

Articolo 458. — Chiunque, pubblicamente, per petulanza o altro biasimevole motivo, molesta taluno o ne turba la quiete, è punito con l'ammenda sino a lire cento o con l' arresto sino a quindici giorni.

È una disposizione nuova, la quale mira a proteggere il privato da alcune molestie, le quali quantunque di lieve entità inceppano la libertà individuale e spesso dànno occasione a risse ed a conseguenze più gravi.

CAPO IX.

Dell' abuso dell' altrui credulità.

Articolo 459. — Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, cerca con qualsiasi impostura di abusare della credulità popolare, in modo che possa recare pregiudizio altrui o turbare l' ordine pubblico, è punito con l'arresto sino a quindici giorni; e sino ad un mese, in caso di recidiva nello stesso reato.

Osservava il Relatore, che in una società seria e civile non deve andare impunita quest'arte d'ingannare gli uomini, permettere che falsi indovini, interpreti di sogni, scopritori di pretesi tesori nascosti, finti estatici o spacciatori di miracoli, venditori di specifici talvolta nocivi alla salute ed altri simili impostori facciano un mestiere della menzogna e così traggano danaro dalla credulità del volgo ignorante.

TITOLO II.

Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica.

CAPO I.

Delle contravvenzioni concernenti le armi e le materie esplodenti.

Articolo 460. — Chiunque, senza prima averne dato avviso all' autorità competente, stabilisce una fabbrica di armi, o introduce nello Stato una quantità di armi eccedente il proprio uso, è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l' ammenda da lire cinquanta a mille.

Il legislatore non si limita a colpire l' abuso delle armi, ma risale alla origine del male ed incomincia dal vietare, che, senza darne avviso all'Autorità, si *stabilisca* una *fabbrica* d' armi, oppure si introduca nello Stato una quantità di armi superiore a quella che può occorrere per il proprio uso personale.

Articolo 461. — Chiunque, senza licenza dell'autorità competente, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero smercia o pone in vendita armi insidiose, è punito con l'arresto per un tempo non inferiore ai sei mesi e con la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

L'indole ed il pericolo particolare alle armi *insidiose* impongono un regime assai più rigido, ed il legislatore ha ciò fatto nell'articolo 461.

—

Articolo 462. — Chiunque, senza licenza dell'autorità competente, fabbrica o introduce nello Stato polveri piriche o altre materie esplodenti, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino a lire cinquecento.

Il legislatore ha giustamente stabilito una pena inferiore a quella che è sancita nello articolo precedente.

—

Articolo 463. — Chiunque smercia o pone in vendita armi senza licenza dell'autorità competente, quando tale licenza sia legalmente prescritta, è punito con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda da lire cinquanta a cinquecento.

Articolo 464. — Chiunque senza licenza dell'autorità competente, e fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta armi per le quali occorra la licenza, è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda sino a lire duecento.

Il colpevole è punito con l'arresto:

1. sino a quattro mesi, se l'arma sia una pistola o una rivoltella;
2. da un mese ad un anno, se l'arma sia insidiosa.

Il nuovo codice nel libro II (art. 331 e seg.; 253, 254) si occupa delle armi quali elementi che costituiscono certi delitti, e negli

articoli 154, 157, 187, ecc., quali circostanze aggravanti; nell'art. 165 si dà la definizione delle armi; nell'art. 470 si descrivono le armi insidiose. Notiamo inoltre, che la nuova legge (art. 155) non distingue armi proprie ed improprie riguardo ai delitti che si possono commettere, mentre sotto il presente *capo* essa considera solo le armi proprie. Or nello articolo in esame il legislatore eleva a reato il porto d'armi senza permesso (Vedi gli articoli 15 e seg. della Legge sulla *Pubblica sicurezza*). Prevede inoltre la circostanza aggravante della *qualità* dell' arma, cioè, *pistola* o *rivoltella*, e *arma insidiosa*.

Articolo 465. — Le pene stabilite nell'articolo precedente sono aumentate:

1. di un terzo, se l' arma si porti in luogo ove sia adunanza o concorso di gente, o di notte in luogo abitato, o se il colpevole sia stato condannato per mendicità;

2. da un terzo alla metà, se il colpevole sia stato condannato per delitti contro la persona o la proprietà, commessi con violenza, ovvero per violenza o resistenza all' autorità, e se trovisi sottoposto alla vigilanza speciale dell' autorità di pubblica sicurezza; e si applica sempre la pena dell'arresto.

Prevede il legislatore due altre specie di circostanze aggravanti del reato di *porto d' armi abusivo*, cioè, il *luogo* e la *qualità* della persona.

Articolo 466. — È punito con l'ammenda sino a lire cento chiunque, ancorchè provveduto della licenza di porto d' armi da sparo:

1. consegna o lascia portare una di tali armi carica a persone di età minore dei quattordici anni o a qualsiasi persona che non sappia o non possa maneggiarla con discernimento;

2. trascura di adoperare nella custodia di dette armi le cautele valevoli a impedire che alcuna delle mentovate persone giunga a impossessarsene facilmente;

3. porta un fucile carico in luogo ove sia adunanza o concorso di gente.

Il legislatore, in questo, come nei seguenti articoli, provvede alla repressione di alcuni fatti di negligenza od omissione di certe cautele, che sono pur troppo frequente cagione di gravi disgrazie.

Articolo 467. — Chiunque, senza licenza dell'autorità competente, spara armi da fuoco o accende fuochi di artifizio o macchine esplodenti, ovvero fa altre esplosioni o accensioni pericolose o incomode, in un luogo abitato o nelle sue vicinanze, o lungi o in direzione di una pubblica via, è punito con l' ammenda sino a lire cinquanta, alla quale può essere aggiunto, nei casi gravi, l'arresto sino a quindici giorni.

Confronta gli articoli 24, 25 e 26 della Legge sulla *Pubblica sicurezza.*

Articolo 468. — Chiunque, clandestinamente o contro il divieto della legge o dell'autorità competente, tiene in casa o in altro luogo un ammasso di armi in numero minore di venti, ovvero uno o più pezzi d' artiglieria, o altre consimili macchine, ovvero materie esplodenti o infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l' arresto non inferiore ai tre mesi; e, se le armi siano insidiose, all'arresto può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Vedi l'articolo della Legge sopra citata.

Articolo 469.—Chiunque, senza licenza dell'autorità competente, trasporta da un luogo ad un altro polveri piriche o altre materie esplodenti, in quantità superiore al bisogno proprio o ad un bisogno industriale, ovvero senza le cautele prescritte dalla

legge o dai regolamenti, è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda sino a lire trecento.

Vedi gli articoli 21, 22, 23 della sopra citata Legge.

Articolo 470. — Per gli effetti della legge penale si considerano armi *insidiose*:

1. gli stili, stiletti e pugnali di qualsiasi forma o i coltelli acuminati, la cui lama sia fissa o possa rendersi fissa con molla o altro congegno;
2. le armi da sparo, la cui canna misurata internamente sia inferiore a centosettantuno millimetri, le bombe e ogni macchina o involucro esplodente;
3. le armi bianche e da sparo di qualsiasi misura, chiuse in bastoni, canne o mazze.

Capo II.

Della rovina e delle omesse riparazioni di edifizii.

Articolo 471. — Chiunque abbia avuto parte nel disegno o nella costruzione di un edificio, se questo rovini per sua negligenza o imperizia, senza produrre pericolo per l'altrui sicurezza, è punito con l'ammenda non minore delle lire cento; cui può essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

La disposizione del presente articolo è applicabile anche nel caso di rovina di ponti o di armature per la costruzione o riparazione di fabbriche e simili.

Vedi articolo 1639 del *cod. civ.*

Articolo 472. — Quando un edifizio o un'altra costruzione minacci, in tutto o in parte, rovina, con pericolo per l'altrui sicurezza, il proprietario o chi la rappresenta, ovvero chi sia altrimenti obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edifizio o della costruzione, che non provvede ai lavori necessarii

per rimuovere il pericolo, è punito con l'ammenda da lire dieci a cento; e sino a lire mille, se abbia trasgredito all' ingiunzione dell' autorità competente.

Ove si tratti di un edifizio o di un'altra costruzione in tutto o in parte rovinanti, chi, avendone l' obbligo, trascura di rimuovere, con riparazione o con qualsiasi altro provvedimento, il pericolo persisistente, a cagione della rovina, è punito con l' ammenda da lire cinquanta a mille.

Notiamo, che i fatti previsti in questo articolo sono contravvenzioni, quando nessun danno sia derivato alle persone; ma se un danno vi fu, o si corse il pericolo di un danno, si applica lo articolo 311.

Capo III.

Delle contravvenzioni concernenti segnali e apparecchi di pubblico servizio.

Articolo 473.—Chiunque omette di collocare i segnali e ripari prescritti dai regolamenti, per impedire pericoli derivanti da opere fatte o da oggetti lasciati in luogo di pubblico transito, è punito con l'ammenda sino a lire trecento, alla quale può essere aggiunto l'arresto sino a venti giorni.

Articolo 474.—Chiunque arbitrariamente spegne i fanali che servono alla pubblica illuminazione, ovvero rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nell'articolo precedente e destinati a pubblico servizio, è punito con l'ammenda sino a lire duecento.

Il legislatore prevede altri fatti che possono mettere in pericolo la sicurezza delle persone o dei beni, e le disposizioni che li riguardano non hanno bisogno di commento.

Capo IV.

Del getto e del collocamento pericoloso di cose.

Articolo 475.—Chiunque getta o versa in luogo di pubblico transito, o anche in un recinto privato comune a più famiglie, cose atte ad offendere o imbrattare le persone, è punito con l'arresto sino a dieci giorni o con l'ammenda sino a lire cento.

Articolo 476.—Chiuque, senza le debite cautele, pone sopra finestre, tetti, terrazzi o altri luoghi consimili o vi appende cose, che, cadendo, possono offendere o imbrattare le persone, è punito con l'ammenda sino a lire trenta.

Se non si conosca l'autore del fatto, la pena si applica al conduttore o possessore dell'edifizio, qualora egli fosse in grado di impedire il fatto medesimo.

Sono altre figure di reato, che trovavansi nei progetti precedenti, e che il legislatore prevede per stabilire una pena adeguata, onde preservare la incolumità pubblica da fatti, che possono recare grave pregiudizio.

Capo. V.

Delle contravvenzioni concernenti la custodia di persona alienata di mente

Articolo 477. — Chiunque lascia vagare pazzi affidati alla sua custodia, o, quando alla custodia si siano sottratti, non ne dà immediato avviso all'autorità, è punito con l'ammenda sino a lire duecento cinquanta.

Articolo 478.—Chiunque senza darne immediato avviso all'autorità, o senza ottenerne l'autorizzazione, quando sia prescritta, riceve in custodia persone a lui dichiarate affette da alienazione mentale, ovvero

le licenzia, è punito con l'ammenda da lire cinquanta; cui può essere aggiunto, nei casi più gravi, l'arresto sino ad un mese.

Articolo 479.—Alle pene stabilite nei precedenti, articoli, quando il colpevole sia persona preposta al governo di manicomi o che eserciti l'arte salutare, si aggiunge la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

Punisce il legislatore i seguenti fatti: 1° il lasciare vagare pazzi affidati a custodia; 2° il non dare immediato avviso all'Autorità, quando essi si siano sottratti alla custodia; 3° il ricevere in custodia persone dichiarate affette da alienazione mentale, senza darne avviso all'Autorità o senza ottenerne l'autorizzazione. È circostanza aggravante l'essere il colpevole persona preposta al governo di manicomi o che eserciti l'arte salutare.

Capo VI.

Dell'omessa custodia e del mal governo di animali e di veicoli

Articolo 480.—Chiunque lascia liberi o non custodisce, con le cautele prescritte dai regolamenti, bestie feroci o animali pericolosi, dei quali egli abbia la proprietà o la custodia, e, in caso di animali sospetti d'idrofobia, non ne dà immediato avviso all'autorità, è punito con l'arresto sino ad un mese.

Articolo 481.—Chiunque lascia senza custodia o altrimenti abbandona a sè stessi, in luoghi aperti, animali da tiro o da corsa sciolti o attaccati; ovvero li guida senza sufficiente capacità, o li affida a persone inesperte; ovvero per il modo di attaccarli o guidarli, o con l'aizzarli o spaventarli, espone a pericolo l'altrui sicurezza, è punito con l'arresto sino ad un mese.

Se il contravventore sia cocchiere o conduttore vincolato a licenza, si aggiunge la sospensione dallo

esercizio della professione o dell' arte sino a ventiquattro giorni.

Articolo 482.—Chiunque spinge animali o veicoli nelle vie o nei passeggi pubblici o aperti al pubblico, in modo pericoloso per la sicurezza delle persone o delle cose, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta; e, se il contravventore sia cocchiere o conduttore vincolato a licenza, può essere aggiunta la sospensione dall' esercizio della professione o dell'arte sino a quindici giorni.

Il legislatore punisce: 1° l' omissione di quelle cautele, che sono necessarie ad impedire i danni che possono avvenire per mala custodia o mal governo di animali; 2° l'omissione di cautele necessarie ad impedire i danni che possono avvenire per mal governo di veicoli, ecc. La qualità di cocchiere o conduttore vincolato a licenza è una circostanza aggravante.

Capo VII.

Di altre contravvenzioni di comune pericolo.

Articolo 483.—Chiunque, anche per negligenza o imperizia, fa sorgere in qualsiasi modo il pericolo di danni alle persone o di gravi danni alle cose, è punito con l'ammenda sino a lire duecento o con l'arresto sino a venti giorni.

Se il fatto costituisca in pari tempo infrazione ai regolamenti in materia di arti, commerci o industrie, e la legge non disponga altrimenti; la pena è dell'arresto da sei a trenta giorni e della sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte sino ad un mese.

Siccome non è dato di specificare tutti i fatti coi quali si può fare sorgere il pericolo di danni alle persone o alle cose, perchè il progresso delle industrie e delle arti porta seco inevitabilmente con nuove conquiste, anche nuovi pericoli, così il legislatore ha voluto provvedervi con una disposizione concepita in termini ge-

nerali, per le ipotesi che si sono singolarmente prevedute. È utile considerare sull'argomento gli articoli 32, 33, 34 e 35 della *Legge sulla pubblica sicurezza*, che stabiliscono le norme per lo impianto di manifatture, fabbriche e depositi insalubri o pericolosi, ecc.

TITOLO III.

Delle contravvenzioni concernenti la pubblica moralità

Capo I.

Dei giuochi d'azzardo.

Articolo 484.—Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, tiene un giuoco d'azzardo, o presta all'uopo il locale, è punito con l'arresto sino ad un mese, che può estendersi a due mesi in caso di recidiva nello stesso reato, e con l'ammenda non inferiore a lire cento.

L'arresto è da uno a due mesi, e può estendersi a sei in caso di recidiva nello stesso reato:

1. se il fatto sia abituale;

2. se chi tiene il giuoco sia conduttore del pubblico esercizio in cui la contravvenzione è commessa; nel quale caso si aggiunge la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte sino ad un mese.

Articolo 485.—Chiunque, senza avere partecipato alla contravvenzione preveduta nell'articolo precedente, è colto mentre prende parte in un luogo pubblico o aperto al pubblico ad un giuoco di azzardo, è punito con l'ammenda sino a lire cinquecento.

Articolo 486.—In ogni caso di contravvenzione per giuoco d' azzardo, il danaro esposto nel giuoco e gli arnesi od oggetti adoperati o destinati per il medesimo si confiscano.

Articolo 487. — Per gli effetti della legge penale, si considerano *giuochi d'azzardo* quelli nei quali la vincita o la perdita, a fine di lucro, dipenda interamente o quasi interamente dalla sorte.

Per le contravvenzioni prevedute negli articoli precedenti, si considerano aperti al pubblico anco quei luoghi di ritrovo privato dove si esiga compenso per l'uso degli arnesi da giuoco o il comodo di giuocare, o dove, anche senza prezzo, si dia accesso a qualunque persona a fine di giuoco.

Per la retta intelligenza delle disposizioni della legge notiamo, che per il codice del 1859 erano giuochi di azzardo quelli, nei quali la perdita o la vincita dipendeva *interamente* dalla sorte. Il nuovo codice vi ha aggiunto o *quasi interamente*; onde qualunque giuoco nel quale entra per poco l'abilità e il calcolo del giuocatore, è anche giuoco d'azzardo. E, per citare un esempio, osserviamo, che il *giuoco* del *sette e mezzo*, che non fu giudicato giuoco di azzardo, è tale per il nuovo codice.

Capo II.

Dell'ubbriachezza

Articolo 488. — Chiunque, in luogo pubblico, è colto in istato di manifesta ubbriachezza molesta e ripugnante, è punito con l'ammenda sino a lire trenta.

Se il fatto sia abituale, la pena è dell'arresto sino ad un mese, e il giudice può ordinare che l'arresto sia scontato in uno dei modi preveduti nell'articolo 22.

Articolo 489. — Chiunque, in luogo pubblico, o aperto a pubblico, cagiona l'ubbriachezza altrui, somministrando a tale fine bevande o altre sostanze inebrianti, ovvero le somministra ad una persona già ebra, è punito con l'arresto sino a dieci giorni.

Se il fatto si commetta verso una persona che non abbia compiuto i quattordici anni, o che sia pale-

samente in uno stato anormale per debolezza o alterazione di mente, la pena è dell'arresto da dieci giorni ad un mese.

Se il *contravventore* faccia commercio delle bevande o sostanze inebrianti, si aggiunge la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

Il legislatore prevede le seguenti ipotesi: 1° ubbriachezza manifesta, molesta o ripugnante; 2° abitualità all'ubbriachezza; 3° procurare l'ubbriachezza altrui. Prevede poi talune circostanze, che nelle ipotesi cennate aggravano la responsabilità. Se l'ubbriachezza fu *accidentale*, crediamo che l'imputato possa valersi della disposizione del copoverso dell'art. 45.

Capo III.

Degli atti contrari alla decenza pubblica.

Articolo 490.—Chiunque, in pubblico, mostra nudità invereconde, ovvero con parole, canti o altri atti offende la pubblica decenza, è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire dieci a trecento.

Notiamo solo, che tale articolo presuppone che nel fatto non concorra l'intenzione di fare deliberatamente oltraggio al pudore, ma che avvenga soltanto per mancanza delle buone norme di condotta civile, perchè in caso contrario si applicherebbero gli articoli 338 e 339.

Capo IV.

Dei maltrattamenti di animali

Articolo 491.—Chiunque incrudelisce verso gli animali o, senza necessità, li maltratta, ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con l'ammenda sino a lire cento.

Alla stessa pena soggiace colui il quale anche per solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei

luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali a esperimenti tali da destare ribrezzo.

Essendo la disposizione della legge abbastanza chiara, non è il caso di fare osservazioni.

TITOLO IV.

Delle contravvenzioni concernenti la pubblica tutela della proprietà

Capo I.

Del possesso ingiustificato di oggetti e valori

Articolo 492.—Chiunque, essendo stato condannato per mendicità, ovvero per furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa o ricettazione, è trovato in possesso di danaro od oggetti non confacenti alla sua condizione, dei quali non giustifichi la legittima provenienza, è punito con l'arresto sino a due mesi.

Se sia colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte o di strumenti atti ad aprire o sforzare serrature, dei quali non giustifichi la legittima attuale destinazione, è punito con l'arresto sino a due mesi; e da due a sei mesi, se il fatto avvenga di notte.

Il danaro e gli oggetti si confiscano.

Il legislatore ha specificate le figure dei reati, per le quali le riportate condanne fanno considerare imputabile il possesso non giustificato dei valori e degli oggetti designati dallo stesso articolo. E giustamente, perchè taluni delitti contro la proprietà, come il *danneggiamento*, non bastano a far reputare persona pericolosa quella che subì una condanna e a rafforzare la presunzione di reità stabilita dalla legge.

Capo II.

Dell'omissione di cautele nelle operazioni di commercio o di pegno.

Articolo 493. — Chiunque, senza avere prima accertato la legittima loro provenienza, acquista o riceve in pegno, pagamento o deposito, oggetti, i quali per la loro qualità o per la condizione della persona che li offre, o per il prezzo chiesto o accettato, appaiono provenienti da reato, è punito con l'ammenda;, e se il contravventore sia una delle persone indicate nell'articolo 492, anche con l'arresto sino a due mesi.

Va esente da pena colui che provi la legittima provenienza degli oggetti.

Articolo 494. — Chiunque, avendo ricevuto danaro o comprato o altrimenti avuto cose provenienti da un delitto, e venendo poi a conoscerne la illegittima provenienza, omette di farne immediata denunzia all'autorità, è punito con l'ammenda non inferiore alle lire trenta, alla quale può essere aggiunto l'arresto sino a venti giorni.

Articolo 495. — Chiunque, attendendo al commercio o ad operazioni di pegno di cose preziose o di cose usate, non osserva le prescrizioni stabilite dalla legge o dai regolamenti rispetto a tale commercio o a tali operazioni, è punito con l'ammenda sino a lire trecento; alla quale, in caso di recidiva nello stesso reato, si aggiungono l' arresto sino ad un mese, e la sospensione dall'esercizio della professione o dell' arte.

Il legislatore prevede: 1° il fatto di colui che acquista o riceve in pegno, pagamento, ecc., cose che appariscono, per un concorso di circostanze, provenienti da reati; 2° l'omessa denuncia di cosa

acquistata o ricevuta in buona fede, quando sopraggiunga nel possessore la scienza dell'origine delittuosa; 3° l'inosservanza della prescrizione della legge imposta ai commercianti, pignoranti, ecc.

Capo III.

Della vendita illecita di chiavi e grimaldelli e della illecita apertura di serrature.

Articolo 496. — Il fabbro-ferraio, chiavaiuolo o altro artefice, che vende o consegna a chicchesia grimaldelli, o fabbrica per chi non sia il proprietario del luogo o dell' oggetto cui sono destinate, o il rappresentante di lui, da esso conosciuto, chiavi di qualsiasi specie, sopra impronta di cera, o di altri stampi o modelli, è punito con l' arresto sino a due mesi e con l'ammenda da lire dieci a cento.

Articolo 497. — Il fabbro-ferraio, chiavaiuolo o altro artefice, il quale apre serrature di qualsiasi specie, per domanda di alcuno, senza prima accertarsi che questi sia il proprietario dei luoghi o degli oggetti, i quali si vogliono aprire o il rappresentante di lui, è punito con l'arresto sino a venti giorni e con l' ammenda sino a lire cinquanta.

L'intento importantissimo di prevenire i furti rende pienamnte ragionevoli queste tenui limitazioni alla libertà dell'industria e del commercio.

Capo IV.

Della detenzione illecita di pesi e misure.

Articolo 498. — L'esercente un pubblico negozio, che nel medesimo detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, è punito con l'ammenda da lire dieci a cinquanta; la quale, in caso di

recidiva nello stesso reato, si può estendere a lire cento.

È punita con questo articolo la detenzione di misure e pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge. Si distingue però questo reato da quello del fare uso di misure o di pesi con impronta legale contraffatta o alterata (art. 294, 1ª parte), e dall'altro della detenzione di misure o di pesi da parte dell'esercente un pubblico negozio (articolo 294, capoverso).

APPENDICI

A.

Il R. Decreto del 1° dicembre 1889 stabilì alcune disposizioni legislative complementari del *codice penale,* le quali si distinguono in tre *Capi.*

Il 1° Capo comprende le norme permanenti, che debbono servire per la esecuzione di alcune disposizioni del nuovo codice, e per determinare le attribuzioni ed il procedimento da seguire in alcuni casi.

Il 2° Capo contiene anche anche norme permanenti, che in parte modificano la locuzione ed in parte modificano il contenuto di altre disposizioni della legislazione italiana, allo scopo di coordinare in un tutto armonico il diritto penale positivo.

Il 3° Capo contiene norme di natura transitoria, poichè concernono i fatti avvenuti sotto lo impero dell'antecedente legislazione sia relativamente ai giudicati che devono essere eseguiti, sia relativamente ai giudizi non ancora terminati.

Noi ci occuperemo qui delle disposizioni, che si riferiscono al *codice penale,* siano esse *permanenti* o *transitorie*; diremo in apposita *appendice,* che sarà annessa al nostro *Manuale di procedura penale*, delle disposizioni che apportarono modificazioni al codice di procedura penale.

Capo I.

Norme per l' esecuzione di alcune disposizioni del codice penale.

Articolo 1. — Per la dichiarazione preveduta nel capoverso dell'articolo 7 del codice penale è competente la corte d'appello (sezione degli appelli penali), e si osservano le disposizioni del codice di procedura penale per l'appello dalle sentenze dei tribunali, in quanto siano applicabili.

La competenza è determinata dal luogo del domicilio del condannato; in mancanza di domicilio, da quello della sua residenza; in mancanza di questa, dal luogo della sua dimora.

Se non si conosca nè il domicilio, nè la residenza, nè la dimora è competente la corte presso la quale il pubblico ministero promuove il procedimento.

Nel *capoverso* dell'articolo 7 del codice si stabilisce, che se un cittadino italiano sia stato condannato all'estero per un delitto ivi commesso, diverso da quelli per i quali non è ammessa la *estradizione*, e la condanna secondo la legge italiana importerebbe, come pena o come effetto penale, l'interdizione dai pubblici uffici o altre incapacità, l'Autorità giudiziaria sull'istanza del Pubblico Ministero può dichiarare, che la sentenza pronunziata all'estero produca nel regno l'interdizione o la incapacità sopra detta. Or, per l'articolo 1° l'Autorità giudiziaria competente è la *corte di appello* (sezione degli appelli penali), e si applicano le disposizioni del *cod. proc. pen.* per l'appello dalle sentenze dei tribunali in quanto sono applicabili.

Tratta quindi l'articolo 1° della *competenza*, e stabilisce che questa è determinata dal luogo del *domicilio* del condannato; in mancanza di questa, da quella della *residenza*; in mancanza di questa dal luogo della *dimora*: e se non si conosce, nè il domicilio, nè la residenza, nè la dimora, è competente la corte presso la quale il pubblico ministero promuove prima il procedimento.

L'articolo 7 del *cod. pen.* stabilisce inoltre, che il condannato all'estero ha il diritto di chiedere che, prima di provvedere sulla istanza del P. Ministero, si *rinnovi* il giudizio seguito all'estero. Or l'art. 34, modificato, della *Proc. pen.*, nel determinare la competenza per la rinnovazione del giudizio, stabilisce che essa è determinata dal luogo del *domicilio*, o da quello dell'*arresto* o della *consegna* dell'imputato, e si fa luogo alla *prevenzione*.

Sembra, che ci sia un'antinomia fra l'articolo 1° sopra citato e l'articolo 34 della procedura, in ordine alla competenza, perchè con quello si è provveduto per la dichiarzione prevista nel *capov.* dell'articolo 7, nel quale capoverso è contemplata anco l'ipotesi che il condannato faccia istanza per la rinnovazione del giudizio. L'antinomia, a nostro giudizio, può togliersi, riflettendo che l'art. 34

si riferisce al caso di *rinnovazione* del giudizio, la quale può implicare l'*arresto* o la *consegna* del giudicabile, e l'articolo 1° alla sola ipotesi della semplice dichiarazione, che la sentenza pronunziata all'estero produca nel regno l'interdizione o l'incapacità. Va in contraria opinione l'Avv. Vito Porto nelle sue osservazioni sulle Disposizioni per l'attuazione del *cod. pen.*, e ritiene esservi antinomia fra quei due articoli, e che l'inciso dell'articolo 34 debba considerarsi come non *aggiunto*.

Articolo 2. — Per la deliberazione richiesta nel secondo capoverso dell'art. 9 del codice penale è competente la corte di appello (sezione di accusa) del distretto in cui lo straniero si trova.

Per l'art. 9 del codice l'estradizione non può essere offerta nè consentita se non dal Governo del Re, previa deliberazione conforme dell'autorità giudiziaria del luogo in cui lo straniero si trovi. Or l'art. 2° stabilisce che tale autorità è la sezione di accusa della Corte di appello.

Articolo 3. — L'ammissione allo stabilimento penitenziario agricolo o industriale, o al lavoro in opere pubbliche o private fuori dello stabilimento penale, secondo l'art. 14 del codice penale, è decretata dal Ministro dell'interno, dietro proposta motivata del consiglio di sorveglianza presso lo stabilimento in cui il condannato sconta la pena.

Le stesse norme si osservano per la rivocazione dell'ammissione su detta.

Osserviamo, che il *consiglio* di *sorveglianza*, di cui è parola in questo articolo, si compone nel modo indicato dall'art. 18, del quale ci occuperemo.

Articolo 4. — La liberazione condizionale è concessa con decreto del ministro della giustizia.

L'istanza per ottenerla è presentata dal condannato alla direzione dello stabilimento in cui sconta

la pena; e la direzione stessa la trasmette al procuratore generale presso la corte d' appello del distretto in cui fu pronunziata la condanna, con le sue osservazioni sulla condotta e sul ravvedimento del condannato, e con quello del Consiglio di sorveglianza.

Il procuratore generale, assunte le informazioni opportune, provoca con motivate conclusioni il parere della sezione di accusa, e lo trasmette, insieme con l'istanza e coi documenti, al ministro della giustizia.

Il condannato ammesso alla liberazione condizionale è soggetto a quelle disposizioni stabilite per i sottoposti alla vigilanza speciale dell' autorità di pubblica sicurezza, che sono determinate nel decreto di ammissione.

Articolo 5.— La liberazione condizionale, nei casi indicati nell'articolo 17 del codice penale, è revocata con decreto del ministro della giustizia.

La proposta di revocazione è fatta dall'autorità di pubblica sicurezza al procuratore generale presso la corte d'appello indicata nell'articolo precedente. Il procuratore generale provoca, con motivate conclusioni, il parere della sezione di accusa, e trasmette quindi la proposta e gli atti al ministro della giustizia.

Nel caso che la proposta sia fatta per inadempimento delle condizioni imposte, il procuratore generale, prima di dare le sue conclusioni, deve sentire il condannato; e la liberazione condizionale non può essere revocata, se la sezione di accusa non abbia dato parere conforme.

L'autorità di pubblica sicurezza, contemporaneamente alla proposta di revocazione, può procedere all'arresto del liberato.

In tal caso, se la sezione di accusa esprime parere contrario alla proposta, il procuratore generale ordina l'immediata cessazione dello arresto.

Articolo 6.—Per gli effetti dell' ultimo capoverso dell'articolo 19 e della prima parte dell'articolo 22 del codice penale, il procuratore del Re, assunte le opportune informazioni dall'Autorità amministrativa competente, assegna il condannato ai lavori ai quali sia possibile destinarlo.

Il condannato deve presentarsi a prestare l'opera propria nel giorno fissato dal procuratore del Re.

Speciali disposizioni regolamentari determinano la quota da concedere al condannato per il suo sostentamento e quella dovuta allo Stato.

Per l'ultimo *capov.* dell'art. 19 *cod. pen.* alla *detenzione* può essere sostituita nell'esecuzione, ad istanza del condannato, la *prestazione di un'opera* determinata a servizio dello Stato, della Provincia e del Comune; e due giorni di lavoro sono ragguagliati ad un giorno di detenzione. E nella *prima parte* dell'articolo 22 *cod. pen.* è detto, che la legge determina i casi nei quali l'*arresto* può essere scontato in una *casa di lavoro*, o anche mediante *prestazione di opera* in lavori di pubblica utilità. Or l'art. 6 indica il procuratore del Re, come l'autorità che deve rendere possibile l'applicazione delle dette due disposizioni del nuovo codice. Non indica però il legislatore quale procuratore del Re abbia la facoltà in esso articolo stabilita; ma crediamo che non possa essere altro che quello del luogo dove il giudizio penale si instaurò.

—

Articolo 7.—Nel caso preveduto nel capoverso dell'articolo 21 del codice penale, il giudice indica nella sentenza l'abitazione in cui la pena deve essere scontata.

L'abitazione indicata nella sentenza può, per giusti motivi, essere mutata dal giudice, ad istanza del condannato, sentito il pubblico ministero.

Una copia della sentenza è comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza, la quale ha l'obbligo di invigilare ed accertarsi che il condannato non esca dalla propria abitazione.

Nel caso di trasgressione, l'Autorità di pubblica sicurezza ne forma verbale, che trasmette al pre-

tore del luogo in cui la trasgressione medesima è stata commessa.

Il pretore, sentito il condannato, prescrive, con provvedimento motivato, che il trasgressore sconti la pena nei modi ordinari.

Il provvedimento non è soggetta ad appello.

Articolo 8.—Nel caso preveduto dall'articolo 26 del codice penale, il presidente della corte o del tribunale od il pretore, che pronunziò la condanna, fissa, entro tre giorni da quella in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, l' udienza nella quale il condannato deve presentarsi per ricevere la riprensione giudiziale.

Il condannato non comparso può fare opposizione al provvedimento, che lo dichiara incorso nella pena alla quale la riprensione era stata sostituita, entro tre giorni dalla notificazione del provvedimento medesimo.

Notiamo solo relativamente al *capoverso*, che, non essendosi stabilito nulla intorno al modo di produrre opposizione, ai termini, ecc., sono applicabili le disposizioni degli articoli 349 e seguenti o quelle degli articoli 389 e seguenti del *cod. proc. pen.*, che valgono anco per i giudizi innanti le Corti di Assise (art. 545), secondo che la sentenza sia stata pronunziata o da una corte di assise o da un tribunale.

—

Articolo 9.—L'obbligazione prescritta nella prima parte dell'articolo 27 del codice penale è assunta con atto seguito contemporaneamente al verbale di reprensione davanti al giudice che la pronunzia.

Il giudice decide sull' idoneità dei fideiussori, e, nel caso preveduto nell'ultimo capoverso dello stesso articolo, dichiara incorso il condannato nella pena cui la reprensione è stata sostituita.

Articolo 10. — La dichiarazione prescritta nel primo capoverso dell'articolo 28 del codice penale deve farsi innanzi all'Autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato ha finito di scontare la pena o del luogo in cui è stato autorizzato a recarsi dall'Autorità medesima.

Articolo 11.—Nei casi preveduti nell'articolo 33 del codice penale, il pubblico ministero incaricato di promuovere l'esecuzione della sentenza di condanna, provoca, entro due mesi dalla sentenza stessa, trasmettendone copia al pretore competente, i provvedimenti di tutela e di cura che siano necessari.

Articolo 12.—Nel caso preveduto nel primo capoverso dell'articolo 42 del codice penale, provvede la corte, il tribunale o il pretore che pronunziò la condanna. La corte e il tribunale procedono in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Articolo 13.—Nel caso preveduto nel capoverso dell'articolo 46 del codice penale, la corte di assise provvede, con ordinanza motivata, alla consegna dell'accusato prosciolto all'Autorità di pubblica sicurezza, che lo fa ricoverare provvisoriamente in un manicomio, in istato di osservazione, sino a che non sia pronunziata la decisione preveduta nell'articolo seguente.

Le altre Autorità giudiziarie provvedono con la stessa sentenza con la quale l'imputato è prosciolto.

In ogni caso, il provvedimento è dato di ufficio, e nessuno ha il diritto di provocarlo.

Articolo 14.--Il presidente del tribunale civile, nel cui circondario fu pronunziata l'ordinanza o la sentenza, ad istanza del pubblico ministero, e assunte le opportune informazioni, ordina il ricovero definitivo o la liberazione dell'accusato o imputato pro-

sciolto e provvisoriamente ricoverato in un manicomio, secondo l'articolo precedente.

Ove cessino le ragioni che determinarono il ricovero definitivo, spetta allo stesso presidente, sulla istanza delle parti, o anche d'ufficio, ordinarne la revocazione.

Il presidente medesimo può sempre ordinare la consegna della persona ricoverata nel manicomio a chi consenta di assumerne la cura e la custodia e offra sufficiente guarantigie.

Articolo 15.—La revocazione del provvedimento indicato nel capoverso dell'art. 47 del *cod. penale* spetta al presidente del tribunale nel cui circondario fu pronunziata la condanna, sulla proposta del Consiglio di sorveglianza presso lo stabilimento nel quale il condannato si trova, e sulle conclusioni del pubblico ministero.

Articolo 16.—La revocazione del provvedimento col quale fu ordinato il ricovero del minorenne o del sordo muto in un istituto di educazione e di correzione, secondo gli articoli 54 e 58 del *cod. pen.* spetta al presidente del tribunale civile nel cui circondario fu dato il provvedimento stesso, che procede sull'istanza delle parti o anche d'ufficio.

Articolo 17.—Nel caso preveduto nella prima parte dell'art. 58 del codice penale, rispetto al sordo muto maggiore dei 24 anni prosciolto dall'imputazione per mancanza di discernimento, si procede nel modo indicato nei precedenti articoli 13 e 14, e il ricovero è fatto nello stabilimento designato dall'Autorità.

Articolo 18.—Per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, presso gli stabilimenti

destinati all'esecuzione delle pene della reclusione e della detenzione, e presso le case di custodia è istituito un consiglio di sorveglianza.

Esso è composto dal Procuratore del Re presso il Tribunale nel cui circondario esiste lo stabilimento, del presidente della società di patronato dei liberati dal carcere, o, in mancanza, di una persona scelta dal consiglio dell'ordine degli avvocati e del direttore dello stabilimento, il quale ha le funzioni di relatore.

Articolo 19.—Speciali regolamenti approvati con regio decreto sulla proposta dei Ministri della Giustizia e dell'Interno, udito il consiglio di Stato, stabiliscono le norme per il trattamento dei condannati alle pene dell'ergastolo, della reclusione, della detenzione e dell'arresto, rispetto alla disciplina, al vitto, al vestiario, al lavoro e alle mercedi, durante i vari periodi della pena, come pure per attuare le disposizioni del codice penale e del presente decreto rispetto i diversi modi di esecuzione della pena.

Capo II.

Disposizioni di coordinamento.

Di queste disposizioni accenniamo solo quelle che si riferiscono al codice penale, perchè, come già abbiamo detto, quelle concernenti il *cod. proc. pen.* saranno esposte nell'*Appendice* al nostro *Manuale di procedura penale.*

Articolo 20.—In tutti i casi e per gli effetti per i quali le leggi, i decreti, i regolamenti, i trattati e le convenzioni internazionali parlano di pene criminali, correzionali, e di polizia, devono considerarsi come corrispondenti:

1° alle « pene criminali » le pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici ufficii e quelle della reclusione e della detenzione per un tempo non inferiore al minimo ai tre anni;

2° alle « pene correzionali » le pene non indicate nei numeri 1° e 3°;

3° alle « pene di polizia » le pene dell'arresto per un tempo non superiore nel massimo ai cinque giorni e dell'ammenda non superiore nel massimo alle lire cinquanta.

Ove però si tratti di condanne, si considerano pene criminali l'ergastolo, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e la reclusione e la detenzione per un tempo maggiore dei cinque anni (1).

Articolo 21.—Quando le leggi, i decreti i regolamenti, i trattati e le convenzioni internazionali parlano di « crimini » per distinguerli dai delitti, si intendono per crimini i reati che importano le pene indicate nel numero 1° dell'articolo precedente.

Per determinare se un reato preveduto nelle leggi, nei decreti, nei trattati e nelle convenzioni internazionali sia un delitto ovvero contravvenzione, non si deve avere riguardo alla pena, ma soltanto al carattere del reato, secondo la distinzione fatta nel codice penale fra delitti e contravvenzioni.

Nell' applicazione di questo articolo gravi difficoltà sorgono, perchè criteri sicuri e da tutti accolti per distinguere i delitti dalle contravenzioni non vi sono. L' on. Zanardelli nella sua *relazione* fece cenno del criterio da seguirsi per distinguere l' una categoria dei reati dall' altra, ma non crediamo che, applicando quello, si giunga da tutti alle stesse conseguenze, perchè esso è molto vago. Ad ogni modo rimandiamo il lettore a ciò che abbiamo detto nel *libro III* di questo 2° volume come introduzione allo studio delle contravvenzioni.

---

(1) È stato deciso, che nell'applicare le pene sancite dalle leggi speciali riferentisi al codice pen. abrogato occorre tenere presenti queste pene e le norme di coordinamento e non ubbidire al linguaggio del cod. vig. Così trattandosi di contravvenzione forestale punibile per la legge del 1877 con pene di polizia l'ammenda deve applicarsi fino al limite di lire 50 (17 sett. 1890 nella *Cassazione Unica*, vol. I, 389).

Articolo 22.—Quando nelle leggi, nei regolamenti, nei trattati e nelle convenzioni internazionali si parla di « pene restrittive della libertà personale o « individuale » ovvero di « pene corporali », e di una determinata loro durata, si intendono richiamate quelle che il codice penale comprende sotto la denominazione di « pene restrittive della libertà personale », per la medesima durata.

Ove sia comminata o richiamata una determinata specie di pena, si intende corrispondente:

1° ai lavori forzati a vita e all'ergastolo stabilito nel codice toscano, l'ergastolo;

2° ai lavori forzati a tempo, la reclusione dai dieci ai vent'anni;

3° alla casa di forza, la reclusione dai tre ai venti anni;

4° alla reclusione, la reclusione dai tre a dieci anni;

5° alla relegazione, la detenzione dai tre a venti anni;

6° al carcere, la detenzione sino ai cinque anni; e, ove si faccia richiamo del carcere non come pena da applicare, ma per qualunque effetto giudirico, anche la reclusione per uguale durata;

7° agli arresti, l'arresto non superiore ai cinque giorni.

Nel caso del numero 6°, se il reato per cui è comminata la pena, sia per il suo carrattere, una contravvenzione, al carcere si intende corrispondente l'arresto non inferiore ai sei giorni.

Nei numeri dal 2° al 7°, la reclusione, la detenzione e l'arresto sono sostituiti alle pene corrispondenti per una uguale durata; e quanto all'arresto si può oltrepassare il massimo stabilito nel codice penale.

Alla pena di morte, comminata nel codice per la marina mercantile, è sostituita la pena dell'ergastolo.

Osserviamo solo, per dire più ampiamente nell'*Appendice* al *Manuale* di *proc. pen.*, che le parole che trovansi nel n. 6°, cioè, *ed ove si faccia richiamo* del *carcere non come pena da applicare, ma per qualunque effetto giuridico,* si riferiscono a casi come quelli degli articoli 435, 625, 46, 60, 61, del *cod. proc. pen.* Ad illustrazione dell' articolo notiamo, che è stato deciso, che il reato di bancarotta semplice è un delitto colposo, per cui il carcere comminato dal codice di commercio devesi convertire in detenzione e non negli arresti (27 giugno 1893 nella *Riv. pen.* vol. 38, 161).

—

Articolo 23.—Quando nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti è comminata la multa senza che ne sia determinato l'ammontare, si intende la multa stabilita nel codice penale, ma per una somma da lire cinquantuno a cinquemila; quando sia comminata l'ammenda, si intende la multa o l'ammenda per una somma non inferiore alle lire cinquanta.

Articolo 24.—Quando nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti, nei trattati e nelle convenzioni internazionali si parla di « sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici », si intende corrispondente l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; e quando si parla di « interdizione dai pubblici uffici » si intende corrispondente l'interdizione perpetüa dai pubblici uffici, secondo il codice penale.

Articolo 25. — Quando nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti si stabilisce che la pena debba essere aumentata o diminuita per gradi, si deve ritenere corrispondente ad un grado l'aumento o la diminuzione della pena da un terzo alla metà. Se più siano i gradi, lo stesso aumento o la stessa diminuzione si fa per ciascun grado sulla quantità di pena aumentata o diminuita per il grado precedente.

Articolo 26.—Quando nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti, nei trattati e nelle convenzioni inter-

nazionali si usano le espressioni di « tribunali correzionali », di « appelli correzionali » e di « appelli in materia correzionale », si intendono sostituite le espressioni « tribunali penali », « appelli penali » e « appelli in materia penale ».

Articolo 27. — Quando nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti, nei trattati e nelle convenzioni internazionali si fa richiamo a titoli o a disposizioni di leggi penali abrogate con la legge 22 novembre 1888, n. 5801 (serie 3ª), si intende fatto il richiamo alle disposizioni corrispondenti del nuovo codice penale e della nuova legge sulla pubblica sicurezza (1).

Capo III.

Disposizioni transitorie.

Articolo 28.—Nell'esecuzione delle condanne a pene non ammesse nel codice penale, si osservano le seguenti:

1. la pena di morte e quella dei lavori forzati a vita, secondo il codice penale del 1859, e la pena dell'ergastolo, secondo il codice toscano, sono commutate nella pena dell'ergastolo stabilita nel nuovo codice;
2. la pena dei lavori forzati a tempo e della reclusione, secondo il codice del 1859, e della casa di forza, secondo il codice toscano, sono commutate nella pena della reclusione stabilita nel nuovo codice.

I condannati alla relegazione e al carcere secondo il codice del 1859 e il codice toscano continuano a scontare la pena nei modi stabiliti nei codici medesimi.

---

(1) Non accenniamo gli altri articoli, perchè si riferiscono alla *procedura penale.*

Nella pena sostituita ai lavori forzati e alla reclusione non si applica la segregazione cellulare continua.

Con decreto reale, sulla proposta dei Ministri della Giustizia e dell'Interno, sono stabilite le norme secondo le quali nell'esecuzione delle pene sostituite possono essere applicate le disposizioni concernenti l'ammissione negli stabilimenti penitenziari agricoli o industriali e la liberazione condizionale.

Articolo 37. — Quando, a norma dell'articolo 2 del nuovo codice, si debba pronunziare una pena non ammessa nel codice medesimo, il giudice applica quella che vi corrisponde, secondo le disposizioni dell'articolo 22; osservato, nell'esecuzione della pena, quanto è stabilito nei capoversi primo e secondo dell'articolo precedente.

Articolo 38. — Fino a che gli stabilimenti penali non siano ordinati secondo il sistema del nuovo codice, le pene si scontano negli stabilimenti attuali, nei modi che sono oggidì in vigore, ove non siano modificati con decreto reale sulla proposta dei ministri della giustizia e dell'interno.

Articolo 39. — Le pene perpetue pronunziate a norma delle leggi anteriori al nuovo codice per delitti rispetto ai quali, ritenuto il fatto definito nella sentenza, il codice medesimo stabilisce una pena temporanea, sono commutate nella reclusione per anni ventiquattro.

Se la pena perpetua sia stata applicata per ammissione di circostanze attenuanti, è commutata nella reclusione per anni trenta.

Alla pena sostituita nei due casi suindicati è aggiunta la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza per tre anni.

La commutazione è ordinata, ad istanza del pubblico ministero o di chi vi abbia interesse, dalla sezione di accusa presso la corte di appello del distretto in cui fu pronunziata la condanna (1).

Articolo 40. — Nella conversione delle pene pecunarie in pene restrittive della libertà personale, pronunziate anteriormente al 1° gennaio 1889, sono applicabili le disposizioni degli articoli 19 e 24 del nuove codice.

Articolo 41. — Le disposizioni del nuovo codice rispetto all'interdizione dai pubblici ufficii, alla sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte e ad ogni altra incapacità, come pena o come effetto penale di una condanna, e quella sulla sottoposizione alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, sono applicabili alle condanne pronunziate in base alle leggi anteriori, in quanto esse siano più favorevoli al condannato.

Articolo 42. — Qualora le disposizioni del nuovo codice relative alla prescrizione dell'azione penale e delle condanne, e quelle stabilite dalle leggi anteriori siano diverse, si applicano le più favorevoli.

Gli atti interruttivi della prescrizione compiuti sotto la legge anteriore conservano il loro effetto sotto la legge nuova, ancorchè questa non li riconosceva come interruttivi.

Quando, riguardo ad un reato, la legge anteriore

(1) La Cassazione ha deciso, che le espressioni *ritenuto il fatto definito nella sentenza* non significano che la legge abbia voluto designare il fatto con tutte le sue circostanze scusanti, minoranti ed attenuanti, ma il fatto obbiettivamente ed astrattamente considerato (ultima decisione quella del 12 giugno 1893 nella *Corte Suprema*, an. XVII. 461).

stabilisce un termine per prescrivere più lungo, senza ammettere atti interruttivi della prescrizione, e il nuovo codice stabilisca un termine più breve, ma soggetto ad atti interruttivi, si applica il termine stabilito dalla legge anteriore sempre che la parte di esso che rimane a decorrere sia più breve di quella che è fissata nel nuovo codice, a cominciare dalla sua attuazione.

Articolo 43. — Per i reati commessi anteriormente al 1° gennaio 1890 non si può procedere di ufficio:

1. se per la legge del tempo del commesso reato era necessaria la querela di parte;
2. se la querela di parte, sebbene non richiesta dalla legge anteriore, sia necesaria secondo il nuovo codice.

Se il nuovo codice stabilisca un termine per presentare una querela, questo decorre dall'attuazione del medesimo. Se il codice non stabilisca un termine, e vi sia un procedimento in corso, questo non si può proseguire, se entro sei mesi dall'attuazione del nuovo codice non si presentò la querela.

Articolo 44. — Le cause penali, nelle quali anteriormente al 1° gennaio 1890 siasi già rilasciato decreto di citazione all'udienza o pronunziata sentenza od ordinanza di rinvio al giudizio, sono portate a dibattimento avanti l'autorità giudiziaria, competente secondo le norme degli articoli 9, 10, 11 del codice di procedura penale modificato col presente decreto.

A tal fine, il pubblico ministero provoca dal giudice istruttore, dalla camera di consiglio o dalla sezione di accusa un nuovo provvedimento per il rin-

vio degli imputati al pretore, al tribunale o alla corte competente.

Articolo 45. — Nei dibattimenti penali già incominciati e nelle cause pendenti in grado di opposizione o di appello al 1° gennaio 1890, la competenza è regolata secondo la legge anteriore.

B.

Sentendo in questi ultimi anni il Governo del Re il dovere di porre un argine alla propaganda molto pericolosa di non pochi, che mirano a distruggere le basi della società odierna, divulgando specialmente nel popolo idee sovversive ed eccitando questo allo odio ed al delitto, presentò alcuni progetti di legge, divenuti leggi fin dal 19 luglio 1894, che vanno sotto la denominazione di *leggi eccezionali di pubblica sicurezza,* e sono le seguenti:

1.° *legge sui reati commessi con materie esplodenti*;

2.° *legge sulla istigazione a delinquere e sull' apologia di reati commessi col mezzo della stampa*;

3.° *legge sui provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza.*

A rendere completo questo *Manuale* crediamo necessario fare un brevissimo commento ad alcune disposizioni contenute nelle cennate leggi

A) Legge sui reati commessi con materie esplodenti.

Articolo 1. — Chiunque, col fine di commettere delitti contro le persone o le proprietà, o per incutere pubblico timore, suscitare tumulti o pubblico disordine, ovvero nella scienza di tale fine, fabbrica, trasporta o tiene in casa od altrove dinamite od altri esplodenti simili nei loro effetti, bombe, macchine od altri congegni micidiali o incendiari, ovvero sostanze e materie destinate alla composizione o fabbricazione di tali oggetti, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni.

Osservazioni. — Si è creata con questo articolo una figura nuova di reato, consistente nel fatto di chi, con *proposito criminoso,* contro le persone, le proprietà o l' ordine pubblico, *tiene, fabbrica* o *trasporta* in casa od altrove dinamite od altri esplodenti somiglianti, ecc. ecc. Notisi, che per potersi applicare questa disposizione è necessario che risulti provato, che il *fine* del fabbricatore, del detentore, ecc. di quelle materie sia quello di commettere attentati contro le persone o le proprietà, ecc. ecc.

Articolo 2. — Chiunque, al solo fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulti o pubblico disordine, fa scoppiare o colloca a tale scopo dinamite od altri esplodenti simili nei loro effetti, bombe, macchine od altri congegni micidiali o incendiari, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni.

Se il fatto avvenga in luogo e tempo di pubblico concorso, ovvero in tempo di comune pericolo, di pubbliche commozioni o calamità o disastri, la reclusione è da 8 a 12 anni, salvo quanto dispone l'art. 3, pel caso che vi sia stato pericolo per le persone.

Osservazioni. — È riprodotta in questo articolo la disposizione dell'art. 255 del codice penale. Il criterio distintivo si deve ricercare nel fine che il legislatore si prefisse di conseguire colla nuova legge, che fu appunto quello di rendere più gravi le pene contro le esplosioni fatte a fine di pubblica intimidazione. In altri termini, il reato previsto in questo articolo è il reato previsto nell'art. 255 del codice penale, ma commesso da anarchici con intenti anarchici.

Articolo 3. — Chiunque, col fine e coi mezzi indicati nell'articolo 2, tenta distruggere o distrugge in tutto o in parte un edificio o costruzione di qualsiasi natura, è punito colla reclusione da 8 a 12 anni.

Se il fatto è commesso nella sede di assemblee politiche o amministrative, o in altri edifici pubblici o destinati ad uso pubblico, in edifici abitati o destinati ad abitazione, in opifici industriali o cantieri o in depositi di materie infiammabili o esplodenti, la pena è della reclusione da 10 a 15 anni.

Se per effetto del delitto preveduto da questo e dal precedente articolo si è messa in pericolo la vita delle persone, la pena è della reclusione da 15 a 20 anni; e se si è verificata la morte di una o più persone, la pena è della reclusione da 20 a 24 anni.

Osservazioni. — Sono riprodotte in questo articolo alcune disposizioni del codice penale, ma sono aggravate le pene, ed il tentativo del reato è punito con pena uguale al reato consumato. E sono considerate poi come circostanze aggravanti: la gravità del pericolo derivante dalla qualità dell'edificio, destinato ad uso

pubblico o a sede di assemblee politiche od amministrative, ecc. ecc.; le conseguenze, che fossero derivate dal fatto, cioè, di mettere in pericolo la vita delle persone o cagionarne la morte.

Articolo 4. — Chiunque, col fine o coi mezzi indicati nello articolo 2, commette un fatto diretto contro le persone, è punito con la reclusione non minore di anni 20; e se avviene la morte di una o più persone, la pena è dell'ergastolo.

Osservazioni. — Questo articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati al progetto del Governo, stabilisce pene speciali per colui che, col fine e coi mezzi indicati nell'art. 2 commette un fatto diretto contro le persone; e ciò in corrispondenza alla disposizione dell'articolo precedente, che considera lo stesso fatto commesso però contro gli edifizi.

Articolo 5. — L'associazione per delinquere, quando ha per iscopo di commettere i delitti preveduti dai precedenti articoli, intendesi costituita anche col numero di tre persone. Ad essa sono applicabili le disposizioni del capo II, titolo V del codice penale, e le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

Osservazioni. — Con tre intendimenti fu scritto questo articolo, che riproduce l'ipotesi dell'*associazione* a *delinquere* preveduta anco nell'art. 248 del codice penale, cioè: 1.° per dichiarare che esiste associazione a delinquere anche quando essa sia stata costituita allo scopo di commettere i delitti preveduti in questa stessa legge; 2.° per dichiarare, che per l'esistenza dell'associazione formata allo scopo di commettere i delitti sopra indicati basta il concorso di tre individui, e non di cinque, come ha luogo per l'associazione a delinquere preveduta dal codice penale comune; 3.° per aumentare la pena contro i colpevoli di queste specie di associazioni.

Articolo 6. — Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli 63 e 64 del codice penale, eccita pubblicamente a commettere qualcuno dei delitti preveduti da questa legge, è punito con la reclusione da 3 a 5 anni.

Chiunque, pubblicamente fa l'apologia dei medesimi delitti è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Osservazioni. — Con questo articolo si è aumentata la pena per i seguenti delitti: 1.° per la istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti in questa stessa legge; 2.° per l'apologia di questi stessi delitti, la quale è mite per l' art. 247 del codice penale. Il legislatore prudentemente ha fatto la riserva dell'applicazione delle norme relative al concorso di più persone in uno stesso reato, previsto negli art. 63 e 64 del codice penale.

Articolo 7. — Alle pene stabilite nei precedenti articoli sarà sempre aggiunta la vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

Saranno assegnati al domicilio coatto gli ammoniti ed i vigilati speciali, che incorrano in una sola condanna per reato contemplato negli articoli precedenti.

Osservazioni. — Con questo articolo si applica ai colpevoli dei delitti previsti in questa legge la vigilanza speciale della pubblica sicurezza, che per il codice comune è solo facoltativa per il colpevole del reato previsto dall'art. 255, e non preveduta per i reati contro la pubblica incolumità, contro le persone o contro la proprietà se non per determinate specie e durata di pena (art. 32 del codice penale). Nel capoverso poi è stabilita l'assegnazione a domicilio coatto pei condannati anche una *sola volta* pei delitti preveduti negli articoli precedenti, quando siano commessi da *ammoniti* o da individui sottoposti alla *vigilanza speciale.*

Articolo 8. — Senza una speciale licenza del Ministero dello Interno o del Prefetto della Provincia, nessuno può fabbricare, vendere, trasportare o conservare in casa gli oggetti e le materie indicate nell' art. 1.

Il contravventore è punito con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda sino a lire duemila, salvo le maggiori pene, pei casi preveduti nell' art. 461 del codice penale.

Osservazioni. — È in modo formale stabilito in questo articolo il divieto della fabbricazione, vendita, trasporto o conservazione in casa od altrove di dinamite od altri esplodenti simili nei loro effetti, cioè, bombe, macchine micidiali, ecc. ecc., senza la *licenza speciale* del Ministro dell'Interno o del Prefetto della Provincia. La violazione di questo disposto di legge costituisce una vera contravvenzione.

Articolo 9. — Cessano di avere rigore le disposizioni relative alle materie contemplate nella presente legge, in quanto siano contrarie alla medesima.

Articolo 10. — Con apposito regolamento sarà provveduto alla esecuzione degli articoli 7 e 8 della presente legge, ed a determinare la quantità e qualità delle polveri piriche e delle altre sostanze che possono tenersi o trasportarsi senza licenza.

Osservazioni. — Coll'art. 9 si dichiarano abrogate tutte quelle disposizioni, che sono contrarie a quelle contenute nella presente legge; e coll'articolo 10 viene delegato il potere esecutivo a pubblicare un regolamento contenente le norme necessarie per l'assegnazione a domicilio coatto e per la determinazione della quantità e qualità delle polveri piriche ed altre sostanze che possono tenersi e trasportarsi senza licenza. Questo regolamento è stato fatto con decreto del 23 agosto 1894, e che pubblichiamo in fine di questa *appendice.*

B) Legge sulla istigazione a delinquere e sull'apologia di reati commessi con mezzo della stampa.

Articolo 1. — Quando i delitti indicati negli articoli 246 e 247 del codice penale e 6 della legge sui reati perpetrati con materie esplodenti sono commessi per mezzo della stampa, e di qualsiasi altro segno figurativo, di cui è cenno nell'art. 1 della legge 26 marzo 1848, si applicheranno al colpevole le pene stabilite nel codice penale con l'aumento di una metà.

Osservazioni. — Diceva il Ministro nella sua relazione sul progetto presentato: " il codice penale riconosce come reato due fatti, che turbano gravemente la pubblica tranquillità, la *istigazione a delinquere* e l' *apologia dei delitti* ". Però se questi fatti sono commessi non a sfogo momentaneo di una selvaggia passione, nè con un pubblico discorso e con un eccitamento fuggevole, fatto col vivo della voce; ma con deliberato proposito, con perfidia persistente e continua e, quasi per esercitare un triste apostolato del delitto, la sanzione del codice non è adeguata. Avvi in tal caso un'aggravante, della quale è mestieri che si tenga il debito conto, se la pena deve essere proporzionata

alla gravità del reato, e rispondere all'alto fine politico e sociale di colpire il delinquente per il male commesso, e di evitare che il male persista e si ripeta.

Onde colla disposizione dell' art. 1 si sono aumentate di una metà le pene stabilite dal codice penale e dalla legge sugli esplodenti, qualora gli autori dei delitti preveduti negli articoli 246 e 247 del codice penale e nell' art. 6 della legge sugli esplodenti li abbiano commesso a mezzo della stampa.

Articolo 2. — Chiunque per mezzo della stampa, o di qualsiasi altro segno figurativo indicato nell' art. 1 della legge 26 marzo 1848, istiga i militari a disubbidire alle leggi od a violare il giuramento dato e i doveri della disciplina, ad esporre l'esercito o l'armata all'odio o al disprezzo della cittadinanza, è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da lire trecento a tremila.

Osservazioni. — L'on. Nocito nella discussione, che ebbe luogo alla Camara dei Deputati, dimostrò, che non era il caso di creare un preteso nuovo reato, perchè nell'articolo 246 del codice penale era prevista l' ipotesi nell' articolo 2 contemplato. L'articolo però rimase e si addusse per ragione, che l' opera distruggitrice di coloro che vogliono dare l'ultimo crollo alla società odierna, mira anzitutto ad inoculare il veleno della discordia e della indisciplina nello esercìto, " in quello esercito che forma la nostra gloria ed il nostro orgoglio per gli esempi di patriottismo, di abnegazione e di sacrifizio, che ha saputo dare al paese „.

Articolo 3. — I delitti previsti dall' articolo 1 sono di competenza dei tribunali penali; quelli previsti dall' articolo 2 sono di competenza delle Corti di Assisie.

Osservazioni. — Il progetto deferiva i delitti previsti tanto nell'articolo 1 quanto nell'articolo 2 ai tribunali; ma giustamente dalla Commissione della Camera dei deputati fu fatta la distinzione riguardo alla competenza.

C) Legge sui provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza.

Articolo 1. — Quando siano ritenuti pericolosi alla sicurezza pubblica, possono essere assegnati a domicilio coatto, oltre le

persone indicate nella legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª), coloro che riportarono una condanna per uno dei seguenti reati:

1° delitti contro l' ordine pubblico, preveduti nel titolo V, libro II del codice penale;

2° delitti contro l'incolumità pubblica, preveduti negli articoli 300 a 307, e negli art. 312, 313, 315 e 317 dello stesso codice;

3° delitti preveduti negli articoli 1 a 6 della legge sui reati commessi con materie esplodenti.

Osservazioni. — Con questo articolo se da una parte si è modificata la legge di pubblica sicurezza allo scopo di garentire in modo più sicuro la società dalle persone pericolose, d' altra parte si è migliorata la legge sul domicilio coatto.

Il concettto che informò la legge fu quello di estendere il provvedimento che già esisteva nella legge di pubblica sicurezza, cioè, quello di inviare a domicilio coatto talune persone, od altre che turbono la pace e la tranquillità. Infatti è stabilito, che oltre le persone indicate nella legge di pubblica sicurezza possono essere inviati a domicilio coatto coloro che furono condannati per delitti contro l' ordine pubblico, i colpevoli di attentati alla pubblica incolumità, quelli che presero parte ad uno dei reati per i quali si credette necessario proporre la legge sui reati commessi con materie esplodenti.

Articolo 2. — L' assegnazione a domicilio coatto sarà pronunciata da una Commissione provinciale composta: dal presidente del tribunale, che la presiede, dal procuratore del Re e da un consigliere di prefettura.

Questa Commissione deve sentire personalmente l'imputato, previa citazione per mezzo d'usciere.

Se la persona citata non comparisce e non giustifica la sua assenza, la Commissione procederà in contumacia.

Contro la decisione della Commissione provinciale, compete ricorso alla Commissione d'appello, ai termini dell'art. 127 della legge di pubblica sicurezza.

Osservazioni. — Da questa disposizione risulta evidente, che si vollero dare tutte le garenzie possibili per impedire gli arbitri che facilmente si sarebbero potuti deplorare nell' assegnazione a

domicilio coatto di persone ritenute pericolose. E le garenzie stanno: 1.° nella scelta dei membri che debbono comporre la commissione che ha il potere di assegnare a domicilio coatto; 2° nell'obbligo imposto alla Commissione di sentire personalmente l'imputato; 3° nel diritto di ricorrere ad una Commissione di appello riconosciuto nell'imputato.

Articolo 3. — La Commissione provinciale, osservato il procedimento stabilito nell'articolo precedente, può proporre che siano assegnati a domicilio coatto per un tempo non maggiore di tre anni, coloro che abbiano manifestato il deliberato proposito di commettere vie di fatto contro gli ordinamenti sociali.

Sul parere conforme della Commissione di appello provvederà il Ministro dell'Interno.

Osservazioni. — Con questo articolo si riconosce nella Commissione provinciale il potere di proporre per l'assegnazione a domicilio coatto coloro, che abbiano manifestato *deliberato proposito* di commettere *vie di fatto* contro gli *ordinamenti sociali.* Per l'assegnazione, adunque, si richiedono le seguenti condizioni: 1° *manifestazione* di *deliberato proposito*; 2° che questo proposito sia rivolto a commettere *vie di fatto* contro gli *ordinamenti sociali.* Da ciò è facile comprendere, che per l'assegnazione a domicilio coatto non basta l'aver manifestato alcuno una opinione contraria agli attuali ordinamenti sociali, ma bisogna che risulti che egli abbia formato il proposito e lo abbia manifestato di commettere un'azione contraria agli ordinamenti sociali, azione, che, secondo legittime presunzioni, non sarebbe tardata a verificarsi.

Articolo 4. — Per gravi ragioni di pubblica sicurezza, la Commissione provinciale può ordinare, con deliberazione motivata, l'arresto preventivo della persona proposta per l'assegnazione al domicilio coatto.

In tal caso, la Commissione deve provvedere entro otto giorni da quello dell'arresto.

Osservazioni. — Si tratta di un provvedimento eccezionale, che ci auguriamo che sarà adoperato dalle Commissioni provinciali in casi *veramente gravi*, quando davvero la pubblica sicurezza potrebbe essere compromessa, lasciando libere alcune persone che sono state proposte per l'assegnazione al domicilio coatto.

Articolo 5. — Sono vietate le associazioni e riunioni che abbiano per oggetto di sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali. I contravventori, indipendentemente dalle disposizioni contenute nell' art. 3, sono puniti col confino sino a sei mesi.

Osservazioni.—Questo articolo ha dato luogo nella sua pratica applicazione a molte difficoltà. Noi ci contentiamo di ricordare alcune decisioni.

Il Tribunale di Milano con sentenza del 31 dicembre 1894 decise, che per l'essenza dell' articolo 5 non basta il fatto materiale di aver fatto parte di un'associazione, ma occorre avervi fatto parte con la scienza e coscienza che l'associazione fosse diretta ai fini della legge medesima e nei modi da essa vietati (nella *Cassazione Unica,* vol. VI, pag. 236).

La Corte di appello di Milano con sentenza del 4 febbraio 1894 decise, che la disposizione dell'art. 5 non si riferisce soltanto agli anarchici, ma mira a colpire tutte quelle associazioni, qualunque sia la loro denominazione, che avessero per oggetto di sovvertire di fatto l' ordine sociale (nella *Cassazione Unica*, vol. VII, pag. 376).

Il tribunale penale di Roma con sentenza dell' 11 febbraio 1895 ritenne del pari, che ai *socialisti* è applicabile anco l'art. 5 (nella *Cassazione Unica,* vol. VII, pag. 435).

A dire il vero, se si tiene conto dei lavori preparatori delle leggi eccezionali di pubblica sicurezza, deve ritenersi che esse furono fatte per le associazioni anarchiche, e non sono applicabili alle associazioni socialiste.

Articolo 6. — La presente legge entrerà in vigore nel giorno della sua promulgazione, e cesserà di avere effetto il 31 dicembre 1895.

Osservazioni. — La legge sui provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza, che abbiamo fugacemente esaminata, ha carattere di *temporaneità,* come risulta dal disposto dell'articolo 6.

E dopo ciò è utile pubblicare i *regolamenti* fatti per l' esecuzione di queste tre leggi, che furono dette *eccezionali.*

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 19 LUGLIO 1894, N. 314, SUI REATI COMMESSI CON MATERIE ESPLODENTI

CAPO I.

Del domicilio coatto per reati commessi con materie esplodenti.

Articolo 1. — Per l'assegnazione e l'invio a domicilio coatto, a norma dell' art. 7 della legge 19 luglio 1894, n. 314, degli ammoniti o vigilati speciali, che siano incorsi anche in una sola condanna, per alcuno dei reati preveduti in detta legge, saranno osservate le disposizioni e le norme stabilite negli articoli dal 124 al 132 della legge 30 giugno 1889, n. 6144 sulla pubblica sicurezza, e negli articoli dal 101 al 108 del regolamento approvato col Regio decreto 8 novembre 1889, n. 6517; salvo le disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Articolo 2.—Appena sia divenuta irrevocabile una sentenza di condanna per alcuno dei reati preveduti negli articoli dall'1 al 6 della precitata legge 19 luglio 1894, il procuratore del Re ne invierà copia, entro ventiquattr'ore, al prefetto della provincia, il quale ne darà sempre notizia all'ufficio provinciale di pubblica sicurezza; e se si tratta di persene ammonite o sottoposte a vigilanza speciale della pubblica sicurezza, la comunicherà, corredata dai necessari documenti, alla Commissione provinciale di che nell'art. 125 della legge di pubblica sicurezza.

Articolo 3. — La Commissione, verificata la qualità di ammonito o di sottoposto a vigilanza speciale nella persona denunziata, e l'esistenza della condanna irrevocabile per alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente, delibera l'assegnazione al domicilio coatto e ne determina la durata.

Articolo 4. —L'ordinanza della Commissione è comunicata all'Autorità dirigente il luogo di pena nel quale il condannato si trova, affinchè, prima del termine dell'espiazione della pena, possa provocare dal Ministero dell'interno la designazione del luogo del domicilio coatto.

Ove si tratti di persona che, avendo espiata la pena, si trovi in libertà, l'ordinanza della Commissione è trasmessa al Ministero dell'interno per la sua esecuzione, a norma dell'art. 126 della legge di pubblica sicurezza.

Dopo scontato il domicilio coatto, comincerà a decorrere il periodo della vigilanza speciale di pubblica sicurezza.

CAPO II.

Delle licenze relative alle materie esplodenti.

Articolo 5. — È lecito tenere in deposito o trasportare da un luogo all'altro del Regno polvere pirica in quantità non superiore a tre chilogrammi, ovvvero un numero non maggiore di cinquec ento cartucce caricate a polvere.

Per vendere polvere pirica, ovvero per tenerne in deposito o trasportarne una quantità superiore, spetta al prefetto di dare la licenza permanente, ovvero il permesso per una o più volte determinate.

Spetta pure al prefetto di dare licenza per la fabbricazione di polvere pirica.

L'introduzione nel Regno di polvere, capsule e di ogni altra materia destinata al caricamento delle armi da fuoco è soggetta alla licenza permanente del Ministero dell'interno, giusta gli articoli 7 e 8 del regolamento di pubblica sicurezza dell' 8 novembre 1889.

Articolo 6. — La licenza di fabbricare, tenere in deposito o vendere sostanze e materie che siano atte ed appariscano destinate alla composizione o fabbricazione di sostanze e materie esplosive, è rilasciata dal Prefetto.

Articolo 7. — Non si può senza licenza del Ministero dell'interno fabbricare, tenere in deposito, vendere, trasportare o importare dall'estero qnalsivoglia quantità di dinamite, fulmicotone, fulminato di mercurio o altri fulminati, pirati, materie a base di nitroglicerina, od altre sostanze che, unite o separate, possano produrre effetti simili a quelli della dinamite.

Articolo 8. — È riservato al Ministero di permettere, in casi speciali ed a scopo di studi, esperimenti o simili fini innocui ben determinati, la fabbricazione e detenzione di bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari, salvo il disposto dell'art. 24 della legge di pubblica sicurezza.

Articolo 9. — La licenza di fabbricare, tenere in deposito, trasportare, importare dall'estero o vendere le materie di cui all'articolo 7, non può essere concessa alle persone che nel quinquennio precedente siano state ammonite o sottoposte a speciale vigilanza della pubblica sicurezza, o abbiano scontata la pena della reclusione per un periodo non inferiore ad un anno per delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica incolumità, la proprietà, o per omicidio o lesione personale; nè alle persone che non siano d'incensurata condotta.

Articolo 10 — Le materie di cui all'articolo 7 non potranno essere rimesse o consegnate dai fabbricatori o dai venditori che alle pubbliche Autorità, od a persone a loro volta autorizzate a fabbricarle, trasportarle o venderle, o finalmente a persone munite di un certificato dell'Autorità locale di pubblica sicurezza, che autorizza a fare l'acquisto e determina la quantità cho può essere acquistata.

In questo caso, all'atto della vendita o della consegna, il fabbricatore o il venditore dovrà iscrivere nel certificato la qualità e la quantità delle materie vendute o consegnate, e datare e sottoscrivere la dichiarazione.

Articolo 11.—Il certificato di cui all'articolo precedente potrà essere rilasciato soltanto a quelle persone, che provino di avere bisogno di materie esplodenti nell'esercizio della loro professione od arte o del loro mestiere, e che diano sicura garentia di non abusarne. Ogni persona alla quale, per effetto di tale certificato, siano state affidate materie esplodenti, è obbligata a custodirle in modo che non possano cadere in altre mani; nè può venderle, cederle o consegnarle ad altri senza licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Articolo 12.—I fabbricatori ed i venditori di materie, di cui all'art. 7, hanno obbligo di notare nel registro stabilito nell'articolo 19 della legge 14 luglio 1891 la qualità e quantità degli esplodenti che fabbricano, acquistano e vendono.

Il registro sarà altresì preventivamente numerato e firmato in ciascun foglio dall'Autorità locale di pubblica sicurezza, la quale dichiarerà pure nell'ultima pagina il numero dei fogli ond'è composto. Esso sarà ordinato in modo da contenere notizie esatte sulla qualità e quantità delle materie esplodenti fabbricate e vendute, coll'indicazione delle persone alle quali la vendita o la cessione venne fatta. Detti registri saranno sempre a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza, la quale potrà visitare gli stabilimenti ed i depositi delle materie esplodenti, per accertare la consistenza del deposito in relazione alle risultanze del registro.

Articolo 13.—Gli edifici destinati alla fabbricazione od al deposito delle materie di cui all'art. 7, o di polveri piriche, dovranno avere le seguenti condizioni:

1) essere a conveniente distanza dall'abitato, dalle strade pubblche, da fiumi e canali navigabili, da opifici industriali, da case coloniche, da cimiteri, da chiese aperte al culto e da luoghi nei quali sogliano tenersi riunioni per feste, fiere, esercizi od altre radunate di persone.

2) essere cinti di muri o cancelli solidi in guisa da impedire che vi si possa facilmente entrare;

3) essere divisi in modo che i magazzini di deposito siano a conveniente distanza dagli edifizi di lavorazione, e questi separati fra loro ed a conveniente distanza per le singole lavorazioni.

Tutte queste condizioni dovranno essere verificate da una Commissione tecnica, a spese di colui che domanda di impiantare la fabbrica o il deposito.

Detta Commissione prescriverà di volta in volta le distanze di cui ai numeri 1 e 3, e tutte quelle opere che, a seconda dei casi e dell'importanza della fabbrica o del deposito, riterrà necessarie per la sicurezza delle materie di cui si tratta e per l'incolumità pubblica.

Articolo 14.—Colui che ha ottenuto la prescritta licenza per fabbricare o per tenere in deposito materie esplodenti, ha i seguenti obblighi:

1) non lavorare di notte nè col lume;

2) far trasportare entro 48 ore le materie fabbricate nei magazzini di deposito;

3) assicurare la vita di tutte le persone addette alla fabbrica o al deposito, osservando le prescrizioni dell'articolo 33 del regolamento approvato col Regio decreto 8 novembre 1889, n. 6517;

4) tenere quel numero di guardiani che la Commissione tecnica riterrà necessario per la sicura custodia delle materie esplodenti. Detti guardiani dovranno essere nominati secondo le norme prescritte dall'art. 45 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321 (serie 3ª) ed avere i requisiti voluti dall'art. 106 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 67.

Articolo 15. — Qualora avvenga la sottrazione o distrazione di materie esplodenti da una fabbrica o da un deposito, l'esercente dovrà farne immediatamente denunzia all'Autorità di pubblica sicurezza.

Nel caso di negligenza nella custodia o di ritardo nella denunzia, il titolare potrà esser privato della licenza, salvo ogni responsabilità penale o civile a norma di legge.

Articolo 16.—Fuori dei locali debitamente autorizzati a termini dell'art.7, non sarà concessa licenza di tenere in deposito una quantità di dinamite, o di altre materie esplodenti simili nei loro effetti, superiori a 3 chilogrammi. Ogni licenza conterrà le prescrizioni speciali, che di caso in caso si ravviseranno necessarie per la sicura custodia di dette materie e per la incolumità delle persone.

Articolo 17.—La licenza per la fabbricazione, il trasporto, la importazione dall'estero e il deposito delle materie esplodenti prevedute nel presente regolamento, dovrà indicare la quantità massima e tutte le altre condizioni alle quali sarà vincolata la concessione.

Articolo 18.—La licenza di trasportare dinamite o altri esplodenti simili nei loro effetti, dovrà sempre vincolarsi alla condizione che il trasporto sia fatto coll'accompagnamento del numero di agenti di pubblica sicurezza che sarà ravvisato necessario per la sicura custodia di quelle materie, ed a tutte quelle altre prescrizioni che di volta in volta si ravviseranno necessarie.

Articolo 19.—Le navi caricate anche parzialmente di dinamite o di altri esplodenti simili nei loro effetti, sono soggette, entro la zona doganale ma-

rittima, alle disposizioni dei regolamenti di polizia circa il luogo dove sarà loro permesso di gettar l'ancora, e circa le precauzioni che debbono osservarsi a bordo. Non appena una di dette navi giungerà, entro la detta zona, alla distanza di 1500 metri dalla costa, il capitano dovrà al più presto possibile, e non oltre ventiquattr'ore, dar notizia del carico della nave all'Autorità di pubblica sicurezza che abbia giurisdizione sulla costa.

Articolo 20. — Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche a coloro che, al momento della attuazione del medesimo, si trovino già in possesso di regolare licenza per fabbricare, tenere in deposito, importare dall'estero o vendere materie esplodenti.

I titolari delle licenze medesime dovranno, entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento, munirsi di nuova licenza, senz'essere soggetti a nuova tassa, ed uniformarsi alle sue disposizioni.

Articolo 21.—Salvo le maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi, i contravventori alle condizioni stabilite nelle licenze in esecuzione di quanto è prescritto nel presente regolamento, ed alle altre norme in esso contenute, sono considerati come mancanti di licenza.

Al comandante della nave che non denunzia il carico di materie esplodenti giusta l'art. 18, sono applicabili, ove ne sia il caso, le disposizioni dell'articolo 468 del codice penale.

Articolo 22.—Restano in vigore, in quanto non siano contrarie alle disposizioni della legge 19 luglio 1894, n. 314 ed a quelle del presente regolamento, le prescrizioni della legge 30 giugno 1889, n. 6144, del regolamento approvato col R. decreto 8 novembre 1889, n. 6517, della legge 14 luglio 1891, n. 682 e del regolamento 17 dicembre 1891, n. 694.

Visto d'ordine di Sua Maestà.
Il ministro dell' Interno
CRISPI.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
CALENDA DI TAVANI.

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 19 LUGLIO 1894, N. 316, SUI PROVVEDIMENTI DI PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 1. — La durata del domicilio coatto per le persone ritenute pericolose alla sicurezza pubblica, di che nell'art. 1 della legge 19 luglio 1894, n. 316, è determinata dalla Commissione costituita giusta il successivo art. 2, da uno a cinque anni per coloro che abbiano manifestato proposito di commettere vie di fatto contro gli ordinamenti sociali, di che nell'art. 3 della detta legge, la durata è determinata, conformemente al parere della Commissione d'appello, dal Ministro dell'interno, da uno a tre anni.

Articolo 2. — Il domicilio coatto, di che nel precedente articolo, si sconta in una colonia o in un comune del Regno diverso dal luogo del domicilio o della residenza attuale e da quello del domicilio d' origine del coatto.

Articolo 3. — Alle persone assegnate come sopra a domicilio coatto sono applicabili le disposizioni degli articoli 128, 129, 130 e 131 della legge di pubblica sicurezza (testo unico) del 30 giugno 1889, n. 6144.

Sono parimennti applicabili le disposizioni dell'art. 132, con riferimento agli art. 117, 118, 119, 120 e 121 della stessa legge quanto alla vigilanza speciale, alla disciplina e alle altre norme per l' esecuzione del provvedimento di cui ivi si tratta.

Articolo 4. — Il presidente ed il procuratore del Re esercitano personalmente le funzioni loro attribuite dall'art. 2 della legge.

In caso di mancanza o d'impedimento, essi sono sostituiti da chi per legge ne fa le veci, e del motivo dell'assenza sarà fatta menzione nel verbale della seduta della Commissione.

Sulla proposta del prefetto, il Ministro dell'interno designa il consigliere, che deve far parte della Commissione provinciale ed il consigliere supplente, che lo sostituisca in caso di mancanza o d' impedimento.

Articolo 5. — La Commissione delibera coll' intervento di tutti i suoi membri.

Essa è assistita da un segretario della prefettura designato dal prefetto di concerto col presidente della Commissiome.

Il segretario è incaricato di assistere alle adunanze, di dirigere i processi verbali, di provvedere alla corrispondenza ed alla registrazione, spedizione e custodia dei documenti, atti e registri.

Articolo 6.—Le denunzie per l'assegnazione al domicilio coatto, giusta gli articoli 1 e 3 della legge, debbono essere motivate e corredate dei necessari documenti.

Esse sono fatte dal capo dell'ufficio provinciale di pubblica sicurezza del luogo nel quale si è manifestato il pericolo, o si sono verificati i fatti che possono giustificare il provvedimento, e trasmesse, per mezzo del prefetto alla Commissione provinciale del luogo stesso.

Il prefetto prima di trasmettere la denunzia, può, se lo creda necessario ordinare ulteriori informazioni.

Articolo 7.—La Commissione provinciale è convocata dal presidente ogni volta che ne occorra il bisogno, o almeno ogni quindici giorni, salvo che non vi siano affari da trattare.

Articolo 8.—La Commissione, esaminate le denunzie, qualora non ritenga necessarie ulteriori informazioni preliminari, ordina la citazione del denunziato.

La citazione è rilasciata dal presidente, e deve contenere:

1° la data del giorno, mese ed anno ed il luogo;

2.° il nome, cognome e le altre generalità della persona denunziata;

3.° il luogo, il giorno e l' ora in cui dovrà comparire;

4.° il titolo, per il quale essa è denunziata per l' assegnazione al domicilio coatto.

Il termine per comparire non sarà minore di giorni tre, oltre il termine ritenuto necessario perchè il denunziato possa presentarsi, ove dimori in luogo diverso da quello nel quale ha sede la Commissione. Nel detto termine non sono compresi i giorni della notificazione e della scadenza.

Nei casi d' urgenza, la Commissione, con deliberazione motivata, di cui si farà cenno nell' atto di citazione, può stabilire un termine più breve a giorno ed ora fissa.

La citazione, trasmessa all' usciere col mezzo del procuratore del Re, sarà notificata al denunziato in persona; quando non si possa notificare alla persona, si notificherà alla residenza; e se questa non è conosciuta, al domicilio; e in difetto di comicilio fisso alla sua dimora.

La notificazione ha luogo, rilasciando copia dell'atto alla persona denunziata, o ad alcuno de' suoi famigliari, o, in difetto, al sindaco del comune, il quale avrà cura, ove sia possibile, di far pervenire la citazione al denunziato.

L' usciere indicherà sulla copia della citazione la persona a cui l'avrà

consegnata ed il giorno della notificazione, e sottoscriverà la relazione che ne avrà distesa.

Se il denunziato è irreperibile, l' usciere lo accerta, e ne fa relazione restituendo l' atto al procuratore del Re.

Articolo 9. — Quando la Commissione, prima di deliberare, ritenga necessarie nuove informazioni, può delegare il pretore o l'uffizio di pubblica sicurezza per assumerle. Qualora creda necessari nuovi documenti, può richiederli direttamente. Nell'uno e nell'altro caso, la richiesta dovrà essere eseguita nel più breve tempo possibile, da stabilirsi dalla Commissione.

Articolo 10. — Quando sopravvengano gravi ragioni di pubblica sicurezza, la Commissione provinciale può ordinare, con deliberazione motivata, l'arresto della persona denunziata, anche nel corso del procedimento.

Il mandato d' arresto deve contenere le indicazioni volute dai numeri 1, 2 e 4 dell' articolo 8 per l'atto di citazione.

Esso è eseguito, nel più breve termine possibile, dagli agenti della forza pubblica, a richiesta del procuratore del Re.

Articolo 11. — Il denunziato è sentito personalmente in presenza di tutti i membri della Commissione. Il presidente gli fa conoscere il titolo, in forza del quale è proposto per l' assegnazione al domicilio coatto, e i motivi sui quali la denunzia è fondata, e lo invita a dare le sue giustificazioni anche per iscritto, nel caso esse saranno allegate al verbale.

Delle domande e delle risposte viene redatto verbale, sottoscritto dal denunziato, dal presidente e dal segretario.

Se il denunziato non può o non vuole sottoscrivere, se ne fa menzione, indicando il motivo da esso addotto.

Articolo 12. — Se nel giorno ed ora assegnati il denunziato non si presenta e non giustifica alcun legittimo impedimento, la Commissione, verificata la regolarità della citazione, procede in contumacia.

Procede pure in contumacia quando, trascorsi otto giorni dalla trasmissione agli agenti della pubblica forza del mandato di arresto preventivo, risulti dal verbale di infruttuose ricerche l' irreperibilità del denunziato.

Qualora la Commissione riconosca, che la citazione non sia regolare o che non sia stata regolarmente notificata, ne ordina la rinnovazione.

Nel caso in cui la citazione sia stata restituita non notificata per irreperibilità della persona denunziata, giusta l' ultimo capoverso dell' articolo 8, ovvero l' arresto non sia stato eseguito, il denunziato, che si presenti o venga arrestato dopo la dichiarazione di contumacia e la deliberazione definitiva della Commissione, può, entro tre giorni, chiedere di essere sentito nelle sue giustificazioni; le quali, nel caso di appello, saranno uniti agli atti.

Articolo 13. — Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza di voti. Esse sone motivate, e debbono essere sottoscritte da tutti i suoi membri e dal segretario.

Copia della deliberazione definitiva è comunicata, entro ventiquattro ore, al prefetto, il quale provvede per la esecuzione.

Articolo 14.—Nel caso previsto dall'articolo 1 della legge, qualora la Commissione abbia respinta la denunzia per l'assegnazione al domicilio coatto e il denunziato si trovi in istato di arresto, egli sarà posto immediatamente in libertà, qualora non sia detenuto per altra causa.

Quando la Commissione abbia deliberata l'assegnazione del denunziato al domicilio coatto, ove già non trovisi in arresto, il prefetto ne ordina la cattura, e provvede perchè entro ventiquattr' ore dalla ricevuta comunicazione, se la persona è già arrestata, o, altrimenti, dall' arresto, le sia consegnata copia della deliberazione della Commissione.

Articolo 15.—La designazione del luogo, nel quale il domicilio coatto deve essere scontato, spetta al Ministro dell' interno.

A tal uopo il prefetto, ove la persona assegnata a domicilo coatto si trovi in arresto, o appena sia stata arrestata, trasmette copia della deliberazione della Commissione al Ministro dell' interno, perchè determini il luogo nel quale il domicilio coatto deve essere scontato.

Articolo 16.—L'appello contro le deliberazioni definitive dalla Commissione provinciale non sospende l' esecuzione del provvedimento, ai termini dell' articolo 137 della legge di pubblica sicurezza del 30 giugno 1889.

La dichiarazione d' appello può essere fatta verbalmente o con ricorso scritto al segretario della Commissione provinciale, il quale la trasmette entro tre giorni, con tutti gli atti, per mezzo del prefetto, alla Commissione d' appello costituita a norma del citato articolo 127.

Se la dichiarazione d' appello è fatta verbalmente, il segretario ne redige verbale.

La Commissione d' appello, esaminando la legittimità ed il merito del provvedimento, procede secondo le norme del proprio istituto. Ove lo creda, può assumere nuove informazioni. Essa pronunzia entro 15 giorni da quello in cui ha ricevuto comunicazioni degli atti, o da quello in cui gli atti sono stati completati.

Articolo 17.—Nel caso previsto dall'art. 3 della legge, la proposta della Commissione provinciale, tanto per l' assegnazione, quanto per la durata, sarà trasmessa dal prefetto al Ministero dell' interno, il quale la comunica alla Commissione d' appello per il suo parere. Nel caso che la persona di cui è proposta l' assegnazione sia stata preventivamente arrestata, la trasmissione dovrà essere fatta dal prefetto entro tre giorni della ricevuta comunicazione.

Qualora la Commissione provinciale abbia deliberato di non fare proposta per l'assegnazione a domicilio coatto, ordina che gli atti siano conservati in archivio e la scarcerazione immediata della persona denunziata, ove si trovi in arresto, e non sia detenuta per altra causa.

La Commissione d' appello, ove creda necessarie nuove informazioni,

provvede a norma dell' articolo 9, e, in ogni caso, delibera entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto comunicazione degli atti, o da quello in cui gli atti sono stati completati.

Nel caso in cui la Commissione abbia opinato di non doversi accogliere la proposta di assegnazione al domicilio coatto, gli atti sono restituiti alla Commissione provinciale, ordinando la liberazione dell' imputato che fosse in istato d' arresto, e non fosse detenuto per altra causa.

Nel caso che la Commissone abbia opinato di doversi accogliere la proposta, gli atti e la deliberazione sono, entro ventiquattr' ore, comunicati al Ministero dell' interno per il provvedimento definitivo.

Articolo 18.— Il periodo del domicilio coatto decorre dal giorno in cui fu eseguito l' arresto, sia preventivo che definitivo; e il prefetto deve darne notizia tanto al Ministero dell' interno, quanto all' autorità dalla quale il coatto dipende.

Articolo 19.—Durante l' espiazione di una pena restrittiva della libertà personale inflitta al coatto, il periodo del domicilio coatto rimane sospeso.

Articolo 20.—Per l' esecuzione della legge 19 luglio 1894, n. 316, si applicano tutte le altre disposizioni e norme riguardanti i domiciliati coatti, in quanto non sia altrimenti provveduto nella legge stessa o nel presente regolamento.

Articolo 21.—Quando consti dell'esistenza di un'asseciazione o riunione, che abbia per oggetto di sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali, il prefetto ne ordina, con decreto motivato, lo scioglimeuto, e, salvo l' applicazione dell' articolo 3 della legge, denunzia coloro, che ne fanno parte, all' autorità giudiziaria per l' applicazione del successivo articolo 5 della legge medesima, salvo le disposizioni del codice penale quando il fatto costituisca delitto più grave.

Col decreto di scioglimento il prefetto ordina la chiusura del locale, ed il sequestro degli atti, registri ed emblemi dell' associazione o riunione disciolta, trasmettendo gli oggetti sequestrati all' autorità giudiziaria.

Chiunque contravviene agli ordini dati dall' autorità per l'esecuzione del decreto di scioglimento di tali associazioni e riunioni, sarà denunziato al pretore per l' applicazione dell' articolo 434 del codice penale.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro dell'interno
CRISPI.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
CALENDA DI TAVANI

INDICE

PARTE SPECIALE

LIBRO PRIMO

Dei delitti.